



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 497

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori

18/12/2022 - 00:15

Indice

1. DDL S. 497 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	5
1.2.1. Testo DDL 497	6
1.2.2. Relazione 497, 149, 757, 776 e 789-A	18
1.2.3. Testo approvato 497 (Bozza provvisoria)	78
1.2.4. Testo 1	90
1.3. Trattazione in Commissione	139
1.3.1. Sedute	140
1.3.2. Resoconti sommari	142
1.3.2.1. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)	143
1.3.2.1.1. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 10 (ant.) del 07/08/2018	144
1.3.2.1.2. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 11 (ant.) dell'11/09/2018	150
1.3.2.1.3. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 6 (pom.) dell'11/09/2018	157
1.3.2.1.4. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 12 (pom.) del 12/09/2018	158
1.3.2.1.5. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 8 (ant.) del 13/09/2018	160
1.3.2.1.6. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 9 (ant.) del 18/09/2018	161
1.3.2.1.7. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 10 (pom.) del 18/09/2018	162
1.3.2.1.8. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 13 (ant.) del 19/09/2018	163
1.3.2.1.9. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 11 (pom.) del 19/09/2018	171
1.3.2.1.10. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 14 (pom.) del 19/09/2018	172
1.3.2.1.11. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 15 (pom.) del 25/09/2018	175
1.3.2.1.12. 13 ^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 17 (pom.) del 04/10/2018	250

1.3.2.1.13. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 18 (pom.) dell'08/10/2018	265
1.3.2.1.14. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 19 (nott.) dell'08/10/2018	279
1.4. Trattazione in consultiva	294
1.4.1. Sedute	295
1.4.2. Resoconti sommari	298
1.4.2.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	299
1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 8 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/09/2018	300
1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 9 (ant., Sottocomm. pareri) del 26/09/2018	303
1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 26 (pom.) del 27/09/2018	305
1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 11 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/10/2018	314
1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 13 (pom., Sottocomm. pareri) del 16/10/2018	315
1.4.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia)	317
1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 30 (pom.) del 26/09/2018	318
1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 31 (pom.) del 02/10/2018	324
1.4.2.3. 4ª Commissione permanente (Difesa)	327
1.4.2.3.1. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 6 (pom.) del 19/09/2018	328
1.4.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio)	332
1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 32 (pom.) del 19/09/2018	333
1.4.2.4.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 36 (pom.) del 02/10/2018	338
1.4.2.4.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 38 (pom.) del 03/10/2018	341
1.4.2.4.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 39 (ant.) del 04/10/2018	344
1.4.2.4.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 40 (ant.) dell'08/10/2018	347
1.4.2.4.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 42 (pom.) del 16/10/2018	354
1.4.2.5. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)	362
1.4.2.5.1. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 28 (ant.) del 03/10/2018	363
1.4.2.5.2. 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 29 (pom.) del 03/10/2018	366
1.4.2.6. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	374
1.4.2.6.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 1 (pom., Sottocomm. pareri) del 25/09/2018	375
1.4.2.7. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	376
1.4.2.7.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 7 (ant., Sottocomm. pareri) del 03/10/2018	377
1.4.2.7.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 8 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/10/2018	378

1.4.2.8. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita')	379
1.4.2.8.1. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 13 (pom.) del 26/09/2018	380
1.4.2.8.2. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 14 (pom.) del 27/09/2018	387
1.4.2.9. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	391
1.4.2.9.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 21 (pom.) del 25/09/2018	392
1.4.2.9.2. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 22 (pom.) del 26/09/2018	397
1.4.2.9.3. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 23 (pom.) del 27/09/2018	403
1.4.2.9.4. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 27 (pom.) del 04/10/2018	409
1.4.2.9.5. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 28 (pom.) dell'08/10/2018	416
1.5. Trattazione in Assemblea	418
1.5.1. Sedute	419
1.5.2. Resoconti stenografici	420
1.5.2.1. Seduta n. 45 del 09/10/2018	421
1.5.2.2. Seduta n. 48 del 17/10/2018	496

1. DDL S. 497 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 497
XVIII Legislatura

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori

approvato con il nuovo titolo

"Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri"

Iter

17 ottobre 2018: approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

S.497

assorbe [S.149](#), [S.757](#), [S.776](#), [S.789](#)

approvato

[C.1285](#)

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Vilma Moronese](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Patty L'Abbate](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)

[Virginia La Mura](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)

[Ruggiero Quarto](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)

[Paola Nugnes](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)

[Margherita Corrado](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)

[Danila De Lucia](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)

[Agnese Gallicchio](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)

[Elena Botto](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)

[Maria Domenica Castellone](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)

[Fabrizio Trentacoste](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)

[Stanislao Di Piazza](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)

[Emanuele Dessi'](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)

[Luisa Angrisani](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)

[Susy Matrisciano](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)

[Pierpaolo Sileri](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)

[Elvira Lucia Evangelista](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)

[Daniela Donno](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)

[Rosa Silvana Abate](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)

[Iunio Valerio Romano](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)

[Barbara Floridia](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)

[Cristiano Anastasi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)

[Gabriella Di Girolamo](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)

[Sergio Vaccaro](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)

[Nicola Morra](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)
[Gabriele Lanzi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)
[Gianni Pietro Giroto](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)
[Giuseppe Pisani](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)
[Mario Turco](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)
[Francesco Mollame](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)
[Sergio Puglia](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)
[Gianni Marilotti](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)
[Gaspere Antonio Marinello](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)
[Silvana Giannuzzi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)
[Giulia Lupo](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)
[Giorgio Fede](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)
[Laura Bottici](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)
[Elio Lannutti](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)
[Marinella Pacifico](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)
[Cinzia Leone](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 24 luglio 2018)
[Giovanni Endrizzi](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 8 agosto 2018)
[Mauro Coltorti](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 8 agosto 2018)
[Stefano Patuanelli](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 12 settembre 2018)
[Massimiliano Romeo](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 12 settembre 2018)
[Luca Briziarelli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 12 settembre 2018)
[Nadia Pizzol](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 12 settembre 2018)
[Christian Solinas](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 12 settembre 2018)
[Manuel Vescovi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 12 settembre 2018)
[Umberto Fusco](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 12 settembre 2018)
[Roberto Marti](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 12 settembre 2018)
[Enrico Montani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 12 settembre 2018)
[Simona Pergreffi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 12 settembre 2018)
[Daisy Pirovano](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 12 settembre 2018)
[Erica Rivolta](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 12 settembre 2018)
[Gianfranco Rufa](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 12 settembre 2018)
[Stefano Borghesi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 12 settembre 2018)
[Simone Pillon](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 12 settembre 2018)
[Donatella Tesei](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 12 settembre 2018)
[Tiziana Nisini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 12 settembre 2018)
[Rosellina Sbrana](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 12 settembre 2018)
[William De Vecchis](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 12 settembre 2018)
[Paolo Ripamonti](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 12 settembre 2018)
[Claudio Barbaro](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 12 settembre 2018)
[Grazia D'Angelo](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 20 settembre 2018)
[Loredana Russo](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 3 ottobre 2018)
[Antonella Faggi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (aggiunge firma in data 8 ottobre 2018)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **19 giugno 2018**; annunciato nella seduta n. 12 del 19 giugno 2018.

Classificazione TESEO

ISOLE MINORI , INTERVENTI IN AREE DEPRESSE

Articoli

SERVIZI PUBBLICI (Art.2), SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO (Art.2), RETI DI

COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE (Art.2), INTERNET (Art.2), PISTE CICLABILI (Art.2), TURISMO (Art.2), FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA (Artt.2, 18), STRUMENTI URBANISTICI (Art.2), SMALTIMENTO DI RIFIUTI (Artt.2, 15, 16), APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (Art.2), BENI CULTURALI ED ARTISTICI (Art.2), PORTI ZONE E PUNTI FRANCHI (Art.2), RESTAURI (Art.2), IMPRESE MEDIE E PICCOLE (Art.2), PRODOTTI AGRICOLI (Art.2), MARCHI DI QUALITA' GARANZIA E IDENTIFICAZIONE (Art.2), ASSOCIAZIONI DI COMUNI (Art.3), ENTI LOCALI (Art.3), CONFERENZA STATO REGIONI (Art.3), PROGRAMMI E PIANI (Art.3), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.3), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.3), FONDI DI BILANCIO (Artt.4, 6), DECRETI MINISTERIALI (Art.4), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.4), AGEVOLAZIONI FISCALI (Art.5), IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI (Art.5), INVESTIMENTI PUBBLICI (Art.5), OPERE PUBBLICHE (Art.6), ATTREZZATURE E INSEDIAMENTI TURISTICI (Art.7), ASSISTENZA SANITARIA (Art.8), MEZZI DI SOCCORSO (Art.8), SCUOLA (Art.9), PROTEZIONE CIVILE (Art.10), ACCORDI E CONVENZIONI (Art.11), CENTRI E ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (Art.11), BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO (Art.11), TRASPORTI LOCALI (Art.12), PORTI (Art.12), TRASPORTI MARITTIMI (Art.12), ARBITRATO E CONCILIAZIONE (Art.13), SORVEGLIANZA SISMICA E IDROGEOLOGICA (Art.14), TRASFERIMENTO DI COMPETENZA (Art.16), ZONE E AREE PROTETTE (Art.17)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Matteo Mantero \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 7 agosto 2018) .
Relatore di maggioranza Sen. [Matteo Mantero \(M5S\)](#) nominato nella seduta nott. n. 19 dell'8 ottobre 2018 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 10 ottobre 2018; annuncio nella seduta n. 46 dell'11 ottobre 2018.

Assegnazione

Assegnato alla [13^a Commissione permanente \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) in sede **redigente** il 23 luglio 2018. Annuncio nella seduta n. 25 del 24 luglio 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), 14^a (Unione europea)

Nuovamente assegnato alla [13^a Commissione permanente \(Territorio, ambiente, beni ambientali\)](#) in sede **referente** l'8 ottobre 2018. Annuncio nella seduta n. 45 del 9 ottobre 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 497

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 497

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MORONESE , L'ABBATE , LA MURA , QUARTO , NUGNES , CORRADO , DE LUCIA , GALLICCHIO , BOTTO , CASTELLONE , TRENTACOSTE , DI PIAZZA , DESSÌ , ANGRISANI , MATRISCIANO , SILERI , EVANGELISTA , DONNO , ABATE , ROMANO , FLORIDIA , ANASTASI , DI GIROLAMO , VACCARO , MORRA , LANZI , GIROTTI , Giuseppe PISANI , TURCO , MOLLAME , PUGLIA , MARILOTTI , MARINELLO , GIANNUZZI , LUPO , FEDE , BOTTICI , LANNUTTI , PACIFICO e LEONE**
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2018

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori

Onorevoli Senatori. - Le isole minori rappresentano una preziosa risorsa dal punto di vista culturale, paesaggistico, turistico ed economico per l'Italia e per l'intero Mediterraneo.

La realtà insulare costituisce altresì un elemento di fondamentale attrattiva della nostra Penisola. Inoltre è importante evidenziare le opportunità di sviluppo economico di aree marginali, legato a progetti di tutela e valorizzazione della natura, che può avere ricadute positive sull'ecosistema antistante.

Le isole minori sono presenti in sette regioni, Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, e sono costituite da 36 comuni, estendendosi per una superficie di 919,19 chilometri quadrati. Hanno una popolazione di circa 220.000 abitanti.

La necessità di provvedere a una profonda analisi e alla seguente revisione della disciplina sulle isole minori risulta dettata altresì da esigenze economiche e territoriali. È noto che per la particolare posizione esse si trovano collocate in un contesto geografico-politico peculiare e pertanto meritevole di differente considerazione rispetto alla normativa ordinaria.

Le isole minori non possono trovarsi in condizione di subalternità rispetto alle regioni di appartenenza e, in generale, al resto del territorio nazionale.

È compito dello Stato farsi carico della rimozione degli ostacoli che si frappongono a tale separazione e di eliminare le sperequazioni che spesso rendono la vita meno agiata nelle isole stesse.

Emerge l'esigenza di una legislazione speciale, non meramente equiparabile a quella di cui il legislatore costituzionale ha ritenuto di dover dotare le regioni a statuto speciale, ma tenendo conto dell'ulteriore extra-ordinarietà di tali micro-realtà locali.

Ed è proprio per queste peculiarità, che risultano ulteriormente differenziate tra le diverse piccole isole del nostro territorio, che si impone una speciale disciplina al fine di realizzare un agire comune e quindi rafforzato, per meglio trattare i problemi delle medesime realtà locali.

All'assenza di una disciplina uniforme è stato posto rimedio con provvedimenti sporadici ed eccezionali, con agevolazioni fiscali episodiche e frammentarie, spesso al fine di porre rimedio a uno stato di emergenza in cui l'isola già versava. Risulta necessario porre opportuni rimedi che permettano di intervenire anche in via preventiva. Una corretta prevenzione si può ottenere solo con una legge quadro che disponga l'organizzazione della vita insulare e la disciplina di tutti quei settori che si ripercuotono su di essa.

È necessario che le isole minori godano di una maggiore autonomia finanziaria, che consenta loro di amministrarsi e di poter affrontare tempestivamente, anche se solo temporaneamente, qualsiasi

emergenza si presenti.

Esse hanno altresì la necessità di godere di vere e proprie guarentigie generali finalizzate a risolvere le problematiche che per la terraferma possono essere facilmente superabili, mentre per le isole appaiono spesso insormontabili. Eventi di lieve entità possono infatti portare a gravi scompensi, causando il totale scollegamento dalla terraferma anche per periodi prolungati di tempo.

Il presente disegno di legge tiene in forte considerazione le suddette esigenze e intende provvedere a rimuovere ogni forma di ostacolo al pieno godimento dei diritti della popolazione insulare.

È prevista la possibilità di creare presidi ospedalieri che garantiscano servizi di pronto intervento e di prima necessità e strutture per garantire la natalità nell'isola e le cure chemioterapiche. Viene posto assoluto rilievo alla fruizione e alla tutela della natura e dell'ambiente naturale, allo sviluppo del turismo e delle attività culturali locali legate al territorio, con la creazione di distretti culturali locali.

È inoltre prevista la dotazione di eliporti e mezzi per l'elisoccorso e la predisposizione di un sistema di fiscalità agevolata.

A un maggiore rispetto dell'ecosistema e degli oneri dei comuni di appartenenza è orientata la creazione di un piccolo sistema locale di smaltimento dei rifiuti non pericolosi al fine di non gravare le casse comunali dei costi di trasporto ad essi relativi e l'individuazione di siti idonei allo svolgimento di tali attività affinché queste non incidano negativamente sulla salubrità dell'ambiente e del paesaggio.

Il presente disegno di legge intende inoltre potenziare i bacini e le strutture portuali, al fine di garantire l'approdo anche in presenza di avverse condizioni meteorologiche; la costituzione di presidi permanenti di protezione civile, la creazione di strumenti atti alla semplificazione delle procedure amministrative.

Concludendo, il presente provvedimento consentirebbe la realizzazione di tutti gli obiettivi in partenza esplicitati e la risoluzione delle problematiche sopra esposte al fine di garantire la corretta applicazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale garantito dall'articolo 3 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità della legge)

1. La presente legge reca misure per la crescita delle isole minori, in considerazione del valore unico che esse rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate, ed in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la particolare tutela di tali aree insulari, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, per superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate.

2. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nonché degli articoli 1, 16 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, lo Stato, le regioni e i comuni adottano gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono predisposti e attuati dai comuni delle isole di cui all'allegato A in sinergia con le regioni interessate, sentiti gli altri enti territoriali esistenti nelle isole minori, in base alle rispettive competenze, rafforzando il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti, quale presupposto per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, al fine di superare le disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nonché per implementare le strategie di sviluppo locale e gli investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.

4. Al fine di conservare e promuovere le diversità naturali e culturali, di rilanciare lo sviluppo ed il lavoro, nonché di valorizzare le potenzialità economiche e produttive, gli enti locali, anche costituiti in consorzio, gli enti parco e le comunità isolate e di arcipelago, ove esistenti, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Le isole minori del territorio nazionale rappresentano una estensione del territorio regionale di appartenenza. Le regioni si impegnano a rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenza

dell'insularità, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Art. 2.

(Obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori)

1. Lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali interessati, nel rispetto delle rispettive competenze, garantiscono nelle isole di cui all'allegato A interventi e adeguati finanziamenti volti a:

- a) favorire una buona qualità della vita con particolare attenzione ai servizi essenziali costituzionalmente garantiti, alla tutela della salute e ai servizi sociali, anche mediante l'attivazione in deroga di presidi sanitari speciali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, attivando servizi e strutture scolastiche idonei a favorire l'inclusione sociale e combattere la tendenza allo spopolamento;
- b) favorire la realizzazione di servizi di telecomunicazioni su banda ultra larga, per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione e l'offerta formativa scolastica;
- c) favorire la mobilità sostenibile, tramite:
 - 1) l'incentivazione all'uso di veicoli a basso o nullo impatto ambientale, mediante incentivi agli acquisti di veicoli a combustibili ecologici e la diffusione di punti di distribuzione di energia;
 - 2) interventi per la ciclabilità: estensione della rete di piste ciclabili, *bike sharing* e servizi annessi;
- d) migliorare ed implementare i servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili e di beni di prima necessità, nonché i servizi di linee aeree e di navigazione, al fine di garantire la continuità territoriale e di favorire il turismo;
- e) promuovere e riqualificare l'offerta turistica, la fruizione e il recupero dei beni culturali e il miglioramento dei servizi pubblici locali;
- f) incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili, compatibilmente con il paesaggio insulare, come mezzo per ridurre i costi delle famiglie e delle attività produttive nonché per la limitazione di emissioni di CO₂, anche in attuazione del Patto dei sindaci promosso dalla Commissione europea;
- g) adeguare gli strumenti urbanistici vigenti, coniugando l'esigenza di tutela dell'aspetto tradizionale delle isole con i vantaggi e le opportunità derivanti dal progresso tecnologico, in particolare quelli connessi al contenimento energetico e all'impiego delle fonti energetiche rinnovabili;
- h) ridurre la produzione e favorire la gestione dei rifiuti attraverso forme di smaltimento, recupero e riciclo autonomo all'interno della stessa isola, per ridurre i costi del servizio e rendere produttivo il sistema;
- i) garantire il rifornimento idrico realizzando nuovi impianti e favorendo l'installazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione di recupero delle acque piovane micro e fito depurate, anche valorizzando l'uso di energie rinnovabili;
- l) valorizzare i beni culturali, demaniali e ambientali trasferendo, ove necessario, la proprietà dei beni dalle regioni agli enti locali, con i quali sono sottoscritti appositi accordi di valorizzazione;
- m) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente limitando la costruzione di nuove strutture;
- n) promuovere e incentivare le attività tipiche di ciascuna isola e la competitività delle piccole e medie imprese (PMI), favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la riduzione degli oneri finanziari e del costo dei trasporti delle merci, nonché mediante la semplificazione delle procedure burocratiche;
- o) favorire la promozione in Italia e all'estero del «marchio delle isole minori d'Italia», già istituito dall'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM), al fine della tutela e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola;
- p) attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;

q) prevedere una nuova destinazione delle strutture dismesse o non utilizzate, anche di edilizia carceraria;

r) provvedere alla rideterminazione delle eventuali servitù militari.

Art. 3.

*(Strumenti della concertazione
per lo sviluppo delle isole minori)*

1. Il presidente dell'ANCIM partecipa in qualità di membro alle riunioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Al fine di assicurare il raccordo istituzionale tra lo Stato e le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, è istituita un'apposita sessione della Conferenza unificata, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei rappresentanti delle predette regioni, per la sottoscrizione di un contratto di sviluppo locale nel quale sono definiti gli obiettivi generali e le modalità per il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali interessati nel perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, anche mediante le opportune semplificazioni in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Il Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), predisposto dall'ANCIM ai sensi del comma 9, è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. I singoli comuni concorrono alla sua predisposizione, anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

4. Il DUPIM è corredato dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), predisposti dai comuni ai sensi del comma 3, che costituiscono lo strumento operativo della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati.

5. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro trenta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nel PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.

7. Il Comitato è un organo paritetico, dalla cui attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed è composto:

a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche relative alle isole minori, in numero non superiore a sette;

b) dai presidenti delle regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, nel cui territorio sono presenti isole minori, o da un loro delegato;

c) dal presidente dell'ANCIM e da sette sindaci designati dalla medesima Associazione, in rappresentanza delle regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana.

8. Il Comitato approva il DUPIM e i relativi criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati.

9. L'ANCIM, sulla base delle deliberazioni delle regioni di cui al comma 5, predispone il DUPIM e lo trasmette al Comitato per l'approvazione ai sensi del comma 8.

10. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali

dell'Unione europea, ed è sottoposto annualmente a verifica e ad eventuale aggiornamento da parte del Comitato, ai sensi del comma 8.

11. In sede di prima applicazione della presente legge, il DUPIM è comunque predisposto per il periodo 2019-2025, in conformità a quanto previsto al comma 10, e può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo europeo per le isole minori.

Art. 4.

(Fondo di sviluppo delle isole minori)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per il finanziamento degli interventi a favore delle isole di cui all'allegato A.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le ulteriori risorse già stanziare per il finanziamento di interventi per le isole minori di pertinenza dei Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, che confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 per le medesime finalità ivi indicate.

Art. 5.

(Fiscalità di sviluppo)

1. I comuni delle isole di cui all'allegato A individuano, in conformità con la normativa dell'Unione europea e della regione di appartenenza, forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove aziende sostenibili o di attività d'impresa che non perseguano l'obiettivo unico del profitto, ma basino la propria attività su valori sociali, etici e ambientali.

2. I comuni delle isole di cui all'allegato A possono stabilire e applicare uno o più tributi propri in riferimento a finalità particolari, quali la realizzazione di opere pubbliche o gli investimenti pluriennali in servizi sociali, o in riferimento ad eventi particolari quali l'incremento dei flussi turistici e della mobilità urbana, in base ai criteri stabiliti dagli articoli 2, comma 2, e 12, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. I tributi di cui al comma 2:

a) possono essere applicati solo per il periodo necessario all'attuazione del progetto o dei progetti in riferimento ai quali sono istituiti;

b) non possono comunque essere applicati ai soggetti il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sia inferiore a euro 15.000;

c) prevedono distinte aliquote di applicazione con carattere di progressività, fermo restando che l'aliquota massima non può comunque superare lo 0,5 per cento del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.

Art. 6.

(Fondo per la perequazione infrastrutturale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i comuni delle isole di cui all'allegato A, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché della rete stradale, della rete fognaria, idrica ed elettrica e delle strutture portuali e aeroportuali, ove esistenti.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM da adottare per il periodo 2019-2025.

3. Le relazioni di cui al comma 2 sono inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessarie valutazioni dei relativi progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Art. 7.

(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica)

1. Al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente nonché una minore occupazione del territorio e per migliorare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni delle isole di cui all'allegato A possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, il cambiamento delle destinazioni d'uso degli immobili, purché non comportino l'aumento di cubatura e rispettino le caratteristiche architettoniche tipiche del luogo.

2. Al fine di stabilire le priorità nella determinazione della destinazione d'uso degli immobili di cui al comma 1, i comuni di cui al medesimo comma 1 presentano ai Ministeri competenti un piano avente ad oggetto l'attuale offerta turistica del territorio, la diversificazione per aree di interesse ed una scala di interventi da realizzare con priorità.

3. Al fine di incrementare l'offerta turistica delle isole minori, i Ministeri competenti destinano per ogni esercizio finanziario una somma prelevata dal Fondo di sviluppo delle isole minori per la promozione e valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici e dell'offerta turistica.

4. Per le finalità di cui al comma 3, i comuni di cui al comma 1 presentano ai Ministeri competenti, entro il mese di dicembre di ogni anno, adeguati progetti aventi ad oggetto gli interventi relativi all'anno successivo o a una pluralità di anni. I progetti devono evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico. I Ministeri competenti erogano le somme relative ai progetti approvati entro il successivo mese di marzo.

5. I Ministeri competenti, d'intesa con le regioni interessate e con i comuni di cui al comma 1, entro il mese di dicembre di ogni anno verificano il fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle isole minori per l'anno successivo. Al fine di sopperire a eventuali carenze, le stesse amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche.

Art. 8.

(Misure per migliorare i servizi sanitari)

1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti garantiscono alla popolazione residente e ai turisti nelle isole di cui all'allegato A il diritto all'assistenza sanitaria locale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Al fine di garantire l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, le regioni provvedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti.

2. Qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza sanitaria locale immediata, è riconosciuto ai residenti nelle isole di cui all'allegato A, in armonia con i parametri esistenti, il diritto al rimborso delle spese sostenute per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma nell'ambito della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute a un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.

3. È garantita nelle isole di cui all'allegato A, per l'intero arco di tempo annuale, in proporzione alla popolazione residente e a quella connessa ai flussi turistici, la presenza continuativa di medici di primo soccorso, di infermieri e di apparecchiature di urgenza e di primo intervento.

4. Sono mantenuti i punti nascita presenti nelle isole di cui all'allegato A, anche in deroga alla normativa vigente, implementando adeguatamente le professionalità e le dotazioni strumentali occorrenti, anche al fine di garantire la corretta gestione delle situazioni di maggiore criticità e il trasferimento in sicurezza del neonato che necessiti di interventi particolari in centri di livello avanzato.

5. Le regioni nel cui territorio sono comprese isole di cui all'allegato A promuovono e stabiliscono adeguati collegamenti con centri di eccellenza per diagnosi precoce e il tempestivo intervento sulle patologie gravi, sia in fase prenatale che nell'immediato *post partum*.
6. Nei comuni delle isole di cui all'allegato A, e in ciascuna isola per i comuni pluri-insulari nonché in ogni area pluri-comunale che insista sullo stesso territorio, è garantita la presenza di presidi territoriali organizzati idonei per la presa in carico del percorso di emergenza-urgenza, per l'erogazione di servizi delle cure primarie e per la gestione territoriale ambulatoriale-domiciliare delle patologie croniche nonché per la presa in carico dei pazienti oncologici e dializzati.
7. Per i medici in servizio nelle isole minori sono previste adeguate opportunità formative e di aggiornamento presso strutture di eccellenza, anche finalizzate a servizi di telemedicina.
8. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, le amministrazioni interessate adottano le opportune misure per la divulgazione al pubblico e l'implementazione delle pratiche di volontariato attivate con il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato e coordinate dal servizio 118, in considerazione della loro rilevanza quale modello di azione diffusa e capillare per interventi che non necessitano della presenza di personale medico.

Art. 9.

(Misure a sostegno del sistema scolastico)

1. Le regioni territorialmente competenti concordano con lo Stato, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti atti a garantire che al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo, che abbia fatto espressa richiesta di servizio in un'istituzione scolastica avente sede in una delle isole di cui all'allegato A e che dimostri di possedere la contestuale residenza e dimora abituale nel territorio dell'isola in cui tale istituzione è situata, sia attribuita la precedenza di nomina nell'ordine delle rispettive graduatorie, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato.
2. Al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo non residente e assunto a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato, purché presti effettivo servizio in modo continuativo in istituzioni scolastiche aventi sede nelle isole di cui all'allegato A, sono riconosciuti i seguenti ulteriori incentivi:
 - a) indennità per sede disagiata a titolo di indennizzo per sopperire ai costi degli alloggi e al disagio lavorativo;
 - b) equiparazione ai residenti ai fini del diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e terrestri.
3. Al fine di garantire la continuità del servizio, nei periodi in cui le avverse condizioni meteorologiche non consentono al personale pendolare di essere presente con continuità, gli incentivi di cui al comma 2 sono concessi al personale ivi indicato che dimostri di stabilire il proprio domicilio nel territorio insulare per il periodo di espletamento del servizio.
4. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 gli incarichi per le supplenze brevi sono conferiti prioritariamente al personale inserito nelle graduatorie d'istituto.
5. I comuni delle isole di cui all'allegato A favoriscono l'integrazione di cooperative didattiche e di altre forme associative o consortili locali a supporto dell'attività scolastica.
6. Al fine di garantire il diritto allo studio di studenti residenti in zone geograficamente disagiate, le regioni riconoscono la possibilità di mantenere la personalità giuridica alle istituzioni scolastiche presenti nelle isole e in arcipelaghi di isole di cui all'allegato A, anche con un numero inferiore a 400 studenti, qualora non siano presenti altre istituzioni formative o loro presidi nelle isole vicine.

Art. 10.

(Presidi permanenti di protezione civile)

1. In attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 5 ottobre 2012 tra il Dipartimento della

protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'ANCIM, al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza degli interventi di protezione civile con particolare riferimento alla gestione delle specifiche tipologie di rischio e allo svolgimento delle attività di protezione civile connesse con la previsione, prevenzione e gestione delle emergenze, sono istituiti presso i comuni delle isole di cui all'allegato A, d'intesa con la regione territorialmente competente, presidi permanenti di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato.

2. Per la gestione del presidio di cui al comma 1, con particolare riferimento alle attività di prevenzione e di previsione, il sindaco del comune interessato può istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel presidio stesso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi e in attesa degli appositi finanziamenti statali disposti per le medesime finalità, i comuni delle isole di cui all'allegato A prevedono la costituzione di un fondo per le emergenze, che è reintegrato a valere sui predetti finanziamenti statali.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole di cui all'allegato A che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile e della regione competente.

Art. 11.

(Accordi di collaborazione e convenzioni con università e istituti di credito)

1. Al fine di valorizzare le sinergie culturali e l'elaborazione di progetti e di favorire l'innovazione tecnologica nelle isole minori, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni aventi sede nelle isole di cui all'allegato A, singoli o associati, adottano iniziative per definire appositi accordi o intese con università e istituti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche predisponendo elaborazioni progettuali per interventi pubblici necessari al superamento delle sperequazioni infrastrutturali individuate.

2. Al fine di favorire l'integrazione e la sinergia nella programmazione, nello sviluppo economico e nell'occupazione, i comuni aventi sede nelle isole di cui all'allegato A attivano, previa indicazione di bandi di evidenza pubblica, accordi con istituti di credito che dichiarino la disponibilità a supportare l'azione del comune e del tessuto produttivo locale procedendo a valutazione delle iniziative, proposte dai privati per le predette finalità, con criteri basati non su una mera valutazione creditizia ma sull'efficacia dell'intervento ai fini del progetto di sviluppo individuato nel DUPIM e asseverato dalle regioni.

Art. 12.

(Misure relative ai trasporti locali)

1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori, per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando le misure sanzionatorie definite dalle medesime regioni qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo.

2. Le regioni territorialmente competenti definiscono altresì un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi nelle isole di cui all'allegato A. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali adottati a seguito delle procedure di ricognizione di cui all'articolo 6 costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM per il periodo 2019-2025, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 6, nonché per il conferimento delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea per il medesimo periodo.

3. Le regioni bandiscono le gare per l'affidamento minimo quinquennale del servizio pubblico di collegamento marittimo da e per le isole minori per merci e passeggeri.

4. Le regioni territorialmente competenti adottano ogni opportuno provvedimento finalizzato

all'allineamento dei prezzi medi praticati nella regione medesima:

- a) dei costi del carburante avio nelle strutture aeroportuali;
- b) delle tariffe per il trasporto del gas a mezzo nave;
- c) del costo del carburante per autotrazione.

Art. 13.

(Prevenzione e composizione dei conflitti e riduzione del contenzioso giurisdizionale)

1. Al fine di ridurre il contenzioso giurisdizionale nelle isole minori di cui all'allegato A e di promuovere il ricorso alle modalità di soluzione alternativa delle controversie, le regioni territorialmente competenti perseguono obiettivi di pacificazione sociale e di composizione non conflittuale delle controversie, favorendo il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario, in ottemperanza alla direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
2. Le regioni e i comuni competenti promuovono il ricorso alla mediazione inserendo, nei contratti in cui è parte il comune, la clausola di mediazione, quale strumento già previsto dal diritto europeo e nazionale per dirimere preventivamente le controversie componendo il conflitto, attuale o potenziale, mediante un nuovo equilibrio collaborativo tra le parti.
3. Le regioni e i comuni competenti possono stipulare convenzioni con organismi di mediazione accreditati presso il Ministero della giustizia al fine di assicurare ogni possibile riduzione dei costi pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
4. La mediazione di cui al presente articolo è esperita senza pregiudizio per gli ordinari percorsi giudiziari, con l'obiettivo di temperare, prevenire e ridurre i conflitti e i connessi oneri finanziari, commerciali e sociali ad essi direttamente collegati, contribuendo alla pacificazione dei rapporti sociali nelle isole, laddove l'isolamento e gli spazi ristretti li rendono maggiormente a rischio.

Art. 14.

(Piano per l'assetto idrogeologico)

1. Ai fini della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e della salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole di cui all'allegato A, le regioni territorialmente competenti garantiscono interventi immediati e mirati al ripristino delle condizioni minime di sicurezza relative ai piani per l'assetto idrogeologico, in accordo con i comuni competenti e le comunità isolane.

Art. 15.

(Gestione dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, i comuni delle isole di cui all'allegato A, anche usufruendo del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, attraverso:
 - a) il reimpiego e il riciclaggio;
 - b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
 - c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
 - d) l'incentivazione del compostaggio domestico, di prossimità e di comunità.
2. I comuni di cui al comma 1 che realizzano progetti compatibili con le finalità di cui allo stesso comma 1 hanno diritto a beneficiare del contributo annuale pari al 50 per cento dei costi di trasporto marittimo effettivamente sostenuti, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 4.

Art. 16.

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni delle isole di cui all'allegato A si applica, in via sperimentale, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.
2. Ai fini di cui al comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.
3. Nella determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, i comuni di cui al comma 1 prevedono agevolazioni per le utenze commerciali che vi sono tenute e per quelle che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico applicando il sistema del vuoto a rendere su cauzione.
4. Con accordo da adottare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo, anche con riferimento all'applicazione di incentivi e penalizzazioni.
5. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo è progressivamente applicato, in via sperimentale, anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenente liquidi.

Art. 17.

(Demanio regionale e riserve naturali)

1. Le regioni territorialmente competenti trasferiscono ai comuni delle isole di cui all'allegato A la gestione dei beni del demanio regionale, anche marittimo, che insistono sui rispettivi territori, ivi compresa la competenza al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi.
2. Le entrate derivanti dalla gestione dei beni demaniali trasferita ai sensi del comma 1 sono riservate nella misura del 50 per cento ai comuni gestori per gli interventi di bonifica e manutenzione ordinaria.
3. In conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole di cui all'allegato A è affidata ai comuni competenti per territorio, i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e da questo trasferite ai gestori.

Art. 18.

(Piano di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Le regioni territorialmente competenti, sentiti i comuni delle isole di cui all'allegato A, predispongono, di concerto con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al 100 per cento del fabbisogno energetico.
2. Il piano di cui al comma 1 tiene conto, al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, dell'interesse primario della tutela del paesaggio, della salubrità dell'ambiente e della salute dei cittadini delle isole, garantito altresì dalla produzione di energia non inquinante.

Art. 19.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 20.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad adottare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione o per quelle dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019.

Art. 21.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato A
(articolo 1, comma 3)

ELENCO DELLE ISOLE MINORI

Prov.	Isola	Abit.	Sup. Km ² .	Ab./Km ² .
AG	Lampedusa	3.991	20.2	197
AG	Linosa	392	5.3	73
FG	Capraia	-	1	1
FG	San Domino	210	2.5	84
FG	San Nicola	136	1	136
GR	Giannutri	3	2.32	1
GR	Giglio	1.711	21	81
LI	Capraia	323	19	17
LI	Gorgona	135	2.23	60
LI	Elba	31.660	223	142
LI	Pianosa	-	10	-
LT	Ponza	3.782	10	378
LT	Santo Stefano	-	0.5	-
LT	Ventotene	508	1.5	338
ME	Alicudi	129	5.1	25
ME	Filicudi	160	9.5	16
ME	Lipari	8.652	37.6	230
ME	Panarea	268	3.4	78
ME	Salina	2.193	26.8	81
ME	Stromboli	393	12.6	31
ME	Vulcano	434	21	20
NA	Capri	14.117	10.26	1.376
NA	Ischia	62.800	46.3	1.356
NA	Procida	10.614	4.1	2.588
PA	Ustica	1.086	8	135
SP	Palmaria	55	2	27
SS	Asinara	300	51.9	5
SS	Caprera	73	15.7	4
SS	La Maddalena	10.724	19.6	547
SS	Molara (Olbia)	-	-	-
SS	Razzoli (La	-	-	-

	Maddalena)			
SS	Santa Maria	-	-	-
SS	Santo Stefano	-	2	-
SS	Spargi	-	1.7	-
SS	Tavolara	-	6	-
SU	San Pietro	6.849	50	136
TP	Favignana	3.666	19	192
TP	Levanzo	229	5.6	41
TP	Marettimo	822	12.3	67
TP	Pantelleria	8.327	84.5	98.54

1.2.2. Relazione 497, 149, 757, 776 e 789-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 497, 149, 757, 776 E 789-A

Relazione Orale

Relatore Mantero

TESTO PROPOSTO DALLA 13a COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

Comunicato alla Presidenza il 10 ottobre 2018

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori (n. 497)

d'iniziativa dei senatori **MORONESE , L'ABBATE , LA MURA , QUARTO , NUGNES , CORRADO , DE LUCIA , GALLICCHIO , BOTTO , CASTELLONE , TRENTACOSTE , DI PIAZZA , DESSÌ , ANGRISANI , MATRISCIANO , SILERI , EVANGELISTA , DONNO , ABATE , ROMANO , FLORIDIA , ANASTASI , DI GIROLAMO , VACCARO , MORRA , LANZI , GIROTTO , Giuseppe PISANI , TURCO , MOLLAME , PUGLIA , MARILOTTI , MARINELLO , GIANNUZZI , LUPO , FEDE , BOTTICI , LANNUTTI , PACIFICO , LEONE , ENDRIZZI , COLTORTI , PATUANELLI , ROMEO , BRIZIARELLI , PIZZOL , SOLINAS , VESCOVI , FUSCO , MARTI , MONTANI , PERGREFFI , PIROVANO , RIVOLTA , RUFA , BORGHESI , PILLON , TESEI , NISINI , SBRANA , DE VECCHIS , RIPAMONTI , BARBARO , D'ANGELO RUSSO e FAGGI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2018

CON ANNESSO TESTO DEI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori (n. 149)

d'iniziativa dei senatori **DE POLI e CASINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine e lacustri (n. 757)

d'iniziativa dei senatori **BRIZIARELLI , ROMEO , PIZZOL , SOLINAS , BRUZZONE , VESCOVI , FUSCO , MARTI , MONTANI , PERGREFFI , PIROVANO , RIVOLTA , RUFA , BORGHESI , PILLON , TESEI , NISINI , SBRANA , DE VECCHIS , RIPAMONTI , BARBARO , ARRIGONI e MARIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2018

Misure per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle isole minori e delle isole lagunari e lacustri (n. 776)

d'iniziativa dei senatori **FERRAZZI , Assuntela MESSINA , MIRABELLI e SUDANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 SETTEMBRE 2018

Istituzione di una zona franca produttiva nei comuni delle isole minori (n. 789)

d'iniziativa dei senatori **LA PIETRA , IANNONE , GARNERO SANTANCHÈ , RAUTI , DE BERTOLDI , URSO , FAZZOLARI e NASTRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 SETTEMBRE 2018

dei quali la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 497

PARERI DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge

(Estensore: Borghesi)

18 settembre 2018

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che:

- all'articolo 2, comma 1, lettera *l*), la disposizione ivi prevista, volta a disporre il trasferimento della proprietà di beni dalle regioni agli enti locali, sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia ad essi costituzionalmente riconosciuta in materia;
- all'articolo 3, il comma 1 sia riformulato, al fine di specificare che la partecipazione del presidente dell'ANCIM alle riunioni della Conferenza Stato-città e alla Conferenza unificata sia circoscritta alle riunioni in cui si discutono tematiche di interesse delle isole minori;
- all'articolo 5, i commi 2 e 3 siano riformulati, al fine di tener conto che il principio di legalità dei tributi, sancito dall'articolo 23 della Costituzione, impone che la legge statale istitutiva stabilisca il presupposto, i soggetti passivi, la base imponibile e la misura del tributo, aspetti che non possono essere demandati ai comuni;
- all'articolo 7, sia soppresso il comma 1, in quanto la deroga agli strumenti urbanistici vigenti appare lesiva delle competenze costituzionalmente attribuite in materia agli enti locali;
- all'articolo 11, comma 2, la norma ivi prevista, volta a promuovere accordi tra i comuni interessati e gli istituti di credito, sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta in materia agli enti locali;
- all'articolo 12, siano soppressi i commi 3 e 4, in quanto le norme ivi previste, riguardanti l'affidamento del collegamento marittimo e i relativi prezzi, presentano un carattere impositivo e di eccessivo dettaglio, tale da ledere l'autonomia riconosciuta in materia alle regioni;
- sia soppresso l'articolo 13, in quanto esso ha ad oggetto il contenzioso giurisdizionale e il diritto processuale, materie che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, sono riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato;
- sia soppresso l'articolo 16, in quanto le norme ivi contenute, oltre ad essere di eccessivo dettaglio, risultano lesive delle prerogative riconosciute, anche in materia economico-finanziaria, agli enti locali;
- all'articolo 17, commi 1 e 2, le disposizioni ivi previste, concernenti la gestione dei beni del demanio regionale, siano formulate come facoltà, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta in materia alle regioni.

Formula altresì le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 2, si valuti l'opportunità di includere, fra i soggetti chiamati ad adottare interventi in favore delle isole minori, anche le città metropolitane e le province interessate, in coerenza con altre disposizioni contenute nel disegno di legge, quali, ad esempio, quelle di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 2, comma 1;
- all'articolo 1, comma 3, occorre specificare, per ragioni di coerenza interna all'articolo, che gli interventi ivi richiamati siano «predisposti ed attuati» dai medesimi soggetti (e non solo dai comuni delle isole di cui all'allegato A), i quali, ai sensi del comma 2, sono tenuti all'adozione dei medesimi interventi;
- all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), si segnala che le disposizioni ivi previste appaiono di eccessivo dettaglio e, pertanto, non coerenti con il carattere proprio di una legge quadro;

- all'articolo 4, comma 2, si valuti l'opportunità di assicurare un coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ivi previsto;
- all'articolo 5, comma 1, si rileva che il riferimento ai valori sociali, etici e ambientali, ivi previsto, necessita di una riformulazione che ne attenui i tratti di eccessiva genericità;
- all'articolo 7, appare necessario riconsiderare il comma 5, che attribuisce ai Ministeri interessati, d'intesa con regioni e comuni, il compito della verifica del «fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle isole minori», che - nell'attuale formulazione - pare estendersi anche al personale operante nel settore privato;
- all'articolo 9, occorre tenere conto del riparto di competenze fra Stato e regioni in materia di istituzioni scolastiche;
- all'articolo 11, comma 1, si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento alle «regioni e province autonome di Trento e di Bolzano» con quello alle «regioni interessate», al fine di circoscrivere a queste ultime (unitamente agli altri soggetti ivi richiamati) il compito di assumere iniziative volte a favorire accordi di collaborazione e convenzioni con università e istituti di ricerca.

sugli emendamenti

(Estensore: Borghesi)

27 settembre 2018

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 2.5 e 2.6 parere non ostativo, segnalando che le disposizioni ivi previste appaiono di eccessivo dettaglio e, pertanto, non coerenti con il carattere proprio di una legge quadro;
- sugli emendamenti 2.17 e 2.19 parere non ostativo, a condizione che la disposizione ivi prevista, volta a disporre il trasferimento della proprietà di beni dalle regioni agli enti locali, sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia ad esse costituzionalmente riconosciuta in materia;
- sull'emendamento 4.1 parere non ostativo, invitando a valutare l'opportunità di assicurare un coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di adozione del decreto del Ministro dell'economia previsto al comma 4;
- sull'emendamento 5.4 parere non ostativo, segnalando che le disposizioni contenute nel comma 1-*bis*, secondo, terzo e quarto periodo, aventi ad oggetto una nuova forma contrattuale di lavoro, appaiono di eccessivo dettaglio e, pertanto, non coerenti con i caratteri di una legge quadro;
- sull'emendamento 5.0.1 parere non ostativo, a condizione che, al comma 1, siano soppresse le parole: «e sono esclusi dal territorio dello Stato», in quanto finalizzate a prevedere una modifica del territorio statale;
- sull'emendamento 7.2 parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il comma 1, in quanto la deroga agli strumenti urbanistici vigenti appare lesiva delle competenze costituzionalmente attribuite in materia agli enti locali;
- sugli emendamenti 7.7 e 7.9 parere non ostativo, invitando a riconsiderare la disposizione che attribuisce alle amministrazioni pubbliche interessate il compito della verifica del fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle isole minori, che - nella formulazione proposta - pare estendersi anche al personale operante nel settore privato;
- sull'emendamento 12.12 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, riguardante la determinazione della tariffa per l'affidamento del collegamento marittimo, presenta un carattere impositivo e di eccessivo dettaglio, tale da ledere l'autonomia riconosciuta in materia alle regioni;
- sull'emendamento 12.21 parere contrario, in quanto le norme ivi contenute, oltre ad essere di eccessivo dettaglio, risultano lesive delle prerogative riconosciute, anche in materia economico-finanziaria, alle regioni e agli enti locali;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

su ulteriori emendamenti

(Estensore: Perilli)

4 ottobre 2018

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)**

(Estensore: Crucioli)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

2 ottobre 2018

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime sul testo parere non ostativo con la seguente condizione:

sia soppresso l'articolo 13.

Esprime inoltre parere:

favorevole sull'emendamento 13.1;

contrario sull'emendamento 13.2;

sugli emendamenti 13.3 e 13.4 non ostativo con la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito la compatibilità della problematica dei tribunali nelle isole minori anche rispetto all'assetto dell'intero territorio nazionale;

non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

**PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: Pesco)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

8 ottobre 2018

La Commissione, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, parere non ostativo nel presupposto che tutti gli oneri di parte corrente derivanti dal provvedimento in esame trovino copertura a decorrere dall'anno 2020.

Il parere non ostativo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

- con riferimento all'articolo 2, all'approvazione dell'emendamento 2.100;
 - con riferimento all'articolo 3, all'approvazione dell'emendamento 3.100;
 - con riferimento all'articolo 4, all'approvazione dell'emendamento 4.100 (testo 2);
 - con riferimento all'articolo 5, all'approvazione dell'emendamento 5.100;
 - con riferimento all'articolo 6, all'approvazione degli emendamenti 6.8 e 6.9;
 - con riferimento all'articolo 7, all'approvazione dell'emendamento 7.1 (testo 2);
 - con riferimento all'articolo 8, all'approvazione dell'emendamento 8.100, come di seguito riformulato:
"Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 8 (Misure per migliorare l'assistenza sanitaria) - 1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti, al fine di garantire alla popolazione residente e ai turisti nelle isole di cui all'allegato A l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di LEA e con particolare riferimento a quanto disposto dal decreto ministeriale n. 70 del 2015, senza nuovi e ulteriori oneri per la finanza pubblica, provvedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti.
2. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, le amministrazioni interessate adottano le opportune misure, anche mediante specifiche campagne

informativa, per promuovere le pratiche di volontariato da realizzare anche mediante il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato coordinate dal servizio 118»";

- con riferimento all'articolo 9, all'approvazione dell'emendamento 9.1 (testo 2), come di seguito riformulato: "*Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 9 (Misure a sostegno del sistema scolastico) - Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da adottarsi d'intesa con le regioni interessate, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce criteri preferenziali da applicarsi, in sede di assegnazione alle istituzioni scolastiche che ricadono nei comuni delle isole minori, al personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo che dimostri di possedere contestualmente la residenza e il domicilio abituale nel comune delle isole di cui agli allegati A e B, ove insiste l'istituzione scolastica di assegnazione»*";

- con riferimento all'articolo 10, all'approvazione dell'emendamento 10.100, come di seguito riformulato: "*Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 10 (Disposizioni in materia di protezione civile) - 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualità di Autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, i sindaci dei comuni delle isole minori possono istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dei predetti organismi non spetta comunque alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.*

2. Per favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi i comuni delle isole minori possono prevedere la costituzione di un fondo per le emergenze.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione della regione competente, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.

4. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo e all'eventuale costituzione del fondo di cui al comma 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci»";

- con riferimento all'articolo 12, all'approvazione dell'emendamento 12.7;

- con riferimento all'articolo 13, all'approvazione dell'emendamento 13.1 soppressivo dell'articolo;

- con riferimento all'articolo 14, all'approvazione dell'emendamento 14.100, riformulato come segue: "*Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 14. (Misure in materia di dissesto idrogeologico) - 1. Ai fini della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e della salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole minori, le regioni territorialmente competenti procedono ad una ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, i quali sono inseriti negli elenchi programmatici di settore nazionale e territoriale e realizzati in accordo con i comuni competenti e le comunità isolate compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.»*";

- con riferimento all'articolo 15, all'approvazione dell'emendamento 15.100;

- con riferimento all'articolo 17, all'approvazione dell'emendamento 17.1 (testo 2);

- con riferimento all'articolo 18, all'approvazione dell'emendamento 18.100, come di seguito riformulato: "*Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 18. (Piano di promozione per la produzione di energia da fonti rinnovabili). - 1. Le regioni territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, sentiti i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, possono predisporre, di concerto con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per promuovere la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le isole minori»*";

- con riferimento all'articolo 20, all'approvazione dell'emendamento 20.100 (testo 2).

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,

sugli emendamenti 7.1, 7.2 (analogo al 7.7), 7.0.1, 9.4, 10.7, 11.8, 11.0.1 (analogo all'11.0.2), 12.3, 12.16 (analogo al 12.17 e 12.18), 8.2, 8.8, 8.11, 9.2, 12.20, 15.4, 15.5, 19.1, 2.8, 4.1, 4.3, 4.3 (testo 2), 4.14, 5.1, 5.4 (analogo al 5.8), 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 6.10 (analogo al 6.11), 7.11 (analogo al 7.12), 8.7, 8.12, 9.7, 12.2 (analogo al 12.4), 12.21, 13.3, 13.4, 15.3, 15.6, 15.7, 16.0.1, 20.1, 20.1 (testo 2), 20.2, 5.0.5, 7.9, 4.100 e 20.100.

Formula parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 2.100, sulle proposte 2.2, 2.5 (analogo al 2.5 testo 2, 2.6, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15), 2.7, 2.16 (analogo al 2.17, 2.18, 2.19, 2.20), 2.27, 2.27 (testo 2), 2.28 (analogo al 2.29 e al 2.29 testo 2), 2.30, 2.31, 2.32, 4.6 (analogo al 4.6 testo 2, 4.7, 4.12 e 4.13).

Sugli emendamenti 6.0.1 (analogo al 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4), 6.0.5 (analogo al 6.0.6), 12.13 (analogo al 12.14 e 12.19) e 14.2 (analogo al 14.3 e 14.4), esprime parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Sulle proposte 3.2 e 3.6, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di corresponsione di compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza ed emolumenti comunque denominati, in favore dei componenti del Comitato.

Sull'emendamento 16.2 il parere di nulla osta è condizionato alla sostituzione, al comma 2, della parola: "prevedono" con le seguenti: "possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,".

Sull'emendamento 11.8 (testo 2), formula parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: "derivano" con le seguenti: "devono derivare".

Il parere di nulla osta sugli emendamenti 8.100 e 10.100 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nel senso indicato nel parere sul testo.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 17.1 e 17.4 (analogo al 17.5 e 17.6).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

(Estensore: Ricciardi)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

27 settembre 2018

La Commissione, esaminato il provvedimento,

premesso che esso ha lo specifico scopo di promuovere lo sviluppo delle isole minori, riconoscendone i gravi e strutturali svantaggi connessi alla natura insulare delle aree in oggetto e prevedendo particolari forme di tutela attraverso futuri provvedimenti e normative, anche in deroga, al fine di superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate;

valutato che, per quanto riguarda le competenze della Commissione, vengono in rilievo in particolare i seguenti aspetti:

- all'articolo 1, che individua l'oggetto del disegno di legge, vengono espressamente richiamati gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dove le regioni insulari sono individuate tra quelle meritevoli di un'attenzione particolare in quanto caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Si tratta della base giuridica della politica di coesione economica, sociale e territoriale, che mira a «ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite», alla quale anche gli Stati membri sono chiamati a contribuire;

- tra gli obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori, indicati all'articolo 2, si segnala, in particolare, quello di cui alla lettera n), volto a promuovere e incentivare le attività tipiche di ciascuna isola e la competitività delle piccole e medie imprese (PMI), favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la riduzione degli oneri finanziari e del costo dei trasporti delle merci, nonché mediante la semplificazione delle

procedure burocratiche. Si evidenzia che i futuri provvedimenti, che attueranno la presente disposizione, al pari di quelli previsti dal successivo articolo 5, dovranno essere adottati nel rispetto della vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato. Inoltre, alla lettera *p*) è previsto l'obiettivo di attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione. Ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (UE) n. 952/2013, gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale a zona franca, stabilendo l'area interessata e la vigilanza doganale nei punti di entrata ed uscita, previa notifica alla Commissione europea;

- l'articolo 5, sopra richiamato, prevede che i comuni delle isole minori possano individuare forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove aziende sostenibili o di attività di impresa che non perseguano l'obiettivo unico del profitto, ma basino la propria attività su valori sociali, etici e ambientali. Per tali misure fiscali viene richiamato l'obbligo alla conformità con la normativa dell'Unione europea. Il comma 2 precisa che i comuni possono stabilire ed applicare tributi propri in riferimento a finalità particolari, per esempio per opere pubbliche o investimenti pluriennali in servizi sociali, o in seguito a eventi particolari quali l'incremento dei flussi turistici e della mobilità urbana;

- l'articolo 12 stabilisce misure relative ai trasporti locali, attribuendo alle regioni territorialmente competenti funzioni di monitoraggio dei servizi di trasporto marittimo, considerati di rilevanza prioritaria per garantire la continuità territoriale delle isole minori con la terraferma, e compiti di vigilanza in caso di sospensioni o interruzioni, eventualmente adottando sanzioni qualora esse non fossero state causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità. Al riguardo si ricorda che nell'ordinamento dell'Unione europea, le misure in favore della continuità territoriale trovano fondamento nell'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nell'articolo 21, paragrafo 1, del TFUE, relativi alla libertà di circolazione e di soggiorno;

considerato, infine, che:

- al fine del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea, l'articolo 174 del TFUE individua tra i territori destinatari della politica di coesione proprio le regioni insulari;

- in data 4 febbraio 2016 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla condizione di insularità, in cui ha invitato, fra l'altro, la Commissione europea: a dare piena attuazione al disposto del Trattato sopra citato; a istituire un «Quadro strategico dell'Unione per le isole», al fine di collegare gli strumenti suscettibili di produrre un impatto significativo sul territorio; a presentare una comunicazione contenente una «Agenda per le regioni insulari dell'UE» e successivamente un Libro bianco che monitori lo sviluppo delle regioni insulari sulla base delle migliori prassi e con la partecipazione delle autorità nazionali e di altri attori pertinenti; a tenere presente la situazione specifica delle regioni insulari in sede di preparazione della proposta relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale;

- ai fini di un pieno raggiungimento degli obiettivi proposti dal disegno di legge, risulta auspicabile l'avvio da parte del Governo di un dialogo con le competenti istituzioni europee e con gli altri Stati membri che presentano territori insulari, al fine di giungere a una disciplina europea comune per le regioni e i territori insulari;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge.

Sugli emendamenti ad esso riferiti esprime:

- parere contrario sull'emendamento 1.24, in quanto, nella predisposizione degli interventi ivi previsti, richiama i principi della semplificazione amministrativa, «anche in deroga alle normative vigenti», senza fare salvi i vincoli imposti dall'ordinamento europeo, e sull'emendamento 19.1, poiché la direttiva 75/268/CEE è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- parere non ostativo sugli emendamenti 5.1 e 5.0.1, a condizione che le potenziali misure di aiuto ivi

previste siano subordinate all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, analogamente a quanto previsto dagli emendamenti 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, nonché sugli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2, a condizione che venga richiamato il rispetto della normativa europea;

- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

su ulteriori emendamenti

8 ottobre 2018

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al provvedimento, trasmessi dalla Commissione di merito in data 4 ottobre 2018;

richiamato il parere sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti reso in data 27 settembre 2018; valutato che gli ulteriori emendamenti, con particolare riferimento agli emendamenti del relatore 2.100, 3.100, 5.100, 7.1 (testo 2), 8.100, 9.1 (testo 2), 10.100, 12.100, 14.100, 15.100, 17.1 (testo 2) e 18.100, non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo;

valutato, inoltre, che:

- l'emendamento 6.0.5 (testo 2), relativo al censimento e alla valorizzazione delle piccole produzioni locali, richiama il marchio delle isole minori di cui alla lettera o) dell'articolo 2 del disegno di legge, che si ritiene debba rimanere di natura facoltativa;

- l'emendamento 11.8 (testo 2) concerne il miglioramento dell'offerta complessiva dei servizi postali anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali nel territorio isolano e si pone in linea con l'orientamento della giurisprudenza amministrativa volto ad assicurare che, a garanzia del servizio universale nella sua matrice europea, le scelte del fornitore del servizio postale universale volte a sopprimere uffici postali in situazioni particolari legate alla conformazione geografica dell'area interessata siano frutto di un ragionevole ed equilibrato bilanciamento tra il dato economico e le esigenze degli utenti, specie di quanti si trovano in condizioni più disagiate,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sugli ulteriori emendamenti presentati.

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa dei senatori Moronese ed altri
Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori

Art. 1.

(Oggetto e finalità della legge)

1. La presente legge reca misure per la crescita delle isole minori, in considerazione del valore unico che esse rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate, ed in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la particolare tutela di tali aree insulari, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, per superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate.

2. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nonché degli articoli 1, 16 e 22 della legge 5 maggio

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione
Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri

Art. 1.

(Oggetto e finalità della legge)

1. La presente legge reca misure per la crescita delle isole minori **marine, lagunari e lacustri**, in considerazione del valore unico che esse rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate, ed in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la particolare tutela di tali aree insulari, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, per superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate.

2. *Identico.*

2009, n. 42, lo Stato, le regioni e i comuni adottano gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono predisposti e attuati dai comuni delle isole di cui all'allegato A in sinergia con le regioni interessate, sentiti gli altri enti territoriali esistenti nelle isole minori, in base alle rispettive competenze, rafforzando il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti, quale presupposto per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, al fine di superare le disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nonché per implementare le strategie di sviluppo locale e gli investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.

4. Al fine di conservare e promuovere le diversità naturali e culturali, di rilanciare lo sviluppo ed il lavoro, nonché di valorizzare le potenzialità economiche e produttive, gli enti locali, anche costituiti in consorzio, gli enti parco e le comunità isolane e di arcipelago, ove esistenti, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Le isole minori del territorio nazionale rappresentano una estensione del territorio regionale di appartenenza. Le regioni si impegnano a rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenza dell'insularità, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Art. 2.

(Obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori)

1. Lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali interessati, nel rispetto delle rispettive competenze, garantiscono nelle isole di cui all'allegato A interventi e adeguati finanziamenti volti a:

a) favorire una buona qualità della vita con particolare attenzione ai servizi essenziali

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono predisposti e attuati dai **soggetti di cui al medesimo comma 2**, sentiti gli altri enti territoriali esistenti nelle isole minori, in base alle rispettive competenze, rafforzando il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti, quale presupposto per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, al fine di superare le disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nonché per implementare le strategie di sviluppo locale e gli investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.

4. Al fine di conservare e promuovere le diversità naturali e culturali, di rilanciare lo sviluppo ed il lavoro, nonché di valorizzare le potenzialità economiche e produttive **e di evitare lo spopolamento, anche attraverso il recupero e la promozione del patrimonio storico, artistico e monumentale esistente**, gli enti locali, anche costituiti in consorzio, gli enti parco e le comunità isolane e di arcipelago, ove esistenti, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Le isole minori del territorio nazionale rappresentano una estensione del territorio regionale di appartenenza. Le regioni **e i comuni** si impegnano a rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenza dell'insularità, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

6. Per isole minori si intendono le isole marine e le isole lagunari e lacustri di cui, rispettivamente, agli allegati A e B alla presente legge, salvo ove sia diversamente indicato.

Art. 2.

(Obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori)

1. Lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali interessati, **nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione dei Fondi di cui all'articolo 4, perseguono, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti obiettivi nelle isole minori:**

a) *identica;*

costituzionalmente garantiti, alla tutela della salute e ai servizi sociali, anche mediante l'attivazione in deroga di presidi sanitari speciali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, attivando servizi e strutture scolastiche idonei a favorire l'inclusione sociale e combattere la tendenza allo spopolamento;

b) favorire la realizzazione di servizi di telecomunicazioni su banda ultra larga, per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione e l'offerta formativa scolastica;

c) favorire la mobilità sostenibile, tramite:
1) l'incentivazione all'uso di veicoli a basso o nullo impatto ambientale, mediante incentivi agli acquisti di veicoli a combustibili ecologici e la diffusione di punti di distribuzione di energia;
2) interventi per la ciclabilità: estensione della rete di piste ciclabili, *bike sharing* e servizi annessi;

d) migliorare ed implementare i servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili e di beni di prima necessità, nonché i servizi di linee aeree e di navigazione, al fine di garantire la continuità territoriale e di favorire il turismo;

e) promuovere e riqualificare l'offerta turistica, la fruizione e il recupero dei beni culturali e il miglioramento dei servizi pubblici locali;

f) incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili, compatibilmente con il paesaggio insulare, come mezzo per ridurre i costi delle famiglie e delle attività produttive nonché per la limitazione di emissioni di CO₂, anche in attuazione del Patto dei sindaci promosso dalla Commissione europea;

g) adeguare gli strumenti urbanistici vigenti, *m) identica;*

b) identica;

c) favorire la mobilità sostenibile, **anche** tramite:
1) l'incentivazione all'uso di veicoli a basso o nullo impatto ambientale, mediante incentivi agli acquisti di veicoli a combustibili ecologici **o alimentati con tecnologie elettriche o ibride** e la diffusione di punti di distribuzione di energia;
2) interventi per la ciclabilità: estensione della rete di piste ciclabili, *bike sharing* e servizi annessi, **inclusi i punti di ricarica per biciclette elettriche;**

d) identica;

e) promuovere e riqualificare l'offerta turistica, la fruizione e il recupero dei beni culturali e il miglioramento dei servizi pubblici locali, **compatibilmente con la capacità di carico degli ecosistemi insulari;**

f) incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili e **sviluppare i relativi sistemi di accumulo di energia volti a bilanciare le variazioni di carico elettrico**, compatibilmente con il paesaggio insulare, come mezzo per ridurre i costi delle famiglie e delle attività produttive nonché per la limitazione di emissioni di CO₂, anche in attuazione del Patto dei sindaci promosso dalla Commissione europea;

g) garantire per il funzionamento delle strutture sanitarie l'autosufficienza energetica da fonti rinnovabili in caso di interruzione di energia elettrica;

h) promuovere interventi per l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico e privato;

i) realizzare reti intelligenti di distribuzione dell'energia (*smart grids*) volte ad incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili;

l) promuovere sistemi di elettrificazione delle banchine (*high - voltage shore connection*) alimentati preferibilmente da fonti rinnovabili;

coniugando l'esigenza di tutela dell'aspetto tradizionale delle isole con i vantaggi e le opportunità derivanti dal progresso tecnologico, in particolare quelli connessi al contenimento energetico e all'impiego delle fonti energetiche rinnovabili;

h) ridurre la produzione e favorire la gestione dei rifiuti attraverso forme di smaltimento, recupero e riciclo autonomo all'interno della stessa isola, per ridurre i costi del servizio e rendere produttivo il sistema;

i) garantire il rifornimento idrico realizzando nuovi impianti e favorendo l'istallazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione di recupero delle acque piovane micro e fito depurate, anche valorizzando l'uso di energie rinnovabili;

l) valorizzare i beni culturali, demaniali e ambientali trasferendo, ove necessario, la proprietà dei beni dalle regioni agli enti locali, con i quali sono sottoscritti appositi accordi di valorizzazione;

m) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente limitando la costruzione di nuove strutture;

n) promuovere e incentivare le attività tipiche di ciascuna isola e la competitività delle piccole e medie imprese (PMI), favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la riduzione degli oneri finanziari e del costo dei trasporti delle merci, nonché mediante la semplificazione delle procedure burocratiche;

o) favorire la promozione in Italia e all'estero del «marchio delle isole minori d'Italia», già istituito dall'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM), al fine della tutela e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola;

p) attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce

n) *identica*;

o) garantire il rifornimento idrico realizzando nuovi impianti e favorendo l'istallazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione **con l'uso di tecniche a basso consumo energetico, nonché** di recupero delle acque piovane micro e fito depurate, anche valorizzando l'uso di energie rinnovabili;

p) valorizzare i beni culturali, demaniali e ambientali. **La proprietà o la gestione dei suddetti beni può essere trasferita** dalle regioni agli enti locali, con i quali sono sottoscritti appositi accordi di valorizzazione;

q) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente limitando la costruzione di nuove strutture **e gli ampliamenti nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti o di successiva revisione e approvazione**;

r) promuovere e incentivare le attività tipiche di ciascuna isola e la competitività delle **micro, piccole e medie imprese**, favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la riduzione degli oneri finanziari e del costo dei trasporti delle merci, nonché mediante la semplificazione delle procedure burocratiche, **e ponendo le basi per nuove progettualità e regole comuni per un miglior coinvolgimento dei pescatori e delle loro rappresentanze nella salvaguardia e valorizzazione delle risorse marine**;

s) *identica*;

t) *identica*;

il codice doganale dell'Unione;

q) prevedere una nuova destinazione delle strutture dismesse o non utilizzate, anche di edilizia carceraria;

r) provvedere alla rideterminazione delle eventuali servitù militari.

u) identica;

soppressa

v) promuovere l'uso di motori elettrici e ibridi per le imbarcazioni da diporto;

z) utilizzare campi di ormeggio compatibili con l'*habitat* della prateria di posidonia oceanica;

aa) salvaguardare la flora e la fauna locali;

bb) favorire, incentivare e promuovere gli sport acquatici ecosostenibili;

cc) prevenire il randagismo e l'abbandono di cani e gatti al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, come previsto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281;

dd) garantire interventi per la realizzazione o l'adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e del sistema fognario ai sensi della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, favorendo anche il recupero delle acque depurate nonché il trattamento e il recupero dei fanghi prodotti.

Art. 3.

(Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori)

1. Il presidente dell'ANCIM partecipa in qualità di membro alle riunioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Al fine di assicurare il raccordo istituzionale tra lo Stato e le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, è istituita un'apposita sessione della Conferenza unificata, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei rappresentanti delle predette regioni, per la sottoscrizione di un contratto di sviluppo locale nel quale sono definiti gli obiettivi generali e le modalità per il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali interessati nel perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, anche mediante le opportune semplificazioni in deroga alle ordinarie

Art. 3.

(Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e fatti salvi gli effetti dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. Esso è adottato con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie su proposta del Comitato di cui al comma 5.

2. I singoli comuni interessati concorrono alla predisposizione del DUPIM mediante l'elaborazione dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze di categoria imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

procedure autorizzatorie, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Il Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), predisposto dall'ANCIM ai sensi del comma 9, è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. I singoli comuni concorrono alla sua predisposizione, anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

4. Il DUPIM è corredato dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), predisposti dai comuni ai sensi del comma 3, che costituiscono lo strumento operativo della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati.

5. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro trenta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nel PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.

3. I PIST, predisposti dai comuni ai sensi del comma 2, costituiscono gli strumenti operativi della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati. Ogni singolo progetto è dotato, a pena di esclusione dal finanziamento, del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

4. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro sessanta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nei PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alla medesima regione. La delibera regionale è trasmessa al Comitato di cui al comma 5. Ove la delibera regionale non intervenga entro il termine di cui al primo periodo, i PIST possono essere trasmessi direttamente al Comitato di cui al comma 5.

5. È istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

6. Il Comitato è composto:

- a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze;**
- b) da un rappresentante delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori;**
- c) da due rappresentanti dell'ANCIM e da un sindaco scelto d'intesa fra i sindaci dei comuni delle isole minori di cui all'allegato B.**

7. Il Comitato è un organo paritetico, dalla cui attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed è composto:

a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche relative alle isole minori, in numero non superiore a sette;

b) dai presidenti delle regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, nel cui territorio sono presenti isole minori, o da un loro delegato;

c) dal presidente dell'ANCIM e da sette sindaci designati dalla medesima Associazione, in rappresentanza delle regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana.

8. Il Comitato approva il DUPIM e i relativi criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati.

9. L'ANCIM, sulla base delle deliberazioni delle regioni di cui al comma 5, predispone il DUPIM e lo trasmette al Comitato per l'approvazione ai sensi del comma 8.

10. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, ed è sottoposto annualmente a verifica e ad eventuale aggiornamento da parte del Comitato, ai sensi del comma 8.

11. In sede di prima applicazione della presente legge, il DUPIM è comunque predisposto per il periodo 2019-2025, in conformità a quanto previsto al comma 10, e può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo europeo per le isole minori.

Art. 4.

(Fondo di sviluppo delle isole minori)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della

7. Il Comitato esprime parere sui criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati, tenendo conto della distanza delle isole dalla terraferma, del numero di abitanti residenti alla data dell'ultimo censimento, dei flussi turistici e dell'estensione territoriale.

8. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea. Il DUPIM può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Stati che si affacciano sul Mar Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo per le isole minori.

9. Allo svolgimento delle attività del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

10. In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede ad integrare il DUPIM di cui al comma 9 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 2 del 2010, con le modalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 7 del presente articolo. Il successivo DUPIM è predisposto per il periodo 2021-2027.

Art. 4.

(Fondi per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge,

presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per il finanziamento degli interventi a favore delle isole di cui all'allegato A.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le ulteriori risorse già stanziare per il finanziamento di interventi per le isole minori di pertinenza dei Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, che confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 per le medesime finalità ivi indicate.

Art. 5.
(Fiscalità di sviluppo)

1. I comuni delle isole di cui all'allegato A individuano, in conformità con la normativa dell'Unione europea e della regione di appartenenza, forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove aziende sostenibili o di attività d'impresa che non perseguano l'obiettivo unico del profitto, ma basino la propria attività su valori sociali, etici e ambientali.

2. I comuni delle isole di cui all'allegato A possono stabilire e applicare uno o più tributi propri in riferimento a finalità particolari, quali la realizzazione di opere pubbliche o gli investimenti pluriennali in

la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di **10** milioni di euro annui a decorrere dall'anno **2020**, per il finanziamento degli interventi a favore delle **medesime** isole **minori**.

2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi in conto capitale previsti dal DUPIM e nei relativi PIST ai sensi dell'articolo 3, nonché degli ulteriori interventi in conto capitale per i quali gli articoli successivi rinviano alle risorse del Fondo.

3. Il monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge è effettuato secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Per gli interventi non infrastrutturali il monitoraggio è effettuato attraverso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere regolate le modalità di attuazione del monitoraggio degli interventi.

Art. 5.
(Ripartizione delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 4 sono destinate per il 90 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato A e per il 10 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato B.

Art. 6.
(Disciplina dell'imposta di scopo per i comuni delle isole minori)

Soppresso

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni delle isole minori, nella disciplina dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 6 del

servizi sociali, o in riferimento ad eventi particolari quali l'incremento dei flussi turistici e della mobilità urbana, in base ai criteri stabiliti dagli articoli 2, comma 2, e 12, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. I tributi di cui al comma 2:

a) possono essere applicati solo per il periodo necessario all'attuazione del progetto o dei progetti in riferimento ai quali sono istituiti;

b) non possono comunque essere applicati ai soggetti il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sia inferiore a euro 15.000;

c) prevedono distinte aliquote di applicazione con carattere di progressività, fermo restando che l'aliquota massima non può comunque superare lo 0,5 per cento del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.

Art. 6.

(Fondo per la perequazione infrastrutturale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i comuni delle isole di cui all'allegato A, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché della rete stradale, della rete fognaria, idrica ed elettrica e delle strutture portuali e aeroportuali, ove esistenti.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM **da adottare per il periodo 2019-2025.**

3. Le relazioni di cui al comma 2 sono inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del

decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono prevedere altresì:

a) **la destinazione del gettito dell'imposta anche per la realizzazione di progetti, diversi dalle opere pubbliche di cui all'articolo 1, comma 149, della citata legge n. 296 del 2006 e all'articolo 6, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, comunque diretti alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge;**

b) **l'aumento sino all'1 per mille dell'aliquota stabilita dall'articolo 1, comma 147, della citata legge n. 296 del 2006.**

2. Per quanto non diversamente disposto dal comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 e dei commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.

Art. 7.

(Ricognizione infrastrutturale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i comuni delle isole **minori**, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché della rete stradale, della rete fognaria, idrica ed elettrica e delle strutture portuali e aeroportuali, ove esistenti.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi **sessanta** giorni, trasmettono all'ANCIM una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM. **Le suddette attività sono rinnovate ai fini dell'elaborazione di ogni successivo DUPIM.**

3. *Identico.*

Consiglio dei ministri, per le necessarie valutazioni dei relativi progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Art. 8.

(Censimento del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale, i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle emergenze presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio di cui al comma 1.

Art. 9.

(Censimento delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'elencazione delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche, i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle iniziative presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione del patrimonio di cui al comma 1.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per le proprie competenze, provvedono senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica a pubblicare l'elenco delle manifestazioni di cui al comma 1 che si svolgono nel proprio territorio di competenza e a individuare criteri premiali all'interno dei bandi per l'erogazione

di contributi alle medesime manifestazioni.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3, procedendo alla revisione annuale.

Art. 10.

(Censimento e valorizzazione delle piccole produzioni locali)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'elencazione delle piccole produzioni locali, i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle produzioni presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione delle produzioni di cui al comma 1.

3. Per «piccole produzioni locali» si intendono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o trasformati, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola, ittica o di allevamento, destinati, in piccole quantità in termini assoluti, alla somministrazione e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per le proprie competenze, provvedono senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica a pubblicare l'elenco delle piccole produzioni di cui al comma 1 del proprio territorio di competenza e a individuare i criteri di utilizzo del marchio delle isole minori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), ai fini della promozione dei medesimi prodotti.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3 procedendo alla revisione annuale.

Art. 11.

(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica)

Art. 7.

(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica)

1. Al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente nonché una minore occupazione del territorio e per migliorare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni delle isole di cui all'allegato A possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, il cambiamento delle destinazioni d'uso degli immobili, purché non comportino l'aumento di cubatura e rispettino le caratteristiche architettoniche tipiche del luogo.

2. Al fine di stabilire le priorità nella determinazione della destinazione d'uso degli immobili di cui al comma 1, i comuni di cui al medesimo comma 1 presentano ai Ministeri competenti un piano avente ad oggetto l'attuale offerta turistica del territorio, la diversificazione per aree di interesse ed una scala di interventi da realizzare con priorità.

3. Al fine di incrementare l'offerta turistica delle isole minori, i Ministeri competenti destinano per ogni esercizio finanziario una somma prelevata dal Fondo di sviluppo delle isole minori per la promozione e valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici e dell'offerta turistica.

4. Per le finalità di cui al comma 3, i comuni di cui al comma 1 presentano ai Ministeri competenti, entro il mese di dicembre di ogni anno, adeguati progetti aventi ad oggetto gli interventi relativi all'anno successivo o a una pluralità di anni. I progetti devono evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico. I Ministeri competenti erogano le somme relative ai progetti approvati entro il successivo mese di marzo.

5. I Ministeri competenti, d'intesa con le regioni interessate e con i comuni di cui al comma 1, entro il mese di dicembre di ogni anno verificano il fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle isole minori per l'anno successivo. Al fine di sopperire a eventuali carenze, le stesse amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione

1. Al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nonché una minore occupazione del territorio, e per **valorizzare** e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni delle isole **minori possono predisporre, nell'ambito dei PIST, un piano avente ad oggetto l'attuale offerta turistica del territorio, la diversificazione per aree di interesse ed una scala di interventi da realizzare con priorità. I piani devono evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico.**

2. Le regioni interessate e i comuni delle isole minori, al fine di sopperire a eventuali carenze formative, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, promuovono e organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche.

professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche.

Art. 8.

(Misure per migliorare i servizi sanitari)

1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti garantiscono alla popolazione residente e ai turisti nelle isole di cui all'allegato A il diritto all'assistenza sanitaria locale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Al fine di garantire l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, le regioni provvedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti.

2. Qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza sanitaria locale immediata, è riconosciuto ai residenti nelle isole di cui all'allegato A, in armonia con i parametri esistenti, il diritto al rimborso delle spese sostenute per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma nell'ambito della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute a un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.

3. È garantita nelle isole di cui all'allegato A, per l'intero arco di tempo annuale, in proporzione alla popolazione residente e a quella connessa ai flussi turistici, la presenza continuativa di medici di primo soccorso, di infermieri e di apparecchiature di urgenza e di primo intervento.

4. Sono mantenuti i punti nascita presenti nelle isole di cui all'allegato A, anche in deroga alla normativa vigente, implementando adeguatamente le professionalità e le dotazioni strumentali occorrenti, anche al fine di garantire la corretta gestione delle situazioni di maggiore criticità e il trasferimento in sicurezza del neonato che necessiti di interventi particolari in centri di livello avanzato.

5. Le regioni nel cui territorio sono

Art. 12.

(Misure per migliorare l'assistenza sanitaria)

1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti, **al fine di garantire** alla popolazione residente e ai turisti nelle isole **minori l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze**, nel rispetto **delle vigenti disposizioni in materia di** livelli essenziali di assistenza (LEA) **e con particolare riferimento a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, provvedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti.

comprese isole di cui all'allegato A promuovono e stabiliscono adeguati collegamenti con centri di eccellenza per diagnosi precoce e il tempestivo intervento sulle patologie gravi, sia in fase prenatale che nell'immediato *post partum*.

6. Nei comuni delle isole di cui all'allegato A, e in ciascuna isola per i comuni pluri-insulari nonché in ogni area pluri-comunale che insista sullo stesso territorio, è garantita la presenza di presidi territoriali organizzati idonei per la presa in carico del percorso di emergenza-urgenza, per l'erogazione di servizi delle cure primarie e per la gestione territoriale ambulatoriale-domiciliare delle patologie croniche nonché per la presa in carico dei pazienti oncologici e dializzati.

7. Per i medici in servizio nelle isole minori sono previste adeguate opportunità formative e di aggiornamento presso strutture di eccellenza, anche finalizzate a servizi di telemedicina.

8. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, le amministrazioni interessate adottano le opportune misure per la divulgazione al pubblico e l'implementazione delle pratiche di volontariato attivate con il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato e coordinate dal servizio 118, in considerazione della loro rilevanza quale modello di azione diffusa e capillare per interventi che non necessitano della presenza di personale medico.

Art. 9.

(Misure a sostegno del sistema scolastico)

1. Le regioni territorialmente competenti concordano con lo Stato, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti atti a garantire che al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo, che abbia fatto espressa richiesta di servizio in un'istituzione scolastica avente sede in una delle isole di cui all'allegato A e che dimostri di possedere la contestuale

2. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, le amministrazioni interessate adottano le opportune misure, anche mediante specifiche campagne informative, per promuovere le pratiche di volontariato da realizzare anche mediante il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato, coordinate dal servizio 118.

Art. 13.

(Misure a sostegno del sistema scolastico)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da adottare d'intesa con le regioni interessate, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce criteri preferenziali da applicarsi, in sede di assegnazione alle istituzioni scolastiche che ricadono nei comuni delle isole minori, al personale direttivo, docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo che dimostri di possedere contestualmente la residenza e il domicilio nel comune delle isole minori

residenza e dimora abituale nel territorio dell'isola in cui tale istituzione è situata, sia attribuita la precedenza di nomina nell'ordine delle rispettive graduatorie, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato.

2. Al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo non residente e assunto a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato, purché presti effettivo servizio in modo continuativo in istituzioni scolastiche aventi sede nelle isole di cui all'allegato A, sono riconosciuti i seguenti ulteriori incentivi:

a) indennità per sede disagiata a titolo di indennizzo per sopperire ai costi degli alloggi e al disagio lavorativo;

b) equiparazione ai residenti ai fini del diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e terrestri.

3. Al fine di garantire la continuità del servizio, nei periodi in cui le avverse condizioni meteorologiche non consentono al personale pendolare di essere presente con continuità, gli incentivi di cui al comma 2 sono concessi al personale ivi indicato che dimostri di stabilire il proprio domicilio nel territorio insulare per il periodo di espletamento del servizio.

4. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 gli incarichi per le supplenze brevi sono conferiti prioritariamente al personale inserito nelle graduatorie d'istituto.

5. I comuni delle isole di cui all'allegato A favoriscono l'integrazione di cooperative didattiche e di altre forme associative o consortili locali a supporto dell'attività scolastica.

6. Al fine di garantire il diritto allo studio di studenti residenti in zone geograficamente disagiate, le regioni riconoscono la possibilità di mantenere la personalità giuridica alle istituzioni scolastiche presenti nelle isole e in arcipelaghi di isole di cui all'allegato A, anche con un numero inferiore a 400 studenti, qualora non siano presenti altre istituzioni formative o loro presidi nelle

ove insiste l'istituzione scolastica di assegnazione.

isole vicine.

Art. 10.

(Presidi permanenti di protezione civile)

1. In attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 5 ottobre 2012 tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'ANCIM, al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza degli interventi di protezione civile con particolare riferimento alla gestione delle specifiche tipologie di rischio e allo svolgimento delle attività di protezione civile connesse con la previsione, prevenzione e gestione delle emergenze, sono istituiti presso i comuni delle isole di cui all'allegato A, d'intesa con la regione territorialmente competente, presidi permanenti di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato.

2. Per la gestione del presidio di cui al comma 1, con particolare riferimento alle attività di prevenzione e di previsione, il sindaco del comune interessato può istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel presidio stesso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi **e in attesa degli appositi finanziamenti statali disposti per le medesime finalità**, i comuni delle isole di cui all'allegato A prevedono la costituzione di un fondo per le emergenze, **che è reintegrato a valere sui predetti finanziamenti statali.**

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole di cui all'allegato A che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile e della regione competente.

Art. 11.

(Accordi di collaborazione e convenzioni)

Art. 14.

(Disposizioni in materia di protezione civile)

1. **Fermo restando quanto previsto dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualità di autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, i sindaci dei comuni delle isole minori possono** istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. **Ai componenti dei predetti organismi non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.**

2. Per favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi i comuni delle isole minori possono prevedere la costituzione di un fondo per le emergenze.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole **minori** che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione della regione competente, d'intesa **con il** Dipartimento della protezione civile.

4. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo e all'eventuale costituzione del fondo di cui al comma 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.

Art. 15.

(Accordi di collaborazione e convenzioni con università)

con università e istituti di credito)

1. Al fine di valorizzare le sinergie culturali e l'elaborazione di progetti e di favorire l'innovazione tecnologica nelle isole minori, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni aventi sede nelle isole di cui all'allegato A, singoli o associati, adottano iniziative per definire appositi accordi o intese con università e istituti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche predisponendo elaborazioni progettuali per interventi pubblici necessari al superamento delle sperequazioni infrastrutturali individuate.

2. Al fine di favorire l'integrazione e la sinergia nella programmazione, nello sviluppo economico e nell'occupazione, i comuni aventi sede nelle isole di cui all'allegato A attivano, previa indizione di bandi di evidenza pubblica, accordi con istituti di credito che dichiarino la disponibilità a supportare l'azione del comune e del tessuto produttivo locale procedendo a valutazione delle iniziative, proposte dai privati per le predette finalità, con criteri basati non su una mera valutazione creditizia ma sull'efficacia dell'intervento ai fini del progetto di sviluppo individuato nel DUPIM e asseverato dalle regioni.

e istituti di credito)

1. Al fine di valorizzare le sinergie culturali e l'elaborazione di progetti e di favorire l'innovazione tecnologica nelle isole minori, lo Stato, le **regioni interessate** e i comuni **delle isole minori**, singoli o associati, adottano iniziative per definire appositi accordi o intese con università e istituti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche predisponendo elaborazioni progettuali per interventi pubblici necessari al superamento delle sperequazioni infrastrutturali individuate.

2. Al fine di favorire l'integrazione e la sinergia nella programmazione, nello sviluppo economico e nell'occupazione, i comuni **delle isole minori possono attivare**, previa indizione di bandi di evidenza pubblica, accordi con istituti di credito che dichiarino la disponibilità a supportare l'azione del comune e del tessuto produttivo locale procedendo a valutazione delle iniziative, proposte dai privati per le predette finalità, con criteri basati non su una mera valutazione creditizia ma sull'efficacia dell'intervento ai fini del progetto di sviluppo individuato nel DUPIM e asseverato dalle regioni.

3. I comuni delle isole minori, sulla base di modalità stabilite nel contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale, sentito il fornitore del servizio postale universale, possono proporre iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali nel territorio isolano, l'offerta complessiva dei servizi postali, anche congiuntamente ad altri servizi, valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale. Di tali iniziative è data informazione al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Al fine di potenziare il flusso turistico e migliorare l'offerta dei servizi, i comuni delle isole minori adottano iniziative per definire appositi accordi con gli istituti di credito per l'installazione di circuiti di sportelli automatici di tipo Bancomat e

Art. 12.

(Misure relative ai trasporti locali)

1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori, per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando le misure sanzionatorie definite dalle medesime regioni qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo.

2. Le regioni territorialmente competenti definiscono altresì un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi nelle isole di cui all'allegato A. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali adottati a seguito delle procedure di ricognizione di cui all'articolo 6 costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM **per il periodo 2019-2025**, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 6, nonché per il conferimento delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea **per il medesimo periodo**.

3. Le regioni bandiscono le gare per l'affidamento minimo quinquennale del servizio pubblico di collegamento marittimo da e per le isole minori per merci e passeggeri.

4. Le regioni territorialmente competenti adottano ogni opportuno provvedimento finalizzato all'allineamento dei prezzi medi praticati nella regione medesima:
a) dei costi del carburante avio nelle strutture aeroportuali;
b) delle tariffe per il trasporto del gas a mezzo nave;
c) del costo del carburante per autotrazione.

Art. 13.

(Prevenzione e composizione dei conflitti e riduzione del contenzioso giurisdizionale)

1. Al fine di ridurre il contenzioso giurisdizionale nelle isole minori di cui

PagoBancomat nel territorio isolano.

Art. 16.

(Misure relative ai trasporti locali)

1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori, per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti, **nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci**, esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando **anche** le misure sanzionatorie **previste nell'ambito degli accordi che regolano il servizio**, qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo.

2. Le regioni territorialmente competenti definiscono altresì, **nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci**, un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi nelle isole **minori**. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali adottati a seguito delle procedure di ricognizione di cui all'articolo 7 costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 7, nonché **ai fini del finanziamento a valere sulla dotazione dei Fondi di cui all'articolo 4 e ai fini della programmazione** delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea.

Soppresso

Soppresso

Soppresso

all'allegato A e di promuovere il ricorso alle modalità di soluzione alternativa delle controversie, le regioni territorialmente competenti perseguono obiettivi di pacificazione sociale e di composizione non conflittuale delle controversie, favorendo il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario, in ottemperanza alla direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

2. Le regioni e i comuni competenti promuovono il ricorso alla mediazione inserendo, nei contratti in cui è parte il comune, la clausola di mediazione, quale strumento già previsto dal diritto europeo e nazionale per dirimere preventivamente le controversie componendo il conflitto, attuale o potenziale, mediante un nuovo equilibrio collaborativo tra le parti.

3. Le regioni e i comuni competenti possono stipulare convenzioni con organismi di mediazione accreditati presso il Ministero della giustizia al fine di assicurare ogni possibile riduzione dei costi pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

4. La mediazione di cui al presente articolo è esperita senza pregiudizio per gli ordinari percorsi giudiziari, con l'obiettivo di temperare, prevenire e ridurre i conflitti e i connessi oneri finanziari, commerciali e sociali ad essi direttamente collegati, contribuendo alla pacificazione dei rapporti sociali nelle isole, laddove l'isolamento e gli spazi ristretti li rendono maggiormente a rischio.

Art. 14.

(Piano per l'assetto idrogeologico)

1. Ai fini della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e della salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole di cui all'allegato A, le regioni territorialmente competenti garantiscono interventi

Art. 17.

(Misure in materia di dissesto idrogeologico)

1. Ai fini della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e della salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole **minori**, le regioni territorialmente competenti **procedono ad una ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia di dissesto**

immediati e mirati al ripristino delle condizioni minime di sicurezza relative ai piani per l'assetto idrogeologico, in accordo con i comuni competenti e le comunità isolate.

Art. 15.

(Gestione dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, i comuni delle isole di cui all'allegato A, anche usufruendo del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, attraverso:

a) il reimpiego e il riciclaggio;

b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;

c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

d) l'incentivazione del compostaggio domestico, di prossimità e di comunità.

2. I comuni di cui al comma 1 che realizzano progetti compatibili con le finalità di cui allo stesso comma 1 hanno diritto a beneficiare del contributo annuale pari al 50 per cento dei costi di trasporto marittimo effettivamente sostenuti, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 4.

Art. 16.

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni delle isole di cui all'allegato A si applica, in via sperimentale, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.

2. Ai fini di cui al comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio l'utente versa una cauzione con diritto di

idrogeologico, i quali sono inseriti negli elenchi programmatici di settore nazionale e territoriale e realizzati in accordo con i comuni competenti e le comunità isolate **compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.**

Art. 18.

(Gestione dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, i comuni delle isole **minori**, anche usufruendo del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, attraverso:

a) **il miglioramento della raccolta differenziata, nonché** il reimpiego e il riciclaggio;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica.*

Soppresso

Art. 19.

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **i comuni delle isole minori, in sede di predisposizione dei PIST, possono prevedere**, in via sperimentale, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.

ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

3. Nella determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, i comuni di cui al comma 1 prevedono agevolazioni per le utenze commerciali **che vi sono tenute e per quelle** che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico applicando il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

4. Con accordo da adottare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo, anche con riferimento all'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

5. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo è progressivamente applicato, in via sperimentale, anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenente liquidi.

Art. 17.

(Demanio regionale e riserve naturali)

1. Le regioni territorialmente competenti trasferiscono ai comuni delle isole di cui all'allegato A la gestione dei beni del demanio regionale, **anche marittimo**, che insistono sui rispettivi territori, ivi compresa la competenza al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi.

2. Le entrate derivanti dalla gestione dei beni demaniali trasferita ai sensi del comma 1 sono riservate nella misura del 50 per cento ai comuni gestori per gli interventi di bonifica e manutenzione ordinaria.

3. In conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole di cui all'allegato A è affidata ai comuni competenti per territorio, i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e da questo trasferite ai

2. Nella determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, i comuni di cui al comma 1 **possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, agevolazioni per le utenze commerciali che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico applicando il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

3. Con **regolamento comunale** sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo, anche con riferimento all'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

4. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo **può essere esteso** anche ad ogni altra tipologia di imballaggio **in vetro** contenente **altre tipologie di liquidi o alimenti**.

Art. 20.

(Demanio regionale e riserve naturali)

1. Le regioni territorialmente competenti **possono trasferire** ai comuni delle isole **minori** la **proprietà o la gestione** dei beni del demanio regionale che insistono sui rispettivi territori, ivi compresa la competenza al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi.

Soppresso

2. In conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole **minori** è affidata ai comuni competenti per territorio, i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e da questo trasferite ai gestori.

gestori.

Art. 18.

(Piano di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Le regioni territorialmente competenti, sentiti i comuni delle isole di cui all'allegato A, predispongono, di concerto con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al 100 per cento del fabbisogno energetico.

2. Il piano di cui al comma 1 tiene conto, al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, dell'interesse primario della tutela del paesaggio, della salubrità dell'ambiente e della salute dei cittadini delle isole, garantito altresì dalla produzione di energia non inquinante.

Art. 19.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 20.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante

Art. 21.

(Piano di promozione per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Le regioni territorialmente competenti, **nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci**, sentiti i comuni delle isole **minori, possono predisporre**, di concerto con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per **promuovere la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le isole minori.**

Art. 22.

(Clausola di salvaguardia)

Identico

Art. 23.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, **pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025**, si provvede:

a) quanto a **20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;**

b) quanto a **5 milioni di euro annui a decorrere**

utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2.

dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad adottare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione o per quelle dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019.

Art. 21.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 24.

(Entrata in vigore)

Identico

Allegato A					Allegato A	
<i>(Articolo 1, comma 3)</i>					<i>(Articolo 1, comma 6)</i>	
ELENCO ISOLE MINORI					ELENCO DELLE ISOLE MARINE	
Prov.	Isola	abitanti	sup/kmq	ab/kmq	Prov.	Isola
AG	Lampedusa	3.991	20.2	197	AG	Lampedusa
AG	Lampione	-	0.036		AG	Lampione
AG	Linosa	392	5.3	73	AG	Linosa
FG	Capraia	-	1	1	FG	Capraia
FG	Pianosa	-	0.13	-	FG	Pianosa
FG	San Domino	210	2.5	84	FG	San Domino
FG	San Nicola	136	1	136	FG	San Nicola
GR	Formiche di Grosseto	-	0.0015		GR	Formiche di Grosseto
GR	Giannutri	3	2.32	1	GR	Giannutri
GR	Giglio	1.711	21	81	GR	Giglio
LI	Capraia	323	19	17	LI	Capraia
LI	Gorgona	135	2.23	60	LI	Gorgona
					LI	Elba
					LI	Montecristo
					LI	Pianosa
					LI	Secche della Meloria
					LT	Palmarola
					LT	Ponza
					LT	Santo Stefano
					LT	Ventotene
					LT	Zannone

LI	Elba	31.660	223	142
LI	Montecristo	-	10.39	
LI	Pianosa	-	10	-
LI	Secche della Meloria	-	40	
LT	Palmarola	-	1.36	
LT	Ponza	3.782	10	378
LT	Santo Stefano	-	0.5	-
LT	Ventotene	508	1.5	338
LT	Zannone	-	0.9	
ME	Alicudi	129	5.1	25
ME	Filicudi	160	9.5	16
ME	Lipari	8.652	37.6	230
ME	Panarea	268	3.4	78
ME	Salina	2.193	26.8	81
ME	Stromboli	393	12.6	31
ME	Vulcano	434	21	20
NA	Capri	14.117	10.26	1.376
NA	Ischia	62.800	46.3	1.356
NA	Procida	10.614	4.1	2.588
NA	Nisida	Istituto Penale Minorile, Presidio militare	0.7	
NA	Vivara	-	0.4	
PA	Ustica	1.086	8	135
SP	Palmaria	55	2	27
SP	Tino	-	0.13	
SP	Tinetto	-	0.006	
SS	Asinara	300	51.9	5
SS	Budelli	-	1.6	-
SS	Caprera	73	15.7	4
SS	La Maddalena	10.724	19.6	547
SS	Molara (Olbia)	-	-	-
SS	Mortorio	-	0.6	
SS	Razzoli (La Maddalena)	-	-	-
SS	Santa Maria	-	-	-
SS	Santo	-	2	-
ME	Alicudi			
ME	Filicudi			
ME	Lipari			
ME	Panarea			
ME	Salina			
ME	Stromboli			
ME	Vulcano			
NA	Capri			
NA	Ischia			
NA	Procida			
NA	Nisida			
NA	Vivara			
PA	Ustica			
SP	Palmaria			
SP	Tino			
SP	Tinetto			
SS	Asinara			
SS	Budelli			
SS	Caprera			
SS	La Maddalena			
SS	Molara (Olbia)			
SS	Mortorio			
SS	Razzoli (La Maddalena)			
SS	Santa Maria			
SS	Santo Stefano			
SS	Spargi			
SS	Tavolara			
SU	San Pietro			
SU	Sant'Antioco			
SV	Gallinara			
SV	Bergeggi			
TP	Favignana			
TP	Formica			
TP	Levanzo			
TP	Marettimo			
TP	Pantelleria			

	Stefano			
SS	Spargi	-	1.7	-
SS	Tavolara	-	6	-
SU	Casaletta	2.851	30.98	92
SU	San Pietro	6.849	50	136
SU	Sant'Antioco	11.811	115.59	101.48
SV	Gallinara	-	0.11	-
SV	Bergeggi	-	0.03	-
TP	Favignana	3.666	19	192
TP	Formica	proprietà privata con comunità terapeutica	0.04	
TP	Levanzo	229	5.6	41
TP	Marettimo	822	12.3	67
TP	Pantelleria	8.327	84.5	98.54

Allegato B

(Articolo 1, comma 6)

ELENCO DELLE ISOLE LAGUNARI E LACUSTRI

Prov.	ISOLA LAGUNARE
VE	Isola della laguna veneta - Lido
	Isola della laguna veneta - Murano
	Isola della laguna veneta - Pellestrina
	Isola della laguna veneta - Burano
	Isola della laguna veneta - Sant'Erasmo
	Isola della laguna veneta - Mazzorbo
	Isola della laguna veneta - Vignole
	Isola della laguna veneta - Torcello
	Isola della laguna veneta - San Giorgio
	Isola della laguna veneta - San Michele
	Isola della laguna veneta - San Clemente
	Isola della laguna veneta - San

		Francesco del deserto
		Isola della laguna veneta - Marzobetto
		Isola della laguna veneta - San Lazzaro degli Armeni
	GO	Isole della laguna di Grado - Isola di Grado; Isola di Santa Maria di Barbana; Isola di Morgo
	TP	Isole dello Stagnone
	Prov.	ISOLA LACUSTRE
	BS	Isole del lago d'Iseo - Monte Isola
	BS	Isole del lago di Garda
	CO	Comacina (lago di Como)
	NO	Isola d'Orta - San Giulio
	PG	Isole del lago Trasimeno - Isola Maggiore e Isola Polvese
	VCO	Isole Borromee - Isola Superiore; Isola Bella; Isola Madre; Isola San Giovanni

DISEGNO DI LEGGE N. 149

D'iniziativa dei senatori De Poli e Casini

Art. 1.

(Oggetto e finalità della legge)

1. La valorizzazione, lo sviluppo e la salvaguardia del territorio delle isole minori e delle relative specificità culturali, economiche, sociali e ambientali costituiscono obiettivo primario nazionale che è realizzato attraverso la promozione di misure alle quali concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni e gli enti locali.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle isole con una superficie territoriale non superiore a 250 chilometri quadrati, comprese nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge.
3. Gli enti locali con sede nelle isole minori, comprese le comunità isolane e di arcipelago, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile per la valorizzazione delle risorse economico-sociali presenti nei territori isolani e partecipano attivamente alla realizzazione di politiche di miglioramento dei territori interessati.

Art. 2.

(Valorizzazione e sviluppo dei territori e delle risorse delle isole minori)

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, secondo le rispettive competenze e funzioni, prevedono la programmazione e la progettazione di interventi finalizzati:

a) alla sostenibilità del territorio attraverso la preservazione delle condizioni di base per l'insediamento umano;

- b) alla pianificazione degli interventi in situazioni di emergenza;
- c) alla promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica finalizzata al potenziamento delle reti telematiche di comunicazione;
- d) alla riorganizzazione del sistema dei trasporti, prevedendo il potenziamento dei servizi di collegamento, l'adeguamento della viabilità interna ed esterna, lo sviluppo della portualità turistica e un sistema di agevolazioni per i trasporti marittimi;
- e) al miglioramento della sostenibilità energetica e ambientale attraverso lo sviluppo e l'impiego di tecniche di produzione energetica alternative, lo smaltimento dei rifiuti e l'adeguamento degli impianti connessi alla gestione del ciclo integrato di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, nonché all'introduzione di misure che favoriscano l'approvvigionamento idrico;
- f) all'adozione di programmi di dotazione infrastrutturale per la sanità pubblica e per i servizi assistenziali;
- g) alla salvaguardia del diritto allo studio e all'attivazione di strutture didattiche locali;
- h) al recupero e al potenziamento del patrimonio abitativo in funzione della tutela del territorio dal rischio sismico e idrogeologico;
- i) al potenziamento dell'offerta lavorativa locale;
- l) allo sviluppo e al miglioramento dell'offerta turistica e delle attività produttive locali;
- m) alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e culturale, compresi le lingue e gli idiomi locali.

Art. 3.

(Comitato istituzionale delle isole minori)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato istituzionale delle isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto da un Sottosegretario di Stato delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Il Comitato è un organo paritetico composto da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri competenti in materia di isole minori, da un rappresentante di ciascuna delle regioni nei cui territori ricadono le isole minori e da dieci sindaci nominati dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM).
3. Possono partecipare alle riunioni del Comitato altri rappresentanti di enti pubblici e di associazioni che il Comitato stesso può convocare per discutere di particolari tematiche.
4. Il Comitato rimane in carica per la durata di cinque anni. Allo scadere del mandato, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a nominare i nuovi membri, sentiti i Ministri competenti e i presidenti delle regioni nei cui territori ricadono le isole minori, di cui al comma 2.

Art. 4.

(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato ha i seguenti compiti:
 - a) valutare, promuovere e coordinare gli obiettivi di sviluppo delle risorse e dei territori delle isole minori elaborati in sede locale;
 - b) stabilire i criteri di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 5;
 - c) esprimere pareri, proporre indirizzi ed esprimere valutazioni sulle materie oggetto della presente legge e, in particolare, sulle questioni relative alla programmazione degli interventi pubblici in favore delle isole minori.

Art. 5.

(Fondo di sviluppo delle isole minori)

1. Una quota delle risorse del Fondo di sviluppo delle isole minori di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinata al finanziamento degli interventi previsti dal programma-quadro di cui all'articolo 6 della presente legge.

2. Al fine dell'incremento della dotazione del Fondo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

3. All'onere di cui al comma 2 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 6.

(Programma-quadro per lo sviluppo delle isole minori)

1. Lo Stato, le regioni nei cui territori ricadono le isole minori e il Comitato, sentita l'ANCIM, concorrono alla definizione di un programma-quadro per lo sviluppo delle isole minori con il quale sono definiti gli obiettivi principali da realizzare per il miglioramento e per lo sviluppo dei territori e delle risorse delle suddette isole, nonché le modalità di coordinamento degli strumenti da adottare per l'attuazione degli interventi.

2. Sulla base del programma-quadro di cui al comma 1 il Comitato predispose il Piano nazionale per la valorizzazione e lo sviluppo delle isole minori, che ha validità triennale ed è aggiornato annualmente con le procedure di cui al citato comma 1.

3. Il Comitato predispose annualmente una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di cui al comma 2, che trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Art. 7.

(Presidi di protezione civile)

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di protezione civile, presso la sede di uno dei comuni delle isole minori, da scegliere previa intesa promossa dalla regione interessata con il predetto comune, è istituito un presidio di protezione civile permanente, cui è preposto il sindaco del medesimo comune.

2. I presidi istituiti ai sensi del comma 1 svolgono attività di allarme e di soccorso in caso di emergenza e sono dotati di mezzi idonei ai fini dell'espletamento di tali funzioni.

3. Ai presidi di protezione civile sono, altresì, assegnati compiti di monitoraggio, di prevenzione e di informazione sui rischi presenti nel territorio interessato, nonché di coordinamento con le associazioni e con gli enti eventualmente presenti nel territorio medesimo che prestano servizi di assistenza.

Art. 8.

(Campi di ormeggio attrezzati)

1. Allo scopo di potenziare l'offerta turistica, tenuto conto della necessità di tutelare l'ecosistema delle aree marine delle isole minori e, in particolare, delle aree protette, i comuni possono istituire campi di ormeggio attrezzati per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, sentiti gli enti gestori. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono sottoposti al parere della capitaneria di porto competente, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.

2. I comuni e gli enti gestori di cui al comma 1 stabiliscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento e destinano i relativi proventi alla copertura delle spese di allestimento e di manutenzione dei campi di ormeggio, nonché alla realizzazione di interventi finalizzati all'incremento della tutela ambientale delle aree in cui ricadono i medesimi campi.

Art. 9.

(Presidi sanitari di primo soccorso)

1. Allo scopo di garantire una maggiore tutela della salute dei cittadini delle isole minori, nonché dei turisti che si recano presso le medesime isole, nei comuni interessati che ne risultano privi sono istituiti

presidi sanitari permanenti di primo soccorso.

2. I presidi sanitari di cui al comma 1 sono collegati in rete ai servizi di primo soccorso e di assistenza sanitaria ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e dispongono dei mezzi di trasporto necessari all'eventuale trasferimento dei pazienti e dei loro familiari in strutture ospedaliere, compreso l'elisoccorso.

Art. 10.

(Agevolazioni fiscali)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti delle imprese che hanno insediamenti produttivi nelle isole minori, o che intendono realizzarli, necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali stabilite dal decreto medesimo.

Allegato A
(Articolo 1, comma 2)

ISOLE MINORI

Prov.	Isola	Abitanti	Superficie Kmq.	Abitanti Kmq.
AG	Lampedusa	3.991	20.2	197
AG	Linosa	392	5.3	73
CI	San Pietro	6.849	50	136
CI	Sant'Antioco	11.811	115.59	101.48
CI	Casaletta	2.851	30.98	92
FG	Caprara	-	1	-
FG	San Domino	210	2.5	84
FG	San Nicola	136	1	136
GR	Giannutri	3	2.32	1
GR	Giglio	1.711	21	81
LI	Capraia	323	19	17
LI	Gorgona	135	2.23	60
LI	Isola d'Elba	27.543	244	112
LI	Pianosa	-	10	-
LT	Ponza	3.782	10	378
LT	Santo Stefano	-	0.5	-
LT	Ventotene	508	1.5	338
ME	Alicudi	129	5.1	25
ME	Filicudi	160	9.5	16
ME	Lipari	8.652	37.6	230
ME	Panarea	268	3.4	78
ME	Salina	2.193	26.8	81
ME	Stromboli	393	12.6	31
ME	Vulcano	434	21	20
NA	Capri	11.962	10.26	1.165
NA	Ischia	39.126	46.3	845
NA	Procida	10.015	3.7	2.706
PA	Ustica	1.086	8	135
SP	Palmaria	55	2	27
SS	Asinara	300	51.9	5
SS	Caprera	73	15.7	4
SS	La Maddalena	10.724	19.6	547
SS	Molara (Olbia) n.c.	-	-	-
SS	Razzale (La Maddalena) n.c.	-	-	-

SS	Santa Maria n.c.	-	-	-
SS	Santo Stefano	-	2	-
SS	Spargi n.c.	-	1.7	-
SS	Tavolara n.c.	-	6	-
TP	Favignana	3.666	19	192
TP	Levanzo	229	7	32
TP	Marettimo	822	9	91
TP	Pantelleria	8.327	83	100
	Totale	158.859	938.28	169 (dens.media)

DISEGNO DI LEGGE N. 757

D'iniziativa dei senatori Briziarelli ed altri

Art. 1.

(Oggetto e finalità della legge)

1. La presente legge reca misure per la crescita delle isole minori marine e lacustri, in considerazione del valore unico che esse rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate, e in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la particolare tutela di tali aree insulari, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, per superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate.

2. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nonché degli articoli 1, 16 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, lo Stato, le regioni e i comuni adottano gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono predisposti e attuati, secondo le rispettive competenze, dai comuni delle isole di cui agli allegati A e B, dalle regioni o dagli altri enti territoriali specificatamente preposti dalla legge, rafforzando il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti, quale presupposto per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, al fine di superare le disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nonché per implementare le strategie di sviluppo locale e gli investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.

4. Al fine di conservare e promuovere le diversità naturali e culturali ed evitare lo spopolamento anche attraverso il recupero e la promozione del patrimonio storico, artistico e monumentale esistente nonché la valorizzazione delle potenzialità produttive presenti, gli enti locali, anche costituiti in consorzio, gli enti parco e le comunità isolane e di arcipelago, ove esistenti, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Le isole minori del territorio nazionale rappresentano un'estensione del territorio regionale di appartenenza. Le regioni e i comuni si impegnano a rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenza dell'insularità, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Art. 2.

(Obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori)

1. Lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali interessati, nel rispetto delle rispettive competenze, garantiscono nelle isole di cui agli allegati A e B interventi e adeguati finanziamenti volti a:

a) favorire una buona qualità della vita con particolare attenzione ai servizi essenziali costituzionalmente garantiti, alla tutela della salute e ai servizi sociali, anche mediante l'attivazione in deroga di presidi sanitari speciali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, attivando servizi e strutture scolastiche idonei a favorire l'inclusione sociale e combattere la tendenza allo

spopolamento;

b) favorire la realizzazione di servizi di telecomunicazioni su banda ultra larga, per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione e l'offerta formativa scolastica;

c) favorire la mobilità sostenibile, tramite:

1) l'incentivazione all'uso di veicoli a basso o nullo impatto ambientale, mediante incentivi agli acquisti di veicoli a combustibili ecologici e la diffusione di punti di distribuzione di energia;

2) interventi per la ciclabilità: estensione della rete di piste ciclabili, *bike sharing* e servizi annessi;

d) migliorare ed implementare i servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili e di beni di prima necessità, nonché i servizi di linee aeree e di navigazione, al fine di garantire la continuità territoriale e di favorire il turismo;

e) promuovere e riqualificare l'offerta turistica, la fruizione e il recupero dei beni culturali e il miglioramento dei servizi pubblici locali;

f) incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili, compatibilmente con il paesaggio insulare, come mezzo per ridurre i costi delle famiglie e delle attività produttive nonché per la limitazione di emissioni di CO₂, anche in attuazione del Patto dei sindaci promosso dalla Commissione europea;

g) adeguare gli strumenti urbanistici vigenti, coniugando l'esigenza di tutela dell'aspetto tradizionale delle isole con i vantaggi e le opportunità derivanti dal progresso tecnologico, in particolare quelli connessi al contenimento energetico e all'impiego delle fonti energetiche rinnovabili;

h) ridurre la produzione e favorire la gestione dei rifiuti attraverso forme di smaltimento, recupero e riciclo autonomo all'interno della stessa isola, per ridurre i costi del servizio e rendere produttivo il sistema;

i) garantire il rifornimento idrico realizzando nuovi impianti e favorendo l'istallazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione di recupero delle acque piovane micro e fito depurate, anche valorizzando l'uso di energie rinnovabili;

l) valorizzare i beni culturali, demaniali e ambientali trasferendo, ove necessario, la proprietà dei beni dalle regioni agli enti locali, con i quali sono sottoscritti appositi accordi di valorizzazione;

m) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente limitando la costruzione di nuove strutture;

n) promuovere e incentivare le attività tipiche di ciascuna isola e la competitività delle piccole e medie imprese (PMI), favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la riduzione degli oneri finanziari e del costo dei trasporti delle merci, nonché mediante la semplificazione delle procedure burocratiche;

o) favorire la promozione in Italia e all'estero del «marchio delle isole minori d'Italia», già istituito dall'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM), al fine della tutela e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola;

p) attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;

q) prevedere una nuova destinazione delle strutture dismesse o non utilizzate, anche di edilizia carceraria;

r) provvedere alla rideterminazione delle eventuali servitù militari.

Art. 3.

(Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori)

1. Il presidente dell'ANCIM partecipa in qualità di membro alle riunioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281.

2. Al fine di assicurare il raccordo istituzionale tra lo Stato e le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, è istituita un'apposita sessione della Conferenza unificata, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei rappresentanti delle predette regioni, per la sottoscrizione di un contratto di sviluppo locale nel quale sono definiti gli obiettivi generali e le modalità per il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali interessati nel perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, anche mediante le opportune semplificazioni in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Il Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), predisposto dall'ANCIM ai sensi del comma 9, è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. I singoli comuni all'interno dei quali insistono le isole di cui agli allegati A e B concorrono alla sua predisposizione, anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

4. Il DUPIM è corredato dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), predisposti dai comuni ai sensi del comma 3, che costituiscono lo strumento operativo della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati.

5. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro trenta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nel PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.

7. Il Comitato è un organo paritetico, dalla cui attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed è composto:

a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche relative alle isole minori, in numero non superiore a sette;

b) dai presidenti delle regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto, nel cui territorio sono presenti isole minori, o da un loro delegato;

c) dal presidente dell'ANCIM e da otto sindaci designati dalla medesima Associazione, in rappresentanza delle regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto.

8. Il Comitato approva il DUPIM e i relativi criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati.

9. L'ANCIM, sulla base delle deliberazioni delle regioni di cui al comma 5, predispose il DUPIM e lo trasmette al Comitato per l'approvazione ai sensi del comma 8.

10. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, ed è sottoposto annualmente a verifica e ad eventuale aggiornamento da parte del Comitato, ai sensi del comma 8.

11. In sede di prima applicazione della presente legge, il DUPIM è comunque predisposto per il periodo 2019-2025, in conformità a quanto previsto al comma 10, e può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo europeo per le isole minori.

Art. 4.

(Fondo di sviluppo delle isole minori e lacustri)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per il finanziamento degli interventi a favore delle isole di cui agli allegati A e B.
2. Il Fondo è destinato per il 95 per cento a interventi in favore delle isole di cui all'allegato A e per il 5 per cento a interventi in favore delle isole di cui all'allegato B.
3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le ulteriori risorse già stanziare per il finanziamento di interventi per le isole minori di pertinenza dei Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, che confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 per le medesime finalità ivi indicate.

Art. 5.

(Fiscalità di sviluppo)

1. I comuni delle isole di cui agli allegati A e B individuano, in conformità con la normativa dell'Unione europea e della regione di appartenenza, forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove aziende sostenibili o di attività d'impresa sul territorio isolano che non perseguano l'obiettivo unico del profitto, ma basino la propria attività su valori sociali, etici e ambientali.
2. I comuni delle isole di cui agli allegati A e B possono stabilire e applicare uno o più tributi propri in riferimento a finalità particolari, quali la realizzazione di opere pubbliche o gli investimenti pluriennali in servizi sociali, o in riferimento ad eventi particolari quali l'incremento dei flussi turistici e della mobilità urbana, in base ai criteri stabiliti dagli articoli 2, comma 2, e 12, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42.
3. I tributi di cui al comma 2:
 - a) possono essere applicati solo per il periodo necessario all'attuazione del progetto o dei progetti in riferimento ai quali sono istituiti;
 - b) non possono comunque essere applicati ai soggetti il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sia inferiore a euro 15.000;
 - c) prevedono distinte aliquote di applicazione con carattere di progressività, fermo restando che l'aliquota massima non può comunque superare lo 0,5 per cento del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.

Art. 6.

(Fondo per la perequazione infrastrutturale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché della rete stradale, della rete fognaria, idrica ed elettrica e delle strutture portuali e aeroportuali, ove esistenti.
2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM da adottare per il periodo 2019-2025.
3. Le relazioni di cui al comma 2 sono inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessarie valutazioni dei relativi progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Art. 7.

(Censimento del patrimonio storico,

artistico, archeologico e monumentale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle emergenze presenti nel proprio territorio.
2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio di cui al comma 1.

Art. 8.

(Censimento delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'elencazione delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle iniziative presenti nel proprio territorio.
2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione del patrimonio di cui al comma 1.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per le proprie competenze, provvedono a pubblicare l'elenco delle manifestazioni di cui al comma 1 che si svolgono nel proprio territorio di competenza e a individuare criteri premiali all'interno dei bandi per l'erogazione di contributi alle medesime manifestazioni.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3, procedendo alla revisione annuale.

Art. 9.

(Censimento e valorizzazione delle piccole produzioni locali)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della elencazione delle piccole produzioni locali, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle produzioni presenti nel proprio territorio.
2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione delle produzioni di cui al comma 1.
3. Per «piccole produzioni locali» si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o trasformati, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola, ittica o di allevamento, destinati, in piccole quantità in termini assoluti, alla somministrazione e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per le proprie competenze, provvedono a pubblicare l'elenco delle piccole produzioni di cui al comma 1 del proprio territorio di competenza e a individuare i criteri di utilizzo del marchio delle isole minori di cui alla lettera o) dell'articolo 2 della presente legge ai fini della promozione dei medesimi prodotti.
5. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3 procedendo alla revisione annuale.

Art. 10.

(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica)

1. Al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente nonché una minore occupazione del territorio e per migliorare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, il cambiamento delle destinazioni d'uso degli immobili, purché non comportino l'aumento di cubatura e rispettino le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche tipiche del luogo.
2. Al fine di stabilire le priorità nella determinazione della destinazione d'uso degli immobili di cui al comma 1, i comuni di cui al medesimo comma 1 presentano ai Ministeri competenti un piano avente ad oggetto l'attuale offerta turistica del territorio, la diversificazione per aree di interesse ed una scala di interventi da realizzare con priorità.
3. Al fine di incrementare l'offerta turistica delle isole minori, i Ministeri competenti destinano per ogni esercizio finanziario una somma prelevata dal Fondo di sviluppo delle isole minori per la promozione e valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici e dell'offerta turistica.
4. Per le finalità di cui al comma 3, i comuni di cui al comma 1 presentano ai Ministeri competenti, entro il mese di dicembre di ogni anno, adeguati progetti aventi ad oggetto gli interventi relativi all'anno successivo o a una pluralità di anni. I progetti devono evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico. I Ministeri competenti erogano le somme relative ai progetti approvati entro il successivo mese di marzo.
5. I Ministeri competenti, d'intesa con le regioni interessate e con i comuni di cui al comma 1, entro il mese di dicembre di ogni anno verificano il fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle isole minori per l'anno successivo. Al fine di sopperire a eventuali carenze, le stesse amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche.

Art. 11.

(Misure per migliorare i servizi sanitari)

1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti garantiscono alla popolazione residente e ai turisti nelle isole di cui all'allegato A il diritto all'assistenza sanitaria locale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Al fine di garantire l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, le regioni provvedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti.
2. Qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza sanitaria locale immediata, è riconosciuto ai residenti nelle isole di cui all'allegato A, in armonia con i parametri esistenti, il diritto al rimborso delle spese sostenute per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma nell'ambito della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute all'accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.
3. È garantita nelle isole di cui agli allegati A e B, per l'intero arco di tempo annuale, in proporzione alla popolazione residente e a quella connessa ai flussi turistici, la presenza continuativa di medici di primo soccorso, di infermieri e di apparecchiature di urgenza e di primo intervento.
4. Sono mantenuti i punti nascita presenti nelle isole di cui all'allegato A, anche in deroga alla normativa vigente, implementando adeguatamente le professionalità e le dotazioni strumentali occorrenti, anche al fine di garantire la corretta gestione delle situazioni di maggiore criticità e il trasferimento in sicurezza del neonato che necessiti di interventi particolari in centri di livello avanzato.
5. Le regioni nel cui territorio sono comprese isole di cui all'allegato A promuovono e stabiliscono adeguati collegamenti con centri di eccellenza per diagnosi precoce e il tempestivo intervento sulle patologie gravi, sia in fase prenatale che nell'immediato *post partum*.

6. Nei comuni delle isole di cui all'allegato A, e in ciascuna isola per i comuni pluri-insulari nonché in ogni area pluri-comunale che insista sullo stesso territorio, è garantita la presenza di presidi territoriali organizzati idonei per la presa in carico del percorso di emergenza-urgenza, per l'erogazione di servizi delle cure primarie e per la gestione territoriale ambulatoriale-domiciliare delle patologie croniche nonché per la presa in carico dei pazienti oncologici e dializzati.

7. Per i medici in servizio nelle isole minori sono previste adeguate opportunità formative e di aggiornamento presso strutture di eccellenza, anche finalizzate a servizi di telemedicina.

8. Al fine di valorizzare le iniziative già e di avviarne di nuove presso le isole minori di cui agli allegati A e B, le amministrazioni interessate adottano le opportune misure per la divulgazione al pubblico e l'implementazione delle pratiche di volontariato attivate con il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato e coordinate dal servizio 118, in considerazione della loro rilevanza quale modello di azione diffusa e capillare per interventi che non necessitano della presenza di personale medico.

Art. 12.

(Misure a sostegno del sistema scolastico)

1. Le regioni territorialmente competenti concordano con lo Stato, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti atti a garantire che al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo, che abbia fatto espressa richiesta di servizio in un'istituzione scolastica avente sede in una delle isole di cui all'allegato A e che dimostri di possedere la contestuale residenza e dimora abituale nel territorio dell'isola in cui tale istituzione è situata, sia attribuita la precedenza di nomina nell'ordine delle rispettive graduatorie, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato.

2. Al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo non residente e assunto a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato, purché presti effettivo servizio in modo continuativo in istituzioni scolastiche aventi sede nelle isole di cui agli allegati A e B, sono riconosciuti i seguenti ulteriori incentivi:

a) indennità per sede disagiata a titolo di indennizzo per sopperire ai costi degli alloggi e al disagio lavorativo;

b) equiparazione ai residenti ai fini del diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e terrestri.

3. Al fine di garantire la continuità del servizio, nei periodi in cui le avverse condizioni meteorologiche non consentono al personale pendolare di essere presente con continuità, gli incentivi di cui al comma 2 sono concessi al personale ivi indicato che dimostri di stabilire il proprio domicilio nel territorio insulare per il periodo di espletamento del servizio.

4. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 gli incarichi per le supplenze brevi sono conferiti prioritariamente al personale inserito nelle graduatorie d'istituto.

5. I comuni delle isole di cui agli allegati A e B favoriscono l'integrazione di cooperative didattiche e di altre forme associative o consortili locali a supporto dell'attività scolastica.

6. Al fine di garantire il diritto allo studio di studenti residenti in zone geograficamente disagiate, le regioni riconoscono la possibilità di mantenere la personalità giuridica alle istituzioni scolastiche presenti nelle isole e in arcipelaghi di isole di cui all'allegato A, anche con un numero inferiore a 400 studenti, qualora non siano presenti altre istituzioni formative o loro presidi nelle isole vicine.

Art. 13.

(Presidi permanenti di protezione civile)

1. In attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 5 ottobre 2012 tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'ANCIM, al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza degli interventi di protezione civile con particolare riferimento alla gestione delle

specifiche tipologie di rischio e allo svolgimento delle attività di protezione civile connesse con la previsione, prevenzione e gestione delle emergenze, sono istituiti presso i comuni delle isole di cui all'allegato A, d'intesa con la regione territorialmente competente, presidi permanenti di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato.

2. Per la gestione del presidio di cui al comma 1, con particolare riferimento alle attività di prevenzione e di previsione, il sindaco del comune interessato può istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel presidio stesso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi e in attesa degli appositi finanziamenti statali disposti per le medesime finalità, i comuni delle isole di cui all'allegato A prevedono la costituzione di un fondo per le emergenze, che è reintegrato a valere sui predetti finanziamenti statali di cui all'articolo 4.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole di cui all'allegato A che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile e della regione competente.

Art. 14.

(Accordi di collaborazione e convenzioni con università e istituti di credito)

1. Al fine di valorizzare le sinergie culturali e l'elaborazione di progetti e di favorire l'innovazione tecnologica nelle isole minori, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni aventi sede nelle isole di cui all'allegato A, singoli o associati, adottano iniziative per definire appositi accordi o intese con università e istituti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche predisponendo elaborazioni progettuali per interventi pubblici necessari al superamento delle sperequazioni infrastrutturali individuate.

2. Al fine di favorire l'integrazione e la sinergia nella programmazione, nello sviluppo economico e nell'occupazione, i comuni aventi sede nelle isole di cui all'allegato A attivano, previa indicazione di bandi di evidenza pubblica, accordi con istituti di credito che dichiarino la disponibilità a supportare l'azione del comune e del tessuto produttivo locale procedendo a valutazione delle iniziative, proposte dai privati per le predette finalità, con criteri basati non su una mera valutazione creditizia ma sull'efficacia dell'intervento ai fini del progetto di sviluppo individuato nel DUPIM e asseverato dalle regioni.

Art. 15.

(Misure relative ai trasporti locali)

1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori e lacustri, per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando le misure sanzionatorie definite dalle medesime regioni qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo.

2. Le regioni territorialmente competenti definiscono altresì un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi nelle isole di cui agli allegati A e B. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali adottati a seguito delle procedure di ricognizione di cui all'articolo 6 costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM per il periodo 2019-2025, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 6, nonché per il conferimento delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea per il medesimo periodo.

3. Le regioni bandiscono le gare per l'affidamento minimo quinquennale del servizio pubblico di collegamento marittimo, anche notturno, da e per le isole minori per merci e passeggeri, con tariffa unica rivolta all'universalità dei passeggeri. Nella determinazione della tariffa, il costo finale deve essere parametrato a quello medio di un tratto autostradale corrispondente al braccio di mare da

coprire.

4. Le regioni territorialmente competenti adottano ogni opportuno provvedimento finalizzato all'allineamento dei prezzi medi praticati nella regione medesima:

- a) dei costi del carburante avio nelle strutture aeroportuali;
- b) delle tariffe per il trasporto del gas a mezzo nave;
- c) del costo del carburante per autotrazione.

Art. 16.

(Prevenzione e composizione dei conflitti e riduzione del contenzioso giurisdizionale)

1. Al fine di ridurre il contenzioso giurisdizionale nelle isole minori di cui all'allegato A e di promuovere il ricorso alle modalità di soluzione alternativa delle controversie, le regioni territorialmente competenti perseguono obiettivi di pacificazione sociale e di composizione non conflittuale delle controversie, favorendo il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario, in ottemperanza alla direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

2. Le regioni e i comuni competenti promuovono il ricorso alla mediazione inserendo, nei contratti in cui è parte il comune, la clausola di mediazione, quale strumento già previsto dal diritto europeo e nazionale per dirimere preventivamente le controversie componendo il conflitto, attuale o potenziale, mediante un nuovo equilibrio collaborativo tra le parti.

3. Le regioni e i comuni competenti possono stipulare convenzioni con organismi di mediazione accreditati presso il Ministero della giustizia al fine di assicurare ogni possibile riduzione dei costi pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

4. La mediazione di cui al presente articolo è esperita senza pregiudizio per gli ordinari percorsi giudiziari, con l'obiettivo di temperare, prevenire e ridurre i conflitti e i connessi oneri finanziari, commerciali e sociali ad essi direttamente collegati, contribuendo alla pacificazione dei rapporti sociali nelle isole, laddove l'isolamento e gli spazi ristretti li rendono maggiormente a rischio.

Art. 17.

(Piano per l'assetto idrogeologico)

1. Ai fini della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e della salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole di cui agli allegati A e B, le regioni territorialmente competenti garantiscono interventi immediati e mirati al ripristino delle condizioni minime di sicurezza relative ai piani per l'assetto idrogeologico, in accordo con i comuni competenti e le comunità isolate.

Art. 18.

(Gestione dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, anche usufruendo del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, attraverso:

- a) il reimpiego e il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
- c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- d) l'incentivazione del compostaggio domestico, di prossimità e di comunità.

2. I comuni di cui al comma 1 che realizzano progetti compatibili con le finalità di cui allo stesso comma 1 hanno diritto a beneficiare del contributo annuale pari al 50 per cento dei costi di trasporto marittimo e lacustre effettivamente sostenuti, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 4.

Art. 19.

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni delle isole di cui agli allegati A e B si applica, in via sperimentale, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.
2. Ai fini di cui al comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.
3. Nella determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, i comuni di cui al comma 1 prevedono agevolazioni per le utenze commerciali che vi sono tenute e per quelle che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico applicando il sistema del vuoto a rendere su cauzione.
4. Con accordo da adottare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori e lacustri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo, anche con riferimento all'applicazione di incentivi e penalizzazioni.
5. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo è progressivamente applicato, in via sperimentale, anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenente liquidi.

Art. 20.

(Demanio regionale e riserve naturali)

1. Le regioni territorialmente competenti trasferiscono ai comuni delle isole di cui agli allegati A e B la gestione dei beni del demanio regionale, anche marittimo, che insistono sui rispettivi territori, ivi compresa la competenza al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi.
2. Le entrate derivanti dalla gestione dei beni demaniali trasferita ai sensi del comma 1 sono riservate nella misura del 50 per cento ai comuni gestori per gli interventi di bonifica e manutenzione ordinaria.
3. In conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole di cui agli allegati A e B può essere affidata ai comuni competenti per territorio, i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e da questo trasferite ai gestori.

Art. 21.

(Piano di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Le regioni territorialmente competenti, sentiti i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, predispongono, di concerto con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al 100 per cento del fabbisogno energetico.
2. Il piano di cui al comma 1 tiene conto, al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, dell'interesse primario della tutela del paesaggio, della salubrità dell'ambiente e della salute dei cittadini delle isole, garantito altresì dalla produzione di energia non inquinante.

Art. 22.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 23.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Art. 24.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato A
(Articolo 1, comma 3)

ISOLE MARITTIME

N.	PROVINCIA	ISOLA	ABITANTI	SUP/Kmq	Ab/Kmq
1	AG	LAMPEDUSA	3.391	20,2	197
2	AG	LINOSA	392	5,3	73
3	FG	CAPRAIA	-	1	1
4	FG	SAN DOMINO	210	2,5	84
5	FG	SAN NICOLA	136	1	136
6	GR	GIANNUTRI	3	2,32	1
7	GR	GIGLIO	1.711	21	81
8	LI	CAPRAIA	323	19	17
9	LI	GORGONA	135	2,23	60
10	LI	ELBA	31.660	223	142
11	LI	PIANOSA	-	10	-
12	LT	PONZA	3.782	10	378
13	LT	SANTO STEFANO	-	0,5	-
14	LT	VENTOTENE	508	1,5	338
15	ME	ALICUDI	129	5,1	25
16	ME	FILICUDI	160	9,5	16
17	ME	LIPARI	8.652	37,6	230
18	ME	PANAREA	268	3,4	78
19	ME	SALINA	2.193	26,8	81
20	ME	STROMBOLI	393	12,6	31
21	ME	VULCANO	434	21	20
22	NA	CAPRI	14.117	10,26	1.376
23	NA	ISCHIA	62.800	46,3	1.356
24	NA	PROCIDA	10.614	4,1	2.588
25	PA	USTICA	1.086	8	135
26	SP	PALMARIA	55	2	27
27	SS	ASINARA	300	51,9	5
28	SS	CAPRERA	73	15,7	4
29	SS	LA MADDALENA	10.724	19,6	547
30	SS	MOLARA (olbia)	-	-	-
31	SS	RAZZOLI (La maddalena)	-	-	-

32	SS	SANTA MARIA	-	-	-
33	SS	SANTO STEFANO	-	2	-
34	SS	SPARGI	-	1,7	-
35	SS	TAVOLARA (olbia)	-	6	-
36	SV	GALLINARA	-	0,11	-
37	SV	BERGEGGI	-	0,03	-
38	SU	SAN PIETRO	6.849	50	136
39	SU	SANT'ANTIOCO	14.475	108,9	132,92
40	TP	FAVIGNANA	3.666	19	192
41	TP	LEVANZO	229	5,6	41
42	TP	MARETTIMO	822	12,3	67
43	TP	PANTELLERIA	8.327	84,5	98,54
44	VE	BURANO	2.427	0,21	11.508,5
45	VE	MURANO	4.324	1,17	3695,7
46	VE	SANT'ERASMO	723	3,26	221,8
47	VE	TORCELLO	17	0,4417	45,3

Allegato B
(Articolo 1, comma 3)

ISOLE LACUSTRI

N.	PROVINCIA	ISOLA	LAGO	ABITANTI	SUP/Kmq	Ab/Kmq
1	BS	MONTE ISOLA	LAGO D'ISEO	1.740	12,61	137,99
2	CO	COMACINA	LAGO DI COMO	2	0,075	-
3	SU		LAGO MULARGIA	-	-	-
4	PG	MAGGIORE	LAGO TRASIMENO	15	0,24	145,83
5	PG	POLVESE	LAGO TRASIMENO	-	0,69	-
6	VCO	ISOLE BORROMEE	LAGO MAGGIORE	99	0,18	550

DISEGNO DI LEGGE N. 776

D'iniziativa dei senatori Ferrazzi ed altri

Capo I

OGGETTO E FINALITÀ

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca misure per la crescita delle isole minori, nonché delle isole lacustri e lagunari abitate, in considerazione del valore unico che esse rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate, e in applicazione degli

articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la particolare tutela di tali regioni, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, per superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle regioni maggiormente sviluppate.

2. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nonché degli articoli 1, 16 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, lo Stato adotta gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori, nonché delle isole lacustri e lagunari abitate.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono predisposti e attuati dai comuni delle isole minori di cui all'allegato A, nonché dai comuni delle isole lacustri e lagunari abitate, in sinergia e d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli altri enti territoriali costituiti nell'ambito delle isole minori, in base alle rispettive competenze, anche mediante il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti, quale presupposto per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, al fine di superare le disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nonché per implementare le strategie di sviluppo locale e gli investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.

4. Nella predisposizione degli interventi di cui al comma 2, lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali si attengono ai principi della semplificazione amministrativa, anche in deroga alle normative vigenti, e del rafforzamento della capacità istituzionale, amministrativa e fiscale, in quanto strumenti idonei a realizzare un modello di sviluppo effettivamente rispondente alle specifiche necessità delle isole minori, basato sulla valorizzazione dei territori e delle loro specificità nonché sul riordino e la semplificazione delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti.

5. I comuni delle isole minori, di cui all'allegato A, e delle isole di cui all'allegato B, nonché gli enti parco e le comunità insulari e di arcipelago, ove istituiti, sono riconosciuti come poli per lo sviluppo sostenibile, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Capo II

MISURE PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ISOLE MINORI

Art. 2.

(Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 4, relativi alle isole minori sono volti al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) contenere la tendenza allo spopolamento, migliorando la qualità della vita con riferimento alla tutela della salute, ai servizi sociali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, in quanto servizi fondamentali alla persona garantiti dalla Costituzione, nonché all'implementazione delle dotazioni infrastrutturali, materiali ed immateriali, anche al fine della creazione di nuova occupazione e dello sviluppo sostenibile;

b) attivare nelle isole minori servizi di telecomunicazioni su banda larga, per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione e l'offerta formativa scolastica;

c) favorire la mobilità sostenibile, tramite:

1) l'incentivazione all'uso di veicoli a basso o nullo impatto ambientale mediante incentivi agli acquisti di veicoli a combustibili ecologici e la diffusione di punti di distribuzione di energia;

2) interventi per la ciclabilità: estensione della rete di piste ciclabili, *bike sharing* e servizi annessi;

d) migliorare e implementare i servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili e di beni di prima necessità, nonché i servizi di linee aeree e di navigazione, al fine di garantire la continuità territoriale e di favorire il turismo;

e) riconoscere ai comuni di cui all'allegato A, aderenti al Patto dei Sindaci per il clima e l'energia promosso dalla Commissione europea, anche in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012, in materia di fonti rinnovabili di energia, pubblicato nella *Gazzetta*

- Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 2012, la potestà di regolamentare la presenza di mezzi di locomozione adeguati alle infrastrutture stradali, anche con riferimento alla capienza di tali mezzi e al loro impatto ambientale in aree territoriali di limitata dimensione quali quelle delle isole minori;
- f) incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili, ferma restando la loro compatibilità paesaggistica, al fine di ridurre i costi energetici per le famiglie e per le attività produttive;
- g) ridurre la produzione e favorire la gestione, lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti, attivando, ove possibile, sistemi di smaltimento integrale sul territorio delle isole minori stesse, a fini di riduzione dei costi e di incremento di produttività del sistema;
- h) garantire il rifornimento idrico, mediante la realizzazione di nuove infrastrutture dalla terraferma, nelle isole che ne sono sprovviste, nonché l'installazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione;
- i) valorizzare i beni culturali e infrastrutturali, di proprietà statale e regionale, allocati nelle isole minori, anche trasferendone la proprietà agli enti locali, su richiesta di questi, e sottoscrivendo appositi accordi di valorizzazione;
- l) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio, anche al fine di limitare la costruzione di nuove strutture;
- m) promuovere e riqualificare l'offerta turistica, la fruizione e il recupero dei beni culturali e il miglioramento dei servizi pubblici locali, prevedendo per i comuni la facoltà di destinare a tali scopi il gettito derivante dal contributo di sbarco di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- n) promuovere e incentivare le attività tipiche di ciascuna isola, favorendo la competitività delle piccole e medie imprese, con particolare riguardo ai settori dell'artigianato, della produzione agricola, della pesca e dell'acquacoltura, anche prevedendo la riduzione degli oneri finanziari e dei costi di trasporto delle merci nonché la semplificazione delle procedure burocratiche;
- o) favorire la promozione, in Italia e all'estero, del marchio delle isole minori d'Italia, già istituito dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), al fine della tutela e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola;
- p) attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;
- q) promuovere nuove destinazioni delle strutture di edilizia carceraria dismesse o non utilizzate;
- r) rideterminare le servitù militari;
- s) salvaguardare la flora e la fauna locali.

Art. 3.

(Comitato istituzionale per le isole minori)

1. È istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.
2. Il Comitato è un organo paritetico ed è composto:
 - a) dai presidenti delle regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, nel cui territorio sono presenti isole minori, o da un loro delegato;
 - b) dal presidente dell'ANCIM.
3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a) istruire i provvedimenti concernenti le isole minori, al fine della loro sottoposizione alla Conferenza Stato-città e autonomie locali e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

- b) procedere all'approvazione del Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), predisposto ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, e dei relativi criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati;
- c) monitorare gli effetti degli interventi adottati nel DUPIM, procedendo a una verifica annuale del medesimo documento anche al fine di eventuali riprogrammazioni e integrazioni;
- d) procedere alle eventuali revoche dei finanziamenti disposti con il DUPIM, su proposta dell'ANCIM, adottata d'intesa con i sindaci dei comuni interessati.

4. Il Comitato scientifico dell'ANCIM espleta funzioni di supporto per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 3, lettera a).

Art. 4.

(Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori)

1. Il presidente dell'ANCIM partecipa in qualità di componente alle riunioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano all'esame della Conferenza argomenti di interesse delle isole minori di cui all'allegato A.
2. Al fine di assicurare il raccordo istituzionale tra lo Stato e le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, è istituita un'apposita sessione della Conferenza unificata, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei rappresentanti delle predette regioni, per la sottoscrizione di un contratto di sviluppo locale nel quale sono definiti gli obiettivi generali e le modalità per il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali interessati al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, anche mediante le opportune semplificazioni in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Il DUPIM è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. I singoli comuni concorrono alla sua predisposizione, anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.
4. Il DUPIM è corredato dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), predisposti dai comuni ai sensi del comma 3, che costituiscono lo strumento operativo della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati.
5. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro trenta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nel PIST, con contestuale impegno a concorrere al loro finanziamento con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni.
6. L'ANCIM, sulla base delle deliberazioni delle regioni di cui al comma 5, predispose il DUPIM e lo trasmette al Comitato per l'approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).
7. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, ed è sottoposto annualmente a verifica e a eventuale aggiornamento da parte del Comitato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c).
8. In sede di prima applicazione della presente legge, il DUPIM è comunque predisposto per il periodo 2018-2024, in conformità a quanto previsto al comma 7, e può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo europeo per le isole minori.

Art. 5.

(Incremento della dotazione del Fondo

di sviluppo delle isole minori)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stabilita nell'importo di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le ulteriori risorse già stanziare per il finanziamento di interventi per le isole minori di pertinenza dei Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, della salute, dei trasporti, che devono confluire nel Fondo di cui al comma 1 per favorire una programmazione integrata come disciplinato anche dai regolamenti comunitari.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono integralmente destinate al finanziamento degli interventi inseriti nel DUPIM, per essere ripartite tra i comuni destinatari dei medesimi interventi, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).

Art. 6.

(Fiscalità di sviluppo)

1. Con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, convocata e integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della presente legge, sono individuate, in conformità con le norme dell'Unione europea e in attuazione dei principi di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, le forme di fiscalità di sviluppo che le regioni competenti, d'intesa con i comuni di cui all'allegato A, possono applicare nel territorio dei medesimi comuni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano già adottato proprie disposizioni in materia di fiscalità di sviluppo, in attuazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, i confini politici che racchiudono i territori dei comuni di Lampedusa e Pantelleria non costituiscono linea doganale e i territori ivi racchiusi sono ricompresi tra i territori extra-doganali e sono esclusi dal territorio dello Stato.

4. Ai territori extra-doganali dei comuni di Lampedusa e Pantelleria si applicano le disposizioni di cui alla legge 1° novembre 1973, n. 762, nonché ogni disposizione in materia di agevolazioni fiscali applicabile al territorio extra-doganale di Livigno.

Art. 7.

(Perequazione infrastrutturale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole di cui all'allegato A, d'intesa con le regioni di appartenenza, procedono alla puntuale ricognizione delle strutture scolastiche, sanitarie e assistenziali nonché delle reti stradali, fognarie, idriche ed elettriche e delle installazioni portuali e aeroportuali, ove esistenti.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM da adottare per il periodo 2018-2024.

3. Le relazioni di cui al comma 2 sono inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessarie valutazioni dei relativi progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Art. 8.

(Misure per il potenziamento dei servizi sanitari)

1. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, sono adottate le misure per il potenziamento e la riorganizzazione delle attività dei presidi sanitari e dei presidi ospedalieri, ove esistenti, idonee a garantire l'efficienza e l'appropriatezza degli interventi di presa in carico e di risposta alle emergenze-urgenze nelle isole minori, al fine della loro fruizione sia nelle condizioni di normale presenza stanziale, sia nelle situazioni di sovraffollamento determinato dalle presenze turistiche.

2. L'accordo di cui al comma 1 deve prevedere:

- a) interventi atti a garantire, in termini proporzionali rispetto alla popolazione stabilmente residente e rispetto alla popolazione temporanea derivante dai flussi turistici, la presenza costante nei presidi sanitari e ospedalieri delle isole minori di personale medico e infermieristico di comprovata esperienza negli interventi di primo soccorso, nonché di apparecchiature per il primo intervento e per le diagnosi d'urgenza;
- b) anche in deroga alla normativa vigente, il mantenimento dei punti nascita esistenti, con adeguata disponibilità di personale e di dotazioni strumentali, al fine di garantire la corretta gestione dell'assistenza prenatale e neonatale, con particolare riferimento alle situazioni di criticità per le quali deve essere altresì garantita la disponibilità, mediante specifici protocolli di intesa, di mezzi per il trasferimento in sicurezza presso centri di eccellenza per diagnosi precoci e per interventi di emergenza sulle patologie gravi, prenatali e *post-partum*;
- c) la disponibilità, presso ciascun comune delle isole minori, di presidi territoriali organizzati per la presa in carico dei percorsi di emergenza-urgenza, per l'erogazione dei servizi di cure primarie e per la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie croniche, ivi compresa la presa in carico di pazienti oncologici e dializzati;
- d) la possibilità di effettuare nell'isola le visite sanitarie e gli esami di controllo specialistico, presso i presidi sanitari e le strutture ospedaliere ove esistenti, con cadenze prestabilite e correlate alle diverse necessità conseguenti alle esigenze dei cittadini stabilmente residenti e alle situazioni di sovraffollamento conseguenti ai flussi turistici;
- e) qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza locale immediata, il riconoscimento agli abitanti delle isole minori del diritto al rimborso delle spese sostenute in armonia dei parametri esistenti per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma all'interno della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute a un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia;
- f) l'effettuazione, con cadenza periodica, di appositi interventi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico in servizio presso le isole minori, finalizzati in particolare alla corretta pratica della telemedicina, anche con l'eventuale periodica applicazione presso strutture di eccellenza.

3. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, con il medesimo accordo di cui al comma 1 sono adottate le misure per la divulgazione al pubblico e l'implementazione delle pratiche di volontariato attivate con il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato e coordinate dal servizio 118, nel riconoscimento della loro rilevanza quale modello di azione diffusa e capillare per interventi che non necessitano della presenza di personale medico.

Art. 9.

(Misure per il potenziamento del sistema di istruzione)

1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di organizzazione del sistema di istruzione, al fine di preservare l'autonomia delle istituzioni scolastiche delle isole minori anche in riferimento alla loro struttura dimensionale, nonché al fine di assicurare la stabilità degli organici del personale scolastico delle isole minori, presso ciascuna delle predette istituzioni scolastiche sono istituiti l'organico funzionale di istituto e la graduatoria di istituto.

2. Accede alla graduatoria di istituto il personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed

ausiliario (ATA) di ruolo che presenta apposita richiesta all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, corredata della documentazione da cui risultino la residenza e la contestuale dimora nel territorio dell'isola nella quale è ubicata l'istituzione scolastica indicata nella richiesta. Il predetto personale è nominato in servizio presso l'istituzione scolastica indicata, con precedenza rispetto al personale collocato nella medesima graduatoria nazionale; il medesimo personale mantiene altresì titolo preferenziale nelle procedure di trasferimento e di passaggio di cattedra, all'interno degli istituti insulari, nonché di attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato.

3. Al fine di garantire la continuità del servizio, nel periodo in cui le avverse condizioni meteorologiche non consentano al personale pendolare di essere presente con continuità, al personale direttivo, docente e ATA che non sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che presti effettivo servizio presso le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 in modo continuativo, a tempo indeterminato o per supplenze brevi, sono attribuiti i seguenti benefici:

- a) il servizio prestato, anche presso diverse classi negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, è valutato in misura doppia;
- b) è conferita una specifica indennità per sede disagiata, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- c) sono concesse le medesime agevolazioni attribuite ai cittadini residenti nelle isole minori in materia di riduzione dei titoli di viaggio per i trasporti marittimi, aerei e terrestri.

4. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 gli incarichi per le supplenze brevi sono conferiti prioritariamente al personale inserito nella graduatoria di istituto.

Art. 10.

(Misure per il potenziamento del sistema dei trasporti)

1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti in termini di efficacia ed economicità nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando le misure sanzionatorie definite dalle medesime regioni qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo.

2. Al fine di potenziare i servizi di trasporto da e per le isole minori e di garantire la continuità territoriale con la terraferma, le risorse del fondo per il trasporto pubblico locale istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da destinare all'acquisto di elicotteri per garantire il collegamento con le isole minori ai sensi della lettera *c-bis*) del citato articolo 1, comma 1031, sono erogate direttamente ai comuni di cui all'allegato A della presente legge, per essere destinate alla acquisizione e alla gestione di una dotazione di elicotteri da utilizzare per il servizio di trasporto, con particolare riferimento al trasporto in caso di emergenze-urgenze.

3. Il servizio di trasporto con elicotteri, di cui al comma 2, è affidato in gestione dai comuni mediante apposito bando di gara per l'aggiudicazione. Nel bando è previsto un titolo preferenziale per le cooperative giovanili costituite nel rispetto della normativa vigente.

4. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali, adottati a seguito delle procedure di ricognizione, costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM per il periodo 2018-2024, nonché per il conferimento delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea per il medesimo periodo.

5. Le regioni territorialmente competenti adottano opportuni provvedimenti finalizzati all'allineamento dei prezzi medi praticati nella regione medesima:

- a) dei costi del carburante avio nelle strutture aeroportuali;
- b) delle tariffe per il trasporto del gas a mezzo nave;

c) del costo del carburante per autotrazione.

Art. 11.

(Presidi permanenti di protezione civile)

1. In attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 5 ottobre 2012 tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'ANCIM, al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza degli interventi di protezione civile con particolare riferimento alla gestione delle specifiche tipologie di rischio e allo svolgimento delle attività di protezione civile connesse con la previsione, prevenzione e gestione delle emergenze, sono istituiti presso i comuni di cui all'allegato A della presente legge, d'intesa con la regione territorialmente competente, presidi permanenti di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato.

2. Per la gestione dei presidi di cui al comma 1, con particolare riferimento alle attività di previsione e prevenzione delle emergenze, il sindaco può istituire un apposito comitato consultivo, con la partecipazione dei rappresentanti dei soggetti istituzionali coinvolti, della cittadinanza attiva e del volontariato locale.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui all'allegato A che non vi abbiano ancora provveduto predispongono gli strumenti di pianificazione di protezione civile, con particolare riferimento agli interventi di prima urgenza e di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile e della regione territorialmente competente. I comuni provvedono altresì alla costituzione di un fondo per le emergenze, da utilizzare per l'attivazione di interventi urgenti e di prima necessità in caso di calamità naturali, che è reintegrato a valere sugli stanziamenti successivamente disposti dallo Stato per le medesime finalità.

Art. 12.

(Riduzione del contenzioso giurisdizionale.

Case della giustizia)

1. Al fine di incentivare nel territorio delle isole minori il ricorso alle modalità di risoluzione alternativa delle controversie, nell'ottica della riduzione del contenzioso giurisdizionale, anche in deroga alle disposizioni in materia di revisione degli uffici e delle circoscrizioni giudiziarie adottate in attuazione della delega di cui alla legge 14 settembre 2011, n. 148, nei comuni di cui all'allegato A ove ha sede il giudice di pace è istituita la «casa della giustizia».

2. Presso le case della giustizia è insediato l'ufficio del mediatore-conciliatore, scelto tra i magistrati in quiescenza che abbiano dichiarato la propria disponibilità, con il compito di raccogliere e valutare le domande di mediazione per la conciliazione di una controversia, presentate da soggetti pubblici e privati. Al mediatore-conciliatore non sono dovuti rimborsi, compensi o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il mediatore-conciliatore, in accordo con le parti richiedenti la mediazione, assegna il procedimento a un mediatore in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180. Il procedimento si svolge presso la casa della giustizia. Le spese di viaggio e di soggiorno eventualmente sostenute dal mediatore sono comprese nelle spese processuali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

4. Per quanto non diversamente previsto, al procedimento di mediazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in quanto compatibili.

Art. 13.

*(Accordi di collaborazione e convenzioni
con istituti di credito)*

1. Al fine di incentivare le sinergie culturali in un'ottica di crescita e di sviluppo, anche attraverso l'elaborazione di progetti per il miglioramento infrastrutturale e l'innovazione tecnologica nelle isole minori, la regione territorialmente competente e i comuni di cui all'allegato A, singoli o in associazione tra loro, possono definire appositi accordi con università e istituti o enti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I comuni di cui all'allegato A, previo esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, possono stipulare convenzioni con istituti di credito al fine di incrementare le risorse finanziarie per lo sviluppo e l'occupazione e di introdurre modalità sinergiche di programmazione degli investimenti. Le convenzioni devono prevedere che siano ammissibili a finanziamento le iniziative private che risultino coerenti con uno specifico progetto inserito nel DUPIM, individuate a seguito di valutazione, basata sui profili di efficacia dell'iniziativa anche in riferimento alla sua potenzialità sinergica rispetto al progetto, effettuata d'intesa tra il comune e l'istituto di credito.

Art. 14.

(Gestione dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti i comuni delle isole di cui all'allegato A favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, attraverso:

- a) il reimpiego e il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
- c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- d) l'incentivazione del compostaggio domestico.

2. I comuni di cui al comma 1, che realizzano progetti compatibili con le finalità di cui al medesimo comma, hanno diritto a beneficiare del contributo annuale pari al 50 per cento dei costi di trasporto marittimo effettivamente sostenuti, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4.

Art. 15.

(Demanio regionale e riserve naturali)

1. Le regioni territorialmente competenti trasferiscono in capo ai comuni delle isole di cui all'allegato A la gestione dei beni del demanio regionale, anche marittimo, che insistono sui rispettivi territori, ivi compresa la competenza al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi.

2. Le entrate derivanti dalla gestione del demanio trasferita ai sensi del comma 1 sono riservate nella misura del 50 per cento ai comuni gestori per gli interventi di bonifica e manutenzione ordinaria.

3. In conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole di cui all'allegato A è affidata ai comuni competenti per territorio i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e trasferite ai gestori.

Art. 16.

(Piano di incentivazione energia da fonti rinnovabili)

1. Sentiti i comuni delle isole minori di cui all'allegato A, le regioni territorialmente competenti, di concerto con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, predispongono un piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al 100 per cento del fabbisogno energetico.

2. Il piano di cui al comma 1 tiene conto, al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, dell'interesse primario della tutela del paesaggio, della salubrità dell'ambiente e della salute dei cittadini delle isole, garantito altresì dalla produzione di energia non inquinante.

Capo III

MISURE IN FAVORE DELLE ISOLE LAGUNARI E LACUSTRI ABITATE

Art. 17.

(Misure in favore delle isole lagunari e lacustri abitate)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per lo sviluppo delle isole lagunari e lacustri abitate, con dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono integralmente destinate al finanziamento degli interventi socio-economici relativi a ciascuna isola di cui all'allegato B della presente legge, inseriti in un apposito documento di programmazione adottato dal Comitato istituzionale per gli interventi nelle isole lagunari e lacustri, istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Comitato è composto dai presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole lagunari e lacustri abitate, o da un loro delegato, e dai sindaci dei comuni nel cui territorio sono presenti isole lagunari o lacustri.
3. Le risorse di cui al comma 1, sono ripartite annualmente, entro il 30 aprile di ciascun anno a partire dal 2019, tra i comuni destinatari degli interventi inseriti nel documento di programmazione, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di cui al comma 2.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 19.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 20.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato A

Provincia	Isola	Superficie/Kmq	Comune
NA	Capri	10,3	Anacapri
			Capri
NA	Ischia	46,3	Casamicciola Terme
			Forio
			Ischia
			Lacco Ameno
			Barano d'Ischia
			Serrara Fontana
NA	Procida	3,7	Procida
LT	Ponza	10,0	Ponza
	Santo Stefano	0,5	
LT	Ventotene	1,5	Ventotene
SP	Palmaria	2,0	Portovenere
FG	Capraia	1,0	Isole Tremiti
	San Domino	2,5	
	San Nicola	1,0	
SS	Asinara	51,9	Porto Torres

<i>OT</i>	<i>La Maddalena</i>	<i>19,6</i>	<i>La Maddalena</i>
	<i>Caprera</i>	<i>15,7</i>	
	<i>Santa Maria</i>	<i>1,7</i>	
	<i>Santo Stefano</i>	<i>3,0</i>	
	<i>Spargi</i>	<i>4,2</i>	
	<i>Budelli</i>	<i>1,6</i>	
	<i>Razzoli</i>	<i>1,5</i>	
<i>CI</i>	<i>San Pietro</i>	<i>51,0</i>	<i>Carloforte</i>
	<i>Sant'Antioco</i>	<i>108,0</i>	<i>Sant'Antioco</i>
			<i>Calasetta</i>
<i>AG</i>	<i>Lampedusa</i>	<i>20,2</i>	<i>Lampedusa e Linosa</i>
	<i>Linosa</i>	<i>5,4</i>	
<i>ME</i>	<i>Lipari</i>	<i>37,6</i>	<i>Lipari</i>
	<i>Alicudi</i>	<i>5,1</i>	
	<i>Filicudi</i>	<i>9,5</i>	
	<i>Stromboli</i>	<i>12,6</i>	
	<i>Vulcano</i>	<i>21,0</i>	
	<i>Panarea</i>	<i>3,4</i>	
<i>ME</i>	<i>Salina</i>	<i>26,4</i>	<i>Santa Maria Salina</i>
			<i>Malfa</i>
			<i>Leni</i>
<i>PA</i>	<i>Ustica</i>	<i>8,6</i>	<i>Ustica</i>
<i>TP</i>	<i>Favignana</i>	<i>18,6</i>	<i>Favignana</i>
	<i>Levanzo</i>	<i>5,6</i>	
	<i>Marettimo</i>	<i>12,3</i>	
<i>TP</i>	<i>Pantelleria</i>	<i>83,0</i>	<i>Pantelleria</i>
<i>GR</i>	<i>Giglio</i>	<i>23,8</i>	<i>Isola del Giglio</i>
	<i>Giannutri</i>	<i>2,6</i>	
<i>LI</i>	<i>Capraia</i>	<i>19,0</i>	<i>Capraia Isola</i>
<i>LI</i>	<i>Elba</i>	<i>223,5</i>	<i>Campo nell'Elba</i>
			<i>Capoliveri</i>
			<i>Marciana</i>
			<i>Marciana Marina</i>
			<i>Porto Azzurro</i>
			<i>Portoferraio</i>
			<i>Rio Marina</i>
			<i>Rio nell'Elba</i>

Allegato B

Provincia	Isola lagunare o lacustre abitata
<i>VE</i>	<i>Isola della laguna Veneta -Lido</i>
	<i>Isola della laguna Veneta -Murano</i>
	<i>Isola della laguna Veneta -Pellestrina</i>
	<i>Isola della laguna Veneta -Burano</i>
	<i>Isola della laguna Veneta-San'Erasmo</i>
	<i>Isola della laguna Veneta -Mazzorbo</i>
	<i>Isola della laguna Veneta -Vignole</i>
	<i>Isola della laguna Veneta -Torcello</i>
	<i>Isola della laguna Veneta -San Giorgio</i>
	<i>Isola della laguna Veneta- San Michele</i>
	<i>Isola della laguna Veneta- San Clemente</i>
	<i>Isola della laguna Veneta -San Francesco del deserto</i>
	<i>Isola della laguna Veneta -Marzobetto</i>

	<i>Isola della laguna Veneta-San Lazzaro degli Armeni</i>
<i>GO</i>	<i>Isole della laguna di Grado - (Isola di Grado-Isola di Santa Maria di Barbana; Isola di Morgo)</i>
<i>BS</i>	<i>Isole lago Iseo -Monte Isola</i>
<i>BS</i>	<i>Isole del lago di Garda</i>
<i>NO</i>	<i>Isola d'Orta- San Giulio</i>
<i>VCO</i>	<i>Isole Borromee - (Isola Superiore; Isola Bella; Isola Madre; Isola San Giovanni)</i>
<i>PE</i>	<i>Isole del lago Trasimeno- Isola Maggiore</i>
<i>TP</i>	<i>Isole dello Stagnone</i>

DISEGNO DI LEGGE N. 789

D'iniziativa dei senatori La Pietra ed altri

Art. 1.

(Istituzione di una zona franca produttiva nei comuni delle isole minori)

1. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, a decorrere dal 1° dicembre 2018, è istituita una zona franca produttiva nei comuni delle isole di cui all'allegato A.

Art. 2.

(Disciplina della zona franca produttiva)

1. Per la zona franca produttiva di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano, nel limite massimo di spesa di cui all'articolo 3, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 341 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le agevolazioni previste dal comma 341 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006, si applicano alle piccole e micro imprese che, per un periodo di cinque anni, costituiscono una nuova attività economica a decorrere dal 1° dicembre 2018, nonché, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, alle piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività prima di tale data.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Entro lo stesso termine sono adottate le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento dei programmi di intervento relativi alla zona franca produttiva di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. L'efficacia delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale di cui al rapporto annuale allegato allo stato di previsione dell'entrata previsto ai sensi dell'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati in base alle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2,5 milioni di euro annui, a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della medesima disposizione con riferimento ai singoli regimi

interessati.

Allegato A
(articolo 1)

ELENCO DELLE ISOLE MINORI

Prov.	Isola	Abit.	Sup. Kmq.	Ab./Kmq.
AG	Lampedusa	3.991	20.2	197
AG	Linosa	392	5.3	73
FG	Capraia	-	1	1
FG	San Domino	210	2.5	84
FG	San Nicola	136	1	136
GR	Giannutri	3	2.32	1
GR	Giglio	1.711	21	81
LI	Capraia	323	19	17
LI	Gorgona	135	2.23	60
LI	Elba	31.660	223	142
LI	Pianosa	-	10	-
LT	Ponza	3.782	10	378
LT	Santo Stefano	-	0.5	-
LT	Ventotene	508	1.5	338
ME	Alicudi	129	5.1	25
ME	Filicudi	160	9.5	16
ME	Lipari	8.652	37.6	230
ME	Panarea	268	3.4	78
ME	Salina	2.193	26.8	81
ME	Stromboli	393	12.6	31
ME	Vulcano	434	21	20
NA	Capri	14.117	10.26	1.376
NA	Ischia	62.800	46.3	1.356
NA	Procida	10.614	4.1	2.588
PA	Ustica	1.086	8	135
SP	Palmaria	55	2	27
SS	Asinara	300	51.9	5
SS	Caprera	73	15.7	4
SS	La Maddalena	10.724	19.6	547
SS	Molara (Olbia)	-	-	-
SS	Razzoli (La Maddalena)	-	-	-
SS	Santa Maria	-	-	-
SS	Santo Stefano	-	2	-
SS	Spargi	-	1.7	-
SS	Tavolara	-	6	-
SU	San Pietro	6.849	50	136
TP	Favignana	3.666	19	192
TP	Levanzo	229	5.6	41
TP	Marettimo	822	12.3	67
TP	Pantelleria	8.327	84.5	98.54

1.2.3. Testo approvato 497 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 497

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 17 ottobre 2018, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori Moronese, L'Abbate, La Mura, Quarto, Nugnes, Corrado, De Lucia, Gallicchio, Botto, Castellone, Trentacoste, Di Piazza, Dessì, Angrisani, Matrisciano, Sileri, Evangelista, Donno, Abate, Romano, Florida, Anastasi, Di Girolamo, Vaccaro, Morra, Lanzi, Girotto, Giuseppe Pisani, Turco, Mollame, Puglia, Marilotti, Marinello, Giannuzzi, Lupo, Fede, Bottici, Lannutti, Pacifico, Leone, Endrizzi, Coltorti, Patuanelli, Romeo, Briziarelli, Pizzol, Solinas, Vescovi, Fusco, Marti, Montani, Pergreffi, Pirovano, Rivolta, Rufa, Borghesi, Pillon, Tesei, Nisini, Sbrana, De Vecchis, Ripamonti, Barbaro, D'Angelo, Russo e Faggi:

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri

Art. 1.

(Oggetto e finalità della legge)

1. La presente legge reca misure per la crescita sociale ed economica delle isole minori marine, lagunari e lacustri, in considerazione del valore unico che esse rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate, ed in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la particolare tutela di tali aree insulari, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, per superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate.
2. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nonché degli articoli 1, 16 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, lo Stato, le regioni e i comuni adottano gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono predisposti e attuati dai soggetti di cui al medesimo comma 2, sentiti gli altri enti territoriali esistenti nelle isole minori, in base alle rispettive competenze, rafforzando il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti, quale presupposto per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, al fine di superare le disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nonché per implementare le strategie di sviluppo locale e gli investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.
4. Al fine di conservare e promuovere le diversità naturali e culturali, di rilanciare lo sviluppo ed il lavoro, nonché di valorizzare le potenzialità economiche e produttive e di evitare lo spopolamento, anche attraverso il recupero e la promozione del patrimonio storico, artistico e monumentale esistente, gli enti locali, anche costituiti in consorzio, gli enti parco e le comunità isolate e di arcipelago, ove esistenti, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Le isole minori del territorio nazionale rappresentano una estensione del territorio regionale di appartenenza. Le regioni e i comuni si impegnano a rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenza dell'insularità, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

6. Per isole minori si intendono le isole marine e le isole lagunari e lacustri di cui, rispettivamente, agli allegati A e B alla presente legge, salvo ove sia diversamente indicato.

Art. 2.

(Obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori)

1. Lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali interessati, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione dei Fondi di cui all'articolo 4, perseguono, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti obiettivi nelle isole minori:

a) favorire una buona qualità della vita con particolare attenzione ai servizi essenziali costituzionalmente garantiti, alla tutela della salute e ai servizi sociali, anche mediante l'attivazione in deroga di presidi sanitari speciali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, attivando servizi e strutture scolastiche idonei a favorire l'inclusione sociale e combattere la tendenza allo spopolamento;

b) favorire la realizzazione di servizi di telecomunicazioni su banda ultra larga, per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione e l'offerta formativa scolastica;

c) favorire la mobilità sostenibile, anche tramite:

1) l'incentivazione all'uso di veicoli a basso o nullo impatto ambientale, mediante incentivi agli acquisti di veicoli a combustibili ecologici o alimentati con tecnologie elettriche o ibride e la diffusione di punti di distribuzione di energia;

2) interventi per la ciclabilità: estensione della rete di piste ciclabili, *bike sharing* e servizi annessi, inclusi i punti di ricarica per biciclette elettriche;

d) migliorare ed implementare i servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili e di beni di prima necessità, nonché i servizi di linee aeree e di navigazione, al fine di garantire la continuità territoriale e di favorire il turismo;

e) promuovere e riqualificare l'offerta turistica, la fruizione e il recupero dei beni culturali e il miglioramento dei servizi pubblici locali, compatibilmente con la capacità di carico degli ecosistemi insulari;

f) incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili e sviluppare i relativi sistemi di accumulo di energia volti a bilanciare le variazioni di carico elettrico, compatibilmente con il paesaggio insulare, come mezzo per ridurre i costi delle famiglie e delle attività produttive nonché per la limitazione di emissioni di CO₂, anche in attuazione del Patto dei sindaci promosso dalla Commissione europea;

g) garantire per il funzionamento delle strutture sanitarie l'autosufficienza energetica da fonti rinnovabili in caso di interruzione di energia elettrica;

h) promuovere interventi per l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico e privato;

i) realizzare reti intelligenti di distribuzione dell'energia (*smart grids*) volte ad incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili;

l) promuovere sistemi di elettrificazione delle banchine (*high-voltage shore connection*) alimentati preferibilmente da fonti rinnovabili;

m) adeguare gli strumenti urbanistici vigenti, coniugando l'esigenza di tutela dell'aspetto tradizionale delle isole con i vantaggi e le opportunità derivanti dal progresso tecnologico, in particolare quelli connessi al contenimento energetico e all'impiego delle fonti energetiche rinnovabili;

n) ridurre la produzione e favorire la gestione dei rifiuti attraverso forme di smaltimento, recupero e riciclo autonomo all'interno della stessa isola, per ridurre i costi del servizio e rendere produttivo il sistema;

- o) garantire il rifornimento idrico realizzando nuovi impianti e favorendo l'installazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione con l'uso di tecniche a basso consumo energetico, nonché di recupero delle acque piovane micro e fito depurate, anche valorizzando l'uso di energie rinnovabili;
- p) valorizzare i beni culturali, demaniali e ambientali. La proprietà o la gestione dei suddetti beni può essere trasferita dalle regioni agli enti locali, con i quali sono sottoscritti appositi accordi di valorizzazione;
- q) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente limitando la costruzione di nuove strutture e gli ampliamenti nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale;
- r) promuovere e incentivare le attività tipiche di ciascuna isola e la competitività delle micro, piccole e medie imprese, favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la riduzione degli oneri finanziari e del costo dei trasporti delle merci, nonché mediante la semplificazione delle procedure burocratiche, e ponendo le basi per nuove progettualità e regole comuni per un miglior coinvolgimento dei pescatori e delle loro rappresentanze nella salvaguardia e valorizzazione delle risorse marine;
- s) favorire la promozione in Italia e all'estero del «marchio delle isole minori d'Italia», già istituito dall'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM), al fine della tutela e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola;
- t) attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;
- u) prevedere una nuova destinazione delle strutture dismesse o non utilizzate, anche di edilizia carceraria;
- v) promuovere l'uso di motori elettrici e ibridi per le imbarcazioni da diporto;
- z) utilizzare campi di ormeggio compatibili con l'*habitat* della prateria di posidonia oceanica;
- aa) salvaguardare la flora e la fauna locali;
- bb) favorire, incentivare e promuovere gli sport acquatici ecosostenibili;
- cc) prevenire il randagismo e l'abbandono di cani e gatti al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, come previsto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281;
- dd) garantire interventi per la realizzazione o l'adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e del sistema fognario ai sensi della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, favorendo anche il recupero delle acque depurate nonché il trattamento e il recupero dei fanghi prodotti.

Art. 3.

(Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e fatti salvi gli effetti dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. Esso è adottato con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie su proposta del Comitato di cui al comma 5.
2. I singoli comuni interessati concorrono alla predisposizione del DUPIM mediante l'elaborazione dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze di categoria imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.
3. I PIST, predisposti dai comuni ai sensi del comma 2, costituiscono gli strumenti operativi della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti

pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati. Ogni singolo progetto è dotato, a pena di esclusione dal finanziamento, del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

4. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro sessanta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nei PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alla medesima regione. La delibera regionale è trasmessa al Comitato di cui al comma 5. Ove la delibera regionale non intervenga entro il termine di cui al primo periodo, i PIST possono essere trasmessi direttamente al Comitato di cui al comma 5.

5. È istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

6. Il Comitato è composto:

- a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
- b) da un rappresentante delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori;
- c) da due rappresentanti dell'ANCIM e da un sindaco scelto d'intesa fra i sindaci dei comuni delle isole minori di cui all'allegato B.

7. Il Comitato esprime parere sui criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati, tenendo conto della distanza delle isole dalla terraferma, del numero di abitanti residenti alla data dell'ultimo censimento, dei flussi turistici e dell'estensione territoriale.

8. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea. Il DUPIM può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Stati che si affacciano sul Mar Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo per le isole minori.

9. Allo svolgimento delle attività del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

10. In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede ad integrare il DUPIM di cui al comma 9 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 2 del 2010, con le modalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 7 del presente articolo. Il successivo DUPIM è predisposto per il periodo 2021-2027.

Art. 4.

(Fondi per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per il finanziamento degli interventi a favore delle medesime isole minori.

2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi in conto capitale previsti dal DUPIM e nei relativi PIST ai sensi dell'articolo 3, nonché degli ulteriori interventi in conto capitale per i quali gli articoli successivi rinviano alle risorse del Fondo.

3. Il monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge è effettuato secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Per gli interventi non infrastrutturali il monitoraggio è effettuato attraverso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere regolate le modalità di attuazione del monitoraggio degli interventi.

Art. 5.

(Ripartizione delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 4 sono destinate per il 90 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato A e per il 10 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato B.

Art. 6.

*(Disciplina dell'imposta di scopo
per i comuni delle isole minori)*

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni delle isole minori, nella disciplina dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono prevedere altresì la destinazione del gettito dell'imposta anche per la realizzazione di progetti, diversi dalle opere pubbliche di cui all'articolo 1, comma 149, della citata legge n. 296 del 2006 e all'articolo 6, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, comunque diretti alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Per quanto non diversamente disposto dal comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 e dei commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.

Art. 7.

(Ricognizione infrastrutturale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i comuni delle isole minori, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché della rete stradale, della rete fognaria, idrica ed elettrica e delle strutture portuali e aeroportuali, ove esistenti.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono all'ANCIM una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM. Le suddette attività sono rinnovate ai fini dell'elaborazione di ogni successivo DUPIM.

3. Le relazioni di cui al comma 2 sono inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessarie valutazioni dei relativi progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Art. 8.

*(Censimento del patrimonio storico,
artistico, archeologico e monumentale)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale presente nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio di cui al comma 1.

Art. 9.

(Censimento delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'elencazione delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche, i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle iniziative presenti nel proprio territorio.
2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione del patrimonio di cui al comma 1.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per le proprie competenze, provvedono senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica a pubblicare l'elenco delle manifestazioni di cui al comma 1 che si svolgono nel proprio territorio di competenza e a individuare criteri premiali all'interno dei bandi per l'erogazione di contributi alle medesime manifestazioni.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3, procedendo alla revisione annuale.

Art. 10.

(Censimento e valorizzazione delle piccole produzioni locali)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'elencazione delle piccole produzioni locali, i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle produzioni presenti nel proprio territorio.
2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione delle produzioni di cui al comma 1.
3. Per «piccole produzioni locali» si intendono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o trasformati, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola, ittica o di allevamento, destinati, in piccole quantità in termini assoluti, al consumo sul posto e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per le proprie competenze, provvedono senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica a pubblicare l'elenco delle piccole produzioni di cui al comma 1 del proprio territorio di competenza e a individuare i criteri di utilizzo del marchio delle isole minori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), ai fini della promozione dei medesimi prodotti.
5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 4, procedendo alla revisione annuale.

Art. 11.

(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica)

1. Al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nonché una

minore occupazione del territorio, e per valorizzare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni delle isole minori possono predisporre, nell'ambito dei PIST, un piano avente ad oggetto l'attuale offerta turistica del territorio, la diversificazione per aree di interesse ed una scala di interventi da realizzare con priorità. I piani devono evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico.

2. Le regioni interessate e i comuni delle isole minori, al fine di sopperire a eventuali carenze formative, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, promuovono e organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche.

Art. 12.

(Misure per migliorare l'assistenza sanitaria)

1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti, al fine di garantire alla popolazione residente e ai turisti nelle isole minori l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA) e con particolare riferimento a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedono alla riorganizzazione delle strutture sanitarie, ove esistenti.

2. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, le amministrazioni interessate adottano le opportune misure, anche mediante specifiche campagne informative, per promuovere le pratiche di volontariato da realizzare anche mediante il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato, coordinate dal servizio 118.

Art. 13.

(Misure a sostegno del sistema scolastico)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con le regioni interessate, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce criteri preferenziali da applicare, in sede di assegnazione alle istituzioni scolastiche che ricadono nei comuni delle isole minori, al personale direttivo, docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo che dimostri di possedere contestualmente la residenza e il domicilio nel comune delle isole minori ove insiste l'istituzione scolastica di assegnazione.

Art. 14.

(Disposizioni in materia di protezione civile)

1. Fermo restando quanto previsto dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualità di autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, i sindaci dei comuni delle isole minori possono istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dei predetti organismi non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

2. Per favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi i comuni delle isole minori possono prevedere la costituzione di un fondo per le emergenze.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione della regione competente, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.

4. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo e all'eventuale costituzione del fondo di cui al comma 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.

Art. 15.

(Accordi di collaborazione e convenzioni con università e istituti di credito)

1. Al fine di valorizzare le sinergie culturali e l'elaborazione di progetti e di favorire l'innovazione tecnologica nelle isole minori, lo Stato, le regioni interessate e i comuni delle isole minori, singoli o associati, adottano iniziative per definire appositi accordi o intese con università e istituti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche predisponendo elaborazioni progettuali per interventi pubblici necessari al superamento delle sperequazioni infrastrutturali individuate.
2. Al fine di favorire l'integrazione e la sinergia nella programmazione, nello sviluppo economico e nell'occupazione, i comuni delle isole minori possono attivare, previa indizione di bandi di evidenza pubblica, accordi con istituti di credito che dichiarino la disponibilità a supportare l'azione del comune e del tessuto produttivo locale procedendo a valutazione delle iniziative, proposte dai privati per le predette finalità, con criteri basati non su una mera valutazione creditizia ma sull'efficacia dell'intervento ai fini del progetto di sviluppo individuato nel DUPIM e asseverato dalle regioni.
3. I comuni delle isole minori, sulla base di modalità stabilite nel contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale, sentito il fornitore del servizio postale universale, possono proporre iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali nel territorio isolano, l'offerta complessiva dei servizi postali, anche congiuntamente ad altri servizi, valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale. Di tali iniziative è data informazione al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Al fine di potenziare il flusso turistico e migliorare l'offerta dei servizi, i comuni delle isole minori adottano iniziative per definire appositi accordi con gli istituti di credito per l'installazione di circuiti di sportelli automatici di tipo Bancomat e PagoBancomat nel territorio isolano.

Art. 16.

(Misure relative ai trasporti locali)

1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori, per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando anche le misure sanzionatorie previste nell'ambito degli accordi che regolano il servizio, qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo.
2. Le regioni territorialmente competenti definiscono altresì, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi nelle isole minori. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali adottati a seguito delle procedure di ricognizione di cui all'articolo 7 costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 7, nonché ai fini del finanziamento a valere sulla dotazione dei Fondi di cui all'articolo 4 e ai fini della programmazione delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea.

Art. 17.

(Misure in materia di dissesto idrogeologico)

1. Ai fini della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e della salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole minori, le regioni territorialmente competenti procedono ad una ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, i quali sono inseriti negli elenchi programmatici di

settore nazionale e territoriale e realizzati in accordo con i comuni competenti e le comunità isolate compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.

Art. 18.

(Gestione dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, i comuni delle isole minori, anche usufruendo del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, attraverso:

- a) il miglioramento della raccolta differenziata, nonché il reimpiego e il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
- c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- d) l'incentivazione del compostaggio domestico, di prossimità e di comunità.

Art. 19.

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori, in sede di predisposizione dei PIST, possono prevedere, in via sperimentale, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.

2. Nella determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, i comuni di cui al comma 1 possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agevolazioni per le utenze commerciali che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico applicando il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

3. Con regolamento comunale sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo, anche con riferimento all'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

4. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo può essere esteso anche ad ogni altra tipologia di imballaggio in vetro contenente altre tipologie di liquidi o alimenti.

Art. 20.

(Demanio regionale e riserve naturali)

1. Le regioni territorialmente competenti possono trasferire ai comuni delle isole minori la proprietà o la gestione dei beni del demanio regionale che insistono sui rispettivi territori, ivi compresa la competenza al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi.

2. In conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole minori è affidata ai comuni competenti per territorio, i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e da questo trasferite ai gestori.

Art. 21.

(Piano di promozione per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Le regioni territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, sentiti i comuni delle isole minori, possono predisporre, di concerto con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per promuovere la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le isole minori.

Art. 22.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 23.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;

b) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 24.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato A

(Articolo 1, comma 6)

ELENCO DELLE ISOLE MARINE

Prov.	ISOLA
AG	Lampedusa
AG	Lampione
AG	Linosa
FG	Capraia
FG	Pianosa
FG	San Domino
FG	San Nicola
GR	Formiche di Grosseto
GR	Giannutri
GR	Giglio
LI	Capraia
LI	Gorgona
LI	Elba
LI	Montecristo
LI	Pianosa
LI	Secche della Meloria
LT	Palmarola
LT	Ponza

LT	Santo Stefano
LT	Ventotene
LT	Zannone
ME	Alicudi
ME	Filicudi
ME	Lipari
ME	Panarea
ME	Salina
ME	Stromboli
ME	Vulcano
NA	Capri
NA	Ischia
NA	Procida
NA	Nisida
NA	Vivara
PA	Ustica
SP	Palmaria
SP	Tino
SP	Tinetto
SS	Asinara
SS	Budelli
SS	Caprera
SS	La Maddalena
SS	Molara (Olbia)
SS	Mortorio
SS	Razzoli (La Maddalena)
SS	Santa Maria
SS	Santo Stefano
SS	Spargi
SS	Tavolara
SU	San Pietro
SU	Sant'Antioco
SV	Gallinara
SV	Bergeggi
TP	Favignana
TP	Formica
TP	Levanzo
TP	Marettimo
TP	Pantelleria

Allegato B

(Articolo 1, comma 6)

ELENCO DELLE ISOLE LAGUNARI E LACUSTRI

Prov.	ISOLA LAGUNARE
VE	Isola della laguna veneta - Lido
	Isola della laguna veneta - Murano
	Isola della laguna veneta - Pellestrina
	Isola della laguna veneta - Burano
	Isola della laguna veneta - Sant'Erasmo
	Isola della laguna veneta - Mazzorbo
	Isola della laguna veneta - Vignole
	Isola della laguna veneta - Torcello
	Isola della laguna veneta - San Giorgio
	Isola della laguna veneta - San Michele

	Isola della laguna veneta - San Clemente
	Isola della laguna veneta - San Francesco del deserto
	Isola della laguna veneta - Marzobetto
	Isola della laguna veneta - San Lazzaro degli Armeni
GO	Isole della laguna di Grado - Isola di Grado; Isola di Santa Maria di Barbana; Isola di Morgo
TP	Isole dello Stagnone
Prov.	ISOLA LACUSTRE
BS	Isole del lago d'Iseo - Monte Isola
BS	Isole del lago di Garda
CO	Comacina (lago di Como)
NO	Isola d'Orta - San Giulio
PG	Isole del lago Trasimeno - Isola Maggiore e Isola Polvese
VCO	Isole Borromee - Isola Superiore; Isola Bella; Isola Madre; Isola San Giovanni

1.2.4. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
11 ottobre 2018
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori (497)

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.100

NASTRI, MAFFONI, LA PIETRA

Al comma 1, dopo la parola: «crescita», inserire le seguenti: «sociale ed economica».

1.101

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 2, sostituire le parole: «e i comuni» con le seguenti: «, i comuni e gli altri enti territoriali interessati».

1.12

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGGI, TIRABOSCHI, DE POLI, TESTOR

Al comma 3, dopo le parole: «sentiti gli altri enti territoriali», inserire le seguenti: «e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative».

— 2 —

1.22

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI,
DE POLI, TESTOR

Al comma 4, dopo le parole: «anche costituiti in consorzio», inserire le seguenti: «, le associazioni e i consorzi turistici, le reti di impresa.»

1.102

Assuntela MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI, SUDANO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Nella predisposizione degli interventi di cui al comma 2, lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali si attengono ai principi della semplificazione amministrativa, anche in deroga alle normative vigenti, e del rafforzamento della capacità istituzionale, amministrativa e fiscale, in quanto strumenti idonei a realizzare un modello di sviluppo effettivamente rispondente alle specifiche necessità delle isole minori, basato sulla valorizzazione dei territori e delle loro specificità nonché sul riordino e la semplificazione delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti».

Art. 2.

2.100

MIRABELLI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, SUDANO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) contenere la tendenza allo spopolamento, migliorando la qualità della vita con riferimento alla tutela della salute, ai servizi sociali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, in quanto servizi fondamentali alla persona garantiti dalla Costituzione, nonché all'implementazione delle dotazioni infrastrutturali, materiali ed immateriali, anche al fine della creazione di nuova occupazione e dello sviluppo sostenibile».

2.101

SUDANO, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «favorire la realizzazione di» con le seguenti: «attivare».

— 3 —

2.102

NASTRI, MAFFONI, LA PIETRA

Dopo la lettera c) inserire la seguente:

«*c-bis*) nell'ambito dei presidi sanitari di cui alla lettera a), s'intende che devono essere collegati in rete ai servizi di primo soccorso e di assistenza sanitaria ospedaliera del Servizio sanitario nazionale e disporre dei mezzi di trasporto necessari all'eventuale trasferimento dei pazienti e dei loro familiari in strutture ospedaliere, compreso l'elisoccorso».

2.103

AIMI, GALLONE, GASPARRI, TIRABOSCHI, PAPTHEU, Alfredo MESSINA, MALLEGNI

Al comma 1, lettera e), aggiungere le seguenti parole: «, prevedendo il potenziamento dell'offerta turistica stessa durante tutto l'anno, incentivando la conoscenza di percorsi naturalistici, iniziative sportive, percorsi enogastronomici, salutistici, termali e di benessere».

2.104

FERRAZZI, SUDANO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo per i comuni la facoltà di destinare a tali scopi il gettito derivante dal contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;».

2.105

FERRAZZI, SUDANO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«*f-bis*) riconoscere ai comuni in cui sono presenti le isole di cui agli Allegati A e B, aderenti al Patto dei Sindaci promosso dalla Commissione europea, anche in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012, in materia di fonti rinnovabili di energia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 2012, la potestà di regolamentare la presenza di mezzi di locomozione adeguati alle infrastrutture stradali, anche con riferimento alla capienza di tali mezzi e al loro impatto ambientale in aree territoriali di limitata dimensione quali quelle delle isole minori;».

— 4 —

2.106

Assuntela MESSINA, FERRAZZI, SUDANO, MIRABELLI

Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:

«p) favorire la valorizzazione dei beni culturali, demaniali e ambientali, prevedendo la possibilità di trasferire, ove necessario, la proprietà dei beni di proprietà statale e regionale agli enti locali con i quali sono sottoscritti appositi accordi di valorizzazione;».

2.107

SUDANO, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

Al comma 1, lettera p), aggiungere in fine le seguenti parole: «con la possibilità altresì di individuare gli immobili da destinare al personale delle Forze di polizia e delle Capitanerie di Porto;».

2.108

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera q), sopprimere le parole: «vigenti o di successiva revisione e approvazione».

2.109

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«dd-bis) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente. L'amministrazione marittima, in virtù della necessità di garantire la sicurezza della navigazione e del traffico marittimo e della sicurezza ed operatività degli scali portuali, che presenta specifiche peculiarità nel caso delle isole di cui all'allegato A poiché garantisce servizi marittimi capillari all'utenza marittima e alle intere comunità isolane, ha accesso privilegiato all'assegnazione di tali edifici per finalità logistiche e di servizio».

— 5 —

Art. 3.

3.100

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGGNI, TIRABOSCHI,
DE POLI, TESTOR

Al comma 2, sostituire le parole da: «, anche attraverso», fino alla fine del comma, con le seguenti: «. Ai fini della sua predisposizione, i singoli comuni istituiscono appositi tavoli di confronto, coinvolgendo, sin dalle fasi iniziali e per tutto il processo di progettazione e attuazione degli interventi, le rappresentanze delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento».

3.101

TIRABOSCHI, GALLONE, Alfredo MESSINA, PAPATHEU, GASPARRI, MALLEGGNI

Al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo».

3.102

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGGNI, TIRABOSCHI

Al comma 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) dai rappresentanti delle cinque organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative presenti nelle isole minori italiane».

3.103

Assuntela MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI, SUDANO

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Il Comitato svolge altresì le seguenti funzioni:

a) istruire i provvedimenti concernenti le isole minori, al fine della loro sottoposizione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ed alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

— 6 —

b) monitorare gli effetti degli interventi adottati nel DUPIM, procedendo ad una verifica annuale del medesimo Documento anche al fine di eventuali riprogrammazioni e integrazioni;

7-ter. Il Comitato scientifico dell'ANCIM espleta funzioni di supporto per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 7-bis, lettera a)».

3.104

NASTRI, MAFFONI, LA PIETRA

Al comma 8, dopo la parola: «settennale», inserire le seguenti: «ed è aggiornato annualmente nella parte riguardante gli interventi da realizzare.».

Art. 4.

4.100

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «50 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la seguente: «70» e la parola: «10» con la seguente: «20»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

— 7 —

4.12

TIRABOSCHI, GALLONE, Alfredo MESSINA, PAPTATHEU, GASPARRI, MALLEGNI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, pari allo 0,5 per cento, è destinata alla promozione e valorizzazione delle manifestazioni culturali, ambientali, musicali, religiose, storiche e turistiche organizzate sulle isole minori dai sindaci e promosse di concerto con le Regioni di appartenenza.».

4.101

Assuntela MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI, SUDANO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Le entrate derivanti dal contributo di sbarco nonché quelle dalla tassa di soggiorno sono escluse dalle entrate comprese nella determinazione delle capacità fiscali stimate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo n. 216 del 2010 e successivi decreti attuativi, in quanto entrate a destinazione speciale.

3-ter. Le spettanze a titolo di Fondo di solidarietà comunale per i comuni di cui all'Allegato A sono implementate del 20 per cento per contribuire a ridurre i fattori di particolare disagio permanente che le contraddistinguono.».

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «40», la parola: «30» con la seguente: «50» e la parola: «10» con la seguente: «30»;

b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

Art. 5.

5.100

GASPARRI, Alfredo MESSINA, GALLONE, PAPANTHEU, MALLEGGNI, TIRABOSCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Ripartizione delle risorse*) – 1. Le risorse di cui all'articolo precedente sono destinate per il 95 per cento a interventi in favore delle isole di cui all'allegato A e per il 5 per cento a interventi in favore delle isole di cui all'allegato B».

5.0.100

MAFFONI, LA PIETRA, NASTRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Istituzione di una Zona franca produttiva)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, a decorrere dal 1° dicembre 2018 è istituita una zona franca produttiva nei comuni delle isole di cui all'allegato A, al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero.

2. Per la zona franca produttiva di cui al comma 1 si applicano, nel limite massimo di spesa di cui al comma 5, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 341 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le agevolazioni previste dal comma 341 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006, si applicano alle piccole e micro imprese che, per un periodo di cinque anni, costituiscono una nuova attività economica a decorrere dal 1° dicembre 2018, nonché, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, alle piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività prima di tale data.

3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Entro lo stesso termine sono adottate le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanzia-

— 9 —

mento dei programmi di intervento relativi alla zona franca produttiva di cui all'articolo 1 della presente legge.

4. L'efficacia delle disposizioni del comma 2 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale di cui al rapporto annuale allegato allo stato di previsione dell'entrata previsto ai sensi dell'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati in base alle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2,5 milioni di euro annui, a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della medesima disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati».

5.0.101

NASTRI, MAFFONI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

(Agevolazione contributiva in favore delle aziende turistiche a carattere stagionale operanti nelle isole minori)

1. Allo scopo di favorire l'occupazione attraverso il graduale superamento della stagionalità, le aziende turistiche a carattere stagionale, di seguito denominate "aziende", definite ai sensi del numero 48 dell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni, operanti nel territorio delle isole minori, che assumono lavoratori con contratto di lavoro a progetto o a tempo determinato, a decorrere dal 30 maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, per una durata non superiore a sette mesi, possono, con il consenso del lavoratore e con atto scritto, in deroga alle disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, prorogare i rapporti di lavoro in scadenza per un periodo non superiore a quattro mesi, senza che nell'indicato periodo di proroga dell'attività lavorativa siano dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli addebiti contributivi a carico dell'azienda e senza che l'azienda medesima perda il carattere stagionale.

— 10 —

2. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri fissati nel medesimo comma, si applica anche alle aziende che decidono di anticipare l'apertura stagionale rispetto alla data di apertura dell'anno precedente e per tutto il periodo di paga sino alla coincidenza con la medesima data.

3. L'agevolazione contributiva di cui al presente articolo si applica ai rapporti di lavoro in atto non oltre la data del 31 ottobre di ogni anno.

4. Restano fermi, a carico del datore di lavoro, l'obbligo assicurativo nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e, a carico del lavoratore, l'obbligo di versamento della propria quota di contribuzione a favore dell'INPS.

5. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1 compete esclusivamente per un periodo di paga non superiore a quattro mesi alle aziende che, negli ultimi tre anni, hanno operato un periodo di chiusura complessivamente non inferiore a tre mesi, anche non consecutivi.

6. Le aziende interessate all'applicazione dell'agevolazione contributiva di cui al presente articolo entro il giorno 30 del mese antecedente a quello in cui nell'anno precedente si è verificata la chiusura, devono fare pervenire agli uffici dell'INPS territorialmente competenti una dichiarazione con la quale attestano la volontà di prolungare l'attività lavorativa per un periodo di almeno tre mesi. La decisione deve essere corredata di un elenco dei lavoratori per cui si chiede la proroga del relativo contratto di lavoro o l'assunzione anticipata, con l'indicazione del periodo di lavoro per ciascun lavoratore.

7. Le aziende possono usufruire dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1 per un quinquennio.

8. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1, ove l'azienda abbia consecutivamente differito la data di chiusura o anticipato la data di apertura, essa può optare, con comunicazione da inviare agli uffici dell'INPS competenti per territorio, per il carattere annuale della propria attività. Nel caso in cui l'azienda opti per tale scelta, essa usufruisce ancora per un quinquennio dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1, nella misura del 50 per cento dei contributi dovuti. L'azienda può comunque deliberare di mantenere il carattere stagionale della propria attività e in tale caso essa può ulteriormente usufruire della citata agevolazione contributiva esclusivamente per un anno.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce annualmente all'INPS una somma corrispondente alle minori entrate conseguenti alla concessione dell'agevolazione contributiva di cui al presente articolo. L'ammontare del trasferimento è calcolato al netto dei risparmi conseguiti dall'INPS in termini di minore esborso relativo alle indennità di disoccupazione non erogate ai lavoratori il cui rapporto di lavoro stagionale sia prorogato per effetto dell'agevolazione contributiva prevista dal presente articolo, nonché del maggiore gettito dei contributi in favore dell'INPS, a carico dei lavoratori il cui rapporto di lavoro stagionale sia stato prorogato ai sensi del presente articolo.

10. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e

— 11 —

2022, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dell'attuazione del citato comma 2 e, fino al raggiungimento della somma di 80 milioni di euro annui, mediante l'aumento delle aliquote relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico stabilite nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni».

5.0.2

GASPARRI, Alfredo MESSINA, GALLONE, PAPTAEU, MALLEGI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Partecipazione delle piccole isole al Fondo di solidarietà nazionale)

1. Ai comuni delle piccole isole di cui all'allegato A è assegnato in prededuzione dal Fondo di solidarietà nazionale, ad incremento delle eventuali spettanze ad essi dovute in virtù del riparto generale del Fondo stesso, un importo corrispondente all'aliquota del 30 per cento della contribuzione IRPEF corrisposta dai residenti nei rispettivi territori».

5.0.102

GASPARRI, TIRABOSCHI, GALLONE, PAPTAEU, Alfredo MESSINA, MALLEGI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Fiscalità di sviluppo)

1. I comuni delle isole di cui all'allegato A individuano, in conformità con la normativa dell'Unione europea e della regione di appartenenza, forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove aziende sostenibili o di attività d'impresa che non perseguano l'obiettivo unico del profitto, ma basino la propria attività su valori sociali, etici e ambientali.

2. Per gli operatori che esercitano la loro attività nelle isole minori, l'aliquota dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) è ridotta del 50 per cento.

3. Ai fini del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dal 2019.

— 12 —

4. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 30 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede:

a) quanto a 15 milioni a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.0.103

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5.

(Fiscalità di sviluppo)

1. Le imprese che abbiano o stabiliscano la propria sede legale e operativa nel territorio dei comuni delle isole di cui agli allegati A e B, in deroga alle disposizioni generale vigenti in materia, possono stipulare una nuova forma contrattuale di lavoro denominato "Contratto speciale per le Isole Minori". Tali contratti hanno durata triennale e devono prevedere un periodo minimo di impiego del lavoratore pari a 8 mesi annui per ognuna delle 3 annualità. Alle imprese che stipulano tali contratti sono garantiti gli sgravi contributivi previsti nella legge n. 15 del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni. I lavoratori così occupati, nel quadrimestre di inattività, possono accedere al godimento di istituti di previdenza sociale e chiedere prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori disoccupati.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 6.

6.100

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.101

DAL MAS, GALLONE, GASPARRI, TIRABOSCHI, PAPTAEU, Alfredo MESSINA,
MALLEGGI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.102

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«2-bis. Con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono individuate, in conformità con le norme dell'Unione europea e in attuazione dei principi di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, le forme di fiscalità di sviluppo che le regioni competenti, d'intesa con i comuni di cui agli Allegati A e B, possono applicare nel territorio dei medesimi comuni.

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica, in quanto compatibile con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, alle regioni a statuto speciale che non abbiano già adottato proprie disposizioni in materia di fiscalità di sviluppo, in attuazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la parola: «70» e la parola: «10» con la parola: «50»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

— 14 —

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

6.103

SUDANO, FARAONE, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alle imprese aventi sede legale ed operativa nelle Isole minori è riconosciuta la facoltà di stipulare contratti stagionali di lavoro che prevedano l'assunzione del lavoratore per una durata minima di otto mesi con vincolo triennale. A tali contratti si applicano le agevolazioni contributive di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «40», la parola: «30» con la parola: «50» e la parola: «10» con la parola: «30»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

6.0.100

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO, FARAONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, i confini politici che racchiudono i territori dei Comuni di Lampedusa e Pantelleria non costituiscono linea doganale ed i territori ivi racchiusi sono ricompresi tra i territori extra-doganali e sono esclusi dal territorio dello Stato.

2. Ai territori extra-doganali dei Comuni di Lampedusa e Pantelleria si applicano le disposizioni di cui legge 1° novembre 1973, n. 762, nonché ogni disposizione in materia di agevolazioni fiscali applicabile al territorio extra-doganale di Livigno».

— 15 —

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la parola: «70» e la parola: «10» con la parola: «50»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

6.0.101

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Dotazioni organiche del personale dei comuni delle isole
di cui agli allegati A e B)*

1. All'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 sostituire il comma 229 con il seguente: "A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione, le unioni di comuni nonché i comuni delle Isole Minori possono procedere ad assunzioni di personale" a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 3 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

— 16 —

6.0.102

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Spesa per rapporti di lavoro flessibile dei comuni
delle isole di cui agli allegati A e B)*

1. All'articolo 1, comma 479, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, sostituire la lettera c) con la seguente: "c) le regioni, le città metropolitane e i comuni delle Isole Minori di cui di cui agli allegati A e B che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, possono, nell'anno successivo, innalzare la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28;"».

Art. 7.

7.100

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Al comma 2, dopo le parole: «I sindaci dei comuni di cui al comma 1», inserire le seguenti: «ascoltate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio».

7.101

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI,
DE POLI, TESTOR

Al comma 2 dopo le parole: «I sindaci dei comuni di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative,».

— 17 —

7.102

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGGNI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I bilanci dei comuni delle isole di cui agli allegati A e B, in deroga alla normativa generale in materia di avanzo vincolato prevista, per il saldo di finanza pubblica, all'articolo 1, commi 465 e della legge n. 232 del 11 dicembre 2016, possono utilizzare le quote di avanzo vincolato derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate.

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.103

SUDANO, FARAONE, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per i comuni delle Isole minori, sono escluse le poste di spesa correlate all'applicazione di avanzo vincolato dai vincoli imposti dal saldo di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 465 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 238».

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «30», la parola: «30» con la seguente: «40» e la parola: «10» con la seguente: «20»;

b) la parola lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

— 18 —

Art. 8.

8.100

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: «, ai fini della quantificazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale» e sostituire le parole: «alla ricognizione delle emergenze» con le seguenti: «alla ricognizione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

Art. 9.

9.100

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

Art. 10.

10.100

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

10.101

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «alla somministrazione» con le seguenti: «al consumo sul posto».

Art. 11.

11.100

DE POLI, GALLONE, TIRABOSCHI, TESTOR

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. – (*Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica*) – 1. Al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente nonché una minore occupazione del territorio e per migliorare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni delle isole di cui all'allegata A possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici e paesaggistici vigenti, un aumento della volumetria degli immobili aziendali pari al 30 per cento di quella esistente, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche preesistenti o tipiche del luogo. Il cambio di destinazione d'uso in deroga agli strumenti urbanistici è consentito esclusivamente per la realizzazione di poli museali e di servizi turistici accessori ed ancillari, ad esclusione della ricettività alberghiera ed extralberghiera.

2. Al fine di stabilire la congruità degli interventi di ampliamento degli immobili di cui al comma 1, rispetto alle esigenze di sviluppo del territorio così come definite dai piani di sviluppo turistico di cui al successivo comma 4, le imprese turistiche presentano ai comuni di appartenenza e agli organi preposti, apposite istanze dalle quali si evincano i benefici derivanti dal potenziamento delle aziende esistenti in termini di maggiore produttività o incremento occupazionale.

3. Al fine di incrementare l'offerta turistica delle isole minori, i Ministeri competenti destinano per ogni esercizio finanziario una somma prelevata dal Fondo di sviluppo delle isole minori per la promozione e valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici e dell'offerta turistica.

4. Per le finalità di cui al comma 3, i comuni di cui al comma 1 presentano ai Ministeri competenti piani quinquennali di sviluppo turistico e, entro il mese di dicembre di ogni anno, i relativi progetti di intervento riferiti all'anno successivo o a una pluralità di anni. La redazione dei piani di sviluppo turistico viene affidata mediante procedure di evidenza pubblica ad esperti in pianificazione turistica e vengono redatti seguendo tutte le fasi necessarie, con particolare attenzione a quelle di definizione degli obiettivi e degli interventi necessari, seguendo un processo di concertazione ampiamente partecipato e uno di continuo monitoraggio degli inter-

— 20 —

venti. I progetti devono quindi essere coerenti con la cornice strategica stabilita dal piano di sviluppo turistico, dimostrare la propria sostenibilità economica ed ambientale, evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico. I Ministeri competenti erogano le somme relative ai progetti approvati entro il successivo mese di marzo, dando priorità ai progetti in grado di dimostrare un potenziale incremento dei flussi turistici nei mesi di marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre.

5. I Ministeri competenti, d'intesa con le regioni interessate e con i comuni di cui al comma 1, entro il mese di dicembre di ogni anno verificano il fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle – Cambio Pagina – isole minori per l'anno successivo. Al fine di sopperire a eventuali carenze, le stesse amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, si raccordano con le associazioni di categoria del comparto turistico maggiormente rappresentative presenti sul territorio e organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche».

11.101

MODENA, GALLONE, TIRABOSCHI, PAPATHEU, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI

Al comma 1, dopo le parole: «servizi turistici e alberghieri» inserire le seguenti: «nonché al fine di incrementare le attività sportive, sia in forma amatoriale che in forma imprenditoriale.».

11.102

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Al comma 2, dopo le parole: «isole minori» inserire le seguenti: «procedono entro il mese di dicembre di ciascun anno alla verifica del fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica nel territorio delle isole minori per l'anno successivo.».

11.103

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nei comuni delle isole di cui all'allegato A non si applicano i limiti di spesa previsti, per le assunzioni a tempo determinato, dall'articolo 9, comma 28, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

11.104

SUDANO, FARAONE, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010 non si applicano alle amministrazioni locali dei Comuni ricadenti nelle isole minori».

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «30», la parola: «30» con la parola: «40» e la parola: «10» con la parola: «20»;

b) la parola lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

11.105

MODENA, GALLONE, TIRABOSCHI, PAPATHEU, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le regioni e i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, promuovono e organizzano nel territorio delle stesse isole attività sportive, sia in forma amatoriale che in forma imprenditoriale, per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge».

Art. 12.

12.100

GALLONE, GASPARRI, TIRABOSCHI, PAPATHEU, Alfredo MESSINA, MALLEGGNI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (*Misure per migliorare i servizi sanitari*). – 1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti garantiscono alla popolazione residente e ai turisti nelle isole di cui agli allegati A e B il diritto all'assistenza sanitaria locale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Al fine di garantire l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, le regioni provvedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti.

2. Qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza sanitaria locale immediata, è riconosciuto ai residenti nelle isole di cui agli allegati A e B, in armonia con i parametri esistenti, il diritto al rimborso delle spese sostenute per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma nell'ambito della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute a un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.

3. È garantita nelle isole di cui agli allegati A e B, per l'intero arco di tempo annuale, in proporzione alla popolazione residente e a quella connessa ai flussi turistici, la presenza continuativa di medici di primo soccorso, di infermieri e di apparecchiature di urgenza e di primo intervento.

4. Sono mantenuti i punti nascita presenti nelle isole di cui agli allegati A e B, anche in deroga alla normativa vigente, implementando adeguatamente le professionalità e le dotazioni strumentali occorrenti, anche al fine di garantire la corretta gestione delle situazioni di maggiore criticità e il trasferimento in sicurezza del neonato che necessiti di interventi particolari in centri di livello avanzato.

5. Le regioni nel cui territorio sono comprese isole di cui agli allegati A e B promuovono e stabiliscono adeguati collegamenti con centri di eccellenza per diagnosi precoce e il tempestivo intervento sulle patologie gravi, sia in fase prenatale che nell'immediato *post partum*.

6. Nei comuni delle isole di cui agli allegati A e B, e in ciascuna isola per i comuni pluri-insulari nonché in ogni area pluri-comunale che insista sullo stesso territorio, è garantita la presenza di presidi territoriali organizzati idonei per la presa in carico del percorso di emergenza-urgenza, per l'erogazione di servizi delle cure primarie e per la gestione territoriale ambulatoriale-domiciliare delle patologie croniche nonché per la presa in carico dei pazienti oncologici e dializzati.

— 23 —

7. Per i medici in servizio nelle isole minori sono previste adeguate opportunità formative e di aggiornamento presso strutture di eccellenza, anche finalizzate a servizi di telemedicina.

8. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, le amministrazioni interessate adottano le opportune misure per la divulgazione al pubblico e l'implementazione delle pratiche di volontariato attivate con il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato e coordinate dal servizio 118, in considerazione della loro rilevanza quale modello di azione diffusa e capillare per interventi che non necessitano della presenza di personale medico.

9. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

12.101

MIRABELLI, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, SUDANO, FARAONE

Al comma 1 dopo le parole: «territorialmente competenti» inserire le seguenti: «mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori,» e sostituire le parole: «alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri ove esistenti» con le seguenti: «al potenziamento e alla riorganizzazione delle attività dei presidi sanitari e dei presidi ospedalieri, ove esistenti, al fine della loro fruizione sia nelle condizioni di normale presenza stanziale, sia nelle situazioni di sovraffollamento determinato dalle presenze turistiche».

Conseguentemente:

1) dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'accordo di cui al comma 1 deve prevedere:

a) interventi atti a garantire, in termini proporzionali rispetto alla popolazione stabilmente residente e rispetto alla popolazione temporanea derivante dai flussi turistici, la presenza costante nei presidi sanitari e ospedalieri delle isole minori di personale medico e infermieristico di comprovata esperienza negli interventi di primo soccorso, nonché di apparecchiature per il primo intervento e per le diagnosi d'urgenza;

b) anche in deroga alla normativa vigente, il mantenimento dei punti nascita esistenti, con adeguata disponibilità di personale e di dotazioni strumentali, al fine di garantire la corretta gestione dell'assistenza prenatale e neonatale, con particolare riferimento alle situazioni di criticità per le quali deve essere altresì garantita la disponibilità, mediante specifici

— 24 —

protocolli di intesa, di mezzi per il trasferimento in sicurezza presso centri di eccellenza per diagnosi precoci e per interventi di emergenza sulle patologie gravi, prenatali e *post-partum*;

c) la disponibilità, presso ciascun comune delle isole minori, di presidi territoriali organizzati per la presa in carico dei percorsi di emergenza-urgenza, per l'erogazione dei servizi di cure primarie e per la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie croniche, ivi compresa la presa in carico di pazienti oncologici e dializzati;

d) la possibilità di effettuare nell'isola le visite sanitarie e gli esami di controllo specialistico, presso i presidi sanitari e le strutture ospedaliere ove esistenti, con cadenze prestabilite e correlate alle diverse necessità conseguenti alle esigenze dei cittadini stabilmente residenti e alle situazioni di sovrappollamento conseguenti ai flussi turistici;

e) qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza locale immediata, è riconosciuto agli abitanti delle isole minori il diritto al rimborso delle spese sostenute in armonia dei parametri esistenti per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma all'interno della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute ad un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.

f) l'effettuazione, con cadenza periodica, di appositi interventi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico in servizio presso le isole minori, finalizzati in particolare alla corretta pratica della telemedicina, anche con l'eventuale periodica applicazione presso strutture di eccellenza».

2) *all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la parola: «70» e la parola: «10» con la parola: «50»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

12.102

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «dei presidi ospedalieri» con le seguenti: «delle strutture sanitarie».

— 25 —

12.103

GASPARRI, TIRABOSCHI, GALLONE, PAPATHEU, Alfredo MESSINA, MALLEGNI

Al comma 1, dopo le parole: «ospedalieri»; inserire le seguenti: «e di strutture di pronto soccorso».

12.104

MARCUCCI, SUDANO, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle isole di cui agli Allegati A e B, con popolazione fino a 600 abitanti, è garantita la presenza continuativa di almeno 2 medici nel periodo tra il 1° maggio e il 30 settembre di ciascun anno».

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la parola: «70» e la parola: «10» con la parola: «50»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

ORDINE DEL GIORNO

G12.100

GALLONE, TIRABOSCHI, PAPATHEU, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori, marine, lagunari e lacustri»,

premesso che:

l'articolo 12 nelle finalità del disegno di legge – di superare gli svantaggi derivanti dall'insularità –, reca misure finalizzate a garantire alla popolazione residente e ai turisti nelle isole minori l'appropriatezza della presa in carico e la risposta delle emergenze-urgenze, nel rispetto dei LEA;

il testo iniziale dell'articolo, nel testo discusso e modificato dalla Commissione, recava una serie di altre misure in materia di servizi sanitari, consentendo il mantenimento degli attuali punti nascita presenti sulle isole, anche in deroga alla normativa vigente in materia, garantendo il diritto della popolazione delle isole minori all'assistenza sanitaria locale, adeguati collegamenti con centri di eccellenza per diagnosi precoce e tempestivo intervento sulla patologie gravi, e interventi riorganizzativi dei presidi organizzativi esistenti;

le riformulazioni presentate dal relatore durante l'esame in Commissione, hanno sostanzialmente ridotto le risorse previste dal disegno di legge in favore delle isole minori;

a parere degli scriventi, al fine di limitare il verificarsi di possibili eventi avversi e per diminuire i rischi per pazienti e operatori, gli attuali presidi ospedalieri esistenti nelle isole minori devono essere potenziati, soprattutto nei periodi estivi e comunque di maggiore affluenza, garantendo comunque servizi di accettazione ed urgenza, al fine di consentire la stabilizzazione e l'osservazione dei pazienti;

sarebbe auspicabile che, nella definizione dell'impianto normativo in discussione, possano essere oggetto di considerazione interventi quali quelli relativi alle problematiche concernenti i servizi sanitari, come tra l'altro evidenziato nel corso delle audizioni, ad esempio dalla Società italiana di telemedicina,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a potenziare, soprattutto nei periodi estivi, i presidi sanitari e la presenza di personale sanitario nei comuni delle isole minori, affinché si giunga a garantire a

— 27 —

tutti la tutela del diritto alla salute e la gestione di eventuali situazioni di emergenza e criticità sotto il profilo sanitario;

a valutare l'opportunità di proporre una rivalutazione del provvedimento per verificare l'effettiva applicazione in ambito sanitario ed eventualmente apportare miglioramenti sul piano organizzativo e delle risorse.

EMENDAMENTI

Art. 13.

13.100

MALPEZZI, FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (*Misure per il potenziamento del sistema di istruzione*) – 1.
In deroga alle disposizioni vigenti in materia di organizzazione del sistema di istruzione, al fine di preservare l'autonomia delle istituzioni scolastiche delle isole minori e garantire un presidio sul territorio anche in riferimento alla loro struttura dimensionale, nonché al fine di assicurare la stabilità degli organici del personale scolastico delle isole minori, presso ciascuna delle predette istituzioni scolastiche sono istituiti l'organico funzionale di istituto e la graduatoria di istituto.

2. Accede alla graduatoria di istituto il personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo che presenta apposita richiesta all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, corredata della documentazione da cui risultino la residenza e la contestuale dimora nel territorio dell'isola nella quale è ubicata l'istituzione scolastica indicata nella richiesta. Il predetto personale è nominato in servizio presso l'istituzione scolastica indicata, con precedenza rispetto al personale collocato nella medesima graduatoria nazionale; il medesimo personale mantiene altresì titolo preferenziale nelle procedure di trasferimento e di passaggio di cattedra, all'interno degli istituti insulari, nonché di attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato.

3. Al fine di garantire la continuità del servizio, nel periodo in cui le avverse condizioni meteorologiche non consentano al personale pendolare di essere presente con continuità, al personale direttivo, docente e ATA che non sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che presti effettivo servizio presso le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 in modo continuativo, a tempo indeterminato o per supplenze brevi, sono attribuiti i seguenti benefici:

a) il servizio prestato, anche presso diverse classi negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, è, valutato in misura doppia;

b) è conferita una specifica indennità per sede disagiata, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

— 29 —

c) sono concesse le medesime agevolazioni attribuite ai cittadini residenti nelle isole minori in materia di riduzione dei titoli di viaggio per i trasporti marittimi, aerei e terrestri.

4. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 gli incarichi per le supplenze brevi sono conferiti prioritariamente al personale inserito nella graduatoria di istituto».

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la seguente: «70» e la parola: «10» con la seguente: «50»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

13.101

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «da adottare» inserire le seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

13.102

MARCUCCI, SUDANO, FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni territorialmente competenti possono, altresì, prevedere graduatorie relative al personale docente nelle quali si iscrivono esclusivamente coloro che intendono insegnare nelle isole di cui all'allegato A».

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola «30» con la seguente: «70» e la parola: «10» con la seguente: «50»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

— 30 —

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

13.103

SUDANO, FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, MALPEZZI

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:

«1-bis. Qualora non siano presenti sul territorio delle isole di cui alla presente legge plessi scolastici che garantiscano l'accesso alla scuola dell'obbligo sino all'età obbligatoria per legge, si prevedono, di concerto con l'ANCIM ed i Ministeri competenti, misure di sostegno economico alle famiglie che devono obbligatoriamente sostenere spese per garantire lo studio dei figli fuori dal domicilio familiare».

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la seguente: «70» e la parola: «10» con la seguente: «50»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

ORDINE DEL GIORNO

G13.100

GALLONE, TIRABOSCHI, PAPTHEU, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGGNI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori, marine, lagunari e lacustri»,

premesso che:

l'articolo 13 del disegno di legge – al fine di superare gli svantaggi derivanti dall'insularità –, reca misure finalizzate a garantire il funzionamento del sistema scolastico nei comuni delle isole minori;

le riformulazioni presentate dal relatore durante l'esame in Commissione, hanno sostanzialmente ridotto le risorse previste dal disegno di legge in favore delle isole minori;

a parere degli scriventi, al fine di garantire effettivamente il diritto all'istruzione nei comuni delle isole minori, sarebbe auspicabile che, nella definizione dell'impianto normativo in discussione, possano essere oggetto di considerazione interventi più ampi a sostegno del sistema scolastico,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a potenziare le strutture scolastiche e a considerare l'opportunità di proporre una revisione del provvedimento per apportare miglioramenti sul piano organizzativo e delle risorse.

EMENDAMENTI

Art. 15.

15.100

FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I comuni delle isole minori, previo esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, possono stipulare convenzioni con istituti di credito al fine di incrementare le risorse finanziarie per lo sviluppo e l'occupazione e di introdurre modalità sinergiche di programmazione degli investimenti. Le convenzioni devono prevedere che siano ammissibili a finanziamento le iniziative private che risultino coerenti con uno specifico progetto inserito nel DUPIM, individuate a seguito di valutazione, basata sui profili di efficacia dell'iniziativa anche in riferimento alla sua potenzialità sinergica rispetto al progetto, effettuata d'intesa tra il comune e l'istituto di credito».

15.0.100

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Sistema idrico integrato)

1. Ai fini della corretta gestione del sistema idrico integrato, nei comuni delle isole di cui agli allegati A e B, è consentita la gestione del servizio idrico in forma autonoma.

2. I comuni delle isole di cui agli allegati A e B possono scegliere le forme di gestione consentite all'ordinamento giuridico vigente per le fonti idriche, compresi i dissalatori presenti nel proprio territorio».

— 33 —

15.0.101

SUDANO, FARAONE, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Sistema idrico integrato)

1. Ai fini di una corretta gestione del sistema idrico integrato, ai comuni ricadenti nelle Isole minori è consentita la gestione del servizio idrico in forma autonoma, a valere sulle risorse dei bilanci comunali e senza nuovi o maggiori oneri.

2. I comuni delle isole minori hanno la facoltà di scegliere le forme di gestione consentita dalle norme vigenti per le fonti idriche, compresi i dissalatori, presenti o da realizzare nel proprio territorio».

Art. 16.

16.100

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGGNI, TIRABOSCHI, DE POLI, TESTOR

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A tale fine, le Regioni istituiscono un tavolo tecnico permanente, da riunire con cadenza almeno semestrale, nell'ambito del quale vengono recepite le istanze provenienti dal territorio. Del tavolo tecnico fanno parte, oltre ai comuni delle isole minori della Regione di appartenenza, anche le associazioni di categoria locali e regionali maggiormente rappresentative in tema di turismo e trasporti. Diventa, altresì, obiettivo prioritario quello di prevedere nei prossimi bandi quinquennali la progressiva eliminazione del divario rappresentato dal maggiore costo per l'utenza per percorrere tratte di pari distanza rispetto a quanto avviene sulla terraferma utilizzando i mezzi pubblici. La presente legge, entro 12 mesi dall'entrata in vigore, impegna lo Stato e le Regioni, ciascuno per metà dell'importo necessario, a garantire la copertura annuale necessaria per colmare tale divario».

All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

16.101

MIRABELLI, FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, SUDANO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di potenziare i servizi di trasporto da e per le isole minori e di garantire la continuità territoriale con la terraferma, le risorse del fondo per il trasporto pubblico locale istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, da destinare all'acquisto di elicotteri per garantire il collegamento con le isole minori ai sensi della lettera e-bis) del citato articolo 1, comma 1031, sono erogate direttamente ai comuni di cui all'allegato A della presente legge, per essere destinate alla acquisizione e alla gestione di una dotazione di elicotteri da utilizzare per il servizio di trasporto, con particolare riferimento al trasporto in caso di emergenze - urgenze».

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60»«, la parola: «30» con la seguente: «70» e la parola: «10» con la seguente: «50»;

b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;

c) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

16.102

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

16.103

FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. Lo Stato partecipa e contribuisce alla copertura finanziaria, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, in misura pari ad almeno il 50 per cento, dei costi del trasporto marittimo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto dai comuni o dalle aziende da questi incaricate.

2-ter. Le regioni garantiscono che le compagnie che svolgono l'attività di collegamento marittimo con le isole riservino in favore dei resi-

— 35 —

denti nei comuni delle isole di cui alla presente legge il 20 per cento dei posti sui mezzi di collegamento fino ad almeno 15 minuti prima dell'orario di partenza da e per le isole medesime.

2-quater. I possessori di seconde case che pagano i relativi tributi locali ed i componenti dei loro nuclei familiari sono parificati ai residenti in attuazione del principio di continuità territoriale».

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60» la parola: «30» con la seguente: «70» e la parola: «10» con la seguente: «50»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

16.104

SUDANO, FARAONE, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. A valere sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, si provvede alla copertura finanziaria, in misura pari ad almeno il 50 per cento, dei costi del trasporto marittimo per il trasporto dell'acqua.

2-ter. I possessori di seconde case che pagano i relativi tributi locali ed i componenti dei loro nuclei familiari sono parificati ai residenti in attuazione del principio di continuità territoriale».

16.105

MARCUCCI, SUDANO, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le regioni territorialmente competenti adottano, in favore delle isole minori con popolazione non superiore a 600 abitanti, provvedimenti finalizzati alla riduzione dei costi di trasporto connessi:

a) allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e degli oli esausti;

b) alle forniture di carburanti per autotrazione, nonché dei carburanti utilizzati per la pesca e l'agricoltura;

c) dei mezzi di soccorso per i servizi di interesse pubblico;».

— 36 —

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la seguente: «70» e la parola: «10» con la seguente: «50»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

16.106

DE POLI, GALLONE, TIRABOSCHI, TESTOR

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le Regioni si impegnano, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a redigere i piani di mobilità finalizzati a rivalutare l'assetto dei collegamenti interni ed esterni delle isole minori, in funzione di una migliore redistribuzione delle risorse economiche, degli itinerari orari e dei mezzi di collegamento da impiegare, dando priorità ai principi di intermodalità e sostenibilità economica ed ambientale delle tratte e dei mezzi da impiegare. Tra questi, potranno essere inclusi anche mezzi in atto non utilizzati e o utilizzati solo in alcuni comprensori».

16.107

CIRINNÀ, FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI, SUDANO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le Regioni, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, redigono i piani di mobilità finalizzati a rivalutare l'assetto dei collegamenti interni ed esterni delle isole minori, in funzione di una migliore redistribuzione delle risorse economiche, degli itinerari orari e dei mezzi di collegamento da impiegare, dando priorità ai principi di intermodalità e sostenibilità economica ed ambientale delle tratte e dei mezzi da impiegare. Tra questi, possono essere inclusi anche mezzi in atto non utilizzati e o utilizzati solo in alcuni comprensori».

— 37 —

16.0.100

SUDANO, FARAONE, FERRAZZI, Assuntela MESSINA, MIRABELLI, BITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ripristinate le sezioni distaccate dei tribunali già presenti nei territori dei Comuni delle isole minori e ricadenti nelle isole di Ischia, Elba e Lipari. Le sezioni distaccate di cui al presente comma sono dichiarate sedi giudiziarie disagiate. Con apposito decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli incentivi finalizzati a favorire il personale addetto alle sezioni distaccate di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la seguente: «70» e la parola: «10» con la seguente: «50»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

16.0.101

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Sono definitivamente ripristinate le sezioni distaccate dei tribunali già presenti nei territori delle Isole Minori di Elba, Ischia e Lipari. Le sezioni distaccate di cui al presente comma sono dichiarate sedi giudiziarie disagiate e si delega il Governo ad emanare i necessari atti normativi, entro 90 giorni dalla Pubblicazione della presente legge in *Gazzetta Ufficiale*, per prevedere l'introduzione di specifici incentivi destinati al personale ivi assegnato, se residente, domiciliato o dimori sulla terraferma.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione

— 38 —

del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 17.

17.100

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI, DE POLI, TESTOR

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Visti i rischi connessi alla subsidenza e all'erosione di alcuni contesti insulari, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni aventi sede nelle isole di cui agli allegati A e B, istituiscono delle apposite commissioni con l'obiettivo di individuare e segnalare in modo sistematico alle regioni competenti le diverse criticità riscontrate a livello locale».

17.101

CIRINNÀ, FERRAZZI, SUDANO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione dei rischi connessi alla subsidenza e all'erosione di alcuni contesti insulari, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni aventi sede nelle isole di cui agli Allegati A e B, istituiscono delle apposite commissioni con l'obiettivo di individuare e segnalare in modo sistematico alle regioni competenti le diverse criticità riscontrate a livello locale».

Art. 18.

18.100

CIRINNÀ, FERRAZZI, SUDANO, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) l'adozione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, da parte dei comuni le cui isole fanno parte dell'allegato

— 39 —

A, di tariffe puntuali tali da concedere sgravi fino al 50 per cento alle imprese che dimostrino una minore produzione di rifiuti indifferenziati;

d-ter) una riduzione, da concedere entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, della tassa rifiuti in percentuale corrispondente al numero di mesi di effettiva chiusura dei pubblici esercizi nell'arco dell'anno».

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la parola: «70» e la parola: «10» con la parola: «50»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

18.101

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGGI, TIRABOSCHI, DE POLI, TESTOR

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«*d-bis)* l'adozione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, da parte dei comuni le cui isole fanno parte degli allegati A e B, di tariffe puntuali tali da concedere sgravi fino al 50 per cento alle imprese che dimostrino una minore produzione di rifiuti indifferenziati;

d-ter) una riduzione, da concedere entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, della tassa rifiuti in percentuale corrispondente al numero di mesi di effettiva chiusura dei pubblici esercizi nell'arco dell'anno».

18.102

SUDANO, MIRABELLI, FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* I comuni delle isole di cui all'Allegato A, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare e con le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono promuovere progetti finalizzati al recupero di rifiuti in mare da parte imprese di pesca, di cooperative, di

— 40 —

consorzi e associazioni tra imprese di pesca, nonché di organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati che, nell'esercizio dell'attività di pesca, recuperano rifiuti in mare e li trasportano a terra.

1-*ter*. I comuni di cui al precedente comma individuano appositi punti di raccolta destinati ai rifiuti recuperati in mare.

1-*quater*. A valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, possono essere finanziati le regioni, finanziano i progetti di cui al precedente comma stesi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

18.103

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. I comuni di cui al comma 1 che realizzano progetti compatibili con le finalità di cui allo stesso comma 1 hanno diritto a beneficiare del contributo annuale a copertura integrale dei costi di trasporto marittimo effettivamente sostenuti.

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

18.0.100

AIMI, GALLONE, GASPARRI, TIRABOSCHI, PAPATHEU, Alfredo MESSINA, MALLEGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Potenziamento delle politiche di gestione dei flussi migratori)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in accordo con le Regioni e i Comuni interessati è istituito il Fondo per la gestione dei flussi migratori nelle isole minori per le isole interessate da frequenti arrivi di migranti, con una dotazione annua, a decorrere dal 2019, pari a 10 milioni di euro. Il fondo di cui al presente articolo viene impiegato per potenziare

— 41 —

le procedure di identificazione e trasferimento e, ove possibile, di rimpatrio immediato dei migranti.

2. Con decreto del Ministero dell'Interno viene altresì stabilita, per le isole interessate da frequenti arrivi di migranti, una adeguata dotazione organica di forze di polizia per il controllo, il presidio del territorio, il mantenimento dell'ordine pubblico e per la gestione dei flussi di migranti.

3. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede:

a) quanto a 5 milioni a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 19.

19.100

SUDANO, FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, MIRABELLI

Sopprimere l'articolo.

19.0.100

ASSUNTOLA MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI, CIRINNÀ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Utilizzo nelle isole minori di contenitori realizzati con materie prime naturali e biodegradabili per l'imballaggio di prodotti ittici)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di confezionamento e imballaggio di prodotti ittici e la conseguente dispersione in mare di mi-

— 42 —

croplastiche, nei territori dei comuni delle isole di cui all'allegato A è consentito l'utilizzo esclusivo per l'imballaggio di prodotti ittici di contenitori realizzati con materie prime naturali e/o biodegradabili.

2. Ai fini di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse destinate a ciascun Comune a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, i Comuni possono prevedere un contributo per le spese sostenute e documentate dalle imprese, anche individuali, con sede operativa nei comuni delle Isole di cui all'Allegato A, per l'acquisto di contenitori realizzati con materie prime naturali e/o biodegradabili per l'imballaggio di prodotti ittici.».

Art. 20.

20.100

PAPATHEU, GALLONE, Alfredo MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Al comma 1, dopo la parola: «territori» aggiungere le seguenti: «nonché di quelli gravanti dal vincolo di uso civico».

20.0.100

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Verifica delle concessioni per la ricerca e l'estrazione di idrocarburi)

1. In relazione al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico può disporre, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la revoca o la modifica dei titoli concessori concernenti attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, che interessano aree marine localizzate entro dodici miglia dalle linee di costa delle isole minori di cui all'allegato A della presente legge».

Art. 21.

21.100

SUDANO, FERRAZZI, FARAONE, Assuntela MESSINA, MIRABELLI

Al comma 1, alle parole: «Le regioni» premettere le seguenti: «Sentiti i comuni delle isole minori».

21.0.100

NASTRI, MAFFONI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Rapporti con le isole minori del mediterraneo)

1. È istituito un Comitato parlamentare composto da cinque deputati e da cinque senatori, scelti dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sulla base del collegio elettorale di appartenenza e della competenza nelle materie oggetto della presente legge, con il compito di promuovere l'organizzazione periodica, di una Conferenza degli enti locali delle isole minori del Mediterraneo.

2. La Conferenza di cui al comma 1 ha l'obiettivo di intensificare gli scambi culturali e il trasferimento di esperienze fra le comunità isolate del Mediterraneo, anche ai fini del mantenimento della stabilità e dell'incentivazione dello sviluppo sostenibile nella regione.

3. La Conferenza di cui al comma 1 ha la propria sede permanente in Roma, in considerazione del ruolo storico della città nel contesto del bacino del Mediterraneo, e si riunisce, di regola, in sessioni annuali presso uno degli enti locali fondatori, su richiesta di quest'ultimo e sulla base di un'alternanza fra i citati enti».

— 44 —

Art. 22.

22.100

MIRABELLI, FERRAZZI, ASSUNTOLA MESSINA, SUDANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato provvede ad inserire i territori insulari appartenenti ai Comuni di cui agli Allegati A e B nell'elenco dei territori economicamente svantaggiati ai sensi delle Direttive europee di riferimento».

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la parola: «70» e la parola: «10» con la parola: «50»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

22.0.100

NASTRI, MAFFONI, LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni per lo sviluppo della nautica da diporto nelle isole minori)

1. Al fine di assicurare la valorizzazione e le potenzialità turistico-economiche della nautica da diporto delle isole minori, gli enti locali interessati, incluse le comunità isolane e di arcipelago, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Le regioni nel cui territorio insistono isole minori redigono un piano di sviluppo della portualità turistica della nautica da diporto per la realizzazione di approdi rifugio nelle zone costiere dove non esistono strutture portuali o punti di ormeggio sicuri. Per l'incremento della portua-

lità turistica della nautica da diporto, il piano individua anche le aree marine in cui possono essere realizzati i campi-boa per gli ormeggi della nautica minore.

3. È istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Comitato interistituzionale per lo sviluppo della nautica da diporto nelle isole minori, di seguito denominato "Comitato", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Comitato è convocato e presieduto dal presidente della Conferenza unificata ed è composto:

a) dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e per gli affari regionali, o da loro delegati;

b) dai sindaci designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali fra quelli dei comuni con sede nelle isole minori;

c) dai presidenti delle province nei cui territori insistono le isole minori designati dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

d) dai presidenti delle regioni nei cui territori insistono le isole minori designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali e locali interessati a specifici argomenti previsti all'ordine del giorno del medesimo Comitato.

6. Possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato altri rappresentanti di enti pubblici e di associazioni che il Comitato stesso decida di convocare per la trattazione di particolari temi.

7. Il Comitato esercita funzioni di raccordo, discussione e consultazione nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo della nautica da diporto nelle isole minori:

a) interventi per la salvaguardia ambientale e strategie rivolte a uno sviluppo sostenibile della nautica da diporto nelle isole minori;

b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;

c) programmi di dotazione infrastrutturale attinenti allo sviluppo e alla realizzazione nelle isole minori di porti destinati a servire la nautica da diporto, nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica e nel rispetto dell'ambiente;

d) pianificazione degli interventi finanziari, anche attraverso le risorse previste dal Fondo di sviluppo delle isole minori di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e) limitazioni dei flussi d'ingresso in determinati periodi dell'anno, al fine della salvaguardia ambientale delle isole minori.

8. Il Comitato, nelle materie oggetto della presente legge, può elaborare progetti, proporre indirizzi e predisporre schemi di atti normativi da sottoporre alla valutazione della Conferenza unificata.

— 46 —

9. La partecipazione al Comitato non dà diritto a nessun titolo al riconoscimento di compensi, indennità, rimborsi spese o emolumenti, comunque denominati.

10. Il Comitato nomina tra i componenti rappresentanti degli enti locali, un suo componente delegato a partecipare, in sua rappresentanza, alla Conferenza unificata e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

11. Allo scopo di potenziare l'offerta turistica, tenuto conto della necessità di tutelare l'ecosistema delle aree marine delle isole minori e, in particolare, delle aree protette, i comuni possono istituire campi di ormeggio attrezzati per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, sentiti gli enti gestori. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono sottoposti al parere della capitaneria di porto competente, sentito il Comitato, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.

12. I comuni e gli enti gestori di cui al comma 1 stabiliscono tariffe orarie e giornaliera di stazionamento e destinano i relativi proventi alla copertura delle spese di allestimento e di manutenzione dei campi di ormeggio, nonché alla realizzazione di interventi finalizzati all'incremento della tutela ambientale delle aree in cui ricadono i medesimi campi.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono deliberare l'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri dalle imbarcazioni da diporto sul proprio territorio, di seguito denominato "contributo", operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato a finanziare interventi per il miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistiche, per il potenziamento dei servizi igienico-sanitari, per il controllo della sicurezza territoriale e per la tutela ambientale.

14. Il contributo di cui al comma 13, non è dovuto dai soggetti residenti e dai lavoratori e dagli studenti pendolari che arrivano sulle isole minori mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime.

15. Il contributo è stabilito entro la misura massima di 3 euro per passeggero.

16. Il regolamento adottato ai sensi del comma 13 stabilisce, in particolare:

- a) la misura del contributo;
- b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alle incentivazioni a favore di operatori turistici e al prolungamento della stagione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco di passeggeri e alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi;
- c) l'eventuale periodo infra annuale di applicazione del contributo».

€ 4,00

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 497
XVIII Legislatura

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori
approvato con il nuovo titolo
"Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri"

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede redigente

[N. 10 \(ant.\)](#)

7 agosto 2018

[N. 11 \(ant.\)](#)

11 settembre 2018

[N. 6 \(pom.\)](#)

11 settembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 12 \(pom.\)](#)

12 settembre 2018

[N. 8 \(ant.\)](#)

13 settembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 9 \(ant.\)](#)

18 settembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 10 \(pom.\)](#)

18 settembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 13 \(ant.\)](#)

19 settembre 2018

[N. 11 \(pom.\)](#)

19 settembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 14 \(pom.\)](#)

19 settembre 2018

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) (sui lavori della Commissione)

[N. 14 \(pom.\)](#)

19 settembre 2018

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede redigente

[N. 15 \(pom.\)](#)

25 settembre 2018

[N. 17 \(pom.\)](#)

4 ottobre 2018

[N. 18 \(pom.\)](#)

8 ottobre 2018

[N. 19 \(nott.\)](#)

8 ottobre 2018

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) in sede referente

[N. 19 \(nott.\)](#)

8 ottobre 2018

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 13[^] Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.3.2.1.1. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 10 (ant.) del 07/08/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 7 AGOSTO 2018
10ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REDIGENTE

(149) DE POLI e CASINI. - Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori

(497) Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori
(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore [MANTERO](#) (M5S) illustra il contenuto dei disegni di legge in titolo che recano, rispettivamente, 'Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori' e 'Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori'.

In ordine al disegno di legge n. 149, l'articolo 1 indica l'oggetto e le finalità del disegno di legge. Si indicano la valorizzazione, lo sviluppo e la salvaguardia del territorio delle isole minori e delle relative specificità culturali, economiche, sociali e ambientali come obiettivo primario nazionale, realizzato attraverso la promozione di misure alle quali concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le Regioni e gli enti locali.

In base al comma 2, l'ambito di applicazione è indicato con riferimento alle isole con una superficie territoriale non superiore a 250 chilometri quadrati, comprese nell'elenco di cui all'allegato A annesso al medesimo disegno di legge.

In base al comma 3, gli enti locali con sede nelle isole minori, comprese le comunità isolane e di arcipelago, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile per la valorizzazione delle risorse economico-sociali presenti nei territori isolani, partecipando alla realizzazione di politiche di miglioramento dei territori interessati.

L'articolo 2 reca norme per la valorizzazione e lo sviluppo dei territori e delle risorse delle isole minori, prevedendo la programmazione e la progettazione di interventi da parte di Stato, Regioni ed enti locali, secondo le rispettive competenze e funzioni, finalizzati alla sostenibilità del territorio, alla pianificazione degli interventi in situazioni di emergenza, alla promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica finalizzata al potenziamento delle reti telematiche di comunicazione;

inoltre, si indicano le finalità della riorganizzazione del sistema dei trasporti, prevedendo il potenziamento dei servizi di collegamento, l'adeguamento della viabilità, lo sviluppo della portualità turistica e un sistema di agevolazioni per i trasporti marittimi, nonché il miglioramento della sostenibilità energetica e ambientale attraverso tecniche di produzione energetica alternative e uno smaltimento dei rifiuti a ciclo integrato, con altresì misure che favoriscano l'approvvigionamento idrico. Inoltre, si indicano finalità quali: adottare programmi di dotazione infrastrutturale per la sanità pubblica e per i servizi assistenziali, salvaguardare il diritto allo studio a livello locale, recuperare il patrimonio abitativo rispetto al rischio sismico e idrogeologico. Infine, si fa riferimento agli obiettivi di potenziamento dell'offerta lavorativa locale, di sviluppo e miglioramento dell'offerta turistica e delle attività produttive locali, nonché di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e culturale, compresi le lingue e gli idiomi locali.

L'articolo 3 disciplina il Comitato istituzionale delle isole minori, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che resta in carica per la durata di cinque anni ed è presieduto da un Sottosegretario di Stato delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Questo è un organo paritetico composto da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri competenti in materia di isole minori, da un rappresentante di ciascuna delle Regioni interessate e da dieci sindaci nominati dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), potendo comunque parteciparvi altri rappresentanti di enti pubblici e di associazioni convocate dal Comitato per discutere di particolari tematiche.

L'articolo 4 indica i compiti del Comitato, quali valutare, promuovere e coordinare gli obiettivi di sviluppo delle risorse e dei territori delle isole minori elaborati in sede locale, stabilire i criteri di ripartizione del relativo Fondo di sviluppo delle isole minori nonché esprimere pareri e proporre indirizzi sulle materie oggetto della legge, in particolare, sulle questioni relative alla programmazione degli interventi pubblici in favore delle isole minori.

L'articolo 5 destina una quota del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui è incrementata la dotazione di 100 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 - al finanziamento degli interventi previsti dal programma-quadro previsto dall'articolo 6. Quest'ultimo è definito da Stato, Regioni nei cui territori ricadono le isole minori e Comitato, sentita l'ANCIM.

La copertura delle risorse è individuata mediante riduzione del fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 6-quinquies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Ai sensi dell'articolo 6, sulla base del programma-quadro, il Comitato predispone il Piano nazionale per la valorizzazione e lo sviluppo delle isole minori, che ha validità triennale ed è aggiornato annualmente. Inoltre, il Comitato predispone annualmente una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale stesso, che trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

L'articolo 7 istituisce i presidi di protezione civile, presso la sede di uno dei comuni delle isole minori, da scegliere previa intesa promossa dalla Regione interessata con il Comune in questione; essi hanno carattere permanente, e vi è preposto il sindaco del Comune stesso. I presidi svolgono attività di allarme e soccorso in caso di emergenza e sono dotati di mezzi idonei ai fini dell'espletamento di tali funzioni, oltre ad avere compiti di monitoraggio, di prevenzione e di informazione sui rischi nel territorio, nonché di coordinamento con le associazioni e con gli enti di assistenza eventualmente presenti.

L'articolo 8 disciplina i campi di ormeggio attrezzati, allo scopo di potenziare l'offerta turistica, tenuto conto della necessità di tutelare l'ecosistema delle aree marine delle isole minori e, in particolare, delle aree protette.

L'articolo 9 prevede l'istituzione di presidi sanitari di primo soccorso, nei comuni interessati che ne risultano privi. Si segnala che la norma non chiarisce l'iter per la costituzione di tali presidi.

In materia di agevolazioni fiscali, l'articolo 10 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle agevolazioni fiscali - e dei requisiti per accedervi - per le imprese che hanno insediamenti produttivi nelle isole minori, o che intendono realizzarli.

In ordine al disegno di legge n. 497, "Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori", l'articolo 1 ne reca l'oggetto e le finalità.

La disposizione fa riferimento all'applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che prevedono la particolare tutela delle aree insulari, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, per superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali. Inoltre, il comma 2 stabilisce che, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nonché degli articoli 1, 16 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, lo Stato, le Regioni e i Comuni adottano gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori indicate dal relativo Allegato A.

Il comma 3 prevede che gli interventi di valorizzazione, di cui al citato comma 2, sono predisposti e attuati dai Comuni delle isole di cui all'allegato A, prevedendo a tal fine una sinergia con le Regioni interessate. La norma prevede siano sentiti gli altri enti territoriali delle isole minori, in base alle rispettive competenze, rafforzando il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti. Si richiama a tal fine il principio di sussidiarietà - e la sua corretta applicazione - nonché le finalità del superamento delle disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali e dell'implementazione di strategie di sviluppo locale ed investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.

Il comma 4 riconosce quali poli di sviluppo sostenibile una serie di soggetti - quali gli enti locali, anche costituiti in consorzio, gli enti parco, le comunità isolane e di arcipelago, ove esistenti - nella finalità di conservare e promuovere le diversità naturali e culturali, di rilanciare lo sviluppo ed il lavoro, nonché di valorizzare le potenzialità economiche e produttive.

In base al comma 5, le isole minori del territorio nazionale rappresentano una estensione del territorio regionale di appartenenza. Alle Regioni è affidato l'impegno nel rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenza dell'insularità, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

L'articolo 2 reca gli obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori, indicando, *in primis*, quello di favorire una buona qualità della vita con particolare attenzione ai servizi essenziali costituzionalmente garantiti, alla tutela della salute e ai servizi sociali, anche mediante l'attivazione in deroga di presidi sanitari speciali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, attivando servizi e strutture scolastiche idonei a favorire l'inclusione sociale e combattere la tendenza allo spopolamento. Si indicano poi, tra gli altri, gli obiettivi: della realizzazione di servizi di telecomunicazioni su banda ultra larga, per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione e l'offerta formativa scolastica; della mobilità sostenibile - indicandone i possibili mezzi di incentivazione - e del miglioramento dei servizi di trasporto e di approvvigionamento, al fine di garantire la continuità territoriale e di favorire il turismo; della produzione di fonti energetiche rinnovabili, compatibilmente con il paesaggio insulare, anche in attuazione del Patto dei sindaci promosso dalla Commissione europea. Ulteriori obiettivi di valorizzazione riguardano i profili di gestione urbanistica e di migliore gestione dei rifiuti, oltreché il rifornimento idrico, realizzando nuovi impianti e favorendo l'istallazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione di recupero delle acque piovane depurate, anche valorizzando l'uso di energie rinnovabili. Infine, si indicano obiettivi di valorizzazione dei beni culturali, demaniali e ambientali; di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio, limitando la costruzione di nuove strutture; di promozione delle attività tipiche di ciascuna isola nell'ambito delle piccole e medie imprese, favorendo i settori dell'artigianato e la promozione del «marchio delle isole minori d'Italia», già istituito dall'Associazione nazionale dei Comuni delle isole minori (ANCIM). La lettera p) dell'articolo 2 prevede inoltre l'attivazione presso l'Unione europea delle procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori in base alla regolamentazione europea.

L'articolo 3 reca norme in materia di strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori, prevedendo che il presidente dell'ANCIM partecipi in qualità di membro alle riunioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata. Il comma 2 istituisce un'apposita sessione della Conferenza unificata, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei rappresentanti delle Regioni interessate, al fine di assicurare il raccordo istituzionale tra lo Stato e le Regioni stesse, per la sottoscrizione di un contratto di sviluppo locale. Si stabiliscono una serie di strumenti, quali il Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), predisposto dall'ANCIM, e i progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), predisposti dai Comuni, per la realizzazione della programmazione.

Anche tale disegno di legge, al comma 6, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato, dalla cui attività non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica. La composizione è qui stabilita in: un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche relative alle isole minori, in numero non superiore a sette; i presidenti delle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, nel cui territorio sono presenti isole minori, o di un loro delegato; il presidente dell'ANCIM nonché sette sindaci designati dalla medesima Associazione, in rappresentanza delle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, normandosi poi sul relativo funzionamento.

L'articolo 4 incrementa il fondo di sviluppo delle isole minori di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per il finanziamento degli interventi a favore delle isole di cui all'allegato A al disegno di legge.

L'articolo 5 reca norme per la fiscalità di sviluppo, mentre l'articolo 6, rubricato fondo per la perequazione infrastrutturale, prevede una ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali da parte dei Comuni delle isole minori ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. L'articolo 7 stabilisce norme per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica, mentre l'articolo 8 ha ad oggetto misure per migliorare i servizi sanitari.

L'articolo 9 reca misure a sostegno del sistema scolastico, anche al fine di garantire la continuità del servizio e il diritto allo studio degli studenti residenti in zone geograficamente disagiate.

L'articolo 10 prevede anch'esso la costituzione di presidi permanenti di protezione civile, stabilendone le norme di gestione, mentre l'articolo 11 prevede accordi di collaborazione e convenzioni con università e istituti di credito, al fine di valorizzare le sinergie culturali e l'elaborazione di progetti e di favorire l'innovazione tecnologica nelle isole minori.

L'articolo 12 dispone misure relative ai trasporti locali, anche in considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo, stabilendo le attività in capo alle Regioni a tale riguardo.

L'articolo 13 reca norme per la prevenzione e composizione dei conflitti e la riduzione del contenzioso giurisdizionale, stabilendo a tal fine che le Regioni territorialmente competenti perseguono obiettivi di pacificazione sociale e di composizione non conflittuale delle controversie.

In base all'articolo 14, in materia di piano per l'assetto idrogeologico, le Regioni territorialmente competenti garantiscono interventi immediati e mirati al ripristino delle condizioni minime di sicurezza, in accordo con i Comuni competenti e le comunità isolane.

L'articolo 15 riguarda la gestione dei rifiuti e individua strumenti per la corretta gestione in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria.

L'articolo 16 reca norme per il sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, prevedendo una sperimentazione al riguardo, mentre l'articolo 17, in materia di demanio regionale e riserve naturali, stabilisce che le Regioni territorialmente competenti trasferiscono ai Comuni delle isole di cui all'allegato A la gestione dei beni del demanio regionale, anche marittimo, che insistono sui rispettivi territori, ivi compresa la competenza al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi.

L'articolo 18 reca norme per un piano di incentivazione per la produzione di energia da fonti

rinnovabili, mentre gli articoli 19 e 20 recano rispettivamente la clausola di salvaguardia e la copertura finanziaria.

I rispettivi Allegati A ai due disegni di legge recano rispettivamente l'elenco, non coincidente, delle isole qualificate come minori.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea la presidente [MORONESE](#) decide di sospendere la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,30, riprende alle ore 16,15.

Il relatore [MANTERO](#) (M5S), in esito alla relazione svolta, propone infine di avviare un ciclo di audizioni allo scopo di consentire alla Commissione di svolgere gli opportuni approfondimenti.

Conviene la Commissione.

La [PRESIDENTE](#) invita i Gruppi a segnalare entro il prossimo 4 settembre i soggetti che si intendono audire. Ritiene che vadano comunque prioritariamente coinvolti i soggetti già auditi la scorsa legislatura sul tema delle isole minori.

Il senatore [BRUZZONE](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene importante audire i presidenti delle Regioni interessate.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) comunica che il suo Gruppo ha depositato in data odierna un proprio disegno di legge in materia di isole minori. Inoltre, nell'ottica di pervenire all'approvazione di un testo di legge il più possibile condiviso da tutte le componenti parlamentari, ritiene sia preferibile non limitare il numero dei soggetti da audire.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (FI-BP) condivide l'esigenza di coinvolgere i presidenti delle Regioni interessate. Ritiene criticabile invece l'elencazione delle isole minori effettuata dai disegni di legge in titolo, che mette sullo stesso piano realtà in cui predomina l'aspetto residenziale con altre in cui prevale la dimensione turistica. A tale riguardo propone l'audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che i disegni di legge in discussione si pongono proprio l'obiettivo di giungere ad una definizione di isole minori che, allo stato attuale, manca nella legislazione.

Il relatore [MANTERO](#) (M5S) ritiene che il quadro complessivo delle audizioni da svolgere andrà valutato in base alle richieste che perverranno da parte dei Gruppi. Invita altresì a valutare, nel prosieguo della discussione, l'opportunità di realizzare due distinti allegati in cui elencare le isole minori sulla base delle loro caratteristiche.

La [PRESIDENTE](#) ribadisce quindi che entro il prossimo 4 settembre i componenti della Commissione dovranno segnalare i soggetti di cui propongono l'audizione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Sulla ripresa dei lavori al termine della prossima pausa estiva si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il senatore [BRUZZONE](#) (L-SP-PSd'Az), la senatrice [NUGNES](#) (M5S), il senatore

[FERRAZZI](#) (PD), la senatrice [TIRABOSCHI](#) (FI-BP), il sottosegretario di Stato Vannia GAVA, nonché la presidente [MORONESE](#), e al termine del quale che la Commissione conviene di riavviare la propria attività a partire da martedì 11 settembre, fatte salve le eventuali esigenze derivanti dall'emergere di situazioni impreviste.

La seduta termina alle ore 16,40.

1.3.2.1.2. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 11 (ant.) dell'11/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 11 SETTEMBRE 2018
11ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 11,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente [MORONESE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza, appena conclusi, ha stabilito di procedere, nell'ambito della discussione dei disegni di legge n. 149, n. 497 e n. 757 in materia di isole minori, all'audizione dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), del Circolo Europeo Terza rivoluzione industriale (CETRI TIRES), dell'Associazione giuristi per le isole, del Corpo delle Capitanerie di Porto, della Commissione Nazionale dei Grandi Rischi del Dipartimento della Protezione civile, della Federalberghi, oltre che dell'Associazione Italia solare, in aggiunta alle audizioni dell'Associazione nazionale sanitaria piccole isole (ANSPI), della Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche (ANIE energia) e della Società italiana di telemedicina (SIT), già previste per la settimana in corso. Si è altresì convenuto di verificare la praticabilità di un'interlocuzione con le regioni interessate attraverso la Conferenza Stato-Regioni.

L'Ufficio di Presidenza ha altresì convenuto di richiedere l'audizione del capo dipartimento della protezione civile, dottor Angelo Borrelli, nonché dei Presidenti delle regioni Liguria e Calabria, in relazione ai tragici eventi verificatisi nello scorso mese di agosto con il crollo del ponte Morandi di Genova e la piena che ha interessato le gole del Raganello in Calabria.

L'Ufficio di Presidenza ha ulteriormente convenuto di richiedere l'audizione del ministro Costa con riferimento agli ultimi sviluppi della vicenda relativa all'ILVA di Taranto, per i profili di specifica competenza del Ministero dell'ambiente, nonché di verificare la disponibilità del Ministro, in occasione della predetta audizione, a riferire sulla situazione in essere con riferimento alle problematiche concernenti la *Trans Adriatic Pipeline* (TAP).

Da ultimo l'Ufficio di Presidenza ha convenuto di richiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione di un affare su ciascuna delle seguenti tematiche: sulle problematiche ambientali relative alla gestione e al trattamento delle acque, anche reflue, nonché sull'impianistica e sugli scarichi, anche in relazione alle norme comunitarie; sulle problematiche e sulle ricadute ambientali nella produzione e gestione del recupero e del riciclo dei rifiuti anche speciali e pericolosi, nonché del loro trattamento e della relativa

impiantistica, in relazione agli standard e agli obiettivi comunitari; sulla normativa sui nitrati di origine agricola, anche con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017; sui sussidi ambientalmente dannosi.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(149) DE POLI e CASINI. - Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori

(497) Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori

(757) BRIZIARELLI ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine e lacustri

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 149 e n. 497. Discussione del disegno di legge n. 757 e congiunzione con il seguito della discussione dei disegni di legge n. 149 e 497 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta dei disegni di legge n. 149 e n. 497, sospesa nella seduta del 7 agosto 2018.

La presidente [MORONESE](#) ricorda che è stato posto all'ordine del giorno della Commissione anche il disegno di legge n. 757 avente oggetto strettamente connesso ai disegni di legge n. 149 e n. 497, già in corso di discussione in Commissione. Propone pertanto che i tre disegni di legge siano discussi congiuntamente e di procedere con l'illustrazione dell'Atto Senato n. 757.

Non essendovi osservazioni al riguardo, così rimane stabilito.

Il relatore [MANTERO](#) (M5S), ad integrazione della relazione svolta in data 7 agosto 2018, illustra il contenuto del disegno di legge n. 757, rubricato come 'Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine e lacustri', che reca disposizioni sull'organizzazione della vita insulare in ragione delle peculiarità di essa ed è finalizzato alla rimozione degli ostacoli al pieno godimento dei diritti delle popolazioni ivi residenti. Il disegno di legge in commento è composto da 24 articoli nonché da un paio di Allegati, A e B: l'Allegato A è un elenco di 47 isole marittime, mentre l'Allegato B comprende 6 isole lacustri (tra le quali l'arcipelago delle Isole Borromee, senza distinzioni tra l'una e l'altra di esse). Da notare che nell'Allegato B, in corrispondenza del lago artificiale Mulargia, viene indicato soltanto il lago stesso e nessuna sua isola lacustre.

L'articolo 1 indica l'oggetto e le finalità del disegno di legge. Al comma 1, si sottolinea il valore delle isole minori sotto i profili naturalistico, ambientale e culturale. Il medesimo comma 1 dell'articolo si richiama altresì agli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di coesione economica, sociale e territoriale, con riferimento sia alla possibilità di avvalersi degli strumenti finanziari ivi previsti, sia alla possibilità dell'adozione di ulteriori misure specifiche. Il comma 2 dell'articolo 1 dell'Atto Senato n. 757, a sua volta, si riferisce all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e alle disposizioni di cui agli articoli 1, 16 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in base alla quale Stato, regioni e comuni adottano gli interventi necessari in tema di coesione e solidarietà sociale e perequazione infrastrutturale. Il comma 3 prevede che i suddetti interventi, predisposti e attuati da vari organismi secondo le rispettive competenze, avvengano con il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti, in applicazione del principio di sussidiarietà. Al comma 4, gli enti locali (anche in consorzio), gli enti parco e le comunità isolate e di arcipelago sono riconosciuti quali poli di sviluppo sostenibile (ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152). Il comma 5 afferma che le isole minori rappresentano un'estensione del territorio regionale di appartenenza. L'articolo 2 delinea una serie di obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori. Al primo posto, viene indicata una buona qualità della vita, con particolare attenzione ai servizi essenziali costituzionalmente garantiti. Seguono: la realizzazione di servizi di telecomunicazioni su banda ultra-

larga, l'incentivazione della mobilità sostenibile, il miglioramento e l'implementazione di servizi di trasporto e di rifornimento, nonché dei collegamenti aerei e navali inerenti alla continuità territoriale e al turismo, la promozione e riqualificazione di offerta turistica, beni culturali e servizi pubblici locali, l'incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili, l'adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti, la riduzione della produzione di rifiuti e il miglioramento della gestione di essi, la realizzazione nuovi impianti idrici, la valorizzazione dei beni culturali, il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio, l'incentivazione di piccole e medie imprese e dell'artigianato, la promozione in Italia e all'estero del "marchio delle isole minori d'Italia", l'istituzione di zone franche, la nuova destinazione di strutture dismesse o inutilizzate, la rideterminazione di eventuali servitù militari.

L'articolo 3, in tema di strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori, nel suo comma 1 prevede la partecipazione del Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni delle Isole Minori (ANCIM), in qualità di componente, alle riunioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e alla Conferenza unificata. Con il comma 2 si stabilisce che una sessione della Conferenza unificata sia dedicata alla sottoscrizione di un contratto di sviluppo locale che definisca obiettivi generali e modalità di coordinamento tra i diversi livelli istituzionali interessati alle isole minori. I commi 3, 4, 7, 10 e 11 riguardano il Documento Unico di Programmazione delle Isole Minori (DUPIM). Il DUPIM avrà una durata di sette anni. In sede di prima applicazione della nuova normativa, il DUPIM è comunque predisposto per il periodo 2019-2025. Il comma 4 parla altresì dei Progetti Integrati di Sviluppo Territoriale (PIST) e delle deliberazioni in merito da parte delle regioni. Il comma 6 istituisce presso la Presidenza del Consiglio il Comitato Istituzionale per le Isole Minori. Composizione e funzioni di tale Comitato sono delineate nei commi 7 e 8.

L'articolo 4 aumenta la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori (di cui all'articolo 2, comma 41, della legge n. 244 del 2007). La dotazione sarà incrementata di 100 milioni di euro annui a partire dal 2019. Ulteriori risorse per interventi per le isole minori di pertinenza del Ministero dell'Interno confluiranno nel suddetto Fondo. Il comma 2 dell'articolo 4, in combinato con gli Allegati dell'Atto Senato n. 757, stabilisce la destinazione del Fondo. Ai sensi del comma 3, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono poi individuate le ulteriori risorse già stanziare per il finanziamento di interventi per le isole minori di pertinenza dei Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, che confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 per le medesime finalità ivi indicate.

L'articolo 5 prevede forme di fiscalità di sviluppo per le isole minori. I comuni di tali isole potranno inoltre stabilire e applicare tributi propri, nei casi indicati dai commi 2 e 3 dell'articolo in commento. Gli articoli da 6 a 9 prescrivono l'effettuazione di una serie di ricognizioni e censimenti.

L'articolo 6 incarica i comuni delle isole minori di provvedere, d'intesa con le regioni di appartenenza, alla ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali (sanitarie, assistenziali, scolastiche, stradali, fognarie, idriche, elettriche, portuali e aeroportuali). La ricognizione è finalizzata alla quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale (in attuazione dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009). Per la ricognizione ci saranno novanta giorni di tempo e, entro i successivi trenta, i sindaci dei comuni in questione trasmetteranno una relazione all'ANCIM che, a sua volta, la inoltrerà alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 7, analogamente, assegna ai comuni delle isole minori, sempre d'intesa con le regioni di appartenenza, il compito di censire il patrimonio storico, artistico e monumentale. L'operazione dovrà essere effettuata entro novanta giorni e poi, entro i successivi trenta, i sindaci dei comuni ne trasmetteranno le risultanze all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali e alle regioni. Il tutto servirà a definire progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio.

Secondo l'articolo 8 i comuni delle isole minori, d'intesa con le regioni di appartenenza, entro novanta giorni elencheranno le manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche, a seguito di un'apposita ricognizione delle iniziative che si svolgono nel proprio territorio. Nei trenta giorni a seguire, trasmetteranno una relazione in materia all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nonché alle regioni, al

fine di definire progetti di valorizzazione e promozione del patrimonio locale. Inoltre, i comuni, i ministeri e le regioni interessati, ciascuno per le proprie competenze, avranno 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge per pubblicare l'elenco delle manifestazioni che hanno luogo sul loro territorio e per individuare criteri premiali all'interno dei bandi per l'erogazione di contributi alle manifestazioni medesime. Infine, entro il 31 dicembre di ogni anno, i comuni, i ministeri e le regioni interessati, di nuovo ciascuno per le proprie competenze, verificheranno i suddetti elenchi e criteri, procedendo a revisioni annuali.

L'articolo 9 impegna i comuni delle isole minori, d'intesa con le regioni di appartenenza, ad effettuare entro novanta giorni una ricognizione delle produzioni locali presenti nel proprio territorio, ai fini di un'elencazione delle piccole produzioni locali. Entro i trenta giorni successivi, i sindaci dei comuni in questione invieranno una relazione sulle risultanze della ricognizione all'ANCIM e al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo nonché alle regioni. I comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per le proprie competenze, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina, pubblicheranno l'elenco delle piccole produzioni e individueranno i criteri di utilizzo del marchio delle isole minori ai fini della promozione dei prodotti. Le verifiche degli elenchi e dei criteri di cui sopra saranno effettuate entro il 31 dicembre di ogni anno da comuni, regioni e Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per la parte di propria competenza, e si procederà così a revisioni annuali.

L'articolo 10 dispone che i comuni delle isole di cui agli Allegati A e B dell'Atto Senato n. 757 possano autorizzare il cambiamento delle destinazioni d'uso degli immobili, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, purché ciò avvenga senza aumenti di cubatura e vengano rispettate le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche del luogo. Gli scopi della disposizione sono: favorire un migliore utilizzo del patrimonio edilizio esistente nonché una minore occupazione del territorio, e migliorare i servizi turistici e alberghieri. I comuni presenteranno ai ministeri competenti piani riguardanti l'offerta turistica del territorio, la diversificazione per aree di interesse e una scala di interventi cui dare priorità. I ministeri, a loro volta, incrementeranno l'offerta turistica delle isole minori destinando per ogni esercizio finanziario una somma prelevata dal Fondo di sviluppo delle isole minori. In tal modo, promuoveranno e valorizzeranno il territorio, i prodotti tipici e l'offerta turistica. I progetti aventi ad oggetto gli interventi da fare saranno presentati dai comuni entro il mese di dicembre di ogni anno, mentre i ministeri erogheranno le somme relative ai progetti approvati entro il successivo mese di marzo. I ministeri, d'intesa con regioni e comuni interessati, entro il mese di dicembre di ogni anno verificheranno il fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica. Le amministrazioni in questione, per quanto di rispettiva competenza, organizzeranno nei territori delle isole minori corsi di formazione professionale per operatori turistici (ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche), di moda da sopperire ad eventuali carenze.

L'articolo 11 punta al miglioramento dei servizi sanitari. Stato e regioni garantiranno ai residenti e ai turisti delle isole minori marittime il diritto all'assistenza sanitaria locale nel rispetto dei livelli essenziali (LEA). Pertanto, le regioni riorganizzeranno i presidi ospedalieri, ove esistenti. In caso di impossibilità di fornire assistenza sanitaria locale immediata, si riconoscerà ai residenti nelle isole minori marittime il diritto a rimborsi delle spese sostenute per farsi curare in terraferma. Il rimborso spetterà anche ad eventuali accompagnatori, se il paziente non sarà in grado di spostarsi autonomamente. Nelle isole suddette sarà garantita per tutti i giorni dell'anno la presenza continuativa di medici di primo soccorso, infermieri, apparecchiature di urgenza e di primo intervento. Saranno mantenuti i punti nascita, anche in deroga alla normativa vigente, e saranno implementate adeguatamente professionalità e dotazioni strumentali necessarie. Sempre a proposito delle nascite, le regioni cui appartengono le isole in parola promuoveranno e stabiliranno adeguati collegamenti con centri di eccellenza per diagnosi precoci ed interventi tempestivi sia in fase prenatale che in fase di *post-partum*. Ancora, sarà garantita la presenza di presidi territoriali organizzati idonei a prendere in carico il percorso di emergenza-urgenza, ad erogare servizi per le cure primarie e per la gestione delle patologie croniche e ad occuparsi dei pazienti oncologici e dializzati. Quanto ai medici in servizio nelle isole minori marittime, essi avranno opportunità formative, anche finalizzate a servizi di

telemedicina. Le amministrazioni interessate divulgheranno e implementeranno pratiche di volontariato per interventi che non necessitano di personale medico.

L'articolo 12 chiama le regioni a concordare con lo Stato, in sede di Conferenza Stato-regioni-province autonome, misure per il personale e gli istituti scolastici. In base al comma 1, il personale scolastico che abbia fatto richiesta di servizio presso un'istituzione scolastica di un'isola minore marittima di cui all'Allegato A e che abbia la residenza e dimora abituale nell'isola stessa, avrà la precedenza di nomina nell'ordine delle graduatorie che lo riguardano. Il comma 2 riconosce al personale scolastico delle isole minori marittime ulteriori incentivi, di natura economica: indennità per sede disagiata e diritto alla riduzione dei costi dei biglietti dei trasporti. Il comma 3, inoltre, prevede incentivi nei periodi in cui le avverse condizioni meteorologiche non consentono al personale pendolare di essere in servizio con continuità. Il comma 4 disciplina gli incarichi per le supplenze brevi: nelle istituzioni scolastiche delle isole minori, essi saranno conferiti prioritariamente al personale inserito nelle graduatorie d'istituto. Il comma 5 favorisce l'integrazione di cooperative didattiche e altre forme associative e consortili locali, sia nelle isole minori marittime (di cui all'Allegato A) che nelle isole minori lacustri (di cui all'Allegato B). Per effetto del comma 6, le istituzioni scolastiche delle isole e degli arcipelaghi di cui al citato Allegato A potranno mantenere personalità giuridica anche con un numero di studenti inferiore a 400 (a condizione che non ci siano altre istituzioni formative o loro presidi nelle isole vicine).

L'articolo 13 riguarda la protezione civile delle isole minori. Il comma 1, con riferimento al protocollo d'intesa firmato il 5 ottobre 2012 tra il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'associazione ANCI, istituisce presso i comuni delle isole comprese nell'Allegato A, d'intesa con le rispettive regioni di appartenenza, presidi permanenti di protezione civile. Ai suddetti presidi è preposto il sindaco del comune in questione. Il sindaco, ai fini della gestione del presidio, può inoltre istituire un apposito organismo consultivo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2). Con il comma 3, si prevede la costituzione di un fondo per le emergenze, allo scopo di favorire tempestivi interventi in caso di catastrofi, in attesa di finanziamenti statali disposti per le medesime finalità. Il fondo di cui sopra viene reintegrato a valere sui finanziamenti statali di cui all'articolo 4 del disegno di legge in esame. Il comma 6 obbliga i comuni delle isole minori marittime a predisporre il piano di messa in sicurezza (qualora non lo avessero già fatto) entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Per la predisposizione del piano, i comuni potranno avvalersi della collaborazione del Dipartimento della Protezione civile e della regione competente.

L'articolo 14 promuove accordi di collaborazione e convenzioni con università e istituti di credito. Pertanto, il comma 1 dispone che Stato, regioni, province autonome e comuni delle isole minori marittime adottino iniziative per accordi o intese con università, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In questo quadro, potranno anche essere elaborati progetti per interventi pubblici miranti al superamento di sperequazioni infrastrutturali. Il comma 2 stabilisce che i comuni delle isole minori marittime attivino accordi con istituti di credito, previa indicazione di bandi di evidenza pubblica, al fine di favorire integrazioni e sinergie nella programmazione, nello sviluppo economico e nell'occupazione. In tal modo, si valuteranno le iniziative proposte dai privati con criteri non meramente creditizi, bensì legati all'efficacia degli interventi ai fini del progetto di sviluppo individuato nel DUPIM e asseverato dalle regioni.

L'articolo 15 concerne i trasporti locali, attribuendo una serie di compiti alle regioni territorialmente competenti. Secondo il comma 1, le regioni eserciteranno funzioni di monitoraggio e di vigilanza in caso di sospensioni o interruzioni dei collegamenti e, se necessario, adotteranno le misure sanzionatorie definite dalle medesime regioni. Il comma 2 prevede che le regioni definiscano un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi. I progetti di adeguamento di tali infrastrutture costituiranno opere prioritarie ai fini dell'inserimento del DUPIM 2019-2025, nonché per il conferimento dei fondi strutturali dell'Unione europea per il medesimo periodo. Ai sensi del comma 3, le regioni bandiscono gare per l'affidamento del servizio pubblico di collegamento marittimo di merci e passeggeri. Sarà istituita una tariffa unica, il cui importo sarà parametrato a quello medio di un tratto autostradale corrispondente al braccio di mare da coprire. Per effetto del comma 4, inoltre, ciascuna

regione territorialmente competente prenderà provvedimenti per allineare i costi del carburante avio, le tariffe per il trasporto del gas a mezzo nave e il costo del carburante per autotrazione ai rispettivi prezzi medi praticati nella regione stessa.

Gli obiettivi dell'articolo 16 sono la prevenzione e la composizione dei conflitti, nonché la riduzione del contenzioso giurisdizionale. Ai fini della riduzione e della promozione di soluzioni alternative delle controversie, il comma 1 prevede che le regioni favoriscano il ricorso alla mediazione, in ottemperanza al decreto legislativo n. 28 del 2010 (avente ad oggetto la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) e alla direttiva 2008/52/UE (relativa a determinati aspetti della mediazione civile e commerciale). Regioni e comuni competenti inseriranno nei contratti di cui è parte il comune la clausola di mediazione, al fine di dirimere preventivamente le controversie nella prospettiva di comporre il conflitto mediante un nuovo equilibrio collaborativo tra le parti. In tale prospettiva, il comma 3 dà alle regioni e ai comuni la facoltà di stipulare convenzioni con organi di mediazione accreditati presso il Ministero della giustizia. In base al comma 4, la mediazione sarà esperita senza pregiudizio per gli ordinari percorsi giudiziari.

L'articolo 17 intende tutelare l'incolumità fisica delle persone e la salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico mediante piani per l'assetto idrogeologico. A ciò provvederanno le regioni territorialmente competenti, in accordo con i comuni e le comunità isolate.

L'articolo 18 si occupa della gestione dei rifiuti. I comuni, anche usufruendo del contributo di sbarco (di cui al decreto legislativo n. 23 del 2011, articolo 4, comma 3-*bis*), dovranno favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti e la compatibilità con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria. Quindi, si punterà sul reimpiego, sul riciclaggio e su altre forme di recupero, si adotteranno misure economiche e condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati e favoriscano il mercato di questi ultimi, e sarà incentivato il compostaggio domestico. I comuni che realizzeranno progetti di questo genere avranno diritto ad un contributo annuale pari al 50 per cento dei costi di trasporto marittimo e lacustre effettivamente sostenuti, a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo delle isole minori.

L'articolo 19 verte sulla restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati ad uso alimentare. Con il comma 1, si applica in via sperimentale il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico. Con il comma 2, si precisa che al momento dell'acquisto dell'imballaggio l'utente versa una cauzione, con diritto di ripetizione al momento della restituzione dell'imballaggio usato. Ai sensi del comma 3, il sistema del vuoto a rendere sarà incentivato attraverso agevolazioni per la gestione dei rifiuti urbani. Il comma 4 prevede che le modalità della sperimentazione saranno disciplinate con accordo in sede di Conferenza permanente Stato-regioni-province autonome, con la partecipazione di ANCIM e dei presidenti delle regioni territorialmente competenti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 20 si occupa della gestione del demanio regionale e delle riserve naturali. Il comma 1 dispone che la gestione dei beni demanio regionale, anche marittimo, ivi compresa la competenza al rilascio di concessioni e di autorizzazioni, sia trasferita dalle regioni territorialmente competenti ai comuni delle isole di cui agli Allegati A e B. Il comma 2 aggiunge che le entrate derivanti dalla gestione dei beni demaniali trasferita vadano, per il 50 per cento, ai comuni gestori, che le useranno per interventi di bonifica e di manutenzione ordinaria. Il comma 3 stabilisce che la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nei territori delle isole possa essere affidata ai comuni, i quali vi provvederanno direttamente oppure attraverso soggetti giuridici creati appositamente. In ogni caso le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e vengono trasferite da esso ai gestori.

Per mezzo dell'articolo 21, si intende incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il comma 1 dell'articolo in questione assegna alle regioni territorialmente competenti, sentiti i comuni, il compito di predisporre, di concerto con la competente Soprintendenza per l'archeologia, le belle arti ed il paesaggio, un piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino ad arrivare al 100 per cento del fabbisogno energetico. Il piano, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica all'installazione dei relativi impianti, terrà conto di una molteplicità di parametri, indicati per grandi

linee dal comma 2 dell'articolo in commento.

L'articolo 22 contiene la clausola di salvaguardia secondo cui le disposizioni del disegno di legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei relativi statuti e con le relative disposizioni attuative.

L'articolo 23 è dedicato alla copertura finanziaria. L'unico onere preso in considerazione è quello derivante dall'articolo 4, concernente il Fondo di sviluppo delle isole minori. A tale onere, valutato in 100 milioni di euro annui a partire dal 2019, si provvederà per 50 milioni, mediante una corrispondente riduzione del Fondo di interventi strutturali per la politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004; per l'altra metà, si provvederà mediante una corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione esistente presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Rileva al riguardo che, a decorrere dall'anno 2016, la dotazione annua del suddetto fondo per le esigenze indifferibili è di 25 milioni di euro annui, dunque largamente inferiore alla quota di onere -in cifra assoluta, 50 milioni- che dovrebbe essere coperta mediante la riduzione di esso.

L'articolo 24 fissa la data dell'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,35.

1.3.2.1.3. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 6 (pom.) dell'11/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6
MARTEDÌ 11 SETTEMBRE 2018

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,30

*AUDIZIONI INFORMALI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE IMPRESE ELETTRONICHE
ED ELETTRONICHE (ANIE) E DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE SANITARIA PICCOLE
IMPRESE (ANSPI) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 149-497-757 (ISOLE MINORI)*

1.3.2.1.4. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 12 (pom.) del 12/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 2018

12ª Seduta

Presidenza della Presidente

[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REDIGENTE

(149) DE POLI e CASINI. - Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori

(497) Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori

(757) BRIZIARELLI ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine e lacustri
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta dei disegni di legge, sospesa nella seduta di ieri.

La presidente [MORONESE](#) comunica alla Commissione che le è stata preannunciata, in via informale, la possibilità di una prossima calendarizzazione in Assemblea della discussione dei disegni di legge in titolo, già a partire dall'ultima settimana di settembre.

Dopo brevi interventi dei senatori [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) e [FERRAZZI](#) (PD), nonché del relatore [MANTERO](#) (M5S), la [PRESIDENTE](#) decide di sospendere la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,45 riprende alle ore 16,20.

Il relatore [MANTERO](#) (M5S) ritiene che, vista la possibilità di una prossima calendarizzazione in Assemblea e al fine di consentire alla Commissione un esame adeguato delle problematiche oggetto dei disegni di legge in titolo, tenendo conto anche dell'esigenza di acquisire i pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva, sia necessario individuare fin da oggi il testo base e fissare contestualmente il termine per la presentazione degli emendamenti. Propone pertanto di assumere come testo base il disegno di legge n. 497 - che tra l'altro raccoglie il lavoro svolto dalla Commissione ambiente nella scorsa legislatura sulle tematiche in questione - e di fissare il termine per

gli emendamenti riferiti allo stesso a giovedì prossimo, 20 settembre, alle ore 12.

Dopo un breve intervento della presidente [MORONESE](#) - che sottolinea come il disegno di legge n. 497 sia, in termini sostanziali, il risultato del lavoro svolto nella scorsa legislatura in un clima di collaborazione fra maggioranza e opposizione e, in particolare, fra il Gruppo del Partito Democratico e il Gruppo del Movimento Cinque Stelle - la Commissione conviene di assumere come testo base il predetto disegno di legge e di fissare il termine per la presentazione dei relativi emendamenti alle ore 12 di giovedì 20 settembre.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.5. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 8 (ant.) del 13/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 8
GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 2018

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,50

*AUDIZIONE INFORMALE DELLA SOCIETA' ITALIANA DI TELEMEDICINA (SIT) SUI DISEGNI
DI LEGGE NN. 149-497-757 (ISOLE MINORI)*

1.3.2.1.6. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 9 (ant.) del 18/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 9
MARTEDÌ 18 SETTEMBRE 2018

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 10,30 alle ore 12

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE ALBERGHI E TURISMO (FEDERALBERGHI) E DELL'ASSOCIAZIONE ITALIA SOLARE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 149-497-757 (ISOLE MINORI)

1.3.2.1.7. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 10 (pom.) del 18/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10
MARTEDÌ 18 SETTEMBRE 2018

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 14 alle ore 16

*AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI
ISOLE MINORI (ANCIM) E DEL CIRCOLO EUROPEO TERZA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
(CETRI TIRES) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 149-497-757 (ISOLE MINORI)*

1.3.2.1.8. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 13 (ant.) del 19/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2018

13ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente

MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REDIGENTE

(149) DE POLI e CASINI. - Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori

(497) Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori

(757) BRIZIARELLI ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine e lacustri

(776) FERRAZZI ed altri. - Misure per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle isole minori e delle isole lagunari e lacustri

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 149, 497 e 757. Congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 776 e rinvio)

Il relatore MANTERO (M5S), ad integrazione delle relazioni svolte in data 7 agosto 2018, sui disegni di legge n. 149 e 497, e in data 12 settembre, sul disegno di legge n. 757, illustra il contenuto del disegno di legge n. 776, rubricato come "Misure per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle isole minori e delle isole lagunari e lacustri". Il disegno di legge è composto da 19 articoli e due Allegati, A e B. Questi ultimi indicano le isole interessate: nell'Allegato A, 38 (alcune delle quali comprendenti più di un comune al proprio interno), mentre l'Allegato B include le isole lagunari delle zone di Venezia, di Grado e dello Stagnone, i gruppi di isole lacustri del lago di Garda e le Borromee del lago Maggiore, nonché isole dei laghi d'Orta e Trasimeno.

L'articolo 1 espone oggetto e finalità del disegno di legge. Il suo comma 1 afferma che le misure proposte mirano alla crescita e alla valorizzazione delle isole minori, nonché delle isole lagunari e lacustri abitate. Il comma 1, inoltre, si richiama agli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, riconoscendo gli svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la loro particolare tutela, ivi compresa la possibilità di provvedimenti e normative in deroga. Il comma 2 si riferisce all'articolo 119 della Costituzione italiana e alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in base alla quale Stato, regioni e comuni adottano gli interventi necessari per la valorizzazione,

lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza dei territori delle isole minori e delle isole lacustri e lagunari abitate. Il comma 3 si riallaccia al comma 2, stabilendo che gli interventi suddetti saranno predisposti e attuati dai rispettivi comuni, in sinergia e d'intesa con le regioni interessate e sentiti gli altri enti territoriali costituiti nell'ambito locale, secondo le competenze di essi, con il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti, in applicazione del principio di sussidiarietà. Il comma 4 dispone che ci si attenga ai principi della semplificazione amministrativa, anche in deroga alle normative vigenti, e del rafforzamento della capacità istituzionale, amministrativa e fiscale. Con il comma 5 i comuni, gli enti parco e le comunità isolate e di arcipelago sono riconosciuti quali poli di sviluppo sostenibile.

L'articolo 2 fissa una serie di obiettivi, a partire dal contrasto alla tendenza allo spopolamento, migliorando la qualità della vita sotto i profili della tutela della salute, dei servizi sociali, del diritto allo studio e alla formazione professionale, delle dotazioni infrastrutturali, della creazione di nuova occupazione e di sviluppo sostenibile. A seguire, l'articolo indica come obiettivi da perseguire: servizi di telecomunicazioni su banda larga, telemedicina, telelavoro, la teleformazione, offerta formativa scolastica, mobilità sostenibile, miglioramento ed implementazione dei trasporti e dei rifornimenti, garanzia della continuità territoriale, agevolazioni per il turismo, potestà di regolamentazione dei mezzi di locomozione adeguata alle infrastrutture stradali, incremento della produzione di fonti energetiche rinnovabili e riduzione dei costi energetici, riduzione della produzione di rifiuti e progressi nella loro gestione, smaltimento e riciclo, rifornimenti idrici e realizzazione di appositi impianti, valorizzazione di beni culturali e infrastrutturali di proprietà statale e regionale (anche trasferendone la proprietà agli enti locali, su richiesta di questi), recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio, promozione dell'offerta turistica, incentivazione delle attività tipiche di ciascuna isola, promozione del «marchio delle isole minori d'Italia» già istituito dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), creazione di zone franche, nuova destinazione di strutture carcerarie dismesse o inutilizzate, rideterminazione delle servitù militari, salvaguardia di flora e fauna.

Per mezzo dell'articolo 3, comma 1, si istituisce un Comitato istituzionale per le isole minori - composto dai presidenti delle regioni indicate e dal presidente dell'ANCIM - presso il Ministero per gli affari regionali e le autonomie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I successivi commi ne delineano le funzioni: istruire i provvedimenti concernenti le isole minori, approvare il Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e i relativi criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati, monitorare gli effetti degli interventi adottati nel DUPIM stesso, eventualmente effettuando riprogrammazioni e integrazioni o revocando i finanziamenti. Lo svolgimento di attività istruttoria sui provvedimenti concernenti le isole minori riceverà supporto da parte del Comitato scientifico dell'ANCIM.

L'articolo 4 prevede che lo sviluppo delle isole minori avvenga attraverso forme di concertazione. Il comma 1 dell'articolo prescrive che il presidente dell'ANCIM partecipi alle riunioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281), quando siano all'esame della Conferenza argomenti di interesse delle isole minori. Con il comma 2, si assicura il raccordo istituzionale tra lo Stato e le regioni nel cui territorio sono presenti isole mediante la previsione di un'apposita sessione della Conferenza unificata, cui parteciperanno il presidente dell'ANCIM e rappresentanti delle predette regioni, per la sottoscrizione di un contratto di sviluppo locale. I commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo parlano del precedentemente citato DUPIM, che è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori e ha una durata settennale. La procedura della sua elaborazione prevede diverse fasi; vi concorrono i singoli comuni, anche coinvolgendo le rappresentanze delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini (comma 3), indi le regioni deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali (comma 5) e l'ANCIM, sulla base delle deliberazioni delle regioni, predispose il DUPIM e lo trasmette al Comitato istituzionale per le isole minori per l'approvazione (comma 6). Il Comitato stesso sottopone annualmente il DUPIM a verifica ed eventualmente lo aggiorna (comma 7). Secondo il comma 4 dell'articolo, il DUPIM è corredato dai progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), predisposti dai comuni, che costituiscono lo strumento

operativo della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati. In base all'ottavo e ultimo comma dell'articolo 4 in commento, in sede di prima applicazione della presente legge il DUPIM è comunque predisposto per il periodo 2018-2024 e può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo.

L'articolo 5 incrementa la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori (di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni), elevandola a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Le ulteriori risorse già stanziare per il finanziamento di interventi per le isole minori di pertinenza dei Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, della salute, dei trasporti, dovranno confluire nel Fondo.

L'individuazione di tali risorse avverrà con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della nuova normativa.

L'articolo 6 propone forme di fiscalità di sviluppo che le regioni competenti, d'intesa con i comuni, potranno applicare nel territorio delle isole minori. Tali forme di fiscalità saranno individuate con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, in conformità con le norme dell'Unione europea e in attuazione dei principi di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42. I commi 3 e 4 dell'articolo rendono extra-doganali i territori dei comuni di Lampedusa e Pantelleria. Per questi territori si applicheranno le agevolazioni fiscali attualmente vigenti per il territorio extra-doganale di Livigno, nonché le disposizioni della legge 1 novembre 1973, n. 762.

L'articolo 7 contiene misure concepite a fini di perequazione infrastrutturale. I comuni delle isole minori, d'intesa con le regioni di appartenenza, faranno ricognizioni delle strutture scolastiche, sanitarie e assistenziali, delle reti stradale, fognaria, idrica ed elettrica e delle installazioni portuali e aeroportuali, se esistenti. Le risultanze della ricognizione effettuata saranno trasmesse all'ANCIM, unitamente a progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM. Il tutto sarà inoltrato dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le valutazioni dei relativi progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Con l'articolo 8, si intende potenziare i servizi sanitari. Attraverso accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei presidenti delle regioni interessate, saranno adottate le misure di potenziamento e riorganizzazione delle attività dei presidi sanitari e ospedalieri, ove esistenti. In tal modo sarà garantita l'efficienza e l'appropriatezza degli interventi di presa in carico e di risposta alle emergenze-urgenze nelle isole minori, sia nelle condizioni di normale presenza stanziale, sia nelle situazioni di sovraffollamento turistico. Il comma 2 descrive in dettaglio le misure di cui sopra. In primo luogo, si tratterà di interventi atti a garantire la presenza numericamente adeguata e costante nei presidi sanitari e ospedalieri delle isole minori di personale medico e infermieristico esperto negli interventi di primo soccorso, nonché di apparecchiature per il primo intervento e per le diagnosi d'urgenza. Inoltre, i punti nascita esistenti saranno mantenuti e dotati di personale e di dotazioni strumentali adeguate. Saranno previsti mezzi per trasferimenti in sicurezza presso centri di eccellenza per diagnosi precoci e per interventi di emergenza sulle patologie gravi, prenatali e *post-partum*. Presso ciascun comune delle isole minori, saranno istituiti presidi territoriali organizzati per la presa in carico dei percorsi di emergenza-urgenza, per l'erogazione dei servizi di cure primarie e per la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie croniche. Sarà possibile effettuare nell'isola le visite sanitarie e gli esami di controllo specialistico e, qualora non fosse possibile provvedere all'assistenza locale immediata, sarà riconosciuto agli abitanti delle isole minori il diritto al rimborso delle spese sostenute per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma. Si provvederà alla formazione e all'aggiornamento del personale medico in servizio presso le isole minori, finalizzati in particolare alla corretta pratica della telemedicina. Infine, si farà opera di divulgazione al pubblico e implementazione delle pratiche di volontariato attivate con il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato e coordinate dal servizio 118.

L'articolo 9 ha per oggetto il personale che lavora nel sistema dell'istruzione. Il comma 1 crea presso

ciascuna istituzione scolastica delle isole minori un organico funzionale di istituto e una graduatoria, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Il comma 2 stabilisce che per accedere alla graduatoria d'istituto il personale scolastico debba presentare richiesta all'ufficio scolastico regionale competente. Il richiedente dovrà documentare di avere residenza e dimora nell'isola. In seguito all'accoglimento della richiesta, il suddetto personale è nominato in servizio presso l'istituzione scolastica indicata, con precedenza rispetto al personale collocato nella graduatoria nazionale, e ha titolo preferenziale nelle procedure di trasferimento e di passaggio di cattedra all'interno degli istituti insulari, nonché di attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato. Il comma 3 si occupa del personale scolastico pendolare. Quest'ultimo, nel periodo in cui le avverse condizioni meteorologiche non consentano di essere presenti con continuità, riceverà alcuni benefici: il servizio prestato sarà valutato in misura doppia, sarà conferita una specifica indennità per sede disagiata, saranno concesse agevolazioni sui costi di viaggio marittimi, aerei e terrestri. Per i supplenti, in base al comma 4 le supplenze brevi saranno conferite prioritariamente al personale inserito nella graduatoria di istituto.

L'articolo 10 riguarda il sistema dei trasporti. Il comma 1 afferma la volontà di garantire la continuità territoriale con la terraferma e, allo scopo, incarica le regioni territorialmente competenti a monitorare i relativi servizi e a vigilare in caso di sospensioni o interruzioni, eventualmente adottando sanzioni. Al fine di potenziare i servizi di trasporto da e per le isole minori, il comma 2 prevede che, per l'acquisto di elicotteri, le risorse del fondo per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico locale esistente presso il Ministero dei trasporti, creato dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2007, siano erogate direttamente ai comuni isolani. Si tratta di un fondo destinato a contributi nella misura massima del 75 cento. Gli elicotteri saranno perciò utilizzati per il servizio di trasporto, con particolare riferimento ai casi di urgenza o di emergenza. Il relativo servizio sarà affidato in gestione mediante bando di gara, con preferenza per le cooperative di giovani (comma 3). Il comma 4 concerne l'adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali. I relativi progetti adottati a seguito di ricognizioni saranno considerati prioritari ai fini dell'inserimento nel DUPIM e del conferimento delle risorse dei fondi strutturali dell'UE. Il comma 5 impegna le regioni in questione a prendere provvedimenti per l'allineamento dei prezzi a quelli praticati nella regione stessa in ordine a: carburante avio negli aeroporti, carburante per autotrazione, tariffe per il trasporto di gas via nave. Con l'articolo 11, vengono istituiti presidi permanenti di protezione civile presso i comuni indicati nell'allegato A, dando così attuazione al protocollo d'intesa tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'ANCIM, firmato il 5 ottobre 2012. A ciascun presidio sarà preposto il sindaco del comune. Per gestire i suddetti presidi, e in particolare in funzione delle emergenze, il sindaco potrà creare un comitato consultivo cui parteciperebbero rappresentanti delle istituzioni, della cittadinanza attiva e del volontariato locale. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della nuova normativa i comuni predisporranno gli strumenti di pianificazione di protezione civile - qualora non lo avessero già fatto - e costituiranno un fondo per le emergenze, che sarà reintegrato per mezzo di successivi stanziamenti statali.

L'articolo 12 punta alla riduzione del contenzioso giurisdizionale. Pertanto, si incentiva il ricorso alle modalità alternative delle controversie e, nei comuni di cui all'allegato A ove ha sede il giudice di pace, viene istituita la "casa della giustizia". Presso le case della giustizia si insedierà un mediatore-conciliatore, scelto tra i magistrati in quiescenza dichiaratisi disponibili. Al mediatore-conciliatore non sono dovuti rimborsi, compensi o altri emolumenti. Egli, in accordo con le parti, assegnerà il procedimento ad un mediatore che sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 3 del decreto del Ministro della giustizia datato 18 ottobre 2010, n. 180 (tra cui il titolo di studio, la specifica formazione, l'assenza di cause ostative di vario genere eccetera, il tutto dettagliatamente indicato nel predetto decreto ministeriale). I procedimenti di mediazione si svolgeranno presso la "casa della giustizia". Le spese di viaggio e di soggiorno eventualmente sostenute dal mediatore sono comprese nelle spese processuali. Si dispone altresì che, per il resto, al procedimento di mediazione di cui al presente articolo si applichino le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in quanto compatibili.

L'articolo 13, che viene segnalato come "particolarmente significativo" nella relazione che

accompagna il disegno di legge in esame, è rubricato 'Accordi collaborazione e convenzioni con gli istituti di credito'. Le disposizioni in tal senso contenute nell'articolo tendono a creare e rafforzare legami tra le banche, i territori insulari e gli enti locali (nella relazione illustrativa, si cita come esempio positivo l'esperienza del Banco di Sardegna). Il comma 1 dell'articolo interessa le sinergie culturali, in quanto esso consente alla regione territorialmente competente e ai comuni compresi nell'Allegato A di definire accordi con università, istituti o enti di ricerca (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica). La questione del credito viene affrontata dal comma 2 dell'articolo. Tale comma 2, infatti, permette ai comuni di stipulare convenzioni con istituti di credito al fine di incrementare le risorse finanziarie per lo sviluppo e l'occupazione e di introdurre modalità sinergiche di programmazione degli investimenti. Nelle convenzioni, saranno finanziabili anche le iniziative private che risultino coerenti con uno specifico progetto inserito nel DUPIM. Le valutazioni sulle iniziative private di cui sopra avverranno d'intesa tra il comune e l'istituto di credito.

L'articolo 14 disciplina la gestione dei rifiuti. I comuni elencati nell'Allegato A favoriranno la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, mediante reimpiego e riciclaggio, altre forme di recupero tali da ottenere materia secondaria, misure volte all'impiego dei materiali recuperati e funzionali al commercio di essi, incentivazione del compostaggio domestico. I comuni che realizzeranno progetti in tal senso avranno diritto a beneficiare del contributo annuale pari al 50 per cento dei costi di trasporto marittimo effettivamente sostenuti.

L'articolo 15 concerne il demanio regionale e le riserve naturali. Il comma 1 dell'articolo prevede che le regioni territorialmente competenti trasferiscano ai comuni delle isole di cui all'allegato A la gestione dei beni del demanio regionale, anche marittimo, insistenti sui rispettivi territori. Il trasferimento varrà anche per la competenza a rilasciare titoli concessori e autorizzativi. Il comma 2 si occupa delle entrate derivanti dalla gestione del demanio trasferita ai comuni. Esse saranno riservate nella misura del 50 per cento per interventi di bonifica e di manutenzione ordinaria. I comuni ai quali è affidata la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale provvederanno al compito direttamente oppure mediante soggetti giuridici creati all'uopo. In ogni caso, le risorse necessarie saranno a carico del bilancio regionale e trasferite dalla regione ai gestori.

L'articolo 16 incentiva la produzione di energia da fonti rinnovabili. A tal fine, il suo comma 1 impone alle regioni, sentiti i comuni e di concerto con la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, di predisporre un piano, con l'obiettivo arrivare a coprire il 100 per cento del fabbisogno con energia prodotta da fonti rinnovabili. Il comma 2 prescrive che, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica e dell'installazione di impianti, il piano consideri di primario interesse la tutela del paesaggio, la salubrità dell'ambiente, la salute dei cittadini.

L'articolo 17 è dedicato esclusivamente alle isole lagunari e lacustri. A beneficio di queste categorie di isole, il comma 1 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo, denominato appunto Fondo per lo sviluppo delle isole lagunari e lacustri abitate, la cui dotazione sarà di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Ai sensi del comma 2, le risorse del nuovo Fondo saranno integralmente destinate al finanziamento degli interventi socio-economici relativi a ciascuna isola di cui all'Allegato B del disegno di legge in esame. Gli interventi faranno parte di un apposito documento di programmazione adottato da un nuovo organismo, il Comitato istituzionale per gli interventi nelle isole lagunari e lacustri, istituito presso il Ministero per gli affari regionali e le autonomie. Il comma 2 detta altresì la composizione del nuovo Comitato. Il comma 3 stabilisce che le risorse saranno ripartite annualmente tra i comuni destinatari degli interventi inseriti nel documento di programmazione, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato.

L'articolo 18 reca una clausola di salvaguardia, per la quale la nuova normativa sulle isole minori e sulle isole lagunari e lacustri si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative disposizioni di attuazione.

L'articolo 19 provvede alla copertura finanziaria. Si quantificano gli oneri derivanti dalla nuova disciplina del disegno di legge, indicando la cifra di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. A

tale onere si farà fronte mediante una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. In proposito, si ricorda che alla costituzione del fondo in questione, posto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, concorrono le maggiori entrate derivanti dalla definizione di illeciti edilizi, le quali nell'anno 2005 furono stimate in 2.215,5 milioni di euro.

La presidente [MORONESE](#) comunica che nella seduta di ieri la 1ª Commissione permanente ha espresso il seguente parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul disegno di legge n. 497, già assunto come testo base:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che:

- all'articolo 2, comma 1, lettera *l*), la disposizione ivi prevista, volta a disporre il trasferimento della proprietà di beni dalle Regioni agli enti locali, sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia ad essi costituzionalmente riconosciuta in materia;

- all'articolo 3, il comma 1 sia riformulato, al fine di specificare che la partecipazione del Presidente dell'ANCIM alle riunioni della Conferenza Stato-città e alla Conferenza unificata sia circoscritta alle riunioni in cui si discutono tematiche di interesse delle isole minori;

- all'articolo 5, i commi 2 e 3 siano riformulati, al fine di tener conto che il principio di legalità dei tributi, sancito dall'articolo 23 della Costituzione, impone che la legge statale istitutiva stabilisca il presupposto, i soggetti passivi, la base imponibile e la misura del tributo, aspetti che non possono essere demandati ai comuni;

- all'articolo 7, sia soppresso il comma 1, in quanto la deroga agli strumenti urbanistici vigenti appare lesiva delle competenze costituzionalmente attribuite in materia agli enti locali;

- all'articolo 11, comma 2, la norma ivi prevista, volta a promuovere accordi tra i Comuni interessati e gli istituti di credito, sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta in materia agli enti locali;

- all'articolo 12, siano soppressi i commi 3 e 4, in quanto le norme ivi previste, riguardanti l'affidamento del collegamento marittimo e i relativi prezzi, presentano un carattere impositivo e di eccessivo dettaglio, tale da ledere l'autonomia riconosciuta in materia alle Regioni;

- sia soppresso l'articolo 13, in quanto esso ha ad oggetto il contenzioso giurisdizionale e il diritto processuale, materie che, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *l*) della Costituzione, sono riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato;

- sia soppresso l'articolo 16, in quanto le norme ivi contenute, oltre ad essere di eccessivo dettaglio, risultano lesive delle prerogative riconosciute, anche in materia economico-finanziaria, agli enti locali;

- all'articolo 17, commi 1 e 2, le disposizioni ivi previste, concernenti la gestione dei beni del demanio regionale, siano formulate come facoltà, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta in materia alle Regioni.

Formula altresì le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, comma 2, si valuti l'opportunità di includere, fra i soggetti chiamati ad adottare interventi in favore delle isole minori, anche le città metropolitane e le province interessate, in coerenza con altre disposizioni contenute nel disegno di legge, quali, ad esempio, quelle di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 2, comma 1;

- all'articolo 1, comma 3, occorre specificare, per ragioni di coerenza interna all'articolo, che gli interventi ivi richiamati siano "predisposti ed attuati" dai medesimi soggetti (e non solo dai comuni delle isole di cui all'allegato A), i quali, ai sensi del comma 2, sono tenuti all'adozione degli medesimi interventi;

- all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), si segnala che le disposizioni ivi previste appaiono di eccessivo dettaglio e, pertanto, non coerenti con il carattere proprio di una legge quadro;

- all'articolo 4, comma 2, si valuti l'opportunità di assicurare un coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di adozione del decreto del Ministro dell'economia ivi previsto;
- all'articolo 5, comma 1, si rileva che il riferimento ai valori sociali, etici e ambientali, ivi previsto, necessita di una riformulazione che ne attenui i tratti di eccessiva genericità;
- all'articolo 7, appare necessario riconsiderare il comma 5, che attribuisce ai Ministeri interessati, d'intesa con Regioni e Comuni, il compito della verifica del "fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle isole minori", che - nell'attuale formulazione - pare estendersi anche al personale operante nel settore privato;
- all'articolo 9, occorre tenere conto del riparto di competenze fra Stato e Regioni in materia di istituzioni scolastiche;
- all'articolo 11, comma 1, si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento alle "Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano" con quello alle "Regioni interessate", al fine di circoscrivere a queste ultime (unitamente agli altri soggetti ivi richiamati) il compito di assumere iniziative volte a favorire accordi di collaborazione e convenzioni con università e istituti di ricerca.»

Sul parere reso dalla 1ª Commissione permanente si svolge quindi un breve dibattito nel quale intervengono il senatore [ARRIGONI](#) (*L-SP-PSd'Az*), la senatrice [LA MURA](#) (*M5S*), il relatore [MANTERO](#) (*M5S*) e la presidente [MORONESE](#).

La presidente [MORONESE](#) dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore [MARTELLI](#) (*Misto*) sottolinea l'importanza della convergenza che si va profilando sul tema di un intervento normativo che definisca una legislazione quadro a livello statale in tema di isole minori, evidenziando poi, in particolare, come per le loro specifiche caratteristiche le isole minori potrebbero servire da "incubatori" per sperimentare soluzioni di cui valutare poi l'estensione su più ampia scala. Così, ad esempio, sul tema della gestione dei rifiuti è proprio in questo contesto che si potrebbe provare ad andare al di là della nozione di raccolta differenziata - una nozione che può ritenersi superata da circa vent'anni - per realizzare forme diverse di gestione dei rifiuti che assicurino sia una maggiore separazione dei materiali sia una riduzione a monte della quantità degli stessi.

Il senatore [FERRAZZI](#) (*PD*), riservando una valutazione più puntuale dei profili dell'articolato assunto come testo base alla fase di trattazione degli emendamenti, sottolinea innanzitutto come la sua parte politica ritenga importante un'estensione dell'ambito di applicazione della nuova normativa tale da ricomprendere nello stesso anche le isole lacunari e lacustri, trattandosi di una soluzione che appare ragionevole e coerente con le finalità dell'intervento in esame in quanto le problematiche della popolazione residente nelle isole lacunari e lacustri sono sostanzialmente identiche a quelle della popolazione residente nelle altre isole.

Con più specifico riferimento ai contenuti del disegno di legge n. 776 che possono costituire un utile spunto per un'integrazione dei contenuti dell'intervento normativo in esame, il senatore Ferrazzi si sofferma sull'articolo 6 sottolineando come la sua parte politica abbia voluto in generale porre l'accento sul rilievo del tema della fiscalità di sviluppo e prospettare, in particolare, la soluzione delle istituzioni di zone doganali nei territori dei comuni di Lampedusa e Pantelleria venendo incontro a quest'ultimo proposito a diffuse richieste in tal senso.

Con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 7 del disegno di legge n. 497 evidenzia come, in linea di principio, la sua parte politica sia contraria a previsioni legislative che intervengano in deroga agli strumenti urbanistici. Tale posizione appare giustificata sia dall'esigenza di rispettare le competenze regionali e comunali in tale materia sia, nel caso specificamente in esame, anche dalla complessità delle situazioni su cui si interviene, nelle quali misure del genere possono determinare risultati controproducenti. Anche in sede di audizioni sono state infatti formulate perplessità al riguardo e l'esperienza dimostra come interventi sul versante urbanistico volti a potenziare l'offerta turistica possano, in taluni casi, creare problemi per la popolazione residente.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) interviene sottolineando in primo luogo che la sua parte politica condivide senz'altro l'impostazione del ricorso alla legge quadro nella materia in esame e considera, inoltre, certamente opportuna l'estensione dell'applicabilità della nuova normativa a tutte le isole, incluse le lacunari e le lacustri, in considerazione dell'omogeneità delle problematiche che le interessano.

Per quanto riguarda alcuni aspetti più specifici, il senatore pone l'accento sull'esigenza di assicurare all'intervento normativo una copertura finanziaria diversa da quella prevista dall'articolo 20, comma 2, del disegno di legge n. 497, in coerenza con l'indirizzo del Governo e della Maggioranza di contrarietà alla diffusione del gioco d'azzardo e delle ludopatie, implicando tale contrarietà la necessità di eliminare o comunque ridurre il ricorso al gioco d'azzardo quale strumento per l'acquisizione di proventi per l'Erario pubblico.

L'oratore si sofferma quindi sugli articoli 7, 8 e 9 del disegno di legge n. 757 che, a suo avviso, potranno utilmente essere integrati nel testo che la Commissione licenzierà per l'Assemblea, rilevando infine, su un diverso profilo, l'esigenza che le disposizioni del disegno di legge n. 497 in materia di rappresentanza dei comuni delle isole minori all'interno degli organi previsti dall'articolo 3 del predetto disegno di legge n. 497 siano modificate in modo da assicurare una adeguata rappresentatività di tali comuni, tenendo conto dell'estensione dell'ambito di applicazione della normativa e della possibile non appartenenza di alcuni comuni all'ANCIM.

Interviene quindi la presidente [MORONESE](#) la quale evidenzia innanzitutto come i disegni di legge all'esame della Commissione non appaiano, in linea di massima, contraddittori fra loro, ma si prospetti invece la concreta possibilità di un'utile integrazione degli stessi al fine di pervenire a sottoporre all'Assemblea un testo che sia il più possibile condiviso.

In secondo luogo la Presidente si sofferma su alcuni aspetti più puntuali, richiamando l'esigenza di una particolare attenzione sia sul profilo della organizzazione di un'adeguata rappresentatività dei comuni delle isole minori a livello centrale, sia su quello di un'attenta definizione dell'ambito oggettivo del provvedimento, sia da ultimo su quello attinente all'eventuale individuazione di zone franche, rispetto al quale ritiene preferibile definire un percorso procedurale che possa essere potenzialmente attivato da tutte le isole invece che adottare soluzioni puntuali relative soltanto ad una o ad alcune di queste.

Il relatore [MANTERO](#) (*M5S*), riservandosi di intervenire in modo più puntuale nel proseguo dell'esame sui profili emersi nel corso dell'esame, sottolinea di condividere sin da ora sia la prospettiva di un allargamento dell'ambito di applicazione della nuova normativa, con particolare riferimento tra l'altro alle isole lacunari e lacustri, sia l'opportunità di una modificazione della copertura finanziaria nei termini indicati dal senatore Briziarelli con riferimento all'articolo 20, comma 2, del disegno di legge n. 497.

Dopo un breve intervento del senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) - che esprime apprezzamento per l'impostazione, volta a ricercare la maggiore condivisione possibile, con cui la presidente e il relatore stanno portando avanti l'esame - prende la parola sottosegretario di Stato Vanna GAVA che fa presente come, al momento, il Governo non intenda presentare proposte emendative.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,55.

1.3.2.1.9. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 11 (pom.) del 19/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11
MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2018

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,10

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 149-497-757-776 (ISOLE MINORI)*

1.3.2.1.10. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 14 (pom.) del 19/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MERCLEDÌ 19 SETTEMBRE 2018
14ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REDIGENTE

(149) DE POLI e CASINI. - *Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*

(497) Vilma MORONESE ed altri. - *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*

(757) BRIZIARELLI ed altri. - *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine e lacustri*

(776) FERRAZZI ed altri. - *Misure per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle isole minori e delle isole lagunari e lacustri*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-BP) interviene per sottolineare in primo luogo, su un piano generale, l'importanza dell'intervento normativo in esame, tra l'altro da lungo tempo atteso dalle realtà locali interessate.

Richiama quindi l'attenzione su alcuni profili specifici che si augura possano essere oggetto di considerazione nella definizione dell'impianto normativo in discussione, quali quelli relativi alla disciplina dei finanziamenti in materia di isole minori, quelli relativi all'organizzazione delle problematiche concernenti i servizi (dal punto di vista specifico dell'esigenza di assicurare condizioni di vita non svantaggiose per chi sceglie di lavorare nelle piccole isole) e, infine, quelli attinenti ad una considerazione degli interventi in materia ambientale che tenga conto di come una adeguata tutela dell'ambiente possa essere perseguita, però, soltanto assicurando una presenza umana, in mancanza della quale è lo stesso ambiente a subire conseguenze negative. Auspica quindi che nel corso dell'esame degli articoli la Commissione accolga la proposta di riferirsi alle realtà insulari in questione, non più come "isole minori", ma come "piccole isole".

Esprime infine apprezzamento per il modo condiviso in cui la Commissione sta portando avanti la

discussione dei disegni di legge in titolo.

Anche il senatore [BRUZZONE](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime apprezzamento per lo spirito costruttivo con il quale Governo, maggioranza e opposizione stanno portando avanti la discussione dei disegni di legge in titolo, evidenziando come una condivisione ampia sia garanzia per una maggiore efficacia e incisività di qualsiasi intervento normativo.

Prende quindi la parola la senatrice [TIRABOSCHI](#) (*FI-BP*) che, dopo aver auspicato che nella definizione del testo che la Commissione predisporrà per l'Aula sia riservata anche un'attenzione specifica al tema della promozione degli sport acquatici (di indubbia rilevanza turistica per realtà come quelle delle isole minori), esprime apprezzamento per i contenuti del disegno di legge n. 757 - in particolare gli articoli 8 e 9 - che potranno utilmente essere inseriti nel testo base e sottolinea l'esigenza che il novero delle finalità indicate nell'articolo 4 del disegno di legge n. 497 sia integrato in modo tale da ricomprendere tutte quelle oggetto del medesimo articolato.

Dopo una richiesta di chiarimenti della senatrice [SUDANO](#) (*PD*) alla quale risponde la presidente [MORONESE](#), interviene la senatrice [LA MURA](#) (*M5S*) la quale formula l'auspicio che la nuova legislazione quadro per le isole minori consenta politiche volte a favorire la completa transizione dalle energie fossili a quelle rinnovabili, valorizzando a tal fine anche la rifinalizzazione delle risorse finanziarie oggi utilizzate per consentire l'integrazione tariffaria - prevista per rendere economicamente conveniente la produzione di energia mediante fonti fossili - a favore dell'uso delle fonti rinnovabili, man mano che il passaggio a queste ultime consentirà una minore utilizzazione delle prime.

Altro tema che ritiene di particolare importanza è quello delle misure a sostegno di interventi che, attraverso ad esempio l'elettrificazione delle banchine dei porti e l'incentivazione dell'uso dei motori elettrici per imbarcazioni da diporto, riducano l'impatto ambientale derivante dall'uso dei motori diesel nelle realtà insulari considerate.

Dopo che la presidente [MORONESE](#) ha dichiarato chiusa la discussione generale, seguono brevi interventi di replica del relatore [MANTERO](#) (*M5S*) - che, tra l'altro, preannuncia la possibilità di una modifica che chiarisca in modo esplicito che il fondo di cui all'articolo 4 del disegno di legge n. 497 potrà comunque essere utilizzato per tutte le finalità considerate dal medesimo disegno di legge - e del sottosegretario VANNIA GAVA, che esprime, a nome del Governo, apprezzamento per il clima di costruttiva collaborazione con cui stanno procedendo i lavori della Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

La presidente [MORONESE](#) comunica che, nel corso delle audizioni svolte nella giornata odierna e in quelle dell'11, del 13 e del 18 settembre 2018, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sui disegni di legge in materia di isole minori, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente [MORONESE](#) avverte che la seduta di domani, giovedì 20 settembre 2018, già prevista per le ore 8,45, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.11. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 15 (pom.) del 25/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 2018
15ª Seduta

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 14,45.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La presidente [MORONESE](#) comunica che è stato assegnato alla Commissione in sede redigente l'Atto Senato n. 789, recante 'Istituzione di una zona franca produttiva nei comuni delle isole minori', il cui esame potrà essere abbinato a quello dei disegni di legge n. 149, 497, 757 e 776.

L'ordine del giorno della Commissione è quindi integrato, a partire dalla seduta già convocata per domani, mercoledì 26 luglio 2018, alle ore 8,45, con la discussione in sede redigente del predetto disegno di legge n. 789.

IN SEDE REDIGENTE

[\(149\)](#) DE POLI e CASINI. - Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori

[\(497\)](#) Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori

[\(757\)](#) BRIZIARELLI ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine e lacustri

[\(776\)](#) FERRAZZI ed altri. - Misure per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle isole minori e delle isole lagunari e lacustri

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 19 settembre.

La [PRESIDENTE](#) fa presente che si passerà all'esame degli articoli e del complesso degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 497, già assunto come testo base, pubblicati in allegato al resoconto. Peraltro, in attesa dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni, non si procederà nella seduta odierna né all'espressione dei pareri né alle votazioni. Richiama preliminarmente quanto previsto dall'articolo 100, comma 9, del Regolamento del Senato, per quanto concerne in particolare la discussione e la durata degli interventi da parte di ciascun Gruppo.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) ritiene che sia preliminarmente indispensabile conoscere la posizione del Governo per quanto concerne la portata finanziaria del provvedimento e delle singole proposte emendative.

Il sottosegretario GAVA fa presente al riguardo che presumibilmente, nella giornata di domani, saranno disponibili la relazione tecnica sul provvedimento nonché i pareri del Governo sulle singole proposte emendative.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dai componenti del Gruppo del Movimento 5 Stelle. Analogamente il senatore [FERRAZZI](#) (PD) aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dai componenti del Gruppo PD.

Dopo che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare gli ordini del giorno, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice [PAPATHEU](#) (FI-BP) illustra il complesso degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, riferiti all'articolo 1.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il complesso degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, riferiti all'articolo 1.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) illustra il complesso degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, riferiti all'articolo 1.

Constatata la rinuncia ad illustrare i rimanenti emendamenti da parte dei presentatori, la [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (FI-BP) illustra gli emendamenti 2.29 e 2.24.

La senatrice [PAPATHEU](#) (FI-BP) illustra l'emendamento 2.30.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) illustra gli emendamenti 2.10, 2.11 e 2.12.

La senatrice [LA MURA](#) (M5S) illustra gli emendamenti 2.5 e 2.27.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti 2.9, 2.13, 2.14 e 2.15.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) illustra gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.7, 2.8, 2.17, 2.18, 2.10, 2.23 e 2.28.

Constatata la rinuncia ad illustrare i rimanenti emendamenti da parte dei presentatori, la [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) illustra il complesso degli emendamenti presentati dal proprio gruppo, con particolare riferimento alle proposte 3.3 e 3.14.

Constatata la rinuncia ad illustrare i rimanenti emendamenti da parte dei presentatori, la

[PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (FI-BP) illustra l'emendamento 4.12.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) illustra gli emendamenti 4.1, 4.7, 4.8, 4.10 e 4.14.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 4.6.

Constatata la rinuncia ad illustrare i rimanenti emendamenti da parte dei presentatori, la [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La senatrice [PAPATHEU](#) (FI-BP) illustra l'emendamento 5.4.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 5.3.

Il senatore [NASTRI](#) (FdI) illustra l'emendamento 5.0.3.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) illustra gli emendamenti 5.1, 5.5, 5.8 e 5.0.1.

Constatata la rinuncia ad illustrare i rimanenti emendamenti da parte dei presentatori, la [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice [PAPATHEU](#) (FI-BP) illustra gli emendamenti 6.2, 6.3, 6.7 e 6.11.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti 6.0.1, 6.0.3 e 6.0.5.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) illustra gli emendamenti 6.6, 6.9 e 6.10.

Constatata la rinuncia ad illustrare i rimanenti emendamenti da parte dei presentatori, la [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La senatrice [PAPATHEU](#) (FI-BP) illustra l'emendamento 7.7.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) illustra gli emendamenti 7.3, 7.9 e 7.11.

Constatata la rinuncia ad illustrare i rimanenti emendamenti da parte dei presentatori, la [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 8.18.

La senatrice [PAPATHEU](#) (FI-BP) illustra gli emendamenti 8.9 e 8.11.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) illustra gli emendamenti 8.2 e 8.7.

Constatata la rinuncia ad illustrare i rimanenti emendamenti da parte dei presentatori, la [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

La senatrice [SUDANO](#) (PD) illustra gli emendamenti 9.2 e 9.7.

Constatata la rinuncia ad illustrare i rimanenti emendamenti da parte dei presentatori, la [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Avendo i presentatori rinunciato ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 10, la [PRESIDENTE](#) ne dispone l'accantonamento.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 11.8 e 11.9.

La senatrice [PAPATHEU](#) (FI-BP) illustra l'emendamento 11.0.2.

La senatrice [SUDANO](#) (PD) illustra l'emendamento 11.0.1.

Constatata la rinuncia ad illustrare i rimanenti emendamenti, da parte dei presentatori, la [PRESIDENTE](#) ne dispone l'accantonamento.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) illustra gli emendamenti 12.3, 12.9, 12.14, 12.16 e 12.21.

Constatata la rinuncia ad illustrare i rimanenti emendamenti da parte dei presentatori, la [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

La senatrice [PAPATHEU](#) (FI-BP) illustra l'emendamento 13.3.

La senatrice [SUDANO](#) (PD) illustra l'emendamento 13.4.

Constatata la rinuncia ad illustrare i rimanenti emendamenti da parte dei presentatori, la [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

La senatrice [PAPATHEU](#) (FI-BP) illustra l'emendamento 14.2.

Constatata la rinuncia ad illustrare i rimanenti emendamenti da parte dei presentatori, la [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) ritira il proprio emendamento 15.10.

La senatrice [PAPATHEU](#) (FI-BP) illustra gli emendamenti 15.5 e 15.6.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) illustra gli emendamenti 15.3 e 15.7.

Constatata la rinuncia ad illustrare i rimanenti emendamenti da parte dei presentatori, la [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

La senatrice [Assuntela MESSINA](#) (PD) illustra l'emendamento 16.0.1.

Constatata la rinuncia ad illustrare i rimanenti emendamenti da parte dei presentatori, la [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

La senatrice [PAPATHEU](#) (FI-BP) illustra l'emendamento 17.4.

La senatrice [Assuntela MESSINA](#) (PD) illustra l'emendamento 17.6.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) illustra l'emendamento 17.2.

Constatata la rinuncia ad illustrare i rimanenti emendamenti da parte dei presentatori, la [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 18.7.

La senatrice [L'ABBATE](#) (M5S) illustra l'emendamento 18.4.

Constatata la rinuncia ad illustrare i rimanenti emendamenti da parte dei presentatori, la [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Si passa all'illustrazione dell'emendamento 19.1 riferito all'articolo 19.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) illustra l'emendamento 19.1.

La [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento dell'emendamento riferito all'articolo 19.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'emendamento 20.2.

Dopo che il relatore ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 20.1, la [PRESIDENTE](#) dispone l'accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 20, nonché l'accantonamento dell'emendamento Tit.1.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

N. [497](#)

G/497/1/13

[MORONESE](#)

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 497 riguardante la «Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori»;

premesso che:

le isole minori rappresentano un valore unico sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate;

considerato che:

si ritiene fondamentale intervenire al fine di preservare l'attività agricola necessaria per il mantenimento di un livello minimo di popolazione sulle isole minori;

spetta agli Stati membri comunicare alla Commissione i limiti delle zone svantaggiate nelle quali si propongono di applicare tutte o parte delle misure comprese nel regime particolare di aiuti, nonché le relative informazioni;

impegna il Governo:

ad attivarsi, affinché, previa istruttoria caso per caso, i territori insulari, appartenenti ai Comuni di cui all'Allegato A, siano inseriti nell'elenco dei territori economicamente svantaggiati ai sensi delle Direttive 75/268/CEE e 72/159/CEE.

G/497/2/13

IL RELATORE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori» (AS 497),

premesso che:

le aree marine protette sono presenti in numerose isole minori;

gli ecosistemi presenti nelle aree marine protette ricadenti nei comuni delle isole sono rilevanti per le caratteristiche naturali, fisiche nonché per la presenza di flora e fauna marine;

considerato che:

la presenza di imbarcazioni non ecologiche può compromettere gli ecosistemi presenti nelle suddette aree;

impegna il Governo a:

precludere l'accesso alle imbarcazioni con motori non elettrici o ibridi nelle aree marine protette al fine di evitare la compromissione degli ecosistemi presenti nelle suddette aree.

G/497/3/13

IL RELATORE

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge AS 497 riguardante la «Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori»;

premessi che:

ogni anno circa otto milioni di tonnellate di plastica finiscono in mare;

il Mediterraneo risulta essere tra le aree maggiormente colpite;

considerato che:

la plastica finisce nelle reti da pesca e viene raccolta dai pescatori nell'esercizio della loro attività;

impegna il Governo a:

adottare, con appositi provvedimenti legislativi e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le agevolazioni fiscali limitate nel tempo ai fini di sviluppo alle imprese di pesca, alle cooperative, consorzi e associazioni tra imprese di pesca, alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati che, nell'esercizio dell'attività di pesca, recuperano rifiuti in mare e li trasportano a terra.

Art. 1

1.1

[GASPARRI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GALLONE](#), [PAPATHEU](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Sostituire le parole: «isole minori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «piccole isole».

1.2

[GASPARRI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GALLONE](#), [PAPATHEU](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «isole minori», con le seguenti: «piccole isole».

1.3

[FERRAZZI](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «isole minori» inserire le seguenti: «, nonché delle isole lacustri e lagunari abitate»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «isole minori» inserire le seguenti: «, nonché delle isole lacustri e lagunari abitate»;*

c) *sostituire l'Allegato A con il seguente:*

Allegato A

Provincia	Isola	Superficie/Kmq	Comune
NA	Capri	10,3	Anacapri
			Capri

NA	Ischia	46,3	Casamicc Terme
			Forio
			Ischia
			Lacco An
			Barano d'
			Serrara Fe
NA	Procida	3,7	Procida
LT	Ponza	10,0	Ponza
	Santo Stefano	0,5	
LT	Ventotene	1,5	Ventoten
SP	Palmaria	2,0	Portoven
FG	Capraia	1,0	Isole Tren
	San Domino	2,5	
	San Nicola	1,0	
SS	Asinara	51,9	Porto Ton
OT	La Maddalena	19,6	La Madda
	Caprera	15,7	
	Santa Maria	1,7	
	Santo Stefano	3,0	
	Spargi	4,2	
	Budelli	1,6	
	Razzoli	1,5	
CI	San Pietro	51,0	Carloforte
	Sant'Antioco	108,0	Sant'Antio
			Calasetta
AG	Lampedusa	20,2	Lampedu
	Linosa	5,4	Linosa
ME	Lipari	37,6	Lipari
	Alicudi	5,1	
	Filicudi	9,5	
	Stromboli	12,6	
	Vulcano	21,0	
	Panarea	3,4	
ME	Salina	26,4	Santa Ma
			Malfa
			Leni
PA	Ustica	8,6	Ustica
TP	Favignana	18,6	Favignana
	Levanzo	5,6	
	Marettimo	12,3	
TP	Pantelleria	83,0	Pantelleri
GR	Giglio	23,8	Isola del G
	Giannutri	2,6	
LI	Capraia I.	19,0	Capraia I.
LI	Elba	223,5	Campo ne
			Capoliver
			Marciana
			Marciana
			Porto Azz
			Portoferra
			Rio Marin
			Rio Nell'I
VE	Isola della laguna Veneta - Lido		
	Isola della laguna Veneta - Murano		
	Isola della laguna Veneta - Pellestrina		
	Isola della laguna Veneta - Burano		
	Isola della laguna Veneta - San'Erasmo		

	Isola della laguna Veneta - Mazzorbo		
	Isola della laguna Veneta - Vignole		
	Isola della laguna Veneta - Torcello		
	Isola della laguna Veneta - San Giorgio		
	Isola della laguna Veneta - San Michele		
	Isola della laguna Veneta - San Clemente		
	Isola della laguna Veneta - San Francesco del deserto		
	Isola della laguna Veneta - Marzobetto		
	Isola della laguna Veneta - San Lazzaro degli Armeni		
GO	Isole della laguna di Grado - (Isola di Grado - Isola di Santa Maria di Barbana; Isola di Morgo)		
BS	Isole lago Iseo - Monte Isola		
BS	Isole del lago di Garda		
NO	Isola d'Orta - San Giulio		
VCO	Isole Borromee - (Isola Superiore; Isola Bella; Isola Madre; Isola San Giovanni)		
PE	Isole del lago Trasimeno - Isola Maggiore		
TP	Isole dello Stagnone		

1.4

MIRABELLI, FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, SUDANO

Apportare le seguenti modificazioni:

d) *Al comma 1, dopo le parole: «isole minori» inserire le seguenti: «, nonché delle isole lacustri e lagunari abitate»;*

e) *Al comma 2, dopo le parole: «isole minori» inserire le seguenti: «, nonché delle isole lacustri e lagunari abitate»;*

f) *Al comma 3, dopo le parole: «di cui all'Allegato A» inserire le seguenti: «nonché dai comuni delle isole lacustri e lagunari abitate di cui all'allegato B» e sostituire le parole: «nelle isole minori» con le seguenti: «nelle medesime isole»;*

g) *dopo l'Allegato A aggiungere il seguente:*

Allegato B

Provincia	Isola lagunare o lacustre abitata
VE	Isola della laguna Veneta - Lido
	Isola della laguna Veneta - Murano
	Isola della laguna Veneta - Pellestrina
	Isola della laguna Veneta - Burano
	Isola della laguna Veneta - San'Erasmus
	Isola della laguna Veneta - Mazzorbo
	Isola della laguna Veneta - Vignole
	Isola della laguna Veneta - Torcello
	Isola della laguna Veneta - San Giorgio
	Isola della laguna Veneta - San Michele
	Isola della laguna Veneta - San Clemente
	Isola della laguna Veneta - San Francesco del deserto
	Isola della laguna Veneta - Marzobetto
	Isola della laguna Veneta - San Lazzaro degli Armeni
GO	Isole della laguna di Grado - (Isola di Grado - Isola di Santa Maria di Barbana; Isola di Morgo)

BS	Isole lago Iseo - Monte Isola
BS	Isole del lago di Garda
NO	Isola d'Orta - San Giulio
VCO	Isole Borromee - (Isola Superiore; Isola Bella; Isola Madre; Isola San Giovanni)
PE	Isole del lago Trasimeno - Isola Maggiore
TP	Isole dello Stagnone

1.5

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#), [VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#), [BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#), [MARIN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «per la crescita delle isole minori» inserire le seguenti: «marine, lagunari e lacustri».

1.6

[GASPARRI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GALLONE](#), [PAPATHEU](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «isole minori;» aggiungere le seguenti: «marine e lacustri».

1.7

[ASSUNTELA MESSINA](#), [FERRAZZI](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «e i comuni» con le seguenti: «, i comuni e gli altri enti territoriali interessati».

1.8

[GASPARRI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GALLONE](#), [PAPATHEU](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «isole minori», con le seguenti: «piccole isole».

1.9

IL RELATORE

Al comma 3 sopprimere le parole: «dai comuni delle isole di cui all'allegato A in sinergia con le

regioni interessate,».

1.11

[GASPARRI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GALLONE](#), [TIRABOSCHI](#), [MALLEGNI](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «di cui all'allegato A» con le seguenti: «di cui agli allegati A e B».

Conseguentemente, sostituire l'allegato A, con i seguenti:

Allegato A

(Articolo 1, comma 3)

ISOLE MARITTIME

N.	provinciale	isola	abitanti	sup/kmq	ab/kmq
1	AG	Lampedusa	3.391	20,2	197
2	AG	Linosa	392	5,3	73
3	FG	Capraia	-	1	1
4	FG	San Domino	210	2,5	84
5	FG	San Nicola	136	1	136
6	GR	Giannutri	3	2,32	1
7	GR	Giglio	1.711	21	81
8	LI	Capraia	323	19	17
9	LI	Gorgona	135	2,23	60
10	LI	Elba	31.660	223	142
11	LI	Pianosa	--	10	-
12	LT	Ponza	3.782	10	378
13	LT	Santo Stefano	-	0,5	-
14	LT	Ventotene	508	1,5	338
15	ME	Alicudi	129	5,1	25
16	ME	Filicudi	160	9,5	16
17	ME	Lipari	8.652	37,6	230
18	ME	Panarea	268	3,4	78
19	ME	Salina	2.193	26,8	81
20	ME	Stromboli	393	12,6	31
21	ME	Vulcano	434	21	20
22	NA	Capri	14.117	10,26	1.376
23	NA	Ischia	62.800	46,3	1.356
24	NA	Procida	10.614	4,1	2.588
25	Pa	Ustica	1.086	8	135
26	Sp	Palmaria	55	2	27
27	SS	Asinara	300	51,9	5
28	SS	Caprera	73	15,7	4
29	SS	La Maddalena	10.724	19,6	547
30	SS	Molara (Olbia)	-	-	-
31	SS	Razzoli (La Maddalena)	-	-	-
32	SS	Santa Maria	-	-	-
33	SS	Santo Stefano	-	2	-
34	SS	Spargi	--	1,7	-
35	SS	Tavolara (Olbia)	-	6	-
36	SV	Gallinara	-	0,11	-
37	SV	Bergeggi	-	0,003	-
38	SU	San Pietro	6.849	50	136
39	SU	Sant'Antioco	14.475	108,9	132,92
40	TP	Favignana	3.666	19	192
41	TP	Levanzo	229	5,6	41
42	TP	Marettimo	822	12,3	67
43	TP	Pantelleria	8.327	84,5	98,54
44	TP	Formica	-	0,2	-
45	TP	Isole dello Stagnone	-	5,4	-

46	VE	Burano	2.427	0,21	11.508,5
47	VE	Murano	4.324	1,17	3695,4
48	VE	Sant'Erasmus	723	3,26	221,8
49	VE	Torcello	17	0,4417	45,3

Allegato B

(Articolo 1, comma 3)

ISOLE LACUSTRI

N.	prov	isola	lago	abitanti	sup/kmq	ab/kmq
1	BS	Monte Isola	Lago d'Iseo	1.740	12,61	137,99
2	CO	Comacina	Lago di como	2	0,075	-
3	SU		Lago Mulargia	-	-	-
4	PG	Maggiore	Lago Trasimeno	15	0,24	145,83
5	PG	Polvese	Lago Trasimeno	--	0,69	-
6	VCO	Isole Borromee	Lago Maggiore	99	0,18	550

Conseguentemente ancora, sostituire le parole: «di cui all'allegato A», ovunque ricorrono, con le seguenti: «di cui agli allegati A e B».

1.12

[PAPATHEU](#), [GALLONE](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GASPARRI](#), [MALLEGGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

All'articolo 1, comma 3, dopo le parole: «sentiti gli altri enti territoriali», aggiungere le seguenti: «e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative».

1.13

[DE POLI](#), [GALLONE](#), [TIRABOSCHI](#), [TESTOR](#)

Al comma 3, dopo le parole: «sentiti gli altri enti territoriali» aggiungere le seguenti: «e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative».

1.14

[ASSUNTELA MESSINA](#), [FERRAZZI](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Sostituire l'Allegato A con il seguente:

Allegato A

Provinciale	Isola	Superficie/Kmq	Comune
NA	Capri	10,3	Anacapri
			Capri
NA	Ischia	46,3	Casamic
			Terme
			Forio
			Ischia
			Lacco A
			Barano
			Serrara
NA	Procida	3,7	Procida
LT	Ponza	10,0	Ponza
	Santo Stefano	0,5	
LT	Ventotene	1,5	Ventote

SP	Palmaria	2,0	Portoverde
FG	Capraia	1,0	Isole Tremiti
	San Domino	2,5	
	San Nicola	1,0	
SS	Asinara	51,9	Porto Tino
OT	La Maddalena	19,6	La Maddalena
	Caprera	15,7	
	Santa Maria	1,7	
	Santo Stefano	3,0	
	Spargi	4,2	
	Budelli	1,6	
	Razzoli	1,5	
CI	San Pietro	51,0	Carloforte
	Sant'Antioco	108,0	Sant'Antioco
			Calasetta
AG	Lampedusa	20,2	Lampedusa
			Linosa
	Linosa	5,4	
ME	Lipari	37,6	Lipari
	Alicudi	5,1	
	Filicudi	9,5	
	Stromboli	12,6	
	Vulcano	21,0	
	Panarea	3,4	
ME	Salina	26,4	Santa Maria
			Salina
			Malfa
			Leni
PA	Ustica	8,6	Ustica
TP	Favignana	18,6	Favignana
	Levanzo	5,6	
	Marettimo	12,3	
TP	Pantelleria	83,0	Pantelleria
GR	Giglio	23,8	Isola del Giglio
	Giannutri	2,6	
LI	Capraia	19,0	Capraia
LI	Elba	223,5	Campo Elba
			Capoliveri
			Marcianoradi
			Marcianoreale
			Marina di Campo
			Porto Azzurro
			Portoferraio
			Rio Marina
			Rio nell'Elba
VE	Isola della laguna Veneta - Lido		
	Isola della laguna Veneta - Murano		
	Isola della laguna Veneta - Pellestrina		
	Isola della laguna Veneta - Burano		
	Isola della laguna Veneta - Sant'Erasmo		
	Isola della laguna Veneta - Mazzorbo		
	Isola della laguna Veneta - Vignole		
	Isola della laguna Veneta - Torcello		
	Isola della laguna Veneta - San Giorgio		
	Isola della laguna Veneta - San Michele		
	Isola della laguna Veneta - San Clemente		
	Isola della laguna Veneta - San Francesco del deserto		
	Isola della laguna Veneta - Marzobetto		
	Isola della laguna Veneta - San Lazzaro degli Armeni		

GO	Isole della laguna Grado - (Isola di grado - Isola di Santa Maria di Barbana; Isola di Morgo)		
BS	Isole lago Iseo - Monte Isola		
BS	Isole del lago di Garda		
NO	Isola d'Orta-San Giulio		
VCO	Isole Borromee - (Isola Superiore; Isola Bella; Isola Madre; Isola San Giovanni)		
PE	Isole del lago Trasimeno - Isola Maggiore		
TP	Isole dello Stagnone		

1.15

[SUDANO](#), [FERRAZZI](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#)

All'Allegato A aggiungere le seguenti voci :

SS	Budelli	1	1,6	1
CI	Sant'Antioco	11.174	108	103,46

1.16

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#), [VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#), [BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#), [MARIN](#)

All'allegato A, di cui all'articolo 1, comma 3, inserire le seguenti voci :

SV	GALLINARA	-	0,11	-
SV	BERGEGGI	-	0,03	-
SU	SANT'ANTIOCO	14.475	108,9	132,92

1.17

[SUDANO](#), [FERRAZZI](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#)

Dopo l'Allegato A aggiungere il seguente:

Allegato B

Provincia	Isola lagunare o lacustre abitata
VE	Isola della laguna Veneta - Lido
	Isola della laguna Veneta - Murano
	Isola della

	laguna Veneta - Pellestrina
	Isola della laguna Veneta - Burano
	Isola della laguna Veneta - San'Erasmus
	Isola della laguna Veneta - Mazzorbo
	Isola della laguna Veneta - Vignole
	Isola della laguna Veneta - Torcello
	Isola della laguna Veneta - San Giorgio
	Isola della laguna Veneta - San Michele
	Isola della laguna Veneta - San Clemente
	Isola della laguna Veneta - San Francesco del deserto
	Isola della laguna Veneta - Marzobetto
	Isola della laguna Veneta - San Lazzaro

	degli Armeni
GO	Isole della laguna di Grado - (Isola di Grado - Isola di Santa Maria di Barbana; Isola di Morgo)
BS	Isole lago Iseo - Monte Isola
BS	Isole del lago di Garda
NO	Isola d'Orta - San Giulio
VCO	Isole Borromee - (Isola Superiore; Isola Bella; Isola Madre; Isola San Giovanni)
PE	Isole del lago Trasimeno - Isola Maggiore
TP	Isole dello Stagnone

1.18

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#),
[VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#),
[BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#),
[MARIN](#)

Dopo l'allegato A, di cui all'articolo 1, comma 3, aggiungere il seguente:

Allegato B

(Articolo 1, comma 3)
ISOLE LAGUNARI E LACUSTRI

Provincia	Isola	Lago	abitanti	sup/km
BS	Monte Isola	Lago d'Iseo	1.740	12,61
CO	Comacina	Lago di Como	2	0,075
GO	Isole della Laguna di Grado (Isola di Gardo - Isola di santa Maria di Barbana; Isola di Morgo)	Laguna di Grado	-	-
PG	Maggiore	Lago Trasimeno	15	0,24
PG	Polvese	Lago Trasimeno	-	0,69
SU		Lago Mulargia	-	-
VCO	Isole Borromee	Lago Maggiore	99	0,18
VE	Burano	Laguna di Venezia	2.427	0,21
VE	Murano	Laguna di Venezia	4.324	1,17
VE	Santeramo	Laguna di Venezia	723	3,26
VE	Torcello	Laguna di Venezia	17	0,4417

1.19

[ASSUNTELA MESSINA](#), [FERRAZZI](#)

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I comuni delle isole minori, di cui all'allegato A, e delle isole di cui all'allegato B, nonché gli enti parco e le comunità insulari e di arcipelago, ove istituiti, sono riconosciuti come poli per lo sviluppo sostenibile, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».

1.20

[GASPARRI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GALLONE](#), [PAPATHEU](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «naturali e culturali» aggiungere le seguenti: «ed evitare lo spopolamento anche attraverso il recupero e la promozione del patrimonio storico, artistico e monumentale esistente.».

1.21

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#), [VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#), [BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#), [MARIN](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «, di rilanciare lo sviluppo ed il lavoro, nonché di valorizzare le potenzialità economiche e produttive,» con le seguenti: «ed evitare lo spopolamento anche attraverso il recupero e la promozione del patrimonio storico, artistico e monumentale esistente nonché la

valorizzazione delle potenzialità produttive presenti,».

1.22

[PAPATHEU](#), [GALLONE](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «anche costituiti in consorzio,», aggiungere le seguenti: «, le associazioni e i consorzi turistici, le reti di impresa,».

1.23

[DE POLI](#), [GALLONE](#), [TIRABOSCHI](#), [TESTOR](#)

Al comma 4, dopo le parole: «anche costituiti in consorzio,» aggiungere le seguenti: «le associazioni e i consorzi turistici, le reti di impresa,».

1.24

[ASSUNTELA MESSINA](#), [FERRAZZI](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Nella predisposizione degli interventi di cui al comma 2, lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali si attengono ai principi della semplificazione amministrativa, anche in deroga alle normative vigenti, e del rafforzamento della capacità istituzionale, amministrativa e fiscale, in quanto strumenti idonei a realizzare un modello di sviluppo effettivamente rispondente alle specifiche necessità delle isole minori, basato sulla valorizzazione dei territori e delle loro specificità nonché sul riordino e la semplificazione delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti.»

1.25

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#),
[VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#),
[BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#),
[MARIN](#)

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «Le regioni» inserire le seguenti: «e i comuni».

1.26

IL RELATORE

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Per isole minori si intendono le isole marittime e le isole lagunari e lacustri di cui, rispettivamente, agli allegati A e B alla presente legge, salvo ove sia diversamente indicato.»

Allegato A

(Articolo 1, comma 3)

ELENCO ISOLE MINORI

ISOLE MARITTIME

Prov.	Isola	Fonte	abitanti	sup/kmq	ab/kmq
AG	Lampedusa		3.991	20.2	197
AG	Lampione	L. 448	-	0.036	
AG	Linosa		392	5.3	73
FG	Capraia		-	1	1
FG	Pianosa	L. 448	-	0.13	-
FG	San Domino		210	2.5	84
FG	San Nicola		136	1	136
GR	Formiche di Grossetto	L. 448	-	0.0015	
GR	Giannutri		3	2.32	1
GR	Giglio		1.711	21	81
LI	Capraia		323	19	17
LI	Gorgona		135	2.23	60
LI	Elba		31.660	223	142
LI	Montecristo	L. 448	-	10.39	
LI	Pianosa		-	10	-
LI	Secche della Meloria	L. 448	-	40	
LT	Palmarola	L. 448	-	1.36	
LT	Ponza		3.782	10	378
LT	Santo Stefano		-	0.5	-
LT	Ventotene		508	1.5	338
LT	Zannone	L. 448	-	0.9	
ME	Alicudi		129	5.1	25
ME	Filicudi		160	9.5	16
ME	Lipari		8.652	37.6	230
ME	Panarea		268	3.4	78
ME	Salina		2.193	26.8	81
ME	Stromboli		393	12.6	31
ME	Vulcano		434	21	20
NA	Capri		14.117	10.26	1.376
NA	Ischia		62.800	46.3	1.356
NA	Procida		10.614	4.1	2.588
NA	Nisida	L. 448	Istituto Penale Minorile, Presidio militare	0.7	
NA	Vivara	L. 448	-	0.4	
PA	Ustica		1.086	8	135
SP	Palmaria		55	2	27
SP	Tino	L. 448	-	0.13	
SP	Tinetto	L. 448	-	0.006	
SS	Asinara		300	51.9	5
SS	Budelli	ddl 776	-	1.6	-
SS	Caprera		73	15.7	4
SS	La Maddalena		10.724	19.6	547
SS	Molara (Olbia)		-	-	-
SS	Mortorio	L. 448	-	0.6	
SS	Razzoli (L. Maddalena)		-	-	-
SS	Santa Maria		-	-	-
SS	Santo Stefano		-	2	-
SS	Spargi		-	1.7	-
SS	Tavolara		-	6	-
SU	Casaletta	ddl 149	2.851	30.98	92
SU	San Pietro		6.849	50	136
SU	Sant'Antioco	ddl 149, 757, 776	11.811	115.59	101.48
SV	Gallinara	ddl 757	-	0.11	-
SV	Bergeggi	ddl 757	-	0.03	-

TP	Favignana		3.666	19	192
TP	Formica	L. 448	proprietà privata con comunità terapeutica	0.04	
TP	Levanzo		229	5.6	41
TP	Marettimo		822	12.3	67
TP	Pantelleria		8.327	84.5	98.54

Allegato B

ISOLE LAGUNARI E LUCUSTRI

LEGENDA: in rosso isole presenti in uno solo del ddl (indicato nella colonna «fonte») in azzurro isole presenti in più ddl

Dati reperiti su *internet*

Prov.	Isola lagunare	Fonte	abitanti	sup/km
VE	Isola della laguna veneta - Lido	ddl 776	14.657	
	Isola della laguna veneta - Murano	ddl 755, 776	4.324	1,17
	Isola della laguna veneta - Pellestrina	ddl 776	3.803	
	Isola della laguna veneta - Burano	ddl 757, 776	2.427	0,21
	Isola della laguna veneta - San'Erasmus	ddl 757, 776	723	3,26
	Isola della laguna veneta - Mazzorbo	ddl 776	287	
	Isola della laguna veneta - Vignole	ddl 776	60	
	Isola della laguna veneta - Torcello	ddl 757, 776	17	0,4417
	Isola della laguna veneta - San Giorgio	ddl 776	5	
	Isola della laguna veneta - San Michele	ddl 776	0	
	Isola della laguna veneta - San Clemente	ddl 776	ospita il cimitero monumentale Hotel resort	
	Isola della laguna veneta - San Francesco del deserto	ddl 776	9	
	Isola della laguna veneta - Marzobetto	ddl 776	Convento di frati minori 2	
	Isola della laguna veneta - San Lazzaro degli Armeni	ddl 776	22	10,39
GO	Isola della laguna di Grado - (Isola di Grado - Isola di Santa Maria di Barbana; Isola di Morgo)	ddl 776	Monastero dell'ordine dei Mekhitaristi	
TP	Isole dello Stagnone	ddl 776		

Prov.	Isola lacustre	Fonte	abitanti	sup/km
BS	Isole lago Iseo - Monte Isola	ddl 757, 776	1.740	12.61
BS	Isola del lago di Garda	ddl 776		
CO	Comacina (lago di Como)	ddl 757	2	0,075
NO	Isola d'Orta - San Giulio	ddl 776		
PG	Polvese (Lago Trasimeno)	ddl 757		0,69
VCO	Isole Borromee - (Isola Superiore; Isola Bella; Isola Madre; Isola San Giovanni)	ddl 757, 776	99	0,18
PG	Isole del lago Trasimeno - Isola Maggiore	ddl 757, 776	15	0,24
SU	Lago Mulargia	ddl 757		

Art. 2

2.1

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#),

[VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#),
[BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#),
[MARIN](#)

Al comma 1, alinea; sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

2.2

[FERRAZZI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) contenere la tendenza allo spopolamento, migliorando la qualità della vita con riferimento alla tutela della salute, ai servizi sociali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, in quanto servizi fondamentali alla persona garantiti dalla Costituzione, nonché all'implementazione delle dotazioni infrastrutturali, materiali ed immateriali, anche al fine della creazione di nuova occupazione e dello sviluppo sostenibile».

2.3

[MIRABELLI](#), [FERRAZZI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «favorire la realizzazione di» con le seguenti: «attivare».

2.4

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «mobilità sostenibile», inserire la seguente: «anche».

2.5

[LA MURA](#), [NUGNES](#)

Al comma 1:

a) alla lettera c), n. 1), dopo le parole: «a combustibili ecologici» aggiungere le seguenti: «alimentati con tecnologie elettriche o ibride»;

b) alla lettera c), n. 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «inclusi i punti di ricarica per biciclette elettriche»;

c) alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «compatibilmente con la capacità di carico degli ecosistemi insulari»;

d) dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) garantire per il funzionamento delle strutture primarie l'autosufficienza energetica da fonti rinnovabili in caso di interruzione di energia elettrica;

e) alla lettera i), dopo le parole: «di desalinizzazione» aggiungere le seguenti: «con l'uso di

tecniche a basso consumo energetico».

2.6

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 1, lettera c), punto 2), dopo le parole: «servizi annessi» aggiungere: «ivi inclusi punti di ricarica per i mezzi elettrici;».

2.7

[SUDANO](#), [FERRAZZI](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) riconoscere ai comuni di cui all'allegato A, aderenti al Patto dei Sindaci promosso dalla Commissione europea, anche in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012, in materia di fonti rinnovabili di energia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012, la potestà di regolamentare la presenza di mezzi di locomozione adeguati alle infrastrutture stradali, anche con riferimento alla capienza di tali mezzi e al loro impatto ambientale in aree territoriali di limitata dimensione quali quelle delle isole minori;».

2.8

[ASSUNTELA MESSINA](#), [FERRAZZI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) promuovere e riqualificare l'offerta turistica, la fruizione e il recupero dei beni culturali e il miglioramento dei servizi pubblici locali, prevedendo per i comuni la facoltà di destinare a tali scopi il gettito derivante dal contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;».

2.9

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#),
[VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#),
[BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#),
[MARIN](#)

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili» aggiungere le seguenti: «e sviluppare i relativi sistemi di accumulo di energia volti a bilanciare le variazioni di carico elettrico».

2.10

[NUGNES](#)

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili» aggiungere le seguenti: «e sviluppare i relativi sistemi di accumulo di energia volti a bilanciare le variazioni di carico elettrico».

2.11

[NUGNES](#)

Al comma 1 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis. Promuovere interventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico e privato».

2.12

[NUGNES](#)

Al comma 1 dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis. Realizzare reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) volte ad incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili.»

2.13

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#),
[VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#),
[BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#),
[MARIN](#)

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis. Promuovere interventi di efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico e privato».

2.14

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#),
[VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#),
[BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#),
[MARIN](#)

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis. realizzare reti intelligenti di distribuzione dell'energia (smart grids) volte ad incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili».

2.15

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#),
[VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#),
[BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#),
[MARIN](#)

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«*f-bis*. Promuovere sistemi di elettrificazione delle banchine (*High - Voltage Shore Connection*) alimentati preferibilmente da fonti rinnovabili».

2.16

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire la lettera l) con la seguente:

«*l*) valorizzare i beni culturali, demaniali e ambientali. La proprietà o la gestione dei suddetti beni può essere trasferita dalle regioni agli enti locali, con i quali sono sottoscritti appositi accordi di valorizzazione;».

2.17

[SUDANO](#), [FERRAZZI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«*l*) valorizzare i beni culturali e infrastrutturali, di proprietà statale e regionale, allocati nelle isole minori, anche trasferendone la proprietà agli enti locali, su richiesta di questi, e sottoscrivendo appositi accordi di valorizzazione, procedendo altresì ad individuare gli immobili da destinare al personale delle Forze di polizia e delle Capitanerie di Porto;».

2.18

[FERRAZZI](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«*l*) favorire la valorizzazione dei beni culturali, demaniali e ambientali, prevedendo la possibilità di trasferire, ove necessario, la proprietà dei beni di proprietà statale e regionale agli enti locali con i quali sono sottoscritti appositi accordi di valorizzazione;».

2.19

[MIRABELLI](#), [FERRAZZI](#)

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«*l*) valorizzare i beni culturali e infrastrutturali, di proprietà statale e regionale, allocati nelle

isole minori, anche trasferendone la proprietà agli enti locali, su richiesta di questi, e sottoscrivendo appositi accordi di valorizzazione;».

2.20

FERRAZZI

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «dei beni» con le seguenti: «e/o la gestione dei beni dallo Stato e».

2.21

MONTEVECCHI

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «ove necessario,» inserire le seguenti: «e previa presentazione di progetti di recupero, riqualificazione, messa in sicurezza ed eventuale cambio di destinazione d'uso,».

2.22

MORONESE, NUGNES

Al comma 1, alla lettera m) dopo le parole: «nuove strutture» aggiungere le seguenti: «o ampliamenti nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriali vigenti o di successiva revisione e approvazione».

2.23

SUDANO, FERRAZZI

Al comma 1, lettera n) sostituire le parole: «piccole e medie imprese (PMI), favorendo i» con le seguenti: «micro, piccole e medie imprese, con particolare riguardo a».

2.24

TIRABOSCHI, GALLONE, ALFREDO MESSINA, PAPTATHEU, GASPARRI, MALLEGNI

Al comma 1, alla lettera n), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e ponendo le basi per nuove progettualità e regole comuni per un miglior coinvolgimento dei pescatori e dei loro rappresentanti nella salvaguardia e valorizzazione delle risorse marine».

2.25

[GASPARRI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GALLONE](#), [PAPATHEU](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Sostituire le parole: «isole minori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «piccole isole».

2.26

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera r).

2.27

[LA MURA](#), [NUGNES](#)

Al comma 1, dopo la lettera r), sono inserite le seguenti:

«r-bis) incentivare l'elettrificazione delle banchine;

r-ter) precludere l'accesso delle imbarcazioni non aventi motori elettrici o ibridi nelle aree marine protette;

r-quater) prevedere l'obbligo di utilizzo di barche ecologiche nelle aree marine protette;

r-quinquies) utilizzare campi di ormeggio compatibili con la presenza di praterie di Posidonia oceanica;».

2.28

[ASSUNTELA MESSINA](#), [FERRAZZI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«r-bis) salvaguardia della flora e della fauna locali.».

2.29

[TIRABOSCHI](#), [GALLONE](#), [ALFREDO MESSINA](#), [PAPATHEU](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#)

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«r-bis. favorire, incentivare e promuovere gli sport acquatici.»

2.30

[PAPATHEU](#), [GALLONE](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*r-bis*) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente. L'amministrazione marittima, in virtù della necessità di garantire la sicurezza della navigazione e del traffico marittimo e della sicurezza ed operatività degli scali portuali, che presenta specifiche peculiarità nel caso delle isole di cui all'allegato A poiché garantisce servizi marittimi capillari all'utenza marittima e alle intere comunità isolane, ha accesso privilegiato all'assegnazione di tali edifici per finalità logistiche e di servizio».

2.31

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«*r-bis*) prevenire il randagismo e l'abbandono di cani e gatti al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente come previsto dalla legge quadro 14/08/1991, n. 281;».

2.32

[FLORIDIA](#), [NUGNES](#)

Al comma 1, dopo la lettera r), inserire la seguente:

«*r-bis*) garantire interventi per la realizzazione o l'adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e del sistema fognario ai sensi della direttiva 91/271/CEE, favorendo anche il recupero delle acque depurate nonché il trattamento e il recupero dei fanghi prodotti».

Art. 3

3.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Il presidente dell'ANCIM partecipa in qualità di componente alle riunioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano all'esame della Conferenza argomenti di interesse delle isole minori di cui all'Allegato A».

3.2

[FERRAZZI](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «presidente dell'ANCIM» *inserire le seguenti:* «e un rappresentante dei Comuni delle isole lacustri e lagunari abitate»;

b) *al comma 2 dopo le parole:* «isole minori» *inserire le seguenti:* «nonché isole lacustri e lagunari» *e dopo le parole:* «presidente dell'ANCIM» *inserire le seguenti:* «e un rappresentante dei

Comuni delle isole lacustri e lagunari abitate»;

c) *al comma 3 sostituire le parole: «Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM)» con le seguenti: «Documento unico di programmazione isole minori, lacustri e lagunari (DUPIML);*

d) *al comma 5, dopo le parole: «isole minori» inserire le seguenti: «lacustre e lagunari abitate»;*

e) *al comma 6, dopo le parole: «isole minori» inserire le seguenti: «, lacustre e lagunari»;*

f) *al comma 7 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *alla lettera a) dopo le parole: «isole minori» inserire le seguenti: «lagunari e lacustri abitate»;*

2. *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) dai presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, lacustri e lagunari abitate»;

3. *alla lettera c) sostituire le parole da: «in rappresentanza» fino alla fine della lettera con le seguenti: «nonché da 3 sindaci in rappresentanza delle isole lacustri e lagunari»;*

g) *dopo il comma 7 inserire i seguenti:*

«7-bis. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) istruire i provvedimenti concernenti le isole minori, al fine della loro sottoposizione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ed alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

b) procedere all'approvazione del DUPIML, predisposto ai sensi del presente articolo, e dei relativi criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati;

c) monitorare gli effetti degli interventi adottati nel DUPIML, procedendo ad una verifica annuale del medesimo Documento anche al fine di eventuali riprogrammazioni e integrazioni;

d) procedere alle eventuali revoche dei finanziamenti disposti con il DUPIML, su proposta dell'ANCIM integrato da rappresentanti dei Comuni delle isole lacustri e lagunari, adottata d'intesa con i sindaci dei comuni interessati.

7-ter. Il Comitato scientifico dell'ANCIM espleta funzioni di supporto per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 7-bis, lettera a)»;

h) *al comma 9, dopo le parole: «L'ANCIM» inserire le seguenti: «d'intesa con i Comuni delle isole lacustri e lagunari e».*

Conseguentemente, nel disegno di legge, ovunque ricorra, sostituire la parola: «DUPIM» con la seguente: «DUPIML».

3.3

[ASSUNTELA MESSINA](#), [FERRAZZI](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, quando siano all'esame della Conferenza argomenti di interesse delle isole di cui all'Allegato A».

3.4

[GASPARRI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GALLONE](#), [PAPATHEU](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Sostituire le parole: «isole minori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «piccole isole».

3.5

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere le parole: «anche mediante le opportune semplificazioni in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

3.6

IL RELATORE

Sostituire i commi da 3 a 11 con i seguenti:

«3. Il Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), approvato i sensi del comma 8, è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. I singoli comuni interessati concorrono alla predisposizione del DUPIM, mediante l'elaborazione dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze di categoria imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

4. I PIST, predisposti dai comuni ai sensi del comma 3, costituiscono gli strumenti operativi della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati.

5. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro trenta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nel PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni. La delibera regionale è trasmessa al Comitato di cui al comma 6 ai fini degli adempimenti di cui al comma 8.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato "Comitato", presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un ministro o da un sottosegretario di Stato appositamente delegati.

7. Il Comitato è un organo paritetico, dalla cui attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed è composto:

a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche relative alle isole minori, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri;

b) dai presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, o da un loro delegato;

c) dal presidente dell'ANCIM e da un sindaco per ciascuna delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, designato d'intesa fra i comuni di ciascuna delle predette regioni.

8. Il Comitato approva il DUPIM e definisce i criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati, tenendo conto della distanza delle isole della terraferma, del numero di abitanti residenti alla data dell'ultimo censimento, dei flussi turistici e dell'estensione territoriale.---Cambio Pagina---

9. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di

competenza del Comitato, l'assenso delle regioni e dei comuni è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

10. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, ed è sottoposto annualmente a verifica e ad eventuale aggiornamento da parte del Comitato. Il DUPIM può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo per le isole minori.

11. In sede di prima applicazione della presente legge, il DUPIM è comunque predisposto per il periodo 2019-2025».

3.7

[PAPATHEU](#), [GALLONE](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Ai fini della sua predisposizione, i singoli comuni istituiscono appositi tavoli di confronto, coinvolgendo, sin dalle fasi iniziali e per tutto il processo di progettazione e attuazione degli interventi, le rappresentanze delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento».

3.8

[DE POLI](#), [GALLONE](#), [TIRABOSCHI](#), [TESTOR](#)

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai fini della sua predisposizione, i singoli comuni istituiscono appositi tavoli di confronto, coinvolgendo, sin dalle fasi iniziali e per tutto il processo di progettazione e attuazione degli interventi, le rappresentanze delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.».

3.9

[GASPARRI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GALLONE](#), [PAPATHEU](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «I singoli comuni» *inserire le seguenti:* «all'interno dei quali insistono le isole di cui agli allegati A e B».

3.13

[PAPATHEU](#), [GALLONE](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Al comma 7, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) dai rappresentanti delle 5 organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative presenti nelle isole minori italiane».

3.14

[MIRABELLI](#), [FERRAZZI](#)

Al comma 11, sostituire le parole: «per il periodo 2019-2025» con le seguenti: «per il periodo 2018-2021, per essere poi aggiornato ai fini della prossima programmazione europea 2021-2027».

Art. 4

4.1

[FERRAZZI](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Fondo di sviluppo delle isole minori*). - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per il finanziamento degli interventi a favore delle isole di cui alla presente legge.

2. Alla realizzazione degli interventi in favore delle isole lacustri e lagunari sono destinate risorse in misura non inferiore al 10 per cento del Fondo di cui al comma 1.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono integralmente destinate al finanziamento degli interventi inseriti nel DUPIM, per essere ripartite tra i comuni destinatari dei medesimi interventi, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di cui all'articolo 3.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le ulteriori risorse già stanziare per il finanziamento di interventi per le isole minori di pertinenza dei Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, della salute e dei trasporti che confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 per le medesime finalità ivi indicate».

4.2

[GASPARRI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GALLONE](#), [PAPATHEU](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Sostituire le parole: «isole minori», ovunque ricorrano, con le seguenti: «piccole isole».

4.3

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dell'anno 2019» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2020».

4.4

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le parole: «per il finanziamento degli interventi a favore delle isole minori di cui all'Allegato A» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi a favore delle isole minori per le finalità di cui all'articolo 1».

4.5

MORONESE, NUGNES

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e B.»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Fondo è destinato per il 95 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato A e per il 5 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato B.».

4.6

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Al comma 1, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Fondo è destinato per il 90 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato A e per il 10 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato B.».

4.7

SUDANO, FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, MIRABELLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate al supporto dei Comuni nella fase di progettazione degli interventi e delle opere ovvero nella redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi.».

4.8

ASSUNTELA MESSINA, FERRAZZI

Al comma 2, dopo le parole: «sviluppo economico» inserire le seguenti: «della salute e dei trasporti».

4.9

[TIRABOSCHI](#), [GALLONE](#), [ALFREDO MESSINA](#), [PAPATHEU](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo».

4.10

[ASSUNTELA MESSINA](#), [FERRAZZI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «di concerto con la Conferenza unificata».

4.11

IL RELATORE

Al comma 2, dopo le parole: «della presente legge,» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

4.12

[TIRABOSCHI](#), [GALLONE](#), [ALFREDO MESSINA](#), [PAPATHEU](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, pari allo 0,5 per cento, è destinata alla promozione e valorizzazione delle manifestazioni culturali, ambientali, musicali, religiose, storiche e turistiche organizzate sulle isole minori dai sindaci e promosse di concerto con le Regioni di appartenenza.».

4.13

[GASPARRI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GALLONE](#), [PAPATHEU](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il Fondo è destinato per il 95 per cento a interventi in favore delle isole di cui all'allegato A e per il 5 per cento a interventi in favore delle isole di cui all'allegato B».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Fondo di sviluppo delle isole minori e lacustri)».

4.14

ASSUNTELA MESSINA, FERRAZZI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Le entrate di cui derivanti dal contributo di sbarco nonché quelle dalla tassa di soggiorno sono escluse dalle entrate comprese nella determinazione delle capacità fiscali stimate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo n. 216 del 2010 e successivi decreti attuativi, in quanto entrate a destinazione speciale.

2-ter. Le spettanze a titolo di Fondo di solidarietà comunale per i comuni di cui all'Allegato A sono implementate del 20 per cento per contribuire a ridurre i fattori di particolare disagio permanente che le contraddistinguono».

Conseguentemente, all'articolo 20, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «dell'articolo 4» e sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «120 milioni di euro»;

b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro»;

c) al comma 2, sostituire le parole: «non inferiore a 50 milioni di euro» con le seguenti: «non inferiore a 70 milioni di euro».

4.15

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Alla rubrica, dopo le parole: «isole minori» inserire le seguenti: «marine, lagunari e lacustri».

Art. 5

5.1

ASSUNTELA MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI, SUDANO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Fiscalità di sviluppo). - 1. Con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, convocata ed integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della presente legge, sono individuate, in conformità con le norme dell'Unione europea e in attuazione dei principi di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, le forme di fiscalità di sviluppo che le regioni competenti, d'intesa con i comuni di cui all'allegato A, possono applicare nel territorio dei medesimi comuni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano già adottato proprie disposizioni in materia di fiscalità di sviluppo, in attuazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.».

5.2

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#),
[VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#),
[BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#),
[MARIN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

5.3

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#),
[VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#),
[BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#),
[MARIN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «o di attività d'impresa» inserire le seguenti: «sul territorio isolano».

5.4

[PAPATHEU](#), [GALLONE](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Le imprese che abbiano o stabiliscano la propria sede legale e operativa nel territorio dei comuni delle isole di cui all'allegato A, in deroga alle disposizioni generale vigenti in materia, possono stipulare una nuova forma contrattuale di lavoro denominato "Contratto speciale per le Isole Minori". Tali contratti hanno durata triennale e devono prevedere un periodo minimo di impiego del lavoratore pari a 8 mesi annui per ognuna delle 3 annualità. Alle imprese che stipulano tali contratti sono garantiti gli sgravi contributivi previsti nella legge n. 15 del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni. I lavoratori così occupati, nel quadrimestre di inattività, possono accedere al godimento di istituti di previdenza sociale e chiedere prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori disoccupati.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.5

[MIRABELLI](#), [FERRAZZI](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [SUDANO](#)

Sopprimere i commi 2 e 3.

5.6

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni delle isole minori di cui agli allegati A e B, nella disciplina dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono prevedere altresì:

a) la destinazione del gettito dell'imposta anche per la realizzazione di progetti, diversi dalle opere pubbliche di cui all'articolo 1, comma 149, della citata legge n. 296 del 2006 e all'articolo 6 comma 1, lettera a) del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, comunque diretti alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1;

b) l'aumento sino all'1 per mille dell'aliquota stabilita dall'articolo 1, comma 147, della citata legge n. 296 del 2006.

3. Per quanto non diversamente disposto dal comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 e dei commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006».

5.8

[SUDANO](#), [FARAONE](#), [FERRAZZI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle imprese aventi sede legale ed operativa nelle Isole di cui all'allegato A è riconosciuta la facoltà di stipulare contratti stagionali di lavoro che prevedano l'assunzione del lavoratore per una durata minima di otto mesi con vincolo triennale. A tali contratti si applicano le agevolazioni contributive di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Conseguentemente, all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) *sopprimere le seguenti parole:* «dell'articolo 4»;

2) *sostituire le parole:* «100 milioni di euro» *con le seguenti:* «110 milioni di euro»;

3) *alla lettera b), sostituire le parole:* «50 milioni di euro» *con le seguenti:* «60 milioni di euro»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «non inferiore a 50 milioni di euro» *con le seguenti:* «non inferiore a 60 milioni di euro».

5.0.1

[FERRAZZI](#)

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, i confini politici che racchiudono i territori dei Comuni di Lampedusa e Pantelleria non costituiscono linea doganale ed i territori ivi racchiusi sono ricompresi tra i territori extra-doganali e sono esclusi dal territorio dello Stato.

2. Ai territori extra-doganali dei Comuni di Lampedusa e Pantelleria si applicano le disposizioni di cui legge 1º novembre 1973, n. 762, nonché ogni disposizione in materia di agevolazioni fiscali

applicabile al territorio extra-doganale di Livigno».

Conseguentemente, all'articolo 20:

- a) *al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «dell'articolo 4» e le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «120 milioni di euro»;*
- b) *al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «70 milioni»;*
- c) *al comma 2 sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «70 milioni».*

5.0.2

[GASPARRI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GALLONE](#), [PAPATHEU](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Partecipazione delle piccole isole al Fondo di solidarietà nazionale)

1. Ai comuni delle piccole isole di cui all'allegato A è assegnato in prededuzione dal Fondo di solidarietà nazionale, ad incremento delle eventuali spettanze ad essi dovute in virtù del riparto generale del Fondo stesso, un importo corrispondente all'aliquota del 30 per cento della contribuzione IRPEF corrisposta dai residenti nei rispettivi territori».

5.0.3

[MAFFONI](#), [LA PIETRA](#), [NASTRI](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Istituzione di una Zona franca produttiva)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, a decorrere dal 1° dicembre 2018 è istituita una zona franca produttiva nei comuni delle isole di cui all'allegato A, al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero.

2. Per la zona franca produttiva di cui al comma 1 si applicano, nel limite massimo di spesa di cui al comma 5, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 341 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le agevolazioni previste dal comma 341 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006, si applicano alle piccole e micro imprese che, per un periodo di cinque anni, costituiscono una nuova attività economica a decorrere dal 1° dicembre 2018, nonché, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, alle piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività prima di tale data.

3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Entro lo stesso termine sono adottate le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento dei programmi di intervento relativi alla zona franca produttiva di cui all'articolo 1 della presente legge.

4. L'efficacia delle disposizioni del comma 2 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale di cui al rapporto annuale allegato allo stato di previsione dell'entrata previsto ai sensi dell'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati in base alle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2,5 milioni di euro annui, a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze ---Cambio Pagina---sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della medesima disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati.»

5.0.4

FLORIDIA, NUGNES

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art 5-bis.

(Riconoscimento della zona franca nei comuni di Lampedusa e Pantelleria)

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli allo sviluppo economico-sociale, in applicazione dei principi europei di coesione e di libera concorrenza e nel pieno riconoscimento della loro insularità, è istituita nei comuni di Lampedusa e Pantelleria, nel rispetto della normativa europea vigente, una zona franca per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. A tal fine i Comuni di Lampedusa e Pantelleria sono considerati fuori della linea doganale ai fini dell'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, e vengono costituiti in zona franca. Le modalità di attuazione della zona franca sono concordate con la Regione Sicilia e stabilite con legge dello Stato previa procedura comunitaria di autorizzazione».

5.0.5

MORONESE, NUGNES

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Mappatura aree per definizione zona franca)

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli allo sviluppo economico-sociale per le sole isole ritenute più svantaggiate, in applicazione dei principi comunitari di coesione e di libera concorrenza, nell'ottica dell'integrale riconoscimento dell'insularità, dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle stesse, lo Stato italiano, d'intesa con l'Unione europea, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, avvia un'attività di istruttoria delle richieste di riconoscimento di zona franca, avanzate dai comuni delle isole di cui all'allegato A.

2. I comuni delle isole di cui all'allegato A, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con le regioni di appartenenza possono avanzare motivata richiesta di riconoscimento di zona franca al Ministero dello sviluppo economico che ne compie l'istruttoria al fine di procedere alla successiva trasmissione della documentazione alla Commissione europea».

Art. 6

6.1

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#),
[VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#),
[BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#),
[MARIN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

6.2

[PAPATHEU](#), [GALLONE](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Al comma 2, dopo le parole: «I sindaci dei comuni di cui al comma 1», inserire le seguenti: «ascoltate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio», sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

6.3

[PAPATHEU](#), [GALLONE](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

All'articolo 6, comma 2 dopo le parole: «I sindaci dei comuni di cui al comma 1,» aggiungere le seguenti: «sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative,».

6.4

[DE POLI](#), [GALLONE](#), [TIRABOSCHI](#), [TESTOR](#)

Al comma 2, dopo le parole: «I sindaci dei comuni di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative,».

6.5

[DE POLI](#), [GALLONE](#), [TIRABOSCHI](#), [TESTOR](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

6.6

[CIRINNÀ](#), [FERRAZZI](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

6.7

[PAPATHEU](#), [GALLONE](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

6.8

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le suddette attività sono rinnovate ai fini dell'elaborazione di ogni successivo DUPIM.» e sostituire la rubrica con la seguente: «Ricognizione infrastrutturale».

6.9

[MIRABELLI](#), [FERRAZZI](#)

Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «da adottare per il periodo 2019-2025».

6.10

[SUDANO](#), [FARAONE](#), [FERRAZZI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per i comuni delle Isole minori di cui all'allegato A, sono escluse le poste di spesa correlate all'applicazione di avanzo vincolato dai vincoli imposti dal saldo di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 465 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 238».

Conseguentemente, all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sopprimere le seguenti parole: «dell'articolo 4»;

2) sostituire le parole: «100 milioni di euro con le seguenti: «110 milioni di euro;

3) alla lettera b) sostituire le parole: «50 milioni di euro con le seguenti: «60 milioni di euro»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «non inferiore a 50 milioni di euro» con le seguenti: «non inferiore a 60 milioni di euro».

6.11

[PAPATHEU](#), [GALLONE](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I bilanci dei comuni delle isole di cui all'allegato A, in deroga alla normativa generale in materia di avanzo vincolato prevista, per il saldo di finanza pubblica, all'articolo 1, commi 465 e ss. della legge n. 232 del 11 dicembre 2016, possono utilizzare le quote di avanzo vincolato derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate.

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.1

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#), [VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#), [BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#), [MARIN](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Censimento del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle emergenze presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM1, al Ministero per i beni e le attività culturali e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio di cui al comma 1,».

6.0.2

[GASPARRI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GALLONE](#), [PAPATHEU](#), [MALLENGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Censimento del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle emergenze presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio di cui al comma 1. ».

6.0.3

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#),
[VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#),
[BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#),
[MARIN](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Censimento delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'elencazione delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle iniziative presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione del patrimonio di cui al comma 1,.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per le proprie competenze, provvedono a pubblicare l'elenco delle manifestazioni di cui al comma 1 che si svolgono nel proprio territorio di competenza e a individuare criteri premiali all'interno dei bandi per l'erogazione di contributi alle medesime manifestazioni.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3, procedendo alla revisione annuale.».

6.0.4

[GASPARRI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GALLONE](#), [PAPATHEU](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Censimento delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'elencazione delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle iniziative presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione del patrimonio di cui al comma 1.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per le proprie competenze, provvedono a pubblicare l'elenco delle manifestazioni di cui al comma 1 che si svolgono nel proprio territorio di competenza e a individuare criteri premiali all'interno dei bandi per l'erogazione di contributi alle medesime manifestazioni.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per la

propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3, procedendo alla revisione annuale».

6.0.5

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#), [VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#), [BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#), [MARIN](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Censimento e valorizzazione delle piccole produzioni locali)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della elencazione delle piccole produzioni locali, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle produzioni presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione delle produzioni di cui al comma 1.

3. Per "piccole produzioni locali" si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o trasformati, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola, ittica o di allevamento, destinati, in piccole quantità in termini assoluti, alla somministrazione e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per le proprie competenze, provvedono a pubblicare l'elenco delle piccole produzioni di cui al comma 1 del proprio territorio di competenza e a individuare i criteri di utilizzo del marchio delle isole minori di cui alla lettera o) dell'articolo 2 della presente legge ai fini della promozione dei medesimi prodotti.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3 procedendo alla revisione annuale.».

6.0.6

[GASPARRI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GALLONE](#), [PAPATHEU](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Censimento e valorizzazione delle piccole produzioni locali)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della elencazione delle piccole produzioni locali, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle produzioni presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione delle produzioni di cui al comma 1.

3. Per "piccole produzioni locali" si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o trasformati, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola, ittica o di allevamento, destinati, in piccole quantità in termini assoluti, alla somministrazione e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per le proprie competenze, provvedono a pubblicare l'elenco delle piccole produzioni di cui al comma 1 del proprio territorio di competenza e a individuare i criteri di utilizzo del marchio delle isole minori di cui alla lettera o) dell'articolo 2 della presente legge ai fini della promozione dei medesimi prodotti.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3 procedendo alla revisione annuale».

Art. 7

7.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - *(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica)* - 1. Al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente nonché una minore occupazione del territorio e per valorizzare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni delle isole di cui all'allegato A possono predisporre, nell'ambito dei PIST, un piano avente ad oggetto l'attuale offerta turistica del territorio, la diversificazione per aree di interesse ed una scala di interventi da realizzare con priorità. I progetti devono evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico.

2. Al fine di incrementare l'offerta turistica delle isole minori, una quota del Fondo di sviluppo delle isole minori, determinata in sede di approvazione del DUPIM ai sensi del comma 8 dell'articolo 3, è destinata per la promozione e valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici e dell'offerta turistica.

3. Le regioni interessate e i comuni di cui al comma 1, al fine di sopperire a eventuali carenze formative, promuovono e organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche».

7.2

[DE POLI](#), [GALLONE](#), [TIRABOSCHI](#), [TESTOR](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - 1. Al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente nonché una minore occupazione del territorio e per migliorare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni delle isole di cui all'allegata A possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici e paesaggistici vigenti, un aumento della volumetria degli immobili aziendali pari

al 30% di quella esistente, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche preesistenti o tipiche del luogo. Il cambio di destinazione d'uso in deroga agli strumenti urbanistici è consentito esclusivamente per la realizzazione di poli museali e di servizi turistici accessori ed ancillari, ad esclusione della ricettività alberghiera ed extralberghiera.

2. Al fine di stabilire la congruità degli interventi di ampliamento degli immobili di cui al comma 1, rispetto alle esigenze di sviluppo del territorio così come definite dai piani di sviluppo turistico di cui al successivo comma 4, le imprese turistiche presentano ai comuni di appartenenza e agli organi preposti, apposite istanze dalle quali si evincano i benefici derivanti dal potenziamento delle aziende esistenti in termini di maggiore produttività o incremento occupazionale.

3. Al fine di incrementare l'offerta turistica delle isole minori, i Ministeri competenti destinano per ogni esercizio finanziario una somma prelevata dal Fondo di sviluppo delle isole minori per la promozione e valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici e dell'offerta turistica.

4. Per le finalità di cui al comma 3, i comuni di cui al comma 1 presentano ai Ministeri competenti piani quinquennali di sviluppo turistico e, entro il mese di dicembre di ogni anno, i relativi progetti di intervento riferiti all'anno successivo o a una pluralità di anni. La redazione dei piani di sviluppo turistico viene affidata mediante procedure di evidenza pubblica ad-esperti in pianificazione turistica e vengono redatti seguendo tutte le fasi necessarie, con particolare attenzione a quelle di definizione degli obiettivi e degli interventi necessari, seguendo un processo di concertazione ampiamente partecipato e uno di continuo monitoraggio degli interventi. I progetti devono quindi essere coerenti con la cornice strategica stabilita dal piano di sviluppo turistico, dimostrare la propria sostenibilità economica ed ambientale, evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico. I Ministeri competenti erogano le somme relative ai progetti approvati entro il successivo mese di marzo, dando priorità ai progetti in grado di dimostrare un potenziale incremento dei flussi turistici nei mesi di marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre.

5. I Ministeri competenti, d'intesa con le regioni interessate e con i comuni di cui al comma 1, entro il mese di dicembre di ogni anno verificano il fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle ---Cambio Pagina---isole minori per l'anno successivo. Al fine di sopperire a eventuali carenze, le stesse amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, si raccordano con le associazioni di categoria del comparto turistico maggiormente rappresentative presenti sul territorio e organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche».

7.3

[SUDANO](#), [FERRAZZI](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#)

Sopprimere i commi 1 e 2.

7.6

[GASPARRI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GALLONE](#), [PAPATHEU](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui gli immobili del primo periodo siano ricompresi nel territorio delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, il cambio della destinazione d'uso è subordinato alla acquisizione del parere vincolante dell'ente gestore circa il rispetto delle previsioni contenute negli strumenti di piano e di regolamento, o nelle misure di

salvaguardia provvisorie, dell'area protetta.»

7.7

[PAPATHEU](#), [GALLONE](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

«4. Per le finalità di cui al comma 3, i comuni di cui al comma 1 presentano ai Ministeri competenti piani quinquennali di sviluppo turistico e, entro il mese di dicembre di ogni anno, i relativi progetti di intervento riferiti all'anno successivo o a una pluralità di anni. La redazione dei piani di sviluppo turistico viene affidata mediante procedure di evidenza pubblica ad esperti in pianificazione turistica e vengono redatti seguendo tutte le fasi necessarie, con particolare attenzione a quelle di definizione degli obiettivi e degli interventi necessari, seguendo un processo di concertazione ampiamente partecipato e uno di continuo monitoraggio degli interventi. I progetti devono quindi essere coerenti con la cornice strategica stabilita dal piano di sviluppo turistico, dimostrare la propria sostenibilità economica ed ambientale, evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico. I Ministeri competenti erogano le somme relative ai progetti approvati entro il successivo mese di marzo, dando priorità ai progetti in grado di dimostrare un potenziale incremento dei flussi turistici nei mesi di marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre.

5. I Ministeri competenti, d'intesa con le regioni interessate e con i comuni di cui al comma 1, entro il mese di dicembre di ogni anno verificano il fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle isole minori per l'anno successivo. Al fine di sopperire a eventuali carenze, le stesse amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, si raccordano con le associazioni di categoria del comparto turistico maggiormente rappresentative presenti sul territorio e organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche».

7.8

[PAPATHEU](#), [GALLONE](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «presentano ai Ministeri competenti», aggiungere le seguenti: «dei piani quinquennali di sviluppo turistico ed,»; sostituire la parola: «adeguati» con le seguenti: «i relativi»; dopo la parola: «progetti» sostituire le parole: «aventi ad oggetto gli interventi relativi» con le seguenti: «di intervento riferiti»; dopo le parole: «a una pluralità di anni.» inserire le seguenti: «La redazione dei piani di sviluppo turistico viene affidata mediante procedure di evidenza pubblica ad esperti in pianificazione turistica e vengono redatti seguendo tutte le fasi necessarie, con particolare attenzione a quelle di definizione degli obiettivi e degli interventi necessari, seguendo un processo di concertazione ampiamente partecipato e uno di continuo monitoraggio degli interventi.»; dopo le parole: «I progetti devono», inserire le seguenti: «quindi essere coerenti con la cornice strategica stabilita dal piano di sviluppo turistico, dimostrare la propria sostenibilità economica ed ambientale» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «dando priorità ai progetti in grado di dimostrare un potenziale incremento dei flussi turistici nei mesi di: marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre».

7.9

[FERRAZZI](#)

Al comma 5, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le amministrazioni pubbliche interessate, per quanto di rispettiva competenza, procedono entro il mese di dicembre di ciascun anno alla verifica del fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica nel territorio delle isole di cui all'Allegato A per l'anno successivo, al fine di sopperire ad eventuali carenze anche attraverso la organizzazione di corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.»

7.10

[PAPATHEU](#), [GALLONE](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Al comma 5, dopo le parole: «per quanto di rispettiva competenza», inserire le seguenti: «si raccordano le associazioni di categoria del comparto turistico maggiormente rappresentative presenti sul territorio e».

7.11

[SUDANO](#), [FARAONE](#), [FERRAZZI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I limiti di spesa di cui all'articolo 89, comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010 non si applicano alle amministrazioni locali dei Comuni ricadenti nelle isole minori».

Conseguentemente, all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sopprimere le seguenti parole: «dell'articolo 4»;*

2) *sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «110 milioni di euro»;*

3) *alla lettera b) sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «non inferiore a 50 milioni di euro» con le seguenti: «non inferiore a 60 milioni di euro».*

7.12

[PAPATHEU](#), [GALLONE](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Nei comuni delle isole di cui all'allegato A non si applicano i limiti di spesa previsti, per le assunzioni a tempo determinato, dall'articolo 9, comma 28, della legge 30 luglio 2010, n. 122».

5-ter. All'onere derivante dal comma 5-bis, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica

economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

7.0.1

[GASPARRI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GALLONE](#), [PAPATHEU](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Campi di ormeggio attrezzati)

1. Allo scopo di potenziare l'offerta turistica, tenuto conto della necessità di tutelare l'ecosistema delle aree marine delle isole minori e, in particolare, delle aree protette, i comuni possono istituire, sul modello già in uso nei regolamenti delle aree marine protette, campi di ormeggio attrezzati per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, sentiti gli enti gestori. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono sottoposti al parere della Capitaneria di porto competente, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.

2. I comuni e gli enti gestori di cui al comma 1 stabiliscono tariffe orarie e giornalieri di stazionamento e destinano i relativi proventi alla copertura delle spese di allestimento, di servizi e di manutenzione dei campi di ormeggio, nonché alla realizzazione di interventi finalizzati all'incremento della tutela ambientale delle aree in cui ricadono i medesimi campi».

Art. 8

8.1

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#), [VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFÀ](#), [BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#), [MARIN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

8.2

[MIRABELLI](#), [FERRAZZI](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [SUDANO](#)

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, sono adottate le misure per il potenziamento e la riorganizzazione delle attività dei presidi sanitari e dei presidi ospedalieri, ove esistenti, idonee a garantire l'efficienza e l'appropriatezza degli interventi di presa in carico e di risposta alle emergenze-urgenze nelle isole minori, al fine della loro fruizione sia nelle condizioni di normale presenza stanziale, sia nelle situazioni di sovraffollamento determinato dalle presenze turistiche».

Conseguentemente, sostituire i commi da 3 a 7 con il seguente:

«3. L'accordo di cui al comma 1 deve prevedere:

a) interventi atti a garantire, in termini proporzionali rispetto alla popolazione stabilmente

residente e rispetto alla popolazione temporanea derivante dai flussi turistici, la presenza costante nei presidi sanitari e ospedalieri delle isole minori di personale medico e infermieristico di comprovata esperienza negli interventi di primo soccorso, nonché di apparecchiature per il primo intervento e per le diagnosi d'urgenza;

b) anche in deroga alla normativa vigente, il mantenimento dei punti nascita esistenti, con adeguata disponibilità di personale e di dotazioni strumentali, al fine di garantire la corretta gestione dell'assistenza prenatale e neonatale, con particolare riferimento alle situazioni di criticità per le quali deve essere altresì garantita la disponibilità, mediante specifici protocolli di intesa, di mezzi per il trasferimento in sicurezza presso centri di eccellenza per diagnosi precoci e per interventi di emergenza sulle patologie gravi, prenatali e post-partum;

c) la disponibilità, presso ciascun comune delle isole minori, di presidi territoriali organizzati per la presa in carico dei percorsi di emergenza-urgenza, per l'erogazione dei servizi di cure primarie e per la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie croniche, ivi compresa la presa in carico di pazienti oncologici e dializzati;

d) la possibilità di effettuare nell'isola le visite sanitarie e gli esami di controllo specialistico, presso i presidi sanitari e le strutture ospedaliere ove esistenti, con cadenze prestabilite e correlate alle diverse necessità conseguenti alle esigenze dei cittadini stabilmente residenti e alle situazioni di sovraffollamento conseguenti ai flussi turistici;

e) qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza locale immediata, è riconosciuto agli abitanti delle isole minori il diritto al rimborso delle spese sostenute in armonia dei parametri esistenti per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma all'interno ---Cambio Pagina---della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute ad un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.

f) l'effettuazione, con cadenza periodica, di appositi interventi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico in servizio presso le isole minori, finalizzati in particolare alla corretta pratica della telemedicina, anche con l'eventuale periodica applicazione presso strutture di eccellenza».

8.3

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#), [VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#), [BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#), [MARIN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

8.4

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#), [VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#), [BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#), [MARIN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «a un accompagnatore» con le seguenti: «all'accompagnatore».

8.5

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#),
[VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#),
[BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#),
[MARIN](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

8.6

IL RELATORE

Al comma 3) dopo le parole: «di infermieri» inserire le altre: «, di personale tecnico-sanitario,».

8.7

[SUDANO](#), [FARAONE](#), [FERRAZZI](#)

Al comma 3, dopo la parola: «infermieri» aggiungere le seguenti: «in numero adeguato».

Conseguentemente, all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sopprimere le seguenti parole: «dell'articolo 4»;*

2) *sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «103 milioni di euro»;*

3) *alla lettera b) sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «53 milioni di euro»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «non inferiore a 50 milioni di euro» con le seguenti: «non inferiore a 53 milioni di euro».*

8.8

[MARCUCCI](#), [SUDANO](#), [FERRAZZI](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#)

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nelle isole di cui all'allegato A, con popolazione fino a 600 abitanti, è garantita la presenza continuativa di almeno 2 medici nel periodo tra il 1° maggio e il 30 Settembre di ciascun anno».

8.9

[PAPATHEU](#), [GALLONE](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in numero adeguato».

8.10

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#),
[VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#),
[BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#),
[MARIN](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

8.11

[PAPATHEU](#), [GALLONE](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «sono mantenuti», aggiungere le seguenti: «o ripristinati».

8.12

[SUDANO](#), [FARAONE](#), [FERRAZZI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «sono mantenuti» aggiungere le seguenti: «, ripristinati e resi operativi».

Conseguentemente, all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sopprimere le seguenti parole: «dell'articolo 4»;*

2) *sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «110 milioni di euro»;*

3) *alla lettera b) sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «non inferiore a 50 milioni di euro» con le seguenti: «non inferiore a 60 milioni di euro».*

8.13

IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le Regioni nel cui territorio sono comprese le isole di cui all'Allegato A, nell'ambito delle proprie competenze, garantiscono la formazione e l'esperienza delle professionalità di cui al comma 4 mediante la rotazione del personale presso punti nascita più grandi.»

8.14

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#),
[VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#),
[BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#),
[MARIN](#)

Al comma 5, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

8.15

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#),
[VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#),
[BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#),
[MARIN](#)

Al comma 6, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

8.16

[QUARTO](#), [NUGNES](#)

Al comma 6 dopo le parole: «è garantita» aggiungere le seguenti: «l'installazione di defibrillatori semiautomatici e altri dispositivi salvavita nonché».

8.17

IL RELATORE

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Le navi traghetto che effettuano servizi di collegamento con le isole di cui all'allegato A, devono dotarsi di defibrillatori semiautomatici e di altri dispositivi salvavita al fine di garantire un intervento di primo soccorso. La compagnia di navigazione, proprietaria o gestore delle navi traghetto, è responsabile della presenza e del regolare funzionamento dei defibrillatori e dei dispositivi salvavita di cui al precedente periodo.»

8.18

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#),
[VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#),
[BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#),
[MARIN](#)

Al comma 8, dopo le parole: «le iniziative già in essere» inserire le seguenti: «e di avviarne di nuove».

8.19

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#),
[VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#),
[BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#),
[MARIN](#)

Al comma 8, dopo le parole: «presso le isole minori» inserire le seguenti: «di cui agli allegati A e B».

Art. 9

9.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - *(Misure a sostegno del sistema scolastico)*. - 1. Gli uffici scolastici regionali in sede di assegnazione del personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo, nel territorio regionale in cui ricadono i comuni delle isole di cui all'allegato A adottano criteri preferenziali nei confronti di coloro che hanno la residenza o il domicilio nel territorio dell'isola in cui tale istituzione è situata.».

9.2

[SUDANO](#), [FERRAZZI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - *(Misure per il potenziamento del sistema di istruzione)*. - 1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di organizzazione del sistema di istruzione, al fine di preservare l'autonomia delle istituzioni scolastiche delle isole minori e garantire un presidio sul territorio anche in riferimento alla loro struttura dimensionale, nonché al fine di assicurare la stabilità degli organici del personale scolastico delle isole minori, presso ciascuna delle predette istituzioni scolastiche sono istituiti l'organico funzionale di istituto e la graduatoria di istituto.

2. Accede alla graduatoria di istituto il personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo che presenta apposita richiesta all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, corredata della documentazione da cui risultino la residenza e la contestuale dimora nel territorio dell'isola nella quale è ubicata l'istituzione scolastica indicata nella richiesta. Il predetto personale è nominato in servizio presso l'istituzione scolastica indicata, con precedenza rispetto al personale collocato nella medesima graduatoria nazionale; il medesimo personale mantiene altresì titolo preferenziale nelle procedure di trasferimento e di passaggio di cattedra, all'interno degli istituti insulari, nonché di attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato.

3. Al fine di garantire la continuità del servizio, nel periodo in cui le avverse condizioni meteorologiche non consentano al personale pendolare di essere presente con continuità, al personale direttivo, docente e ATA che non sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che presti effettivo servizio presso le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 in modo continuativo, a tempo indeterminato o per supplenze brevi, sono attribuiti i seguenti benefici:

a) il servizio prestato, anche presso diverse classi negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, è valutato in misura doppia;

b) è conferita una specifica indennità per sede disagiata, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) sono concesse le medesime agevolazioni attribuite ai cittadini residenti nelle isole minori in materia di riduzione dei titoli di viaggio per i trasporti marittimi, aerei e terrestri.

4. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 gli incarichi per le supplenze brevi sono conferiti prioritariamente al personale inserito nella graduatoria di istituto».

9.4

[MARCUCCI](#), [SUDANO](#), [FERRAZZI](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le regioni territorialmente competenti possono, altresì, prevedere graduatorie relative al personale docente nelle quali si iscrivono esclusivamente coloro che intendono insegnare nelle isole di cui all'allegato A».

9.7

[SUDANO](#), [FERRAZZI](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Qualora non siano presenti sul territorio delle isole di cui alla presente legge plessi scolastici che garantiscano l'accesso alla scuola dell'obbligo sino all'età obbligatoria per legge, si prevedono, di concerto con l'ANCIM ed i Ministeri competenti, misure di sostegno economico alle famiglie che devono obbligatoriamente sostenere spese per garantire lo studio dei figli fuori dal domicilio familiare».

Conseguentemente, all'articolo 20, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sopprimere le parole dell'articolo 4 e sostituire le parole: «100 milioni di euro con le parole 105 milioni di euro»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «50 milioni di euro con le seguenti: «55 milioni di euro»;*

c) *al comma 2, sostituire le parole: «non inferiore a 50 milioni di euro» con le seguenti: «non inferiore a 55 milioni di euro».*

ordine del giorno

G/497/4/13

[MONTEVECCHI](#)

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. 497 recante «Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori»,

premesso che:

l'articolo 9 del disegno di legge in esame reca misure a sostegno del sistema scolastico;

in particolare, in base al comma 2, si riconoscono incentivi al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo non residente e assunto a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato, in servizio presso istituzioni scolastiche aventi sede nelle isole minori. Si

esplicita la condizione tale personale preste effettivo servizio in modo continuativo presso le scuole in questione;

nello specifico sono previsti, alla lettera *a*), un'indennità per sede disagiata a titolo di indennizzo per sopperire ai costi degli alloggi e al disagio lavorativo nonché, alla lettera *b*), l'equiparazione ai residenti ai fini del diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e terrestri;

impegna il Governo:

a stabilire, con appositi atti normativi, le modalità per:

- il riconoscimento e l'erogazione dell'indennità di cui alla lettera *a*) del comma 2;
- la predisposizione di apposite convenzioni con le società esercenti dei servizi di collegamento marittimo con le isole di cui all'allegato A, al fine di dare attuazione all'incentivo di cui alla lettera *b*) del medesimo comma.

emendamenti

Art. 10

10.2

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#), [VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#), [BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#), [MARIN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

10.3

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#), [VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#), [BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#), [MARIN](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

10.4

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «prevedono la costituzione di un fondo per le emergenze» con le seguenti: «possono prevedere la costituzione di un fondo apposito».

10.5

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#), [VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#),

[BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#),
[MARIN](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui all'articolo 4».

10.6

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#),
[VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#),
[BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#),
[MARIN](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

10.7

[MIRABELLI](#), [FERRAZZI](#)

Al comma 4, dopo la parola: «predispongono» inserire le seguenti: «gli strumenti di pianificazione di protezione civile, con particolare riferimento agli interventi di prima urgenza, nonché».

Art. 11

11.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «Regioni interessate».

11.2

[FERRAZZI](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «le regioni e le Province autonome interessate».

11.3

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#),
[VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#),
[BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#),
[MARIN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

11.4

[FERRAZZI](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I comuni di cui all'allegato A, previo esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, possono stipulare convenzioni con istituti di credito al fine di incrementare le risorse finanziarie per lo sviluppo e l'occupazione e di introdurre modalità sinergiche di programmazione degli investimenti. Le convenzioni devono prevedere che siano ammissibili a finanziamento le iniziative private che risultino coerenti con uno specifico progetto inserito nel DUPIM, individuate a seguito di valutazione, basata sui profili di efficacia dell'iniziativa anche in riferimento alla sua potenzialità sinergica rispetto al progetto, effettuata d'intesa tra il comune e l'istituto di credito.»

11.5

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#), [VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#), [BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#), [MARIN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

11.6

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «attivano» con le seguenti: «possono attivare».

11.7

[FERRAZZI](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 2, sostituire la parola: «attivano» con le seguenti: «possono attivare».

11.8

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#), [VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#), [BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#), [MARIN](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I comuni di cui agli allegati A e B, sulla base di modalità stabilite con apposito decreto del

Ministro dello sviluppo economico, sentito il fornitore del servizio postale universale, possono adottare iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali sul territorio isolano, l'offerta complessiva dei servizi postali, anche congiuntamente ad altri servizi, valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale.»

11.9

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#), [VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#), [BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#), [MARIN](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di potenziare il flusso turistico e migliorare l'offerta dei servizi, i comuni nei quali sono ricomprese le isole di cui agli allegati A e B adottano iniziative per definire appositi accordi con gli istituti di credito per l'installazione di circuiti di sportelli automatici di tipo Bancomat e PagoBancomat sul territorio isolano.»

11.0.1

[SUDANO](#), [FARAONE](#), [FERRAZZI](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sistema idrico integrato)

1. Ai fini di una corretta gestione del sistema idrico integrato, ai comuni ricadenti nelle Isole minori è consentita la gestione del servizio idrico in forma autonoma.

2. I comuni delle isole minori hanno la facoltà di scegliere le forme di gestione consentita dalle norme vigenti per le fonti idriche, compresi i dissalatori, presenti nel proprio territorio».

Consequentemente, all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sopprimere le seguenti parole:* «dell'articolo 4»;

2) *sostituire le parole:* «100 milioni di euro» *con le seguenti:* «110 milioni di euro»;

3) *sostituire le parole:* «50 milioni di euro» *con le seguenti:* «60 milioni di euro»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «non inferiore a 50 milioni di euro» *con le seguenti:* «non inferiore a 60 milioni di euro».

11.0.2

[PAPATHEU](#), [GALLONE](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Sistema idrico integrato)

1. Ai fini della corretta gestione del sistema idrico integrato, nei comuni delle isole di cui all'allegato A, è consentita la gestione del servizio idrico in forma autonoma.

2. I comuni delle isole di cui all'allegato A possono scegliere le forme di gestione consentite all'ordinamento giuridico vigente per le fonti idriche, compresi i dissalatori presenti nel proprio territorio».

Art. 12

12.1

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#), [VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#), [BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#), [MARIN](#)

Al comma 1, dopo le parole: «da e per le isole minori» inserire le seguenti: «marine, lagunari e lacustri».

12.2

[PAPATHEU](#), [GALLONE](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A tale fine, le Regioni istituiscono un tavolo tecnico permanente, da riunire con cadenza almeno semestrale, nell'ambito del quale vengono recepite le istanze provenienti dal territorio. Del tavolo tecnico fanno parte, oltre ai comuni delle isole minori della Regione di appartenenza, anche le associazioni di categoria locali e regionali maggiormente rappresentative in tema di turismo e trasporti. Diventa, altresì, obiettivo prioritario quello di prevedere nei prossimi bandi quinquennali la progressiva eliminazione del divario rappresentato dal maggiore costo per l'utenza per percorrere tratte di pari distanza rispetto a quanto avviene sulla terraferma utilizzando i mezzi pubblici. La presente legge, entro 12 mesi dall'entrata in vigore, impegna lo Stato e le Regioni, ciascuno per metà dell'importo necessario, a garantire la copertura annuale necessaria per colmare tale divario.»

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

12.3

[MIRABELLI](#), [FERRAZZI](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [SUDANO](#)

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di potenziare i servizi di trasporto da e per le isole minori e di garantire la continuità territoriale con la terraferma, le risorse del fondo per il trasporto pubblico locale istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, da destinare all'acquisto di elicotteri per garantire il collegamento con le isole minori ai sensi della lettera e-bis) del citato articolo 1, comma 1031, sono erogate direttamente ai comuni di cui all'allegato A della

presente legge, per essere destinate alla acquisizione e alla gestione di una dotazione di elicotteri da utilizzare per il servizio di trasporto, con particolare riferimento al trasporto in caso di emergenze - urgenze.

1-ter. Il servizio di trasporto con elicotteri, di cui al comma 1-bis, è affidato in gestione dai comuni mediante apposito bando di gara per l'aggiudicazione. Nel bando deve essere previsto un titolo preferenziale per le cooperative giovanili costituite nel rispetto della normativa vigente».

12.4

[DE POLI](#), [GALLONE](#), [TIRABOSCHI](#), [TESTOR](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le Regioni istituiscono un tavolo tecnico permanente, da riunire con cadenza almeno semestrale, nell'ambito del quale vengono recepite le istanze provenienti dal territorio. Del tavolo tecnico fanno parte, oltre ai comuni delle isole minori della Regione di appartenenza, anche le associazioni di categoria locali e regionali maggiormente rappresentative in tema di turismo e trasporti. Diventa, altresì obiettivo prioritario quello di prevedere nei prossimi bandi quinquennali la progressiva eliminazione del divario rappresentato dal maggiore costo per l'utenza per percorrere tratte di pari distanza rispetto a quanto avviene sulla terraferma utilizzando i mezzi pubblici. La presente legge, entro 12 mesi dall'entrata in vigore, impegna lo Stato e le Regioni, ciascuno per metà dell'importo necessario, a garantire la copertura annuale necessaria per colmare tale divario.».

12.5

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#), [VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#), [BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#), [MARIN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

12.6

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 2, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo parere dei comuni competenti e delle comunità isolate».

12.7

IL RELATORE

Sopprimere i commi 3 e 4.

12.8

[ASSUNTELA MESSINA](#), [FERRAZZI](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Sopprimere il comma 3.

12.9

[MIRABELLI](#), [FERRAZZI](#)

Al comma 3, dopo le parole: «Le regioni» inserire le seguenti: «, previa intesa con i comuni interessati».

12.12

[GASPARRI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GALLONE](#), [PAPATHEU](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella determinazione della tariffa, il costo finale deve essere parametrato a quello medio di un tratto autostradale corrispondente al braccio di mare da coprire».

12.13

[DE POLI](#), [GALLONE](#), [TIRABOSCHI](#), [TESTOR](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le Regioni si impegnano, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a redigere i piani di mobilità finalizzati a rivalutare l'assetto dei collegamenti interni ed esterni delle isole minori, in funzione di una migliore redistribuzione delle risorse economiche, degli itinerari orari e dei mezzi di collegamento da impiegare, dando priorità ai principi di intermodalità e sostenibilità economica ed ambientale delle tratte e dei mezzi da impiegare. Tra questi, potranno essere inclusi anche mezzi in atto non utilizzati e o utilizzati solo in alcuni comprensori».

12.14

[CIRINNÀ](#), [FERRAZZI](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le Regioni, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, redigono i piani di mobilità finalizzati a rivalutare l'assetto dei collegamenti interni ed esterni delle isole minori, in funzione di una migliore redistribuzione delle risorse economiche, degli itinerari orari e dei mezzi di collegamento da impiegare, dando priorità ai principi di intermodalità e sostenibilità economica ed ambientale delle tratte e dei mezzi da impiegare. Tra questi, possono essere inclusi anche mezzi in atto

non utilizzati e o utilizzati solo in alcuni comprensori».

12.15

[MIRABELLI](#), [FERRAZZI](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [SUDANO](#)

Al comma 4, sostituire la parola: «adottano» con le seguenti: «possono adottare».

12.16

[CIRINNÀ](#), [FERRAZZI](#)

Al comma 4, dopo le parole: «nella regione medesima», aggiungere le seguenti: «con l'obiettivo di compensare e quindi eliminare i maggiori prezzi al consumo praticati nelle isole minori».

Conseguentemente, all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sopprimere le seguenti parole: «dell'articolo 4»;*

2) *sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «105 milioni di euro»;*

3) *alla lettera b) sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «55 milioni di euro»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «non inferiore a 50 milioni di euro» con le seguenti: «non inferiore a 55 milioni di euro».*

12.17

[DE POLI](#), [GALLONE](#), [TIRABOSCHI](#), [TESTOR](#)

Al comma 3, dopo le parole: «nella regione medesima», aggiungere le seguenti: «con l'obiettivo di compensare e quindi eliminare i maggiori prezzi al consumo praticati nelle isole minori».

12.18

[PAPATHEU](#), [GALLONE](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

All'articolo, comma 4, dopo le parole: «prezzi medi praticati nella regione medesima», aggiungere le seguenti: «con l'obiettivo di compensare e quindi eliminare i maggiori prezzi al consumo praticati nelle isole minori:».

12.19

[PAPATHEU](#), [GALLONE](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Le Regioni si impegnano, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a redigere dei piani di mobilità finalizzati a rivalutare l'assetto dei collegamenti interni ed esterni delle isole minori, in funzione di una migliore redistribuzione delle risorse economiche, degli itinerari orari e dei mezzi di collegamento da impiegare, dando priorità ai principi di intermodalità e sostenibilità economica ed ambientale delle tratte e dei mezzi da impiegare. Tra questi, potranno essere inclusi anche mezzi in atto non utilizzati e o utilizzati solo in alcuni comprensori».

12.20

[MARCUCCI](#), [SUDANO](#), [FERRAZZI](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le regioni territorialmente adottano, in favore delle isole di cui all'allegato A con popolazione non superiore a 600 abitanti, in aggiunta a quanto previsto dal comma 4, provvedimenti finalizzati riduzione dei costi di trasporto connessi:

- a) allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e degli oli esausti;
- b) alle forniture di carburanti per autotrazione, nonché dei carburanti utilizzati per la pesca e l'agricoltura;
- c) dei mezzi di soccorso per i servizi di interesse pubblico;».

12.21

[FERRAZZI](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Le regioni, ove non già previsto, partecipano e contribuiscono alla copertura finanziaria, in misura pari ad almeno il 50 per cento, dei costi del trasporto marittimo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto dai comuni o dalle aziende da questi incaricate.

4-ter. Le regioni garantiscono che le compagnie che svolgono l'attività di collegamento marittimo con le isole riservino in favore dei residenti nei comuni delle isole di cui alla presente legge il 20 per cento dei posti sui mezzi di collegamento fino ad almeno 15 minuti prima dell'orario di partenza da e per le isole medesime.

4-quater. I possessori di seconde case che pagano i relativi tributi locali ed i componenti dei loro nuclei familiari sono parificati ai residenti in attuazione del principio di continuità territoriale».

Conseguentemente,

- 1) *All'articolo 15, comma 2, dopo la parola: «beneficiare» inserire le seguenti: «, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 12, comma 5»;*
- 2) *all'articolo 20, apportare le seguenti modificazioni:*
 - a) *al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «dell'articolo 4» e sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «120 milioni di euro»;*
 - b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro»;*
 - c) *al comma 2, sostituire le parole: «non inferiore a 50 milioni di euro» con le seguenti: «non inferiore a 70 milioni di euro».*

Art. 13

13.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

13.2

[SUDANO](#), [FERRAZZI](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (*Riduzione del contenzioso giurisdizionale. Case della giustizia*). - 1. Al fine di incentivare nel territorio delle isole minori il ricorso alle modalità di risoluzione alternativa delle controversie, nell'ottica della riduzione del contenzioso giurisdizionale, anche in deroga alle disposizioni in materia di revisione degli uffici e delle circoscrizioni giudiziarie adottate in attuazione della delega di cui alla legge 14 settembre 2011, n. 148, nei comuni di cui all'allegato A ove ha sede il giudice di pace è istituita la "casa della giustizia".

2. Presso le case della giustizia è insediato l'ufficio del mediatore-conciliatore, scelto tra i magistrati in quiescenza che abbiano dichiarato la propria disponibilità, con il compito di raccogliere e valutare le domande di mediazione per la conciliazione di una controversia, presentate da soggetti pubblici e privati. Al mediatore-conciliatore non sono dovuti rimborsi, compensi o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il mediatore-conciliatore, in accordo con le parti richiedenti la mediazione, assegna il procedimento ad un mediatore in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180. Il procedimento si svolge presso la casa della giustizia. Le spese di viaggio e di soggiorno eventualmente sostenute dal mediatore sono comprese nelle spese processuali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

4. Per quanto non diversamente previsto, al procedimento di mediazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in quanto compatibili».

13.3

[PAPATHEU](#), [GALLONE](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Aggiungere i seguenti commi:

«4-bis. Sono definitivamente ripristinate le sezioni distaccate dei tribunali già presenti nei territori delle Isole Minori di Elba, Ischia e Lipari. Le sezioni distaccate di cui al presente comma sono dichiarate sedi giudiziarie disagiate e si delega il Governo ad emanare i necessari atti normativi, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge in *Gazzetta Ufficiale*, per prevedere l'introduzione di specifici incentivi destinati al personale ivi assegnato, se residente, domiciliato o dimori sulla terraferma.

1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.4

[SUDANO](#), [FARAONE](#), [FERRAZZI](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ripristinate le sezioni distaccate dei tribunali già presenti nei territori dei Comuni delle isole minori e ricadenti nelle isole di Ischia, Elba e Lipari. Le sezioni distaccate di cui al presente comma sono dichiarate sedi giudiziarie disagiate. Con apposito decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli incentivi finalizzati a favorire il personale addetto alle sezioni distaccate di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

- 1) *sopprimere le seguenti parole:* «dell'articolo 4»;
- 2) *sostituire le parole:* «100 milioni di euro» *con le seguenti:* «110 milioni di euro»;
- 3) *alla lettera b) sostituire le parole:* «50 milioni di euro» *con le seguenti:* «60 milioni di euro».

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «non inferiore a 50 milioni di euro» *con le seguenti:* «non inferiore a 60 milioni di euro».

Art. 14

14.1

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#), [VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#), [BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#), [MARIN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «all'allegato A» *con le seguenti:* «agli allegati A e B».

14.2

[PAPATHEU](#), [GALLONE](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Visti i rischi connessi alla subsidenza e all'erosione di alcuni contesti insulari, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni aventi sede nelle isole di cui all'allegato A, istituiscono delle apposite commissioni con l'obiettivo di individuare e segnalare in modo sistematico alle regioni competenti le diverse criticità riscontrate a livello locale».

14.3

[DE POLI](#), [GALLONE](#), [TIRABOSCHI](#), [TESTOR](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Visti i rischi connessi alla subsidenza e all'erosione di alcuni contesti insulari, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni aventi sede nelle isole di cui all'allegato A, istituiscono delle apposite commissioni con l'obiettivo di individuare e segnalare in modo sistematico alle regioni competenti le diverse criticità riscontrate a livello locale».

14.4

[CIRINNÀ](#), [FERRAZZI](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione dei rischi connessi alla subsidenza e all'erosione di alcuni contesti insulari, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni aventi sede nelle isole di cui all'allegato A, istituiscono delle apposite commissioni con l'obiettivo di individuare e segnalare in modo sistematico alle regioni competenti le diverse criticità riscontrate a livello locale».

14.5

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione dei rischi connessi alla subsidenza e all'erosione di alcuni contesti insulari i comuni aventi sede nelle isole di cui all'allegato A, possono istituire, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, apposite commissioni con l'obiettivo di individuare e segnalare in modo sistematico alle regioni competenti, le diverse criticità riscontrate a livello locale».

Art. 15

15.1

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#),
[VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#),
[BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#),
[MARIN](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

15.2

[ARRIGONI](#), [BRIZIARELLI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#),
[VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#),
[BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#),
[MARIN](#)

Al comma 1, lettera a), premettere le parole: «Il miglioramento della raccolta differenziata».

15.3

CIRINNÀ, FERRAZZI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) l'adozione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, da parte dei comuni le cui isole fanno parte dell'allegato A, di tariffe puntuali tali da concedere sgravi fino al 50 per cento alle imprese che dimostrino una minore produzione di rifiuti indifferenziati;

d-ter) una riduzione, da concedere entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, della taxa rifiuti in percentuale corrispondente al numero di mesi di effettiva chiusura dei pubblici esercizi nell'arco dell'anno».

Conseguentemente, all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sopprimere le seguenti parole:* «dell'articolo 4»;

2) *sostituire le parole:* «100 milioni di euro» *con le seguenti:* «110 milioni di euro»;

3) *alla lettera b), sostituire le parole:* «50 milioni di euro» *con le seguenti:* «60 milioni di euro»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «non inferiore a 50 milioni di euro» *con le seguenti:* «non inferiore a 60 milioni di euro».

15.4

DE POLI, GALLONE, TIRABOSCHI, TESTOR

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*e*) l'adozione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, da parte dei comuni le cui isole fanno parte dell'allegato A, di tariffe puntuali tali da concedere sgravi fino al 50% alle imprese che dimostrino una minore produzione di rifiuti indifferenziati;

f) una riduzione, da concedere entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, della taxa rifiuti in percentuale corrispondente al numero di mesi di effettiva chiusura dei pubblici esercizi nell'arco dell'anno».

15.5

PAPATHEU, GALLONE, ALFREDO MESSINA, GASPARRI, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«*d-bis*) l'adozione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, da parte dei comuni le cui isole fanno parte dell'allegato A, di tariffe puntuali tali da concedere sgravi fino al 50 per cento alle imprese che dimostrino una minore produzione di rifiuti indifferenziati;

d-ter) una riduzione - da concedere entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge - della taxa rifiuti in percentuale corrispondente al numero di mesi di effettiva chiusura dei pubblici esercizi nell'arco dell'anno».

15.6

[PAPATHEU](#), [GALLONE](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GASPARRI](#), [MALLEGGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «pari al 50 per cento» con le seguenti: «a copertura integrale».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

15.7

[SUDANO](#), [FARAONE](#), [FERRAZZI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «pari al 50 per cento» con le seguenti: «a copertura».

Conseguentemente, all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sopprimere le seguenti parole: «dell'articolo 4»;*

2) *sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «110 milioni di euro»;*

3) *sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «non inferiore a 50 milioni di euro» con le seguenti: «non inferiore a 60 milioni di euro».*

15.9

IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. I comuni delle isole di cui all'Allegato A, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare e con le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono promuovere progetti finalizzati al recupero di rifiuti in mare da parte imprese di pesca, di cooperative, di consorzi e associazioni tra imprese di pesca, nonché di organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati che, nell'esercizio dell'attività di pesca, recuperano rifiuti in mare e li trasportano a terra.

2-ter. I comuni di cui al precedente comma individuano appositi punti di raccolta destinati ai rifiuti recuperati in mare.

*2-ter. Le Regioni, finanziano i progetti di cui al precedente comma *stesi* con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».*

15.10

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. In considerazione delle diversità naturali e culturali dei territori dei comuni delle isole di cui al comma 1, ai fini della gestione integrata del ciclo dei rifiuti, i medesimi comuni costituiscono ambiti territoriali ottimali con l'obiettivo di riorganizzare i servizi di igiene urbana attraverso criteri di efficienza ed economicità idonei ad aumentare le percentuali di raccolta differenziata ed a ridurre a monte la produzione dei rifiuti, valorizzando i rifiuti nei propri territori per diminuire i costi di trasporto e di conferimento.

3-ter, I comuni di cui al comma 1, nel rispetto del principio "chi inquina paga", di cui all'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 dell'articolo 1 della legge 147/2013, possono commisurare la tariffa alla quantità e qualità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio».

Art. 16

16.1

[SUDANO](#), [FERRAZZI](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#)

Sopprimere l'articolo.

16.2

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare). - 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole di cui all'allegato A in sede di predisposizione del PIST di cui all'articolo 3 possono prevedere, in via sperimentale, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.

2. Nella determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, i comuni di cui al comma 1 prevedono agevolazioni per le utenze commerciali che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico applicando il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

3. Con regolamento comunale sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo, anche con riferimento all'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

4. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo può essere esteso anche ad ogni altra tipologia di imballaggio in vetro contenente altre tipologie di liquidi o alimenti».

16.3

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#), [VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#), [BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#),

MARIN

Al comma 1, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

16.0.1

ASSUNTELA MESSINA, FERRAZZI, MIRABELLI, CIRINNÀ

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Utilizzo nelle isole minori di contenitori realizzati con materie prime naturali e biodegradabili per l'imballaggio di prodotti ittici)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di confezionamento e imballaggio di prodotti ittici e la conseguente dispersione in mare di microplastiche, nei territori dei comuni delle isole di cui all'allegato A è consentito l'utilizzo esclusivo per l'imballaggio di prodotti ittici di contenitori realizzati con materie prime naturali e/o biodegradabili.

2. Ai fini di cui al comma 1, alle imprese, anche individuali, con sede operativa nei comuni delle Isole di cui all'Allegato A, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di contenitori realizzati con materie prime naturali e/o biodegradabili per l'imballaggio di prodotti ittici.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 20, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) *sopprimere le seguenti parole: «dell'articolo 4»;*

2) *sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «105 milioni di euro»;*

3) *alla lettera b) sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «55 milioni di euro»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «non inferiore a 50 milioni di euro» con le seguenti: «non inferiore a 55 milioni di euro».*

Art. 17

17.1

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire la parola: «trasferiscono» con le seguenti: «possono trasferire» e sostituire le parole: «proprietà» con le seguenti: «la proprietà o la gestione», nonché sopprimere il comma 2.

17.2

MIRABELLI, FERRAZZI, ASSUNTELA MESSINA, SUDANO

Al comma 1, sostituire la parola: «trasferiscono» con le seguenti: «possono trasferire».

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole da: «trasferiti» a «riservate» con le seguenti:

«laddove trasferiti ai sensi del comma 1 possono essere riservate».

17.3

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#),
[VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#),
[BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#),
[MARIN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

17.4

[PAPATHEU](#), [GALLONE](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GASPARRI](#), [MALLEGGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Al comma 1, dopo la parola: «marittimo» aggiungere le seguenti: «nonché quelle gravanti dal vincolo di uso civico».

17.5

[SUDANO](#), [FARAONE](#), [FERRAZZI](#)

Al comma 1, dopo la parola: «marittimo» aggiungere le seguenti: «nonché di quelli gravati dal vincolo dell'uso civico».

17.6

[ASSUNTELA MESSINA](#), [FERRAZZI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «anche marittimo e delle infrastrutture portuali di natura turistico-ricettiva».

17.7

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#),
[VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#),
[BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#),
[MARIN](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

17.0.1

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Misure in favore delle isole lagunari e lacustri)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge alle isole lagunari e lacustri di cui all'allegato B è riservata una quota pari al 5 per cento del fondo di sviluppo delle isole minori di cui all'articolo 4 della presente legge.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono integralmente destinate al finanziamento degli interventi socio-economici relativi a ciascuna isola di cui all'allegato B inseriti in un apposito documento di programmazione adottato dal Comitato istituzionale per gli interventi nelle isole lagunari e lacustri, istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Comitato è composto dai presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole lagunari e lacustri abitate, o da un loro delegato, e dai sindaci dei comuni nel cui territorio sono presenti isole lagunari o lacustri.

3. Le risorse di cui al comma 1, sono ripartite annualmente, entro il 30 aprile di ciascun anno a partire dal 2019, tra i comuni destinatari degli interventi inseriti nel documento di programmazione, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di cui al comma 2».

Art. 18

18.1

[SUDANO](#), [FERRAZZI](#)

Al comma 1, premettere alle parole: «Le regioni» le seguenti parole: «Sentiti i comuni delle isole minori, lacustri e lagunari».

18.2

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#), [VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#), [BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#), [MARIN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «all'allegato A» con le seguenti: «agli allegati A e B».

18.4

[L'ABBATE](#), [NUGNES](#)

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «utilizzando la migliore tecnica disponibile (BAT) e i migliori mezzi praticabili, favorendo il ricorso all'energia cinetica del movimento delle onde marine;».

18.5

MORONESE, NUGNES

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le Regioni territorialmente competenti, sentiti i comuni delle isole di cui all'allegato A, promuovono i sistemi di produzione, consumo, scambio e stoccaggio delle energie rinnovabili, con i principi dell'autoproduzione diffusa, attraverso micro impianti (fotovoltaico, micro eolico e pompe di calore) e tramite sistemi di distribuzione "smart-grid", incentivando la comunità degli *Energy Citizens*».

18.6

CORRADO, NUGNES

Al comma 2, dopo le parole: «tutela del paesaggio» aggiungere le seguenti: «e del patrimonio storico-artistico».

18.7

BRIZIARELLI, ARRIGONI, BRUZZONE, PAZZAGLINI, ROMEO, PIZZOL, SOLINAS, VESCOVI, FUSCO, MARTI, MONTANI, PERGREFFI, PIROVANO, RIVOLTA, RUFA, BORGHESI, PILLON, TESEI, NISINI, SBRANA, DE VECCHIS, RIPAMONTI, BARBARO, MARIN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di conseguire il maggior risparmio energetico ed ambientale nel territorio delle isole minori marine, lagunari e lacustri, i comuni di cui agli allegati A e B hanno priorità di accesso agli strumenti finanziari di cui all'articolo 4-ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, qualora intendano elaborare e attuare piani di efficientamento energetico degli edifici pubblici, anche attraverso programmi sperimentali o ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato.

2-ter. Al fine di incentivare gli interventi di efficientamento energetico degli edifici privati siti nelle isole minori marine, lagunari e lacustri, i comuni di cui agli allegati A e B possono incrementare la percentuale di detrazione fiscale sulle spese sostenute prevista dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

2-quater. Allo scopo di favorire la mobilità sostenibile e incentivare l'uso di veicoli elettrici, i comuni di cui agli allegati A e B, possono elaborare e attuare appositi piani per la fornitura e l'installazione di colonnine di distribuzione di energia elettrica sul territorio isolano».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere le seguenti parole: «, per l'efficientamento energetico e per la mobilità sostenibile».

ordine del giorno

G/497/5/13

MONTEVECCHI

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. 497 recante «Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori»,

premesso che;

l'articolo 18 del disegno di legge in esame demanda alle regioni territorialmente competenti, sentiti i comuni delle isole di cui all'allegato A, la predisposizione di un piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili;

il piano deve tenere conto, tra l'altro, dell'interesse primario della tutela del paesaggio;
considerato che:

molte Regioni non hanno ancora provveduto ad adottare i rispettivi piani paesaggistici, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, quale fondamentale strumento di tutela e disciplina del territorio;

la predisposizione dei piani paesaggistici, di competenza regionale, ma con la partecipazione obbligatoria del Ministero dei beni e delle attività culturali all'elaborazione congiunta con le Regioni di quelle parti del piano che riguardano beni paesaggistici vincolati in base ad atti amministrativi di vincolo o in base all'appartenenza alle categorie geografiche territoriali, come individuate all'articolo 142 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

impegna il Governo:

a esercitare il potere sostitutivo e ad adottare ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, affinché, entro e non oltre il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni nel cui territorio sono ricomprese le isole di cui all'allegato A, che non abbiano ancora provveduto, siano chiamate ad adottare ed approvare in via definitiva, i rispettivi piani paesaggistici.

emendamenti

Art. 19

19.1

MIRABELLI, FERRAZZI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Lo Stato provvede ad inserire i territori insulari appartenenti ai Comuni di cui all'Allegato A nell'elenco dei territori economicamente svantaggiati ai sensi delle Direttive 75/268/CEE e 72/159/CEE».

Art. 20

20.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente

riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 nella misura di 50 milioni di euro, e mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, nella misura di 50 milioni di euro».

20.2

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#), [VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#), [BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#), [MARIN](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

Tit.1

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#), [VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#), [BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#), [MARIN](#)

Al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le parole: «marine, lagunari e lacustri».

1.3.2.1.12. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 17 (pom.) del 04/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 2018

17ª Seduta

Presidenza della Presidente

[MORONESE](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REDIGENTE

(149) DE POLI e CASINI. - Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori

(497) Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori

(757) BRIZIARELLI ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine e lacustri

(776) FERRAZZI ed altri. - Misure per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle isole minori e delle isole lagunari e lacustri

(789) LA PIETRA ed altri. - Istituzione di una zona franca produttiva nei comuni delle isole minori

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 149, 497, 757 e 776. Congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 789 e rinvio)

Si prosegue nella discussione degli articoli del disegno di legge n. 497, già assunto come testo base nella seduta del 12 settembre 2018, e degli emendamenti ad esso riferiti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 25 settembre 2018.

La presidente [MORONESE](#) comunica che la 4ª Commissione permanente nella seduta del 19 settembre 2018 ha espresso il seguente parere sul disegno di legge n. 497:

'La Commissione difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che sarebbe auspicabile un coinvolgimento attivo del Ministero della difesa nell'ambito del Comitato istituzionale per le isole minori di cui al comma 6 dell'articolo 3 del disegno di legge in titolo;

tenuto conto che la lettera *r*), del comma 1, articolo 2 del disegno di legge in titolo reca disposizioni in materia di servitù militari;

considerato che la disciplina in materia di servitù militari risulta già uniformemente disciplinata dal

Codice dell'Ordinamento militare e dal Testo unico dell'ordinamento militare, che attribuiscono ai Comitati misti paritetici costituiti in ambito regionale la competenza ad esaminare le problematiche connesse all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale, allo sviluppo economico e sociale delle Regioni e delle aree sub-regionali nonché i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni;

esprime parere favorevole, a condizione che all'articolo 2, comma 1, venga espunta la lettera *r*).'

Comunica altresì che la 7ª Commissione permanente nella seduta del 25 settembre 2018 ha espresso il seguente parere sul disegno di legge n. 497:

'La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che:

l'articolo 2 elenca gli obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di trasferire i beni culturali, demaniali e ambientali dalle Regioni agli enti locali attraverso specifici accordi e che sarebbe opportuno garantire la valutazione e la fattibilità di eventuali proposte attraverso la presentazione di appositi progetti da parte degli enti locali prima di procedere al trasferimento del bene;

l'articolo 9 reca misure a sostegno del sistema scolastico, prevedendo, al comma 1, che le Regioni concordino, in sede della Conferenza permanente Stato-Regioni e province autonome, una serie di provvedimenti volti a garantire la precedenza di nomina nell'ordine delle rispettive graduatorie, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo che abbia fatto espressa richiesta di servizio in un'istituzione scolastica con sede in una delle isole minori e che siano in queste residenti, o vi abbiano la dimora abituale e che, con riferimento al requisito della residenza dei richiedenti nelle isole minori, sarebbe opportuno definire uno specifico termine temporale;

l'articolo 9 prevede, al comma 2, lettera a), un'indennità per sede disagiata a titolo di indennizzo per sopperire ai costi degli alloggi e al disagio lavorativo e che andrebbe chiarito a quale ente spetti la previsione e la modulazione dei previsti incentivi;

l'articolo 9 dispone, al comma 2, lettera b), l'equiparazione ai residenti ai fini del diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e terrestri e che anche in questo caso, andrebbe chiarito a quale ente spetti la previsione e la modulazione dei previsti incentivi;

l'articolo 18 demanda alle Regioni territorialmente competenti, sentiti i Comuni delle isole di cui all'Allegato A, la predisposizione di un piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili e che diverse Regioni, tuttavia, non hanno ancora provveduto ad adottare i rispettivi piani paesaggistici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: sarebbe quindi opportuno sollecitare l'adozione, l'elaborazione e l'approvazione rapida dei piani paesaggistici previsti dalla normativa vigente da parte delle Regioni che non hanno provveduto a farlo;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

all'articolo 2, comma 1, lettera *l*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, nella fase preliminare degli accordi di valorizzazione previsti e prima del trasferimento del bene, la presentazione, da parte delle Regioni e degli enti locali, di appositi progetti di recupero, riqualificazione, messa in sicurezza ed eventuale cambio di destinazione d'uso;

all'articolo 9 valuti la Commissione di merito la disposizione in argomento rispetto agli articoli 3 e 97 della Costituzione;

all'articolo 9, commi 1 e 2, valuti la Commissione l'opportunità di prevedere che i benefici e le agevolazioni siano vincolate all'effettivo svolgimento del servizio, distinguendolo dalla titolarità;

all'articolo 9, comma 2, lettera *a*), valuti la Commissione l'opportunità di prevedere l'adozione di un apposito decreto da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzato a disciplinare le modalità di riconoscimento ed erogazione dell'indennità prevista;

all'articolo 9, comma 2, lettera *b*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere la possibilità, da parte del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di stipulare apposite convenzioni con le società esercenti

servizi di collegamento con le isole di cui all'Allegato A;
all'articolo 9, comma 3, al fine di evitare il pendolarismo, valuti la Commissione di prevedere che le sostituzioni e le supplenze possano essere effettuate dal personale a disposizione per il completamento dell'orario;
all'articolo 9, comma 5, valuti la Commissione di chiarire la portata della disposizione che non deve intendersi come esternalizzazione dei servizi educativi di istruzione e formazione, in quanto propri delle Istituzioni scolastiche;
all'articolo 18, comma 2, si valuti la possibilità di inserire, al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, il riferimento alla tutela del patrimonio storico artistico e paesaggistico.'

Comunica altresì che la 1ª Commissione permanente nella seduta del 27 settembre 2018 ha espresso il seguente parere sugli emendamenti al disegno di legge n. 497:

'La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 2.5 e 2.6 parere non ostativo, segnalando che le disposizioni ivi previste appaiono di eccessivo dettaglio e, pertanto, non coerenti con il carattere proprio di una legge quadro;
- sugli emendamenti 2.17 e 2.19 parere non ostativo, a condizione che la disposizione ivi prevista, volta a disporre il trasferimento della proprietà di beni dalle Regioni agli enti locali, sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia ad esse costituzionalmente riconosciuta in materia;
- sull'emendamento 4.1 parere non ostativo, invitando a valutare l'opportunità di assicurare un coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di adozione del decreto del Ministro dell'economia previsto al comma 4;
- sull'emendamento 5.4 parere non ostativo, segnalando che le disposizioni contenute nel comma 1-*bis*, secondo, terzo e quarto periodo, aventi ad oggetto una nuova forma contrattuale di lavoro, appaiono di eccessivo dettaglio e, pertanto, non coerenti con i caratteri della legge quadro;
- sull'emendamento 5.0.1 parere non ostativo, a condizione che, al comma 1, siano soppresse le parole: «e sono esclusi dal territorio dello Stato», in quanto finalizzate a prevedere una modifica del territorio statale;
- sull'emendamento 7.2 parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il comma 1, in quanto la deroga agli strumenti urbanistici vigenti appare lesiva delle competenze costituzionalmente attribuite in materia agli enti locali;
- sugli emendamenti 7.7 e 7.9 parere non ostativo, invitando a riconsiderare la disposizione che attribuisce alle amministrazioni pubbliche interessate il compito della verifica del fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle isole minori, che - nella formulazione proposta - pare estendersi anche al personale operante nel settore privato;
- sull'emendamento 12.12 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, riguardante la determinazione della tariffa per l'affidamento del collegamento marittimo, presenta un carattere impositivo e di eccessivo dettaglio, tale da ledere l'autonomia riconosciuta in materia alle Regioni;
- sull'emendamento 12.21 parere contrario, in quanto le norme ivi contenute, oltre ad essere di eccessivo dettaglio, risultano lesive delle prerogative riconosciute, anche in materia economico-finanziaria, alle Regioni e agli enti locali;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.'

Comunica altresì che la 12ª Commissione permanente nella seduta del 27 settembre 2018 ha espresso il seguente parere sul disegno di legge n. 497:

'La 12ª Commissione, considerato che l'intento dei proponenti (Moronese e altri) è quello di rimuovere ogni forma di ostacolo al pieno godimento dei diritti della popolazione insulare;
considerato che l'articolo 2 prevede che lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali interessati, nel rispetto delle rispettive competenze, garantiscano nelle isole minori interventi e

adeguati finanziamenti volti, tra l'altro, alla tutela della salute e ai servizi sociali, anche mediante l'attivazione in deroga di presidi sanitari speciali (lettera a));
considerato che l'articolo 6 prevede una procedura finalizzata, tra l'altro, all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie presenti nelle isole minori;
considerato che l'articolo 8 reca una serie di misure volte a migliorare i servizi sanitari e a garantire il rispetto dei LEA, consentendo tra l'altro il mantenimento degli attuali punti nascita presenti sulle isole, anche in deroga alla normativa vigente in materia, attraverso l'adeguata implementazione delle professionalità e delle dotazioni strumentali occorrenti;
considerato che sempre l'articolo 8 dispone che per i medici in servizio nelle isole minori siano previste adeguate opportunità formative e di aggiornamento presso strutture di eccellenza, anche finalizzate a servizi di telemedicina;
esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,
con le seguenti osservazioni:
al fine di prevenire possibili incertezze interpretative e conseguenti difficoltà applicative, si valuti l'opportunità di precisare la portata delle deroghe previste dalla lettera a) dell'articolo 2 (in materia di attivazione di presidi sanitari speciali) e dal comma 4 dell'articolo 8 (in materia di mantenimento dei punti nascita già presenti sulle isole minori) e si valuti l'opportunità di proporre una rivalutazione del provvedimento a due anni dalla sua entrata in vigore per verificare l'effettiva applicazione in ambito sanitario ed eventualmente apportare miglioramenti sia sul piano organizzativo che normativo.'

Comunica altresì che la 14ª Commissione permanente nella seduta del 27 settembre 2018 ha espresso il seguente parere sul testo e sugli emendamenti al disegno di legge n. 497:

'La 14ª Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, premesso che esso ha lo specifico scopo di promuovere lo sviluppo delle isole minori, riconoscendone i gravi e strutturali svantaggi connessi alla natura insulare delle aree in oggetto e prevedendo particolari forme di tutela attraverso futuri provvedimenti e normative, anche in deroga, al fine di superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate;

valutato che, per quanto riguarda le competenze della Commissione, vengono in rilievo in particolare i seguenti aspetti:

- all'articolo 1, che individua l'oggetto del disegno di legge, vengono espressamente richiamati gli articoli 174 e seguenti, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dove le regioni insulari sono individuate tra quelle meritevoli di un'attenzione particolare in quanto caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Si tratta della base giuridica della politica di coesione economica, sociale e territoriale, che mira a "ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite", alla quale anche gli Stati membri sono chiamati a contribuire;
- tra gli obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori, indicati all'articolo 2, si segnala, in particolare, quello di cui alla lettera n), volto a promuovere e incentivare le attività tipiche di ciascuna isola e la competitività delle piccole e medie imprese (PMI), favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la riduzione degli oneri finanziari e del costo dei trasporti delle merci, nonché mediante la semplificazione delle procedure burocratiche. Si evidenzia che i futuri provvedimenti, che attueranno la presente disposizione, al pari di quelli previsti dal successivo articolo 5, dovranno essere adottati nel rispetto della vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Inoltre, alla lettera p) è previsto l'obiettivo di attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione. Ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (UE) n. 952/2013, gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale a zona franca, stabilendo l'area interessata e la vigilanza doganale nei punti di entrata ed uscita, previa notifica alla Commissione europea.

- l'articolo 5, sopra richiamato, prevede che i comuni delle isole minori possano individuare forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove aziende sostenibili o di attività di impresa che non perseguano l'obiettivo unico del profitto, ma basino la propria attività su valori sociali, etici e ambientali. Per tali misure fiscali viene richiamato l'obbligo alla conformità con la normativa dell'Unione europea. Il comma 2 precisa che i comuni possono stabilire ed applicare tributi propri in riferimento a finalità particolari, per esempio per opere pubbliche o investimenti pluriennali in servizi sociali, o in seguito a eventi particolari quali l'incremento dei flussi turistici e della mobilità urbana;
- l'articolo 12 stabilisce misure relative ai trasporti locali, attribuendo alle regioni territorialmente competenti funzioni di monitoraggio dei servizi di trasporto marittimo, considerati di rilevanza prioritaria per garantire la continuità territoriale delle isole minori con la terraferma e compiti di vigilanza in caso di sospensioni o interruzioni, eventualmente adottando sanzioni qualora esse non fossero state causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità.
Al riguardo si ricorda che nell'ordinamento dell'Unione europea, le misure in favore della continuità territoriale trovano fondamento nell'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nell'articolo 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi alla libertà di circolazione e di soggiorno;
considerato, infine, che:
 - al fine del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea, l'articolo 174 del TFUE individua tra i territori destinatari della politica di coesione proprio le regioni insulari;
 - in data 4 febbraio 2016 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla condizione di insularità, in cui ha invitato, fra l'altro, la Commissione europea a: dare piena attuazione al disposto del Trattato sopra citato; a istituire un "Quadro strategico dell'Unione per le isole", al fine di collegare gli strumenti suscettibili di produrre un impatto significativo sul territorio; a presentare una comunicazione contenente una "Agenda per le regioni insulari dell'UE" e successivamente un Libro bianco che monitori lo sviluppo delle regioni insulari sulla base delle migliori prassi e con la partecipazione delle autorità nazionali e di altri attori pertinenti; a tenere presente la situazione specifica delle regioni insulari in sede di preparazione della proposta relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale;
 - ai fini di un pieno raggiungimento degli obiettivi proposti dal disegno di legge in esame, risulta auspicabile l'avvio da parte del Governo di un dialogo con le competenti Istituzioni europee e con gli altri Stati membri che presentano territori insulari, al fine di giungere a una disciplina europea comune per le regioni e i territori insulari;esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge. Sugli emendamenti ad esso riferiti esprime:
 - parere contrario sull'emendamento 1.24, in quanto, nella predisposizione degli interventi ivi previsti, richiama i principi della semplificazione amministrativa, "anche in deroga alle normative vigenti", senza fare salvi i vincoli imposti dall'ordinamento europeo, e sull'emendamento 19.1, poiché la direttiva 75/268/CEE è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - parere non ostativo sugli emendamenti 5.1, 5.0.1, a condizione che le potenziali misure di aiuto ivi previste siano subordinate all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, analogamente a quanto previsto dagli emendamenti 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, nonché sugli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2, a condizione che venga richiamato il rispetto della normativa europea;
 - parere non ostativo sui restanti emendamenti.'

Comunica infine che la 2ª Commissione permanente nella seduta del 2 ottobre 2018 ha espresso il seguente parere sul testo e sugli emendamenti al disegno di legge n. 497:

'La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime sul testo parere non ostativo con la seguente condizione:

a) sia soppresso l'articolo 13.

Esprime inoltre:

parere favorevole sull'emendamento 13.1;

contrario sull'emendamento 13.2;

sugli emendamenti 13.3 e 13.4 non ostativo con la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito la compatibilità della problematica dei tribunali nelle isole minori anche rispetto all'assetto dell'intero territorio nazionale;

non ostativo su tutti i restanti emendamenti.'

Comunica infine che la 6ª Commissione permanente nella seduta del 3 ottobre 2018 ha espresso il seguente parere sul testo e sugli emendamenti al disegno di legge n. 497:

'La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

espressa una valutazione favorevole per le finalità complessive del disegno di legge, che

opportunamente indirizza l'attenzione verso territori particolari per i quali gli elementi di non continuità territoriale pongono questioni specifiche sia per i collegamenti e gli spostamenti che per l'erogazione di servizi essenziali (sanità);

valutato altresì positivamente l'indirizzo di sostegno allo sviluppo di attività economiche sostenibili in termini sociali, etici e ambientali;

esprime un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) In riferimento all'articolo 5, comma 1, si invita la Commissione di merito a valutare la modifica del testo, tenuto conto che la materia della fiscalità, e segnatamente la disciplina del sistema tributario e contabile dello Stato, è riservata alla legislazione primaria;

2) in riferimento allo stesso articolo, al comma 2, si suggerisce di valutare una modifica del testo per attenuare il carattere generale della facoltà impositiva attribuita ai comuni sull'introduzione di tributi propri;

3) in riferimento all'articolo 5, comma 3, lettera b), si suggerisce di superare il criterio del reddito imponibile complessivo, con quello del reddito ai fini ISEE;

4) in relazione agli articoli 2, comma 1, lettera l), e 17, si suggerisce di delineare la disposizione in termini di possibilità al fine di salvaguardare il quadro delle competenze costituzionalmente definite in materia di demanio marittimo. Più in generale, potrebbe essere introdotta una specificazione in tema di meccanismi di valorizzazione delle concessioni per uso dei beni demaniali marittimi, con particolare attenzione a strumenti di tutela della concorrenza e temporaneità adeguate delle concessioni stesse.'

La presidente [MORONESE](#) comunica che il relatore ha presentato gli ulteriori emendamenti 2.100, 3.100, 5.100, 8.100, 10.100, 12.100, 14.100, 15.100 e 18.100, nonché ha riformulato gli emendamenti 3.6, 7.1, 9.1 e 17.1, negli emendamenti 3.6 (testo 2), 7.1 (testo 2), 9.1 (testo 2) e 17.1 (testo 2), pubblicati in allegato.

Comunica altresì che gli emendamenti 2.27, 6.0.1, 6.0.3, 6.0.5 e 11.8 sono stati riformulati negli emendamenti 2.27 (testo 2), 6.0.1 (testo 2), 6.0.3 (testo 2), 6.0.5 (testo 2) e 11.8 (testo 2), pubblicati in allegato.

Avverte poi che sono stati ritirati l'ordine del giorno G/497/1/13, nonché gli emendamenti 2.21, 3.1, 3.5, 3.6 (testo 2), 4.5, 5.2, 5.3, 5.0.4, 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.10, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 12.1, 12.5, 12.6, 14.1, 15.9, 15.10, 16.3, 17.0.1, 18.2, 18.4, 18.5, 18.6, e 18.7.

Il relatore [MANTERO](#) (M5S), ad integrazione delle relazioni svolte in data 7 agosto 2018, sui disegni di legge n. 149 e 497, in data 12 settembre, sul disegno di legge n. 757 e in data 19 settembre, sul disegno di legge n. 776, illustra sinteticamente il contenuto del disegno di legge n. 789, rubricato come "Istituzione di una zona franca produttiva nei comuni delle isole minori", proponendo la congiunzione della discussione dello stesso con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 149,

497, 757 e 776.

Conviene la Commissione.

Di seguito, il RELATORE dà conto brevemente dei nuovi emendamenti e delle riformulazioni presentate, diretti sostanzialmente a risolvere diverse problematiche emerse nel corso della discussione.

Sulle modalità di organizzazione dei lavori della Commissione ai fini del prosieguo della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, si svolge quindi un breve dibattito nel quale prendono la parola la presidente [MORONESE](#) - che evidenzia la necessità di concludere i lavori della Commissione sui disegni di legge in titolo entro la mattinata di martedì prossimo, al fine di consentirne l'esame in Aula nel pomeriggio dello stesso giorno - il senatore [FERRAZZI](#) (PD) - il quale sottolinea con disappunto come la Commissione sia stata ripetutamente convocata e sconvocata nel corso della settimana odierna, senza poter svolgere in concreto alcuna attività a testimonianza delle problematiche che Maggioranza e Governo hanno incontrato nella definizione del testo in esame e come, quindi, appaia impropria e inopportuna una contrazione dei tempi di esame in Commissione come quella immaginata dalla Presidente - la senatrice [NUGNES](#) (M5S) - che invita tutti i Gruppi a tener conto dell'importanza che avrebbe per la Commissione portare a termine in tempi brevi un lavoro che è senz'altro condiviso da tutte le parti politiche - il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) - che, dopo aver riconosciuto come sul piano formale i rilievi del senatore Ferrazzi siano certamente fondati, auspica comunque che sia i gruppi di opposizione sia quelli di maggioranza siano disposti ad assumersi l'onere di un impegno particolare per consentire in tempi brevi il definitivo varo di un provvedimento condiviso e al quale tutti hanno collaborato - la senatrice [TIRABOSCHI](#) (FI-BP) - la quale rappresenta le difficoltà del proprio Gruppo ad affrontare una discussione scandita nei tempi immaginati dalla Presidente - e infine la [PRESIDENTE](#) che, su richiesta del senatore Briziarelli, decide di sospendere brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 14,55.

La [PRESIDENTE](#) comunica quindi che la Commissione verrà convocata già a partire dal pomeriggio della giornata di lunedì, comunque non prima delle ore 17, con l'obiettivo di concludere il lavoro sui disegni di legge in titolo entro martedì mattina.

Non facendosi ulteriori osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [497](#)

Art. 2

2.27 (testo 2)

[LA MURA](#), [NUGNES](#)

Al comma 1, dopo la lettera r), sono inserite le seguenti:

«*r-bis*) promuovere l'uso di motori elettrici e ibridi per le imbarcazioni da diporto;

r-ter) utilizzare campi di ormeggio compatibili con l'*habitat* della prateria di Posidonia oceanica;».

2.100

IL RELATORE

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: "nel rispetto delle rispettive competenze, garantiscono nelle isole di cui agli allegati A e B interventi e adeguati finanziamenti volti a" con le seguenti: "e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e sul Fondo di cui all'articolo 4, perseguono, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti obiettivi nelle isole di cui agli allegati A e B".

Art. 3

3.6 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire i commi da 3 a 11 con i seguenti:

«3. Il Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), approvato i sensi del comma 8, è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 2. I singoli comuni interessati concorrono alla predisposizione del DUPIM, mediante l'elaborazione dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze di categoria imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

4. I PIST, predisposti dai comuni ai sensi del comma 3, costituiscono gli strumenti operativi della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati.

5. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro trenta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nel PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni. La delibera regionale è trasmessa al Comitato di cui al comma 6 ai fini degli adempimenti di cui al comma 8.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato "Comitato", presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un ministro o da un sottosegretario di Stato appositamente delegati.

7. Il Comitato è un organo paritetico, dalla cui attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed è composto:

a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche relative alle isole minori, designati dal Presidente del Consiglio dei ministri;

b) dai presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, o da un loro delegato;

c) dal presidente dell'ANCIM e da un sindaco per ciascuna delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, designato d'intesa fra i comuni di ciascuna delle predette regioni.

8. Il Comitato approva il DUPIM e definisce i criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati, tenendo conto della distanza delle isole della terraferma, del numero di abitanti residenti alla data dell'ultimo censimento, dei flussi turistici e dell'estensione territoriale.

9. Ferma restando la necessità dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza del Comitato, l'assenso delle regioni e dei comuni è assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi. L'assenso è espresso di regola all'unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

10. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, ed è sottoposto annualmente a verifica e ad eventuale aggiornamento da parte del Comitato. Il DUPIM può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo per le isole minori.

11. In sede di prima applicazione della presente legge, il DUPIM è comunque predisposto per il periodo 2019-2025».

3.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e fatti salvi gli effetti dell'art. 4, comma 9, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 convertito nella legge 26 marzo 2010, n. 42, il documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. Esso è adottato con decreto del Ministro degli Affari regionali su proposta del Comitato di cui al comma 5.

2. I singoli comuni interessati concorrono alla predisposizione del DUPIM, mediante l'elaborazione dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze di categoria imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

3. I PIST, predisposti dai comuni ai sensi del comma 2, costituiscono gli strumenti operativi della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati. Ogni singolo progetto è codificato, pena esclusione dal finanziamento, attraverso il codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

4. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro 60 giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nel PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni. La delibera regionale è trasmessa al Comitato di cui al comma 5. Ove la decisione della Regione non intervenga entro il termine di cui al primo periodo, i PIST possono essere trasmessi direttamente al Comitato di cui al comma 5.

5. È istituito presso il Dipartimento degli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato "Comitato", presieduto dal Ministro degli Affari regionali.

6. Il Comitato è composto:

- a) da un rappresentante ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dell'economia e delle finanze;
- b) da un rappresentante delle Regioni nei cui territori sono presenti isole minori;

c) da due rappresentanti dell'ANCIM e da un sindaco scelto di intesa fra i sindaci dei comuni delle isole minori di cui alla Tabella B.

7. Il Comitato esprime altresì parere sui criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati, tenendo conto della distanza delle isole della terraferma, del numero di abitanti residenti alla data dell'ultimo censimento, dei flussi turistici e dell'estensione territoriale.

8. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea. Il DUPIM può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo per le isole minori.

9. Alla realizzazione delle attività del Comitato di cui al comma 5 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

10. In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede ad integrare il DUPIM di cui al comma 9 dell'articolo 4 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, con le modalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 7. Il successivo DUPIM è predisposto per il periodo 2021-2027».

Art. 5

5.100

IL RELATORE

Sopprimere il comma 1.

Art. 6

6.0.1 (testo 2)

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#), [VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#), [BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#), [MARIN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Censimento del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle emergenze presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM1, al Ministero per i beni e le attività culturali e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio di cui al comma 1,».

6.0.3 (testo 2)

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#),
[VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#),
[BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#),
[MARIN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Censimento delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'elencazione delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle iniziative presenti nel proprio territorio.
2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione del patrimonio di cui al comma 1.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per le proprie competenze, provvedono senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica a pubblicare l'elenco delle manifestazioni di cui al comma 1 che si svolgono nel proprio territorio di competenza e a individuare criteri premiali all'interno dei bandi per l'erogazione di contributi alle medesime manifestazioni.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3, procedendo alla revisione annuale.».

6.0.5 (testo 2)

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#),
[VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#),
[BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#),
[MARIN](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Censimento e valorizzazione delle piccole produzioni locali)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della elencazione delle piccole produzioni locali, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle produzioni presenti nel proprio territorio.
2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione delle produzioni di cui al comma 1.
3. Per "piccole produzioni locali" si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o trasformati, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola, ittica o di allevamento, destinati, in piccole quantità in termini assoluti, alla somministrazione e alla vendita

diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per le proprie competenze, provvedono senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica a pubblicare l'elenco delle piccole produzioni di cui al comma 1 del proprio territorio di competenza e a individuare i criteri di utilizzo del marchio delle isole minori di cui alla lettera o) dell'articolo 2 della presente legge ai fini della promozione dei medesimi prodotti.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3 procedendo alla revisione annuale.».

Art. 7

7.1 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica)

1. Al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente nonché una minore occupazione del territorio e per valorizzare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B possono predisporre, nell'ambito dei PIST, un piano avente ad oggetto l'attuale offerta turistica del territorio, la diversificazione per aree di interesse ed una scala di interventi da realizzare con priorità. I progetti devono evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico.

2. Le regioni interessate e i comuni di cui al comma 1, al fine di sopperire a eventuali carenze formative, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci promuovono e organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche».

Art. 8

8.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Misure per migliorare l'assistenza sanitaria)

1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti garantiscono alla popolazione residente e ai turisti nelle isole minori il diritto all'assistenza sanitaria locale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Al fine di garantire l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, le regioni, nel rispetto delle vigenti disposizioni e senza nuovi e ulteriori oneri per la finanza pubblica, provvedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti.

2. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione a legislazione vigente, le amministrazioni interessate

adottano le opportune misure, anche mediante specifiche campagne informative, per promuovere le pratiche di volontariato da realizzare anche mediante il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato, coordinate dal servizio 118.

Art. 9

9.1 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Misure a sostegno del sistema scolastico)

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con decreto da adottarsi d'intesa con le regioni interessate, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce criteri preferenziali da applicarsi, in sede di assegnazione alle istituzioni scolastiche che ricadono nei comuni delle isole di cui agli allegati A e B, al personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo che dimostri di possedere contestualmente la residenza e il domicilio abituale nel comune delle isole di cui agli allegati A e B, ove insiste l'istituzione scolastica di assegnazione".

Art. 10

10.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Disposizioni in materia di protezione civile)

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualità di Autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, i sindaci dei comuni delle isole di cui alle Tabelle A e B possono istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dei predetti organismi non spetta comunque alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
2. Per favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi i comuni delle isole di cui agli allegati A e B possono prevedere la costituzione di un fondo per le emergenze.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione della regione competente, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.
4. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.".

Art. 11

11.8 (testo 2)

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#),
[VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#),
[BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#),
[MARIN](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I comuni di cui agli allegati A e B, sulla base di modalità stabilite nel Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale, sentito il fornitore del servizio postale universale, possono proporre iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali sul territorio isolano, l'offerta complessiva dei servizi postali, anche congiuntamente ad altri servizi, valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale. Di tali iniziative è data informazione al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 12

12.100

IL RELATORE

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori, per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando anche le misure sanzionatorie previste nell'ambito degli accordi che regolano il servizio, qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo.

2. Le regioni territorialmente competenti definiscono altresì, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi nelle isole di cui all'allegato A. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali adottati a seguito delle procedure di ricognizione di cui all'articolo 6 costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 6, nonché ai fini del finanziamento a valere sul Fondo di cui all'articolo 4 e ai fini della programmazione delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea.»

Art. 14

14.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

(Piano per l'assetto idrogeologico)

Ai fini della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e della salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole minori, le regioni territorialmente competenti procedono ad una ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, i quali sono inseriti negli elenchi programmatici di settore nazionale e territoriale e realizzati in accordo con i comuni competenti e le comunità isolate

compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In considerazione dei rischi connessi alla subsidenza e all'erosione di alcuni contesti insulari i comuni aventi sede nelle isole di cui all'allegato A, possono istituire, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, apposite commissioni con l'obiettivo di individuare e segnalare in modo sistematico alle regioni competenti, le diverse criticità riscontrate a livello locale».

Art. 15

15.100

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

Art. 17

17.1 (testo 2)

IL RELATORE

Si apportano le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sostituire la parola "trasferiscono" con le seguenti "possono trasferire";
- b) al comma 1 sopprimere le parole "anche marittimo";
- c) sostituire la parola "gestione" con le seguenti "la proprietà o la gestione";
- d) sopprimere il comma 2;
- e) al comma 3 sostituire le parole "all'allegato A" con le seguenti "degli allegati A e B".

Art. 18

18.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

(Piano di promozione per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Le Regioni territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, sentiti i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, possono predisporre, di concerto con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per promuovere la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le isole minori».

1.3.2.1.13. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 18 (pom.) dell'08/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
LUNEDÌ 8 OTTOBRE 2018
18ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
[MORONESE](#)

*Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Vannia Gava e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo.*

La seduta inizia alle ore 18,10.

IN SEDE REDIGENTE

(149) DE POLI e CASINI. - *Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori*

(497) Vilma MORONESE ed altri. - *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*

(757) BRIZIARELLI ed altri. - *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine e lacustri*

(776) FERRAZZI ed altri. - *Misure per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle isole minori e delle isole lagunari e lacustri*

(789) LA PIETRA ed altri. - *Istituzione di una zona franca produttiva nei comuni delle isole minori*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta del 4 ottobre 2018, procedendosi nell'esame degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto delle sedute del 25 settembre e del 4 ottobre scorsi, riferiti al disegno di legge n. 497 assunto come testo base nella seduta del 12 settembre 2018.

La presidente [MORONESE](#) comunica che, successivamente alla seduta della Commissione di giovedì scorso, il relatore ha riformulato l'emendamento 20.1 nell'emendamento 20.1 (testo 2) e ha poi presentato gli emendamenti 4.100 e 20.100, in seguito riformulati negli emendamenti 4.100 (testo 2) e 20.100 (testo 2), pubblicati in allegato.

La presidente [MORONESE](#) comunica che la 10ª Commissione permanente nella seduta odierna ha espresso il seguente parere sul disegno di legge n. 497:

'La 10ª Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza,

parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invita a valutare l'opportunità di introdurre specifiche disposizioni finalizzate al censimento e alla valorizzazione delle piccole produzioni locali, alla realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell'energia elettrica volta ad incrementare la produzione da fonti energetiche rinnovabili e alla promozione di interventi per l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico e privato; si ritiene altresì opportuno, ai fini del perseguimento degli obiettivi del disegno di legge, incrementare il Fondo di sviluppo delle isole minori per finanziare gli interventi a favore delle isole, di cui all'allegato A, volti a realizzare servizi di telecomunicazioni su banda ultra larga, favorire la mobilità sostenibile, favorire la promozione del "marchio isole minori d'Italia", individuare forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove aziende sostenibili o di attività d'impresa sociali;

si invita infine a riservare una disponibilità di risorse finanziarie adeguata e funzionale ad estendere le disposizioni per il sostegno e la valorizzazione delle isole marittime anche alle isole lacustri che presentino caratteristiche ed esigenze analoghe alle prime.'

Comunica altresì che la 14ª Commissione permanente nella seduta odierna ha espresso il seguente parere su ulteriori emendamenti al disegno di legge n. 497:

'La 14ª Commissione permanente, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, trasmessi dalla Commissione di merito in data 4 ottobre 2018; richiamato il parere sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti reso in data 27 settembre 2018; valutato che gli ulteriori emendamenti, con particolare riferimento agli emendamenti del relatore 2.100, 3.100, 5.100, 7.1 (testo 2), 8.100, 9.1 (testo 2), 10.100, 12.100, 14.100, 15.100, 17.1 (testo 2) e 18.100 non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo;

valutato, inoltre, che:

- l'emendamento 6.0.5 (testo 2), relativo al censimento e alla valorizzazione delle piccole produzioni locali, richiama il marchio delle isole minori di cui alla lettera o) dell'articolo 2 del disegno di legge, che si ritiene debba rimanere di natura facoltativa;
- l'emendamento 11.8 (testo 2) concerne il miglioramento dell'offerta complessiva dei servizi postali anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali sul territorio isolano e si pone in linea con l'orientamento della giurisprudenza amministrativa volto ad assicurare che, a garanzia del servizio universale nella sua matrice comunitaria, le scelte del fornitore del servizio postale universale volte a sopprimere uffici postali in situazioni particolari legate alla conformazione geografica dell'area interessata siano frutto di un ragionevole ed equilibrato bilanciamento tra il dato economico e le esigenze degli utenti, specie di quanti si trovano in condizioni più disagiate, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sugli ulteriori emendamenti presentati.'

Comunica infine che la 5ª Commissione permanente nella seduta odierna ha espresso il seguente parere su testo ed emendamenti al disegno di legge n. 497:

'La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, in relazione al testo, parere non ostativo nel presupposto che tutti gli oneri di parte corrente derivanti dal provvedimento in esame trovino copertura a decorrere dall'anno 2020.

Il parere non ostativo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:

- con riferimento all'articolo 2, all'approvazione dell'emendamento 2.100;
- con riferimento all'articolo 3, all'approvazione dell'emendamento 3.100;
- con riferimento all'articolo 4, all'approvazione dell'emendamento 4.100 (testo 2);
- con riferimento all'articolo 5, all'approvazione dell'emendamento 5.100;
- con riferimento all'articolo 6, all'approvazione degli emendamenti 6.8 e 6.9;
- con riferimento all'articolo 7, all'approvazione dell'emendamento 7.1 (testo 2);

- con riferimento all'articolo 8, all'approvazione dell'emendamento 8.100, come di seguito riformulato: "*Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 8 (Misure per migliorare l'assistenza sanitaria) - 1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti, al fine di garantire alla popolazione residente e ai turisti nelle isole di cui all'allegato A l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di LEA e con particolare riferimento a quanto disposto dal decreto ministeriale n. 70 del 2015, senza nuovi e ulteriori oneri per la finanza pubblica, provvedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti.*

2. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, le amministrazioni interessate adottano le opportune misure, anche mediante specifiche campagne informative, per promuovere le pratiche di volontariato da realizzare anche mediante il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato coordinate dal servizio 118.»";

- con riferimento all'articolo 9, all'approvazione dell'emendamento 9.1 (testo 2), come di seguito riformulato: "*Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 9 (Misure a sostegno del sistema scolastico) - Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con decreto da adottarsi d'intesa con le regioni interessate, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, definisce criteri preferenziali da applicarsi, in sede di assegnazione alle istituzioni scolastiche che ricadono nei comuni delle isole minori, al personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo che dimostri di possedere contestualmente la residenza e il domicilio abituale nel comune delle isole di cui agli allegati A e B, ove insiste l'istituzione scolastica di assegnazione»";*

- con riferimento all'articolo 10, all'approvazione dell'emendamento 10.100, come di seguito riformulato: "*Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 10 (Disposizioni in materia di protezione civile) - 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualità di Autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, i sindaci dei comuni delle isole minori possono istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dei predetti organismi non spetta comunque alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.*

2. Per favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi i comuni delle isole minori possono prevedere la costituzione di un fondo per le emergenze.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione della regione competente, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.

4. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo e all'eventuale costituzione del fondo di cui al comma 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.»";

- con riferimento all'articolo 12, all'approvazione dell'emendamento 12.7;

- con riferimento all'articolo 13, all'approvazione dell'emendamento 13.1 soppressivo dell'articolo;

- con riferimento all'articolo 14, all'approvazione dell'emendamento 14.100, riformulato come segue: "*Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 14. (Misure in materia di dissesto idrogeologico) - 1. Ai fini della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e della salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole minori, le regioni territorialmente competenti procedono ad una ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, i quali sono inseriti negli elenchi programmatici di settore nazionale e territoriale e realizzati in accordo con i comuni competenti e le comunità isolate compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.»";*

- con riferimento all'articolo 15, all'approvazione dell'emendamento 15.100;

- con riferimento all'articolo 17, all'approvazione dell'emendamento 17.1 (testo 2);

- con riferimento all'articolo 18, all'approvazione dell'emendamento 18.100, come di seguito

riformulato: "Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 18. (Piano di promozione per la produzione di energia da fonti rinnovabili) 1. Le Regioni territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, sentiti i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, possono predisporre, di concerto con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per promuovere la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le isole minori»";

- con riferimento all'articolo 20, all'approvazione dell'emendamento 20.100 (testo 2).

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 7.1, 7.2 (analogo al 7.7), 7.0.1, 9.4, 10.7, 11.8, 11.0.1 (analogo all'11.0.2), 12.3, 12.16 (analogo al 12.17 e 12.18), 8.2, 8.8, 8.11, 9.2, 12.20, 15.4, 15.5, 19.1, 2.8, 4.1, 4.3, 4.3 (testo 2), 4.14, 5.1, 5.4 (analogo al 5.8), 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 6.10 (analogo al 6.11), 7.11 (analogo al 7.12), 8.7, 8.12, 9.7, 12.2 (analogo al 12.4), 12.21, 13.3, 13.4, 15.3, 15.6, 15.7, 16.0.1, 20.1, 20.1 (testo 2), 20.2, 5.0.5, 7.9, 4.100 e 20.100.

Formula parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 2.100, sulle proposte 2.2, 2.5 (analogo al 2.5 testo 2, 2.6, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15), 2.7, 2.16 (analogo al 2.17, 2.18, 2.19, 2.20), 2.27, 2.27 (testo 2), 2.28 (analogo al 2.29 e al 2.29 testo 2), 2.30, 2.31, 2.32, 4.6 (analogo al 4.6 testo 2, 4.7, 4.12 e 4.13).

Sugli emendamenti 6.0.1 (analogo al 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4), 6.0.5 (analogo al 6.0.6), 12.13 (analogo al 12.14 e 12.19) e 14.2 (analogo al 14.3 e 14.4), esprime parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Sulle proposte 3.2 e 3.6, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di corresponsione di compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza ed emolumenti comunque denominati, in favore dei componenti del Comitato.

Sull'emendamento 16.2 il parere di nulla osta è condizionato alla sostituzione, al comma 2, della parola: "prevedono", con le seguenti: "possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,".

Sull'emendamento 11.8 (testo 2), formula parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: "derivano", con le seguenti: "devono derivare".

Il parere di nulla osta sugli emendamenti 8.100 e 10.100 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nel senso indicato nel parere sul testo.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 17.1, 17.4 (analogo al 17.5 e 17.6).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti'.

La presidente [MORONESE](#) comunica altresì che sono state presentate le riformulazioni degli emendamenti 1.9 (testo 2), 1.21 (testo 2), 1.26 (testo 2), 2.22 (testo 2), 2.23 (testo 2), 2.5 (testo 2) e 2.29 (testo 2), che saranno pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

Sulle modalità di svolgimento dei lavori della Commissione ai fini dell'organizzazione della votazione degli emendamenti si svolge una breve discussione, a cui prendono parte il senatore [FERRAZZI](#) (PD) - che chiede di disporre di maggior tempo al fine di poter valutare attentamente le proposte emendative riformulate dal relatore nonché l'esito dei pareri forniti dalle altre Commissioni, in particolare dalla Commissione bilancio - la presidente [MORONESE](#) - che evidenzia come le riformulazioni presentate dal relatore siano limitate e che i pareri espressi dalla Commissione bilancio non possano essere oggetto di modifiche - il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) - che nel segnalare come il parere della Commissione bilancio sia stato votato all'unanimità invita a prestare particolare attenzione alle riformulazioni degli emendamenti con effetti sulla copertura finanziaria del provvedimento - la senatrice [GALLONE](#) (FI-BP) - che invita a procedere comunque con cautela al fine di tener conto delle indicazioni che emergono dal parere fornito dalla Commissione bilancio - ed il relatore [MANTERO](#) (M5S), che conferma come le poche proposte di riformulazione da lui avanzate riguardano comunque argomenti ben delimitati e già oggetto di confronto.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il RELATORE riformula l'ordine del giorno G/497/2/13 inserendo dopo le parole: "motori non elettrici o ibridi nelle aree marine protette" le seguenti: "previa analisi di impatto degli effetti del divieto e comunque fatto salvo lo svolgimento delle attività istituzionali da parte dei mezzi delle Forze armate e delle Forze di polizia".

Esprime altresì parere favorevole sull'ordine del giorno G/497/3/13.

La rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/497/2/13, così come riformulato, e G/497/3/13.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) ritira gli emendamenti 1.16 e 1.18.

Il relatore esprime parere contrario sulle proposte 1.1, 1.2, 1.6, 1.8, 1.19, 1.22, 1.23 e 1.24. Invita al ritiro degli emendamenti 1.3, 1.4, 1.7, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.17 e 1.20. Esprime parere favorevole sulle proposte 1.5, 1.9 (testo 2), 1.21 (testo 2), 1.25 e 1.26 (testo 2).

La Rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-BP) ritira gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.8, 1.11 e 1.20.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) ritira le proposte 1.3, 1.4, 1.14, 1.15 e 1.17.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori viene posto in votazione l'emendamento 1.5 che risulta approvato. Risulta pertanto assorbito l'emendamento 1.6.

Viene posto in votazione e respinto l'emendamento 1.7.

Viene posto in votazione e approvato l'emendamento 1.9 (testo 2).

Vengono separatamente posti in votazione e respinti gli emendamenti 1.12, 1.13 e 1.19.

Dopo che i senatori [GASPARRI](#) (FI-BP), [GALLONE](#) (FI-BP) e [PAPATHEU](#) (FI-BP), nonché i senatori [Assuntela MESSINA](#) (PD), [FERRAZZI](#) (PD) e Valeria [SUDANO](#) (PD) hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 1.21 (testo 2), la proposta viene posta in votazione ed approvata.

Vengono poste in votazione e respinte le proposte emendative 1.22 e l'identica 1.23, nonché l'emendamento 1.24.

Vengono poste ai voti ed approvate le proposte emendative 1.25 e 1.26 (testo 2).

Viene infine posto in votazione ed approvato l'articolo 1, come emendato.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore [MANTERO](#) (M5S) esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.100, 2.1, 2.4, 2.5 (testo 2), 2.6, 2.9, 2.10, 2.11, identico al 2.13, 2.12, identico al 2.14, 2.15, 2.16, 2.22, 2.23, 2.24, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.31 e 2.32.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 2.2, 2.3, 2.7, 2.8, 2.17, 2.18, 2.19 e 2.20.

Invita infine al ritiro degli emendamenti 2.25 e 2.30.

La rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [GASPARRI](#) (FI-BP) ritira l'emendamento 2.25.

La senatrice [GALLONE](#) (FI-BP) stigmatizza come le riformulazioni presentate dal relatore abbiano sostanzialmente ridotto le risorse previste dal disegno di legge in favore delle isole minori; preannuncia pertanto il proprio voto di astensione sulla proposta 2.100.

Analogamente il senatore [FERRAZZI](#) (PD) segnala con rammarico come la proposta emendativa 2.100 sia la prima di una serie di interventi che rimodulano in senso restrittivo le risorse per le isole minori.

Il relatore [MANTERO](#) (M5S) evidenzia come le modifiche intervenute siano state inserite al fine di garantire la certezza delle necessarie coperture.

Viene posto in votazione ed approvato l'emendamento 2.100. Risulta pertanto assorbito l'emendamento 2.1.

Con distinte votazioni vengono posti in votazione e respinti gli emendamenti 2.2 e 2.3.

Con distinte votazioni vengono posti in votazione e approvati gli emendamenti 2.4 e 2.5 (testo 2).

La senatrice [L'ABBATE](#) (M5S) aggiunge la propria firma alla proposta 2.5 (testo 2).

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 2.6 a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.5 (testo 2).

Con distinte votazioni vengono posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.7 e 2.8.

Con distinte votazioni vengono successivamente posti in votazione e approvati gli emendamenti 2.9 e l'identico 2.10, 2.11 e l'identico 2.13, 2.12 e l'identico 2.14, 2.15 e 2.16.

Risultano conseguentemente preclusi dall'approvazione della proposta emendativa 2.16 gli emendamenti 2.17, 2.18, 2.19 e 2.20.

Vengono separatamente posti ai voti ed approvati gli emendamenti 2.22 (testo 2), 2.23 (testo 2), 2.24, 2.26, 2.27 (testo 2), 2.28, 2.29 (testo 2), 2.31 e 2.32.

Viene posto in votazione e respinto l'emendamento 2.30.

L'articolo 2, come emendato, è quindi posto ai voti e approvato.

La [PRESIDENTE](#) su richiesta del senatore [FERRAZZI](#) (PD) decide di sospendere brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 18,55, riprende alle ore 19,20.

Si procede all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore [MANTERO](#) (M5S) esprime parere favorevole sulla proposta 3.100.

Esprime parere contrario sulle proposte 3.2, 3.3 e 3.4.

Invita al ritiro delle proposte emendative 3.7, 3.8, 3.9, 3.13 e 3.14.

La rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

Viene posto in votazione ed approvato l'emendamento 3.100.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 3.8, 3.9, 3.13 e 3.14.

Sull'ordine dei lavori, interviene il senatore [FERRAZZI](#) (PD) il quale, in riferimento alle modalità con le quali sono stati presentati nuovi emendamenti da parte del relatore e con particolare riguardo all'emendamento 3.100 appena approvato, ritiene non corretto dal punto di vista regolamentare che la Presidenza non abbia provveduto alla fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti.

La senatrice [SUDANO](#) (PD) condivide le considerazioni critiche del senatore Ferrazzi e fa presente di aver chiesto la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti e che, però, tale sua richiesta è stata respinta. Più in generale la senatrice lamenta il modo in cui sta procedendo la discussione dei disegni di legge in titolo e, soprattutto, il fatto che i nuovi emendamenti presentati dal relatore prospettino una riscrittura del testo in esame che finisce per indebolirlo significativamente e svuotarlo per buona parte del suo contenuto, non tenendo conto per di più delle indicazioni emerse nel corso delle audizioni.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD), pur esprimendo apprezzamento per il modo in cui la Presidente sta portando avanti il lavoro della Commissione, non può non sottolineare come la possibilità di subemendare ulteriori emendamenti presentati dal relatore e dal Governo costituisca l'unico modo per garantire all'opposizione un'interlocuzione effettiva nel procedimento legislativo. Sotto un diverso profilo la senatrice non può poi non rilevare come i pareri resi dalla Commissione bilancio appaiano francamente non giustificabili, in quanto presentano evidenti profili di sconfinamento nel merito da parte della predetta Commissione, che invece - come è ovvio - dovrebbe limitare la propria opera esclusivamente alla considerazione dei profili di carattere finanziario e non arrivare, sostanzialmente, ad imporre alla Commissione competente per materia vere e proprie riformulazioni di intere parti del testo in esame, anche coinvolgendo aspetti che nulla hanno a che fare con le problematiche di copertura.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) interviene per rilevare come, rispetto alla scorsa legislatura, le modalità con cui sono condotti i lavori della Commissione si caratterizzino per un'apertura nei confronti delle opposizioni, e per una possibilità di interlocuzione a favore delle stesse, che rappresentano sicuramente un significativo miglioramento. Più in particolare deve rilevare che l'affermazione della senatrice Sudano non ritrova riscontro nei suoi ricordi, non risultandole che sia stata avanzata alcuna richiesta di fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti nella seduta di giovedì scorso, quando è stato presentato dal relatore l'emendamento 3.100.

Anche il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente di non ricordare che nella seduta di giovedì scorso sia stata avanzata alcuna richiesta per la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti. Al riguardo fa presente, tra l'altro, che questa eventualità era stata considerata nelle

consultazioni informali che avevano avuto luogo all'interno della maggioranza e che, se una simile richiesta fosse stata avanzata, non ci sarebbe stato nessun problema da parte dei Gruppi di maggioranza per la fissazione di un breve termine alla presentazione di subemendamenti.

Il relatore [MANTERO](#) (M5S), nell'associarsi a quanto già fatto presente dalla senatrice Nugnes e dal senatore Briziarelli, sottolinea come nella presentazione di alcuni nuovi emendamenti la sua finalità sia stata quella non di impedire il dibattito in Commissione, ma piuttosto di far confluire in un testo che aveva concrete possibilità di essere approvato contributi emersi nel corso del dibattito medesimo, anche da parte dei rappresentanti dell'opposizione, come emerge ad esempio dal confronto tra il testo dell'emendamento 3.100 e quello di alcune proposte emendative presentate dall'opposizione all'articolo 3 del disegno di legge.

La presidente [MORONESE](#) fa presente che, dal punto di vista regolamentare, la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti a nuovi emendamenti del relatore ovvero del Governo, presentati successivamente alla scadenza dei termini precedentemente fissati, costituisce in generale una facoltà della Presidenza e non un obbligo, come si desume chiaramente dal disposto dell'articolo 102, comma 6, del Regolamento. Comunque, nel caso di specie, la Presidenza avrebbe senz'altro proceduto alla fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti ai nuovi emendamenti del relatore presentati nella seduta di giovedì scorso, se una simile richiesta fosse stata avanzata, il che non è però avvenuto. Al riguardo la senatrice Sudano forse sovrappone quanto accaduto nella seduta di giovedì scorso con la sua richiesta di un termine per subemendamenti avanzata contestualmente con l'originaria fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti per giovedì 20 settembre. In quella occasione effettivamente fu fatto presente che un termine per la presentazione di subemendamenti non era possibile, poiché tale possibilità presuppone la presentazione di nuovo emendamenti da parte del relatore e del Governo dopo la fissazione del termine predetto.

Sempre sul piano regolamentare la Presidenza rileva poi che, come desumibile dal disposto del comma 2 dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, la fissazione di un termine per la presentazione di subemendamenti non è possibile nei casi in cui la proposta emendativa è finalizzata esclusivamente a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La presidente Moronese avverte infine che verrà convocata una nuova seduta per le ore 21,15 e rinvia il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

La presidente [MORONESE](#) comunica che è convocata un'ulteriore seduta alle ore 21,15, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 20,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [497](#)

1.9 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 3 sostituire le parole: «dai comuni delle isole di cui all'allegato A in sinergia con le regioni interessate,» con le seguenti: «dai soggetti di cui al medesimo comma 2,».

1.21 (testo 2)

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#), [VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#), [BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#), [MARIN](#)

Al comma 4, dopo le parole: «potenzialità economiche e produttive» inserire le seguenti: «ed evitare lo spopolamento anche attraverso il recupero e la promozione del patrimonio storico, artistico e monumentale esistente».

1.26 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Per isole minori si intendono le isole marine e le isole lagunari e lacustri di cui, rispettivamente, agli allegati A e B alla presente legge, salvo ove sia diversamente indicato».

Allegato A

(Articolo 1, comma 5-bis)

ELENCO DELLE ISOLE MARINE

PROV.	ISOLA
AG	Lampedusa
AG	Lampione
AG	Linosa
FG	Capraia
FG	Pianosa
FG	San Domino
FG	San Nicola
GR	Formiche di Grossetto
GR	Giannutri
GR	Giglio
LI	Capraia
LI	Gorgona
LI	Elba
LI	Montecristo
LI	Pianosa
LI	Secche della Meloria
LT	Palmarola
LT	Ponza
LT	Santo Stefano
LT	Ventotene
LT	Zannone
ME	Alicudi
ME	Filicudi
ME	Lipari
ME	Panarea
ME	Salina
ME	Stromboli
ME	Vulcano
NA	Capri
NA	Ischia
NA	Procida
NA	Nisida
NA	Vivara
PA	Ustica

SP	Palmaria
SP	Tino
SP	Tinetto
SS	Asinara
SS	Budelli
SS	Caprera
SS	La Maddalena
SS	Molara (Olbia)
SS	Mortorio
SS	Razzoli (L. Maddalena)
SS	Santa Maria
SS	Santo Stefano
SS	Spargi
SS	Tavolara
SU	San Pietro
SU	Sant'Antioco
SV	Gallinara
SV	Bergeggi
TP	Favignana
TP	Formica
TP	Levanzo
TP	Marettimo
TP	Pantelleria

Allegato B

(Articolo 1, comma 5-bis)

ELENCO DELLE ISOLE LAGUNARIE LACUSTRI

PROV.	ISOLA LAGUNARE
VE	Isola della laguna veneta - Lido
	Isola della laguna veneta - Murano
	Isola della laguna veneta - Pellestrina
	Isola della laguna veneta - Burano
	Isola della laguna veneta - San'Erasmus
	Isola della laguna veneta - Mazzorbo
	Isola della laguna veneta - Vignole
	Isola della laguna veneta - Torcello
	Isola della laguna veneta - San Giorgio
	Isola della laguna veneta - San Michele
	Isola della laguna veneta - San Clemente
	Isola della laguna veneta - San Francesco del deserto
	Isola della laguna veneta - Marzobetto
	Isola della laguna veneta - San Lazzaro degli Armeni
GO	Isole della laguna di Grado - Isola di Grado; Isola di Santa Maria di Barbana; Isola di Morgo
TP	Isole dello Stagnone

PROV.	ISOLA LACUSTRE
BS	Isole lago Iseo - Monte Isola
BS	Isole del lago di Garda
CO	Comacina (lago di Como)
NO	Isola d'Orta - San Giulio
PG	Isole del lago Trasimeno - Isola Maggiore e Isola Polvese
VCO	Isole Borromeo - Isola Superiore; Isola Bella; Isola Madre; Isola San Giovanni

Art. 2

2.5 (testo 2)

[LA MURA](#), [NUGNES](#)

Al comma 1:

a) alla lettera c), n. 1), dopo le parole: «a combustibili ecologici» aggiungere le seguenti: «o alimentati con tecnologie elettriche o ibride»;

b) alla lettera c), n. 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «inclusi i punti di ricarica per biciclette elettriche»;

c) alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «compatibilmente con la capacità di carico degli ecosistemi insulari»;

d) dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) garantire per il funzionamento delle strutture sanitarie l'autosufficienza energetica da fonti rinnovabili in caso di interruzione di energia elettrica;

e) alla lettera i), dopo le parole: «di desalinizzazione» aggiungere le seguenti: «con l'uso di tecniche a basso consumo energetico.».

2.22 (testo 2)

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

Al comma 1, alla lettera m) dopo le parole: «nuove strutture» aggiungere le seguenti: «e gli ampliamenti nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriali vigenti o di successiva revisione e approvazione».

2.23 (testo 2)

[SUDANO](#), [FERRAZZI](#)

Al comma 1, lettera n) sostituire le parole: «piccole e medie imprese (PMI)» con le seguenti: «micro, piccole e medie imprese».

2.29 (testo 2)

[TIRABOSCHI](#), [GALLONE](#), [ALFREDO MESSINA](#), [PAPATHEU](#), [GASPARRI](#), [MALLEGNI](#)

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente: «r-bis. favorire, incentivare e promuovere gli sport acquatici ecosostenibili.»

4.100 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Fondi per lo sviluppo delle isole minori)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori (di seguito Fondo di sviluppo), di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per il finanziamento degli interventi a favore delle isole di cui agli allegati A e B.
2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori (di seguito Fondo investimenti), con una dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi in conto capitale previsti dal DUPIM e nei relativi PIST ai sensi dell'articolo 3, nonché degli ulteriori interventi per i quali gli articoli successivi rinviano alle risorse del Fondo.
3. Il monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge è effettuato secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Per gli interventi non infrastrutturali il monitoraggio è effettuato attraverso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n.196 del 2009. Il Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto può regolare le modalità di attuazione del monitoraggio degli interventi.».

4.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Fondi per lo sviluppo delle isole minori)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori (di seguito Fondo di sviluppo), di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per il finanziamento degli interventi a favore delle isole di cui agli allegati A e B.
2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori (di seguito Fondo investimenti), con una dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi in conto capitale previsti dal DUPIM e nei relativi PIST ai sensi dell'articolo 3, nonché degli ulteriori interventi per i quali gli articoli successivi rinviano alle risorse del Fondo.
3. Il monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge è effettuato secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Per gli interventi non infrastrutturali il monitoraggio è effettuato attraverso la Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n.196 del 2009. Il Ministero dell'Economia e delle finanze con proprio decreto può regolare le modalità di attuazione del monitoraggio degli interventi.».

20.100 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

- a) quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;
- b) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- c) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

20.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 20.**

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

- a) quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;
- b) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- c) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- d) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.».

20.1 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - (*Copertura finanziaria*). - 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge si provvede:

a) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 nella misura di 25 milioni di euro, e mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, nella misura di 25 milioni di euro».

1.3.2.1.14. 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 19 (nott.) dell'08/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

LUNEDÌ 8 OTTOBRE 2018

19ª Seduta (notturna)

Presidenza della Presidente

MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 21,45.

IN SEDE REDIGENTE

(149) DE POLI e CASINI. - Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori

(497) Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori

(757) BRIZIARELLI ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine e lacustri

(776) FERRAZZI ed altri. - Misure per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle isole minori e delle isole lagunari e lacustri

(789) LA PIETRA ed altri. - Istituzione di una zona franca produttiva nei comuni delle isole minori

(Seguito della discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana, procedendosi nell'esame degli emendamenti pubblicati in allegato al resoconto delle sedute del 25 settembre e del 4 ottobre scorsi, a partire dagli emendamenti riferiti all'articolo 4 del disegno di legge n. 497, assunto come testo base nella seduta dello scorso 12 settembre.

Il relatore MANTERO (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.100 (testo 2), ritira gli emendamenti 4.3 (testo 2), 4.4 e 4.11, esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.15 e 4.6 (testo 2) e parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 4.100 (testo 2) e parere conforme a quello del relatore sugli altri emendamenti relativi all'articolo 4.

Dopo che i senatori GALLONE (FI-BP), FERRAZZI (PD) e MAFFONI (FdI) hanno annunciato l'astensione sull'emendamento 4.100 (testo 2), l'emendamento è posto ai voti e approvato.

Sono quindi posti ai voti ed approvati gli emendamenti 4.15 e 4.6 (testo 2).

Risultano pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Dopo che la [PRESIDENTE](#) ha riformulato l'emendamento 5.6 nell'emendamento 5.6 (testo 2), il RELATORE raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5.100, esprime parere favorevole sull'emendamento 5.6 (testo 2) e parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 5.1.

La [PRESIDENTE](#) avverte che l'emendamento 4.6 è stato riformulato nell'emendamento 4.6 (testo 2), pubblicato in allegato.

Dopo che il senatore [FERRAZZI](#) (PD) e il senatore [GASPARRI](#) (FI-BP) hanno annunciato il voto contrario sull'emendamento 5.100, mentre il senatore Briziarelli ha annunciato il voto favorevole, posto ai voti è approvato l'emendamento 5.100.

Dopo che la senatrice [PAPATHEU](#) (FI-BP) ha annunciato il voto favorevole sull'emendamento 5.4, tale proposta emendativa è posta ai voti e respinta.

E' poi posto ai voti e respinto l'emendamento 5.5, mentre l'emendamento 5.6 (testo 2) è posto ai voti e approvato.

Con il voto favorevole della senatrice [SUDANO](#) (PD) è posto ai voti e respinto l'emendamento 5.8.

Viene quindi posto ai voti e approvato l'articolo 5 come emendato mentre, dopo che la presidente [MORONESE](#) ha ritirato l'emendamento 5.0.5, viene posto ai voti e respinto l'emendamento 5.0.1.

Con il voto favorevole del senatore [GASPARRI](#) (FI-BP) è posto ai voti e respinto l'emendamento 5.0.2.

Dopo che la senatrice [PAPATHEU](#) (FI-BP) ha aggiunto la sua firma all'emendamento 5.0.3 e il senatore MAFFONI [MAFFONI](#) (Fdl) ha annunciato il voto favorevole su tale proposta, è posto ai voti e respinto il predetto emendamento 5.0.3.

Dopo che il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) ha riformulato l'emendamento 6.1 nell'emendamento 6.1 (testo 2), pubblicato in allegato, il RELATORE, dopo aver raccomandato l'approvazione dell'emendamento 6.8, esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.1 (testo 2), 6.5, 6.6, 6.7 e 6.9.

Il parere è altresì favorevole sugli emendamenti 6.0.1 (testo 2), 6.0.2 (testo 2), 6.0.3 (testo 2), 6.0.4 (testo 2), 6.0.5 (testo 2) e 6.0.6 (testo 2).

Il parere è infine contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 6.8 e parere conforme al relatore sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 6.1 (testo 2).

Sono invece separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 6.2 e 6.3, quest'ultimo di contenuto identico all'emendamento 6.4.

Sono poi posti ai voti e approvati l'emendamento 6.5 - di contenuto identico agli emendamenti 6.6 e 6.7 - nonché gli emendamenti 6.8 e 6.9.

Sono invece posti ai voti e respinti gli emendamenti 6.10 e 6.11.

È quindi posto ai voti e approvato l'articolo 6 come emendato.

Sono quindi posti separatamente posti ai voti e approvati gli emendamenti 6.0.1 (testo 2) - di contenuto identico all'emendamento 6.0.2 (testo 2), pubblicato in allegato - 6.0.3 (testo 2) - di contenuto identico all'emendamento 6.0.4 (testo 2), pubblicato in allegato - e l'emendamento 6.0.5 (testo 2) - di contenuto identico all'emendamento 6.0.6 (testo 2), pubblicato in allegato.

Dopo che il RELATORE ha riformulato l'emendamento 7.1 (testo 2) nell'emendamento 7.1 (testo 3), pubblicato in allegato, al fine di tener conto dell'approvazione dell'emendamento 1.26 (testo 2), il medesimo relatore raccomanda l'approvazione di tale emendamento ed esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 7.1 (testo 3) e parere conforme al relatore sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 7.1 (testo 3), risultando conseguente preclusi tutti i restanti emendamenti all'articolo 7, fatta eccezione all'emendamento 7.0.1 volto ad inserire un articolo aggiuntivo che viene successivamente posto ai voti e respinto.

Dopo che il RELATORE ha riformulato l'emendamento 8.100 nell'emendamento 8.100 (testo 2), pubblicato in allegato, al fine di tener conto del parere reso dalla Commissione bilancio, lo stesso relatore raccomanda l'approvazione di tale emendamento ed esprime invece parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 8.100 (testo 2) e parere conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti.

Dopo che la senatrice [GALLONE](#) (FI-BP) ha annunciato il voto contrario sull'emendamento 8.100 (testo 2) e il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) ha annunciato il voto favorevole sul predetto emendamento, l'emendamento 8.100 (testo 2) viene posto ai voti e approvato risultando preclusi tutti i restanti emendamenti all'articolo 8.

Dopo che il RELATORE ha riformulato l'emendamento 9.1 (testo 2) nell'emendamento 9.1 (testo 3), pubblicato in allegato - sia al fine di tener conto del parere della Commissione bilancio sia al fine di effettuare alcuni interventi di coordinamento del testo - il medesimo relatore raccomanda l'approvazione del predetto emendamento 9.1 (testo 3) ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il parere del relatore è altresì favorevole sull'ordine del giorno G/497/4/13 al quale aggiunge la propria firma la senatrice Floridia.

La rappresentante del GOVERNO accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G/497/4/13, esprime parere favorevole sull'emendamento 9.1 (testo 3) ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Dopo che la senatrice [FLORIDIA](#) (M5S) ha annunciato il voto favorevole sull'emendamento 9.1 (testo

3), l'emendamento è posto ai voti ed approvato risultando conseguentemente preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Dopo che il RELATORE ha riformulato l'emendamento 10.100 nell'emendamento 10.100 (testo 2), pubblicato in allegato, al fine di tener conto del parere della Commissione bilancio, il relatore medesimo raccomanda l'approvazione di tale emendamento ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 10.100 (testo 2) e parere conforme al relatore sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 10.100 (testo 2) risultando conseguentemente preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) riformula quindi l'emendamento 11.2 nell'emendamento 11.2 (testo 2).

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) riformula poi gli emendamenti 11.3, 11.5, 11.8 (testo 2) e 11.9, rispettivamente, negli emendamenti 11.3 (testo 2), 11.5 (testo 2), 11.8 (testo 3) e 11.9 (testo 2).

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 11.2 (testo 2), 11.3 (testo 2), 11.5 (testo 2), 11.6, 11.7, 11.8 (testo 3) e 11.9 (testo 2) e parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11.

Raccomanda infine l'approvazione dell'emendamento 11.1.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 11.1 e parere conforme a quello del relatore sugli altri emendamenti relativi all'articolo 11.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 11.1 di contenuto identico all'emendamento 11.2 (testo 2).

È poi posto ai voti e approvato l'emendamento 11.3 (testo 2), mentre l'emendamento 11.4 è posto ai voti e respinto.

Sono poi separatamente posti ai voti e approvati gli emendamenti 11.5 (testo 2), 11.6 (di contenuto identico all'emendamento 11.7), 11.8 (testo 3), 11.9 (testo 2), nonché l'articolo 11 come emendato.

Sono poi separatamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2.

Il senatore [FERRAZZI](#) (PD) - ritenendo che le modalità con cui si è svolta finora la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo rendono evidente la necessità di un maggiore e più articolato approfondimento delle problematiche sottese ai disegni di legge medesimi - chiede, anche a nome dei senatori Malan (presente ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Regolamento, in sostituzione della senatrice Tiraboschi) Urania Papatheu, Alessandra Gallone, Gasparri (presente ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del Regolamento, in sostituzione del senatore Alfredo Messina), Maffoni, Valeria Sudano e Assuntela Messina, la rimessione all'Assemblea dei predetti disegni di legge ai sensi dell'articolo 72, terzo comma, della Costituzione e 36, comma 3, del Regolamento.

La presidente [MORONESE](#), preso atto che la richiesta è avanzata dal prescritto numero dei senatori, dispone che l'esame prosegua in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

- (149) DE POLI e CASINI. - Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori**
(497) Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori
(757) BRIZIARELLI ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine e lacustri
(776) FERRAZZI ed altri. - Misure per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle isole minori e delle isole lagunari e lacustri
(789) LA PIETRA ed altri. - Istituzione di una zona franca produttiva nei comuni delle isole minori
(Esame congiunto)

La presidente [MORONESE](#), ai fini dell'esame in sede referente, propone di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali svoltesi in sede redigente, fino all'esame degli emendamenti all'articolo 11 incluso, e di proseguire l'esame in sede referente a partire dagli emendamenti riferiti all'articolo 12 del disegno di legge n. 497.

Conviene la Commissione.

Dopo che il RELATORE ha raccomandato l'approvazione dell'emendamento 12.100 e dell'emendamento 12.7 esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 12, il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli emendamenti 12.100 e 12.7 e parere conforme al relatore sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 12.100, risultando conseguentemente precluso l'emendamento 12.2.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 12.3 e 12.4.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 12.7, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 12.8, 12.9, 12.12, 12.15, 12.16, 12.17 e 12.18.

Sono infine posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 12.13, 12.14, 12.19, 12.20 e 12.21.

Relativamente all'articolo 13, il RELATORE raccomanda l'approvazione dell'emendamento 13.1 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 13.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 13.1 e parere conforme al relatore sui restanti emendamenti all'articolo 13.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 13.1, restando conseguentemente preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

Dopo che il RELATORE ha riformulato l'emendamento 14.100 nell'emendamento 14.100 (testo 2), pubblicato in allegato, al fine di recepire il parere reso dalla Commissione bilancio, il relatore medesimo raccomanda l'approvazione di tale emendamento, esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 14.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 14.100 (testo 2) e parere conforme al relatore sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 14.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 14.100 (testo 2), risultando preclusi i restanti emendamenti

riferiti all'articolo 14.

Dopo che il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ha riformulato l'emendamento 15.1 nell'emendamento 15.1 (testo 2), pubblicato in allegato, il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 15.1 (testo 2) e 15.2, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 15.100 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti relativi all'articolo 15.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 15.100 e parere conforme al relatore sui restanti emendamenti all'articolo 15.

Posti separatamente ai voti sono quindi approvati gli emendamenti 15.1 (testo 2) e 15.2, mentre sono respinti gli emendamenti 15.3, 15.4 e 15.5.

E' quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 15.100, risultando preclusi gli emendamenti 15.6 e 15.7.

Dopo che il RELATORE ha riformulato l'emendamento 16.2 nell'emendamento 16.2 (testo 2), pubblicato in allegato - al fine di tener conto del parere reso dalla Commissione bilancio con riferimento al comma 2 dell'emendamento 16.2 - il relatore medesimo raccomanda l'approvazione di tale emendamento ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti all'articolo 16.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 16.1; posto ai voti è poi approvato l'emendamento 16.2 (testo 2).

Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 16.0.1.

Dopo che il RELATORE ha modificato l'emendamento 17.1 (testo 2) riformulandolo nell'emendamento 17.1 (testo 3), pubblicato in allegato e il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ha riformulato l'emendamento 17.3 nell'emendamento 17.3 (testo 2), pubblicato in allegato, il RELATORE esprime parere favorevole sull'emendamento 17.3 (testo 2) e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 17.1 (testo 3).

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 17.1 (testo 3) e parere conforme al relatore sui restanti emendamenti all'articolo 17.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 17.1 (testo 3), risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 17.2 e 17.7.

Posto ai voti è approvato l'emendamento 17.3 (testo 2).

Sono poi posti ai voti e respinti gli emendamenti 17.4, di contenuto identico all'emendamento 17.5 e 17.6.

Dopo che il RELATORE ha modificato l'emendamento 18.100 riformulandolo nell'emendamento 18.100 (testo 2), pubblicato in allegato, anche al fine di recepire il parere reso dalla Commissione bilancio, il RELATORE raccomanda l'approvazione di tale emendamento esprimendo parere contrario sull'emendamento 18.1.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 18.100 (testo 2) e parere contrario sull'emendamento 18.1.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 18.100 (testo 2), risultando precluso l'emendamento 18.1.

La senatrice [FLORIDIA](#) (M5S) aggiunge la sua firma all'ordine del giorno G/497/5/13 e - recependo un suggerimento del relatore Mantero - lo riformula nell'ordine del giorno G/497/5/13 (testo 2), pubblicato in allegato, che, con il parere favorevole del relatore, è accolto dal Governo.

Dopo che con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO è stato respinto l'emendamento 19.1, il relatore raccomanda l'approvazione dell'emendamento 20.100 (testo 2) dopo aver ritirato l'emendamento 20.1; il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) ritira a sua volta l'emendamento 20.2.

Con il parere favorevole della rappresentante del GOVERNO l'emendamento 20.100 (testo 2) posto ai voti è approvato.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO è approvato l'emendamento Tit.1.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la Commissione conferisce infine il mandato al relatore a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge n. 497, con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo altresì a proporre nel predetto disegno di legge l'assorbimento degli altri disegni di legge in titolo, a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordinamento.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente [MORONESE](#) avverte che la seduta di domani, martedì 9 ottobre 2018, già prevista per le ore 8,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 23,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [497](#)

G/497/5/13 (testo 2)

[MONTEVECCHI](#)

La Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. 497 recante «Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori»,

premesso che;

l'articolo 18 del disegno di legge in esame demanda alle regioni territorialmente competenti, sentiti i comuni delle isole di cui all'allegato A, la predisposizione di un piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili;

il piano deve tenere conto, tra l'altro, dell'interesse primario della tutela del paesaggio;

considerato che:

molte Regioni non hanno ancora provveduto ad adottare i rispettivi piani paesaggistici, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, quale fondamentale strumento di tutela e disciplina del territorio;

la predisposizione dei piani paesaggistici, di competenza regionale, ma con la partecipazione obbligatoria del Ministero dei beni e delle attività culturali all'elaborazione congiunta con le Regioni di

quelle parti del piano che riguardano beni paesaggistici vincolati in base ad atti amministrativi di vincolo o in base all'appartenenza alle categorie geografiche territoriali, come individuate all'articolo 142 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intraprendere ogni utile iniziativa, affinché le Regioni nel cui territorio sono ricomprese le isole di cui all'allegato A e B, che non abbiano ancora provveduto, siano chiamate ad adottare ed approvare in via definitiva, i rispettivi piani paesaggistici.

4.6 (testo 2)

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#),
[VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#),
[BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#),
[MARIN](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente: "Art. 4-bis. (Ripartizione delle risorse) 1. Le risorse di cui all'articolo 4 sono destinate per il 90 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato A e per il 10 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato B."

5.6 (testo 2)

[MORONESE](#), [NUGNES](#)

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni delle isole minori, nella disciplina dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono prevedere altresì:

a) la destinazione del gettito dell'imposta anche per la realizzazione di progetti, diversi dalle opere pubbliche di cui all'articolo 1, comma 149, della citata legge n. 296 del 2006 e all'articolo 6 comma 1, lettera *a)* del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, comunque diretti alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1;

b) l'aumento sino all'1 per mille dell'aliquota stabilita dall'articolo 1, comma 147, della citata legge n. 296 del 2006.

3. Per quanto non diversamente disposto dal comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 e dei commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006».

6.1 (testo 2)

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#),
[VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#),
[BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#),

[MARIN](#), [GASPARRI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'allegato A» con la seguente: «minori».

6.0.2 (testo 2)

[GASPARRI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GALLONE](#), [PAPATHEU](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Censimento del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle emergenze presenti nel proprio territorio.
2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio di cui al comma 1.».

6.0.4 (testo 2)

[GASPARRI](#), [ALFREDO MESSINA](#), [GALLONE](#), [PAPATHEU](#), [MALLEGNI](#), [TIRABOSCHI](#)

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Censimento delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'elencazione delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle iniziative presenti nel proprio territorio.
2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione del patrimonio di cui al comma 1.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per le proprie competenze, provvedono senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica a pubblicare l'elenco delle manifestazioni di cui al comma 1 che si svolgono nel proprio territorio di competenza e a individuare criteri premiali all'interno dei bandi per l'erogazione di contributi alle medesime manifestazioni.
4. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3, procedendo alla revisione annuale».

6.0.6 (testo 2)

GASPARRI, ALFREDO MESSINA, GALLONE, PAPTATHEU, MALLEGNI, TIRABOSCHI

Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Censimento e valorizzazione delle piccole produzioni locali)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della elencazione delle piccole produzioni locali, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle produzioni presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione delle produzioni di cui al comma 1.

3. Per "piccole produzioni locali" si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o trasformati, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola, ittica o di allevamento, destinati, in piccole quantità in termini assoluti, alla somministrazione e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per le proprie competenze, provvedono a pubblicare l'elenco delle piccole produzioni di cui al comma 1 del proprio territorio di competenza e a individuare i criteri di utilizzo del marchio delle isole minori di cui alla lettera o) dell'articolo 2 della presente legge ai fini della promozione dei medesimi prodotti.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3 procedendo alla revisione annuale».

7.1 (testo 3)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica)

1. Al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente nonché una minore occupazione del territorio e per valorizzare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni delle isole minori possono predisporre, nell'ambito dei PIST, un piano avente ad oggetto l'attuale offerta turistica del territorio, la diversificazione per aree di interesse ed una scala di interventi da realizzare con priorità. I progetti devono evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico.

2. Le regioni interessate e i comuni di cui al comma 1, al fine di sopperire a eventuali carenze formative, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

nei rispettivi bilanci promuovono e organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche».

8.100 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

(Misure per migliorare l'assistenza sanitaria)

1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti, al fine di garantire alla popolazione residente e ai turisti nelle isole minori l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di LEA e con particolare riferimento a quanto disposto dal decreto ministeriale n. 70 del 2015, senza nuovi e ulteriori oneri per la finanza pubblica, provvedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti.

2. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, le amministrazioni interessate adottano le opportune misure, anche mediante specifiche campagne informative, per promuovere le pratiche di volontariato da realizzare anche mediante il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato, coordinate dal servizio 118.

9.1 (testo 3)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Misure a sostegno del sistema scolastico)

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con decreto da adottarsi d'intesa con le regioni interessate, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, definisce criteri preferenziali da applicarsi, in sede di assegnazione alle istituzioni scolastiche che ricadono nei comuni delle isole minori, al personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo che dimostri di possedere contestualmente la residenza e il domicilio nel comune delle isole minori, ove insiste l'istituzione scolastica di assegnazione".

10.100 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10

(Disposizioni in materia di protezione civile)

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualità di Autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, i sindaci dei comuni delle isole minori possono istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dei predetti organismi non spetta comunque alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
2. Per favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi i comuni delle isole minori possono prevedere la costituzione di un fondo per le emergenze.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione della regione competente, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.
4. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo e all'eventuale costituzione del fondo di cui al comma 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci."

11.2 (testo 2)

[FERRAZZI](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [MIRABELLI](#), [SUDANO](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «Regioni interessate».

11.3 (testo 2)

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#), [VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#), [BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#), [MARIN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui agli allegati A e B» con la seguente: «minori».

11.5 (testo 2)

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#), [VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#), [BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#), [MARIN](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui agli allegati A e B» con la seguente: «minori».

11.8 (testo 3)

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#),
[VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#),
[BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#),
[MARIN](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I comuni delle isole minori sulla base di modalità stabilite nel Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale, sentito il fornitore del servizio postale universale, possono proporre iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali sul territorio isolano, l'offerta complessiva dei servizi postali, anche congiuntamente ad altri servizi, valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale. Di tali iniziative è data informazione al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

11.9 (testo 2)

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#),
[VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#),
[BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#),
[MARIN](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di potenziare il flusso turistico e migliorare l'offerta dei servizi, i comuni nei quali sono ricomprese le isole minori adottano iniziative per definire appositi accordi con gli istituti di credito per l'installazione di circuiti di sportelli automatici di tipo Bancomat e PagoBancomat sul territorio isolano.».

14.100 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

(Misure in materia di dissesto idrogeologico)

Ai fini della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e della salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole minori, le regioni territorialmente competenti procedono ad una ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, i quali sono inseriti negli elenchi programmatici di settore nazionale e territoriale e realizzati in accordo con i comuni competenti e le comunità isolate compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci».

15.1 (testo 2)

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#),
[VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#),

[BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#),
[MARIN](#)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «di cui all'allegato A» con le seguenti: «minori».

16.2 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. - (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare). - 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole di cui all'allegato A in sede di predisposizione del PIST di cui all'articolo 3 possono prevedere, in via sperimentale, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.

2. Nella determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, i comuni di cui al comma 1 possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agevolazioni per le utenze commerciali che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico applicando il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

3. Con regolamento comunale sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo, anche con riferimento all'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

4. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo può essere esteso anche ad ogni altra tipologia di imballaggio in vetro contenente altre tipologie di liquidi o alimenti».

17.1 (testo 3)

IL RELATORE

Si apportano le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sostituire la parola "trasferiscono" con le seguenti "possono trasferire";
- b) al comma 1 sostituire la parola "gestione" con le seguenti "proprietà o la gestione";
- c) al comma 1 sopprimere le parole "anche marittimo";
- d) sopprimere il comma 2;
- e) al comma 3 sostituire le parole "di cui all'allegato A" con la seguente "minori".

17.3 (testo 2)

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#),
[VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#),
[BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#),
[MARIN](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'allegato A» con le seguenti: «minori»

18.100 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18

(Piano di promozione per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Le Regioni territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, sentiti i comuni delle isole minori, possono predisporre, di concerto con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per promuovere la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le isole minori».

Tit.1

[BRIZIARELLI](#), [ARRIGONI](#), [BRUZZONE](#), [PAZZAGLINI](#), [ROMEO](#), [PIZZOL](#), [SOLINAS](#),
[VESCOVI](#), [FUSCO](#), [MARTI](#), [MONTANI](#), [PERGREFFI](#), [PIROVANO](#), [RIVOLTA](#), [RUFA](#),
[BORGHESI](#), [PILLON](#), [TESEI](#), [NISINI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#), [RIPAMONTI](#), [BARBARO](#),
[MARIN](#)

Al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le parole: «marine, lagunari e lacustri».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 497
XVIII Legislatura

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori
approvato con il nuovo titolo
"Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri"

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 8 \(pom.\)](#)

18 settembre 2018

Sottocomm. pareri

[N. 9 \(ant.\)](#)

26 settembre 2018

Sottocomm. pareri

[N. 26 \(pom.\)](#)

27 settembre 2018

[N. 11 \(pom.\)](#)

4 ottobre 2018

Sottocomm. pareri

[N. 13 \(pom.\)](#)

16 ottobre 2018

Sottocomm. pareri

2^a Commissione permanente (Giustizia)

[N. 30 \(pom.\)](#)

26 settembre 2018

[N. 31 \(pom.\)](#)

2 ottobre 2018

4^a Commissione permanente (Difesa)

[N. 6 \(pom.\)](#)

19 settembre 2018

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 32 \(pom.\)](#)

19 settembre 2018

[N. 36 \(pom.\)](#)

2 ottobre 2018

[N. 38 \(pom.\)](#)

3 ottobre 2018

5^a Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

[N. 38 \(pom.\)](#)

3 ottobre 2018

[N. 39 \(ant.\)](#)

4 ottobre 2018

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 40 \(ant.\)](#)

8 ottobre 2018

[N. 42 \(pom.\)](#)

16 ottobre 2018

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)

[N. 28 \(ant.\)](#)

3 ottobre 2018

[N. 29 \(pom.\)](#)

3 ottobre 2018

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 1 \(pom.\)](#)

25 settembre 2018

Sottocomm. pareri

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 7 \(ant.\)](#)

3 ottobre 2018

Sottocomm. pareri

[N. 8 \(pom.\)](#)

8 ottobre 2018

Sottocomm. pareri

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità')

[N. 13 \(pom.\)](#)

26 settembre 2018

[N. 14 \(pom.\)](#)

27 settembre 2018

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 21 \(pom.\)](#)

25 settembre 2018

[N. 22 \(pom.\)](#)

26 settembre 2018

[N. 23 \(pom.\)](#)

27 settembre 2018

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) (sui lavori della Commissione)

[N. 27 \(pom.\)](#)

4 ottobre 2018

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 28 \(pom.\)](#)

8 ottobre 2018

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 8 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 18 SETTEMBRE 2018
8ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 14,50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale (n. 37)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive.

La Sottocommissione concorda.

(771) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

(766) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Introduzione dell'obbligo di installazione di

dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore [PARRINI](#) (PD) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(497) *Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*
(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo. Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con alcune condizioni. In primo luogo, all'articolo 2, comma 1, lettera l), la disposizione ivi prevista, volta a disporre il trasferimento della proprietà di beni dalle Regioni agli enti locali, deve essere formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia ad essi costituzionalmente riconosciuta in materia; all'articolo 3, reputa necessario riformulare il comma 1, al fine di specificare che la partecipazione del Presidente dell'ANCIM alle riunioni della Conferenza Stato-città e alla Conferenza unificata sia circoscritta alle riunioni in cui si discutono tematiche di interesse delle isole minori. All'articolo 5, i commi 2 e 3 devono essere riformulati, al fine di tenere conto che il principio di legalità dei tributi, sancito dall'articolo 23 della Costituzione, impone che la legge statale istitutiva stabilisca il presupposto, i soggetti passivi, la base imponibile e la misura del tributo, aspetti che non possono essere demandati ai comuni. All'articolo 7, occorre sopprimere il comma 1, in quanto la deroga agli strumenti urbanistici vigenti appare lesiva delle competenze costituzionalmente attribuite in materia agli enti locali. All'articolo 11, comma 2, la norma ivi prevista, volta a promuovere accordi tra i Comuni interessati e gli istituti di credito, deve essere formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta in materia agli enti locali. Con riferimento all'articolo 12, reputa necessario sopprimere i commi 3 e 4, in quanto le norme ivi previste, riguardanti l'affidamento del collegamento marittimo e i relativi prezzi, presentano un carattere impositivo e di eccessivo dettaglio, tale da ledere l'autonomia riconosciuta in materia alle Regioni. Reputa che l'articolo 13 debba essere soppresso, in quanto esso ha ad oggetto il contenzioso giurisdizionale e il diritto processuale, materie che, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, sono riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato. Ritiene che anche l'articolo 16 debba essere soppresso, in quanto le norme ivi contenute, oltre ad essere di eccessivo dettaglio, risultano lesive delle prerogative riconosciute, anche in materia economico-finanziaria, agli enti locali. All'articolo 17, commi 1 e 2, le disposizioni ivi previste, concernenti la gestione dei beni del demanio regionale, devono essere formulate come facoltà, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta in materia alle Regioni.

Propone, altresì, di formulare alcune osservazioni: all'articolo 1, comma 2, occorre valutare l'opportunità di includere, fra i soggetti chiamati ad adottare interventi in favore delle isole minori, anche le città metropolitane e le province interessate, in coerenza con altre disposizioni contenute nel disegno di legge, quali, ad esempio, quelle di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 2, comma 1. All'articolo 1, comma 3, occorre specificare, per ragioni di coerenza interna all'articolo, che gli interventi ivi richiamati siano "predisposti ed attuati" dai medesimi soggetti (e non solo dai comuni delle isole di cui all'allegato A), i quali, ai sensi del comma 2, sono tenuti all'adozione dei medesimi interventi; all'articolo 2, comma 1, lettera c), segnala che le disposizioni ivi previste appaiono di eccessivo dettaglio e, pertanto, non coerenti con il carattere proprio di una legge quadro. All'articolo 4, comma 2, occorre valutare l'opportunità di assicurare un coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di adozione del decreto del Ministro dell'economia ivi previsto; all'articolo 5, comma 1, rileva che il riferimento ai valori sociali, etici e ambientali, ivi previsto, necessita di una

riformulazione che ne attenui i tratti di eccessiva genericità; all'articolo 7, appare necessario riconsiderare il comma 5, che attribuisce ai Ministeri interessati, d'intesa con Regioni e Comuni, il compito della verifica del "fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle isole minori", che - nell'attuale formulazione - pare estendersi anche al personale operante nel settore privato. All'articolo 9, occorre tenere conto del riparto di competenze fra Stato e Regioni in materia di istituzioni scolastiche. All'articolo 11, comma 1, occorre valutare l'opportunità di sostituire il riferimento alle "Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano" con quello alle "Regioni interessate", al fine di circoscrivere a queste ultime (unitamente agli altri soggetti ivi richiamati) il compito di assumere iniziative volte a favorire accordi di collaborazione e convenzioni con università e istituti di ricerca.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 9 (ant., Sottocomm. pareri) del 26/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2018
9ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

(803) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017*, approvato dalla Camera dei deputati

(804) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri non ostativi)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sui provvedimenti in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo su entrambi i disegni di legge.

La Sottocommissione conviene.

(497) *Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*
(Parere alla 13a Commissione su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo. Sugli emendamenti 2.5, 2.6 e 2.27 propone di formulare un parere non ostativo, segnalando che le disposizioni ivi previste appaiono di eccessivo dettaglio e, pertanto, non coerenti con il carattere proprio di una legge quadro.

Quanto agli emendamenti 2.17 e 2.19, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che la disposizione ivi prevista, volta a disporre il trasferimento della proprietà di beni dalle Regioni agli enti locali, sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia ad esse costituzionalmente riconosciuta in materia.

Sull'emendamento 4.1 propone di esprimere un parere non ostativo, invitando a valutare l'opportunità di assicurare un coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di adozione del decreto

del Ministro dell'economia previsto al comma 4.

In riferimento all'emendamento 5.4, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando che le disposizioni contenute nel comma 1-*bis*, secondo, terzo e quarto periodo, aventi ad oggetto una nuova forma contrattuale di lavoro, appaiono di eccessivo dettaglio e, pertanto, non coerenti con i caratteri della legge quadro.

Sull'emendamento 5.0.1 propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che, al comma 1, siano soppresse le parole: «e sono esclusi dal territorio dello Stato», in quanto finalizzate a prevedere una modifica del territorio statale.

Quanto all'emendamento 7.2, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il comma 1, in quanto la deroga agli strumenti urbanistici vigenti appare lesiva delle competenze costituzionalmente attribuite in materia agli enti locali.

Sugli emendamenti 7.7 e 7.9 propone un parere non ostativo, invitando a riconsiderare la disposizione che attribuisce alle amministrazioni pubbliche interessate il compito della verifica del fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle isole minori, che - nella formulazione proposta - pare estendersi anche al personale operante nel settore privato.

Sull'emendamento 12.12 propone, invece, di esprimere un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, riguardante la determinazione della tariffa per l'affidamento del collegamento marittimo, presenta un carattere impositivo e di eccessivo dettaglio, tale da ledere l'autonomia riconosciuta in materia alle Regioni.

Anche sull'emendamento 12.21 propone un parere contrario, in quanto le norme ivi contenute, oltre ad essere di eccessivo dettaglio, risultano lesive delle prerogative riconosciute, anche in materia economico-finanziaria, alle Regioni e agli enti locali.

Sui restanti emendamenti, infine, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [PAGANO](#) (FI-BP), in considerazione della complessità dei rilievi espressi dal relatore, chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Commissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 9,15.

1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 26 (pom.) del 27/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2018
26ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Candiani.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco [\(n. 36\)](#)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera a), 5 e 6 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 settembre.

La relatrice [SAPONARA](#) (L-SP) ricorda che, nel corso delle audizioni, sono emerse numerose e complesse questioni, che hanno evidenziato alcune carenze dello schema di decreto legislativo in esame, sebbene esso sia volto realizzare un miglioramento dei ruoli e delle funzioni all'interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Di fronte alle diverse istanze, alcune perfino contrastanti, piuttosto che lasciar decadere la delega o prorogarla, si è ritenuto preferibile apportare alcuni correttivi al testo in esame, in attesa che sia predisposto un ulteriore provvedimento che affronti in modo organico e complessivo tutte le questioni inerenti al sistema del soccorso.

Pertanto, ritiene opportuno recepire le richieste più urgenti e necessarie, rinviando a ulteriori provvedimenti una più esaustiva attuazione degli obiettivi fissati dal Governo, vale a dire la razionalizzazione e l'efficientamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, superando le criticità e le problematiche gestionali rivelatesi con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 97 del 2017, l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, logistiche e strumentali, l'attuazione delle politiche di semplificazione, in particolare dei processi amministrativi relativi alle procedure e alle modalità di

progressione in carriera del personale, nonché la crescita e la valorizzazione delle competenze professionali e il miglioramento della qualità normativa e dell'efficienza delle procedure.

Propone, quindi, di esprimere parere non ostativo con le seguenti osservazioni.

In primo luogo, ritiene che il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di procedere alla rimodulazione dei ruoli del personale operativo in relazione alle responsabilità connesse al soccorso tecnico urgente.

Attesa la sussistenza di situazioni di carenza di organico nei ruoli di capi squadra e dei capi reparto, particolarmente rilevanti in comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di alcune aree del Paese, e ritenuto che occorra affrontarle anche con soluzioni straordinarie per assicurare la piena funzionalità della macchina del soccorso pubblico, il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere specifiche procedure concorsuali straordinarie da espletarsi, anche in sede provinciale, nel limite dei posti disponibili di capo squadra e non coperti con le ordinarie procedure.

Non appare ragionevole la disposizione in base alla quale per i passaggi da capo squadra e da capo reparto al ruolo di ispettore occorrerebbe unicamente il diploma tecnico, poiché tale disposizione finisce di fatto per annullare di colpo l'anzianità operativa acquisita. Appare al contrario preferibile, in linea con quanto già avvenuto nel comparto sicurezza, prevedere che tali professionalità debbano avere la possibilità di tale passaggio purché in possesso di diploma, e non di solo un indirizzo specifico. Sarebbe inoltre auspicabile estendere tale previsione anche ai passaggi per concorso interno da vigile a capo squadra e da capo squadra a capo reparto, per i quali i diplomi, a prescindere dall'indirizzo, debbono valere gli stessi punteggi, senza privilegiarne alcuno, così da non creare diseguaglianze e incongruenze rispetto a quanto, peraltro, già invece avviene per gli omologhi ruoli nel comparto sicurezza.

Rileva l'opportunità di raggiungere un'adeguata equiparazione nelle opportunità di carriera tra il personale del ruolo tecnico professionale ed il personale del ruolo tecnico operativo. Ritiene opportuno invitare il Governo a valutare la possibilità di partecipazione ai concorsi interni per l'accesso al ruolo dei direttivi operativi e tecnici professionali, previa verifica del percorso formativo professionale effettuato, al personale già in possesso di lauree diverse da quelle oggi previste quali, ad esempio, quelle giuridiche, scientifiche e umanistiche. Nei casi richiamati appare opportuna l'eliminazione dei limiti di età.

Segnala l'opportunità di una revisione delle percentuali proporzionali tra le varie qualifiche e ruoli, con conseguente congruo aumento di organico nel ruolo degli ispettori antincendi.

Il Governo dovrebbe valutare di assicurare le giuste tutele normative, economiche e previdenziali legate alla professionalità, anche acquisita negli anni pregressi, al personale operativo transitato *ex* articolo 18 ed *ex* articolo 134, o che transiterà nei nuovi ruoli tecnici per cause attinenti al servizio. Appare necessaria l'istituzione di un apposito ruolo tecnico per il personale divenuto non più idoneo al servizio operativo e transitato forzatamente al SATI nonché la garanzia del trattamento previdenziale più vantaggioso, previa domanda volontaria.

In riferimento all'istituendo nuovo inquadramento del personale della banda musicale, si rilevano penalizzazioni discriminanti da un punto di vista previdenziale (passaggio all'indennità mensile in luogo dell'indennità di rischio a legislazione vigente) e una incoerente considerazione, al pari di altri ruoli ad esaurimento di nuovo inquadramento, del titolo di studio di ingresso che è equiparato ad una laurea magistrale. Appare, quindi, necessario inquadrare il personale orchestrale nel ruolo degli ispettori, al pari degli orchestrali degli altri Corpi dello Stato che svolgono analoghe mansioni.

Rileva la necessità di garantire al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco lo stesso trattamento retributivo, ed il regime previdenziale e assicurativo, nonché la disciplina in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari previsto per il personale delle Forze di Polizia.

Appare opportuno rimodulare i ruoli e le qualifiche del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di raggiungere un'effettiva equiordinazione con il personale delle Forze di polizia.

Appare necessario riconoscere al personale operativo appartenente al settore delle telecomunicazioni e radioriparatori dei Vigili del fuoco la specialità riconosciuta anche agli altri settori specialisti del

Corpo, quali elicotteristi e piloti di aereo, sommozzatori e nautici.

Ritiene opportuna una rimodulazione dei ruoli medici, per essi prevedendo i soli ruoli dirigenziali, nonché dei ruoli e degli organici ginnici ai fini della migliore funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Al fine di riconoscere competenze e meriti già espressi da un determinato gruppo di dipendenti, rilegittimando la natura direttiva delle funzioni svolte, è opportuno che il Governo valuti la possibilità di istituire un ruolo direttivo speciale ad esaurimento, riservato agli ex funzionari operativi diplomati, secondo alcuni specifici criteri quali qualifiche corrispondenti a quelle del ruolo ordinario, con esclusione dell'accesso alla dirigenza e di ogni altra interferenza con le aspettative di carriera dei direttivi ordinari, riconoscimento delle medesime funzioni previste per i direttivi ordinari (ad eccezione delle funzioni vicarie e di reggenza, da riservarsi a chi potrà in futuro ricoprire incarichi dirigenziali), equiparazione gerarchica con i suddetti direttivi ordinari, senza differenziazione alcuna, se non la sovraordinazione del funzionario in posizione vicaria o di reggenza, applicazione, nella misura e nelle forme ritenute compatibili, di istituti giuridici ed economici appropriati alle predette funzioni di natura direttiva, a prescindere dal procedimento negoziale nel quale si riterrà di collocare il ruolo.

In merito al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, segnala la necessità di una revisione degli articoli 160, 260 e 212 del decreto legislativo n. 217 del 2005, nella parte in cui si prevede un diverso ed espresso riconoscimento dell'anzianità di servizio nella qualifica (è riconosciuta solo l'anzianità nel ruolo) e degli scatti di servizio maturati nella previgente qualifica di direttore vice dirigente, stante l'acclarata identità di funzioni tra il vecchio e il nuovo ordinamento.

Propone di sopprimere l'istituendo ruolo dei direttivi aggiunti, di cui alla Sezione I, del Capo V, del decreto legislativo n. 217 del 2005, come modificato dall'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame, che risulta incongruente con i principi di ottimizzazione e semplificazione di cui alla legge delega e, come evidenziato nel parere espresso dal Consiglio di Stato, fonte "di complicazioni e complicità patologiche giuridico amministrative della innovazione, foriere di contenzioso, che sembrano sconsigliare di procedere su questa strada".

Osserva, a tale proposito, che il progetto di ipotetica suddivisione del territorio in distretti da assegnare a neoistituiti ruoli direttivi si presenta come una scelta disfunzionale, idonea a rendere il sistema dei soccorsi, già appesantito da troppi livelli decisionali, più lento, più costoso e incapace di rispondere velocemente alle richieste dei cittadini.

Rileva l'opportunità di prevedere l'estensione a tutti i ruoli del personale appartenente ai Corpi regionali e provinciali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige la possibilità del transito in mobilità nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco mantenendo l'anzianità di servizio.

Ritiene altresì necessario riformulare l'inquadramento del personale AIB (Antincendio boschivo) del ruolo ad esaurimento ex Corpo forestale dello Stato, esplicitando l'appartenenza ai ruoli operativi, le qualifiche di polizia giudiziaria e le mansioni specifiche nel settore di competenza.

Conclude, auspicando un orientamento unanime della Commissione sulla proposta di parere.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia la relatrice per l'approfondito lavoro svolto, considerata l'esigenza di individuare un punto di equilibrio tra differenti istanze. Propone, tuttavia, di precisare meglio la prima osservazione, circa l'opportunità di procedere alla rimodulazione dei ruoli del personale operativo in relazione alle responsabilità connesse al soccorso tecnico urgente, nel senso di ridurre il numero dei dirigenti superiori e aumentare quello dei capi squadra.

Auspica, quindi, che il Governo affronti quanto prima, con un nuovo atto normativo, nel loro complesso, le questioni ancora irrisolte.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*), nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto, evidenzia che nella proposta di parere risulta recepita buona parte dei rilievi formulati nel corso del dibattito, come anche quelli evidenziati dal Consiglio di Stato. Appare, in ogni caso, indispensabile un ulteriore atto normativo, per affrontare la materia in modo più completo e organico, al fine di preservare e

migliorare l'efficienza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In quell'occasione, a suo avviso, si potrà valutare se sia più opportuno collocare le strutture di soccorso presso il Dipartimento della Protezione civile, piuttosto che nell'ambito della Presidenza del Consiglio. Nel condividere l'ipotesi di introdurre un ruolo a esaurimento per i direttivi aggiunti, annuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*) sottolinea la particolare complessità dello schema di parere, anche per la situazione di frammentazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in numerose componenti, ognuna caratterizzata da proprie specificità tecniche, da cui discendono necessariamente istanze differenti e talvolta contrapposte.

Condivide, pertanto, l'opportunità di individuare un punto di equilibrio parziale con lo schema di decreto in esame, con le modifiche proposte, rinviando a un successivo intervento normativo una soluzione più organica delle questioni organizzative del Corpo.

A nome del proprio Gruppo, annuncia pertanto un voto favorevole sulla proposta di parere.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) apprezza, in particolare, la proposta - inserita nello schema di parere - di estendere a tutti i ruoli del personale appartenente ai Corpi regionali e provinciali della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige la possibilità del transito in mobilità nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mantenendo l'anzianità di servizio. Annuncia, quindi, il proprio voto favorevole.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) segnala la necessità di tenere in considerazione il ruolo degli ausiliari e dei volontari, grazie ai quali è stato possibile individuare sul territorio numerosi presidi, per garantire interventi in tempi rapidi, nell'ambito del programma "Soccorso Italia in 20 minuti".

In ogni caso, ritenendo condivisibile la proposta di parere della relatrice, a nome del Gruppo Partito Democratico, annuncia un voto favorevole.

Il sottosegretario CANDIANI ringrazia la relatrice e la Commissione per il lavoro di approfondimento svolto. Assicura che la frammentazione interna del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non ne inficia assolutamente la capacità operativa, come del resto è evidente in tutti gli interventi di soccorso sul territorio. Sarà opportuno, in ogni caso, un ulteriore intervento, come più volte prospettato nel corso del dibattito, per un più efficace inquadramento a livello normativo.

Ritiene che nella proposta di parere siano state inserite tutte le istanze che potevano essere accolte in questa fase. Sottolinea che, con gli ultimi bandi di concorso per capi squadra, la carenza di personale nei comandi sarà ridotta al 20 per cento; ovviamente, il Governo si impegna a ridurla ulteriormente.

La relatrice [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*) accoglie la proposta di modifica della senatrice Pirovano. Dopo aver espresso la propria soddisfazione per l'orientamento unanime della Commissione, auspica che ciò possa favorire in futuro il progetto di riordino complessivo del Corpo dei vigili del fuoco.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni, pubblicata in allegato.

IN SEDE CONSULTIVA

(497) *Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*

(Parere alla 13a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il presidente [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame era stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione.

Sugli emendamenti 2.5 e 2.6, propone di formulare un parere non ostativo, segnalando che le disposizioni ivi previste appaiono di eccessivo dettaglio e, pertanto, non coerenti con il carattere proprio di una legge quadro.

In riferimento agli emendamenti 2.17 e 2.19, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che la disposizione ivi prevista, volta a disporre il trasferimento della proprietà di beni dalle Regioni agli enti locali, sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia ad esse costituzionalmente riconosciuta in materia.

Sull'emendamento 4.1, propone di esprimere un parere non ostativo, invitando a valutare l'opportunità di assicurare un coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di adozione del decreto del Ministro dell'economia previsto al comma 4.

Quanto all'emendamento 5.4, propone di formulare un parere non ostativo, segnalando che le disposizioni contenute nel comma 1-bis, secondo, terzo e quarto periodo, aventi ad oggetto una nuova forma contrattuale di lavoro, appaiono di eccessivo dettaglio e, pertanto, non coerenti con i caratteri della legge quadro.

Sull'emendamento 5.0.1, propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che, al comma 1, siano soppresse le parole: «e sono esclusi dal territorio dello Stato», in quanto finalizzate a prevedere una modifica del territorio statale.

In riferimento all'emendamento 7.2, propone di formulare un parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il comma 1, in quanto la deroga agli strumenti urbanistici vigenti appare lesiva delle competenze costituzionalmente attribuite in materia agli enti locali.

Quanto agli emendamenti 7.7 e 7.9, propone di esprimere un parere non ostativo, invitando a riconsiderare la disposizione che attribuisce alle amministrazioni pubbliche interessate il compito della verifica del fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle isole minori, che - nella formulazione proposta - pare estendersi anche al personale operante nel settore privato.

Sull'emendamento 12.12, propone di formulare un parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, riguardante la determinazione della tariffa per l'affidamento del collegamento marittimo, presenta un carattere impositivo e di eccessivo dettaglio, tale da ledere l'autonomia riconosciuta in materia alle Regioni.

In riferimento all'emendamento 12.21, propone di esprimere un parere contrario, in quanto le norme ivi contenute, oltre ad essere di eccessivo dettaglio, risultano lesive delle prerogative riconosciute, anche in materia economico-finanziaria, alle Regioni e agli enti locali.

Propone di esprimere, infine, un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 14,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 36

La Commissione, esaminato, lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

- con la legge delega n. 124 del 2015 il Governo incaricato dal Parlamento ha riorganizzato le norme relative al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Con il decreto legislativo n. 97 del 2017 il Governo è andato così a novellare il decreto legislativo n. 139 del 2006, riguardante le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e il decreto legislativo n. 217 del 2005, riguardante l'ordinamento del personale;
- con l'atto del Governo in titolo si intendono apportare correttivi ed integrazioni ai decreti legislativi

n. 217 del 2005 e n. 139 del 2006, ma anche allo stesso decreto legislativo n. 97 del 2017 che li novella, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 124 del 2015, il quale prevede la possibilità di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega;

- lo schema in titolo è composto di 11 articoli, raccolti in 6 Capi: l'articolo 1, compreso nel Capo I, reca modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006, gli articoli dal 2 al 7, compresi nel Capo II, recano modifiche al decreto legislativo n. 217 del 2005, mentre gli articoli 8, 9, 10 e 11, compresi rispettivamente nei Capi III, IV, V e VI, recano modifiche al decreto legislativo n. 97 del 2017, rilevato che:

- il Governo ha sottolineato come il provvedimento nasca dalla necessità di portare a compimento un processo di razionalizzazione e di efficientamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, superando le criticità e le problematiche gestionali rivelatesi con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 97 del 2017 e ponendosi come obiettivi l'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, logistiche e strumentali, l'attuazione delle politiche di semplificazione, in particolare dei processi amministrativi relativi alle procedure e alle modalità di progressione in carriera del personale, nonché la crescita e la valorizzazione delle competenze professionali e il miglioramento della qualità normativa e dell'efficienza delle procedure,

considerato che:

- lo schema di decreto legislativo in esame dispone in materia di funzioni del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di convenzioni e permuta di materiali o prestazioni del Corpo e di rimodulazione del percorso di carriera di ciascuno dei tre ruoli del personale non direttivo e non dirigente il quale espleti funzioni operative. In particolare, sono previste la soppressione per ciascun ruolo di una qualifica (o due, nel caso del ruolo degli ispettori), l'attribuzione di scatti convenzionali (o la diversa determinazione del lasso temporale di servizio nella qualifica, necessario per conseguirli), talora la rideterminazione della durata di servizio effettivo richiesto per accedere alla promozione. Per l'accesso al ruolo di vigile del fuoco, il titolo di studio richiesto diviene il diploma secondario di secondo grado. Lo schema di decreto prevede, inoltre: l'istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente il quale espleti funzioni specialistiche (specialità aeronaviganti, nautiche, dei sommozzatori), con un percorso di carriera modulato sulla falsariga di quanto previsto per il personale con funzioni operative; l'istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleti funzioni tecnico-professionali (operatori ed assistenti; ispettori logistico-gestionali; ispettori informatici; ispettori tecnico-scientifici; ispettori sanitari); l'istituzione di appositi ruoli del personale non dirigente e non direttivo che espleta funzioni di rappresentanza (banda musicale ed atleti); l'incremento al 25 per cento della riserva di posti per il personale del Corpo con i dovuti requisiti, nell'accesso al ruolo dei ruoli direttivi; l'istituzione, per il personale con funzioni tecnico-professionali e per gli atleti, di un ruolo dei direttivi (articolato in tre qualifiche) e di un ruolo dei dirigenti (costituito di una qualifica; due qualifiche per i ginnico-sportivi); l'istituzione del ruolo dei direttivi aggiunti, per il personale con funzioni operative; la valutazione del personale di alcuni ruoli, valutato altresì che tale intervento correttivo non sembra tuttavia corrispondere completamente alle premesse, come si evince dagli elementi critici emersi durante le audizioni informali svoltesi presso la Commissione,

considerati il parere del Consiglio di Stato espresso sul presente schema di decreto il 6 settembre 2018 e il parere della Conferenza Unificata del 26 luglio 2018,

esprime parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- valuti il Governo l'opportunità di procedere alla rimodulazione dei ruoli del personale operativo in relazione alle responsabilità connesse al soccorso tecnico urgente, in modo da ridurre il numero degli istituendi Dirigenti Superiori e aumentando il numero del personale appartenente alla qualifica di Capo Squadra;

- attesa la sussistenza di situazioni di carenza di organico nei ruoli di capisquadra e dei capi reparto, particolarmente rilevanti in comandi del corpo nazionale dei vigili del fuoco di alcune aree del Paese e

- ritenuto che occorra affrontarle anche con soluzioni straordinarie per assicurare la piena funzionalità della macchina del soccorso pubblico, valuti il Governo l'opportunità di prevedere specifiche procedure concorsuali straordinarie da espletarsi, anche in sede provinciale, nel limite dei posti disponibili di capo squadra e non coperti con le ordinarie procedure;
- non appare ragionevole la disposizione in base alla quale per i passaggi da capo squadra e da capo reparto al ruolo di ispettore occorrerebbe unicamente il diploma tecnico, poiché tale disposizione finisce di fatto per annullare di colpo l'anzianità operativa acquisita. Appare al contrario preferibile, in linea con quanto già avvenuto nel comparto sicurezza, prevedere che tali professionalità debbano avere la possibilità di tale passaggio purché in possesso di diploma, e non di solo un indirizzo specifico. Sarebbe inoltre auspicabile estendere tale previsione anche ai passaggi per concorso interno da vigile a capo squadra e da capo squadra a capo reparto, per i quali i diplomi, a prescindere dall'indirizzo, debbono valere gli stessi punteggi, senza privilegiarne alcuno, così da non creare diseguaglianze e incongruenze rispetto a quanto, peraltro, già invece avviene per gli omologhi ruoli nel comparto sicurezza;
 - si rileva l'opportunità di raggiungere un'adeguata equiparazione nelle opportunità di carriera tra il personale del ruolo tecnico professionale ed il personale del ruolo tecnico operativo;
 - si invita il Governo a valutare la possibilità di partecipazione ai concorsi interni per l'accesso al ruolo dei direttivi operativi e tecnici professionali, previa verifica del percorso formativo professionale effettuato, al personale già in possesso di lauree diverse da quelle oggi previste quali, ad esempio, quelle giuridiche, scientifiche e umanistiche. Nei casi appena richiamati appare opportuna l'eliminazione dei limiti di età;
 - si segnala l'opportunità di una revisione delle percentuali proporzionali tra le varie qualifiche e ruoli, con conseguente congruo aumento di organico nel ruolo degli ispettori antincendi;
 - valuti il Governo di assicurare le giuste tutele normative, economiche e previdenziali legate alla professionalità, anche acquisita negli anni pregressi, al personale operativo transitato *ex* articolo 18 e *ex* articolo 134, o che transiterà nei nuovi ruoli tecnici per cause attinenti al servizio;
 - appare necessaria l'istituzione di un apposito ruolo tecnico per il personale divenuto non più idoneo al servizio operativo e transitato forzatamente al SATI nonché la garanzia del trattamento previdenziale più vantaggioso, previa domanda volontaria;
 - in riferimento all'istituendo nuovo inquadramento del personale della Banda musicale, si rilevano penalizzazioni discriminanti da un punto di vista previdenziale (passaggio all'indennità mensile in luogo dell'indennità di rischio a legislazione vigente) e una incoerente considerazione, al pari di altri ruoli ad esaurimento di nuovo inquadramento, del titolo di studio di ingresso che è equiparato ad una laurea magistrale. Appare, quindi, necessario inquadrare il personale orchestrale nel ruolo degli ispettori, al pari degli orchestrali degli altri Corpi dello Stato che svolgono analoghe mansioni;
 - si rileva la necessità di garantire al personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco lo stesso trattamento retributivo, ed il regime previdenziale e assicurativo, nonché la disciplina in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari previsto per il personale delle Forze di Polizia;
 - appare opportuno rimodulare i ruoli e le qualifiche del personale appartenente al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco al fine di raggiungere un'effettiva equiordinazione con il personale delle Forze di Polizia;
 - appare necessario riconoscere al personale operativo appartenente al settore delle telecomunicazioni e radioriparatori dei vigili del fuoco la specialità riconosciuta anche agli altri settori specialisti del Corpo, quali elicotteristi e piloti di aereo, sommozzatori e nautici;
 - si ritiene opportuna una rimodulazione dei ruoli medici, per essi prevedendo i soli ruoli dirigenziali, nonché dei ruoli e degli organici ginnici ai fini della migliore funzionalità del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;
 - al fine di riconoscere competenze e meriti già espressi da un determinato gruppo di dipendenti, rilegittimando la natura direttiva delle funzioni svolte, valuti il Governo la possibilità di istituire un ruolo direttivo speciale ad esaurimento, riservato agli *ex* funzionari operativi diplomati, secondo alcuni

specifici criteri quali qualifiche corrispondenti a quelle del ruolo ordinario, con esclusione dell'accesso alla dirigenza e di ogni altra interferenza con le aspettative di carriera dei direttivi ordinari, riconoscimento delle medesime funzioni previste per i direttivi ordinari (ad eccezione delle funzioni vicarie e di reggenza, da riservarsi a chi potrà in futuro ricoprire incarichi dirigenziali), equiparazione gerarchica con i suddetti direttivi ordinari, senza differenziazione alcuna, se non la sovraordinazione del funzionario in posizione vicaria o di reggenza, applicazione, nella misura e nelle forme ritenute compatibili, di istituti giuridici ed economici appropriati alle predette funzioni di natura direttiva, a prescindere dal procedimento negoziale nel quale si riterrà di collocare il ruolo;

- in merito al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, si segnala la necessità di una revisione degli articoli 160, 260 e 212 del decreto legislativo n. 217 del 2005, nella parte in cui si prevede un diverso ed espresso riconoscimento dell'anzianità di servizio nella qualifica (è riconosciuta solo l'anzianità nel ruolo) e degli scatti di servizio maturati nella previgente qualifica di direttore vice dirigente, stante l'acclarata identità di funzioni tra il vecchio e il nuovo ordinamento;
- si propone di sopprimere l'istituendo ruolo dei direttivi aggiunti, di cui alla Sezione I, del Capo V, del decreto legislativo n. 217 del 2005, come modificato dall'articolo 3 dello schema di decreto legislativo in esame, che risulta incongruente con i principi di ottimizzazione e semplificazione di cui alla legge delega e, come evidenziato nel parere espresso dal Consiglio di Stato, fonte "di complicazioni e complicanze patologiche giuridico amministrative della innovazione, foriere di contenzioso, che sembrano sconsigliare di procedere su questa strada";
- si osserva a tale proposito che il progetto di ipotetica suddivisione del territorio in distretti da assegnare a neo istituiti ruoli direttivi si presenta come una scelta disfunzionale, idonea a rendere il sistema dei soccorsi, già appesantito da troppi livelli decisionali, più lento, più costoso e incapace di rispondere velocemente alle richieste dei cittadini;
- è opportuno prevedere l'estensione a tutti i ruoli del personale appartenente ai Corpi Regionali e Provinciali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige la possibilità del transito in mobilità nel Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco mantenendo l'anzianità di servizio;
- risulta altresì necessario riformulare l'inquadramento del personale AIB (Antincendio boschivo) del ruolo ad esaurimento *ex* Corpo forestale dello Stato esplicitando l'appartenenza ai ruoli operativi, la qualifiche di polizia giudiziaria e le mansioni specifiche nel settore di competenza.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 497

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sugli emendamenti 2.5 e 2.6 parere non ostativo, segnalando che le disposizioni ivi previste appaiono di eccessivo dettaglio e, pertanto, non coerenti con il carattere proprio di una legge quadro;
- sugli emendamenti 2.17 e 2.19 parere non ostativo, a condizione che la disposizione ivi prevista, volta a disporre il trasferimento della proprietà di beni dalle Regioni agli enti locali, sia formulata come facoltà, nel rispetto dell'autonomia ad esse costituzionalmente riconosciuta in materia;
- sull'emendamento 4.1 parere non ostativo, invitando a valutare l'opportunità di assicurare un coinvolgimento della Conferenza unificata nel procedimento di adozione del decreto del Ministro dell'economia previsto al comma 4;
- sull'emendamento 5.4 parere non ostativo, segnalando che le disposizioni contenute nel comma 1-*bis*, secondo, terzo e quarto periodo, aventi ad oggetto una nuova forma contrattuale di lavoro, appaiono di eccessivo dettaglio e, pertanto, non coerenti con i caratteri della legge quadro;
- sull'emendamento 5.0.1 parere non ostativo, a condizione che, al comma 1, siano soppresse le parole: «e sono esclusi dal territorio dello Stato», in quanto finalizzate a prevedere una modifica del territorio statale;
- sull'emendamento 7.2 parere non ostativo, a condizione che sia soppresso il comma 1, in quanto la

deroga agli strumenti urbanistici vigenti appare lesiva delle competenze costituzionalmente attribuite in materia agli enti locali;

- sugli emendamenti 7.7 e 7.9 parere non ostativo, invitando a riconsiderare la disposizione che attribuisce alle amministrazioni pubbliche interessate il compito della verifica del fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle isole minori, che - nella formulazione proposta - pare estendersi anche al personale operante nel settore privato;
- sull'emendamento 12.12 parere contrario, in quanto la norma ivi prevista, riguardante la determinazione della tariffa per l'affidamento del collegamento marittimo, presenta un carattere impositivo e di eccessivo dettaglio, tale da ledere l'autonomia riconosciuta in materia alle Regioni;
- sull'emendamento 12.21 parere contrario, in quanto le norme ivi contenute, oltre ad essere di eccessivo dettaglio, risultano lesive delle prerogative riconosciute, anche in materia economico-finanziaria, alle Regioni e agli enti locali;
- sui restanti emendamenti parere non ostativo.

1.4.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 11 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 2018
11ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
[PERILLI](#)

La seduta inizia alle ore 16.

(497) Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori
(Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PERILLI](#) (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 13 (pom., Sottocomm. pareri) del 16/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018
13ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 13,45.

(497, 149, 757, 776 e 789-A) Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo a condizione che, all'articolo 19, comma 3, non sia indicato lo strumento normativo che l'ente locale può utilizzare al fine di disciplinare le modalità della sperimentazione di cui all'articolo stesso.

Ritiene, inoltre, necessario formulare alcune osservazioni. In riferimento all'articolo 1, comma 2, occorre valutare l'opportunità di includere, fra i soggetti chiamati ad adottare interventi in favore delle isole minori, anche le città metropolitane e le province interessate, in coerenza con altre disposizioni contenute nel disegno di legge. Con riguardo all'articolo 2, comma 1, lettera c), segnala che le disposizioni ivi previste appaiono di eccessivo dettaglio e, pertanto, non coerenti con il carattere proprio di una legge quadro.

Illustra quindi i relativi emendamenti.

Sull'emendamento 11.100, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che, al capoverso «Art. 11», sia soppresso il comma 1, in quanto la deroga agli strumenti urbanistici vigenti appare lesiva delle competenze costituzionalmente attribuite in materia agli enti locali.

Relativamente agli emendamenti 16.103 e 16.104, propone di esprimere un parere contrario, in quanto le norme ivi contenute, oltre ad essere di eccessivo dettaglio, risultano lesive delle prerogative riconosciute, anche in materia economico-finanziaria, alle Regioni e agli enti locali.

Infine, propone di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima

(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio

(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(392) MALLEGGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo

(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina

(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa

(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo

(Parere alla 2a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore [PARRINI](#) (PD) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(677) PETROCELLI. - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste il 10 giugno 2011

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(678) PETROCELLI. - Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 13,55.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 30 (pom.) del 26/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2018
30ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI
indi del Vice Presidente
CRUCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REDIGENTE

(510) GIARRUSSO ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore **GRASSO** (*Misto-LeU*) integra il proprio intervento nella precedente seduta ed esprime preoccupazione sulla previsione della circostanza aggravante di pena che porterebbe ad un problema di ragionevolezza e dosimetria sanzionatoria rispetto alla pene previste dalla fattispecie di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

Replica il senatore **GIARRUSSO** (*M5S*) paventando la possibilità che si trasformi la fattispecie normativa non in un delitto aggravato dall'evento ma in una fattispecie autonoma di reato.

Il senatore **CUCCA** (*PD*) esprime perplessità circa la disposizione normativa proposta relativamente all'ipotesi in cui sia il soggetto estraneo alla consorte criminale ad accettare la promessa di voto.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-BP*) contesta nella previsione normativa la circostanza aggravante di cui al quarto comma, ritenendo che la successiva elezione non incida sul bene giuridico oggetto della fattispecie e pertanto suggerisce di considerarlo come un *post-factum* non punibile.

La senatrice **ROSSOMANDO** (*PD*) solleva dubbi di costituzionalità sulla questione della proporzionalità del trattamento sanzionatorio disegnato da siffatta circostanza aggravante ad effetto speciale.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede chiarimenti al relatore in merito alla ipotesi in cui il paciscente sia in buona fede e quindi totalmente inconsapevole dell'appartenenza della propria controparte ad un'associazione di stampo mafioso, paventando il rischio che tale previsione faciliti la creazione nel processo di una presunzione *contra reum* in violazione dell'articolo 27 della Costituzione.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) condivide le preoccupazioni del senatore Pillon.

Il relatore [GIARRUSSO](#) (*M5S*) conclude il proprio intervento di replica esprimendo apprezzamento per tutti gli interventi e impegnandosi a raccogliere i suggerimenti pervenuti in occasione della presentazione degli emendamenti al testo.

Il [PRESIDENTE](#) propone pertanto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno al disegno di legge in esame per venerdì 5 ottobre alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima

(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio

(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(392) MALLEGGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo

(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina

(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa

(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo

- e petizione n. 147 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rimessione in Assemblea)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta antimeridiana del 31 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che nella giornata odierna è stata avanzata da parte dei senatori Grasso, Juliane Unterberger, Cucca, Valeria Valente e Monica Cirinnà una richiesta di rimessione all'Assemblea dei disegni di legge in titolo. Poiché la richiesta in oggetto risulta essere appoggiata da un numero di componenti della Commissione pari ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente ai sensi del comma 3, articolo 36, del Regolamento del Senato.

IN SEDE REFERENTE

(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima

(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio

(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(392) MALLEGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo

(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina

(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa

(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo

- e petizione n. 147 ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

Dopo che la Commissione ha convenuto all'unanimità di acquisire in sede referente l'attività finora svolta in sede redigente, il [PRESIDENTE](#) avverte che è aperta la discussione generale.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) auspica che dal dibattito emergano spunti importanti per il relatore anche alla luce dei suggerimenti emersi nelle recenti audizioni.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az), pur nel rispetto delle facoltà alla minoranza dal regolamento parlamentare, si duole della richiesta di rimessione in sede referente dei disegni di legge in materia di legittima difesa.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che in esito alla rimessione il provvedimento sarà esaminato compiutamente anche dall'Aula.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) ricorda come su temi delicati sia opportuno un dibattito più ampio di quello consentito in sede redigente.

Il senatore [BALBONI](#) (FdI), ritiene che un dibattito ampio non possa nuocere alla trattazione del disegno di legge ma ribadisce la necessità che si proceda ad una riforma in tempi rapidi, suggerendo, nel merito, che si considerino anche modifiche al codice di procedura penale, per esempio per rafforzare l'udienza filtro dinanzi al giudice per l'udienza preliminare.

La Commissione conviene quindi di conferire mandato al Presidente relatore a redigere un testo unificato.

Il [PRESIDENTE](#) relatore si riserva di presentare tale testo nelle prossime sedute.

I senatori [CUCCA](#) (PD) e [GRASSO](#) (Misto-LeU) si riservano di intervenire alla luce di tale testo unificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(45) DE POLI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi

(118) DE POLI. - Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi

(282) Vanna IORI. - Introduzione dell'articolo 706-bis del codice di procedura civile e altre disposizioni in materia di mediazione familiare

(735) PILLON ed altri. - Norme in materia di affidato condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità

(768) Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 45, 735 e 768, congiunzione dei disegni di legge nn. 118 e 282 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 10 settembre.

Il relatore **PILLON** (*L-SP-PSd'Az*), illustra il disegno di legge n. 118.

Gli articoli da 1 a 4 disciplinano l'istituto della mediazione familiare. Più nel dettaglio l'articolo 1 del disegno di legge, pertanto, reca la definizione di mediazione familiare. Essa si sostanzia nell'attività, svolta da un mediatore familiare (un professionista qualificato e terzo rispetto alle parti) per ristabilire le comunicazioni fra i coniugi o i conviventi al fine di pervenire a un accordo tra le parti avente per contenuto un progetto condiviso, equilibrato, concretamente realizzabile e duraturo, di organizzazione delle relazioni personali, genitoriali, nel caso di presenza di figli, e materiali, dopo la chiusura del rapporto di coniugio o di convivenza. Nella realizzazione dell'accordo di mediazione, i mediatori familiari sono tenuti a prestare particolare attenzione e a dare priorità agli interessi e ai bisogni degli eventuali figli. I mediatori- precisa la disposizione- devono essere "professionisti particolarmente e specificatamente esperti nelle tecniche di mediazione, di negoziazione e di *problem solving*, in possesso di conoscenze approfondite in diritto, in psicologia e in sociologia con particolare riferimento ai rapporti familiari e genitoriali".

L'articolo 2, con riguardo al procedimento di mediazione familiare, prevede che esso debba avere carattere informale e riservato. Nessun atto o documento, prodotto da una parte durante le diverse fasi della mediazione, può essere acquisito dalle altre parti in un eventuale giudizio. Il mediatore familiare, le parti e gli eventuali soggetti che li hanno assistiti durante il procedimento, non possono essere chiamati a testimoniare in giudizio su circostanze relative al procedimento di mediazione svolto.

L'articolo 3 stabilisce specifici requisiti per l'esercizio dell'attività di mediazione familiare.

Per l'accesso all'esercizio della professione si prevede l'obbligatorietà della laurea specialistica in determinate discipline, con l'aggiunta di specifici corsi biennali post universitari della durata di almeno 350 ore. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore della legge potranno accedere alla professione anche i soggetti in possesso di una laurea specialistica e di un diploma rilasciato a seguito della partecipazione ad un corso annuale di almeno 500 ore riconosciuto dalle regioni di residenza. È previsto, altresì, che il possesso del titolo di mediatore familiare e la conseguente abilitazione all'esercizio della professione, siano accertati mediante l'obbligo, posto a carico delle regioni, di istituire elenchi pubblici degli organismi di mediazione familiare e dei mediatori professionisti.

Con l'articolo 4, che introduce nel codice di procedura civile l'articolo 708-bis, viene regolamentata la procedura che rende obbligatorio, ai fini della prosecuzione del processo, l'invito alle parti interessate a ricorrere alla mediazione familiare.

L'articolo 5, infine, modificando l'articolo 337-octies del codice civile, definisce in maniera più puntuale l'obbligo, per il giudice, di tenere conto dell'opinione dei figli minori. La disposizione prevede inoltre specifiche modalità operative e logistiche per la loro audizione.

Ricorda che in materia di mediazione familiare interviene, poi, anche il disegno di legge n. 282, che

illustra. Nel merito il provvedimento si compone di sei articoli.

L'articolo 1 precisa la finalità dell'intervento legislativo: la proposta di legge si propone di sostenere la genitorialità in caso di separazione o di cessazione di una convivenza, tramite lo strumento della mediazione familiare e conformemente alle convenzioni e alle raccomandazioni dell'Unione europea, affinché tutte le madri e i padri possano rimanere in condizione di cogenitorialità, anche in caso di separazione di coppia, al fine di garantire il superiore interesse affettivo, educativo e materiale dei figli.

L'articolo 2 individua le caratteristiche della mediazione familiare, con previsioni analoghe a quelle dettate dal disegno di legge n. 118. La mediazione familiare si pone i seguenti obiettivi: aiutare la coppia genitoriale a elaborare un progetto condiviso e consensuale di cogenitorialità nella separazione attraverso una metodologia mirata alla gestione del conflitto avendo come obiettivo specifico l'interesse dei figli; garantire ai figli il mantenimento di rapporti significativi e regolari con entrambi i genitori, ricevendo cure, affetto, educazione e istruzione; aiutare la coppia genitoriale a cogliere i bisogni e le manifestazioni emotive dei figli evitandone la strumentalizzazione nel conflitto; prevenire negligenze e violenze psicologiche, anche inconsapevoli, che possono esporre i figli al rischio di danni emotivi, nonché di comportamenti sociali devianti.

L'articolo 3, reca i requisiti di formazione dei mediatori familiari. I mediatori devono essere in possesso di laurea specialistica in discipline psicologiche, pedagogiche o giuridiche, nonché di una formazione specifica e certificata per l'esercizio della mediazione familiare di almeno 250 ore ripartite in modo tale da favorire l'assimilazione delle competenze acquisite. La formazione relativa alla mediazione familiare è demandata ad docenti universitari specialisti nell'ambito delle discipline psicologiche, pedagogiche, giuridiche o economiche con comprovata esperienza nel campo delle problematiche della famiglia e dei minori; e ai mediatori familiari professionisti in attività. Possono altresì esercitare l'attività di mediazione familiare coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di un titolo di mediatore familiare riconosciuto dalla regione di residenza. La disposizione precisa che le competenze necessarie nel percorso formativo del mediatore professionista devono, fra gli altri, comprendere: aspetti psicologici della coppia e dello sviluppo del minore; aspetti sociologici dell'evoluzione della famiglia; aspetti pedagogici delle relazioni genitoriali e infine aspetti legati all'impatto delle separazioni sulle dinamiche familiari e in particolar modo sui figli.

L'articolo 4, introduce nel codice di rito l'articolo 706-*bis* materia di mediazione familiare. La disposizione prevede, in particolare, che qualora vi siano figli minorenni e vi sia disaccordo nella fase di elaborazione di un affidamento condiviso, la parte ricorrente o le parti congiuntamente hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e fatti salvi i casi di assoluta urgenza o di grave e imminente pericolo per l'integrità psico-fisica dei figli minorenni o del ricorrente, di adire un organismo di mediazione familiare, nonché di partecipare ad almeno tre incontri volti a fornire sostegno alla genitorialità nella separazione e al raggiungimento di un accordo sulla nuova organizzazione familiare, nell'esclusivo interesse del figlio o dei figli.

L'articolo 5 disciplina l'istituto della mediazione familiare nelle procedure di negoziazione assistita, prevedendo, anche in questo caso, l'obbligo per i coniugi di adire un organismo di mediazione familiare, nonché di partecipare ad almeno tre incontri volti a fornire sostegno alla genitorialità nella separazione e al raggiungimento di un accordo sulla nuova organizzazione familiare, nell'esclusivo interesse dei figli.

L'articolo 6, infine, prevede l'istituzione presso ogni azienda sanitaria locale, di un servizio di mediazione familiare, ad accesso libero e gratuito, idoneo a svolgere gli obbligatorî tentativi di mediazione familiare (sia giudiziale che in sede di negoziazione assistita).

La Commissione conviene, stante l'attinenza di materia, di discutere tali disegni di legge insieme con il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 45 e connessi.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 27 settembre, alle ore 9, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.2.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 31 (pom.) del 02/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2018
31ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(497) Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori
(Parere alla 13a Commissione. Esame. Parere non ostativo con condizione sul testo; parere in parte favorevole, in parte contrario, in parte non ostativo con osservazione e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore **CRUCIOLI** (M5S) illustra il provvedimento in titolo recante disposizioni per la valorizzazione e lo sviluppo delle isole minori.

Per i profili di competenza segnala la previsione dell'articolo 13.

L'articolo reca misure volte a promuovere, nelle isole minori elencate in allegato al provvedimento in esame (allegato A), il ricorso all'istituto della mediazione, procedura che consente di raggiungere la conciliazione tra le parti in modo alternativo e più rapido rispetto alla controversia giudiziaria.

Le disposizioni sono introdotte con gli obiettivi, tra loro connessi, di prevenire e moderare la conflittualità tra cittadini, accentuata nelle isole minori dall'isolamento e dagli spazi ristretti che le caratterizzano; ridurre il conseguente contenzioso giurisdizionale; contenere gli oneri finanziari, commerciali e sociali direttamente collegati ai conflitti e alle controversie civili e commerciali.

Il comma 1 demanda alle regioni territorialmente competenti il compito di promuovere il ricorso alla mediazione e di assicurare un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario, nel perseguimento degli obiettivi di pacificazione sociale e di composizione non conflittuale delle controversie.

Nell'espletamento di tale compito le regioni in questione sono tenute ad attenersi alla direttiva 2008/52/CE e al decreto legislativo n. 28 del 2010.

La direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, disciplina determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

La direttiva reca disposizioni volte a facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie transfrontaliere e a promuovere la composizione amichevole delle medesime, incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario.

Il decreto legislativo n. 28 del 2010 ha dato attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Esso reca disciplina del procedimento di mediazione e degli organismi deputati a gestirlo. Il comma 3 - nell'ottica della riduzione dei costi pubblici e fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza, legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - conferisce alle regioni e ai comuni competenti facoltà di stipulare convenzioni con organismi di mediazione accreditati presso il Ministero della giustizia.

Il comma 4 dispone che la mediazione esperita in base alle disposizioni di cui all'articolo in esame sia posta in essere senza recare pregiudizio agli ordinari percorsi giudiziari.

A tale proposito richiama il parere già espresso dalla Commissione affari costituzionali per cui l'articolo 13 dovrebbe essere soppresso, in quanto "esso ha ad oggetto il contenzioso giurisdizionale e il diritto processuale, materie che, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, sono riconducibili alla competenza esclusiva dello Stato."

Da quindi conto degli emendamenti di competenza e illustra una proposta di parere (pubblicata in allegato).

Il senatore [CUCCA](#) (PD) ricorda come il problema del riordino della geografia giudiziaria si trascini ormai da anni, esprime perplessità sulla proposta di apertura delle sedi giudiziarie ormai chiuse prendendo in considerazione, come casi problematici, i precedenti relativi alla soppressione dei tribunali di Chiavari, Sanremo e Bassano del Grappa. Paventa il rischio che la riapertura delle sedi disagiate provochi notevoli esborsi economici.

Preannuncia pertanto, anche a nome del proprio Gruppo, il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, specificando tuttavia la valutazione positiva per l'emendamento 13.2.

Il senatore [CANDURA](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene invece opportuno riaprire il dibattito sulla questione della redistribuzione degli uffici giudiziari prendendo come esempio l'ipotesi della soppressione del tribunale di Bassano del Grappa che, trovandosi in una zona particolarmente disagiata dal punto di vista geografico e logistico, ha creato non pochi problemi agli operatori del diritto costretti a quotidiani spostamenti presso la sede di Treviso. Preannuncia anche a nome del proprio Gruppo il voto favorevole sulla proposta del relatore.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) concorda sul parere favorevole all'emendamento 13.1 e ricorda quanto agli emendamenti 13.3 e 13.4 come la soppressione delle sedi giudiziarie abbia creato notevoli problemi soprattutto nelle isole minori, portando l'esempio della sede giudiziaria di Ischia, zona tra l'altro colpita da un terremoto che ha incrementato il disagio nella gestione del contenzioso giudiziario.

Il senatore [URRARO](#) (M5S), sottolineando come l'accorpamento delle sedi giudiziarie non abbia funzionato perfettamente in alcune realtà del Mezzogiorno, preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta del relatore, riservandosi di interloquire sul punto con il Governo.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) chiede di votare il parere per parti separate, enucleando il voto sull'emendamento 13.2.

La Commissione conviene.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, è posta ai voti per parti separate, la proposta di parere del relatore, sul testo e su tutti gli emendamenti, eccezion fatta per l'emendamento 13.2.

La Commissione approva.

Il presidente [OSTELLARI](#) fa rilevare che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.

Posta quindi ai voti, la Commissione approva la parte di parere riferita all'emendamento 13.2.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 3 ottobre, alle ore 9, non avrà luogo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il disegno di legge n. 282 della senatrice Iori, in materia di affidato condiviso, è stato ritirato e non rientra più pertanto nell'ordine del giorno dei lavori della Commissione.

La Commissione prende atto.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) sollecita la valutazione di impatto già richiesta sui disegni di legge nn. 5 e connessi (legittima difesa).

Il [PRESIDENTE](#) informa di essersi fatto latore di tale istanza presso il Ministero della giustizia e che i dati pervenuti, in fase di rielaborazione, saranno resi disponibili al più presto.

La seduta termina alle ore 16,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 497 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime sul testo parere non ostativo con la seguente condizione:

a) sia soppresso l'articolo 13.

Esprime inoltre:

parere favorevole sull'emendamento 13.1;

contrario sull'emendamento 13.2;

sugli emendamenti 13.3 e 13.4 non ostativo con la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito la compatibilità della problematica dei tribunali nelle isole minori anche rispetto all'assetto dell'intero territorio nazionale;

non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

1.4.2.3. 4[^] Commissione permanente (Difesa)

1.4.2.3.1. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 6 (pom.) del 19/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

DIFESA (4ª)
MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2018
6ª Seduta

Presidenza della Presidente
TESEI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Tofalo.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(772) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017*

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore **FEDE** (M5S) illustra il provvedimento in titolo, che si propone di rafforzare la cooperazione in materia di difesa e sicurezza con il Giappone, al fine di contribuire alla pace e alla stabilità fra le nazioni, in piena conformità con l'articolo 11 della Costituzione in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale.

Tale accordo si inserisce all'interno di un percorso di collaborazione iniziato già nel 2012, con la sottoscrizione di una dichiarazione di intenti tra i rispettivi Ministri della Difesa, che stabiliva la comune intenzione di avviare un dialogo bilaterale in campo militare e che ha condotto, poi, alla stesura, di un *Memorandum* di intesa tra i due Ministeri in merito alla cooperazione e agli scambi nel settore di propria competenza, al fine di migliorare la reciproca comprensione sulle questioni di politica militare e di sicurezza.

Gli obiettivi di questa cooperazione mirano a valorizzare i rapporti a livello tecnico-industriale con un Paese con cui l'Italia vanta solidi legami culturali e dalla grande rilevanza economica e tecnologica a livello mondiale, trattandosi della terza potenza economica del pianeta. La sottoscrizione dell'Accordo, inoltre, consente un più efficace sostegno alle industrie nazionali di difesa, facilitando la costituzione di partenariati nel settore, anche in direzione dei mercati di Paesi terzi.

Nell'ottica di questo sostegno, e ai sensi di quanto disposto dall'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2015, con la sottoscrizione dell'Accordo verrà consentito al Ministero della Difesa, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, di svolgere attività di supporto tecnico-amministrativo finalizzate a favorire da parte del governo giapponese l'acquisizione di materiali per la difesa prodotti dalla nostra

industria nazionale, ovviamente nel rigoroso rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 185 del 1990.

L'Accordo, data la sua natura tecnico-industriale, prevede anche l'invio di tre rappresentanti italiani in territorio giapponese, ad anni alterni e per pochi giorni, ed esclusivamente per le riunioni del Comitato congiunto di cui all'articolo 2, e non per attività, in pianta stabile, di tipo militare.

Nello specifico, l'Accordo si compone di 7 articoli, preceduti da un breve preambolo che richiama l'entrata in vigore nel 2016 di un altro accordo stipulato tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Giappone e riguardante la sicurezza delle informazioni, nonché il Programma di cooperazione stipulato tra il Giappone e la NATO nel 2014.

L'articolo 1 enuncia lo scopo dell'Accordo, ossia agevolare e sviluppare la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e produzione congiunta in funzione di migliorare la cooperazione di sicurezza e difesa, tenendo in considerazione, tra l'altro, la redditività commerciale e avvalendosi per la messa a punto di tali progetti dei rispettivi canali diplomatici.

L'articolo 2 statuisce l'istituzione di un Comitato congiunto al fine di definire la natura degli equipaggiamenti e della tecnologia di difesa oggetto di eventuali trasferimenti. L'organo, composto da tre membri di ciascuna Parte, vedrà per l'Italia la partecipazione di due rappresentanti del Ministero della difesa e uno del Ministero degli Affari esteri. Viene poi previsto che le competenti Autorità delle Parti, nel caso dell'Italia il Ministero della difesa, concludano discendenti intese di dettaglio per specificare gli equipaggiamenti e la tecnologia di difesa che verranno trasferiti, le persone che si occuperanno dei trasferimenti, nonché i termini e le condizioni dei trasferimenti.

L'articolo 3 obbliga le Parti ad utilizzare gli equipaggiamenti e la tecnologia di difesa eventualmente scambiati in maniera coerente con i fini e i principi della Carta delle Nazioni Unite, vietando nel secondo comma trasferimenti a terzi del diritto di proprietà o di possesso dei materiali oggetto di trasferimento senza il previo consenso della Parte che ha originato il trasferimento.

L'articolo 4 regola la protezione delle informazioni classificate scambiate tra le Parti, richiamando implicitamente l'Accordo sulla sicurezza delle informazioni stipulato tra le Parti nel 2016 e citato nel preambolo del presente Accordo.

L'articolo 5 prevede che l'Accordo e tutte le intese da esso discendenti vengano concretamente attuate nel rispetto degli ordinamenti nazionali e degli stanziamenti di bilancio di ciascuna Parte.

L'articolo 6 prescrive che le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo e delle relative intese discendenti vengano risolte attraverso consultazione tra le Parti.

L'articolo 7 reca le disposizioni finali dell'Accordo, prevedendo, tra l'altro, che esso, una volta completate le rispettive procedure necessarie a renderlo effettivo tra le Parti, resti in vigore per cinque anni, con la possibilità successivamente che venga rinnovato in maniera automatica ogni anno, salvo notifica di una delle due Parti all'altra di volerlo terminare. Qualsiasi emendamento all'Accordo, poi, dovrà seguire le medesime procedure svolte per la sua entrata in vigore, e quindi, per quanto riguarda il nostro ordinamento, anche la procedura di ratifica parlamentare.

Gli oneri finanziari riguardano le spese di viaggio e di missione dei componenti del Comitato congiunto e sono pari a circa 4.500 euro annui ad anni alterni, a decorrere dal 2018. Tali oneri, come stabilito dall'articolo 3 del disegno di legge, trovano copertura finanziaria utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri insistente nel programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia. Sottolinea in conclusione la particolare valenza politica dell'Accordo, il cui intento è dichiaratamente quello di rafforzare i legami di cooperazione e amicizia tra i due Paesi, mirando anche a rafforzare la posizione del Giappone, che si colloca in uno scenario geopolitico molto delicato e caratterizzato da molte tensioni. Propone alla Commissione di formulare un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Intervengono quindi, per dichiarazione di voto favorevole a nome dei rispettivi gruppi, i senatori [CAUSIN](#) (FI-BP), [FUSCO](#) (L-SP-PSd'Az), [BUCCARELLA](#) (Misto) e [MININNO](#) (M5S).

Il senatore [CIRIANI](#) (*FdI*) preannuncia invece, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione.

La proposta di parere favorevole del relatore, previa verifica del numero legale, viene posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

(497) Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori
(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere favorevole con condizione)

La presidente [TESEI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, che si propone di introdurre una disciplina uniforme per la tutela delle isole minori, che rappresentano una preziosa risorsa dal punto di vista culturale, paesaggistico, turistico ed economico per l'Italia e per l'intero Mediterraneo.

Le isole minori sono presenti in sette regioni: Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana. Si tratta di 36 comuni, elencati nell'allegato del provvedimento, che hanno una popolazione complessiva di circa 220.000 abitanti.

La relazione illustrativa sottolinea la necessità di valorizzare queste realtà insulari e di sfruttare le opportunità di sviluppo economico legate ai progetti di tutela della natura.

La competenza della commissione deriva dall'articolo 2 del disegno di legge, che definisce una serie di obiettivi di sviluppo e valorizzazione delle isole minori. Tra i possibili strumenti di valorizzazione del territorio è anche indicata - alla lettera r) del comma 1 del predetto articolo - la possibilità - di "provvedere alla rideterminazione delle eventuali servitù militari" che possono insistere su queste isole.

Tale previsione rischia di creare un problema di coordinamento con il procedimento che già esiste in materia di determinazione delle servitù militari. Il Codice dell'ordinamento militare attribuisce infatti ai Comitati misti paritetici - che sono costituiti in ambito regionale - la competenza di esaminare le problematiche connesse all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale, i programmi di sviluppo economico e sociale delle Regioni e i programmi delle installazioni militari, con le conseguenze che questi comportano.

Propone pertanto uno schema di parere favorevole con condizione (allegato al resoconto).

Il sottosegretario TOFALO concorda sul profilo critico individuato dalla Presidente, sottolineando che l'attuale formulazione del provvedimento rischia di creare una sovrapposizione rispetto al quadro normativo esistente. Concorda sull'opportunità di eliminare il riferimento ai criteri di determinazione delle servitù militari. Sottolinea altresì l'esigenza di un maggiore coinvolgimento del Ministero della difesa nel Comitato istituzionale per le isole minori previsto dal provvedimento.

Il senatore [FUSCO](#) (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo.

Il senatore [VATTUONE](#) (*PD*) annuncia altresì il voto favorevole del proprio gruppo allo schema di parere, pur evidenziando profili critici del provvedimento.

La proposta di parere favorevole del relatore viene infine, previa verifica del numero legale, posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 497

La Commissione difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che sarebbe auspicabile un coinvolgimento attivo del Ministero della difesa nell'ambito del Comitato istituzionale per le isole minori di cui al comma 6 dell'articolo 3 del disegno di legge in titolo;

tenuto conto che la lettera *r*), del comma 1, articolo 2 del disegno di legge in titolo reca disposizioni in materia di servitù militari;

considerato che la disciplina in materia di servitù militari risulta già uniformemente disciplinata dal Codice dell'Ordinamento militare e dal Testo unico dell'ordinamento militare, che attribuiscono ai Comitati misti paritetici costituiti in ambito regionale la competenza ad esaminare le problematiche connesse all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale, allo sviluppo economico e sociale delle Regioni e delle aree sub-regionali nonché i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che all'articolo 2, comma 1, venga espunta la lettera *r*).

1.4.2.4. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.4.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 32 (pom.) del 19/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 2018
32ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo.

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(771) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore **Marco PELLEGRINI** (M5S), dopo aver brevemente richiamato la copertura finanziaria del provvedimento in titolo, formula una proposta di parere non ostativo.

Il sottosegretario Laura CASTELLI concorda con la proposta del relatore.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta è approvata.

(717-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e alla luce dell'aggiornamento

della relazione tecnica, di ribadire il parere non ostativo già espresso sul testo alla Commissione di merito.

I senatori [MISIANI](#) (PD) e [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP) dichiarano il voto contrario dei rispettivi Gruppi di appartenenza.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posto ai voti, il parere è approvato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(497) *Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori*
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario richiedere formalmente al Governo la produzione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, al fine di verificare la congruità della copertura recata dall'articolo 20 in relazione all'incremento del fondo di sviluppo delle isole minori disposto dall'articolo 4 e, più in generale, per valutare la portata finanziaria delle altre disposizioni del provvedimento, con particolare riguardo agli articoli 5 (fiscaltà di sviluppo), 7 (offerta turistica), 8 (servizi sanitari), 9 (sostegno del sistema scolastico), 10 (protezione civile), 15 (gestione dei rifiuti), 16 (imballaggi ad uso alimentare), 17 (demanio) e 18 (incentivi in favore delle fonti energetiche rinnovabili).

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(766) *Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) richiama brevemente i rilievi formulati nella prima seduta pomeridiana di ieri.

La rappresentante del GOVERNO, dopo aver depositato la relazione tecnica verificata positivamente sul provvedimento in titolo, manifesta un avviso contrario, per i profili finanziari, sugli emendamenti 3.1 e 3.2, dal momento che le quantificazioni dei relativi oneri non risultano congrue. Con riguardo, invece, alla proposta 2.1, ravvisa la necessità, in accordo con la relatrice, di condizionare il parere di nulla osta all'inserimento dell'espressa esclusione di qualsiasi forma di compenso per i componenti del Comitato ivi previsto.

Non essendovi richieste di intervento, la RELATRICE propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1 e 3.2. Sull'emendamento 2.1, esprime parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo la parola: "costituzione", delle seguenti: "e al funzionamento", nonché all'aggiunta, in fine, del seguente periodo: "È fatto divieto di corrispondere ai componenti del Comitato qualsiasi forma di compenso, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.". Su tutti i restanti emendamenti, il parere è non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere è approvata dalla Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di sospendere la seduta fino alle 15 per dare modo di completare l'istruttoria sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge n. 717-B.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 13,35, riprende alle ore 15,10.

(717-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame precedentemente rinviato.

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea relativi al disegno di legge in titolo ribadendo, per quanto di competenza relativamente agli emendamenti ripresentati in Assemblea e identici a quelli già presentati presso la Commissione affari costituzionali, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, da 1.9 a 1.193, 6.1, 6.2, 6.3 (testo 2), 6.162 (testo 2), 6.169, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.10, 9.11, 9.13, 9.14, 9.15 (testo 2), 9.20, 9.21, 9.24, 9.25, 9.26, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11 e 11.12. Ribadisce altresì un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.194. In merito agli emendamenti 13.300 e 13.301 di nuova presentazione in Assemblea, non vi sono osservazioni da formulare. Ribadisce infine un parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

Il sottosegretario SANTANGELO esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Il senatore **STEFANO** (PD), anche alla luce dell'andamento dei lavori nel corso della seconda seduta pomeridiana di ieri, chiede chiarimenti sui criteri di applicazione dell'articolo 81 della Costituzione alle proposte emendative illustrate dal relatore.

Il PRESIDENTE fa presente che l'istruttoria condotta sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea non può che essere coerente con le conclusioni approvate dalla Commissione nella seduta di ieri, attesa l'identità della quasi totalità delle proposte. Per il resto, può valutarsi l'opportunità di definire, per il futuro, linee guida condivise sulle modalità di esercizio della funzione consultiva da parte della Commissione bilancio, previo coinvolgimento, eventualmente, delle istanze poste a garanzia dell'ordinato svolgimento dei lavori del Senato. Fino a quel momento, non può che restare fermo il principio, collocato a presidio degli equilibri della finanza pubblica, in base al quale in assenza della

relazione tecnica il parere non può che essere contrario. L'esame della Commissione in sede consultiva deve infatti concentrarsi sui profili finanziari degli emendamenti e non su considerazioni di carattere generale relative alla meritevolezza di una proposta politica, che attiene al merito delle questioni.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*), nel richiamare la posizione assunta dal proprio Gruppo nelle sedute di ieri, tiene a ribadire che l'obiettivo era rappresentato dalla ricerca di una intesa, politicamente significativa, su un tema di particolare rilevanza quale il finanziamento dei progetti di riqualificazione delle periferie, verificando la disponibilità della maggioranza e del Governo a recuperare spazi finanziari per gli enti locali. L'interpretazione rigida del proprio ruolo e l'andamento dei lavori della Commissione, che resta un organo politico e non solo tecnico, ha invece finito per impedire il raggiungimento di un equilibrio politico più avanzato. Ritiene quindi necessario delineare insieme una strategia che assicuri il più corretto funzionamento della Commissione, in modo da evitare distorsioni delle sue competenze; ravvisa pertanto l'utilità di individuare, anche in una sede ristretta, direttive condivise di applicazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la questione del metodo meriti di essere affrontata in modo espresso ed approfondito in Ufficio di Presidenza. A tale riguardo, appellandosi alla propria esperienza di componente della Commissione bilancio nella precedente legislatura, ricorda come la Ragioneria generale dello Stato si trovi, di regola, nell'impossibilità di predisporre, nei ristretti tempi dell'esame parlamentare, una relazione tecnica per tutte le centinaia di emendamenti per cui essa risulta necessaria: in determinati casi, tuttavia, si è riconosciuta comunque la possibilità a tutti i Gruppi parlamentari di segnalare un numero limitato di proposte, politicamente più significative, su cui il Governo si è impegnato a svolgere approfondimenti in merito ai profili finanziari.

Il senatore [MARINO](#) (*PD*), nell'esprimere apprezzamento per le considerazioni svolte dal senatore Tosato, con il quale ha condiviso l'esperienza di senatore della passata legislatura, concorda sulla necessità di trovare un'intesa sul metodo, in modo da evitare che l'interpretazione del ruolo della Commissione risulti penalizzante per la dialettica parlamentare. In linea con quanto appena rilevato dal collega, ritiene accettabile il principio in base al quale l'assenza di relazione tecnica comporti un parere contrario sui profili finanziari, ma solo se vi sia stata a monte una selezione delle proposte emendative che consenta di salvaguardare le istanze rappresentate anche dalle opposizioni. In caso contrario, l'irrigidimento delle prassi interpretative e inopportuni automatismi applicativi possono condurre al depauperamento del ruolo della Commissione bilancio. Si associa pertanto all'invito a convocare un Ufficio di Presidenza per discutere tali questioni metodologiche. A tale proposito, ritiene che solo a fronte di contrapposizioni non superabili potrebbe rendersi necessario il ricorso ad istanze superiori.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*), pur mantenendo le proprie convinzioni sugli effetti della mancanza di relazione tecnica, si dichiara d'accordo con il senatore Tosato sul metodo, reputando che l'Ufficio di Presidenza rappresenti la sede più adeguata per individuare una linea di comportamento che costituisca una garanzia per tutti, al fine di evitare che sia leso il diritto del singolo parlamentare ad esprimersi sulle proposte emendative presentate.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), nel condividere l'importanza di una discussione più serena sulle questioni in oggetto, rileva innanzitutto che la discussione odierna sui profili di metodo non risulta affatto nuova, essendo già stata avanzata, prima della pausa estiva, la proposta di riunire l'Ufficio di Presidenza sul tema. In secondo luogo, pur riconoscendo pienamente il diritto del Governo a perseguire l'attuazione del proprio programma con tutti gli strumenti a sua disposizione e con l'interpretazione più estensiva possibile dei suoi poteri, ritiene comunque fondamentale che la Presidenza svolga una funzione di garanzia per tutti: prima ancora di definire un metodo condiviso, occorre che vi sia reciproco riconoscimento, in modo tale che l'interpretazione delle disposizioni non diventi una sorta di tagliola diretta a bloccare le proposte non gradite alla maggioranza. Infine, reputa

che anche su emendamenti simili sia necessario procedere ad una valutazione specifica per ciascuno di essi, al fine di assicurare a ciascun parlamentare la possibilità di veder discussa la propria proposta politica, non escludendosi comunque il ricorso a meccanismi condivisi per assicurare la concentrazione dei lavori sulle questioni di maggior rilievo.

Il presidente [PESCO](#) tiene a precisare che la discussione e la deliberazione sul contenuto politico di ciascun emendamento spetta alla Commissione competente nel merito, mentre il ruolo della Commissione bilancio, in sede consultiva, è di esaminare i soli profili finanziari delle proposte: tale funzione consente anche di dare una valutazione complessiva di emendamenti diversi che presentino tuttavia una matrice finanziaria unitaria o analoghe criticità.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel manifestare apprezzamento per il fatto che la discussione si stia svolgendo con toni più sereni e pacati, invita a tenere distinta, sotto il profilo del metodo, la sede referente da quella consultiva. Ritiene in ogni caso utile e proficuo dedicare un Ufficio di Presidenza a questo tema di metodo, per raggiungere una posizione auspicabilmente condivisa da tutti i Gruppi. A tale riguardo, l'intervento del senatore Tosato, che ha dato nuovamente conto delle prassi consolidate della Commissione bilancio nella precedente legislatura, rappresenta senza dubbio un contributo importante per impostare correttamente la questione. In relazione alla vicenda che ha dato luogo al dibattito, sottolinea come si tratti comunque della terza lettura del provvedimento e che tutte le posizioni politiche hanno avuto ampia possibilità di esprimersi nel corso delle precedenti letture. Invita, a questo punto, a concludere l'esame del provvedimento.

Anche alla luce dello svolgimento del dibattito, il PRESIDENTE propone di esprimere il seguente parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, da 1.9 a 1.193, 6.1, 6.2, 6.3 (testo 2), 6.162 (testo 2), 6.169, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.10, 9.11, 9.13, 9.14, 9.15 (testo 2), 9.20, 9.21, 9.24, 9.25, 9.26, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11 e 11.12. Esprime altresì un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.194. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Posta ai voti, la proposta è approvata.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.4.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 36 (pom.) del 02/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2018
36ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **TOSATO** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza che, in merito all'articolo 4, comma 2, occorre acquisire conferma del fatto che i costi per la concessione delle licenze d'uso del marchio "piccole produzioni locali" possano essere sostenuti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ad invarianza delle risorse disponibili a bilancio, posto che se ne prevede la concessione a titolo gratuito, previa domanda degli interessati. Chiede analoga conferma in merito all'articolo 8, comma 1, al fine di valutare la sostenibilità dei corsi di formazione che le Regioni e le Province autonome possono istituire in favore del personale addetto alla lavorazione, preparazione, trasformazione, confezionamento, trasporto e vendita delle piccole produzioni locali. In relazione all'articolo 9, chiede chiarimenti volti ad appurare che le attività di controllo esercitate dalle Regioni e dalle Province autonome per l'accertamento delle infrazioni alla legge in esame rientrino già nelle rispettive competenze di tali enti. Da ultimo, anche alla luce dei suddetti rilievi, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui all'articolo 11.

Il sottosegretario GARAVAGLIA si riserva di fornire risposta ai rilievi avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(771) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 2015, approvato

dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che alla luce dei chiarimenti forniti presso l'altro ramo del Parlamento, preso atto delle modifiche, di carattere formale, ivi apportate alla disposizione recante la copertura finanziaria, non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.

(Doc. XXII, n. 9) Daniela DONNO ed altri - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il documento in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo, posto che le spese per il funzionamento della Commissione vengono poste a carico del bilancio interno del Senato.

In merito agli emendamenti, anche con riguardo alle due proposte 1.100 e 2.100 da ultimo trasmesse dalla Commissione di merito, non vi sono osservazioni da formulare.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, è posta ai voti e approvata la proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

(497) Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 settembre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) riepiloga succintamente i profili di onerosità del provvedimento in esame, alla base della richiesta formale di acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento.

Il sottosegretario GARAVAGLIA informa che, sul provvedimento in titolo, non è ancora pervenuta la relazione tecnica richiesta dalla Commissione nella seduta del 19 settembre scorso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (n. 42)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il sottosegretario GARAVAGLIA mette a disposizione dei senatori documentazione volta a dare risposta ai chiarimenti chiesti dalla relatrice.

Il senatore [MARINO](#) (PD) richiama l'esigenza, già manifestata nella seduta del 26 settembre scorso, che, in considerazione della complessità del provvedimento in titolo, siano garantiti alla Commissione tempi di discussione adeguati.

Il PRESIDENTE assicura che i senatori avranno la possibilità, nelle prossime sedute, di approfondire la documentazione prodotta dal Governo e di formulare osservazioni al riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [MISIANI](#) (PD), nel rilevare con preoccupazione l'anomalo ritardo nella presentazione, da parte del Governo, della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, che sta determinando effetti negativi per i titoli di Stato e incertezza sui mercati finanziari, chiede chiarimenti sui tempi di trasmissione alle Camere e sulla tempistica di esame del provvedimento.

Il presidente [PESCO](#) risponde che tali questioni saranno oggetto dell'Ufficio di Presidenza convocato al termine della seduta.

CONVOCAZIONE DI UNA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE convoca, al termine dell'Ufficio di Presidenza, un'ulteriore seduta, il cui ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 824, di modifica all'articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.30

1.4.2.4.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 38 (pom.) del 03/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 2018
38ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente **PESCO** (M5S), in sostituzione del relatore Tosato, chiede se il rappresentante del Governo sia in grado di fornire le risposte ai rilievi avanzati dal relatore.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire le risposte in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(497) Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente **PESCO** fa presente che si è in attesa dell'acquisizione della relazione tecnica richiesta formalmente dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme

contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (n. 42)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) evidenzia la necessità di integrare le risposte fornite dal Governo nella seduta di ieri, con riferimento ad alcuni profili riguardanti l'articolo 1 dello schema di decreto, in materia di calcolo del reddito operativo lordo e di riflessi finanziari delle disposizioni transitorie, nonché in merito agli effetti sul gettito derivanti dagli articoli da 6 a 11.

Il senatore [MARINO](#) (PD), nel sottolineare l'importanza del provvedimento in esame anche per la connessione con i decreti di attuazione della delega fiscale, chiede al rappresentante del Governo se vi sia la disponibilità, ai fini dell'adozione in via definitiva del decreto, di attendere eventualmente anche oltre la data del 9 ottobre fissata come termine ultimo per l'espressione del parere della Commissione.

Il sottosegretario VILLAROSA, anche in considerazione del fatto che la delega per l'adozione del decreto andrà a scadenza il prossimo 30 novembre, rappresenta la disponibilità del Governo ad attendere, ai fini dell'adozione definitiva del provvedimento in esame, anche oltre il termine del 9 ottobre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione dei possibili tempi di trasmissione al Parlamento della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, ipotizza - anche alla luce delle interlocuzioni avviate con l'omologa Commissione della Camera dei deputati e delle determinazioni adottate questa mattina dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi - che lo svolgimento delle audizioni sulla Nota, di cui all'articolo 125-*bis* del Regolamento, possa tenersi, congiuntamente con la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento, nella giornata di martedì 9 ottobre, destinando i giorni di mercoledì 10 e giovedì 11 rispettivamente all'esame in Commissione e in Assemblea.

Il senatore [MARINO](#) (PD) rimarca l'esigenza di assicurare alla Commissione un lasso temporale adeguato per l'esame della Nota di aggiornamento, tenuto conto sia dell'importanza di tale documento contabile sia dell'oggettivo ritardo nella trasmissione alle Camere. Invita, pertanto, il Presidente, ad intraprendere le necessarie iniziative al riguardo.

Il senatore [STEFANO](#) (PD) ribadisce la necessità di garantire al Parlamento tempi adeguati per un esame approfondito della Nota di aggiornamento.

Il PRESIDENTE, dopo aver preso atto di tali richieste, rappresenta successivamente l'esigenza manifestata dalla Commissione ambiente di un celere esame del disegno di legge n. 497 (Legge quadro sulle isole minori).

Reputa pertanto opportuno destinare prioritariamente la seduta di domani all'esame del suddetto provvedimento, posticipandone la convocazione alle ore 11.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il presidente [PESCO](#) avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con l'esame, in

sede consultiva, dei disegni di legge n. 659, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014, e n. 676, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 4 ottobre 2018, alle ore 9, è posticipata alle ore 11.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.4.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 39 (ant.) del 04/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 2018
39ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(659) PETROCELLI. - *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014*

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire una relazione tecnica, al fine di verificare la congruità della copertura finanziaria recata dall'articolo 3 del provvedimento, anche in relazione alla sua modulazione temporale.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di depositare una relazione tecnica sul provvedimento in titolo, che è in via di predisposizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(676) PETROCELLI. - *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003*

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire una relazione tecnica, al fine di verificare la congruità della copertura finanziaria recata dall'articolo 3 del provvedimento, anche in relazione alla sua modulazione temporale.

Il rappresentante del GOVERNO deposita una relazione tecnica positivamente verificata.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene opportuno che i senatori abbiano modo di approfondire il contenuto della relazione tecnica appena depositata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) informa, con riguardo al disegno di legge n. 497 (legge quadro sulle isole minori), che il Governo potrebbe trasmettere a breve la relazione tecnica, formalmente richiesta dalla Commissione nella seduta del 19 settembre; si pone pertanto l'esigenza di accelerare i tempi di esame in sede consultiva del provvedimento, anche in considerazione del suo inserimento nel calendario dei lavori dell'Assemblea della settimana prossima.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda come sulle istanze sottese al disegno di legge vi sia una sostanziale condivisione da parte dei Gruppi parlamentari.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) chiede al rappresentante del Governo ulteriori informazioni sui profili finanziari del provvedimento, con particolare riguardo all'ammontare delle risorse che il Governo intende mettere a disposizione e in merito agli stanziamenti dai quali esse verranno attinte, auspicando che siano in ogni caso salvaguardati i fondi destinati al finanziamento degli enti locali.

Il sottosegretario VILLAROSA conferma che sono in fase di definizione gli ultimi adempimenti amministrativi per la presentazione della relazione tecnica, che dovrebbe essere trasmessa quanto prima. Nel rispondere al senatore Errani, dopo aver dato conto dell'ammontare delle risorse mobilitate, fornisce rassicurazioni circa il fatto che le somme non saranno reperite dai fondi destinati a finanziare i comuni, anticipando che verranno invece a tal fine utilizzati, principalmente, il FISPE e il Fondo per le esigenze indifferibili.

Il senatore [MISIANI](#) (*PD*), nel rimarcare il perdurante, grave ritardo nella trasmissione da parte del Governo della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, chiede aggiornamenti sulla tempistica di esame del provvedimento, con particolare riferimento al programma delle audizioni congiunte con la Camera dei deputati.

I senatori [MARINO](#) (*PD*) e [STEFANO](#) (*PD*) richiamano la necessità, già altre volte manifestata, di maggiore condivisione e chiarezza nella programmazione dei lavori.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, sulla base delle interlocuzioni già avviate con l'altro ramo del Parlamento, resta l'ipotesi di svolgere le audizioni sulla NADEF a partire dalla mattina di martedì 9 ottobre. Eventuali adeguamenti della tempistica saranno possibili in relazione ai tempi di trasmissione del provvedimento.

Tornando al disegno di legge n. 497, sulla base delle informazioni fornite dal Governo e alla luce dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, ritiene opportuno convocare una seduta lunedì 8 ottobre alle ore 12, dedicata a concludere l'esame in sede consultiva del provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,35.

1.4.2.4.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 40 (ant.) dell'08/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
LUNEDÌ 8 OTTOBRE 2018
40ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 12,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(497) Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con presupposto e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 ottobre.

Il presidente **PESCO** (M5S), in sostituzione della relatrice Rivolta, fa presente che il provvedimento in titolo, che risponde ad istanze sostanzialmente condivise da tutti i Gruppi, è stato oggetto di un articolato confronto con il Governo, che ha coinvolto anche la Commissione di merito, volto a superare le criticità rilevate dal punto di vista finanziario e ad assicurarne la compatibilità con le regole di copertura. All'esito di tale interlocuzione, si è giunti ad una proposta di sostanziale riscrittura di rilevanti parti del testo.

Sulla base delle note tecniche trasmesse dalla Ragioneria generale dello Stato, illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che tutti gli oneri di parte corrente derivanti dal provvedimento in esame trovino copertura a decorrere dall'anno 2020. Il parere non ostativo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: con riferimento all'articolo 2, all'approvazione dell'emendamento 2.100; con riferimento all'articolo 3, all'approvazione dell'emendamento 3.100; con riferimento all'articolo 4, all'approvazione dell'emendamento 4.100 (testo 2); con riferimento all'articolo 5, all'approvazione dell'emendamento 5.100; con riferimento all'articolo 6, all'approvazione degli emendamenti 6.8 e 6.9; con riferimento all'articolo 7, all'approvazione dell'emendamento 7.1 (testo 2); alla soppressione dell'articolo 8; con riferimento all'articolo 9, all'approvazione dell'emendamento 9.1 (testo 2), come di seguito riformulato: "Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9 (*Misure a sostegno del sistema scolastico*) - Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con decreto da adottarsi d'intesa con le regioni interessate, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, definisce criteri preferenziali da applicarsi, in sede di assegnazione alle istituzioni scolastiche che ricadono nei comuni delle isole minori, al personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo che dimostri di possedere contestualmente la residenza e il domicilio abituale nel comune delle isole di cui agli allegati A e B, ove insiste l'istituzione scolastica di assegnazione"; con riferimento all'articolo 10, all'approvazione dell'emendamento 10.100, come di seguito riformulato: "*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 10 (*Disposizioni in materia di protezione civile*) - 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualità di Autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, i sindaci dei comuni delle isole minori possono istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dei predetti organismi non spetta comunque alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

2. Per favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi i comuni delle isole minori possono prevedere la costituzione di un fondo per le emergenze.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione della regione competente, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.

4. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo e all'eventuale costituzione del fondo di cui al comma 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci."; con riferimento all'articolo 12, all'approvazione dell'emendamento 12.7; con riferimento all'articolo 13, all'approvazione dell'emendamento 13.1 soppressivo dell'articolo; con riferimento all'articolo 14, all'approvazione dell'emendamento 14.100, riformulato come segue: "*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 14. (*Misure in materia di dissesto idrogeologico*) - 1. Ai fini della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e della salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole minori, le regioni territorialmente competenti procedono ad una ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, i quali sono inseriti negli elenchi programmatici di settore nazionale e territoriale e realizzati in accordo con i comuni competenti e le comunità isolate compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci."; con riferimento all'articolo 15, all'approvazione dell'emendamento 15.100; con riferimento all'articolo 17, all'approvazione dell'emendamento 17.1 (testo 2); con riferimento all'articolo 18, all'approvazione dell'emendamento 18.100, come di seguito riformulato: "*Sostituire l'articolo con il seguente:* «Art. 18. (*Piano di promozione per la produzione di energia da fonti rinnovabili*) 1. Le Regioni territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, sentiti i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, possono predisporre, di concerto con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per promuovere la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le isole minori»; con riferimento all'articolo 20, all'approvazione dell'emendamento 20.100 (testo 2)."

In relazione all'emendamento 17.1 (testo 2), prende atto che dalla Nota della Ragioneria generale dello Stato del 5 ottobre, nonché da ulteriori interlocuzioni con il Governo, sono pervenute rassicurazioni sulla non onerosità, per le casse erariali, della possibilità di trasferire ai Comuni delle isole minori non solo la gestione, ma anche la proprietà di beni del demanio regionale, nonché sulla *ratio* dell'espunzione del riferimento al demanio marittimo, contenuto nell'articolo 17.

Il senatore [SACCONE](#) (FI-BP) chiede delucidazioni sulle effettive disponibilità dei fondi individuati per la copertura degli oneri recati dal provvedimento, nonché informazioni sull'esistenza di interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

Il sottosegretario Laura CASTELLI richiama il contenuto degli emendamenti 4.100 (testo 2) e 20.100 (testo 2), su cui la Ragioneria generale dello Stato ha dato una valutazione positiva, condizionando alla loro approvazione la verifica positiva sul testo.

Il presidente [PESCO](#) (M5S) fornisce rassicurazioni sulla disponibilità delle risorse individuate a copertura del provvedimento, che costituiscono il risultato di una complessa interlocuzione con il Governo, secondo quanto risulta anche dalle note trasmesse dalla Ragioneria generale dello Stato.

Nel rispondere ad una richiesta di chiarimenti del senatore [FANTETTI](#) (FI-BP), conferma che l'avviso favorevole del Governo sul testo è sottoposto, tra l'altro, alla condizione che tutti gli oneri di parte corrente trovino copertura a decorrere dall'anno 2020.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az), avvalendosi della conoscenza delle questioni connesse al provvedimento, acquisita come componente della Commissione ambiente, precisa che, ai fini della copertura degli oneri del provvedimento, risulta la disponibilità di 20 milioni di euro di risorse in conto capitale dal 2019 fino al 2024, mentre per la parte corrente si aggiungono 10 milioni di euro a partire dal 2020, per un totale di 170 milioni di euro, stanziamento molto significativo per fare fronte, finalmente, alle esigenze delle isole minori. Specifica altresì che l'individuazione delle risorse è avvenuta d'accordo con i rilievi e le indicazioni della Ragioneria generale dello Stato, anche allo scopo di non compromettere l'attuazione di altri interventi già programmati.

Ad una domanda del senatore [FANTETTI](#) (FI-BP) in merito all'ambito operativo del provvedimento, chiarisce che le disposizioni troveranno applicazione alle isole minori marittime indicate nell'allegato A del testo originario, nonché alle isole lagunari e lacustri individuate nell'allegato B, sul cui inserimento nel testo si è raggiunta una sostanziale convergenza.

Sulla base dell'andamento del dibattito, il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, pone in votazione la proposta di parere, con presupposto e condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sopra illustrata.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un avviso favorevole sulla suddetta proposta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è messa ai voti e approvata.

Il PRESIDENTE, in attesa del completamento da parte del Governo dell'istruttoria sugli emendamenti presentati, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,35, riprende alle ore 15,15.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione della relatrice Rivolta, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le conseguenze finanziarie delle analoghe proposte 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.11, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.26, 2.1, 3.9, 4.15, 6.1, 11.3, 11.5, 15.1, 17.3 e 17.7 che ampliano l'ambito applicativo della legge, includendovi anche le isole lacustri e lagunari. Fa presente che occorre altresì valutare, in relazione all'attuale formulazione del testo, le analoghe proposte 1.20, 1.21 e 1.21 (testo 2), che allargano le finalità istituzionali dei poli di sviluppo sostenibili di cui al comma 4 dell'articolo 1. Occorre valutare - anche in relazione all'attuale formulazione del testo - le proposte 2.2, 2.5 (analogo al 2.5 (testo 2)), 2.6, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15), 2.7, 2.16 (analogo al 2.17, 2.18, 2.19, 2.20), 2.27, 2.27 (testo 2), 2.28 (analogo al 2.29 e al 2.29 (testo 2)), 2.30, 2.31, 2.32, 3.2, 4.4, 4.6 (analogo al 4.6 (testo 2)), 4.7, 4.12, 4.13), 5.6, 7.1, 7.2 (analogo al 7.7), 7.0.1, 8.100, 9.4, 10.7, 11.8, 11.0.1 (analogo all'11.0.2), 12.3, 12.12, 12.16 (analogo al 12.17 e 12.18), 17.1 e 17.4 (analogo al 17.5 e 17.6). Segnala che comportano maggiori oneri gli emendamenti 8.2, 8.8, 8.11, 9.2, 12.20, 15.4, 15.5

e 19.1 e che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 2.8, 4.1, 4.3, 4.3 (testo 2), 4.14, 5.1, 5.4 (analogo al 5.8), 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 6.10 (analogo al 6.11), 7.11 (analogo al 7.12), 8.7, 8.12, 9.7, 12.2 (analogo al 12.4), 12.21, 13.3, 13.4, 15.3, 15.6, 15.7, 16.0.1, 20.1, 20.1 (testo 2) e 20.2. Rileva la necessità di valutare l'inserimento nell'emendamento 3.6 di una clausola volta a vietare la corresponsione di emolumenti e rimborsi spese ai componenti del comitato istituzionale per le isole minori. Chiede conferma dell'assenza di effetti onerosi connessi agli emendamenti 5.0.5 e 16.2. Segnala la necessità di valutare l'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria nelle proposte 6.0.1 (analogo al 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4), 6.0.5 (analogo al 6.0.6), 12.13 (analogo al 12.14 e 12.19) e 14.2 (analogo al 14.3 e 14.4). Occorre inoltre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria dell'emendamento 7.9.

Con riferimento ai nuovi emendamenti e alle riformulazioni trasmesse il 4 ottobre 2018, fa presente che occorre valutare, in relazione al parere sul testo, le proposte 2.100, 7.1 (testo 2), 10.100 e 17.1 (testo 2). Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 11.8 (testo 2), per il quale occorre comunque correggere la formulazione della clausola di invarianza finanziaria. Osserva che occorre altresì valutare l'emendamento 4.100, che sostituisce l'articolo 4 relativo ai fondi per lo sviluppo delle isole minori, nonché la proposta 20.100, per la quale si chiede conferma della disponibilità delle risorse a valere sul Fispes e sul fondo per le esigenze indifferibili e si chiedono chiarimenti sulla portata finanziaria della lettera *d*) che utilizza, quale copertura, risorse ancora da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Rileva che occorre altresì valutare la corretta quantificazione degli oneri recata dall'emendamento 4.100 (testo 2) e la congruità della copertura della proposta 20.100 (testo 2). Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Vannia GAVA si sofferma sugli emendamenti da 1.3 a 17.7, segnalati dal relatore, sottolineando che questi ampliano l'ambito di applicazione del disegno di legge, il che renderebbe opportuno valutarne l'impatto in termini di fabbisogno. Contestualmente, osserva tuttavia che gli interventi previsti da tali proposte emendative potranno comunque essere attuati soltanto nel rispetto del tetto di spesa introdotto dall'emendamento 4.100 (testo 2) che sostituisce integralmente l'articolo 4 sulla quantificazione dell'onere.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma sulle proposte emendative in esame, illustrandone la *ratio* e ribadendo che esse comunque si inquadrano nell'articolazione del provvedimento come modificato dalla riformulazione dell'articolo 4 volta a configurare l'onere come tetto di spesa.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*) prospetta quindi, alla luce dei chiarimenti acquisiti, la formulazione di un parere non ostativo sugli emendamenti da 1.3 a 17.7.

Il sottosegretario Vannia GAVA esprime quindi un avviso di nulla osta sulle proposte 1.20, 1.21 e 1.21 (testo 2), mentre, in relazione agli emendamenti da 2.2 a 2.32, segnalati dal relatore, subordina la formulazione di un avviso non ostativo all'approvazione dell'emendamento 2.100 che modifica il comma 1 dell'articolo 2, condizionando gli interventi in favore delle isole minori al rispetto del limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e alla capienza del fondo di cui all'articolo 4. Formula un'analogha valutazione in merito agli emendamenti 4.6, 4.6 (testo 2), 4.7, 4.12 e 4.13, mentre si esprime in senso non ostativo sulla proposta 4.4.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*) prospetta quindi, sugli emendamenti da 2.2 a 2.32, oltre che su quelli all'articolo 4, precedentemente segnalati, la formulazione di un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla previa approvazione dell'emendamento 2.100. Sull'emendamento 3.2, reputa poi necessario condizionare il parere di nulla osta all'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria oltre che alla previsione del divieto di corresponsione di emolumenti, indennità, gettoni di presenza, compensi e rimborsi spese in favore dei componenti del Comitato

interministeriale per le isole minori.

Il sottosegretario Vannia GAVA esprime quindi un avviso non ostativo sull'emendamento 5.6 in quanto migliorativo dell'attuale formulazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 5, mentre formula un parere contrario sulle proposte 7.1, 7.2 e 7.7, dal momento che la rispettiva formulazione non garantisce l'invarianza di oneri. In merito agli emendamenti 7.0.1 e 9.4, si esprime in senso contrario per assenza di relazione tecnica, così come sulle proposte 10.7 e 11.8.

Relativamente agli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2, sulla gestione del sistema idrico integrato, propone l'espressione di un parere contrario.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), nel concordare con il rappresentante del Governo, sottolinea l'indeterminatezza della portata finanziaria delle proposte 11.0.1 e 11.0.2 testé segnalate. Dispone poi di accantonare l'emendamento 8.100, in vista di una riformulazione in corso di predisposizione da parte del Ministero della salute.

Il sottosegretario Vannia GAVA prospetta poi una valutazione contraria sugli emendamenti 12.3, 12.16, 12.17 e 12.18 per inidoneità della copertura, mentre si esprime in senso non ostativo sulla proposta 12.12.

In merito, invece, agli emendamenti 17.1 e agli analoghi 17.4, 17.5, e 17.6, si esprime in senso contrario.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), nel concordare con il rappresentante del Governo sugli emendamenti segnalati riferiti all'articolo 12, reputa opportuno formulare, a titolo cautelativo, un parere di semplice contrarietà su quelli riferiti all'articolo 17.

Il sottosegretario Vannia GAVA fa poi presente che è pervenuta dal Ministero della salute una proposta di riformulazione dell'emendamento 8.100 che risolve alcuni aspetti di criticità di carattere finanziario.

Il presidente [PESCO](#) (M5S) avverte, quindi, che il parere sul testo approvato prima della sospensione dovrà essere rettificato prevedendo, in luogo della soppressione dell'articolo 8, la sua sostituzione, secondo quanto indicato nella riformulazione dell'emendamento 8.100, che verrà messa preventivamente a disposizione della Commissione.

Il sottosegretario Vannia GAVA concorda poi con il relatore sulla maggiore onerosità degli emendamenti 8.2, 8.8, 8.11, 9.2, 12.20, 15.4, 15.5 e 19.1. Passando alle proposte emendative per le quali viene richiesta l'acquisizione della relazione tecnica, si esprime negativamente sulla proposta 2.8, nonché, per inidoneità della copertura finanziaria, sugli emendamenti 4.1, 4.3 e 4.3 (testo 2). In merito all'emendamento 4.14, concorda sulla necessità di una relazione tecnica, mentre osserva che la proposta 5.1 reca una formulazione indeterminata, che non consente di valutarne la portata finanziaria.

Si esprime negativamente sugli analoghi emendamenti 5.4 e 5.8 per inidoneità della copertura, mentre osserva come la proposta 5.0.2, oltre a produrre oneri, presenti dei profili incompatibili con la normativa europea. Fa poi presente che occorrerebbe acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 5.0.2 e 5.0.3. Da ultimo, esprime un avviso contrario sulle proposte da 6.10 a 20.2, segnalate dal relatore, per inidoneità della copertura.

Concorda, quindi, in merito all'emendamento 3.6, con l'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria oltre al divieto di corrispondere emolumenti o rimborsi spese in favore dei componenti del Comitato per le isole minori.

Con riferimento all'emendamento 5.0.5, esprime un avviso contrario, dal momento che la formulazione non corretta impedisce di valutarne le finalità, con il rischio di violare la normativa europea e, altresì,

di recare possibili oneri. In merito, invece, all'emendamento 16.2, formula un avviso di nulla osta.

Il presidente [PESCO](#) (M5S) fa presente come l'emendamento 16.2, attenendo alla determinazione del sistema tariffario per la gestione dei rifiuti correlato all'applicazione del cosiddetto "vuoto a rendere", possa produrre effetti negativi sulla finanza pubblica.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che l'emendamento 16.2 non determini oneri, attenendo alla disciplina sui criteri di determinazione di un sistema tariffario destinato ad autocompensarsi al proprio interno.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) rileva comunque l'opportunità di inserire una clausola di neutralità finanziaria.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), nel concordare con tale proposta, prospetta di condizionare la valutazione non ostativa sull'emendamento 16.2 all'inserimento, nel comma 2, di una clausola di neutralità e, contestualmente, alla formulazione del comma stesso nel senso di consentire ai comuni l'introduzione di agevolazioni tariffarie per le utenze commerciali, superando così il carattere cogente della formulazione vigente.

Il sottosegretario Vannia GAVA concorda con l'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria nelle proposte da 6.0.1 a 14.4 segnalate dal relatore.

In merito, invece, all'emendamento 7.9, esprime un avviso contrario, ritenendo che la clausola di neutralità non risulti sostenibile.

Esprime poi un avviso non ostativo sulle proposte 2.100, 7.1 (testo 2), 10.100, purché riformulato nel senso indicato dalla Commissione in sede di votazione del parere sul testo, e 17.1 (testo 2).

Con riguardo alla proposta 11.8, concorda con la riformulazione della clausola d'invarianza finanziaria.

Da ultimo, dopo aver formulato un avviso contrario per inidoneità della copertura circa le proposte 4.100 e 20.100, formula un avviso non ostativo sugli emendamenti 4.100 (testo 2) e 20.100 (testo 2).

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, a rettifica del parere precedentemente espresso sull'articolo 8, una valutazione non ostativa condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dell'articolo 8 secondo quanto risultante dall'approvazione dell'emendamento 8.100, come di seguito riformulato: *"Sostituire l'articolo con il seguente: «Art. 8. (Misure per migliorare l'assistenza sanitaria) 1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti, al fine di garantire alla popolazione residente e ai turisti nelle isole di cui all'allegato A l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di LEA e con particolare riferimento a quanto disposto dal decreto ministeriale n. 70 del 2015, senza nuovi e ulteriori oneri per la finanza pubblica, provvedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti. 2. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, le amministrazioni interessate adottano le opportune misure, anche mediante specifiche campagne informative, per promuovere le pratiche di volontariato da realizzare anche mediante il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato, coordinate dal servizio 118.".*

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 7.1, 7.2 (analogo al 7.7), 7.0.1, 9.4, 10.7, 11.8, 11.0.1 (analogo all'11.0.2), 12.3, 12.16 (analogo al 12.17 e 12.18), 8.2, 8.8, 8.11, 9.2, 12.20, 15.4, 15.5, 19.1, 2.8, 4.1, 4.3, 4.3 (testo 2), 4.14, 5.1, 5.4 (analogo al 5.8), 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3, 6.10 (analogo al 6.11), 7.11 (analogo al 7.12), 8.7, 8.12, 9.7, 12.2 (analogo al 12.4), 12.21, 13.3, 13.4, 15.3, 15.6, 15.7, 16.0.1, 20.1, 20.1 (testo 2), 20.2,

5.0.5, 7.9, 4.100 e 20.100.

Formula parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 2.100, sulle proposte 2.2, 2.5 (analogo al 2.5 testo 2, 2.6, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15), 2.7, 2.16 (analogo al 2.17, 2.18, 2.19, 2.20), 2.27, 2.27 (testo 2), 2.28 (analogo al 2.29 e al 2.29 testo 2), 2.30, 2.31, 2.32 e 4.6 (analogo al 4.6 testo 2, 4.7, 4.12 e 4.13).

Sugli emendamenti 6.0.1 (analogo al 6.0.2, 6.0.3 e 6.0.4), 6.0.5 (analogo al 6.0.6), 12.13 (analogo al 12.14 e 12.19) e 14.2 (analogo al 14.3 e 14.4), esprime parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Sulle proposte 3.2 e 3.6, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di corresponsione di compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza ed emolumenti comunque denominati, in favore dei componenti del Comitato.

Sull'emendamento 16.2 il parere di nulla osta è condizionato alla sostituzione, al comma 2, della parola: "prevedono", con le seguenti: "possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,".

Sull'emendamento 11.8 (testo 2), formula parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: "derivano", con le seguenti: "devono derivare".

Il parere di nulla osta sugli emendamenti 8.100 e 10.100 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla loro riformulazione nel senso indicato nel parere sul testo.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 17.1, 17.4 (analogo al 17.5 e 17.6).

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

La Commissione approva la proposta di parere avanzata del relatore.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.4.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 42 (pom.) del 16/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 16 OTTOBRE 2018
42ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. XXII, n. 9, 1 e 8-A\)](#) *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere*
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il documento in titolo, proponendo, per quanto di competenza, esaminate le modifiche apportate dalla Commissione affari costituzionali, di ribadire il parere di nulla osta, atteso che le spese per il funzionamento della Commissione di inchiesta vengono poste a carico del bilancio interno del Senato.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo della relatrice.

[\(497, 149, 757, 776 e 789-A\)](#) *Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori, marine, lagunari e lacustri*

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non ha osservazioni sul testo proposto dalla Commissione, nel presupposto che tutti gli oneri di parte corrente derivanti dal provvedimento trovino copertura a decorrere dall'anno 2020.

Con riferimento agli emendamenti, ribadisce il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già formulato alla Commissione di merito, sulle proposte 5.0.100 (già 5.0.3), 5.0.2, 5.0.103 (già 5.4), 7.102 (già 6.11), 11.100 (già 7.2), 11.103 (già 7.12), 15.0.100 (già 11.0.2), 16.100

(già 12.2), 16.0.101 (già 13.3), 18.101 (già 15.5) e 18.103 (già 15.6). Sull'emendamento 17.100 (già 14.2), riafferma il parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Comportano maggiori oneri, per la mancata quantificazione degli oneri o per l'effetto di dequalificazione della spesa, gli emendamenti 2.102, 4.101, 5.0.102, 6.102, 6.103, 6.0.100, 7.103, 11.104, 12.101, 12.104, 13.100, 13.102, 13.103, 16.101, 16.103, 16.104, 16.105, 16.0.100, 18.100, 22.100 e 18.0.100. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica con riguardo alle proposte 5.0.101, 6.0.101 e 12.100. Occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 6.0.102, 18.102, 19.0.100, 20.0.100 e 22.0.100, nonché la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria inserita nella proposta 15.0.101. Chiede conferma della disponibilità delle risorse previste a copertura degli oneri recati dall'emendamento 4.100. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria per le proposte 17.101 e 21.0.100, prevedendo nel secondo caso anche il divieto di percepire emolumenti per i partecipanti alla Conferenza ivi prevista. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con il parere contrario della relatrice, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti da 5.0.100 a 18.103, già formulato alla Commissione di merito, nonché sulle proposte da 2.102 a 18.0.100, perché comportano maggiori oneri; sull'emendamento 17.100 condivide l'avviso di condizionare il nulla osta all'inserimento di una clausola di invarianza. Esprime un avviso contrario sull'emendamento 5.0.101, per mancanza della relazione tecnica, sulla proposta 6.0.101, per mancata quantificazione degli oneri e per inidoneità della copertura, nonché sull'emendamento 12.100, non risultando idonea la copertura. Formula inoltre un avviso contrario sulla proposta 6.0.102, in quanto, recando una doppia disciplina del sistema premiale, determina confusione nella gestione contabile degli enti locali, sull'emendamento 18.102, che appare mal formulato nella clausola di copertura, sulla proposta 19.0.100, in quanto necessita di una relazione tecnica per verificare la sostenibilità del contributo ivi previsto, in relazione alle risorse disponibili, nonché per il rischio di violazione della normativa europea. Si esprime negativamente sull'emendamento 20.0.100, in tema di revoca delle concessioni, essendo necessaria una relazione tecnica per valutare gli oneri derivanti da indennizzi ed eventuali contenziosi, nonché sulle proposte 22.0.100 e 15.0.101, non essendo garantita la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria. Sulla proposta 4.100, formula un avviso contrario per inidoneità della copertura, mentre concorda con la proposta della relatrice di dare un parere non ostativo sugli emendamenti 17.101 e 21.0.100 condizionato all'inserimento di una clausola di invarianza.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) chiede delucidazioni in merito all'emendamento 15.0.101, in tema di gestione del servizio idrico da parte dei comuni, non ritenendo adeguata la motivazione dell'avviso contrario formulato dal Governo.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di svolgere un breve approfondimento sulla questione posta dal senatore Errani sull'emendamento 15.0.101.

Il presidente [PESCO](#) dispone pertanto l'accantonamento dell'esame della proposta 15.0.101, per dar modo al Governo di compiere un supplemento di istruttoria.

Il rappresentante del GOVERNO, oltre agli emendamenti segnalati dalla relatrice, prospetta l'espressione di un parere di nulla osta, condizionato all'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria, con riguardo alla proposta 3.100. Si esprime, inoltre, in senso contrario sugli emendamenti 12.102 e 12.103, giacché l'ampliamento dell'ambito applicativo della disposizione potrebbe comportare maggiori oneri.

Il PRESIDENTE, dopo aver disposto, su richiesta della relatrice, l'accantonamento dell'esame delle proposte 12.102 e 12.103, sospende brevemente la seduta per consentire al Governo l'approfondimento

delle questioni correlate agli emendamenti accantonati.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, è ripresa alle ore 15.

Il sottosegretario VILLAROSA, a seguito dello svolgimento di un supplemento istruttorio, prospetta, con riferimento all'emendamento 15.0.101, un avviso favorevole, condizionato alla sostituzione delle parole: «a valere sulle», con le seguenti: «nei limiti delle», mentre, modificando la posizione precedentemente espressa, manifesta una posizione non ostativa sulle proposte 12.102 e 12.103, in quanto la formulazione del testo proposto dalla Commissione di merito, a un'ulteriore verifica, consente di superare i dubbi sulla onerosità dei due emendamenti accantonati.

Sull'emendamento 18.102, dopo gli interventi del senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP), che chiede di valutare l'espressione di un parere di semplice contrarietà, e del rappresentante del GOVERNO, che rileva come i problemi di formulazione della proposta incidano proprio sul comma recante la copertura finanziaria, il PRESIDENTE prospetta un parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Alla luce del dibattito, la RELATRICE formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto che tutti gli oneri di parte corrente derivanti dal provvedimento trovino copertura a decorrere dall'anno 2020.

In merito agli emendamenti, esprime un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.102, 4.100, 4.101, 5.0.2, 5.0.100 (già 5.0.3), 5.0.101, 5.0.102, 5.0.103 (già 5.4), 6.102, 6.103, 6.0.100, 6.0.101, 6.0.102, 7.102 (già 6.11), 7.103, 11.100 (già 7.2), 11.103 (già 7.12), 11.104, 12.100, 12.101, 12.104, 13.100, 13.102, 13.103, 15.0.100 (già 11.0.2), 16.100 (già 12.2), 16.101, 16.103, 16.104, 16.105, 16.0.100, 16.0.101 (già 13.3), 18.100, 18.101 (già 15.5), 18.102, 18.103 (già 15.6), 18.0.100, 19.0.100, 20.0.100, 22.100 e 22.0.100. Sull'emendamento 3.100 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo la parola «istituiscono», delle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,». Sull'emendamento 17.100 (già 14.2) il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo la parola «istituiscono», delle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,». Sull'emendamento 17.101 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo la parola «istituiscono», delle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,». Sull'emendamento 15.0.101 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: «a valere sulle» con le seguenti: «nei limiti delle». Sull'emendamento 21.0.100 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento del seguente comma: «3-bis. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È fatto divieto di corrispondere ai componenti e ai partecipanti alla Conferenza di cui al comma 1 ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato»."

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU), intervenendo in dichiarazione di voto, osserva che i problemi relativi alle isole minori, analogamente a quelli dei piccoli comuni e delle aree interne, vanno tenuti in seria considerazione, rappresentando aspetti fondamentali dell'identità del nostro Paese. A tale riguardo, giudica evidente come il provvedimento in esame non sia in grado di far fronte in modo adeguato a tali criticità, mancando delle risorse finanziarie necessarie a perseguire lo scopo. Infatti, si tratta a suo avviso di una legge manifesto che non sarà capace di realizzare le tante promesse fatte, in primo luogo, ad esempio, in merito alla dotazione di strutture sanitarie per le isole minori. Pertanto, pur condividendo l'importanza e la necessità di affrontare tali problemi, in assenza di una risposta

efficace e concreta, preannuncia, a nome del proprio Gruppo, un voto di astensione.

Il senatore [MANCA](#) (PD), associandosi alle considerazioni del senatore Errani, sottolinea come la carenza di risorse finanziarie a sostegno degli interventi previsti dal provvedimento in esame manifesti, in realtà, l'assenza di una visione politica organica e di un disegno complessivo per risolvere le criticità relative alle isole minori, con il rischio concreto che ne derivi il loro aggravamento. Dichiarata, di conseguenza, il voto di astensione del proprio Gruppo sulla proposta di parere.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FI-BP), nel condividere che si tratta di norme di bandiera, ritiene necessario rivalutare il provvedimento in sede di manovra di bilancio, al fine di assicurare una adeguata provvista finanziaria, che allo stato appare sostanzialmente mancante. Preannuncia, pertanto, il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore [SOLINAS](#) (L-SP-PSd'Az), a nome del Gruppo di appartenenza, si dichiara convintamente a favore del provvedimento, che finalmente affronta problemi di fatto rimasti, nonostante i ripetuti tentativi compiuti nelle precedenti legislature, inevasi. Osserva che le norme in esame, pur ovviamente suscettibili di miglioramento, rappresentano un importante inizio, che mette a disposizione degli interessati una serie di strumenti, le cui risorse potranno essere successivamente integrate. Esprime, pertanto, la soddisfazione per questo primo obiettivo raggiunto, a pochi mesi dall'inizio della legislatura.

Il senatore [TURCO](#) (M5S), nel dichiarare il voto favorevole del proprio Gruppo, fa presente che i profili finanziari del testo in esame potranno essere in seguito rafforzati, ma sottolinea, con compiacimento, come il provvedimento costituisca un segnale importante e innovativo su tematiche di grande significato, finora trascurate.

Il sottosegretario VILLAROSA evidenzia come le risorse finanziarie a sostegno degli interventi previsti nel provvedimento ammontino, a regime, a 30 milioni di euro annui, dei quali 20 in conto capitale e 10 di parte corrente, una provvista che non può ritenersi assolutamente irrilevante. Dichiarata, a tale riguardo, il doppio impegno del Governo, da un lato, a trovare ulteriori risorse per la spesa corrente, e dall'altro a monitorare con attenzione l'attuazione del provvedimento, in modo da poter intervenire prontamente ove si rilevassero criticità o mancanze.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti ed approvata.

(1) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, approvato dal Senato e dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 27 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il senatore [MARINO](#) (PD), nel ripercorrere brevemente il travagliato *iter* del provvedimento nelle scorse legislature, che si è concluso con il rinvio alle Camere da parte del Presidente della Repubblica, ritiene che si possa procedere celermente alla conclusione dell'esame di un disegno di legge che, per il suo contenuto e per le sue finalità, fa onore al nostro Paese.

Il rappresentante del GOVERNO manifesta un avviso conforme a quello del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(5) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Misure urgenti per la massima tutela del domicilio e per la difesa legittima

(199) LA RUSSA ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. - Modifica all'articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio

(253) CALIENDO ed altri. - Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

(392) MALLEGGNI ed altri. - Modifica all'articolo 55 del codice penale in tema di esclusione della punibilità per eccesso colposo

(412) Nadia GINETTI ed altri. - Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale in materia di furto in abitazione e rapina

(563) GASPARRI ed altri. - Modifica dell'articolo 52 del codice penale recante nuove disposizioni in materia di diritto di difesa

(652) ROMEO ed altri. - Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto con strappo

(Parere alla 2a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il relatore **ZULIANI** (L-SP-PSd'Az) illustra gli emendamenti riferiti al testo unificato dei disegni di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere chiarimenti sulla portata finanziaria e sui conseguenti profili di copertura delle proposte 8.2 sulla liquidazione dell'onorario e delle spese in caso di eccesso colposo di legittima difesa, 8.3 sulla liquidazione delle spese nel caso di riconoscimento dell'esercizio del diritto di difesa, e 8.0.1 sull'accesso al gratuito patrocinio per il soggetto indagato o imputato per eccesso colposo di legittima difesa.

In merito alla proposta 9.0.2, che incrementa la dotazione del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani di crimini domestici, chiede informazioni sulla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura a valere sul fondo per le esigenze indifferibili. Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VILLAROSA informa che, in relazione al testo, è in corso la verifica, da parte della Ragioneria generale dello Stato, della relazione tecnica trasmessa dal Ministero della giustizia, mentre si riserva, in ordine agli emendamenti, di fornire risposte ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(676) PETROCELLI. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 ottobre.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) riepiloga sinteticamente i profili finanziari relativi al provvedimento in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO chiede di valutare, ai fini della formulazione del parere, l'inserimento nel testo di un articolo aggiuntivo recante una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale, dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 del disegno di legge, a esclusione degli articoli da 2 a 10 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il PRESIDENTE prospetta di rinviare ad altra seduta la conclusione dell'esame, per consentire di valutare l'accoglimento della segnalazione fatta dal rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(772) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, nel presupposto che ad eventuali oneri futuri derivanti dall'attuazione dell'Accordo si faccia fronte attraverso appositi provvedimenti legislativi.

Con il parere conforme del rappresentante del Governo, la RELATRICE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che ad eventuali oneri futuri derivanti dall'attuazione dell'Accordo si faccia fronte attraverso appositi provvedimenti legislativi."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

(659) PETROCELLI. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 ottobre.

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) richiama brevemente i profili finanziari del provvedimento in titolo, già illustrati nella seduta del 4 ottobre.

Il sottosegretario VILLAROSA deposita, in relazione al testo in esame, una relazione tecnica verificata positivamente, accompagnata da una nota che rappresenta la necessità di inserire nel testo un articolo aggiuntivo recante una clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(535) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. - Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la Relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, in rapporto ai profili di potenziale onerosità connessi in particolare agli articoli 1 (che istituisce la Rete nazionale dei registri tumori e dei sistemi di sorveglianza), 4 (istitutivo del referto epidemiologico) e 5 (ove si prescrive che la raccolta e il conferimento, da parte delle Regioni, dei dati dei registri di patologia rappresenta un adempimento da valutare ai fini della verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza).

Il rappresentante del GOVERNO deposita una relazione tecnica, positivamente verificata, sul testo in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(846) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [TURCO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che le principali novità introdotte riguardano la disciplina della definizione delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni di società e associazioni sportive professionistiche. In particolare, si prevede che tali controversie possano essere regolamentate dal rito abbreviato, di cui all'art. 119 del codice del processo amministrativo, onde permettere la definizione accelerata delle vertenze e scongiurare il ritardo del regolare inizio dei campionati sportivi. Altre novità riguardano la definizione della competenza dei giudizi amministrativi inderogabilmente presso il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, nonché la possibilità di concedere al Coni e alle diverse Federazioni sportive, dietro modifica e adeguamento dei rispettivi Statuti e Regolamenti interni, di demandare la definizione delle questioni in esame esclusivamente alla giustizia sportiva, anche in un unico grado di giudizio. Sul presente provvedimento, la relazione tecnica della Ragioneria dello Stato evidenzia che la proposta in esame ha carattere ordinamentale e sarà soddisfatta utilizzando risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili. La norma, pertanto, non prevede nuovi o maggiori costi aggiuntivi per la finanza pubblica. Segue che, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VILLAROSA non ha osservazioni da formulare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(690) PATUANELLI ed altri. - Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, considerato che, in base al comma 5 dell'articolo 7, le spese per il funzionamento della commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato e della Camera dei deputati.

In risposta alla richiesta di delucidazioni dei senatori Ferro e Fantetti, specifica che le risorse previste per il funzionamento della Commissione ammontano a 75.000 euro per il 2018 e 200.000 euro per gli anni successivi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE E ANTICIPAZIONE DI SEDUTE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 17 ottobre 2018, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo. Comunica inoltre che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15, è anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.5. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.5.1. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 28 (ant.) del 03/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 2018
28^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **BAGNAI** propone di riprendere la discussione congiunta sui disegni di legge recanti istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario nella seduta pomeridiana di oggi. Propone altresì di posticipare la medesima seduta, già convocata alle ore 14,30, alle ore 15.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(497) Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori
(Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **MONTANI** (*L-SP-PSd'Az*) rileva che l'articolo 2, comma 1, prevede che lo Stato, le Regioni, i comuni e gli altri enti territoriali interessati, nel rispetto delle rispettive competenze, garantiscano nelle isole di cui all'allegato A interventi e adeguati finanziamenti volti tra l'altro, ai sensi della lettera l), a valorizzare i beni demaniali trasferendone, ove necessario, la proprietà dalle Regioni agli enti locali, con i quali sono sottoscritti appositi accordi di valorizzazione.

La successiva lettera p) riguarda l'attivazione presso l'Unione europea delle procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione. Si ricorda che le zone franche sono aree delimitate, all'interno del territorio doganale dell'Unione, in cui i beni provenienti da paesi terzi possono essere introdotti in modo esente da dazi, imposte e misure di politica commerciale. Durante il loro soggiorno in zona franca, queste merci possono essere immesse in "libera pratica", con il pagamento dei dazi d'importazione ed altri eventuali oneri, essere sottoposte a regimi particolari o essere nuovamente esportati.

In base all'articolo 5, comma 1, i comuni delle isole minori indicati nell'allegato A al testo individuano forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove aziende

sostenibili o di attività d'impresa che non perseguano unicamente l'obiettivo del profitto, ma basino la propria attività su valori sociali, etici e ambientali. Viene previsto il vincolo della conformità con la normativa dell'Unione europea e della Regione di appartenenza.

Il comma 2 stabilisce in particolare che i comuni in questione possono stabilire e applicare uno o più tributi propri per finalità particolari, facendo riferimento ai criteri stabiliti dagli articoli 2, comma 2, e 12, comma 1, lettera *d*), della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale.

I tributi in questione, dispone il successivo comma 3, sono soggetti alle seguenti regole: possono essere applicati solo per il periodo necessario all'attuazione del progetto o dei progetti in riferimento ai quali sono istituiti; stabilendosi una soglia di reddito, non possono comunque essere applicati ai soggetti il cui reddito imponibile ai fini dell'IRPEF sia inferiore a 15 mila euro; prevedono distinte aliquote di applicazione con carattere di progressività, fermo restando che l'aliquota massima non può comunque superare lo 0,5 per cento del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.

L'articolo 11 è volto alla valorizzazione delle sinergie culturali e all'innovazione tecnologica nelle isole minori. Il comma 2 riguarda la questione del credito, con l'obiettivo di favorire integrazioni e sinergie nella programmazione, nello sviluppo economico e nell'occupazione. In questa prospettiva, si prevede che i comuni delle isole minori attivino accordi con istituti di credito; la norma indica la previa indizione di bandi di evidenza pubblica. Gli istituti di credito in questione saranno quelli resisi disponibili a supportare il comune e la realtà produttiva locale valutando le iniziative private in funzione delle finalità di sviluppo di cui sopra. Nelle valutazioni delle iniziative dei privati, si adotteranno criteri legati all'efficacia degli interventi ai fini del progetto di sviluppo individuato nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e asseverato dalle Regioni, invece che criteri di natura meramente creditizia.

L'articolo 17, comma 1, stabilisce che le Regioni trasferiscano ai comuni delle isole minori di cui all'allegato A la gestione dei beni del demanio regionale, compreso quello marittimo. Ciò comporterà il passaggio ai comuni anche della competenza al rilascio di concessioni e di autorizzazioni.

Il comma 2 dispone che, a seguito del trasferimento di cui al comma 1, i comuni beneficino del 50 per cento delle entrate derivanti dalla gestione dei beni demaniali da finalizzare agli interventi di bonifica e manutenzione ordinaria degli stessi.

La senatrice [DRAGO](#) (*M5S*), intervenendo in discussione generale, osserva l'opportunità di una formulazione più dettagliata dell'articolo 5 con riguardo alle attività economiche oggetto delle misure di fiscalità di sviluppo. In riferimento al medesimo articolo rileva come la disposizione sui tributi propri che possono essere stabiliti dai comuni delle isole minori configuri un modello di autonomia fiscale paragonabile a quello delle Regioni a Statuto speciale. Per quanto riguarda l'esenzione dai tributi prevista dal comma 3 suggerisce il ricorso all'ISEE, in quanto parametro preferibile al reddito imponibile ai fini IRPEF; la modulazione delle aliquote prevista dalla lettera *c*) del comma 3 dovrebbe coerentemente essere riferita al medesimo parametro ISEE.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (*PD*) pone in rilievo l'importanza dell'elemento della continuità territoriale con riguardo ai trasporti e ai servizi sanitari, particolarmente in relazione alle urgenze. Per quanto concerne le disposizioni in materia di protezione civile, le quali attribuiscono poteri di coordinamento ai sindaci, rileva l'opportunità di prevedere l'assegnazione di adeguate risorse umane, senza le quali i sindaci non sarebbero in grado di esercitare efficacemente le loro attribuzioni in caso di calamità.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (*FdI*) segnala il disegno di legge n. 789, in materia di istituzione di una zona franca nei comuni delle isole minori. Invita inoltre a una riflessione circa l'opportunità di una riduzione delle aliquote IVA al fine di apportare benefici economici alle isole minori nei periodi non compresi nella stagione turistica.

Il senatore [SCIASCIA](#) (*FI-BP*) rileva l'estrema difficoltà di attuazione di qualsiasi iniziativa

volta all'istituzione di zone franche a causa dei vincoli posti dall'ordinamento comunitario, il quale preclude altresì l'ipotesi di una diminuzione delle aliquote IVA.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (n. 47)
(Osservazioni alla 11ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [DI PIAZZA](#) (M5S) propone di esprimere osservazioni favorevoli.

I senatori [D'ALFONSO](#) (PD) e [DE BERTOLDI](#) (Fdl) chiedono di rinviare la votazione delle osservazioni proposte, al fine di svolgere approfondimenti funzionali alle rispettive dichiarazioni di voto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente [BAGNAI](#) avverte che la seduta pomeridiana di oggi è posticipata alle ore 15.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.4.2.5.2. 6^aCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 29 (pom.) del 03/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

FINANZE E TESORO (6^a)
MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 2018
29^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
DI PIAZZA
indi del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(497) Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori
(Parere alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore **MONTANI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Interviene il senatore **COMINCINI** (*PD*) il quale si sofferma sugli articoli 2 e 12 del disegno di legge in materia di continuità territoriale e sull'articolo 10 relativo al ruolo del sindaco in materia di organizzazione degli interventi di protezione civile, esprimendo il dubbio che le disposizioni proposte non tengano conto delle reali condizioni organizzative delle amministrazioni comunali delle isole minori, con il rischio di addossare al sindaco compiti e funzioni che non potrebbe essere in grado di assolvere.

In relazione all'articolo 17, pur menzionato nel parere, rimarca l'opportunità di valutare con attenzione la valorizzazione delle concessioni demaniali contemperando sia le esigenze degli enti locali che quelle dei operatori economici privati. Ritiene pertanto di aver motivato il voto di astensione della propria parte politica sulla proposta di parere.

Interviene quindi il senatore **PAZZAGLINI** (*L-SP-PSd'Az*) che, anche in qualità di componente della Commissione 13a, si sofferma sugli aspetti di maggiore rilevanza concernente i compiti di protezione civile assegnati ai sindaci dei comuni ubicati nelle isole minori, illustrando anche la complessità delle questioni emerse in Commissione di merito, pur nella consapevolezza che si tratta di materia estranea alla materia della Commissione finanze.

Segue un intervento del senatore **BRIZIARELLI** (*L-SP-PSd'Az*) il quale, in qualità di

componente della Commissione 13a, fa presente che alcune proposte emendative all'esame della Commissione di merito vanno nella stessa direzione dei suggerimenti contenuti nel parere precedentemente illustrato. Informa poi che il disegno di legge potrebbe essere integrato con l'inserimento anche delle isole lagunari e lacustri e fa presente che la Commissione ambiente sta valutando con molta attenzione le compatibilità del disegno di legge quadro con i vincoli costituzionali circa i poteri degli enti decentrati. Preannuncia quindi il voto favorevole della propria parte politica.

Incidentalmente interviene il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) il quale paventa il rischio che in materia sanitaria e di collegamenti territoriali gli obiettivi del disegno di legge possano essere vanificati da un impianto normativo eccessivamente generico. Apprezza poi la proposta del relatore in materia di demanio marittimo richiamando la possibilità che la condizione pecuniarie delle isole minori possa costituire un presupposto valido ad ampliare la flessibilità applicativa delle prescrizioni comunitarie nel campo delle concessioni demaniali.

Il senatore [DI PIAZZA](#) (M5S) preannuncia il voto favorevole della propria parte politica.

Il relatore [MONTANI](#) (L-SP-PSd'Az), pur apprezzando le osservazioni in materia di compiti del sindaco in materia di protezione civile, ne rimarca la estraneità dell'argomento rispetto alla competenze della Commissione e conferma la proposta precedentemente illustrata.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti la proposta di parere è approvata.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (n. 47)
(Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) invita il relatore Di Piazza a modificare la proposta di parere favorevole, introducendo un'osservazione volta a prevedere la relazione governativa semestrale sull'attività degli enti vigilanti e gli operatori del settore.

Interviene quindi il sottosegretario VILLAROSA che condivide la sollecitazione del senatore D'Alfonso e dichiara la disponibilità del Governo a tener fede all'impegno di riferire con cadenza periodica al Parlamento.

Il relatore [DI PIAZZA](#) (M5S) illustra quindi una proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato.

Verifica la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti la proposta di parere è approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo (n. 41)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 settembre.

La relatrice [LEONE](#) (M5S) illustra una proposta di parere pubblicata in allegato.

Il senatore [COMINCINI](#) (PD) chiede delucidazioni circa l'applicazione delle disposizioni recate dal provvedimento ai buoni-pasto.

Il sottosegretario VILLAROSA chiarisce che le disposizioni in esame non si applicano alla disciplina dei buoni-pasto.

Il senatore [D'ALFONSO](#) (PD) chiede un rinvio della votazione del parere ritenendo opportuno un approfondimento circa gli effetti delle disposizioni in commento per il comparto del terzo settore.

Il sottosegretario VILLAROSA ritiene che l'approfondimento sollecitato, pur opportuno meriterebbe un esame successivo, tenuto conto che lo schema di decreto legislativo si limita ad armonizzare la disciplina fiscale dei buoni corrispettivo.

Il presidente [BAGNAI](#) rinvia quindi il seguito dell'esame.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate ([COM \(2018\) 134 definitivo](#))

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea e rinvio)

Il presidente relatore [BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az) rimarca, in premessa, il valore dell'esame in fase ascendente con particolare riferimento alla proposta di regolamento, che come noto, ha portata generale ed è immediatamente applicabile. Auspica quindi che, al di là del tecnicismo e della particolare complessità del tema affrontato, la Commissione possa enucleare una posizione condivisa in modo da poter esprimere con la maggiore nettezza e appropriatezza una posizione che possa guidare l'azione del Governo nelle opportune sedi negoziali in sede europea. Ripercorre quindi analiticamente la genesi del provvedimento, volto a modificare la cosiddetta CRR (*Capital Requirements Regulation*) che ha la finalità di stabilire requisiti prudenziali di capitalizzazione volti ad attenuare il rischio di insolvenza delle banche. Ricorda poi che insieme alla direttiva sui requisiti di capitale (CRD) tale regolamento si inserisce in un pacchetto complessivo che costituisce un quadro normativo della vigilanza unica europea, introducendo nell'ordinamento comunitario i requisiti stabiliti dagli accordi di Basilea 3. Dopo aver ricordato l'impianto della direttiva CRD, fa presente che il regolamento in esame riguarda specificamente la direzione dei requisiti minimi di capitalizzazione. Ritiene poi essenziale rimarcare che il tema del rischio del credito è stato oggetto di linee guida qualitative emesse dalla Banca centrale europea nel marzo del 2017, successivamente corredato da un *addendum* nell'ottobre dello scorso anno, volto a definire l'obbligo di copertura integrale dopo il secondo anno per esposizioni non garantire e dopo il settimo anno per esposizioni garantite. Ricorda poi che nel luglio 2017 il consiglio Ecofin aveva stabilito proprie linee guida in materia di crediti deteriorati, articolate sulla regolamentazione, sui meccanismi di recupero del credito, sulla creazione di un mercato secondario efficiente per i crediti in sofferenza e sulla riforma del sistema bancario. Fa inoltre presente che l'intervento sui meccanismi di recupero è oggetto di una proposta di direttiva che la Commissione esaminerà successivamente.

Passando ad illustrare analiticamente la proposta, l'oratore fa presente che essa intende creare uno strumento di protezione prudenziale prevedendo l'accantonamento di capitale a fronte di esposizioni deteriorate secondo un percorso graduale. L'obiettivo è quello di creare una disciplina armonizzata al fine di superare le discrasie tra la disciplina dei principi contabili e la regolamentazione

comunitaria. Dà quindi conto delle singole misure proposte, finalizzate ad incrementare l'adeguatezza patrimoniale degli istituti di credito, illustrando le caratteristiche tecniche di tali strumenti con particolare riferimento alla qualità del capitale oggetto degli incrementi, alla definizione accurata delle esposizioni deteriorate e le percentuali di deduzione dal capitale delle esposizioni non coperte. Sottolinea peraltro che la disciplina si applica solo alle sofferenze emerse dopo il marzo 2018 e che quindi non si applicherebbe allo *stock* accumulato fino a quella data. Le conseguenze in termini di patrimonializzazione, prosegue l'oratore, costituiscono un incentivo allo smaltimento delle sofferenze, in parallelo con misure volte a sviluppare il mercato secondario delle stesse, nonché alla speditezza delle procedure di recupero.

Ritiene peraltro opportuna una riflessione sulla genesi delle sofferenze bancarie, finalizzate a comprendere se la loro emersione derivi o meno da una mancanza di normativa prudenziale sufficientemente cogente ovvero della inefficienza del mercato secondario; in ultima analisi, occorre valutare anche se la risposta maturata in ambito europeo per far fronte alla crisi bancaria, sia coerente con un'ottica di tutela dell'interesse nazionale e se essa risponda ad esigenze attuali del sistema bancario italiano. Citando uno studio del Fondo monetario internazionale, fa presente che l'accumularsi di sofferenze bancarie in Italia abbia una stretta e rilevante correlazione con l'andamento del ciclo economico e che quindi la crisi globale - evento sistemico e macroeconomico - abbia inciso in maniera rilevante, rispetto ad esempio ad un *deficit* regolamentare o alla gestione inefficiente del credito, nella genesi delle sofferenze bancarie. Tale affermazione è anche confermata da studi recenti che correlano il 90 per cento dell'accumulazione dei crediti alle condizioni macroeconomiche verificatisi dal 2008 al 2016 e che, di converso, mostrano che una percentuale molto ridotta (tra il 4 e l'8 per cento) delle sofferenze dipende da illeciti o da *malagestio*. Dà quindi analiticamente conto dell'andamento delle sofferenze bancarie in Italia in relazione alla ripresa del ciclo economico nei due anni appena trascorsi, sottolineando peraltro che le considerazioni finora espresse sono riferibili in maniera analoga anche alle banche di piccole dimensioni.

Ritiene quindi opportuno evidenziare che la strategia proposta dalle autorità comunitarie sia maggiormente indirizzata a contrastare gli effetti dell'accumularsi delle sofferenze, a discapito di una analisi delle origini del fenomeno. Poiché gli obiettivi sono quelli di attenuare gli effetti negativi sulla redditività delle banche e sull'erogazione del credito, la proposta comunitaria mira a penalizzare una strategia di attesa degli istituti di credito che non smaltiscono con celerità i crediti deteriorati per non incorrere nell'obbligo di scrivere a bilancio le perdite derivanti dalla cessione delle sofferenze. Tutto ciò considerato sottopone all'attenzione della Commissione tre elementi critici che, a suo giudizio, caratterizzano la proposta di regolamento. Da un lato, la finalità di trasferire dal settore pubblico a quello privato l'onere di riequilibrare i costi degli aggiustamenti patrimoniali trascura la circostanza che in caso di evento sistemico l'intervento pubblico sarà comunque necessario, al di là della regolamentazione prudenziale. Inoltre, a suo parere, esiste il rischio che la nuova regolamentazione, in ragione anche dei possibili interventi delle autorità di vigilanza volti ad imporre caso per caso rettifiche alle singole banche, possa coinvolgere, anche se indirettamente, la gestione dei vecchi crediti deteriorati. Ritiene inoltre doveroso sottolineare che la redditività degli istituti di credito, certamente penalizzata dall'accumularsi di sofferenze, è incisa fortemente da una condizione di bassi livelli di tassi di interesse in diretta conseguenza delle politiche monetarie non convenzionali adottate dalla Banca centrale. Ragion per cui, una normativa penalizzante che impone accantonamenti sulle sofferenze può avere effetti negativi sull'erogazione del credito. Infine, non può essere disconosciuto il tema della asimmetria regolamentare laddove il rischio di credito è oggetto di disciplina specifica, mentre il rischio di mercato rimane sullo sfondo. In particolare, il valore degli strumenti derivati e la loro contabilizzazione, che coinvolge inevitabilmente gli istituti di credito tedeschi, non sembra costituire un tema all'attenzione dell'autorità comunitaria. Tuttavia ritiene che i rischi sistemici derivati da una sottovalutazione di tali strumenti debba necessariamente essere oggetto di riflessione.

Il sottosegretario VILLAROSA dà conto della risposta fornita presso la Camera dei deputati ad un'interrogazione relativa ai derivati detenuti dalle banche tedesche.

Interviene quindi il senatore [COMINCINI](#) (PD), il quale dà atto al Presidente di avere correttamente impostato la questione della genesi e dell'evoluzione dei crediti deteriorati indicando lo *shock* subito da imprese e famiglie nel corso della grave crisi economica degli anni passati. Tuttavia, ritiene che l'enfasi critica circa l'eccesso di regolamentazione non tenga conto della circostanza che i vincoli previsti, da un lato, attenuano il rischio di *default* delle banche e, dall'altro, sono ispirati a una tutela effettiva della stabilità e quindi anche dei risparmiatori. Non disconosce peraltro la problematicità di una regolamentazione che, obbligando le banche *ex ante* ad accantonamento sul rischio di credito in maniera sproporzionata, possa avere effetti prociclici ed essere essa stessa poco coerente con il rischio insito nell'attività creditizia. Apprezza inoltre il carattere problematico dell'impostazione della relazione del relatore e sottolinea l'esigenza di una riflessione approfondita sull'obiettivo della solidità patrimoniale delle banche e sugli strumenti più idonei a perseguirlo. Si sofferma quindi, in tale ottica, sul comparto specifico delle banche di credito cooperativo per il quale, in ragione del particolare modello operativo adottato da tali istituti di credito, il tasso di sofferenze emerse prima della crisi era inferiore a quello medio delle banche di tipo commerciale. A suo parere, quindi, la tutela del sistema complessivo passa certamente da una valutazione approfondita dei criteri di proporzionalità delle regole proposte dall'Unione europea, ma nello stesso tempo non può non valorizzare gli sforzi posti in essere dal settore delle BCC che ha promosso l'autoriforma delle stesse in un'ottica di maggiore solidità sistemica.

A giudizio del senatore [LANNUTTI](#) (M5S) la relazione esposta dal presidente Bagnai, pregevole e autorevole in ogni suo aspetto, rischia però di enfatizzare il ruolo delle difficoltà affrontate da imprese e famiglie nella creazione dei crediti deteriorati, lasciando in ombra il ruolo, a suo giudizio ben più grave, degli effetti sul sistema bancario della deregolamentazione e della globalizzazione, che hanno indotto a creare banche "troppo grandi per fallire", certe dell'intervento pubblico al manifestarsi della crisi, e sottoposte al controllo degli organi di vigilanza in parte troppo occhiate e in parte troppo distratte. La globalizzazione e la deregolamentazione hanno favorito la diffusione di prodotti finanziari tossici, il contagio tra le economie finanziarie, in un contesto caratterizzato da enorme liquidità, a sua volta causata anche da politiche monetarie lassiste. D'altro canto è opinione comune che tale liquidità messa a disposizione dalle operazioni della BCE non è refluita verso l'economia reale, ma ha soltanto favorito il sistema bancario.

Il senatore [DE BERTOLDI](#) (FdI) condivide l'impostazione tecnica e politica della relazione del presidente Bagnai, ma allo stesso tempo condivide le osservazioni del senatore Lannutti. A suo parere, le imprese e le famiglie colpite dalla crisi economica degli anni scorsi sono state prede di una politica creditizia non prudente, nell'illusione di una crescita degli *asset* che avrebbe ripagato finanziamenti troppo generosi. Sottolinea viceversa che le banche di credito cooperativo, ancorate a modello di *business* più tradizionale si erano attenute a criteri di maggiore prudenza e cautela: ciononostante, di tale maggiore aderenza all'esigenza del sistema economico non si è voluto tener conto, varando una riforma del sistema creditizio cooperativo che ne mina fortemente l'autonomia. Conclude auspicando un definitivo superamento del modello incentrato sulla attività delle grandi banche.

Il presidente relatore [BAGNAI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene meritevole di attenzione l'insistenza sui danni provocati dall'erogazione del credito facile e incauto, osservando che la eccessiva liquidità è una delle cause della manifestazione delle bolle finanziarie, come attestato da molti studi scientifici. Tale osservazione peraltro va correlata alla valutazione della portata e degli effetti macroeconomici della proposta in esame che, introducendo elementi obbligatori e rigidi in materia di smaltimento dei crediti deteriorati sembra contraddire uno dei principi fondanti dell'Unione europea e cioè l'affidamento ai meccanismi autoregolatori del mercato. Ritiene quindi che la Commissione debba affrontare in particolar modo l'analisi della proporzionalità e la corretta simmetria della proposta rispetto alle esigenze del sistema bancario italiano.

A giudizio del senatore [DI PIAZZA](#) (M5S) la stagione dei tassi di interesse eccessivamente bassi ha inciso negativamente sulla redditività delle banche, penalizzando in particolare le banche di minore dimensioni che, in passato, potevano gestire anche la momentanea emersione di crediti deteriorati grazie alla remuneratività dei tassi di interesse.

Interviene nuovamente il senatore [COMINCINI](#) (PD) il quale ritiene che le osservazioni critiche espresse in merito alla riforma delle BCC non tengano conto degli orientamenti che la maggioranza degli operatori del settore aveva espresso, proprio per salvaguardare la solidità delle singole banche di credito cooperativo, tanto da indurre il ministro Tria a non dare seguito alle sollecitazioni che la maggioranza di Governo aveva avanzato per abrogare tale importante riforma. Ribadisce che la relazione del presidente Bagnai correttamente ha insistito sulla riduzione dei crediti deteriorati e, a suo giudizio, appare opportuno individuare gli strumenti più adeguati per consolidare il patrimonio delle banche. Conclude sottolineando che gli interventi del precedente Governo sulle diverse crisi bancarie che hanno ottenuto l'obiettivo di tutelare la generalità dei risparmiatori, garantendo la tenuta sistemica del settore creditizio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 497

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo, espressa una valutazione favorevole per le finalità complessive del disegno di legge, che opportunamente indirizza l'attenzione verso territori particolari per i quali gli elementi di non continuità territoriale pongono questioni specifiche sia per i collegamenti e gli spostamenti che per l'erogazione di servizi essenziali (sanità); valutato altresì positivamente l'indirizzo di sostegno allo sviluppo di attività economiche sostenibili in termini sociali, etici e ambientali; esprime un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. In riferimento all'articolo 5, comma 1, si invita la Commissione di merito a valutare la modifica del testo, tenuto conto che la materia della fiscalità, e segnatamente la disciplina del sistema tributario e contabile dello Stato, è riservata alla legislazione primaria;
2. in riferimento allo stesso articolo, al comma 2, si suggerisce di valutare una modifica del testo per attenuare il carattere generale della facoltà impositiva attribuita ai comuni sull'introduzione di tributi propri;
3. in riferimento all'articolo 5, comma 3, lettera *b*), si suggerisce di superare il criterio del reddito imponibile complessivo, con quello del reddito ai fini ISEE;
4. in relazione agli articoli 2, comma 1, lettera *l*) e 17, si suggerisce di delineare la disposizione in termini di possibilità al fine di salvaguardare il quadro delle competenze costituzionalmente definite in materia di demanio marittimo. Più in generale, potrebbe essere introdotta una specificazione in tema di meccanismi di valorizzazione delle concessioni per uso dei beni demaniali marittimi, con particolare attenzione a strumenti di tutela della concorrenza e temporaneità adeguate delle concessioni stesse.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 47

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;

esprime osservazioni favorevoli, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di introdurre una disposizione che impegni il Governo a trasmettere al Parlamento con cadenza semestrale una relazione sull'attività svolta nelle materie oggetto del provvedimento sia dagli organi di vigilanza che dagli operatori di settore.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 41

La 6a Commissione Finanze,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo (Atto del Governo n. 41);

rammentato che la direttiva 2016/1065 modifica la direttiva sul sistema comune dell'IVA (direttiva 2006/112/CE) con riferimento alle operazioni che comportano l'utilizzo di buoni, al fine di garantire un trattamento uniforme e certo, assicurare la coerenza con i principi di un'imposta generale sui consumi esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi, evitare incoerenze, distorsioni della concorrenza, la doppia imposizione o la non imposizione e ridurre il rischio dell'elusione fiscale;

ricordato che la citata direttiva viene trasposta nell'ordinamento nazionale mediante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), individuando il momento in cui le operazioni economiche sottostanti all'utilizzo del buono-corrispettivo si considerano effettuate ai fini dell'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto, distinguendo a tale scopo i buoni-corrispettivo monouso e i buoni-corrispettivo multiuso e determinando la base imponibile delle operazioni relative ai buoni-corrispettivo;

tenuto conto che è emersa l'esigenza di un chiarimento circa l'applicabilità dello schema di decreto in esame ai buoni-pasto, ovvero se essi continuino ad essere assoggettati alla disciplina fiscale vigente prevista per le prestazioni di servizi sostitutivi di mense aziendali;

restando acquisito, come confermato dal Governo, che i buoni-pasto continuano ad essere assoggettati alla disciplina IVA di cui all'articolo 75, commi 3 e 4, della Legge n. 413 del 1991 e pertanto la disciplina in esame non contiene riferimenti nell'articolato dello schema di decreto legislativo, sebbene la relativa disciplina sia richiamata nel preambolo allo schema medesimo;

richiamata l'esigenza di meglio precisare la determinazione della base imponibile relativa ai buoni corrispettivo monouso di cui all'articolo 6-ter introdotto dallo schema di decreto al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), nonché in ordine all'opportunità di prevedere un periodo transitorio di non applicazione delle sanzioni IVA di cui al decreto legislativo n. 471 del 1997 per l'omessa fatturazione, al fine di consentire agli operatori del settore un periodo di adattamento alla nuova disciplina introdotta;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità - al fine di evitare dubbi interpretativi - di espungere dal preambolo allo schema di decreto legislativo in titolo il riferimento alla disciplina IVA di cui all'articolo 75, commi 3 e 4, della Legge n. 413 del 1991, in materia di servizi sostitutivi di mensa aziendale.

1.4.2.6. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.6.1. 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 1 (pom., Sottocomm. pareri) del 25/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 2018
1ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,30

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 13ª Commissione:

(497) Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori : parere favorevole con osservazioni.

1.4.2.7. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.7.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 7 (ant., Sottocomm. pareri) del 03/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 3 OTTOBRE 2018
7ª Seduta

Presidenza del Presidente
[GIROTTO](#)

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,20

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 13ª Commissione:

[\(497\)](#) *Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori* : rinvio dell'espressione del parere

1.4.2.7.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 8 (pom., Sottocomm. pareri) dell'08/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Sottocommissione per i pareri

LUNEDÌ 8 OTTOBRE 2018
8ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[RIPAMONTI](#)

Orario: dalle ore 17,30 alle ore 17,40

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 13ª Commissione:

(497) Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori: parere favorevole con osservazioni

alla 6ª Commissione:

(1) Silvana AMATI ed altri. - Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo: rinvio dell'espressione del parere

1.4.2.8. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.4.2.8.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 13 (pom.) del 26/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2018
13ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[CANTU'](#)

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(497) Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CASTELLONE](#) (M5S) premette che il disegno di legge in esame, recante "Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori", è composto da 21 articoli ed è volto, nelle intenzioni dei proponenti, a rimuovere ogni forma di ostacolo al pieno godimento dei diritti della popolazione insulare.

Si sofferma quindi ad illustrare le disposizioni che attengono a profili di competenza della Commissione.

L'articolo 2 prevede che lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali interessati, nel rispetto delle rispettive competenze, garantiscano nelle isole minori di cui all'allegato A (di seguito indicate solo come "isole minori") interventi e adeguati finanziamenti volti, tra l'altro, alla tutela della salute e ai servizi sociali, anche mediante l'attivazione "in deroga" di presidi sanitari speciali (lettera a)).

La relatrice osserva che la disposizione non circoscrive in alcun modo la deroga concessa per l'attivazione di presidi sanitari speciali.

L'articolo 6, al comma 1, prevede un'attività di ricognizione da parte dei comuni delle isole minori - d'intesa con le regioni di appartenenza -, concernente, tra l'altro, le proprie dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale (in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, relativa alla delega in materia di federalismo fiscale).

In base al comma 2 dell'articolo in esame, i sindaci dei suddetti comuni, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM (Associazione nazionale comuni isole minori) una relazione sulle risultanze della ricognizione, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM (Documento unico di programmazione isole minori) da adottare per il periodo 2019-2025.

Le relazioni sulle risultanze sono poi inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessarie valutazioni dei relativi progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (comma 3).

L'articolo 8 reca misure intese a migliorare i servizi sanitari.

Il comma 1 sancisce il diritto, nell'ambito delle isole minori, all'assistenza sanitaria locale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e prevede che le regioni provvedano alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti, al fine di garantire l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze.

Il comma 2 prevede che, qualora a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza sanitaria locale immediata, è riconosciuto ai residenti nelle isole minori, "in armonia con i parametri esistenti", il diritto al rimborso delle spese sostenute per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma nell'ambito della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute a un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.

Il comma 3 mira a garantire, in proporzione non solo alla popolazione residente ma anche a quella connessa ai flussi turistici, la presenza continuativa di personale sanitario dedicato a prestazioni di pronto soccorso e di apparecchiature di urgenza e di primo intervento.

Il comma 4 prevede il mantenimento degli attuali punti nascita presenti sulle isole, "anche in deroga" alla normativa vigente in materia, attraverso l'adeguata implementazione delle professionalità e delle dotazioni strumentali occorrenti, anche al fine di garantire la corretta gestione delle situazioni di maggiore criticità e il trasferimento in sicurezza del neonato che necessiti di interventi particolari in centri di livello avanzato.

Il successivo comma 5 dispone che le regioni nel cui territorio sono comprese le isole minori promuovano e stabiliscano adeguati collegamenti con centri di eccellenza per la diagnosi precoce e il tempestivo intervento sulle patologie gravi, sia in fase prenatale che nell'immediato *post partum*.

Il comma 6 prevede sia garantita la presenza di presidi territoriali organizzati idonei per la presa in carico del percorso di emergenza-urgenza, per l'erogazione di servizi delle cure primarie e per la gestione territoriale ambulatoriale-domiciliare delle patologie croniche, nonché per la presa in carico dei pazienti oncologici e dializzati. Il testo precisa che la presenza dei predetti presidi deve essere garantita nei comuni delle isole minori, in ciascuna isola per i comuni pluri-insulari nonché in ogni area pluri-comunale che insista sullo stesso territorio.

Il comma 7 dispone che per i medici in servizio nelle isole minori siano previste adeguate opportunità formative e di aggiornamento presso strutture di eccellenza, anche finalizzate a servizi di telemedicina. Da ultimo, al fine dichiarato di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, il comma 8 prefigura interventi, a cura delle amministrazioni interessate, per la divulgazione al pubblico e l'implementazione delle pratiche di volontariato attivate con il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato e coordinate dal servizio 118, in considerazione della loro rilevanza quale modello di azione diffusa e capillare per interventi che non necessitano della presenza di personale medico.

A seguito degli interventi sull'ordine dei lavori della senatrice [RIZZOTTI \(FI-BP\)](#) e del senatore [ZAFFINI \(FdI\)](#), la Commissione conviene con la proposta della [PRESIDENTE](#) di svolgere nella giornata di domani, giovedì 27 settembre, a partire dalle ore 14, il seguito e la conclusione dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (n. 43)

(Osservazioni alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MARINELLO](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo.

Lo schema di regolamento in esame definisce le modalità specifiche di applicazione della disciplina generale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con riferimento alle seguenti amministrazioni: Polizia di Stato; strutture (centrali e periferiche) del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica; Dipartimento (del Ministero dell'interno) dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; Corpo nazionale dei vigili del fuoco (con riferimento anche al personale volontario).

Tali amministrazioni rientrano tra quelle per le quali la medesima disciplina generale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - demanda a regolamenti ministeriali la definizione di modalità specifiche di applicazione, al fine di tener conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative (ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività).

In merito, per le amministrazioni interessate dal presente schema è al momento vigente, ove ancora compatibile, la disciplina regolamentare di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1999, n. 450, emanata con riferimento ad un quadro di normativa generale in materia di sicurezza sul lavoro previgente rispetto al citato decreto legislativo n. 81. Il decreto ministeriale n. 450 viene esplicitamente abrogato dall'articolo 19 dello schema.

L'articolo 2 dello schema concerne l'individuazione della figura del datore di lavoro ai fini in oggetto. Si prevede che in essa rientrino, limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti, anche il dirigente al quale spettino i poteri di gestione dell'ufficio, ivi inclusi quelli di organizzazione del lavoro e di autonoma valutazione del rischio, ed il funzionario (non avente qualifica dirigenziale) preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale anche ai fini dell'organizzazione del lavoro e della valutazione del rischio, ancorché tali soggetti non siano dotati di autonomi poteri di spesa.

Tali norme, come osservano la relazione illustrativa governativa ed il parere del Consiglio di Stato, costituiscono una deroga rispetto alla disciplina generale che fa riferimento esclusivamente a soggetti con autonomi poteri di decisione e di spesa; la deroga è motivata dalla constatazione che in buona parte delle strutture in questione i dirigenti e i funzionari preposti alle medesime, pur avendo i compiti di gestione richiamati nel presente articolo 2, non gestiscono capitoli di spesa funzionali all'adozione delle misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Il medesimo articolo 2 specifica, inoltre, al comma 2, che la responsabilità della salute e della sicurezza del personale compete anche ai dirigenti che, pur non dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, siano responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell'assegnazione agli uffici delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza, limitatamente a tali attività.

Il relatore osserva che sarebbe opportuno esplicitare se tali soggetti, nell'ambito della fattispecie così definita, siano considerati datori di lavoro.

L'individuazione puntuale dei datori di lavoro deve essere operata con decreti del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (comma 3).

L'articolo 3 dello schema reca, ai fini in oggetto, le nozioni di dirigente e di preposto, mutuando quelle previste dalla disciplina generale summenzionata.

L'articolo 4 definisce, con riferimento alle amministrazioni in esame, la procedura per la trasmissione delle segnalazioni formali e dei documenti concernenti la sicurezza sul lavoro, nonché dei dati sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'articolo 5 prevede l'istituzione, da parte dei datori di lavoro in oggetto, del servizio di prevenzione e protezione, mediante ricorso al personale dell'amministrazione in servizio e in possesso dei requisiti richiesti. Solo per specifiche necessità, ivi individuate, il datore di lavoro può avvalersi di personale tecnico esterno all'amministrazione (ad integrazione dell'azione del servizio interno).

L'articolo 6 individua gli uffici cui compete l'attività di vigilanza sulla corretta applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si prevede, in particolare, per il caso in cui la vigilanza, da parte del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, sia svolta avvalendosi di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che questi ultimi soggetti non

possano svolgere la medesima attività di vigilanza nelle strutture ove prestino servizio o dove svolgano il ruolo di medico competente.

L'articolo 7 definisce i contenuti dell'attività di vigilanza e prevede che i ricorsi contro i giudizi del medico competente siano esaminati da un'apposita commissione medica, composta da tre membri. Per le esigenze tecniche, come individuate dal comma 3, gli uffici di vigilanza e la commissione medica, qualora non dispongano delle occorrenti risorse interne, possono avvalersi di tecnici esterni all'amministrazione.

Gli articoli da 8 a 14 concernono specificamente la Polizia di Stato e le strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 8 opera una ricognizione delle peculiari esigenze connesse al servizio espletato e alle peculiarità organizzative, che sono alla base della necessità di una disciplina specifica (in materia di sicurezza sul lavoro). I successivi commi 3 e 4 richiedono l'adozione di determinate misure per la protezione sia dei soggetti che operino nelle suddette amministrazioni sia dei relativi immobili ed aree.

Il relatore osserva che le formulazioni della lettera a) del comma 2 e della lettera c) del comma 4 - rispettivamente, nelle locuzioni "direzione delle attività funzionale e all'espletamento dei compiti istituzionali" e "prevenzione dalla fuga" - presentano incongruenze.

L'articolo 9 riguarda la figura del medico competente. Si dispone, tra l'altro, che gli accertamenti richiesti da quest'ultimo siano eseguiti, ove necessario, sulla base di convenzioni con enti pubblici e privati operanti in ambito sanitario, con oneri a carico del datore di lavoro, e che, qualora sia necessario, anche per carenza di professionisti interni, l'attività di sorveglianza sanitaria sia svolta da medici esterni. In entrambe le fattispecie, il personale medico esterno deve avere i requisiti richiesti dalla disciplina generale per il medico competente.

A quest'ultimo riguardo, il relatore osserva che sarebbe preferibile la modalità di richiamo normativo di cui al comma 2, che richiama l'intero articolo 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (e successive modificazioni), mentre il precedente comma 1 (del medesimo articolo 9) richiama il solo comma 1 dell'articolo 38.

Tra le altre disposizioni di cui all'articolo 9, rilevano in questa sede la possibilità di nominare un medico competente coordinatore ed il compito attribuito al Dipartimento della pubblica sicurezza di provvedere all'aggiornamento professionale dei medici competenti della Polizia di Stato.

L'articolo 10 riguarda i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel rispetto di accordi nazionali.

L'articolo 11 concerne l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale.

L'articolo 12 prevede che le armi e tutte le attrezzature e strutture ivi indicate siano disciplinate sulla base di disposizioni adottate sulla scorta del capitolato tecnico, del contratto e del disciplinare di impiego o del manuale d'uso, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte di personale in possesso di specifici requisiti professionali, stabiliti dalla normativa vigente.

Ai sensi del successivo articolo 13, i dirigenti che provvedono all'individuazione delle disposizioni tecniche e dei capitolati tecnici d'opera inerenti al materiale ed alle strutture di cui all'articolo 12 o che provvedono ai relativi approvvigionamento e fornitura devono comunicare ai datori di lavoro specifiche informazioni, ivi indicate al comma 1. I medesimi datori devono tener conto di tali informazioni ai fini della valutazione dei rischi prevista dalla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro - valutazione che, come specifica il comma 3, per quanto riguarda lo *stress* lavoro-correlato, deve considerare le particolari caratteristiche e modalità delle prestazioni lavorative in oggetto -.

L'articolo 14 concerne la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, anche con riferimento alle informazioni di cui è da ritenersi vietata o inopportuna la divulgazione, nell'interesse della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o per evitare pregiudizio ai compiti istituzionali.

Gli articoli da 15 a 18 riguardano il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della

difesa civile ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (anche con riferimento, come già accennato, al personale volontario del Corpo).

L'articolo 16 concerne le seguenti materie: la valutazione dei rischi, la quale, peraltro, come specifica il comma 9, per quanto riguarda lo stress lavoro-correlato, deve considerare le particolari caratteristiche e modalità delle prestazioni lavorative in oggetto; la definizione, ai fini in esame, del concetto di luogo di lavoro; la formazione e l'aggiornamento del personale (compresi i dirigenti ed i preposti).

L'articolo 17 riguarda i cantieri "temporanei o mobili", in cui, ai sensi del comma 1, la vigilanza sull'applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza è effettuata dal personale dell'ufficio di vigilanza dell'Ufficio centrale ispettivo del summenzionato Dipartimento. Per i casi in cui gli interventi di soccorso richiedano l'allestimento di un cantiere "temporaneo o mobile", non si procede alla valutazione dei rischi e alla redazione del relativo documento né trovano applicazione gli altri obblighi previsti con riferimento specifico ai suddetti cantieri dalla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro.

L'articolo 18 concerne la sorveglianza sanitaria.

Il comma 1 conferma, per le amministrazioni in esame, la nozione di medico competente già stabilita dall'articolo 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e specifica che il ricorso alle convenzioni con strutture sanitarie esterne (anch'esso già previsto dal citato articolo 51) è subordinato all'ipotesi che non sia possibile assolvere alle funzioni di medico competente con le risorse interne abilitate.

I commi 2 e 3 recano, con riferimento al personale del Corpo nazionale, particolari norme in materia di sorveglianza sanitaria e di verifica di assenza di condizioni di alcol-dipendenza o di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Il comma 4 prevede la possibilità di nominare un medico competente coordinatore.

L'articolo 19 reca norme di abrogazione e di coordinamento transitorio.

L'articolo 20 prevede che il presente regolamento si applichi anche al Corpo valdostano dei vigili del fuoco e ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, fino a quando la materia non sarà disciplinata dalla regione Valle d'Aosta e dalle province autonome medesime.

L'articolo 21, infine, reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [MAUTONE](#) (M5S), dopo aver inquadrato in termini generali la tematica delle piccole produzioni locali, riferisce sul disegno di legge in titolo.

Premette che la relazione che accompagna il provvedimento ricorda che l'Italia si caratterizza, oltre che per la varietà e la bellezza del territorio, anche per la presenza di numerose piccole produzioni alimentari tipiche e di qualità, e che i consumatori manifestano sempre maggiore interesse per i prodotti locali provenienti da filiere produttive corte o cortissime. Lo scopo del disegno di legge è appunto quello di valorizzare le cosiddette "piccole produzioni locali" (PPL), individuando un percorso semplice per permettere agli agricoltori e agli allevatori la lavorazione e la vendita, in ambito locale, di piccoli quantitativi di alimenti prodotti all'interno dell'azienda agricola, nel rispetto della sicurezza igienico-sanitaria e salvaguardando la tipicità e la tradizione locale, fornendo inoltre un'importante integrazione al reddito per gli operatori.

Passa quindi a illustrare l'articolato.

All'articolo 1 sono enunciate, al comma 1, le finalità e i principi sui quali si basa la proposta in esame,

vale a dire la promozione e valorizzazione della produzione, trasformazione e vendita da parte degli imprenditori agricoli e ittici di piccoli quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di origine animale o vegetale, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta, che rispettino i principi di salubrità, marginalità, localizzazione, limitatezza e specificità. Il comma 2 definisce le "piccole produzioni locali - PPL" come i prodotti agricoli primari o trasformati ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, destinati, in piccole quantità, alla somministrazione e vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia e delle province contermini della sede di produzione (nella logica della "filiera corta" o del "chilometro zero").

L'articolo 2 stabilisce, al comma 1, che le disposizioni contenute nel disegno di legge si applicano agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e agli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 2012, titolari di un'azienda agricola o ittica, che lavorano e vendono prodotti provenienti dall'azienda stessa. Il comma 2 prevede che gli imprenditori agricoli, nell'ambito dell'attività di agriturismo, possano avvalersi di prodotti PPL anche di altre aziende agricole, purché ottenute in conformità con le disposizioni della legge. Il comma 3 specifica che la produzione primaria è svolta in terreni di pertinenza aziendale.

In base all'articolo 3, le PPL devono essere vendute nel rispetto delle vigenti disposizioni europee in materia di etichettatura e di rintracciabilità dei prodotti alimentari. A tal fine i prodotti devono indicare in etichetta, in maniera chiara e leggibile, la dicitura "PPL - piccole produzioni locali", seguita dal comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività.

L'articolo 4 prevede l'istituzione del marchio "PPL - piccole produzioni locali" e disciplina le modalità di concessione e di utilizzo di quest'ultimo.

All'articolo 5, il comma 1 stabilisce che la somministrazione e vendita diretta dei PPL possono essere effettuate presso la propria azienda, nell'ambito dei mercati o negli esercizi di commercio al dettaglio. Il comma 2 dispone che i comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari locali, possono riservare agli imprenditori agricoli o ittici almeno il 20 per cento del totale dell'area destinata al mercato. Il comma 3 prevede che gli esercizi commerciali possano dedicare alle PPL appositi spazi di vendita in modo da renderle immediatamente visibili.

All'articolo 6 sono fissati i requisiti generali applicabili ai locali e alle attrezzature, nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene degli alimenti.

L'articolo 7 detta i requisiti strutturali dei locali destinati alle attività, consentendo di utilizzare, per le attività di lavorazione, produzione e vendita, i locali siti nell'abitazione, compresi i vani accessori, e i locali siti nelle pertinenze dell'abitazione e nelle strutture agricolo-produttive dell'imprenditore agricolo o ittico delle PPL, senza l'obbligo di cambio di destinazione d'uso, aerati naturalmente e adeguatamente illuminati.

L'articolo 8 prevede al comma 1 che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire corsi di formazione per il personale addetto a lavorazione, preparazione, trasformazione, confezionamento e trasporto e vendita delle PPL. Fatto salvo il caso che gli addetti abbiano già una preparazione ritenuta adeguata dall'autorità competente (comma 2), i corsi hanno lo scopo di far acquisire nozioni relative alle buone prassi di igiene nella lavorazione trasformazione e vendita delle PPL, all'applicazione delle corrette prassi operative nonché a elementi di microbiologia e, tra l'altro, al sistema di autocontrollo igienico (HACCP) (comma 3).

L'articolo 9 demanda il controllo per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni della legge ai servizi veterinari e di igiene delle ASL competenti per territorio, e stabilisce che le amministrazioni competenti possono avvalersi di organi di polizia amministrativa locale anche attraverso l'istituzione di appositi gruppi di intervento.

L'articolo 10 reca le disposizioni finali. Il comma 1 demanda a un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministero della salute, di stabilire il "Paniere PPL", ossia l'elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici con l'indicazione dei relativi piccoli quantitativi in termini assoluti che rientrano nella disciplina delle PPL. Il comma 2 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottino le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle PPL.

L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 12 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) rende edotta la Commissione del fatto che il provvedimento in esame - del quale rimarca di essere primo firmatario - mutua i contenuti e le finalità di leggi regionali già in vigore in Veneto e Friuli Venezia Giulia: l'intendimento dei proponenti è quello di estendere tale disciplina all'intero territorio nazionale, così da dare respiro e nuovo slancio economico alle piccole e medie imprese del settore agricolo, che versano da tempo in una condizione di difficoltà a causa dei vincoli, ad avviso dell'oratore soffocanti, imposti dall'Unione europea.

La *ratio* del progetto di legge è quella di tutelare e valorizzare la tradizione agricola e alimentare dei diversi territori, che altrimenti rischierebbe di andare perduta, anche attraverso un ripensamento del ruolo delle aziende sanitarie: non solo di controllo e repressione delle condotte che pongono a rischio la salute dei consumatori ma anche di formazione degli operatori del settore delle PPL, in un'ottica di leale collaborazione.

Nel segnalare che il testo è aperto a eventuali interventi migliorativi, formula l'auspicio che esso possa essere licenziato in tempi rapidi.

La [PRESIDENTE](#), dopo aver ringraziato il senatore Vallardi per il contributo dato ai lavori della Commissione, esprime l'avviso che il prefigurato cambio di paradigma, per ciò che attiene ai controlli sanitari sulle PPL, sia un traguardo senz'altro auspicabile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 27 settembre, alle ore 14, ove ciò sia compatibile con i lavori dell'Assemblea, per completare l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 497.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nel corso dell'audizione svolta nella giornata odierna, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sui disegni di legge nn. [92-535](#), concernenti il Registro nazionale dei tumori, è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.8.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 14 (pom.) del 27/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2018
14ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
[CANTU'](#)

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(497) Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori
(Parere alla 13a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La [PRESIDENTE](#), dopo aver riepilogato l'iter sin qui svolto, dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [RIZZOTTI \(FI-BP\)](#) sottolinea preliminarmente che le criticità complessive dei territori delle isole minori incidono non solo sulla qualità dei servizi sanitari ma anche su tutti gli aspetti della vita economica e sociale. Pone in evidenza, per quanto maggiormente rileva in questa sede, che l'offerta di salute può risultare nei suddetti territori non idonea rispetto alle necessità della popolazione, con il rischio di mancata fruizione di appropriati livelli di assistenza (legato soprattutto alla mancanza di fondi per investimenti e assunzioni).

Passa quindi a trattare delle criticità che, a suo giudizio, caratterizzano l'articolato.

Nel dubitare che le Regioni possano operare la prevista riorganizzazione dei presidi sanitari, considerato che esse spesso non rispettano neppure i livelli essenziali di assistenza, richiama l'attenzione sul tema dei punti nascita: se è vero che alcune isole hanno necessità di tali strutture, talora sono le stesse popolazioni insulari a optare per il trasferimento in un ospedale diverso da quello del luogo, essendo quest'ultimo sprovvisto delle risorse per fronteggiare tempestivamente le patologie più gravi.

Paventa che alcune delle disposizioni recate all'articolo 8 possano incentivare meccanismi di ulteriore precarizzazione del personale sanitario, considerato che nelle isole minori il fabbisogno di operatori è spesso legato ai flussi turistici.

Condivide il prospettato ricorso alla telemedicina ma ritiene che tale innovazione dovrebbe riguardare l'intero territorio nazionale e non solo le isole minori.

Dopo aver espresso preoccupazione per il sistema di emergenza urgenza, anche alla luce di ciò che sta avvenendo nelle Regioni ove si sta applicando il numero unico 112, si domanda cosa accadrebbe se nei territori delle isole minori non vi fosse la disponibilità di ambulanze capaci di

intervenire tempestivamente.

Conclude sottolineando che l'esiguità delle risorse stanziato dal provvedimento in esame fa apparire quest'ultimo come un progetto vuoto, che promette ciò che non potrà essere mantenuto, sulla falsa riga di quanto era solito fare il precedente Governo.

La senatrice [STABILE](#) (*FI-BP*) si domanda come sarà possibile reperire il personale sanitario da destinare ai presidi ospedalieri delle piccole isole, dal momento che anche gli ospedali di Regioni come il Veneto incontrano ormai difficoltà nelle procedure di reclutamento e devono ricorrere talora al tramite delle cooperative. Osserva, in particolare, che quella delle isole minori rischia di essere una destinazione poco attrattiva per i professionisti sanitari, anche alla luce delle concrete possibilità di esperienza professionale maturabili in ambito insulare.

Sottolinea infine che occorre uno sforzo di immaginazione per creare modelli sanitari alternativi che si attaglino alle specificità delle isole minori, essendo altrimenti reale il rischio di creare mini strutture ospedaliere sprovviste delle necessarie risorse, che finirebbero per acuire le diseguaglianze di cui già soffrono le popolazioni interessate.

Il senatore [FARAONE](#) (*PD*) reputa difficile esprimere un'opinione compiuta su un testo che si sa già destinato a cambiare per effetto dei numerosi emendamenti presentati presso la Commissione di merito.

Ritiene che il problema fondamentale, in materia, sia quello di coniugare la necessaria presenza di strutture sanitarie nelle isole minori (così come, ad esempio, nei piccoli comuni montani) con la preservazione degli indispensabili livelli di qualità e sicurezza delle prestazioni. Paradigmatico, a suo giudizio, è il problema dei punti nascita: là dove si prospetta la soppressione di quelli al di sotto degli *standard* minimi di sicurezza ed operatività, si riscontrano di solito forti resistenze da parte della popolazione, che tuttavia pretende comprensibilmente anche prestazioni qualitativamente adeguate.

Ciò posto, esprime il convincimento che il testo in esame costituisca una enunciazione di buoni principi, in astratto condivisibile da tutte le forze politiche, priva tuttavia delle necessarie coperture economiche e destinata a confrontarsi con le competenze in materia delle Regioni.

Dichiara fin da ora che, per le ragioni esposte, il suo Gruppo è orientato a esprimere in questa sede un voto di astensione, riservandosi di valutare il testo che sarà sottoposto all'esame dell'Aula.

La senatrice [BINETTI](#) (*FI-BP*), fatte proprie le considerazioni dei precedenti oratori, richiama l'attenzione sul tema, a suo giudizio cruciale, della formazione del personale sanitario: nelle isole minori è necessario poter disporre di operatori appositamente e specificamente preparati ad affrontare le peculiari condizioni di quei territori, specialmente nel settore dell'ostetricia. Pertanto, ritiene che dovrebbe essere messo in campo un modello tipizzato di medicina delle isole minori, non essendo in tale ambito sufficiente il pur necessario ricorso alla telemedicina.

Il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver ricordato di essere componente della Commissione 13a, segnala che il testo in esame, secondo l'orientamento allo stato prevalente, sarà sottoposto ad alcuni limitati emendamenti, volti soprattutto a recepire alcune indicazioni contenute nel parere della 1a Commissione, senza tuttavia essere stravolto: occorrerà, in particolare, tenere conto della natura di legge-quadro del testo in esame, ostativa all'inserimento di norme di dettaglio.

Quanto in particolare alle disposizioni concernenti la sanità, fa rilevare che articoli in materia, peraltro di tenore analogo a quello dell'articolo 8 del testo base, sono contenuti anche negli altri disegni di legge oggetto di discussione congiunta: pertanto appare trasversale la volontà politica di disporre in materia di sanità nell'ambito della legge-quadro in discorso.

Infine, essendo quest'oggi presente in sostituzione di una componente della Commissione, conclude preannunciando il voto favorevole del proprio Gruppo.

La [PRESIDENTE](#) ringrazia il senatore Briziarelli per il contributo fornito alla Commissione.

Il senatore [SICLARI](#) (*FI-BP*), pur dichiarandosi consapevole delle peculiarità che caratterizzano una legge-quadro, nota che i buoni propositi di cui è infarcito il provvedimento in esame non fanno che riecheggiare principi già sanciti a livello costituzionale e che il testo appare deficitario sul piano della chiarezza: mancano linee guida precise e non vi è alcuna traccia di un crono programma. Saggiunge che le risorse stanziata appaiono del tutto inadeguate. Preannuncia pertanto che il proprio Gruppo è orientato a un voto di astensione.

Il senatore [ZAFFINI](#) (*FdI*) ritiene che il provvedimento in esame sia meritevole di un giudizio in chiaroscuro: tra le ombre, annovera la scarsa dotazione finanziaria e la genericità di diverse disposizioni. Nondimeno, stimando prevalenti gli aspetti positivi, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) prende atto della sostanziale convergenza delle forze politiche sugli obiettivi perseguiti dal disegno di legge in esame e richiama l'attenzione sul fatto che ad una legge-quadro è precluso di entrare troppo nel dettaglio, pena la lesione delle competenze legislative spettanti alle regioni. Ritiene che il fine fondamentale sia quello di garantire l'universalità dei diritti, specie nel settore sanitario: tale obiettivo è perseguito dal provvedimento garantendo a chi desideri curarsi sulle isole minori almeno i servizi essenziali, ad esempio con il mantenimento dei punti nascita in deroga agli *standard* vevoli sul resto del territorio nazionale. Rileva che tale deroga rappresenta a ben vedere una corretta declinazione del principio di eguaglianza, in quanto tiene conto della specificità delle esigenze sussistenti a livello insulare. Specificità che, a giudizio dell'oratore, può essere adeguatamente tutelata anche agendo sul versante della qualificazione del personale. Dopo aver ricordato che la Commissione è chiamata a pronunciarsi sul disegno di legge n. 497 e non su altro, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Non essendovi altre richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola alla relatrice.

La relatrice [CASTELLONE](#) (*M5S*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, lo schema di parere anzidetto è posto in votazione e approvato.

La seduta termina alle ore 14,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 497

La 12a Commissione,

considerato che l'intento dei proponenti (Moronese e altri) è quello di rimuovere ogni forma di ostacolo al pieno godimento dei diritti della popolazione insulare;
considerato che l'articolo 2 prevede che lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali interessati, nel rispetto delle rispettive competenze, garantiscano nelle isole minori interventi e adeguati finanziamenti volti, tra l'altro, alla tutela della salute e ai servizi sociali, anche mediante l'attivazione in deroga di presidi sanitari speciali (lettera a));

considerato che l'articolo 6 prevede una procedura finalizzata, tra l'altro, all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie presenti nelle isole minori;

considerato che l'articolo 8 reca una serie di misure volte a migliorare i servizi sanitari e a garantire il rispetto dei LEA, consentendo tra l'altro il mantenimento degli attuali punti nascita presenti sulle isole, anche in deroga alla normativa vigente in materia, attraverso l'adeguata implementazione delle professionalità e delle dotazioni strumentali occorrenti;

considerato che sempre l'articolo 8 dispone che per i medici in servizio nelle isole minori siano previste adeguate opportunità formative e di aggiornamento presso strutture di eccellenza, anche finalizzate a servizi di telemedicina;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,

con le seguenti osservazioni:

al fine di prevenire possibili incertezze interpretative e conseguenti difficoltà applicative, si valuti l'opportunità di precisare la portata delle deroghe previste dalla lettera *a*) dell'articolo 2 (in materia di attivazione di presidi sanitari speciali) e dal comma 4 dell'articolo 8 (in materia di mantenimento dei punti nascita già presenti sulle isole minori) e si valuti l'opportunità di proporre una rivalutazione del provvedimento a due anni dalla sua entrata in vigore per verificare l'effettiva applicazione in ambito sanitario ed eventualmente apportare miglioramenti sia sul piano organizzativo che normativo.

1.4.2.9. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.9.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 21 (pom.) del 25/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MARTEDÌ 25 SETTEMBRE 2018
21ª Seduta

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(497) Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori
(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, ricordando che esso concerne le isole minori presenti in sette regioni (Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana) e costituite da 36 comuni con una popolazione di circa 220.000 abitanti.

Il disegno di legge ha lo specifico scopo di promuovere la crescita delle isole minori, riconoscendone i gravi e permanenti svantaggi connessi alla natura insulare delle aree in oggetto. Sono previste particolari forme di tutela attraverso futuri provvedimenti e normative, anche in deroga, al fine di superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate.

Nel dare conto delle disposizioni dei singoli articoli, la relatrice si sofferma tra l'altro sull'articolo 2 che reca gli obiettivi specifici del provvedimento, concernenti la qualità della vita, le infrastrutture, la mobilità sostenibile, il rifornimento di beni essenziali, la riqualificazione paesaggistica, urbanistica e turistica, la produzione di energia da fonti rinnovabili, la gestione dei rifiuti, il rifornimento idrico, le attività economiche tipiche di ciascuna isola, la promozione del marchio "Isole minori d'Italia", e l'istituzione di zone franche ai sensi pertinente regolamento europeo.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali della normativa proposta, rileva che il provvedimento prevede l'istituzione di un'apposita sessione della Conferenza unificata per la sottoscrizione di un contratto di sviluppo locale, nonché l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Comitato istituzionale per le isole minori con il compito di adottare il Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), per l'individuazione degli interventi da realizzare nel settennio 2019-2025, attraverso il già esistente Fondo di sviluppo delle isole minori.

L'articolo 5 prevede forme di fiscalità di sviluppo, con riguardo particolare alla creazione di nuove aziende che basino la propria attività su valori sociali, etici e ambientali. La norma prevede quindi che i comuni possano stabilire ed applicare tributi propri, in riferimento a finalità particolari

(realizzazione di opere pubbliche o gli investimenti pluriennali in servizi sociali) o eventi particolari (incremento dei flussi turistici e della mobilità urbana), per il periodo necessario all'attuazione dei singoli progetti.

Gli articoli da 7 a 15 introducono misure semplificate - anche in deroga alle normative vigenti - per il miglioramento e potenziamento dell'offerta turistica, dei servizi sanitari, del sistema scolastico, della protezione civile, delle infrastrutture, dei trasporti locali, del sistema giurisdizionale, della sicurezza idrogeologica e della gestione dei rifiuti.

L'articolo 16 introduce in via sperimentale il sistema del vuoto a rendere su cauzione. L'articolo 17 dispone il trasferimento, ai comuni, dei beni del demanio regionale, anche marittimo, compresa la gestione delle riserve naturali e dei parchi. L'articolo 18 affida alle regioni il compito di definire un Piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al 100 per cento del fabbisogno.

L'articolo 19 reca la clausola di salvaguardia per norme delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, mentre l'articolo 20 contiene la copertura finanziaria per i 100 milioni di euro annui assegnati dall'articolo 4 al Fondo di sviluppo delle isole minori.

La relatrice conclude la sua esposizione ricordando come in Commissione di merito siano state presentate numerose proposte emendative al testo.

Interviene la senatrice [FEDELI](#) (PD) per sottolineare l'esigenza che l'utilizzo dei marchi relativi ai prodotti isolani, di cui alla lettera o) dell'articolo 2, avvenga nel rispetto della normativa europea e internazionale sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, a tutela degli stessi produttori delle isole minori. Ritene inoltre opportuno che il provvedimento preveda anche forme di potenziamento dell'uso degli strumenti del settore delle tecnologie digitali dell'informazione e della comunicazione (ICT) in tutti i settori contemplati.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) condivide le finalità del disegno di legge, volto a evitare il progressivo spopolamento delle aree delle isole minori, e sottolinea come il provvedimento interessi anche l'infrastrutturazione programmata dall'Unione europea. Esprime, tuttavia, dubbi circa la costituzionalità di norme che incidono su competenze concorrenti o talvolta esclusive delle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Rileva, inoltre, che la complessità delle norme e delle procedure previste rischiano di rendere difficile il raggiungimento delle finalità dello stesso disegno di legge e che le problematiche individuate dal provvedimento sembrano essere proprie anche di molte zone interne.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(803) *Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017*, approvato dalla Camera dei deputati

(804) *Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az), relatrice, introduce in primo luogo l'esame del disegno di legge n. 803. I primi tre articoli espongono i risultati complessivi relativi ai conti dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017, da cui risulta un avanzo di gestione di circa 10,4 miliardi di euro. L'articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro al 31 dicembre 2017, con un disavanzo finanziario pari a circa 206,5 miliardi di euro. L'articolo 5 reca l'approvazione dell'Allegato n. 1, contenente l'elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, e l'Allegato n. 2, relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo. L'articolo 6 espone la situazione patrimoniale dello Stato al 31 dicembre 2017. L'articolo 7 dispone l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per

l'esercizio 2017, secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti.

La relatrice introduce poi l'esame del disegno di legge n. 804, che si compone di quattro articoli ed è corredato di tabelle ed allegati con riferimento agli stati di previsione dell'entrata e della spesa, suddivisi per Dicasteri e Amministrazioni autonome.

L'articolo 1 determina sotto il profilo giuridico gli effetti che sono propri dell'assestamento, introducendo nella legge di bilancio per l'anno 2018 le occorrenti variazioni degli stanziamenti degli stati di previsione esposte nelle tabelle annesse al disegno di legge. L'articolo 2, relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), al comma 1, innalza di due miliardi di euro per il 2018 (da 18 miliardi a 20 miliardi) il limite degli impegni per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi assumibili dalla SACE S.p.a. (Servizi assicurativi del commercio estero). Il successivo comma 2 prevede una riduzione di 300 milioni della dotazione del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, nell'ambito dello stato di previsione del MEF, portandolo a 7 miliardi di euro. Tale Fondo è destinato a provvedere alle eventuali deficienze di dotazione delle unità elementari di bilancio. L'articolo 3 novella l'articolo 9, comma 3, della legge di bilancio 2018, al fine di modificare la denominazione del Programma relativo alla Missione "Ordine pubblico e sicurezza", dall'attuale "Pianificazione e coordinamento Forze di polizia", in "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica". L'articolo 4 reca due novelle all'articolo 18 della legge di bilancio, contenente "disposizioni diverse" aventi carattere gestionale, in relazione al Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia.

Le variazioni proposte con il disegno di legge in titolo determinano un miglioramento del saldo netto da finanziare, rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, di circa 1,2 miliardi di euro, dovuto a un decremento delle spese finali per 2,2 miliardi di euro, soprattutto per la riduzione della spesa per interessi, parzialmente compensata da una riduzione delle entrate tributarie di quasi 1 miliardo di euro, determinata per lo più dall'adeguamento della stima al quadro più aggiornato del DEF 2018. Si rileva in particolare, che della Tabella n. 2, relativa al MEF, viene proposta, nell'ambito della Missione 3 "L'Italia nell'Europa e nel mondo", una variazione negativa di 900 milioni di euro nel finanziamento al bilancio dell'Unione a titolo di risorse proprie RNL, IVA e dazi doganali, a cui si aggiungono un decremento di 32,4 milioni di euro del Fondo per il recepimento della normativa europea (che si assesta a 80 milioni di euro) e un decremento di 16,2 milioni di euro degli oneri derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea. È altresì riportato lo stanziamento previsto per il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie che, rispetto alle previsioni iniziali, non registra alcuna variazione, con uno stanziamento confermato a 4,5 miliardi di euro.

Non riscontrando profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo, la relatrice illustra quindi due proposte di parere favorevole sui disegni di legge n. 803 e n. 804.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole illustrato dalla relatrice in relazione al disegno di legge n. 803, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Successivamente, il [PRESIDENTE](#), accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole illustrato dalla relatrice in relazione al disegno di legge n. 804, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, che modifica il

regolamento (CE) n. 178/2002 [sulla legislazione alimentare generale], la direttiva 2001/18/CE [sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1829/2003 [sugli alimenti e mangimi geneticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1831/2003 [sugli additivi per mangimi], il regolamento (CE) n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti di affumicatura], il regolamento (CE) n. 1935/2004 [sui materiali a contatto con gli alimenti], il regolamento (CE) n. 1331/2008 [sulla procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari], il regolamento (CE) n. 1107/2009 [sui prodotti fitosanitari] e il regolamento (UE) 2015/2283 [sui nuovi alimenti] ([COM \(2018\) 179 definitivo](#))
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, in relazione alla richiesta di audizione di rappresentanti dell'EFSA, è stato convenuto di procedere il 17 ottobre.

La relatrice [GIANNUZZI](#) (M5S) preannuncia la presentazione di uno schema di parere successivamente all'audizione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo ([n. 41](#))
(Osservazioni alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 settembre.

La relatrice [MASINI](#) (FI-BP) preannuncia la presentazione di uno schema di osservazioni successivamente ad ulteriori approfondimenti in corso di svolgimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 803

La 14a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo;
considerato che:

- i primi tre articoli espongono i risultati complessivi relativi ai conti dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017, da cui risulta un avanzo di gestione di circa 10,4 miliardi di euro;
 - l'articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro al 31 dicembre 2017, con un disavanzo finanziario pari a circa 206,5 miliardi di euro;
 - l'articolo 5 reca l'approvazione dell'Allegato n. 1, contenente l'elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, e l'Allegato n. 2, relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo;
 - l'articolo 6 espone la situazione patrimoniale dello Stato al 31 dicembre 2017;
 - l'articolo 7 dispone l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 2017, secondo le risultanze indicate negli articoli precedenti;
- valutato che il provvedimento in titolo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 804

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo; considerato che esso si compone di quattro articoli ed è corredato di tabelle ed allegati con riferimento agli stati di previsione dell'entrata e della spesa, suddivisi per Dicasteri e Amministrazioni autonome; considerato, in particolare, che:

- l'articolo 1 determina sotto il profilo giuridico gli effetti che sono propri dell'assestamento, introducendo nella legge di bilancio per l'anno 2018 le occorrenti variazioni degli stanziamenti degli stati di previsione esposte nelle tabelle annessi al disegno di legge;
 - l'articolo 2, relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), al comma 1, innalza di due miliardi di euro per il 2018 (da 18 miliardi a 20 miliardi) il limite degli impegni per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi assumibili dalla SACE S.p.a. (Servizi assicurativi del commercio estero);
 - il successivo comma 2 prevede una riduzione di 300 milioni della dotazione del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, nell'ambito dello stato di previsione del MEF, portandolo a 7 miliardi di euro. Tale Fondo è destinato a provvedere alle eventuali deficienze di dotazione delle unità elementari di bilancio;
 - l'articolo 3 novella l'articolo 9, comma 3, della legge di bilancio 2018 al fine di modificare la denominazione del Programma relativo alla Missione "Ordine pubblico e sicurezza", dall'attuale "Pianificazione e coordinamento Forze di polizia", in "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica";
 - l'articolo 4 reca due novelle all'articolo 18 della legge di bilancio, contenente "disposizioni diverse" aventi carattere gestionale, in relazione al Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia rilevato che le variazioni proposte con il disegno di legge in titolo determinano un miglioramento del saldo netto da finanziare, rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, di circa 1,2 miliardi di euro, dovuto a un decremento delle spese finali per 2,2 miliardi di euro, soprattutto per la riduzione della spesa per interessi, parzialmente compensata da una riduzione delle entrate tributarie di quasi 1 miliardo di euro, determinata per lo più dall'adeguamento della stima al quadro più aggiornato del DEF 2018;
- rilevato, in particolare, che della Tabella n. 2, relativa al MEF, viene proposta, nell'ambito della Missione 3 "L'Italia nell'Europa e nel mondo", una variazione negativa di 900 milioni di euro nel finanziamento al bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie RNL, IVA e dazi doganali, a cui si aggiungono un decremento di 32,4 milioni di euro del Fondo per il recepimento della normativa europea (che si assesta a 80 milioni di euro) e un decremento di 16,2 milioni di euro degli oneri derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea. È altresì riportato lo stanziamento previsto per il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie che, rispetto alle previsioni iniziali, non registra alcuna variazione, con uno stanziamento confermato a 4,5 miliardi di euro.
- valutato che il provvedimento in titolo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo,
- esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.9.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 22 (pom.) del 26/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2018
22ª Seduta

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(497) Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori
(Parere alla 13a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, presenta uno schema di parere favorevole con osservazioni sul testo, in cui, in premessa, richiama le parti del disegno di legge maggiormente attinenti alle competenze della Commissione.

Tra queste, in particolare: - il richiamo all'articolo 1 degli articoli 174 e seguenti del TFUE sulla politica di coesione; - gli obiettivi, fissati all'articolo 2, di promozione della competitività delle piccole e medie imprese, e la prospettiva di istituire zone franche nelle isole minori, ai sensi della pertinente normativa europea; - le forme di fiscalità di sviluppo, previste all'articolo 5, che i comuni potranno individuare, per la creazione di nuove aziende sostenibili caratterizzate da valori sociali, etici e ambientali; - le misure relative ai trasporti locali, di cui all'articolo 12.

Al riguardo, ricorda anzitutto che le zone franche sono aree delimitate, all'interno del territorio doganale dell'Unione, in cui beni provenienti da Paesi terzi possono essere introdotti in modo esente da dazi, imposte e misure di politica commerciale. Durante il loro soggiorno in zona franca, queste merci possono essere immesse in "libera pratica", con il pagamento dei dazi d'importazione ed altri eventuali oneri, oppure possono essere sottoposte a regimi particolari (come ad esempio l'ammissione temporanea) o essere nuovamente esportate.

Ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (UE) n. 952/2013, gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale a zona franca, stabilendo l'area interessata e la vigilanza doganale nei punti di entrata ed uscita.

Evidenzia, inoltre, che lo stesso regolamento prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione europea l'istituzione delle zone franche. Infatti, l'esenzione (totale o parziale) dal pagamento di dazi o imposte può configurare un'ipotesi di aiuto di Stato e deve pertanto essere valutata

alla luce dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Per quanto concerne la prospettiva di stabilire incentivi alle imprese, come previsto all'articolo 2, lettera n), per la competitività delle PMI, o all'articolo 5 sulla fiscalità di sviluppo, nonché riguardo all'indicazione di sviluppare attività di interesse economico generale, nei settori dei trasporti, raccolta rifiuti, turismo, ed altri, vengono in rilievo le normative europee in materia di aiuti di Stato e di appalti pubblici, di cui si ricordano le principali disposizioni.

Per quanto concerne i servizi di interesse economico generale, nel provvedimento in esame si fa riferimento alla continuità territoriale. Questa è favorita dall'ordinamento comunitario che legittima l'introduzione di oneri di servizio pubblico (OSP) a carico della società incaricata del servizio di trasporto in deroga al principio di libera concorrenza. Alla società può essere riconosciuto un vantaggio sia in termini di attribuzione del regime di esclusiva, sia in termini di corresponsione di una compensazione monetaria commisurata all'effettivo disavanzo economico sostenuto per la presa in carico del un servizio altrimenti non remunerativo. Non si tratta di aiuti di Stato in senso tecnico (salvo non vengano rispettate le condizioni previste dalla Corte di giustizia nella sentenza *Altmark*) e pertanto non è richiesta la notifica alla Commissione europea dell'introduzione di tali misure. Al riguardo, si segnala la decisione della Commissione 2012/21/UE che disciplina la materia.

Si rammenta infine il regolamento (UE) 360/2012, con il quale è stata prevista l'esenzione dall'applicazione delle norme europee in materia di aiuti di Stato per interventi di ausilio finanziario, fino alla soglia di 500 mila euro nell'arco di un triennio, riconosciuti ad una impresa a titolo di compensazione per la fornitura di servizi di interesse economico generale.

Alla luce di quanto evidenziato in premessa, la relatrice propone di esprimere un parere favorevole, osservando che non sembra necessario notificare il disegno di legge alla Commissione europea, per una valutazione sotto il profilo degli aiuti di Stato, in quanto nessuna delle disposizioni presenti nell'articolato conferisce direttamente agevolazioni pubbliche a determinate imprese o produzioni.

Tuttavia, poiché come si è visto nella disamina dei singoli articoli che rilevano ai fini della competenza di questa Commissione, vi sono delle previsioni che, in fase attuativa con futuri provvedimenti che potranno essere emessi dalle autorità indicate, potrebbero potenzialmente configurare ipotesi di aiuti di Stato, si suggerisce di inserire nell'articolato un richiamo generico al rispetto, da parte dei futuri provvedimenti attuativi, della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Relativamente al profilo specifico dell'insularità, la relatrice fa presente che al livello di Unione europea non risultano iniziative legislative né testi in vigore che riguardino, in generale, la condizione di insularità. Propone pertanto di inserire nel parere anche un auspicio per l'avvio, da parte del Governo, di un dialogo con le Istituzioni europee e con gli altri Stati membri che presentano territori insulari, affinché si possa giungere ad una disciplina europea comune delle regioni insulari, anche sulla scorta della risoluzione del Parlamento europeo, del 4 febbraio 2016, sulla condizione di insularità.

Interviene la senatrice [FEDELI](#) (PD) per esprimere le sue perplessità su alcuni passaggi dello schema di parere e su un'apparente contraddittorietà interna allo stesso. In particolare, per quanto riguarda le zone franche e il riferimento alla possibilità di immettere in "libera pratica" le relative merci, auspica il pieno rispetto della pertinente normativa, a salvaguardia della leale concorrenza nel mercato interno. Chiede inoltre una verifica circa la necessità o meno di notifica del provvedimento alla Commissione europea, posto che nello stesso parere si rileva la possibilità di potenziali ipotesi di aiuti di Stato. Infine, rileva la contraddittorietà tra l'orientamento favorevole del parere e il rilievo sulle possibilità di violazione della normativa europea, oltre all'auspicio per l'avvio di un dialogo in sede europea ai fini di una modifica dell'ordinamento europeo in materia di insularità.

Il senatore [PITTELLA](#) (PD) chiede un approfondimento sull'eventuale necessità di notifica del provvedimento alla Commissione europea.

La senatrice [TESTOR](#) (*FI-BP*) concorda con l'opportunità di un ulteriore approfondimento.

Replica la relatrice [RICCIARDI](#) (*M5S*) accogliendo le richieste di verifica e preannunciando la presentazione di un nuovo schema di parere riguardante anche gli emendamenti riferiti al disegno di legge.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) informa la Commissione di aver ricevuto dal senatore Bossi una lettera in cui annuncia le dimissioni dall'incarico di Segretario della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 497

La 14ª Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo; considerato che esso ha lo specifico scopo di promuovere lo sviluppo delle isole minori, riconoscendone i gravi e strutturali svantaggi connessi alla natura insulare delle aree in oggetto e prevedendo particolari forme di tutela attraverso futuri provvedimenti e normative, anche in deroga, al fine di superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate;

valutato che, per quanto riguarda le competenze della Commissione, vengono in rilievo in particolare i seguenti aspetti:

- all'articolo 1, che individua l'oggetto del disegno di legge, vengono espressamente richiamati gli articoli 174 e seguenti, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dove le regioni insulari sono individuate tra quelle meritevoli di un'attenzione particolare in quanto caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Si tratta della base giuridica della politica di coesione economica, sociale e territoriale, che mira a "ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite", alla quale anche gli Stati membri sono chiamati a contribuire;

- tra gli obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori, indicati all'articolo 2, si segnala, in particolare, quello di cui alla lettera *n*), volto a promuovere e incentivare le attività tipiche di ciascuna isola e la competitività delle piccole e medie imprese (PMI), favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la riduzione degli oneri finanziari e del costo dei trasporti delle merci, nonché mediante la semplificazione delle procedure burocratiche. Inoltre, alla lettera *p*) è previsto quello di attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

Si ricorda che le zone franche sono aree delimitate, all'interno del territorio doganale dell'Unione, in cui beni provenienti da Paesi terzi possono essere introdotti in modo esente da dazi, imposte e misure di politica commerciale. Durante il loro soggiorno in zona franca, queste merci possono essere immesse in "libera pratica", con il pagamento dei dazi d'importazione ed altri eventuali

oneri, essere sottoposte a regimi particolari (come ad esempio l'ammissione temporanea) o essere nuovamente esportati.

Ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (UE) n. 952/2013, gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale a zona franca, stabilendo l'area interessata e la vigilanza doganale nei punti di entrata ed uscita.

Al riguardo, si evidenzia che lo stesso regolamento prevede che gli Stati membri comunichino alla Commissione europea l'istituzione delle zone franche. Infatti, l'esenzione (totale o parziale) dal pagamento di dazi o imposte può configurare un'ipotesi di aiuto di Stato e deve pertanto essere valutata alla luce dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- l'articolo 5 prevede che i comuni delle isole minori possano individuare forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove aziende sostenibili o di attività di impresa che non perseguano l'obiettivo unico del profitto, ma basino la propria attività su valori sociali, etici e ambientali. Per tali misure fiscali viene richiamato l'obbligo alla conformità con la normativa dell'Unione europea. Il comma 2 precisa che i comuni possono stabilire ed applicare tributi propri in riferimento a finalità particolari, per esempio per opere pubbliche o investimenti pluriennali in servizi sociali, o in seguito a eventi particolari quali l'incremento dei flussi turistici e della mobilità urbana;

- l'articolo 12 stabilisce misure relative ai trasporti locali, attribuendo alle regioni territorialmente competenti funzioni di monitoraggio dei servizi di trasporto marittimo, considerati di rilevanza prioritaria per garantire la continuità territoriale delle isole minori con la terraferma e compiti di vigilanza in caso di sospensioni o interruzioni, eventualmente adottando sanzioni qualora esse non fossero state causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità.

Nell'ordinamento dell'Unione europea, le misure in favore della continuità territoriale trovano fondamento nell'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nell'articolo 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi alla libertà di circolazione e di soggiorno,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

Per quanto concerne il rispetto della normativa UE in materia di aiuti di Stato e di appalti pubblico, il disegno di legge contiene in più punti previsioni di incentivi ad imprese (per esempio l'articolo 2, lettera *n*), o l'articolo 5 sulla fiscalità di sviluppo a favore della nascita di nuove aziende) e di esercizio attività di interesse economico generale (trasporti, raccolta rifiuti, turismo, ecc.). I provvedimenti attuativi dovranno pertanto essere adottati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e di appalti pubblici.

Si ricorda che il controllo comunitario degli aiuti di Stato si basa, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), su un sistema di autorizzazione *ex ante*. Secondo tale sistema, gli Stati membri sono tenuti ad informare la Commissione di qualsiasi progetto diretto a istituire o modificare aiuti di Stato e non possono darvi esecuzione prima che sia stato autorizzato dalla Commissione. Vi sono tuttavia dei casi nei quali gli Stati membri non sono tenuti a procedere alla notifica se gli aiuti sono conformi ai limiti posti dal regolamento "*de minimis*" (regolamento (UE) n. 1407/2013) o al regolamento "esenzione" (regolamento (UE) n. 651/2014).

Si ricorda che gli aiuti "*de minimis*" sono misure che hanno tutte le caratteristiche degli aiuti, ma, poiché non superano un importo stabilito e sono concessi ad un'impresa in un determinato arco di tempo, non soddisfano i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE - sotto il profilo della distorsione della concorrenza e dell'incidenza sugli scambi - e dunque non sono considerati aiuti vietati e non sono soggetti alla procedura di notifica. Secondo il regolamento, un'impresa può ricevere sovvenzioni da uno Stato membro, nell'arco di tre anni, entro il massimale di 200.000 euro. Tuttavia, il regolamento non trova applicazione nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca, dell'acquacoltura. Ciò in virtù del fatto che, per tali settori, esistono norme specifiche, armonizzate a livello UE, che prevedono forme di agevolazione.

Il regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014, recentemente modificato con il regolamento (UE) 2017/1084, prevede un'esenzione dall'obbligo di notifica per molte tipologie di aiuto. Vengono

definite le condizioni generali, ossia applicabili a tutti, e specifiche per ogni categoria.

Per quanto concerne i servizi di interesse economico generale, nel provvedimento in esame si fa riferimento alla continuità territoriale. Questa è favorita dall'ordinamento comunitario che legittima l'introduzione di oneri di servizio pubblico (OSP) a carico della società incaricata del servizio di trasporto in deroga al principio di libera concorrenza. Alla società può essere riconosciuto un vantaggio sia in termini di attribuzione del regime di esclusiva, sia in termini di corresponsione di una compensazione monetaria commisurata all'effettivo disavanzo economico sostenuto per la presa in carico del un servizio altrimenti non remunerativo. Non si tratta di aiuti di Stato in senso tecnico (salvo non vengano rispettate le condizioni previste dalla Corte di giustizia nella sentenza *Altmark*) e pertanto non è richiesta la notifica alla Commissione europea dell'introduzione di tali misure. Al riguardo si segnala la decisione della Commissione 2012/21/UE che disciplina la materia.

Si rammenta infine il regolamento (UE) 360/2012 (cosiddetto de minimis SIEG) con il quale è stata prevista l'esenzione dall'applicazione delle norme europee in materia di aiuti di Stato per interventi di ausilio finanziario, fino alla soglia di 500 mila euro nell'arco di un triennio, riconosciuti ad una impresa a titolo di compensazione per la fornitura di servizi di interesse economico generale.

Alla luce di quanto precede, non si intravede la necessità di notificare il provvedimento in esame alla Commissione europea per una valutazione sotto il profilo degli aiuti di Stato, ciò in quanto nessuna delle disposizioni presenti nell'articolato conferisce agevolazioni finanziate con risorse pubbliche a determinate imprese o determinate produzioni. Tuttavia, poiché come si è visto nella disamina dei singoli articoli che rilevano ai fini della competenza di questa Commissione, vi sono delle previsioni che, in fase attuativa, potrebbero potenzialmente configurare ipotesi di aiuti di stato, si suggerisce di inserire nell' articolato un richiamo generico al rispetto da parte dei provvedimenti attuativi della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Relativamente al profilo specifico dell'insularità, si fa presente che al livello di Unione europea non risultano iniziative legislative né testi in vigore che riguardino, in generale, la condizione di insularità. Gli articoli 174 e seguenti del TFUE richiamati nell'art. 1 del provvedimento in esame non hanno pertanto ricevuto alcuna forma di attuazione, nonostante il dibattito sulla condizione di insularità nell'UE sia ricco e risalente, tanto da aver coinvolto, a più riprese, sia il Parlamento europeo che il Comitato economico e sociale europeo. In particolare, il Parlamento europeo ha recentemente (4 febbraio 2016) approvato una risoluzione sulla condizione di insularità (P8_TA(2016)0049) in cui ha invitato la Commissione a:

- 1) illustrare come intende dare attuazione al disposto dell'articolo 174 TFUE relativamente agli svantaggi permanenti delle regioni insulari (paragrafo 2) ma anche a "fornire una definizione chiara" degli svantaggi medesimi (paragrafo 1);
- 2) avviare uno studio o analisi approfondita sui costi supplementari che la condizione di insularità determina a livello dei sistemi di trasporto di persone e merci e dell'approvvigionamento energetico nonché in termini di accesso al mercato, in particolare per le PMI (paragrafo 4);
- 3) istituire un "Quadro strategico dell'Unione per le isole" al fine di collegare gli strumenti suscettibili di produrre un impatto significativo sul territorio (paragrafo 13);
- 4) presentare una comunicazione contenente una "Agenda per le regioni insulari dell'UE" e successivamente un Libro bianco che monitori lo sviluppo delle regioni insulari sulla base delle migliori prassi e con la partecipazione delle autorità nazionali e di altri attori pertinenti (paragrafo 16);
- 5) tenere presente la situazione specifica delle regioni insulari in sede di preparazione della proposta relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale (paragrafo 18).

Si segnala, in particolar modo, il paragrafo 9 della risoluzione in argomento, in cui il PE "ricorda che molte isole del Mediterraneo registrano l'arrivo di un numero elevatissimo di migranti e devono gestire tale situazione", sottolineando "la necessità di un approccio globale da parte dell'UE, che comprenda un sostegno dell'Unione e uno sforzo comune di tutti gli Stati membri".

Ciò premesso, sarebbe auspicabile che il Governo avviasse un dialogo con le Istituzioni europee e con gli altri Stati membri che presentano territori insulari affinché si possa giungere ad una disciplina europea comune delle regioni insulari.

1.4.2.9.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 23 (pom.) del 27/09/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2018
23ª Seduta

Presidenza del Presidente
[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi ([n. 42](#))
(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice [GAUDIANO](#) (M5S), relattrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo, che provvede a dare attuazione a due direttive europee in materia di contrasto all'elusione fiscale, sulla base della delega legislativa conferita al Governo con la legge di delegazione 2016-2017.

Il provvedimento si compone di 15 articoli, di cui i primi 5 recano novelle al Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), in materia di: deducibilità degli interessi passivi, trasferimento all'estero dell'attività imponibile, trasferimento nel territorio italiano di attività imponibile, tassazione di società controllate non residenti in Italia, tassazione di dividendi e plusvalenze relativi a soggetti non residenti.

Gli articoli da 6 a 11 recano la nuova disciplina in materia di disallineamenti da ibridi, che finora non è prevista dall'ordinamento nazionale, mentre gli articoli da 12 a 15 recano le disposizioni di coordinamento normativo e quelle transitorie e finali.

Ricorda, quindi, che la direttiva (UE) 2016/1164, contro le pratiche di elusione fiscale (cosiddetta "ATAD 1" - *Anti Tax Avoidance Directive*), nasce dall'esigenza di stabilire norme per rafforzare, negli Stati membri, il livello medio di protezione contro la "pianificazione fiscale aggressiva", ovvero quel comportamento delle imprese volto a sfruttare le differenze tra i regimi fiscali nazionali per ottenere vantaggi fiscali, in linea con il principio di imposizione nel luogo in cui gli utili o il valore sono generati.

L'azione dell'UE nasce sulla base dell'iniziativa dell'OCSE contro l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS - *Base Erosion and Profit Shifting*) e ha l'obiettivo di assicurare un'attuazione efficace, rapida, coordinata e giuridicamente vincolante negli Stati membri delle misure raccomandate dall'OCSE contro il BEPS, attraverso un approccio strategico comune volto

a impedire la frammentazione del mercato e a porre fine ai disallineamenti e alle distorsioni attualmente esistenti.

In tale ottica, essa stabilisce un livello minimo di protezione contro l'elusione fiscale, in alcuni settori specifici, concernenti: i limiti alla deducibilità degli interessi passivi; l'imposizione in uscita (ovvero sulle attività trasferite all'estero); la norma generale contro l'abuso del diritto a fini di elusione fiscale; le norme sulle società controllate residenti all'estero; la normativa per contrastare i disallineamenti da ibridi, ora estesa anche ai Paesi terzi grazie alla direttiva (UE) 2017/952 (la cosiddetta "ATAD 2").

Il termine per dare attuazione alla direttiva ATAD 1 è fissato al 31 dicembre 2018, salvo le norme sull'imposizione in uscita e quelle sui disallineamenti da ibridi con Stati terzi il cui termine è fissato al 31 dicembre 2019.

Per quanto riguarda la situazione vigente in Italia, la relatrice ricorda che l'ordinamento tributario nazionale già dispone di norme nei settori specifici indicati nella direttiva ATAD 1, salvo quello del contrasto ai disallineamenti da ibridi. Lo schema di decreto, pertanto, provvede a integrare la disciplina vigente, in conformità alla direttiva, e soprattutto a introdurre nell'ordinamento nazionale la normativa sui disallineamenti da ibridi.

L'articolo 1 recepisce l'articolo 4 della direttiva, che stabilisce al 30 per cento dell'utile lordo il limite per la deducibilità degli interessi passivi, al fine di arginare l'erosione delle basi imponibili effettuata dai gruppi di imprese che collocano i prestiti infragruppo in Paesi ad alta tassazione, per beneficiare della deducibilità degli interessi passivi, e i profitti in Paesi a bassa tassazione.

Con gli articoli 2 e 3 si completa il recepimento dell'articolo 5 della direttiva, sulla "imposizione in uscita". In particolare, l'articolo 2 concerne l'imposizione fiscale applicabile ai soggetti titolari d'impresa che trasferiscono la propria residenza o i propri attivi all'estero, mentre l'articolo 3, per converso, si applica ai soggetti che trasferiscono la propria residenza o i propri attivi nel territorio italiano.

L'articolo 4 recepisce gli articoli 7 e 8 della direttiva, con i quali vengono disposte norme sulla disciplina delle società controllate residenti in Paesi a regime fiscale privilegiato (*Controlled Foreign Companies* - CFC). La finalità della norma è quella di evitare che i soggetti con società controllate in tali Paesi possano attuare pratiche elusive, trasferendo utili dalla società controllante (soggetta a elevata fiscalità) verso le società controllate, site in Paesi a tassazione ridotta.

L'articolo 5, a corollario del precedente, riguarda l'imposizione sui dividendi e le plusvalenze relativi alle partecipazioni in imprese localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata; si stabiliscono criteri specifici per l'individuazione di tale categoria di Paesi, tenendo conto del carico effettivo di imposizione fiscale, senza ricorrere alle cosiddette "liste nere".

Gli articoli da 6 a 11 recano la nuova disciplina in materia di disallineamenti da ibridi, finora non prevista nell'ordinamento nazionale. Si tratta di forme di pianificazione fiscale aggressiva che non violano le normative vigenti, ma sfruttano le disparità tra le legislazioni coinvolte per ottenere vantaggi fiscali.

Il disallineamento da ibrido si riferisce ad una situazione in cui un'impresa trae vantaggio fiscale dalla diversa qualificazione giuridica, da parte dei diversi Stati coinvolti, di uno strumento finanziario (per esempio come azione o come obbligazione) o dell'impresa stessa (per esempio come società di persone o come società di capitali, o riguardo al suo ruolo nell'ambito di un gruppo o associazione di imprese). La qualificazione non univoca della natura dello strumento finanziario o della società, consente al soggetto contribuente di sfruttare i diversi regimi fiscali a suo favore.

In particolare, la normativa è finalizzata a evitare la "doppia deduzione", ovvero che lo stesso pagamento, spesa o perdita, relativi a uno strumento finanziario, siano dedotti fiscalmente sia nello Stato ove sono stati sostenuti, ovvero lo Stato del pagatore, sia nello Stato dell'investitore, nonché la "deduzione senza inclusione", che si verifica quando un pagamento dedotto in uno Stato non è incluso nel reddito imponibile del beneficiario di un altro Stato.

Le norme di contrasto ai disallineamenti da ibridi riguardano unicamente le operazioni transnazionali generate tra imprese dello stesso gruppo o che abbiano tra loro un accordo strutturato, o

una partecipazione superiore al 50 per cento in termini di diritto di voto o di proprietà del capitale sociale.

L'articolo 10 disciplina specificamente i fenomeni di doppia deduzione derivanti dai casi di doppia residenza fiscale del soggetto passivo, mentre l'articolo 11 regola gli aspetti concernenti l'accertamento delle violazioni alla normativa.

Gli articoli da 12 a 15 recano le disposizioni di coordinamento normativo e quelle transitorie e finali. In particolare, l'articolo 12 ridefinisce, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, la nozione di intermediari finanziari e delle holding finanziarie e non finanziarie, alle quali si applicano specifiche disposizioni per alcuni settori della direttiva ATAD (tra cui la limitazione alla deducibilità degli interessi passivi).

Infine, l'articolo 15 incrementa il Fondo per interventi strutturali di politica economica FISPE (articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004) di 53,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 26,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le coperture per le disposizioni previste all'articolo 1 e 15, comma 1, sono a valersi sul Fondo per il recepimento della normativa europea e mediante le maggiori entrate derivanti dall'incremento del FISPE, previste all'articolo 1.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo (n. 41)
(Osservazioni alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame dell'atto in titolo, sospeso nella seduta del 19 settembre.

La senatrice [MASINI](#) (FI-BP), relatrice, dà conto degli approfondimenti svolti e presenta uno schema di osservazioni favorevoli con un rilievo, pubblicato in allegato al resoconto.

I senatori [LOREFICE](#) (M5S), [FEDELI](#) (PD), [GIANNUZZI](#) (M5S) e [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az) ritengono utile procedere a ulteriori approfondimenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 13,40, riprende alle ore 13,50.

(497) Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori
(Parere alla 13a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice, illustra un nuovo schema di parere favorevole sul testo del disegno di legge e, in parte contrario e in parte non ostativo, sugli emendamenti ad esso riferiti.

La senatrice [FEDELI](#) (PD), nel considerare positivamente gli esaustivi richiami ai necessari raccordi con la normativa europea, preannuncia il proprio voto di astensione. In relazione al parere sugli emendamenti, si rammarica della scarsa attenzione ad essi dedicata, considerata l'importanza del pronunciamento della 14a Commissione sui profili di compatibilità con l'ordinamento europeo.

Il [PRESIDENTE](#) richiama, a tale ultimo riguardo, le norme e le prassi regolamentari relative all'esame in sede consultiva, da parte della 14a Commissione, degli emendamenti ai disegni di legge.

La senatrice [PUCCIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) non concorda con quanto espresso dalla senatrice Fedeli, considerato che la relatrice ha svolto l'istruttoria e ha puntualmente proposto di esprimere un articolato parere sugli emendamenti.

La senatrice [TESTOR](#) (*FI-BP*) condivide pienamente le finalità del disegno di legge e il parere proposto, considerando in particolare le note esigenze di ripopolamento delle isole minori, analoghe a quelle che si pongono per le zone montane.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di parere favorevole sul testo del disegno di legge e, in parte contrario e in parte non ostativo, sugli emendamenti ad esso riferiti, predisposto dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto, è approvato con l'astensione della senatrice [FEDELI](#) (*PD*).

La seduta termina alle ore 14,05.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 41

La 14ª Commissione permanente,
considerato che:

- lo schema di decreto legislativo in titolo introduce modificazioni al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), al fine di adeguare la disciplina nazionale alla direttiva (UE) 2016/1065, sul trattamento dei buoni-corrispettivo;

- la finalità del provvedimento è quella di individuare il momento in cui le operazioni economiche sottostanti all'utilizzo del buoni-corrispettivo si considerano effettuate ai fini dell'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto. A tale scopo, vengono distinti i buoni-corrispettivo in due tipologie: i buoni-corrispettivo monouso e i buoni-corrispettivo multiuso. Per i primi è prevista l'insorgenza del momento impositivo già in sede di emissione, essendo l'operazione (cessione di beni o prestazione di servizi) identificata in ogni suo elemento e, pertanto, nota la disciplina applicabile. Per i secondi rileva, ai fini IVA, l'utilizzo dei buoni da parte del possessore, non essendo certi i presupposti dell'imposta all'atto dell'emissione degli stessi. La distinzione, quindi, è fondata sulla disponibilità delle informazioni necessarie per la tassazione già al momento dell'emissione del buono-corrispettivo (monouso) o al momento del riscatto (multiuso), qualora l'utilizzo finale sia lasciato alla scelta del consumatore;

rilevato che il termine di recepimento previsto dalla direttiva è fissato al 31 dicembre 2018 e che, ai sensi del considerando n. 15 della direttiva, le nuove disposizioni si applicheranno ai buoni emessi successivamente a tale data, "e non compromettono la validità della legislazione e dell'interpretazione precedentemente adottate dagli Stati membri". Tale precisazione sembra riferirsi alla natura non retroattiva della nuova disciplina, rispetto a normative nazionali precedenti, le quali dovranno essere rese conformi;

valutato che lo schema di decreto legislativo provvede a dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/1065, formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con il seguente rilievo:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una norma volta a precisare la determinazione della base imponibile, data dal corrispettivo versato al soggetto passivo che effettua la cessione dei beni o la presentazione di servizi, dal soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 497 E SUI
RELATIVI EMENDAMENTI

La 14a Commissione permanente, esaminato il provvedimento in titolo, premesso che esso ha lo specifico scopo di promuovere lo sviluppo delle isole minori, riconoscendone i gravi e strutturali svantaggi connessi alla natura insulare delle aree in oggetto e prevedendo particolari forme di tutela attraverso futuri provvedimenti e normative, anche in deroga, al fine di superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate;

valutato che, per quanto riguarda le competenze della Commissione, vengono in rilievo in particolare i seguenti aspetti:

- all'articolo 1, che individua l'oggetto del disegno di legge, vengono espressamente richiamati gli articoli 174 e seguenti, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), dove le regioni insulari sono individuate tra quelle meritevoli di un'attenzione particolare in quanto caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Si tratta della base giuridica della politica di coesione economica, sociale e territoriale, che mira a "ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite", alla quale anche gli Stati membri sono chiamati a contribuire;

- tra gli obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori, indicati all'articolo 2, si segnala, in particolare, quello di cui alla lettera n), volto a promuovere e incentivare le attività tipiche di ciascuna isola e la competitività delle piccole e medie imprese (PMI), favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la riduzione degli oneri finanziari e del costo dei trasporti delle merci, nonché mediante la semplificazione delle procedure burocratiche. Si evidenzia che i futuri provvedimenti, che attueranno la presente disposizione, al pari di quelli previsti dal successivo articolo 5, dovranno essere adottati nel rispetto della vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Inoltre, alla lettera p) è previsto l'obiettivo di attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione. Ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (UE) n. 952/2013, gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale a zona franca, stabilendo l'area interessata e la vigilanza doganale nei punti di entrata ed uscita, previa notifica alla Commissione europea.

- l'articolo 5, sopra richiamato, prevede che i comuni delle isole minori possano individuare forme di fiscalità di sviluppo, con particolare riguardo alla creazione di nuove aziende sostenibili o di attività di impresa che non perseguano l'obiettivo unico del profitto, ma basino la propria attività su valori sociali, etici e ambientali. Per tali misure fiscali viene richiamato l'obbligo alla conformità con la normativa dell'Unione europea. Il comma 2 precisa che i comuni possono stabilire ed applicare tributi propri in riferimento a finalità particolari, per esempio per opere pubbliche o investimenti pluriennali in servizi sociali, o in seguito a eventi particolari quali l'incremento dei flussi turistici e della mobilità urbana;

- l'articolo 12 stabilisce misure relative ai trasporti locali, attribuendo alle regioni territorialmente competenti funzioni di monitoraggio dei servizi di trasporto marittimo, considerati di rilevanza prioritaria per garantire la continuità territoriale delle isole minori con la terraferma e compiti di vigilanza in caso di sospensioni o interruzioni, eventualmente adottando sanzioni qualora esse non fossero state causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità.

Al riguardo si ricorda che nell'ordinamento dell'Unione europea, le misure in favore della continuità territoriale trovano fondamento nell'articolo 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nell'articolo 21, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativi alla libertà di circolazione e di soggiorno;

considerato, infine, che:

- al fine del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea, l'articolo 174 del TFUE individua tra i territori destinatari della politica di coesione proprio le regioni insulari;

- in data 4 febbraio 2016 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla condizione di insularità, in cui ha invitato, fra l'altro, la Commissione europea a: dare piena attuazione al disposto del Trattato sopra citato; a istituire un "Quadro strategico dell'Unione per le isole", al fine di collegare gli strumenti suscettibili di produrre un impatto significativo sul territorio; a presentare una comunicazione contenente una "Agenda per le regioni insulari dell'UE" e successivamente un Libro bianco che monitori lo sviluppo delle regioni insulari sulla base delle migliori prassi e con la partecipazione delle autorità nazionali e di altri attori pertinenti; a tenere presente la situazione specifica delle regioni insulari in sede di preparazione della proposta relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale;

- ai fini di un pieno raggiungimento degli obiettivi proposti dal disegno di legge in esame, risulta auspicabile l'avvio da parte del Governo di un dialogo con le competenti Istituzioni europee e con gli altri Stati membri che presentano territori insulari, al fine di giungere a una disciplina europea comune per le regioni e i territori insulari;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge. Sugli emendamenti ad esso riferiti esprime:

- parere contrario sull'emendamento 1.24, in quanto, nella predisposizione degli interventi ivi previsti, richiama i principi della semplificazione amministrativa, "anche in deroga alle normative vigenti", senza fare salvi i vincoli imposti dall'ordinamento europeo, e sull'emendamento 19.1, poiché la direttiva 75/268/CEE è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- parere non ostativo sugli emendamenti 5.1, 5.0.1, a condizione che le potenziali misure di aiuto ivi previste siano subordinate all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, analogamente a quanto previsto dagli emendamenti 5.0.3, 5.0.4, 5.0.5, nonché sugli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2, a condizione che venga richiamato il rispetto della normativa europea;

- parere non ostativo sui restanti emendamenti.

1.4.2.9.4. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 27 (pom.) del 04/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

GIOVEDÌ 4 OTTOBRE 2018

27ª Seduta

Presidenza del Presidente

[LICHERI](#)

indi del Vice Presidente

[Simone BOSSI](#)

La seduta inizia alle ore 13,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente sul disegno di legge n. 822 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018)

Il presidente [LICHERI](#) (*M5S*) comunica che, il 26 settembre 2018, è stato presentato il testo del disegno di legge "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018" (atto Senato n. 822).

La legge europea è, insieme con la legge di delegazione europea, uno dei due strumenti normativi predisposti dalla legge n. 234 del 2012 al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. L'articolo 29, comma 5, della legge vincola il Governo alla presentazione alle Camere, su base annuale, di un disegno di legge dal titolo "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea", completato dall'indicazione "Legge europea" seguita dall'anno di riferimento. Non è stabilito un termine preciso per la presentazione. Al contrario, l'articolo 29, comma 4, prevede che il disegno di legge di delegazione europea sia presentato entro il 28 febbraio di ogni anno.

L'articolo 30, comma 3, della legge n. 234 del 2012 dettaglia il contenuto tipico della legge europea: a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; b) disposizioni modificative abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; c) disposizioni necessarie per dare attuazione a, o per assicurare l'applicazione di, atti dell'Unione europea; d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea; e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo esercitabile ex articolo 117, comma 5, della Costituzione per l'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea al livello regionale e delle province autonome di Trento

e Bolzano in caso di inadempienza degli enti competenti.

Vengono, dunque, inserite nel disegno di legge europea, in linea generale, norme volte a prevenire l'apertura, o a consentire la chiusura, di procedure di infrazione, nonché, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche norme volte a permettere l'archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU Pilot.

Le procedure di infrazione riguardano i casi in cui viene messa in discussione la compatibilità con il diritto dell'Unione europea degli atti e dei comportamenti degli Stati membri. Si ricollegano al precetto generale di cui all'art. 17 del Trattato UE, a mente del quale la Commissione europea «vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione europea, sotto il controllo della Corte di giustizia». L'ambito operativo di tale "vigilanza", al fine di assicurare l'applicazione effettiva del diritto dell'Unione, è costituito appunto dalle c.d. "procedure di infrazione", che - in entrambe le fasi ex artt. 258 e 260 del Trattato FUE - si scompongono in una fase precontenziosa, in cui c'è un dialogo tra Commissione e Stato membro (lettera di messa in mora e parere motivato), e in una fase contenziosa, in cui la Commissione deferisce lo Stato membro innanzi alla Corte di giustizia, che può anche condannare l'Italia al pagamento di sanzioni pecuniarie.

L'Italia è stata condannata al pagamento di sanzioni pecuniarie in cinque casi (aiuti di Stato per contratti di formazione e lavoro nel 2011, discariche abusive nel 2014, rifiuti in Campania nel 2015, aiuti di Stato per le imprese dei territori di Venezia e Chioggia nel 2015, raccolta e trattamento delle acque reflue urbane nel 2018).

Le procedure EU-Pilot si riferiscono alla procedimentalizzazione dei casi in cui la Commissione europea effettua un dialogo "informale" con gli Stati membri per ottenere chiarimenti in merito alla conformità della loro legislazione all'ordinamento europeo. Nel caso in cui i dubbi di legittimità dovessero essere fugati dalle risposte degli Stati membri, il caso EU-Pilot sarà archiviato. Nel caso in cui, invece, la legittimità delle misure dovesse essere ritenuta incerta, si procederà all'instaurazione formale di una procedura di infrazione secondo quanto disposto dall'art. 258 del Trattato FUE. L'esame parlamentare del disegno di legge europea (come della legge di delegazione europea) è disciplinato dall'articolo 144-*bis* del Regolamento. Il particolare "rito", ivi previsto, prevede la competenza in sede referente della Commissione Politiche dell'Unione europea con l'obbligatorio parere di tutte le altre Commissioni. È rilevante il particolare regime di ammissibilità degli emendamenti, previsto dai commi 4 e 5: è possibile emendare la legge europea (come anche la legge di delegazione europea) solo con riferimento al suo contenuto proprio «come definito dalla legislazione vigente» e come, quindi, definito dall'articolo 30, comma 3, della legge n. 234, prima ricordato. Il criterio fondamentale che emerge dalle predette disposizioni è quello dell'esistenza di un obbligo europeo, che renda necessario l'adeguamento dell'ordinamento interno. Potranno essere considerati ammissibili quegli emendamenti che, ad esempio, rispondano all'esigenza di dare attuazione ad una direttiva o ad altro atto vincolante dell'Unione europea; quelli che risolvano procedure di infrazione in cui viene contestata una norma nazionale di attuazione (con delega legislativa per la legge di delegazione europea); quelli che ottemperino a sentenze della Corte di giustizia (con delega legislativa per la legge di delegazione europea). Non potranno, invece, essere considerati ammissibili emendamenti volti a modificare la pregressa normativa nazionale di attuazione di risalenti direttive già recepite, in assenza di una specifica procedura di infrazione o di una sentenza della Corte di giustizia. Si ricorda anche che, nella seduta del 2 ottobre, la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018 (Doc. LXXXVI, n. 1, già doc. LXXXVII-*bis*), n. 6/XVII leg.), e la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017 (Doc. LXXXVII, n. 1, già doc. LXXXVII, n. 6/XVII leg.) sono state deferite, ai sensi dell'articolo 144-*bis* del Regolamento, per l'esame generale in sede referente alla 14ª Commissione permanente e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, a tutte le altre Commissioni permanenti. Ai sensi dell'articolo 144-*bis* del Regolamento, la discussione generale del disegno di legge europea e di delegazione europea può avere luogo congiuntamente con la discussione delle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Il Presidente quindi, propone di procedere in tal senso, e cioè con la discussione generale congiunta del

disegno di legge europea 2018, della relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018 e della relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2017.

Preannuncia infine che, non sussistendo impedimenti di ordine regolamentare, svolgerà il ruolo di relatore sul disegno di legge europea.

La senatrice [GINETTI](#) (PD) ritiene che la scelta del Presidente quale relatore, pur essendo pienamente legittima, possa presentare in astratto possibili profili di opportunità. Al riguardo, preannuncia che il suo Gruppo presenterà una relazione di minoranza.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, la Commissione conviene sulla scelta di procedere alla discussione congiunta del disegno di legge europea e delle due relazioni governative.

AFFARI ASSEGNATI

Affare su "Gli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea" (n. 40)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare e rinvio)

La senatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP), relatrice, introduce il tema dell'affare assegnato n. 40, sugli aspetti istituzionali della strategia commerciale dell'Unione europea, che consentirà di svolgere un'approfondita analisi dei molteplici aspetti che caratterizzano attualmente i rapporti bilaterali e multilaterali dell'Unione europea in ambito commerciale, al fine di individuarne le principali problematiche e acquisire una visione prospettica e programmatica.

Come è noto, la politica commerciale è di competenza esclusiva dell'Unione europea, in base all'articolo 3 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). È infatti la Commissione europea che negozia, per conto dell'UE e degli Stati membri gli accordi commerciali con i Paesi terzi, nell'ambito delle regole dell'OMC (Organizzazione mondiale del commercio). Tali accordi sono poi adottati dal Legislatore europeo e quelli che presentano una natura mista, ovvero che comprendono anche competenze concorrenti, sono anche sottoposti alla ratifica da parte dei singoli Stati membri. L'accentramento a livello di Unione consente all'Europa di assumere una posizione forte nell'ambito del commercio globale, rappresentando il 16,5 per cento di tutte le importazioni ed esportazioni mondiali. D'altra parte, il commercio mondiale è un fattore chiave per la prosperità interna dell'Unione europea: oltre 30 milioni di posti di lavoro dipendono dalle esportazioni europee verso il resto del mondo e il 90 per cento della futura crescita globale avrà luogo oltre i confini dell'Europa. Le imprese europee e l'occupazione continuano quindi a beneficiare di un'economia integrata a livello mondiale, i cui effetti positivi ricadono anche sui cittadini, sui lavoratori e sui consumatori europei.

Attualmente, l'Unione ha stipulato 39 accordi commerciali con 69 paesi, l'ultimo dei quali è quello concluso con il Giappone (JEFTA).

Sulla strategia commerciale dell'Unione europea, la 14a Commissione aveva svolto, nella scorsa Legislatura, un lavoro di approfondimento di cui potrà essere utile tenere conto. Dopo una serie di audizioni, la 14a Commissione ha adottato una risoluzione (*Doc. XXIV, n. 75*), in cui ha impegnato il Governo ad assicurare trasparenza nei negoziati e il coinvolgimento della società civile, oltre alla salvaguardia degli interessi nazionali con particolare riguardo al *Made in Italy*, dall'agroalimentare alle produzioni d'eccellenza, come ad esempio la moda. L'ha impegnato inoltre ad assicurare primaria tutela ai beni comuni, alle priorità politiche dell'Unione europea, nonché ai valori di democrazia e libertà, progresso economico, coesione, solidarietà sociale, sicurezza e rispetto dell'ambiente, che guidano il processo di integrazione europea, a beneficio dei cittadini e delle imprese, soprattutto le piccole e micro imprese, che sono la principale fonte di occupazione e di innovazione europea.

Tra gli elementi di maggiore attualità nella politica commerciale dell'Unione figura anzitutto il Trattato commerciale con il Canada (CETA), entrato in vigore in forma provvisoria il 21 settembre 2017, a

seguito dell'approvazione degli Stati membri europei espressa in Consiglio e del Parlamento europeo. Essendo un accordo misto, però, esso entrerà in vigore pienamente e in via definitiva solo quando tutti gli Stati membri dell'Unione lo abbiano ratificato. Non è previsto un termine ultimo per la ratifica. Il CETA prevede l'abbattimento del 98 per cento delle barriere tariffarie, l'accesso delle rispettive imprese agli appalti pubblici e alla fornitura di servizi, la tutela dei prodotti agroalimentari (con il riconoscimento di 143 prodotti enogastronomici europei di alta qualità, le cosiddette "indicazioni geografiche"), il riconoscimento di titoli professionali e regole a tutela del diritto d'autore e dei brevetti industriali, compresa l'istituzione di un arbitrato internazionale che consente all'investitore privato di fare causa a uno Stato (ISDS).

In merito al CETA, la Commissione europea, il 21 settembre 2018, ha comunicato che, dalle statistiche disponibili, relative al periodo che va dall'ottobre 2017 al giugno 2018, emerge che in tutta l'Unione le esportazioni sono aumentate di oltre il 7% rispetto all'anno precedente. Per alcuni settori, i risultati sono particolarmente positivi: macchine, apparecchi e congegni meccanici, che rappresentano un quinto delle esportazioni europee in Canada, hanno registrato un incremento superiore all'8%; per i medicinali (il 10% delle esportazioni UE in Canada) l'aumento è del 10%. Sono in crescita anche le esportazioni in altri settori: mobiliario (+ 10%), profumi/cosmetici (+ 11%), calzature (+ 8%) e abbigliamento (+ 11%). Dati incoraggianti si registrano anche per le esportazioni di prodotti agricoli: frutta fresca e a guscio (+ 29%), cioccolato (+ 34%), vino spumante (+ 11%) e whisky (+ 5%). Per quanto riguarda gli incrementi delle esportazioni relative all'Italia, la Commissione ricorda come le esportazioni di prodotti agricoli italiani in Canada siano aumentate del 7,4%.

Allo stato, 12 Stati membri hanno provveduto alla ratifica: Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Spagna, Croazia, Lituania, Lettonia, Malta e Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito. In Francia, l'analisi di impatto interno, prioritaria alla ratifica, è stata rinviata. In Belgio e Olanda si è in attesa del parere della Corte di giustizia in merito alla compatibilità del CETA con le regole europee, sollevata dal Belgio il 6 settembre 2017. L'Austria ha proceduto alla ratifica, ma non ha ancora depositato il relativo strumento in attesa del parere della Corte di giustizia. Anche in Germania si attende il detto parere europeo, nonché il parere della Corte costituzionale tedesca.

In base ad una dichiarazione del Consiglio allegata al testo del trattato, se uno Stato membro dichiara alla Commissione della sua definitiva e permanente impossibilità di ratificare il CETA, allora l'applicazione provvisoria di esso dovrà cessare.

Nell'attuale Legislatura non risultano presenti disegni di legge di ratifica del CETA in Italia. Tuttavia, il dibattito sulla sua ratifica vede forti contrapposizioni, alimentate dalle preoccupazioni circa i possibili risvolti negativi, per le piccole e medie imprese, in termini di esportazioni di prodotti *made in Italy* e per i timori sugli standard di sicurezza delle importazioni alimentari e non alimentari, oltre alle perplessità sul sistema di arbitrato ISDS. Sarebbe quindi importante approfondire tali tematiche con le categorie interessate.

Nell'ambito di questo approfondimento sarà utile tenere conto anche dei lavori già svolti durante la scorsa Legislatura, nell'ambito del disegno di legge di ratifica del CETA (atto Senato n. 2849). Il provvedimento, di iniziativa del Governo Gentiloni, era stato approvato in Commissione esteri ed è stato poi accantonato dall'Assemblea del Senato pochi mesi prima della fine della Legislatura, con la motivazione dell'opportunità di attendere la pronuncia della Corte costituzionale francese, che ne avrebbe potenzialmente bloccato l'entrata in vigore definitiva anche per gli altri Stati membri. Il Consiglio costituzionale francese si è poi espresso il 31 luglio 2017, ritenendo l'Accordo compatibile con la Costituzione.

Sul disegno di legge si era espressa in sede consultiva anche la 14ª Commissione il 14 giugno 2017, formulando un parere favorevole, data l'assenza di profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea. In tale contesto, era stato considerato che l'Accordo dovrebbe far crescere di quasi un quarto gli scambi di beni e servizi tra l'UE e il Canada, e che l'attuazione del CETA sarebbe stata favorevole su questioni di specifico interesse per l'Italia, quale quello delle regole di origine e soprattutto della protezione della proprietà intellettuale, delle indicazioni geografiche e del mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali, oltre alla partecipazione delle imprese italiane agli appalti pubblici canadesi,

nell'ambito del programma decennale di sviluppo infrastrutturale del valore di circa 60 miliardi di dollari.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S), relatore, continua l'esposizione ricordando come un altro fronte d'attualità della politica commerciale sia rappresentato dal nuovo approccio degli Stati Uniti al commercio mondiale, che ha prodotto l'interruzione dei negoziati per il TTIP e la recente imposizione di politiche protezionistiche nei confronti di vari Stati, tra cui la Cina, con il rischio di incidere sull'intero panorama globale economico-commerciale, attraverso una sorta di effetto domino che avrebbe conseguenze tangibili fino alle nostre imprese e ai nostri consumatori. Si stima che le criticità nel commercio finirebbero per aumentare significativamente le tariffe doganali e decurtare la crescita mondiale fino a 2 punti percentuali, dimezzandola rispetto ai ritmi attuali, con conseguenze fortemente negative per tutte le economie compreso quella americana.

Si ritiene quindi importante approfondire i contorni di tale fenomeno e l'efficacia delle contromisure e i contenuti delle azioni messe già in atto e in via di adozione da parte dell'Unione europea, per valutarne le ricadute interne e adottare gli opportuni indirizzi politici. A tal fine, andrà affrontata la questione relativa alle tariffe imposte dagli USA sull'acciaio e sull'alluminio.

Peraltro, l'incontro tra il presidente Trump e il presidente Juncker, tenutosi alla Casa Bianca il 25 luglio 2018, potrebbe inaugurare una nuova fase delle relazioni commerciali tra UE e USA. In quella sede, si è convenuto di non imporre nuove tariffe, adoperandosi al tempo stesso per eliminare quelle esistenti nel settore industriale e di intensificare la cooperazione in una serie di settori tra cui l'energia e gli aspetti regolamentari.

Rimarca ancora come gli Stati Uniti tengano talvolta comportamenti che si pongono in modo perplesso in merito ad alcuni temi di interesse globale, come ad esempio la messa in discussione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

Il relatore ricorda anche che la politica commerciale dell'Unione europea non sia limitata agli accordi con il Canada e gli Stati Uniti, poiché sono in corso una serie di negoziati commerciali portati avanti dall'Unione che, sebbene di minore impatto, costituiscono tasselli importanti della politica commerciale, con significativi risvolti per le economie degli Stati membri. Tra questi, per esempio, l'Accordo di partenariato economico UE-Giappone, firmato il 17 luglio 2018. Si tratta del più vasto accordo commerciale negoziato dall'Unione europea ed esprime con forza un segnale favorevole ad un commercio aperto a livello mondiale da parte dell'Unione europea e del Giappone che rappresentano una zona di libero scambio di oltre 600 milioni di persone e di quasi un terzo del prodotto interno lordo mondiale, alla quale bisogna prestare grande attenzione.

Altri negoziati per accordi commerciali sono portati avanti dalla Commissione europea con molti Paesi terzi e organizzazioni regionali, tra cui quelli con Singapore, Vietnam, Messico, il MERCOSUR (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay), Cile, Australia e Nuova Zelanda. Tutti sono improntati al fine di creare migliori opportunità di scambi e superare le barriere commerciali, ma anche come strumento per la promozione dei principi e dei valori europei, quali la democrazia, i diritti umani, l'ambiente e i diritti sociali.

Da ultimo, si ritiene importante contestualizzare alcuni aspetti della politica commerciale. Dall'ultima relazione della Commissione europea sugli ostacoli al commercio e agli investimenti (COM(2018) 489), del 26 giugno 2018, risulta che alla fine del 2017 il numero di ostacoli commerciali alle esportazioni europee aveva raggiunto un picco storico di 396, una cifra che, a confronto con i 372 ostacoli registrati alla fine del 2016, conferma la costante ascesa del protezionismo da parte dei Paesi terzi, con pesanti risvolti negativi.

Le 396 barriere in essere comprendono sia quelle tariffarie che quelle non tariffarie. Più precisamente, la Commissione europea distingue tra le 180 "misure alla frontiera", in cui vi rientrano i dazi e le restrizioni quantitative parziali o totali, e le 216 "misure attuate all'interno dei confini", che comprendono restrizioni relative a servizi, investimenti, appalti pubblici, diritti di proprietà intellettuale o ostacoli tecnici agli scambi. Nel 2017, rispetto all'anno precedente, sono aumentate maggiormente le misure alla frontiera, tra cui le barriere tariffarie.

La Russia risulta essere il Paese in cui è stato osservato il maggior numero di ostacoli, con 36 misure registrate (17 tariffarie e 19 non tariffarie). Al secondo posto si colloca la Cina, con 25 ostacoli attivi (8 tariffari e 17 non tariffari), e al terzo segue l'Indonesia, con un totale di 23 misure in atto (11 tariffarie e 12 non tariffarie). Seguono India, Brasile, Corea del Sud, Turchia e Stati Uniti. In particolare, a fine 2017, per gli Stati Uniti figurano 20 ostacoli attivi, di cui 11 tariffari e 9 non tariffari, con un aumento complessivo di 4 ostacoli rispetto all'anno precedente.

Tra i diversi settori, il numero più elevato di nuovi ostacoli segnalati nel 2017 è stato registrato per il settore dell'agricoltura e della pesca (23), seguito da 12 nuove misure orizzontali che hanno inciso su diversi settori. A seguire, il settore dei vini e delle bevande spiritose ha registrato 8 nuovi ostacoli, mentre il settore automobilistico e quello delle TIC e dell'elettronica hanno registrato, rispettivamente, 7 e 5 nuove misure.

Infine, si sofferma sul tema dell'*Italian sounding*, che va affrontato a partire da quanto contenuto nella risoluzione approvata dalla 14ª Commissione nella scorsa legislatura.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [BONINO](#) (*Misto-PEcEB*) osserva come il CETA sia un accordo misto, che richiede la ratifica da parte di tutti gli Stati membri. In tal senso, l'espressione di volontà contraria alla ratifica anche da parte di un solo Stato membro determinerà la cessazione dell'applicazione provvisoria. Ritiene anche che il CETA sia uno dei migliori accordi commerciali stipulati dall'Unione, come attestato, ad esempio, dal riconoscimento di 143 indicazioni geografiche relative a prodotti di alta qualità e dai primi dati statistici comunicati dalla Commissione europea. A suo avviso, quindi, andrebbe ratificato prontamente ed auspica, al riguardo, che la 14ª Commissione si faccia promotrice di una discussione anche con gli altri Parlamenti dell'Unione.

Per quanto riguarda l'Accordo commerciale con gli Stati Uniti, il cosiddetto TTIP, osserva come esso rappresentasse un buon accordo. Tuttavia, le nuove politiche imposte dal presidente Trump stanno determinando una preferenza per accordi bilaterali tra Stati Uniti e singoli Stati membri dell'Unione, che rischiano di indebolire la complessiva posizione negoziale dell'Unione e gli interessi dell'Italia. Osserva infine come vada posta attenzione agli accordi con il Sud Est asiatico e, in primo luogo, a quello con il Vietnam, e anche, ancorché in un momento successivo, a quelli con i paesi del Mercosur.

La senatrice [FEDELI](#) (*PD*) ritiene utile comprendere appieno le implicazioni dell'ingresso della Cina nell'Organizzazione mondiale del commercio e sui conseguenti cambiamenti nelle regole del commercio internazionale. Al riguardo, occorre capire anche le nuove posizioni dell'Amministrazione americana, nonché l'applicazione della clausola di reciprocità negli scambi. Tali questioni sono estremamente rilevanti per evitare che si cada nell'errore di preferire accordi bilaterali, che potrebbero risultare dannosi per il *made in Italy*.

La senatrice [GIANNUZZI](#) (*M5S*) chiede delucidazioni sulla completezza delle statistiche relative al CETA evidenziate nella relazione introduttiva.

Si associa la senatrice [PUCCIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) che ritiene utile acquisire i dati relativi anche ai prodotti importati dal Canada.

La senatrice [BONFRISCO](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide le valutazioni espresse dalla senatrice Fedeli sulla necessità di comprendere pienamente le implicazioni degli accordi valevoli nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, soprattutto a seguito dell'ingresso della Cina nel 2001. Sarebbe utile al riguardo acquisire le serie storiche delle statistiche successive a tale evento.

La relatrice [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*) osserva come i dati forniti nella relazione relativamente al CETA siano ripresi dalle comunicazioni ufficiali della Commissione europea. Occorre però procedere ad una

loro accurata verifica, ed è anche a tali fini che potrà svolgersi un ciclo di audizioni delle categorie interessate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA.

Il Presidente [LICHERI](#) preannuncia la convocazione di una prossima seduta per l'esame di ulteriori emendamenti presentati al disegno di legge n. 497, relativo alla legge quadro per lo sviluppo delle isole minori.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,35.

1.4.2.9.5. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 28 (pom.) dell'08/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)

LUNEDÌ 8 OTTOBRE 2018

28ª Seduta

Presidenza del Presidente

[LICHERI](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(497) Vilma MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori
(Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice [RICCIARDI](#) (M5S), relatrice dà conto degli ulteriori emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, su cui è stato richiesto il parere della 14ª Commissione, e presenta uno schema di parere non ostativo.

In riferimento all'emendamento 9.1 (testo 2), la senatrice [FEDELI](#) (PD) suggerisce l'opportunità di rendere alternativo il requisito della residenza o della dimora abituale ai fini dell'applicazione della preferenza nell'assegnazione di personale alle istituzioni scolastiche delle isole minori.

Concordano, al riguardo, la relatrice [RICCIARDI](#) (M5S) e le senatrici [PUCCIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az), [GALLONE](#) (FI-BP), [MASINI](#) (FI-BP) e [BONFRISCO](#) (L-SP-PSd'Az).

Il senatore [MANTERO](#) (M5S) preannuncia l'intenzione di voler tenere conto del suggerimento durante l'esame presso la Commissione di merito.

Accertata, quindi, la presenza del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione lo schema di parere non ostativo illustrato dalla relatrice e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SU ULTERIORI EMENDAMENTI AL
DISEGNO DI LEGGE N. 497**

La 14a Commissione permanente, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, trasmessi dalla Commissione di merito in data 4 ottobre 2018; richiamato il parere sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti reso in data 27 settembre 2018; valutato che gli ulteriori emendamenti, con particolare riferimento agli emendamenti del relatore 2.100, 3.100, 5.100, 7.1 (testo 2), 8.100, 9.1 (testo 2), 10.100, 12.100, 14.100, 15.100, 17.1 (testo 2) e 18.100 non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo; valutato, inoltre, che:

- l'emendamento 6.0.5 (testo 2), relativo al censimento e alla valorizzazione delle piccole produzioni locali, richiama il marchio delle isole minori di cui alla lettera o) dell'articolo 2 del disegno di legge, che si ritiene debba rimanere di natura facoltativa;
- l'emendamento 11.8 (testo 2) concerne il miglioramento dell'offerta complessiva dei servizi postali anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali sul territorio isolano e si pone in linea con l'orientamento della giurisprudenza amministrativa volto ad assicurare che, a garanzia del servizio universale nella sua matrice comunitaria, le scelte del fornitore del servizio postale universale volte a sopprimere uffici postali in situazioni particolari legate alla conformazione geografica dell'area interessata siano frutto di un ragionevole ed equilibrato bilanciamento tra il dato economico e le esigenze degli utenti, specie di quanti si trovano in condizioni più disagiate, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sugli ulteriori emendamenti presentati.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 497
XVIII Legislatura

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori
approvato con il nuovo titolo
"Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri"

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

Attività (esito)

[N. 45](#)

Dibattito connesso

9 ottobre 2018

Calendario dei lavori

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 10 ottobre 2018 alle ore 14:00

[N. 48](#)

Discussione generale

17 ottobre 2018

Discusso congiuntamente: [S.149](#), [S.497](#), [S.757](#), [S.776](#), [S.789](#)

Repliche del relatore e del Governo

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Adottato come testo base il DDL **S. 497**, **testo della Commissione**.

Conclusa la discussione generale.

Trattazione articoli

Esame art. *da 1 a 24*, *approvati emendamenti*.

Voto finale

Esito: **approvato** (modificato rispetto al testo del proponente)

Assorbimento di [S.149](#), [S.757](#), [S.776](#), [S.789](#)

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 260, contrari 0, astenuti 1, votanti 261, presenti 262.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 45 del 09/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

45a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 9 OTTOBRE 2018

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,
indi del vice presidente TAVERNA
e del vice presidente LA RUSSA

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 46 dell'11 ottobre 2018
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

NISINI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 4 ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che in data 4 ottobre 2018 è stato presentato il seguente disegno di legge:
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'interno:

«Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata» (840).

Comunico che in data 6 ottobre 2018 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

«Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive» (846).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo M5S ha fatto

pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sul 55° anniversario del disastro del Vajont

PRESIDENTE. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi).* Senatori, come ha ricordato questa mattina il presidente Mattarella, oggi ricorre la Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo.

Nello scegliere la data per una giornata di riflessione e consapevolezza così importante, il Parlamento nel 2011 non ebbe alcun dubbio: il 9 ottobre è infatti un giorno scolpito nella storia italiana. Cinquantacinque anni fa la tragedia del Vajont colpì intere comunità, distrusse borghi, paesi, intere vallate. Le vittime accertate furono oltre 1.900, tra le quali circa 500 bambini; un disastro inaudito e dalle conseguenze incalcolabili, un disastro che poteva e doveva essere evitato. Il ricordo di quei giorni ci restituisce ancora l'immagine di una Nazione ferita, incredula, priva di certezze. Una Nazione che seppe rialzarsi, soccorrendo e sostenendo gli abitanti dei territori colpiti, ai quali vanno il mio pensiero e la mia vicinanza.

Dopo quei tragici fatti il Parlamento seppe interpretare la necessità di una svolta culturale e legislativa, che oggi però appare, così come allora, superata dagli eventi, dai cambiamenti climatici, dalla storia. Il nostro dovere è creare le condizioni affinché non ci siano più tragedie come quelle del Vajont, non ci siano più ponti che crollano, non ci siano morti per frane, alluvioni o inondazioni. Siamo chiamati tutti ad una sfida che non ammette rinvii, non consente soluzioni occasionali, non contempla scorciatoie.

Politica, istituzioni, imprese, comunità scientifica: è arrivato il momento di ripensare insieme l'intero patrimonio infrastrutturale nazionale. Sappiamo tutti quanto l'Italia sia straordinaria; lo è il nostro patrimonio storico, artistico, architettonico, così come ambientale, naturale e paesaggistico. L'Italia è però anche fragile. Starà a noi custodirla e amarla con rispetto, per consegnarla ancor più bella alle future generazioni. *(Applausi).*

Sulla scomparsa di Franco Pannuti

CASINI *(Aut (SVP-PATT, UV)).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(Aut (SVP-PATT, UV)).* Signor Presidente, la ringrazio per la sua cortesia. Intervengo solo per ricordare ai colleghi un avvenimento triste che ha colpito la mia città, la città di Bologna, il 5 ottobre scorso. Ci ha lasciato il professor Franco Pannuti, oncologo primario della divisione di oncologia dell'ospedale Malpighi di Bologna dal 1972 al 1997, che nel 1978 ha dato vita a un'esperienza straordinaria per questo Paese, Associazione nazionale tumori (ANT), una realtà *no profit* che in quarant'anni di attività ha portato assistenza medica gratuita a oltre 125.000 persone malate di tumore.

Parlandovi dell'ANT, solo così si può trasmettere il senso profondo della missione di quest'uomo straordinario, quello di garantire al malato oncologico la qualità e la dignità della vita nel momento difficile della malattia. Grazie a Franco Pannuti, precursore di una sanità capace di mettere al primo posto la dignità umana, ogni anno oltre diecimila malati vengono assistiti con profonda cura e amore e possono scegliere di vivere questo tragico momento della loro esistenza a casa propria, circondati dagli affetti familiari, senza per questo dover rinunciare a una qualificata assistenza medica e specialistica.

L'ANT è questo: il progetto di assistenza gratuita a domicilio, che ha saputo moltiplicarsi a livello nazionale e oggi conta su venti *équipe* medico-sanitarie specialistiche presenti in undici Regioni italiane. A queste unità operative si affiancano oltre duemila volontari, che ogni giorno garantiscono un sostegno umano, sociale e psicologico ai pazienti colpiti da tumore e ai loro cari.

In ottantasei anni Franco Pannuti ha dato tanto, anche come amministratore pubblico (è stato assessore nella giunta Guazzaloca), una figura ricordata da tutti e da tutte le amministrazioni di qualsiasi colore politico nella mia città. Voglio salutarlo con le parole che lui ci ha lasciato. Egli diceva: «Bologna mi ha amato e io ho amato lei, con la città ho avuto un grande debito, come cittadino, studente, professionista e amministratore, e ho avuto il privilegio di servirla. Bologna è stata per noi di ANT il punto di partenza e di arrivo, una grande mamma, un grande incoraggiamento per tutta l'Italia». Questo dichiarò il professor Pannuti qualche anno fa e credo che ricordarlo oggi in Aula sia motivo di

orgoglio, per chi ha visto questo fiore, l'ANT, crescere e moltiplicarsi.

Vorrei rivolgere un saluto alla figlia Raffaella, che ha preso il testimone di questa straordinaria organizzazione e che proprio tra qualche minuto, presso la Galleria Alberto Sordi presenterà (era un appuntamento programmato da tempo, prima di questo evento tragico) le nuove iniziative che l'associazione porrà in essere sul territorio nazionale. (*Applausi*).

Discussione delle mozioni nn. 41 (testo 2), 43, 44 e 45 sui programmi di riqualificazione delle periferie (ore 16,44)

Approvazione della mozione n. 45. Reiezione delle mozioni nn. 41 (testo 2), 43 e 44 e dell'ordine del giorno G1

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni [1-00041](#) (testo 2), presentata dal senatore Marcucci e da altri senatori, [1-00043](#), presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori, [1-00044](#), presentata dal senatore Ciriani e da altri senatori, e [1-00045](#), presentata dai senatori Romeo, Patuanelli e da altri senatori, sui programmi di riqualificazione delle periferie.

Ha facoltà di parlare il senatore Ferrazzi per illustrare la mozione n. 41 (testo 2).

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 16,45)

FERRAZZI (PD). Signor Presidente, colleghe e colleghi, oggi è una giornata importante perché, dopo settimane - anzi mesi - di parole spesso vane e purtroppo anche di chiacchiere, abbiamo la possibilità di tagliare la testa al toro: finalmente abbiamo la possibilità di dire nell'aula del Senato una parola chiara e definitiva sui fondi che sono stati tagliati poche settimane fa con il decreto milleproroghe. Mi riferisco agli 1,6 miliardi di euro che questa maggioranza e questo Governo, con un tratto di penna, hanno voluto sottrarre ai Comuni per il bando periferie. Un singolo articolo all'interno del decreto milleproroghe in un colpo solo ha fatto piazza pulita di accordi siglati con i Comuni e con le Città metropolitane; fa piazza pulita di migliaia di progetti attivati da centinaia di Comuni coinvolti, di centinaia di accordi di partenariato pubblico-privato che i Comuni, in virtù di un accordo, di una convenzione, di un contratto sottoscritto a Palazzo Chigi con l'allora presidente del consiglio Gentiloni Silveri, avevano deciso di portare avanti e dunque, alla luce di questa promessa verbalizzata e sottoscritta da parte dello Stato, avevano provveduto ad agire di conseguenza.

Ebbene, signor Presidente, onorevoli colleghi, di tutto questo non c'è più traccia; o meglio, gli atti di questo ramo del Parlamento hanno definito con un tratto di penna che di colpo quegli 1,6 miliardi non ci sono più e sono rinviati a futuri finanziamenti di cui non si capisce bene quando, né come, ma soprattutto non si capisce bene per quali finanziamenti e per quali Comuni si vorrà provvedere.

Signor Presidente, questa occasione, nella sua ufficialità, è anche molto utile per fare chiarezza su alcune questioni che sono state mal poste durante il dibattito di questi mesi, la prima delle quali riguarda gli avanzi. Lo stesso sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Castelli, immediatamente dopo il taglio operato all'interno del decreto milleproroghe, aveva detto che stavano sbloccando per i Comuni gli avanzi di amministrazione. Attenzione, colleghe e colleghi: gli avanzi di amministrazione sono già nelle disponibilità dei Comuni, perché sono soldi degli avanzi di amministrazione degli enti locali stessi; pertanto, sovrapporre le due cose non solo è artificioso, ma è del tutto scorretto, perché il fondo per le periferie è invece un finanziamento che lo Stato trasferisce nelle casse dei Comuni. Inoltre, anche in questo caso, la disposizione di sblocco degli avanzi di amministrazione non è stata una volontà del Governo, ma si è trattato di un recepimento tecnico sottoscritto giustamente dal Ragioniere generale dello Stato il 3 ottobre, con il quale si è preso atto di due sentenze della Corte costituzionale che ribadivano un concetto semplice: l'avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell'ente che lo realizza. Questo è quanto ha scritto il Ragioniere generale dello Stato, citando le sentenze n. 247 del 2007 e n. 101 del 2008 della Corte costituzionale (che ribadiva esattamente quanto espresso nella prima sentenza).

Nella mozione presentata dalla maggioranza e che verrà discussa oggi si arriva in pratica a dire: «Va bene, Comuni, sostituite il buco di bilancio che vi abbiamo creato e i soldi che vi abbiamo sottratto con gli avanzi di amministrazione. Al netto di quello che ho appena detto, Presidente, i Comuni che sarebbero in grado di sostituire la cifra con l'avanzo di amministrazione, su 326, sono solamente 15. Quindi, al netto di tutte le sottolineature appena fatte, riusciremmo a coprire solamente il 4 per cento

dei Comuni di cui stiamo parlando oggi.

Si è poi detto da parte di autorevoli esponenti del Governo che il bando per le periferie è incostituzionale: nulla di tutto ciò, Presidente. Semplicemente, la Corte costituzionale ha sentenziato che per una parte del finanziamento (800 milioni di euro, circa un terzo della totalità, che ricordo essere di 2,1 miliardi di euro) c'era una parziale incostituzionalità: si tratta della parte relativa alle intese con le Regioni. La stessa sentenza della Corte ha stabilito che era sufficiente convocare la Conferenza unificata, mettere all'ordine del giorno il punto, sottoscrivere l'accordo e tutto si sarebbe risolto; ebbene, né in occasione della riunione della Conferenza del 6 settembre né in occasione di quella del 20 settembre, il punto è stato posto all'ordine del giorno. Quindi è stata una specifica volontà di questo Governo quella di trovare una capziosa argomentazione per bloccare il fondo per le periferie: questo è il dato di fatto e questi sono gli atti giuridici amministrativi reali al di là delle parole.

Signor Presidente, spero che nessuno in Aula oggi abbia l'ardire di ripetere ciò che ha dichiarato il ministro Stefani la scorsa settimana, quando il nostro Gruppo ha presentato un'interrogazione sul punto. Il Ministro ha detto che il Governo, in ragione anche degli impegni assunti dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'incontro con l'ANCI dell'11 settembre, intende adottare specifiche misure destinate alla legge di bilancio 2018, «per garantire, compatibilmente con una più efficace allocazione delle risorse a disposizione, soluzioni idonee alle istanze degli enti». Questo non è politichese, ma è "iperpolitichese", per dire tutto e il contrario di tutto. È la totale assenza di un'indicazione da parte del Governo; anzi, è l'esplicitazione verbale, all'interno di questa Aula, del fatto che il Governo non sta provvedendo per nulla a risolvere la questione.

Attenzione, Presidente e colleghi, non vorremmo nemmeno che si ponesse oggi in Aula un'altra questione, che abbiamo letto sempre nella mozione presentata dalla maggioranza, e cioè quella di dire ai Comuni: «Sapete che c'è? Potete fare mutui con la Cassa depositi e prestiti, potete sempre andare a mutuo e potete sempre fare debito». Questo c'è scritto e spero sia stato modificato. Questa sarebbe una soluzione assolutamente inaccettabile per i sindaci. Andatelo a dire ai sindaci: per il 33 per cento di questi bandi tutte le procedure sono già iniziate. Le procedure per le gare sono già state avviate; il 9 per cento di queste migliaia di progetti hanno già i cantieri aperti. Innumerevoli Comuni hanno già chiesto l'anticipazione, come previsto dal bando, del 20 per cento delle risorse.

Di cosa stiamo parlando? Vogliamo farci un giro per i Comuni e per le periferie, dove ci sono i comitati dei cittadini, soprattutto quelli più indifesi e in difficoltà che aspettavano con ansia, finalmente, il recupero, la riqualificazione e la messa in sicurezza di quelle aree? *(Applausi dal Gruppo PD)*. Quella sicurezza di cui questo Governo e questa maggioranza si sono riempiti la bocca in campagna elettorale e che ora, nel primo provvedimento ufficiale, tarpano e tagliano. Vi conviene forse alimentare il disagio per trarne un lucro dal punto vista elettorale? Vogliamo risolvere i problemi o vogliamo chiacchierare? *(Applausi dal Gruppo PD. Alcuni sindaci presenti nelle tribune si levano in piedi ed indossano fasce tricolori. Applausi dal Gruppo PD all'indirizzo delle tribune)*.

PRESIDENTE. Senatore Ferrazzi, le faccio concludere l'intervento appena è riportato l'ordine in Aula. *(Commenti dal Gruppo PD)*. La prego di concludere l'intervento. Conoscete meglio di me le regole dell'Aula del Senato: non sono permesse manifestazioni nelle tribune. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Sto mantenendo l'ordine nell'Aula del Senato e vi chiedo di collaborare nel rispetto anche del vostro collega, che deve concludere l'intervento.

MALPEZZI (PD). Presidente, lasci stare il tricolore.

FERRAZZI (PD). Presidente, qui è successo ciò che state facendo come Governo: state cacciando i sindaci, le comunità locali. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Vi riempite la bocca di provvedimenti e di attenzioni ma mettete sulle spalle di costoro i vostri debiti. Volete di fatto sottrarre...

PRESIDENTE. Senatore, c'è un Regolamento per la gestione dell'Aula del Senato, del quale la prego di prendere visione.

FERRAZZI (PD). Non entro nel merito del Regolamento, Presidente, io parlo del provvedimento. Esso dice che di fatto avete tolto 1,6 miliardi di euro per le periferie per utilizzarli per il reddito di cittadinanza. Questo dice il vostro provvedimento, per mantenere le vostre promesse elettorali.

Noi rappresentiamo tutti i 20 milioni di cittadini che hanno diritto a questo finanziamento perché i

progetti di cui stiamo parlando riguardano 326 Comuni, tra cui i Comuni più grandi del nostro Paese, per un totale di 20 milioni di cittadini. Un cittadino su tre viene privato del finanziamento. Questo è inaccettabile.

Presidente, il nostro appello è naturalmente rivolto a tutti. I sindaci, nel momento in cui vincono le elezioni e si apprestano a governare i territori, non hanno colore politico: rappresentano i territori, i cittadini e, in particolare, quelli che sono in difficoltà. Il nostro appello oggi è: dare risposta a tutti i sindaci, che siano della Lega del Movimento 5 Stelle o di altri colori politici. Il nostro interesse è che con il provvedimento in questione si risponda finalmente e adeguatamente alla questione delle periferie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Damiani per illustrare la mozione n. 43.

[DAMIANI](#) (FI-BP). Signor Presidente, Governo, colleghi senatori, ringrazio il Gruppo politico Forza Italia per la possibilità che mi dà di illustrare in Aula la nostra mozione sul cosiddetto bando per le periferie.

Il bando è stato istituito con la legge di stabilità del 2016, che prevede un programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e dei Comuni capoluogo di Provincia. Con il bando si è previsto inizialmente uno stanziamento di 500 milioni di euro proprio per realizzare interventi urgenti di rigenerazione urbana, che oggi è un argomento all'attenzione di tantissimi Comuni del nostro Paese e anche di questo Parlamento perché sono notevoli gli approfondimenti che in queste Aule facciamo di continuo, settimana dopo settimana, sullo sviluppo della rigenerazione urbana nel nostro Paese. Questo bando prevedeva non soltanto progetti di rigenerazione, ma anche di mobilità sostenibile, di sviluppo di pratiche urbane, di modelli di *welfare* metropolitano e tutto ciò che poteva servire per ridare non soltanto decoro urbano alle nostre città, ma anche decoro sociale.

Ripercorriamo i passaggi di questo di questo bando e, quindi, di quanto accaduto in questi ultimi due anni. Il 1° giugno 2016 sulla *Gazzetta Ufficiale* viene presentato il bando e vengono stabilite le modalità. Successivamente, con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2016 vengono presentati tutti i progetti e sono in pratica 120 i progetti di Comuni capoluogo di Provincia che fanno domanda per ottenere questo finanziamento; e i primi 24 sono quelli subito utili in graduatoria per ottenere appunto i primi stanziamenti, i famosi 500 milioni di euro. Il 6 marzo 2017 i primi 24 Comuni sono chiamati a Palazzo Chigi, dove vanno a sottoscrivere le convenzioni direttamente con il Governo. Si prevede già, in quel momento particolare, un ampliamento della possibilità (perché tutti i progetti vengono ammessi e si rendono quindi finanziabili) di trovare le risorse che poi servono a continuare lo scorrimento della graduatoria e a portare a compimento tutti i 120 progetti. Ne restano fuori 96, che vengono poi finanziati con 800 milioni di euro previsti dalla legge di bilancio successiva (quella per il 2017) e con un altro finanziamento di circa 800 milioni di euro sul Fondo per lo sviluppo e coesione 2014-2020. Per completare tutti questi progetti, si stanziavano quindi e vengono messi a disposizione dei Comuni che si sono aggiudicati questo bando circa 1,6 miliardi di euro.

Successivamente, con un altro decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del maggio 2017 (e relative delibere CIPE) viene perfezionato il percorso di massima, proprio per poter oggi finanziare e portare a compimento tutti i progetti, anche i residui 96. Dopodiché cosa accade? Con il pretesto (perché lo riteniamo sicuramente tale) di dare attuazione a una sentenza della Corte costituzionale del 13 aprile 2018, con una dichiarazione di illegittimità riferita soltanto a una parte, in cui si prevedeva che bisognava stipulare o trovare comunque un'intesa sui territori proprio in materia di competenza regionale (quindi, come si è detto anche in altri interventi su interrogazioni che abbiamo presentato in precedenza, basterebbe un'intesa con i Comuni per poter sbloccare questi finanziamenti), viene presa questa decisione, che noi riteniamo del tutto arbitraria e sproporzionata, che lede la collaborazione tra Governo ed enti locali.

Noi riteniamo che oggi, con questa azione politica da parte del Governo, si interrompa questo processo, così come è stato ed è accaduto, perché seppure vi siano stati degli incontri con il Governo e gli enti locali rappresentati dall'ANCI non si è pervenuti assolutamente a una soluzione. Noi riteniamo,

come indicato anche in alcuni studi fatti dall'ANCI, che questi siano progetti importanti, che oggi possono veramente portare a sviluppare una capacità non soltanto di crescita dei nostri territori ma anche degli investimenti. Con questi studi l'ANCI infatti ritiene che con soli 1.600 milioni di euro, quanto previsto per poter mettere in attuazione tutti i progetti, si possa sviluppare una crescita del nostro Paese per oltre 9 miliardi di euro. L'ANCI ha esaminato e ha continuato a esaminare tutti i progetti e ritiene che molti di questi siano già in stato di avanzamento (lo abbiamo verificato anche noi, toccando con mano tutte le nostre realtà). Molti Comuni hanno già deliberato e hanno già assegnato i lavori; quindi molti Comuni oggi sono veramente in difficoltà economica e finanziaria. L'11 settembre si è tenuto a Palazzo Chigi l'incontro richiesto dall'Associazione nazionale dei Comuni. In quel frangente c'è stata una dichiarazione molto importante da parte del presidente del Consiglio Conte: «Ho ascoltato con grande disponibilità le istanze dell'ANCI e con i sindaci presenti ho condiviso l'obiettivo di avviare un percorso per giungere alla migliore soluzione possibile e nei tempi più rapidi. La soluzione che intendiamo adottare è quella di inserire nel primo decreto utile (successivo alla conversione del milleproroghe) una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata. In sostanza, questo garantirà un'agevole prosecuzione dei progetti già esecutivi, fondamentali per mettere le amministrazioni comunali nelle condizioni di garantire ai cittadini servizi e investimenti, offrendo le risorse necessarie sulla base del reale stato di avanzamento dei progetti». Queste sono le dichiarazioni del presidente del Consiglio Conte, che qui ancora oggi sono assolutamente disattese.

Noi riteniamo pertanto che sia del tutto errato, da un punto di vista politico, posticipare un programma di investimenti così corposo a vantaggio dei nostri Comuni, che sono già fortemente penalizzati dai tagli a svariate tipologie di fondi e finanziamenti. Chiediamo pertanto al Governo di prevedere nell'imminente legge di bilancio per il 2019, che cominceremo ad affrontare già nei prossimi giorni e nelle prossime ore, disposizioni finalizzate a reintrodurre tutte le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle restanti 96 convenzioni. Se così non fosse, saremmo costretti, ancora una volta, ad emettere un giudizio negativo sull'operato dell'Esecutivo in materia economica. Un Governo che conferma la sua allergia, a quanto pare, agli investimenti e che, con piena coscienza e volontà, penalizza gli enti locali, preferendo dirottare quelle risorse, che sarebbero state spese in opere pubbliche di elevata utilità sociale e avrebbero rimesso in moto un circuito virtuoso di lavoro e reddito, per foraggiare elargizioni di mero assistenzialismo: una visione che noi rifiutiamo e contro la quale chiediamo di intervenire con decisione. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[ZANDA](#) (PD). Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZANDA](#) (PD). Signor Presidente, ho chiesto la parola per intervenire sull'ordine dei lavori. Ho consultato nuovamente il Regolamento del Senato, perché devo dirle che l'espulsione dalla tribuna di sindaci che avevano indossato, per mostrare il loro ruolo nell'ordinamento italiano, la fascia tricolore mi ha per la verità molto sorpreso. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Mallegni)*. Com'è evidente, il Regolamento non regola questa fattispecie: chiede soltanto che nelle tribune non vengano fatte delle dimostrazioni né di diniego né di consenso rispetto alla discussione in atto. Quindi, la decisione di voler espellere dall'Aula dei visitatori regolarmente accreditati per aver indossato la fascia con il tricolore per me è stata molto sorprendente. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Casini)*.

Le chiedo quindi, Presidente, di porre nelle dovute sedi, che certamente lei è in grado di individuare meglio di me, la questione se sia ammissibile o meno che nelle tribune del Senato i sindaci del nostro Paese indossino quel contrassegno che non mi sembra dimostri niente: non dimostra né che si consente, né che si dissente da quello di cui si discute in Aula, ma dimostra soltanto che si tratta di sindaci italiani. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Mi sembra che questa sia una facoltà che noi non possiamo togliere ai sindaci. Credo che neanche l'autorità della Presidenza del Senato possa arrivare fino a questo. I sindaci nel nostro Paese hanno quel contrassegno, devo dire un bellissimo contrassegno: facciamoglielo indossare anche nella nostra tribuna. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

[PRESIDENTE](#). Senatore Zanda, i sindaci presenti in tribuna non indossavano la fascia tricolore. Nel corso dell'intervento del senatore Ferrazzi del Gruppo Partito Democratico hanno iniziato ad alzarsi,

probabilmente per indossare la fascia, il cui uso è disciplinato per legge. Le leggo l'articolo 71 del Regolamento e le ricordo che io non ho mai chiesto l'espulsione di nessuno dalla tribuna, ma è stato riportato l'ordine per consentire il prosieguo dei lavori.

L'articolo 71, senatore Zanda, recita: «Durante le sedute, le persone ammesse nelle tribune devono stare a capo scoperto e in silenzio, astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione».

(Commenti della senatrice Bellanova). Gli assistenti parlamentari hanno accompagnato i sindaci fuori perché, durante lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea, si sono alzati e hanno creato un po' di confusione. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az. Vivaci commenti dal Gruppo PD).*

Non è stato espulso nessuno e quindi, nel rispetto del collega che stava terminando il proprio intervento, appena si è ristabilita la tranquillità nell'Aula si sono portati avanti i lavori.

LAUS (PD). Mettete la fascia!

[DE POLI](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE POLI (FI-BP). Signor Presidente, intervengo solo per chiarire la situazione. Con la collega Questore, senatrice Bottici, siamo saliti nelle tribune, c'era anche un collega del Gruppo PD, il senatore Astorre. Abbiamo fatto risiedere tutti i sindaci, quindi sono tutti qui dentro. Sotto questo aspetto, dunque, non c'è stato nulla di particolare.

C'è una prassi consolidata dalla scorsa legislatura, ma già dalle legislature precedenti, adottata anche nei confronti dell'ANCI - che poi sia corretta o meno è un'altra valutazione che potremo rivedere - per cui tutti coloro che siedono in tribuna non indossano alcun segno di riconoscimento, a cominciare dalla fascia. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

COMINCINI (PD). Non è vero!

DE POLI (FI-BP). Le dico che questa è una prassi che ormai viene seguita.

Se poi la si vuole cambiare, si va in Consiglio di Presidenza e lo si può fare tranquillamente. In ogni caso, voglio precisare che non c'è polemica; si tratta solo di fare chiarezza e lo dico con molta semplicità, salutando i sindaci che sono qui con noi perché rappresentano il popolo italiano dal quale sono stati eletti come tutti in questa Assemblea. *(Commenti del senatore Comincini).* Li ringraziamo dunque per la loro presenza, ci fa molto piacere. *(Applausi dai Gruppi FI-BP, M5S e L-SP-PSd'Az).*

Purtroppo ci sono delle regole, ma siamo felici che siano qui con noi perché rappresentano i nostri territori e molti di noi hanno fatto il loro percorso anche all'interno del territorio: io stesso ho fatto il sindaco e il consigliere comunale, come tantissimi di noi e credo che questo sia l'aspetto più importante. I sindaci sono infatti i più vicini ai nostri cittadini, quelli che tutti i giorni devono dare una risposta ai problemi che ci sono e sui quali gli viene tirata la giacca, con situazioni che sono chiaramente molte volte anche difficili da risolvere e credo che siano qui per questo. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

PRESIDENTE. Dopo l'intervento del senatore De Poli, Questore anziano del Senato, credo che la questione possa ritenersi chiusa.

VOCI DAL GRUPPO PD. No! No!

PRESIDENTE. Continuiamo allora con gli interventi.

[PERILLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERILLI (M5S). Signor Presidente, io credo che da quest'Aula si possa guardare molto serenamente da una stessa prospettiva a quello che è accaduto. Lo abbiamo visto tutti. *(Commenti del senatore Balboni).*

Presidente, io ho assistito alla seduta da quelle tribune...

BALBONI (FdI). Ma da dove vieni? Vieni dal bar, con le mani in tasca?

[PRESIDENTE](#). Senatore Balboni, consenta al collega di fare il suo intervento che non mi pare irrispettoso nei confronti di nessuno. Non credo che lei possa permettersi di riprendere un senatore che sta svolgendo un intervento in Aula. Mi scusi, eventualmente lo faccio io, non si preoccupi.

Prego, senatore Perilli, prosegua il suo intervento.

[PERILLI](#) (M5S). Presidente, non mi offendo e va bene così.

Rimaniamo sul punto. Abbiamo osservato tutti la stessa scena. Io sono stato su quegli spalti, Presidente: non ci si può alzare. Al di là della questione della fascia tricolore, il problema è stato quello di alzarsi in piedi. Gli assistenti sono intervenuti e i colleghi... *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Guardate, lo dico molto serenamente: si può fare polemica su tutto, si può strumentalizzare tutto, ma credo - e mi rivolgo al senatore Zanda - che non si possa richiamare il tema della rappresentanza che un sindaco ha della cittadinanza nell'ambito di una questione che non ha nulla a che vedere con la contestazione o con il fatto di espellere una persona dall'Aula.

PRESIDENTE. Non sono stati espulsi.

PERILLI *(M5S)*. Appunto. Dunque la questione dell'espulsione è stata pretestuosamente strumentalizzata in maniera propagandistica ancora una volta dal Partito Democratico. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. La cosa più grave è che stato utilizzato un argomento in maniera strumentale per impugnare la questione e fare della propaganda. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

I sindaci e la cittadinanza in questo caso non c'entrano niente. I sindaci si sono alzati e, come tutte le persone, sono stati fatti accomodare fuori. Nessuno ha espulso nessuno.

Presidente, io so che il suo intervento è stata una risposta...

PRESIDENTE. Le ricordo che i sindaci sono ora in tribuna.

PERILLI *(M5S)*. Sono tornati in tribuna.

Quello che voglio dire con il mio intervento, Presidente - e su questo credo che anche l'opposizione possa concordare - è che non possiamo interrompere i lavori dell'Aula in ogni momento con questioni che vengono strumentalizzate ad arte per impedire... *(Vivaci proteste dal Gruppo PD)*. Avete strumentalizzato una questione!

PRESIDENTE. Concluda, senatore Perilli.

PERILLI *(M5S)*. Presidente, si agitano e tutte le volte che qualcuno si agita vuol dire che le parole hanno avuto effetto, per cui sono contento che i colleghi si agitano perché significa che, più si agitano, più ho ragione. *(Proteste dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, sa perfettamente che non si possono fare riprese in Aula, per cui cortesemente si attenga anche lei al Regolamento. Grazie.

PERILLI *(M5S)*. Dunque, Presidente, le comunicazioni della Presidenza ci sono state, così come la comunicazione dei Questori. Ci teniamo però a chiarire, come maggioranza e come parlamentari, che non si possono mischiare situazioni diverse: l'autorevolezza dei sindaci in tribuna che assistono ai lavori dell'Aula è una cosa sacrosanta e la rispettiamo. Cosa diversa è, invece, il rispetto da parte di tutti i cittadini, che i sindaci rappresentano, delle regole del buon ordine all'interno dell'Aula. *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD)*.

Mi dispiace, ma dovrete aspettare altre questioni per strumentalizzare. Questo è un fatto evidente, che non rende onore a voi *(Vivaci commenti del senatore Laus)*, all'Assemblea e a quei sindaci a cui avete mancato di rispetto.

[GASPARRI](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI *(FI-BP)*. Signor Presidente, possiamo anche parlare oltre che votare, anche perché tra qualche settimana ci saranno voti da esprimere in favore dei sindaci. Intanto vorrei cogliere la proposta avanzata, come Questore anziano, dal senatore De Poli: si potrebbe fare un'innovazione, perché se vengono dei sindaci è come se venissero dei militari in divisa. Il sindaco che indossa la fascia ha infatti un aspetto simbolico, che è proprio del sindaco. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*. Quindi si potrebbe innovare la prassi e in Consiglio di Presidenza si potrebbe decidere di consentirlo ai sindaci, anche quando vengono con delle delegazioni a visitare il Senato: non c'è niente di male. *(Commenti della senatrice Malpezzi)*. Vediamo gente con sandali e cose di ogni tipo: non sarà una fascia tricolore a spaventare il Senato. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*.

Ciò detto, non voglio alimentare polemiche, ma mi fa piacere veder diventate elementi di ordine dell'Assemblea persone che legittimamente avevano avuto atteggiamenti diversi nel passato. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*. Si diventa grandi e quindi c'è la scoperta delle regole: seduti, alzati, in piedi. Abbiamo visto anche Grillo: non ricordo se era rimasto seduto in tribuna, ma nessuno

si era messo a fare contestazioni.

Un'ultima cosa seria. Vede, signor Presidente, i sindaci sono là e mica sono stati espulsi - ci mancherebbe - ma mentre si mettevano la fascia, gliel'hanno tolta. Ora, avete tolto loro la fascia, ma questo non è grave. Avete però tolto loro i soldi per le periferie e questa è la cosa grave che avete fatto, come Governo (*Prolungati applausi dai Gruppi FI-BP e PD. Proteste dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Sì, sono stati tolti: benissimo...

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, rimanga sull'ordine dei lavori. Non devo insegnarle nulla.

GASPARRI (*FI-BP*). Signor Presidente, mi faccia concludere.

PRESIDENTE. La faccio concludere, ma rimanga sull'ordine dei lavori.

GASPARRI (*FI-BP*). La differenza è che il Governo stasera stessa, a differenza nostra, può emanare un provvedimento a favore dei sindaci. Se è stato un errore, correggetelo. Siamo qui per prenderne atto tutti insieme: diamo i soldi ai sindaci con la fascia. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e PD. Congratulazioni*).

[ASTORRE](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Ricordo che sull'ordine dei lavori può intervenire un rappresentante per Gruppo. È già intervenuto il senatore Zanda, ma le permetto di intervenire, come ultimo intervento.

ASTORRE (*PD*). Ma quanto è buona lei: grazie Presidente.

Signor Presidente, tutto nella vita mi sarei aspettato, tranne che di applaudire a scena aperta il senatore Gasparri, ma la vita è fatta così e quando ha ragione lo applaudiamo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

AIROLA (*M5S*). Avete fatto un Governo insieme. (*Proteste dal Gruppo PD*).

ASTORRE (*PD*). Signor Presidente, certo che sentire il senatore Perilli... (*Commenti del senatore Airola*).

PRESIDENTE. Senatore Airola, la prego!

ASTORRE (*PD*). Senatore Airola, siamo amici e siamo stati amici per cinque anni.

Signor Presidente, sentire il senatore Perilli fare l'uomo d'ordine, dopo che ha fatto il "cinema" per cinque anni, in altre sedute, mi dispiace proprio tanto. La prendo in parola, signor Presidente. Lei ha detto che ai sindaci è stata tolta la fascia e sono stati cacciati perché si sono messi in piedi, non potendolo fare: in proposito ci ha letto l'articolo 71 del Regolamento.

[PRESIDENTE](#). No, rettifichiamo. Non sono queste le cose che ho detto. Ho detto che i sindaci sono stati allontanati nel momento in cui si sono alzati. Non ho detto che non potevano tenere la fascia. Se si riferisce al commento del senatore Gasparri, parli di quello che ha detto il senatore Gasparri, non di quello che ha detto la Presidenza.

[ASTORRE](#) (*PD*). Signor Presidente, le chiedo di essere innovatrice, come sa essere usualmente. I sindaci da seduti - non si alzano - si mettono la fascia. Qui in Aula sono ormai cinque anni che vedo spadoni, stelline e banane (*Applausi dal Gruppo PD*), vedo tutti che si mettono dei simboli, ma mi pare strano che crei problemi il simbolo dell'Italia. Come ha detto il senatore Gasparri, se viene un militare, viene con la divisa e magari con la fascia azzurra da militare. Che facciamo in quel caso? Lo cacciamo? Allora, il sindaco può stare seduto, senza agitarsi e senza fare gesti, perché non si può applaudire e non si possono fare segni, anche se in quest'Aula, signor Presidente, è stato fatto di tutto e si è pure saltati sui banchi del Governo.

Quindi - lo dico a lei, Presidente - vedere alcuni colleghi del Movimento 5 Stelle sostenere ora mozioni d'ordine in questa Assemblea mi fa sorridere. Ma lo sa cosa mi ha fatto più male, Presidente? Vedere i colleghi della Lega, che ho sempre stimato per il loro radicamento territoriale, battere le mani quando si diceva al senatore De Poli che i sindaci non dovevano indossare la fascia. Questo mi ha fatto veramente male. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

[PRESIDENTE](#). Intervengo a conclusione di questa discussione ricordando al senatore Astorre che alle mie spalle c'è la bandiera italiana insieme a quella europea, per ricordare che siamo tutti cittadini italiani e appartenenti all'Unione europea.

La richiesta è stata esplicitamente fatta al senatore De Poli, che si è impegnato a portare la questione in Consiglio di Presidenza, che è l'organo deputato a poter prendere decisioni di questo tipo. Ringrazio

gli intervenuti, ringrazio i sindaci per essere ancora con noi.

Ha facoltà di parlare il senatore Campari per illustrare la mozione n. 45.

CAMPARI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi della maggioranza ma, soprattutto, dell'opposizione, che - ricordiamolo - all'unanimità votò a favore della norma da cui sono nate le mozioni odierne (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*): evidentemente un lampo di lucidità nel buio che vi attanaglia da alcuni mesi! (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Sono felice di poter illustrare questa mozione perché dovrebbe finalmente porre fine a tutte le polemiche strumentali che in questi ultimi due mesi abbiamo dovuto leggere e ascoltare (in realtà, leggendo più che polemiche, ma è lo stesso).

Il bando periferie prevedeva il finanziamento di 120 progetti di Comuni capoluogo di Provincia e Città metropolitane. Erano divisi in 24 progetti per cui era stato messo a disposizione un primo stanziamento di fondi e 96 progetti che avrebbero dovuto beneficiare di un secondo stanziamento. Su questi 96 progetti voi avete creato il problema che noi abbiamo risolto: la realtà è molto semplice. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Commenti della senatrice Malpezzi*). Qualora non vi fosse ancora ben chiaro - ma è evidente che lo sapete, altrimenti non avreste votato a favore della norma - dopo i primi 0,5 miliardi stanziati per i 24 progetti iniziali, il Governo Gentiloni Silveri ha tentato goffamente di stanziare successivamente ulteriori 1,6 miliardi circa per i restanti 96 progetti, dimenticandosi, però, di effettuare tutti i passaggi previsti per legge.

La Corte costituzionale, tuttavia, non si è distratta, a differenza vostra, e ha giudicato incostituzionale l'utilizzo del fondo stanziato senza un preventivo accordo con le Regioni, come prevedeva la legge. Come se non bastasse, sono poi pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri numerose istanze per rimodulare gli interventi poiché in realtà molti dei progetti non erano ancora di fatto pronti. Il Parlamento, poi, è dovuto così intervenire con un duplice scopo: in primo luogo, per rimodulare il finanziamento, utilizzando i fondi questa volta per una finalità consentita dalla legge e andando a sbloccare gli avanzi di bilancio per tutti gli 8000 Comuni italiani; in secondo luogo, per differire al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse. In pratica, abbiamo riparato ai danni ereditati e abbiamo legiferato per il bene di tutti i territori. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Andando oltre - ma qui andiamo ad aggiungere un nuovo concetto e non vorremmo che gli sforzi fossero un po' troppo intensi da parte della minoranza - va ricordato che le convenzioni non sono state bloccate, dunque le amministrazioni potrebbero procedere anche in autonomia con proprie risorse o in altro modo, per esempio accendendo forme di un'anticipazione finanziaria. Ad ogni modo, dando seguito a quanto già promesso dal *premier* Conte durante l'incontro ricordato, avvenuto l'11 settembre con l'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), con la mozione al nostro esame il Senato impegna il Governo su due fronti. In primo luogo a prevedere specifiche misure nella legge di bilancio 2018 volte a garantire, compatibilmente con una più efficace allocazione delle risorse a disposizione, soluzioni idonee alle istanze degli enti locali interessati, aggiudicatari degli interventi finanziati a valere sul fondo periferie. In secondo luogo a provvedere al rimborso delle spese per gli interventi già sostenuti dagli enti territoriali che hanno sottoscritto le convenzioni. Il tutto con buona pace di ANCI e delle strumentalizzazioni. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ciriani per illustrare la mozione n. 44.

CIRIANI (Fdi). Signor Presidente, anche il nostro Gruppo ha predisposto una mozione che ripercorre in maniera succinta l'*iter* dell'emendamento che ha poi portato inaspettatamente l'abrogazione della norma sulle periferie. Abbiamo ricordato che la legge n. 208 del 2015 aveva istituito il programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie; abbiamo fatto cenno ai passaggi parlamentari che ne hanno via via arricchito la disponibilità finanziaria con ulteriori 800 milioni di euro, fino ad arrivare ad una disponibilità complessiva di 1.600 milioni di euro a disposizione dei Comuni capoluogo. Abbiamo altresì fatto cenno al fatto che l'emendamento predisposto dalla maggioranza ha all'improvviso cancellato l'efficacia delle convenzioni che tutti i 96 Comuni ancora esclusi avevano sottoscritto.

A questo proposito vorrei dire ai colleghi intervenuti prima, facendo dell'ironia sul fatto che il Senato

abbia votato compattamente un emendamento che non condivideva, che non è una pagina di cui andare particolarmente fieri. Si è trattato infatti di un emendamento presentato in tutta furia e in maniera talmente oscura e sibillina da indurre il Senato ad un voto errato. Credo che questa non sia una pagina di cui menar vanto in alcuna occasione né da parte della maggioranza né da parte dell'opposizione. Il Senato dovrebbe essere infatti nelle condizioni di votare sapendo in maniera precisa e trasparente quali sono i provvedimenti e le responsabilità che esso assume; questo purtroppo non è stato possibile e di ciò ci siamo lamentati in tale occasione e lo facciamo anche oggi discutendo le mozioni.

Sui particolari tecnici, che sono stati ricordati anche nell'intervento che mi ha preceduto, apriamo una disponibilità al dialogo con la maggioranza. Si è parlato della possibilità da parte dei Comuni di anticipare le risorse attraverso fondi propri e convenzioni con la Cassa depositi e prestiti. Si tratta però di ipotesi sulle quali non c'è certezza. È invece certo che in questo momento 96 amministrazioni rischiano seriamente di veder compromessa la realizzazione di progetti e la loro stessa sostenibilità economica.

Voglio anche segnalare, affinché ne rimanga traccia a verbale, Presidente, che secondo un nostro approfondimento in sede tecnica, l'emendamento approvato potrebbe pregiudicare anche il rispetto dei termini di rendicontazione dell'Unione europea delle risorse stanziare a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, con il rischio che un eccessivo ritardo potrebbe comportare l'inutilizzo del finanziamento europeo stesso. Questi però, per quanto importanti, sono aspetti tecnici.

Il tema politico che noi ribadiamo anche in questa sede, Presidente, membri del Governo, è che è possibile ed, anzi, è più che probabile che il tema delle periferie sia stato usato in maniera un po' enfatica dalla maggioranza e dal centro-sinistra per ottenere un consenso sul territorio. È pur possibile che qualche sindaco sia stato forse privilegiato rispetto ad altri nell'assegnazione dei contributi e che in questo ci sia stata la *longa manus* della politica che governava a quel tempo. Però, la sensazione che abbiamo vissuto nelle ore immediatamente successive all'approvazione di quell'emendamento è stata alquanto negativa - e poi ne abbiamo avuto la conferma con qualche dichiarazione direi imprudente, per usare un eufemismo, di esponenti anche di primo piano della maggioranza - perché sembrava che il Governo e la maggioranza volessero dire: adesso siamo arrivati noi, comandiamo noi e i soldi che erano stati assegnati li destiniamo a chi decidiamo noi.

Se è questa la logica, noi non possiamo condividerla perché *pacta sunt servanda*, i patti vanno rispettati, con i sindaci, con le istituzioni e soprattutto con i cittadini che non hanno nessuna responsabilità rispetto a questo e che attendono la realizzazione delle opere loro promesse. Ma c'è anche un patto da mantenere con le imprese, con i privati che hanno creduto a quei progetti e che adesso rischiano di vedersi beffati rispetto ad una condivisione di principi, di metodi e di realizzazioni che ha comportato anche grande fatica da parte loro. Ricordo che esiste il principio della leale collaborazione tra gli organi e le istituzioni del Paese che andrebbe sempre tenuto a mente.

Ricordo anche che il vantaggio del mantenimento di quei progetti non è per i sindaci, che peraltro, in molti casi, si sono avvicendati per cui le maggioranze sono cambiate e se c'era comunque un intendimento di carattere elettorale, probabilmente non è servito a nulla. Poter smobilizzare e mettere in circolo 1.600 milioni di euro è un vantaggio per l'intero Paese. Direi di più, è un vantaggio per il Governo che è alla ricerca disperata di una qualche forma di investimento, di qualche moltiplicatore degli investimenti che garantisca una crescita del prodotto interno lordo di questo Paese di cui ha un gran bisogno, soprattutto alla luce di ciò che sta avvenendo in borsa, nei mercati finanziari e un po' in tutta Europa.

La teoria che si possano spostare questi soldi attraverso la liberazione degli avanzi di amministrazione ad altri Comuni che non ne hanno beneficiato, in particolare i Comuni non capoluogo di Provincia, regge fino ad un certo punto perché chi ha fatto l'amministratore sa che utilizzare quegli avanzi non sarà facile, all'interno dell'anno solare 2018, per una serie di complicazioni legate alla modifica del bilancio, del piano delle opere e quant'altro. Inoltre, mi pare alquanto singolare, e anche in questo caso uso un eufemismo, che il dispositivo della maggioranza preveda il rimborso delle spese già sostenute dai Comuni. Ma come? Paghiamo due volte le stesse spese? In un atto pubblico ufficiale del Senato

della Repubblica si dice che i Comuni hanno già speso e anziché consentire loro di portare a compimento le spese già sostenute e di utilizzare le risorse che hanno già ricevuto, validate dalla Corte dei conti, si dice: avete speso? Ebbene, noi vi ristoriamo le spese. Spendiamo due volte per non fare nulla.

Se questa è la novità, francamente mi pare una novità alquanto singolare, Presidente, non se ci sono dei precedenti ma questo è un modo di ragionare molto lontano dalla sensibilità di chi ha a cuore i conti pubblici, i conti dello Stato e anche i conti dei Comuni.

In ultima analisi, e mi avvio alla conclusione, il nostro Gruppo fa appello alla ragionevolezza dei colleghi che conoscono le realtà locali, che sono stati amministratori e che sono stati eletti in collegi in cui molti sindaci sono preoccupati, perché abbiano un po' più di coraggio per ammettere che questo è stato un passo falso, che probabilmente qualche motivazione era anche giusta e c'era il problema della Corte costituzionale che si può facilmente superare, come tutti sanno. Noi chiediamo che, se non tutti, almeno i progetti che sono facilmente e immediatamente cantierabili siano salvaguardati perché quelli sono soldi che, ripeto, non vanno a beneficio del Comune, del sindaco o solamente dei cittadini, ma dell'intera economia nazionale. Chiediamo che siano privilegiati i progetti che hanno un cofinanziamento privato di particolare intensità. Chiediamo insomma, in una sola parola, che prevalga il buonsenso di cui spesso si è parlato e che purtroppo qualche volta scompare.

Noi riteniamo che il senso delle istituzioni che dovrebbe governare questo provvedimento non sia né di destra, né di sinistra, né di centro ma sia semplicemente la possibilità di fare il bene di questo Paese, quindi confidiamo nel fatto che, dopo qualche sbandata, il Governo e il presidente Conte, che ha preso impegni puntuali con i sindaci, sappiano rispettarli nell'interesse non di Fratelli d'Italia e dell'opposizione ma del Paese intero. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato l'ordine del giorno G1, già stampato e distribuito, che invito i presentatori ad illustrare.

DE PETRIS (Misto-LeU). Signor Presidente, noi abbiamo discusso a lungo della questione, sia durante l'esame del disegno di legge in Commissione, sia durante la discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge milleproroghe in terza lettura. Per la verità, la discussione ha avuto accenti molto diversi nella stessa interpretazione delle norme. Ci saremmo aspettati che, già allora, in sede di conversione del decreto-legge, in terza lettura (anche se non si voleva modificare il testo, visti i tempi ristretti), si intervenisse con un ordine del giorno che in qualche modo mettesse nero su bianco gli impegni assunti dal presidente del Consiglio Conte nell'incontro con il presidente dell'ANCI. Invece tutto questo non è accaduto. Ci troviamo oggi a discutere di mozioni e di un ordine del giorno che tentano, ancora una volta, non solo di fare chiarezza, ma di richiamare il Governo alle responsabilità, alle dichiarazioni e agli impegni assunti.

In tutta questa vicenda francamente non ci è ben chiaro lo spirito per cui si è arrivati a quella modifica, anche se i sospetti sono molti. Infatti, se anche fosse stato necessario intervenire dopo il pronunciamento della Corte costituzionale, vi sarebbero state delle modalità per consentire che quel fondo e quei progetti di rigenerazione urbana e di riqualificazione delle periferie avessero una possibilità effettiva di andare avanti.

I progetti, come sapete meglio di me, sono di varia natura e - ci tengo a dirlo - riguardano anche amministrazioni comunali di orientamento politico diverso.

Il fondo è stato istituito con la legge di bilancio del 2017. Vorrei ricordare che non era una legge che aveva visto il nostro voto favorevole; non per questo avremmo voluto, magari perché avevamo votato contro, impedire effettivamente l'utilizzo di quei fondi e soprattutto il dispiegarsi di quel progetto. Non capiamo davvero il motivo per cui ci si è voluti accanire in una sorta di interpretazione iperburocratica, che però, alla fine, cosa produce (ed è quello che mettiamo in evidenza nel nostro ordine del giorno)? Di fatto, produce un secco taglio di risorse a carico degli enti territoriali; è vero, poi nella mozione della maggioranza si dice che si rimborseranno le spese già affrontate, ma il punto è che la possibilità per molti Comuni, decisa e programmata, di intervenire per migliorare alcune parti della propria città non si produrrà più.

Oltre tutto, queste risorse verrebbero spostate, secondo la *ratio* di quell'emendamento, da un periodo

all'altro. Ma nei fatti non c'è neanche la copertura finanziaria per poter garantire questo spostamento. Un'altra vicenda, che vogliamo sottolineare e che, ancora una volta, ci fa porre con forza qualche dubbio sulla buona fede politica (e il sospetto c'è), è che lo spostamento deciso con l'emendamento alla fine produrrà un risultato che non è certamente auspicabile. Mi voglio augurare che neanche il Governo voglia proseguirlo. Infatti la facoltà di utilizzare, tra l'altro, gli avanzi di amministrazione produrrà, nei fatti, un vantaggio - ahimè (ahimè non nel senso che vorremmo danneggiare i Comuni del Nord) - dei Comuni del Nord e, di conseguenza, una redistribuzione asimmetrica di quello che, invece, era stato un fondo rigidamente impostato secondo una logica distribuzione più equa su tutto il territorio nazionale. Questo perché si tratta di un dato oggettivo; l'80 per cento degli avanzi di amministrazione riguarda i Comuni del Centro-Nord e, quindi, da questo punto di vista è chiaro che si produrrà un'asimmetria nella redistribuzione stessa.

Per questi motivi noi ci permettiamo, ancora una volta, di sottolineare nell'ordine del giorno l'assunzione piena di quelli che erano stati, con fatti concreti, gli impegni concordati con il presidente Conte, ricordando anche il fatto che, anche nell'incontro con il Ministro per gli affari regionali, il presidente dell'ANCI, proprio davanti al fatto che non si era dato corso a quegli impegni, ha tra l'altro dichiarato l'interruzione delle relazioni istituzionali con il Governo, proprio per protesta contro il blocco dei finanziamenti del bando periferie.

Quindi, noi chiediamo immediatamente di prevedere, in termini molto rapidi, interventi atti ad implementare la capacità di spesa degli enti locali; di stanziare tutte le risorse compensative alternative per finanziare lo sblocco degli avanzi di gestione; e, soprattutto, di avviare ogni utile iniziativa per favorire effettivamente un reale processo di riqualificazione urbana.

Lo dico anche al signor Sottosegretario: credo che sia importante in questo momento, vista anche la Nota di aggiornamento, avere delle risorse a disposizione per gli investimenti pubblici. Questi sì, infatti, rappresentano un moltiplicatore non solo di benessere e di qualità urbana, contro la disgregazione sociale, ma sono un vero moltiplicatore di crescita.

Quindi, ancora una volta rivolgiamo un appello alla maggioranza affinché solleciti il Governo a mettere in atto gli impegni assunti e, soprattutto, a valutare il fatto che queste risorse sono e sarebbero, in un momento così complicato per il bilancio del nostro Paese, assolutamente fondamentali, perché questi sì - gli investimenti pubblici - soprattutto nelle periferie, sarebbero un vero moltiplicatore di benessere e di crescita.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritta a parlare la senatrice Cirinnà.

CIRINNA' (PD). Signor Presidente, ho poco tempo e non ripeterò quanto già detto dal mio collega Ferrazzi nell'illustrazione della nostra mozione. Brevemente, cercherò di illustrare il tradimento perpetrato dalle forze di Governo, Lega e MoVimento 5 Stelle, ai danni dei loro tanti elettori che vivono nelle periferie italiane.

Il taglio dei fondi del bando per le periferie colpisce tante persone, oltre 326 Comuni e circa venti milioni di cittadini (un italiano su tre). A seguito di questo vero e proprio tradimento che ha visto il blocco delle convenzioni in essere ma non ancora finanziate, l'ANCI, precedentemente rassicurata dal presidente Conte, poi prontamente, come al solito, smentito dai suoi Ministri, ha sospeso le relazioni con il Governo.

Il fatto che l'ANCI abbia sospeso le relazioni con il Governo è un fatto grave, anche se il rappresentante del Governo gioca con il telefonino e non mi ascolta! È un fatto molto grave! *(Applausi dal Gruppo PD)*.

È un fatto molto grave, perché non è liquidabile con le soliti frasi e i soliti atteggiamenti autoritari, come vostra abitudine. Non potete dire: tanti nemici tanto onore! No, non le potete più dire! In realtà, non lo potete dire perché per ogni cittadino di un Comune, grande o piccolo che sia, la faccia dello Stato è quella del suo sindaco, anche se il rappresentante del Governo telefona invece di ascoltarmi.

(Applausi dal Gruppo PD). La faccia dello Stato è quella del sindaco, di quei sindaci che volevano dimostrare di essere tali con la loro fascia e che voi avete indecentemente fermato. È il sindaco colui a cui ci si rivolge, sia per le cose belle sia per quelle brutte: si chiede a un sindaco il certificato di

nascita, si chiede al sindaco il certificato di morte.

Dunque voi non avete danneggiato solo i sindaci. Guarda caso, molti dei Comuni colpiti sono guidati dal centrosinistra (guarda caso). Avete ancora una volta danneggiato i cittadini e vi spiego brevemente come. Signor Presidente, vorrei che il rappresentante del Governo ascoltasse, invece che parlare al telefono e vorrei che il mio tempo si fermasse finché non mi ascolta. Come faceva lei quando era seduta su questi banchi, presidente Taverna, che lo pretendeva.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo ad ascoltare gli interventi, che credo siano di suo estremo interesse.

CIRINNA' (PD). Non ascolta neanche lei, signor Presidente. Il Governo non ascolta nessuno. Il Governo non sa che ha fatto un danno gravissimo e voi vi siete prestati a questo. Avete ancora una volta danneggiato i cittadini e vi spiego brevemente come.

Il bando periferie non funzionava e non finanziava solo opere pubbliche, manutenzione urbana e decoro. In tale bando erano previste molte opere ispirate all'urbanistica olistica, che per molti di voi è una parola sconosciuta: opere volte alla tutela della collettività, con una visione che tenga conto delle infinite interazioni tra territorio e conseguenze ambientali e sociali. È sulle conseguenze sociali che desidero soffermarmi.

La città va pensata in funzione della comunità. Oggi la periferia non è più solo quella territoriale, fatta di quartieri lontani, meno curati, mal collegati, dormitori nei quali è relegata un'umanità varia e reietta, abbandonata, discriminata. C'è anche una periferia sociale, una periferia economica, una periferia culturale; ma soprattutto, signor Presidente, c'è una periferia dell'anima. Sì, una periferia dell'anima. La periferia dell'anima è una condizione della persona, è in un suo sentimento, è nella solitudine che produce isolamento, tristezza, ma anche insicurezza, rabbia e fragilità. Mi fermo di nuovo, perché il rappresentante del Governo ritiene nuovamente di non ascoltarmi. La prego, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a prestare attenzione all'intervento, così possiamo concluderlo.

CIRINNA' (PD). Il mio tempo si esaurisce nel chiedere attenzione e questo mi sembra vergognoso.

PRESIDENTE. Le ho riconosciuto un altro minuto per rispetto del tempo che è stato sprecato. Prego, senatrice.

CIRINNA' (PD). Sto concludendo su quella periferia dell'anima che si chiama solitudine, quella paura e quella rabbia che voi avete cavalcato in campagna elettorale, promettendo, promettendo, promettendo, come avete fatto nella mozione di maggioranza, promettendo che i fondi saranno rimessi nel bilancio: ma mi chiedo quando, come e dove, visto che state litigando su ogni centesimo.

Tutte le parole che avete usato in campagna elettorale vengono contraddette dai fatti: ora che molte di queste periferie, che sono il vostro bacino elettorale, potrebbero essere riqualificate, ora che qualcosa potrebbe finalmente cambiare, voi negate col taglio dei finanziamenti a quei cittadini di poter veder riqualificati i loro quartieri, migliorata la loro vita, rivalutate le loro proprietà. Ed è ben chiaro il motivo, è chiaro a tutti: a voi serve che le cose restino come sono, che la paura, la rabbia, la fragilità vengano continuamente alimentate e fomentate, per questo volete che grandi aree del Paese, penso ad esempio alla nostra capitale Roma, restino marginali, restino luoghi di degrado e solitudine, luoghi nei quali sperate di raccogliere ancora voti e consenso.

Ma non sarà così. Presto i cittadini si accorgeranno delle vostre promesse vane, del vostro tutto cambi perché nulla cambi. Del resto, come state già vedendo, sta accadendo a Genova: in pochi giorni, dagli applausi ai fischi. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Collina. Ne ha facoltà.

[COLLINA](#) (PD). Signor Presidente, siamo arrivati a un passaggio che speriamo sia decisivo. Qui c'è il sottosegretario Garavaglia che ha avuto modo di esprimersi altre volte. Purtroppo però quello che leggiamo nella mozione della maggioranza è chiaro. Il nostro impegno come opposizione su questo tema non finirà oggi, ma dovrà continuare, perché non c'è nessuna soluzione all'orizzonte. È una sorta di «armiamoci e partite» che il Governo dice ai Comuni. Il Governo approfitta del pronunciamento della Corte che sblocca gli avanzi per dire: «usate quei soldi, poi, se mancano, interverremo "compatibilmente", efficacemente, idoneamente, "forsemente" (senza forse). (*Applausi dal Gruppo*

PD).

Collegli, mettetevi nei panni dei sindaci che adesso sono andati via, ma erano qui, e abbiamo dovuto discutere mezz'ora per capire se potevano stare qui con la fascia oppure no. Mettetevi nei panni di questi sindaci che non hanno più la certezza di avere i fondi. Se foste nei loro panni, iniziereste delle opere, magari da suddividere in stralci non funzionali, perché ovviamente i soldi non sono quelli previsti inizialmente, ma bisogna guardare quelli che si hanno in tasca, legati alla disponibilità degli avanzi? Quale sindaco inizierebbe oggi un percorso così improbabile, esponendo il bilancio del proprio ente a tali incertezze?

Il nostro Paese ha già disseminato nel territorio tante opere incompiute. Pensate che questo *iter* è iniziato nel 2015; Sottosegretario, avessimo messo i soldi prima delle elezioni e, come operazione elettorale, foste arrivati voi per cambiarli, avrei potuto capire, ma stiamo parlando del 2015. Sono Comuni che hanno cominciato a fare i progetti tre anni fa, iniziando a ragionare con i loro cittadini e le loro comunità per riqualificare le periferie. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Hanno creduto in un riscatto, in una riqualificazione e in un Paese migliore nel quale vivere e far vivere i propri figli. Ora vivono la delusione e la rabbia di sentirsi dire che «si vedrà». Si dice loro: «iniziate con i soldi che avete in cassa e quando li finite, fatevi vivi, che vediamo se si può far qualcosa»: compatibilmente, si intende.

Ora è chiaro: in sede di conversione del decreto milleproroghe, abbiamo chiesto, inutilmente, di chiarire la volontà del Governo. Vede, collega della Lega, la prima volta abbiamo immaginato un futuro, ma la seconda volta che lei è passato di qui abbiamo presentato tanti emendamenti e ordini del giorno che non avete neanche preso in considerazione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Se non ci saranno i finanziamenti in legge di bilancio, cioè tra una settimana, avremo il certificato dell'operazione effettuata: soldi sfilati dalle tasche dei Comuni. Voi direte: «No, abbiamo previsto tra i dodici collegati alla legge di bilancio il collegato sul dissesto dei comuni». Bene; cosa vuol dire? Vuol dire che quando affronteremo la legge di bilancio ci tirerete fuori un'altra mozione dove dite: «No, adesso non li mettiamo, ma li metteremo nel collegato». *(Applausi della senatrice Malpezzi)*. E quando arriva il collegato, i buoi saranno scappati e le cose saranno andate male. Ecco: voi rovinerete questo Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore La Pietra. Ne ha facoltà.

[LA PIETRA](#) (Fdi). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, l'Esecutivo deve assolutamente intervenire e cambiare rotta sul taglio dei fondi riservati al bando per le periferie. Noi di Fratelli d'Italia siamo al fianco di tutti quei sindaci che stanno esprimendo da tempo la loro ferma protesta e condividiamo pienamente le loro preoccupazioni. È per questo che oggi chiediamo al Governo, attraverso la mozione illustrata dal nostro capogruppo Ciriani, di adoperarsi in modo fattivo per risolvere questa incresciosa situazione.

Sono tantissimi gli enti locali interessati dal cosiddetto bando periferie e molti di questi hanno di fatto già avviato tutte le iniziative necessarie per la realizzazione dei progetti e, in molti casi, hanno già impegnato rilevanti risorse finanziarie. Ora questo Governo, che continua a definirsi del cambiamento, vuole rimandare al 2020 la distribuzione delle risorse promesse.

Collegli, se questo rinvio dovesse essere confermato, si rischia seriamente di compromettere la realizzazione dei progetti e la sostenibilità economica per le amministrazioni locali coinvolte, appartenenti, tra l'altro - lo voglio sottolineare - a tutti gli schieramenti politici. Inviterei, pertanto, tutti i colleghi a non strumentalizzare e ad avere maggiore rispetto per la fascia tricolore dei sindaci. Tale slittamento, inoltre, potrebbe pregiudicare il rispetto dei termini di rendicontazione all'Unione europea delle risorse stanziata a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, con il rischio che un eccessivo ritardo potrebbe comportare l'inutilizzo del finanziamento europeo stesso.

Nel settembre 2018, in seguito all'incontro avvenuto con l'ANCI, il Presidente del Consiglio dei ministri ha pubblicamente assunto l'impegno di adoperarsi per giungere a una soluzione ottimale e tempestiva, anche paventando l'ipotesi di inserire, nel primo decreto utile, una norma che consentisse la realizzazione dei progetti già in fase avanzata. Bene, è arrivato il momento di passare dalle parole ai

fatti. Il Governo deve assumere tutte le iniziative opportune, anche di carattere normativo, volte a concretizzare gli impegni assunti e garantendo, in sostanza, lo sblocco delle risorse destinate al bando periferie. Inoltre, è necessario adottare i necessari provvedimenti affinché i progetti già avviati e volti al miglioramento della qualità del decoro urbano, quali manutenzione e funzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, possano essere completati, tenendo in considerazione che questi miglioramenti porteranno concreti vantaggi per l'economia nazionale.

Per questo voglio ricordare che stamattina il ministro Tria ha sostenuto che il reddito di cittadinanza è un provvedimento molto utile soprattutto per il Mezzogiorno. Credo che questa dichiarazione sia tutt'altro che rassicurante e riteniamo che, invece, sia molto più corretto destinare le risorse al fondo per le periferie piuttosto che continuare con forme di assistenzialismo.

Noi di Fratelli d'Italia, con la nostra mozione, vogliamo dare voce a tutti quei sindaci che hanno fortemente bisogno del fondo per riqualificare i diversi territori e impegniamo il Governo a ripristinare il bando, rispettando così gli impegni assunti a settembre scorso. Sono centinaia i Comuni italiani coinvolti a cui spettavano più di 1,5 miliardi di euro da destinare alla riqualificazione delle aree più disagiate. Quell'1,5 miliardi, ora bloccato, è indispensabile per consentire ai sindaci di sistemare i quartieri degradati, per risistemare definitivamente sobborghi ormai dimenticati da anni, per mettere in sicurezza le tante strutture scolastiche e per attuare interventi volti a migliorare la qualità della vita dei residenti. La riqualificazione urbana e ambientale è molto importante per consentire ai territori di riappropriarsi delle loro identità, oltre che per sviluppare le aree turistiche.

Le città interessate dal bando periferie sono tantissime e i progetti presentati sono di un'importanza inimmaginabile. Le nostre città e i nostri sindaci non avranno i fondi per riqualificare le periferie, dato che il Governo ha cancellato un impegno assunto a dicembre con gli stessi sindaci. È arrivato il momento di concretizzare l'impegno. Bisogna sbrogliare la matassa dei tagli al bando periferie, altrimenti il piano periferie sarà fermato e sospeso per due anni, facendo giustamente infuriare i Comuni, ma soprattutto i cittadini.

Fratelli d'Italia si sta battendo per far sì che le risorse destinate alle periferie non vengano disperse o dirottate altrove. Quello dei fondi ai Comuni è un tema che merita una particolare attenzione e il Governo non può pensare di affrontarlo con superficialità e a discapito delle periferie già da tempo lasciate in difficoltà.

Il Governo deve garantire la restituzione dei soldi destinati al piano periferie, che la maggioranza ha scippato a progetti già cantierabili. Non possiamo accettare che il Governo cancelli all'improvviso i fondi già pronti e stanziati per le periferie. Per noi "Prima gli italiani" non è solo uno *slogan* elettorale, ma è un principio politico fondamentale, è un valore assoluto. Dico questo perché le periferie sono abitate da milioni di italiani, che vivono in situazioni di degrado. È proprio nei quartieri più abbandonati che la scolarizzazione è bassissima e le possibilità di lavoro sono inferiori rispetto ad altre realtà più sviluppate; è nelle periferie che i giovani sono spesso vittime della criminalità organizzata. Generalmente, quando si parla di periferia, ci si riferisce a un luogo senza identità, ma non è così ed è proprio attraverso questo bando che le periferie potranno riappropriarsi di quell'identità che le caratterizza.

La vera emergenza sociale non è rappresentata soltanto dai barconi e dagli immigrati, ma anche e soprattutto dalle periferie, dove vivono milioni e milioni di italiani e dove evasione scolastica, disoccupazione, disagio psichico, numero di tossicodipendenti e fenomeni di microcriminalità sono in continuo aumento. Per questo per noi di Fratelli d'Italia è importante ridare fiato alle periferie e riqualificarle. Vie, piazze, giardini e spazi pubblici hanno bisogno di interventi strutturali. Il bando è quindi di fondamentale importanza, perché rappresenta un modo per disinnescare una vera e propria bomba sociale, che affligge le nostre città e che coinvolge milioni e milioni di italiani.

Le città italiane hanno bisogno di un serio piano di investimenti per la loro riqualificazione, che rappresenta un grande investimento sociale. "Prima gli italiani" per noi di Fratelli d'Italia è un concetto reale, a cui vogliamo dare concretezza. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manca. Ne ha facoltà.

[MANCA](#) (PD). Signor Presidente, la maggioranza e il Governo ci costringono a una discussione

surreale non soltanto perché abbiamo assistito in quest'Aula all'obbligo per i sindaci di togliere la fascia tricolore. Essendo stato sindaco, sono rimasto profondamente colpito da un tale atto che, a mio avviso, dobbiamo risolvere immediatamente, perché sfilare la fascia tricolore ai sindaci significa creare un conflitto tra il territorio e lo Stato. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Ma questa discussione è surreale anche perché io credo che essa apra una moltitudine di contraddizioni, innanzitutto per il Governo e dunque per il Paese. Stiamo discutendo la Nota di aggiornamento al DEF, dentro una cornice di finanza pubblica tutta orientata a generare instabilità e sfiducia, tranne un punto, a mio avviso importante, che era rappresentato dal sostegno agli investimenti. Si parla, per il 2019, dell'obiettivo di raggiungere il 3 per cento degli investimenti sul PIL, ma in realtà siamo qui a bloccare investimenti già preparati, già pronti per le stazioni appaltanti, in grado di generare immediatamente una riqualificazione delle nostre periferie, semplicemente perché abbiamo sottratto uno spazio di intervento alle comunità locali, scambiandolo per un sostegno degli avanzi, che sono risorse peraltro in molti casi vincolate e non pronte per generare investimenti immediati.

È una contraddizione enorme, soprattutto se la mettiamo insieme alle azioni che il Governo non ha determinato in materia di investimenti. Non è stata definita la ripartizione degli investimenti già previsti dal Governo precedente: 38 miliardi fermi in attesa di una redistribuzione tra le Regioni e il sistema degli enti locali. Per di più, si annunciano costantemente blocchi di opere in corso e si scambiano opere in corso per opere già realizzate. Insomma, se la misura strutturale per la crescita di questo Paese erano gli investimenti, qui si sta facendo l'esatto contrario. Si bloccano gli investimenti per un'azione rivolta al passato, si persevera in una opposizione al passato, ma al Governo italiano è chiesto di avere una visione per il futuro e questa visione per il futuro è assente perché questa azione è piena di contraddizioni. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Questa è la questione più importante dalla quale dobbiamo partire.

Il secondo elemento è che vi esponete ad una moltitudine di conflitti, anche giuridici, con gli enti locali, perché ci sono Comuni che hanno sottoscritto convenzioni e hanno già avviato progetti. Premesso che scrivere in una risoluzione di maggioranza che si impegna il Governo a finanziare eventualmente le spese progettuali in corso significa incrementare la spesa pubblica non produttiva, non rilanciare gli investimenti, perché sottoporvi ad una moltitudine di conflitti che minano la leale collaborazione tra Comuni e Stato, che è indispensabile (perché le stazioni appaltanti sono nei territori) per la crescita del Paese? *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Avremmo potuto, anche per valorizzare la qualità del dibattito in quest'Aula, firmare insieme una mozione nella quale si impegnava il Governo a ripristinare gli spazi finanziari, perché non dobbiamo dimenticare che non abbiamo sottratto le risorse, ma sono stati azzerati gli spazi finanziari per realizzare gli investimenti. Avremmo potuto scriverla e firmarla insieme, ci abbiamo provato in ogni Commissione e in ogni ambito, anche nella discussione del milleproroghe. Questa era la questione fondamentale, anche con una gradualità nell'attuazione dei progetti in relazione ai tempi di progettazione dei Comuni.

In sostanza, si è voluta scrivere una pagina confusa, un'altra volta non nobile, in conflitto con i sistemi territoriali, anziché scrivere una pagina bella e positiva per il futuro di questo Paese. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Comincini. Ne ha facoltà.

COMINCINI (PD). Signor Presidente, parlo con una certa cognizione di causa, avendo, nel mio impegno precedente di amministratore locale, svolto anche la funzione di vice sindaco della Città metropolitana di Milano e coordinato il progetto del bando periferie del territorio metropolitano milanese. Quel territorio ha visto riconosciuto il proprio bando nella prima *tranche*, si è classificato nei primi 24 posti della graduatoria e quindi si è viste riconosciute le risorse. Io ho potuto vedere che cosa i sindaci e le loro comunità hanno fatto e come hanno operato per risolvere alcuni dei tanti problemi che attanagliano i nostri territori, nella consapevolezza che non tutti possono essere risolti, ma la mano che lo Stato tendeva alle comunità locali, ai sindaci e ai territori era un'occasione davvero importante. L'abbiamo colta e con fortuna - o con bravura - abbiamo potuto beneficiare di questa posizione nei

primi 24 posti per avviare il percorso.

Oggi, guardando chi invece si trovava nelle altre 96 posizioni e che da un lato si è visto beneficiato comunque dallo Stato, che ha deciso di mettere mano al portafoglio e di andare a recuperare le risorse per finanziare tutti i 120 progetti della graduatoria, comprendo la posizione dei sindaci che quest'oggi sono qui per esprimere in qualche misura una protesta, perché si vedono defraudati due volte: da un lato delle risorse che sono state messe a disposizione e dall'altro di un patto civile con lo Stato, avendo sottoscritto insieme una convenzione. Presidente, questa è una cosa grave: *pacta sunt servanda* è una delle regole base del diritto romano e che fonda lo stesso nostro diritto, la nostra stessa civiltà giuridica. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Non si possono stracciare così i contratti che tra parti dello Stato vengono sottoscritti. Questa maggioranza - cito la mozione - vuole impegnare il Governo a prevedere specifiche misure nel disegno di legge di bilancio 2019 volte a garantire, compatibilmente con una più efficace allocazione delle risorse a disposizione, soluzioni idonee alle istanze degli enti locali interessati - Presidente, chiedo anch'io che il Governo presti attenzione, insieme alla maggioranza che ha scritto questa mozione, tra le altre in discussione quest'oggi - aggiudicatari degli interventi finanziati a valere sul fondo periferie.

È evidente che non esiste nessuna via più efficace e compatibile di quella che ristabilisce quanto era già stato previsto dal Governo precedente. Il presidente del Consiglio Conte su questo punto era stato chiaro con la delegazione dell'ANCI incontrata lo scorso settembre, riconoscendo il valore e l'importanza del provvedimento e assicurando un intervento nel primo atto normativo utile. Peccato che alle parole non siano seguiti i fatti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Non si meravigli quindi il Governo dell'atteggiamento dell'ANCI, che ha a cuore solo l'interesse delle comunità amministrative dalle centinaia di sindaci che ogni giorno operano nei nostri Comuni con fatica su più fronti. Il rischio serio, reale e concreto è che la misura si svuoti completamente, creando un grave danno agli amministratori che avevano messo in cantiere una serie di opere.

La soluzione per uscire da questo *impasse* è molto semplice. Si vuole, come si afferma, garantire un'efficace allocazione delle risorse? Si metta in sicurezza il bando periferie; si mettano in sicurezza le opere studiate e progettate dalle amministrazioni comunali; si dia seguito agli impegni istituzionali presi dal Governo con i Comuni e, insieme, si ragioni su quale sia il modo migliore per garantire nel più breve tempo possibile il finanziamento e la realizzazione delle opere. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Concludo, Presidente, affermando che il Parlamento ha l'obbligo di dare una risposta e di lavorare affinché venga garantita l'esecuzione e la realizzazione di questa importante opera e quest'obbligo, al quale il Parlamento deve rispondere, lo si ottempera votando quest'oggi le mozioni che chiedono al Governo di rifinanziare i progetti che sono stati privati delle risorse che erano già a disposizione. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berutti. Ne ha facoltà.

BERUTTI *(FI-BP)*. Signor Presidente, fa molto male a chi ha indossato la fascia vedere sindaci che devono in un certo senso arrivare a manifestare in quest'Aula in quanto privati di qualcosa che in qualche modo gli era stato promesso ed era stato chiaramente concesso.

Credo che questo porti ad una riflessione sul diritto o quanto meno sul principio di sussidiarietà. Le periferie, com'è stato detto da molti, sono dei punti delicati e nevralgici dei sistemi città e naturalmente gli investimenti hanno un'importanza fondamentale anche nel riconoscimento della dignità dei cittadini che le vivono.

È vero che noi di Forza Italia abbiamo votato l'emendamento 13.2 legato al decreto milleproroghe, ma lo abbiamo fatto perché in quel momento il Governo, nel corso dell'esame in Commissione, si era impegnato a garantire adeguate risorse nel passaggio del provvedimento alla Camera in seconda lettura. Il Governo ha disatteso questo impegno. Lo stesso Presidente del Consiglio aveva dichiarato che si sarebbe preso l'impegno diretto di sostenere immediatamente o comunque con un provvedimento successivo questo tipo di investimento e alla fine, ad oggi, non è arrivato ancora nulla, al punto tale che, come è stato detto, l'ANCI ha sospeso le relazioni con il Governo.

Credo che questo ci debba far riflettere e portare a pensare, perché in quest'Aula molti hanno fatto i sindaci e gli amministratori. A mio modesto parere non è intelligente spostare *d'emblée* risorse

semplicemente perché nel giochino delle tre carte, per un processo legato a due sentenze della Corte costituzionale, sono state tolte risorse al decreto periferie e messe sostanzialmente sulla liberalizzazione degli avanzi di amministrazione.

Alla luce di questo viene da pensare che i sindaci e quindi le amministrazioni siano stati danneggiati due volte. Tecnicamente i sindaci di tutta Italia potevano avere e hanno avuto la liberalizzazione dell'avanzo, ma d'altra parte queste amministrazioni probabilmente avevano altre programmazioni dal punto di vista degli investimenti, perché sapete che quando si comprime troppo, nel momento in cui c'è la possibilità di spendere, molti progetti rimangono nel cassetto. Ciò dimostra ancora di più che questa azione è stata fatta artatamente. Credo che il Governo debba avere senso di responsabilità e soprattutto debba fare una profonda riflessione.

Faccio un'altra considerazione, basata sui numeri: per i 96 progetti, si parlava di risorse pari ad 1.600 milioni di euro. La sommatoria di quanto è stato previsto nei quattro anni, dal 2018 al 2021, mi risulta essere pari ad 1.030 milioni di euro. Quindi, vi chiedo di spiegarmi dove sono spariti circa 600 milioni di euro: spariti, chiaramente, nel senso del meccanismo di bilancio. Sarebbe importante capirlo. Dunque, alla luce di tutto ciò, voglio ricordare che, come è stato detto, molti Comuni oltre i 24 si erano già attivati con convenzioni e progetti esecutivi, una notevole percentuale, pari al 33 per cento, era già andato in gara e il 9 per cento aveva già cantierato dei lavori. Quindi ci sono delle situazioni che sono chiaramente in movimento, ma che soprattutto hanno creato entusiasmo e una forte attesa sul territorio. Nel momento in cui ho sentito che la mozione del Gruppo della Lega parla di rimborso spese, ho pensato che in qualche modo, a questo punto, la situazione sia già stata definita, perché se rimborsiamo i Comuni che hanno avuto delle spese, si può pensare che la questione e il procedimento siano chiusi e che si sanino le situazioni precedenti e non si investa più sul futuro. Questa è un'ulteriore riflessione che viene da fare. Quindi, alla luce di tutto questo, chiediamo che ci sia un impegno sostanziale nella prossima legge di bilancio, che parifichi l'impegno, che era pari a 1.600 milioni di euro per i 96 progetti e che, soprattutto, ciò avvenga in tempi estremamente rapidi, con un impegno da parte del Governo. Ribadisco infatti che in Italia ci sono 96 amministrazioni che stanno attendendo di sapere come muoversi. Lo ribadisco: chi ha fatto l'amministratore sa che, dal punto di vista amministrativo, non si può tentennare, ci sono degli impegni e c'è tutta una serie di passaggi amministrativi che non possono sostenere i giochi di palazzo e i giochi di bilancio del Governo nazionale. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Astorre. Ne ha facoltà.

[ASTORRE](#) (PD). Signor Presidente, la mozione presentata dal Gruppo parlamentare Partito Democratico intende riportare al centro del dibattito pubblico e parlamentare un tema molto importante - e lo ha fatto - che riguarda la riqualificazione delle periferie e delle aree maggiormente degradate dei nostri Comuni. Si tratta di un tema sul quale in quest'Aula, nella passata Legislatura, ci ha invitato a riflettere Renzo Piano, uno dei più grandi architetti a livello mondiale, nonché senatore a vita, quando invitò noi legislatori ad adottare misure finalizzate a "rammendare" il nostro territorio e le nostre periferie, affinché quei luoghi potessero tornare ad esprimere vita sociale e di comunità.

Durante i nostri Governi, Renzi e Gentiloni Silveri, avvertimmo l'importanza e il bisogno di dare delle risposte a questo tema e furono stanziati, negli anni, più di 2 miliardi di euro. Le città e i Comuni interessati si sono attivati, anche impegnando risorse finanziarie proprie, al fine di presentare le progettualità necessarie a riqualificare aree degradate, a mettere in sicurezza edifici scolastici, a migliorare il decoro urbano. 120 progetti sono stati presentati e 24 primi cittadini hanno firmato con il Governo Gentiloni Silveri, nel dicembre 2017, le relative convenzioni per la realizzazione di progetti di riqualificazione delle nostre periferie.

Vorrei ricordarne alcuni (dei 96 progetti finanziati) di straordinaria importanza che riguardano territori a me più prossimi. Mi rivolgo ancora una volta ai colleghi della Lega, Presidente, che si vantano di essere presenti sul territorio. Voglio dirvi, colleghi, che parliamo di opere che non verranno realizzate o che verranno ritardate, e speriamo che verranno poste in essere: la realizzazione dell'Auditorium del mare a Fiumicino; la realizzazione di una pista ciclabile a Pomezia (presidente Taverna!); la realizzazione di un progetto di riqualificazione urbana a Monterotondo; la realizzazione di un polo

culturale presso il Campus scolastico superiore a Guidonia Montecelio (eh, Presidente, a Guidonia e a Pomezia!); la realizzazione di un intervento di connessione di alcune aree urbane a Tivoli; un intervento di decoro urbano, con la realizzazione di marciapiedi a Fonte Nuova; un intervento di riqualificazione urbana e sicurezza delle aree periferiche a Anguillara Sabazia.

Vedete, colleghi, sto parlando di misure concrete: dietro ai finanziamenti, dietro alle parole si nascondono opere concrete da realizzare per i cittadini. Ai succitati interventi si aggiungono tutti quelli previsti dagli enti.

Rispetto al definanziamento - vorrei che restasse a verbale - noi abbiamo votato contro, sia alla Camera che in terza lettura al Senato; ci avete fatto passare l'emendamento spiegandoci che si trattava di altro: sia alla Camera in seconda lettura sia al Senato in terza abbiamo votato contro. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Ritengo che i progetti in titolo siano importanti per il territorio, per il decoro urbano, per la mobilità sostenibile, e proprio per questo - concludo, Presidente - ritengo sia stata una scelta sciagurata averli rimandati o definanziati. Sarebbe un segnale importante, di vicinanza concreta ai territori.

Sono questi gli interventi tesi a migliorare la vita delle nostre comunità, non le dirette Facebook, di cui siete innegabilmente i migliori.

Prima erano presenti tanti sindaci, anche di piccoli Comuni. Signor Presidente, lo chieda al Governo: che fine hanno fatto i 100 milioni di euro per i piccoli Comuni stanziati dalla legge Realacci? Che fine hanno fatto i finanziamenti che avrebbero dovuto migliorare la qualità di vita anche nei piccoli Comuni? Siamo qui a batterci perché alle periferie e ai piccoli Comuni venga data dignità e voce. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo di esprimere il parere sulle mozioni e sull'ordine del giorno presentati.

GARAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sulla mozione n. 45, a prima firma dei senatori Romeo e Patuanelli. Sulle altre mozioni presentate e sull'ordine del giorno G1 il parere è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione delle mozioni e dell'ordine del giorno.

UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, UV))*. Signor Presidente, la scorsa settimana, nell'incontro con l'ANCI, il sottosegretario Giorgetti ha rinnovato la disponibilità del Governo a risolvere il problema, confermando così quanto precedentemente annunciato dal presidente Conte.

Per la sola città di Bolzano si parla di 18 milioni di euro per la riqualificazione dell'area di Via Alto Adige. Un progetto molto importante, al pari di tutti quelli che sono stati finanziati, perché hanno il merito di produrre un beneficio diretto e immediato sulla qualità della vita delle nostre città.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 18,25)

(Segue UNTERBERGER). Parliamo inoltre di una questione che ha visto insieme sindaci di ogni colore politico. Per questo poteva essere già archiviata nel corso dell'esame alla Camera del decreto-legge proroga termini, superando l'emendamento erroneamente approvato in quest'Aula.

Ad ogni modo è importante la posizione del Governo che, almeno nelle intenzioni, sta dimostrando di aver compreso l'importanza della vicenda.

Queste risorse devono ritornare nella disponibilità dei Comuni, così come è importante che si avvii un monitoraggio sullo stato di avanzamento dei singoli interventi, come richiesto dall'ultimo punto del dispositivo della mozione. È un punto su cui siamo fortemente d'accordo, in virtù anche dell'importanza dei progetti finanziati.

E allora, se davvero è una questione che travalica il colore politico e che riguarda l'interesse generale delle città e delle comunità, è giusto che il Senato impegni il Governo per una rapida e positiva risoluzione del problema.

Per tutte queste ragioni il nostro Gruppo voterà a favore della mozione a prima firma Marcucci. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP-PATT, UV))*.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, il parere espresso dal Governo sulle mozioni e sull'ordine del giorno conferma purtroppo, ancora una volta, il fatto che si è deciso di assumere un atteggiamento che possiamo definire non solo di chiusura, ma, a questo punto, assolutamente ideologico. Può capitare infatti che durante l'approvazione di un provvedimento possano verificarsi degli errori, ma il Presidente del Consiglio, del quale forse voi non tenete molto in considerazione il parere, si era assunto ufficialmente un impegno con l'ANCI. Ricordo che la questione e il blocco del bando periferie riguarda tutti i Comuni, quelli amministrati dal centrodestra, quelli amministrati dal MoVimento 5 Stelle, quelli amministrati dal centrosinistra e quelli amministrati da liste civiche. Per questo motivo c'è stata una richiesta molto forte dell'ANCI per sbloccare la situazione o comunque dare dei segnali in merito.

Erano quindi stati assunti degli impegni, ma, ancora una volta, sulle mozioni e gli ordini del giorno che richiamano impegni o comunque indicano la necessità di trovare una soluzione, qui si esprime parere contrario. Era invece necessaria, come forse era possibile o almeno auspicabile, visto che in altri momenti si è avuta una mozione unitaria del Senato per trovare un modo per uscire dalla situazione e dare delle prospettive. Se il Governo non voleva concordare con una serie di impegni o di premesse delle mozioni, poteva dare un'indicazione diversa, atta ad andare avanti. A parte i pochi progetti che probabilmente andranno avanti, ciò avrebbe consentito di trovare una soluzione per tutti gli altri impegni e convenzioni dei Comuni. Invece, il 25 settembre proprio il Governo ha comunicato ai vari Comuni il blocco dei 1.600 milioni, contravvenendo, molto dopo l'incontro, agli impegni assunti dal presidente Conte e dando un seguito assolutamente diverso.

Torno a ripetere che non si riesce a comprendere, anche perché in questo modo il danno è doppio, perché vorrei capire come sia possibile recuperare con l'avanzo di amministrazione, il valore e l'impatto dei progetti. Si può discutere di quelli che piacciono o non piacciono, ma si trattava di risorse indubbiamente necessarie per le città. Poi qualcuno può fare obiezioni, come ho sentito fare. Ci sono state opinioni diverse e anche a me personalmente, forse, alcuni progetti piacevano e altri no, ma indubbiamente il valore di una serie di investimenti pubblici, finalmente, nelle aree periferiche delle nostre città è fondamentale.

Vorrei ricordare che nella scorsa legislatura c'è stata una Commissione alla Camera proprio sulle periferie, che ha tracciato una linea d'intervento su quello che è fondamentale per un Paese.

Lei, Sottosegretario, sa quanto me quanto oggi sia fondamentale intervenire nelle città e nelle periferie delle città. Tale intervento ha un valore sociale enorme. Avete presentato il cosiddetto decreto sicurezza: ma che pensate? Che la sicurezza nelle città si faccia solo e unicamente attraverso il respingimento degli immigrati? La sicurezza delle città si persegue facendo in modo di dare la possibilità di aumentare la qualità della vita, fornendo una serie di servizi, facendo in modo che quei cittadini non si sentano cittadini di serie C. Questo era il valore profondo. Volevate cambiare i progetti? Benissimo. Ma certamente fare questa operazione è sbagliato.

Aggiungo, poi, che stiamo discutendo la Nota di aggiornamento al DEF ed era assolutamente fondamentale aumentare gli investimenti pubblici; torno a ripeterlo: è un fattore importante per la crescita del Paese, quindi ha un impatto certamente sociale ma anche dal punto di vista del valore economico in una situazione di scarsità di risorse, anche per quanto riguarda gli investimenti pubblici che voi indicate nella Nota di aggiornamento. Sapete meglio di me quanto l'investimento pubblico sia un moltiplicatore per quattro, altro che la spesa corrente! Quella è una cosa fondamentale.

Non basta il reddito di cittadinanza per pensare di migliorare la qualità della vita nelle aree più periferiche delle città, dove c'è disagio sociale. Questo era il valore profondo e credo che fosse assolutamente necessario venirsi incontro, fare una proposta, poter arrivare anche ad una condivisione e ad una mozione unitaria, invece vi è la totale chiusura da questo punto di vista.

A questo punto non possiamo che prendere atto che è solo e unicamente un fatto ideologico. Io non ho votato a favore della legge di bilancio in cui è stato inserito il fondo per le periferie, ma pensate forse che siccome non ho votato a favore di quella legge, l'anno dopo mi metterei a cancellare tutto? Questo

è un modo assurdo di concepire l'amministrazione e il buon governo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Vi è necessità di continuità, il lavoro non può essere legato a contrapposizioni e vendette. Non vi piacevano alcuni progetti? Si poteva intervenire, si poteva aprire un dialogo con le amministrazioni comunali. Ma la cancellazione è un intervento veramente ideologico e vendicativo. Questo non significa buon governo: non è un atto di buon governo sottrarre risorse alle amministrazioni comunali. Siete voi che siete venuti a spiegarci - e io concordo - quanto i Comuni, in tutti questi anni, abbiano dovuto stringere la cinghia, abbiano dovuto fare e subire tagli che sono finiti tutti quanti sul *welfare* e sui servizi. Ebbene, questo, in fondo, era anche un modo per risarcirli. E proprio voi, che siete venuti a dire che era finita l'epoca dei tagli ai Comuni, la prima cosa che fate è tagliare fondi, tra l'altro già impegnati, tradendo le aspettative, tradendo i patti, tradendo le convenzioni.

Tutto questo, è un modo veramente incredibile di porsi nei confronti dei vostri stessi Comuni. Se questo voi lo chiamate Governo del cambiamento, io non posso che fare gli auguri a tutti gli italiani, perché il cambiamento rischia di essere veramente deleterio. (*Applausi del senatore Zanda*).

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Signor Presidente, colleghi, la vicenda dei fondi per le periferie ha un tasso di paradosso veramente elevato; io, da senatore neo eletto, povero senatore di campagna, mi stupisco di tutte queste paradossalità che vengo vedendo, a cominciare dal fatto che Faraone applaude Gasparri: è una cosa francamente divertente, paradossale, creativa.

E poi, questo voto del Senato; colleghi, siamo tutti incappati in questo voto, non starei di più di tanto, come ha detto il nostro Capogruppo, a calcare la mano sul fatto che il Senato quel giorno ha votato consapevolmente i contenuti di quell'emendamento; non andrei oltre su questa circostanza, mi fermerei alla semplice necessità di risolvere, di rimediare, di metterci una toppa, di ripristinare in qualche modo la certezza nei confronti del cittadino, dei Comuni e delle amministrazioni. Nel momento in cui i cittadini sottoscrivono con lo Stato un rapporto convenzionale, lo Stato deve incontrarli in modo corretto, consapevole e serio, cioè mantenendo gli impegni. Dopo di che, cosa sia successo con quell'emendamento è inutile che ce lo stiamo a raccontare. Anche questo ha un qualcosa di paradossale.

Capisco la necessità, per i colleghi di maggioranza di difendere il provvedimento, ma non capisco, francamente, la rigidità del Governo, che interviene in Aula e, su mozioni che sono molto simili o di poco si discostano (ad esempio, non esito ad affermare che la nostra mozione potrebbe essere in parte assorbita da quella di maggioranza), esprime un parere contrario, come su tutte le altre mozioni, su un tema come questo, che suggerisce maggiore cautela perché, in effetti, è il Governo che cambia le carte in tavola ai Comuni e ai cittadini, non sono i Comuni e nessun altro.

Un altro aspetto abbastanza paradossale è vedere i colleghi del PD che si sperticano, volendo dare lezioni, sempre con il ditino alzato. Francamente, riesco a capire poco, colleghi di maggioranza, perché se dovevamo correggere qualcosa delle tante malefatte fatte da questi signori, non dovevamo cominciare dalle periferie, c'era tanto altro materiale in cui andare a pescare, ma veramente tanto.

Insieme al nostro Capogruppo ci interrogavamo, in corso di dibattito, su quale sarebbe potuto essere il nostro atteggiamento nei confronti della mozione di maggioranza. A nostro avviso, a parte qualche dettaglio lessicale, come quel «compatibilmente con una più efficace allocazione delle risorse a disposizione» (che dire? Questo «compatibilmente» apre una finestra nella quale si può infilare un treno, un TIR), è una mozione nella quale noi ci saremmo potuti riconoscere. Tuttavia, colleghi, consideriamo l'atteggiamento del Governo, il dibattito che abbiamo potuto seguire in Aula e soprattutto il fatto che non si capisce bene che fine faranno queste risorse.

Collegli, io vengo dall'Umbria. Questo provvedimento sull'Umbria incide per 30 milioni di euro: non è un euro, non sono bruscolini. Le amministrazioni hanno progettato, hanno speso soldi, hanno anticipato. Non possiamo cancellarli in un attimo. L'Umbria è una Regione dove 30 milioni fanno la differenza. L'Umbria è una Regione dove c'è un problema di ricostruzione *post* sisma serio. Noi dobbiamo, in qualche modo, far presente che lo Stato esiste e che quando incontri lo Stato sei sicuro che non ti frega. Rispetto a tutto questo, è evidente che l'atteggiamento di Fratelli d'Italia non può che

essere di censura nei confronti della mozione di maggioranza.

Noi voteremo a favore, ovviamente, della mozione che abbiamo predisposto e presentato. Voteremo contro la mozione del Partito Democratico perché, comunque, è strumentale e piena di contenuti ideologici e perché va al sodo solo dopo aver fatto diecimila giri di retorica politica. E ci asterremo nei confronti della mozione dei colleghi di Forza Italia, nella quale ci rispecchiamo per la maggior parte.

Colleghi, io sono preoccupato. Chiudo questo intervento manifestando questa sensazione: sono preoccupato, perché non possiamo non registrare questa malintesa compattezza, perché non è un problema dire che un passaggio va corretto, non è così grave. Ma questa ostentata compattezza, non so alla fine dove ci potrà portare. Lo vedremo adesso, nella legge di bilancio: nella mozione di maggioranza è scritto che nella legge di bilancio troveremo queste risorse. Ma io chiedo, a tutti voi colleghi di maggioranza: siete proprio sicuri che le troveremo, queste risorse? Siamo veramente certi che queste risorse le troveremo, nel provvedimento di bilancio che arriva fra un mese? Io non ne sono affatto certo e, rispetto a questo, perdonatemi, colleghi, ma vi manifesto tutta la mia reale e accalorata preoccupazione. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

[PARRINI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, come hanno fatto i miei colleghi in sede di discussione, avverto l'esigenza di aprire la mia dichiarazione di voto a nome del Gruppo Partito Democratico stigmatizzando quello che è avvenuto sulle tribune di quest'Aula: penso che la decisione di far uscire i sindaci perché si erano alzati per indossare la fascia tricolore sia stata una decisione gravemente sbagliata! *(Applausi dal Gruppo PD)*. Infatti, la fascia tricolore, che io ho avuto l'onore di indossare per nove anni, facendo il sindaco, è uno dei segni più alti di rispetto e di appartenenza alle istituzioni e non può mai essere considerata ragione di disordine e di turbamento della vita delle istituzioni.

(Applausi dal Gruppo PD). Quindi, ponete riparo in qualche modo. Si riunirà il Consiglio di Presidenza e sarà riletto il Regolamento. A nostro avviso, non c'è niente, nel Regolamento del Senato, che giustifichi l'interpretazione che il presidente Taverna ha voluto dare.

Venendo in Senato oggi avevo una speranza: che dal dibattito emergessero i segni di una presa di coscienza e di un ravvedimento da parte della maggioranza rispetto a quanto è accaduto sul bando periferie. Infatti, quello che avete combinato - mi rivolgo ai colleghi della maggioranza - è un grosso guaio! Un grosso guaio che danneggia, come ha ricordato la senatrice Cirinnà, 326 Comuni, dove abitano 20 milioni di nostri concittadini. Per il 33 per cento dei casi delle opere bloccate, si tratta di interventi per i quali è già stata avviata la gara d'appalto; nel 9 per cento dei casi, addirittura, abbiamo dei cantieri avviati. Come si può fare un danno di questo genere? Ricevere da tutte le parti la denuncia che si tratta di un danno grave e non fare niente per rimediare a questo danno? *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Questo è il senso della discussione che oggi si conclude. E purtroppo io non ho sentito, nell'unico intervento della maggioranza che stasera c'è stato, niente che assomigli a una rassicurazione credibile. Ho sentito delle battute, delle parole ironiche e irridenti, che volevano essere convincenti e sono state soltanto imbarazzanti, deprimenti e, in alcuni casi, vergognose.

Che cosa c'è allora di grave nella decisione di scippare così tanti Comuni di fondi, per oltre un miliardo di euro? In primo luogo, c'è il fatto che in una democrazia parlamentare la parola dello Stato deve essere sacra: lo Stato non si rimangia mai la parola, per definizione. Le maggioranze mutano e possono mutare; i Governi mutano e possono mutare; tuttavia, nella discontinuità dei Governi deve esserci la continuità dello Stato. La ragion d'essere di un Governo non può mai essere distruggere quanto ha fatto quello precedente! *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Avete violato una regola importante in una democrazia, avete fatto perdere credibilità al Governo centrale: i sindaci e i cittadini dei Comuni interessati adesso hanno un argomento per non fidarsi più della vostra parola e secondo me questo significa aver inferto una ferita nel rapporto tra i diversi livelli delle nostre istituzioni. È un errore molto grave.

Il secondo problema riguarda la politica degli investimenti. Il più inascoltato e scavalcato dei Ministri del vostro Governo, il ministro Tria, ci dice quasi tutti i giorni che per l'Italia è fondamentale

umentare gli investimenti. Noi ci crediamo, ma le scelte fatte sul bando periferie vanno esattamente nella direzione opposta: si mettono in discussione investimenti che avrebbero potuto partire in tempi brevi, si va in senso contrario a quello che il Governo dichiara nei suoi documenti programmatici.

Mi piacerebbe sentire anche l'opinione del ministro Toninelli, che dovrebbe essere il Ministro degli investimenti e invece spesso è dedito o al blocco degli investimenti o all'immaginazione di investimenti che ancora non sono compiuti: vede opere finite che invece ancora non esistono.

(Applausi dal Gruppo PD). Siamo a una sorta di "immagina, puoi", ma non siamo in uno *spot* televisivo, né in una barzelletta: siamo in uno dei periodi più delicati della nostra vita recente.

Credo che il Partito Democratico, con la mozione n. 41 (testo 2), abbia posto una richiesta che dovete prendere in considerazione, quella di dare seguito all'accordo che era stato fatto con l'ANCI l'11 settembre, mantenere quell'impegno, ripristinare i fondi che sono stati scippati, fare fino in fondo il vostro dovere, che è quello di far credere ai sindaci di questo Paese che dello Stato ci si può fidare.

(Applausi dal Gruppo PD). Noi diciamo questo con la nostra mozione, continueremo la nostra mobilitazione nel Paese e speriamo che cambiate strada presto, perché quella che avete imboccato è contro lo sviluppo, contro il lavoro, contro i Comuni, contro il rispetto tra istituzioni. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

[BOSSI Simone](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSSI Simone (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, quando un sindaco e i suoi amministratori sentono dire che finalmente il Governo ha stanziato fondi per le periferie attraverso un bando, sicuramente sono felici. È normale che ogni amministratore sia felice: finalmente qualcuno che pensa alle periferie, al disagio delle zone degradate, ai quartieri senza illuminazione, alle fognature rotte, alle strade da rifare, ai marciapiedi con le barriere architettoniche, a tutti quegli interventi d'urgenza che, per un motivo o per l'altro, non si è mai stati in grado di fare proprio lì, in quelle periferie che troppo spesso sono dimenticate. Questa, infatti, è l'idea che si ha di una periferia: una periferia sempre trascurata e bisognosa di interventi, per ridarle vita e decoro.

In questi giorni abbiamo visto articoli strani sui giornali e siccome siamo particolarmente curiosi siamo andati a vedere i progetti dei 96 Comuni che hanno partecipato al bando. Non entro nel merito se siano fattibili o meno (non è compito nostro giudicarli, per quello ci sono i tecnici), però credo che una riflessione su come vengono spesi i soldi dei cittadini sia quantomeno doverosa. Devo dire che abbiamo trovato molti progetti seri e meritevoli di tutto l'impegno e l'attenzione del Governo per continuare la loro messa in opera e la loro fattibilità.

Tuttavia Presidente, visto che qualche senatore insiste a erigersi paladino delle periferie, mi permetta di raccontare, sperando di essere smentiti, cosa andrà in alcuni casi veramente a finanziare il bando periferie, oltre ai progetti seri di cui parlavo prima. Ne cito solo alcuni perché, se dovessi farlo con tutti quelli che ho letto, non mi basterebbero i minuti a disposizione.

Tra i famosi i 96 Comuni, che con ansia stanno aspettando ben 1,5 miliardi dallo Stato, ho trovato da Nord a Sud finanziamenti, oltre all'ormai famosa motonave di Ravenna, di questo tipo: un bel parco da picnic a Caltanissetta, la creazione di un'applicazione Beacon per fare la guida turistica a Siracusa, un progetto conferenze *master* a Carbonia, un progetto Card e App terre e laghi a Verbania, una mediateca delle Dolomiti a Belluno, una cineteca e un corridoio ciclo-eco-ortivo a Bologna, un glorioso museo emozionale titolato "Dalla preistoria al futuro". *(Commenti dal Gruppo PD)*.

LAUS (PD). Ma cosa stai dicendo?

PRESIDENTE. Un secondo: credo stia dicendo quello che ritiene, non tocca a lei censurarlo mi pare. Non sta offendendo nessuno. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*. Senza bisogno di applausi.

BOSSI Simone (L-SP-PSd'Az). Mi smentisca, la verità può fare male, ma è la verità. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

LAUS (PD). Ma leggili tutti!

BOSSI Simone (L-SP-PSd'Az). Sono tutte attività nobili e meritevoli di attenzione, per carità, però, si chiamava bando periferie. Volendo, posso continuare con le rotatorie di Foggia e Catanzaro, il campo da baseball di Cefalù, lo *skate park* di Biella, le ricercatissime cappelle votive di Caltanissetta, le

inebrianti aiuole di Frosinone e la biodiversità di Vibo Valentia. (*Commenti dal Gruppo PD*).

RIPAMONTI (*L-SP-PSd'Az*). Ascoltate una volta! Una volta! (*Commenti della senatrice Malpezzi*).

PRESIDENTE. Senatrice, è senza microfono. Non si sente. Vi pregherei di restare ciascuno nel proprio ruolo: c'è l'oratore sta parlando e, in questo caso, gli altri ascoltano. Lo dico anche al collega Laus, che non ho richiamato, ma lo invito a desistere.

BOSSI Simone (*L-SP-PSd'Az*). Per non parlare, signor Presidente, degli studi di fattibilità: quelli più fantasiosi sono quello di Pisa sul multilinguismo degli spazi urbani e quello di Matera sul *project financing* dello stadio. Studi di fattibilità degni di nota, che abbondano quasi più dei progetti: ad Ancona si fa lo studio specialistico per l'implementazione della resilienza urbana, ma non sono da meno ad Aosta, Nuoro e Potenza, oltre a Matera e Pisa, che ho citato prima. Più che bando periferie, si poteva chiamare bando sugli studi di fattibilità. Del resto, uno studio di fattibilità non si nega a nessuno, sia mai che si offendano gli amici consulenti! (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*)

Presidente, è normale che non si possa e non si debba fare di tuttata l'erba un fascio, io però nutro una grande stima per i piccoli Comuni e per quei sindaci che sanno rimboccarsi le maniche, gli stessi sindaci che, per la maggior parte, le buche sulle loro strade se le vanno a chiudere da soli, magari pagando anche il sacchetto di asfalto di tasca loro, quelli che sanno cosa vuol dire periferia degradata e frazione isolata, sindaci che, quando fanno un bando, lo fanno con serietà e ne rispettano le regole e gli indirizzi. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*). Il mio rispetto va a tutti quei sindaci, mentre spero che altri oggi, invece, facciano una seria riflessione.

Con questa riflessione di chiusura dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione alla mozione presentata dai Gruppi di maggioranza. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Congratulazioni*).

CAUSIN (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAUSIN (*FI-BP*). Signor Presidente, colleghi del Senato, in Italia almeno 15 milioni di persone vivono in aree soggette a degrado, che sono situate in zone periferiche e centrali. Molte di queste persone vivono anche in piccoli capoluoghi di Provincia. Le città italiane sono profondamente cambiate negli ultimi vent'anni - molti di noi e di voi lo sanno, perché hanno fatto gli amministratori locali - e le persone e le loro condizioni di vita sono profondamente peggiorate. L'invecchiamento della popolazione, la sempre maggiore presenza di stranieri e la crisi economica, che dal 2007 in poi ha eroso fortemente il benessere delle famiglie e delle persone e anche la capacità di intervento della finanza pubblica, sono i maggiori fattori che hanno contribuito a peggiorare le condizioni di vita delle nostre città.

Nel lavoro che ho svolto come *past president* della Commissione d'inchiesta sulle periferie, posso dire che siamo arrivati a una conclusione condivisa: il degrado delle nostre città non è frutto di casualità, ma è frutto, in modo particolare quello del patrimonio immobiliare pubblico e privato e delle infrastrutture, di scelte sbagliate o, peggio ancora, di scelte che non sono state fatte. Se non ci credete, vi invito - come hanno fatto alcuni colleghi e come ho fatto io - a visitare Scampia, lo Zen, il Corviale, le Dighe di Genova, il San Paolo di Bari e tantissimi altri quartieri, anche i caruggi di Genova, per esempio, e anche altre zone centrali delle città.

Questi luoghi sono stati degli esperimenti sociali: in essi sono state concentrate delle fragilità economiche e sociali e oggi sono spesso zone dove cova la clandestinità, sono zone di occupazioni abusive, di economia illecita e di economia illegale. Con l'eccezione di Milano, che cresce ancora demograficamente e cresce dal punto di vista dello sviluppo economico, le nostre città decrescono demograficamente e cambiano il volto. Negli ultimi venticinque anni sono arrivati in Italia circa 6 milioni di immigrati: ci sono 6 milioni di stranieri e c'è una presenza stimata dalla Caritas di 700.000 irregolari, che sono invisibili per la legge italiana, ma che sono molto visibili per la criminalità organizzata e sono manodopera per l'economia illegale e l'economia illecita. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Le persone anziane si trovano a vivere quindi in una situazione di solitudine e di povertà, in zone della città dove gli edifici sono in profondo degrado, dove i servizi di trasporto, di assistenza sanitaria e di

assistenza sociale sono molto più carenti che nelle zone centrali delle città o nei piccoli capoluoghi di Provincia. La convivenza sociale è diventata difficile e per questo motivo cova la rabbia nel nostro Paese. *Minimarket, phone center, money transfer* e negozi etnici hanno progressivamente soppiantato i negozi di vicinato, i luoghi di socialità, i luoghi di comunità e alcuni luoghi delle nostre città sono stati oggetto di disinvestimento economico e sociale da parte delle pubbliche amministrazioni.

L'esperienza che i cittadini vivono nelle nostre periferie è molto semplice: l'assenza di decoro del patrimonio pubblico e privato genera il degrado e porta all'illegalità. La socialità tradizionale ha lasciato così spazio a fenomeni economici che conosciamo: lo spaccio, la prostituzione, il commercio abusivo, i laboratori clandestini, il gioco d'azzardo. Per non parlare delle occupazioni abusive degli immobili pubblici e delle case popolari, che nelle periferie delle grandi città è un fenomeno diffuso: a Palermo c'è il 100 per cento di occupazioni abusive e chi occupa abusivamente una casa la sottrae a chi ha effettivamente bisogno e questa è una cosa immorale. (*Applausi dai Gruppi FI-BP e PD*). È una cosa immorale, che lo faccia il singolo cittadino, un senatore della Repubblica o un parente di un senatore della Repubblica, e rappresenta un'ingiustizia nei confronti di chi ha effettivamente bisogno.

Per non parlare poi dei quartieri dimenticati. Vogliamo parlare di Roma, di una città amministrata dal MoVimento 5 Stelle, dalla sindaca Raggi, dove ci sono insediamenti di campi rom a ridosso di zone periferiche segnate da forti criticità? È noto all'amministrazione locale di Roma, perché l'abbiamo segnalato, che lì c'è un continuo traffico per lo smaltimento illecito dei rifiuti, con continui roghi tossici, tutte le notti. Queste sono le periferie delle città italiane.

C'è poi la disoccupazione giovanile, che voi della maggioranza, mentendo, sapendo di mentire, proponete di curare con il reddito di cittadinanza: non si cura così la disoccupazione in Italia, non si cura così la disoccupazione giovanile, soprattutto al Sud, nei quartieri e nelle periferie artificiali che sono stati creati negli anni Sessanta e Settanta e che sono un terreno di coltura e di reclutamento della criminalità organizzata. È pericoloso dare lì il reddito di cittadinanza. (*Applausi della senatrice Masini*).

È per questa ragione che, nonostante Forza Italia, nella passata legislatura, fosse all'opposizione, abbiamo accolto positivamente la scelta di destinare i fondi per la riqualificazione di alcune aree degradate delle città italiane. Voglio dire che nel programma di Governo condiviso con la Lega Nord, la riqualificazione delle periferie doveva essere una priorità e invece, incredibilmente, nel decreto milleproroghe la maggioranza giallo-verde ha deciso di venire meno agli impegni assunti nei confronti delle città, una decisione che ha differito di tre anni l'efficacia delle convenzioni concluse, che non solo lede il rapporto di sacrosanta e leale collaborazione tra gli enti e lo Stato, ma offende e delude soprattutto le aspettative di oltre 15 milioni di persone che si attendono che la politica chieda scusa e dia una risposta al problema del degrado delle periferie delle nostre città.

Non voglio dilungarmi sui numeri e sui danni prodotti dalla mancata attuazione del bando, che già hanno illustrato bene i miei colleghi, tuttavia ho l'obbligo di denunciare una maggioranza poco seria e vigliacca su questo argomento. Poco seria perché i patti si rispettano, gli impegni tra lo Stato e gli enti locali vanno rispettati, senza se e senza ma. Poco seria perché in politica valgono gli atti e non le chiacchiere.

Sono consapevole che in un tempo in cui la politica si fa con i *social*, con gli *slogan*, con i *selfie*, filmandosi con il telefonino, gli atti siano una cosa obsoleta, ma penso e voglio pensare che sia ancora possibile credere che in politica, attraverso le leggi, gli atti e gli impegni da rispettare, si diano delle risposte ai cittadini. Noi non ci accontentiamo. Come ha dichiarato il professor Conte, Presidente del Consiglio, si vedrà, forse nel primo decreto utile si farà qualcosa. Questo non è sufficiente, serve un atto, bisogna dire quanto, bisogna dire quale decreto, bisogna dire se nella legge di stabilità, bisogna dire dove si fa l'atto e come lo si fa.

Dicevo che è una scelta vigliacca perché non avete avuto neanche il coraggio di dire con chiarezza e trasparenza che a voi delle periferie, delle persone che vivono nelle periferie e delle loro condizioni non ve ne frega niente. Voi avete soltanto capito che su quella posta di bilancio c'erano tanti soldi per investimenti e avete deciso di saccheggiare quella posta di bilancio per fare altro. È una scelta politica legittima, ma dovete dichiararla, non fare finta di niente. È una scelta che porta a creare debito

pubblico e spesa pubblica, alla faccia di chi lavora, di chi paga le tasse e soprattutto - questa è la cosa immorale - alla faccia di chi sta male.

L'altro fatto grave, visto che prima abbiamo parlato di sindaci, è che i vostri sindaci li avete zittiti su questo argomento e in questi giorni il loro silenzio imbarazzato ha dimostrato che loro sono forse più dei servi sciocchi di una maggioranza o di un partito che non servitori dei cittadini tutti che li hanno eletti, perché un sindaco è sindaco anche di chi non l'ha votato e deve fare gli interessi della comunità. Forza Italia crede fortemente che questo sia non solo un tema centrale della legislatura, ma una vera e propria nuova questione sociale che deve essere affrontata con serietà. Forza Italia crede anche che le città piccole, ma soprattutto quelle grandi siano il motore dello sviluppo economico del nostro Paese e che ci sia una responsabilità diretta della politica rispetto alla qualità della vita dei cittadini.

È per questo che noi, nella nostra mozione, chiediamo che nella legge di bilancio venga immediatamente reintrodotta la posta di bilancio per dare una risposta ai progetti in corso e per questa ragione voteremo a favore della mozione che porta la firma, per Forza Italia, del senatore Mallegni.

(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni).

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (M5S). Signor Presidente, Governo, onorevoli colleghi, non voglio utilizzare questi pochi minuti della dichiarazione di voto per ricordare, ad esempio, che c'era un profilo di incostituzionalità che la Corte ha giustamente richiamato rispetto al mancato coinvolgimento degli enti locali, in particolare delle Regioni, sulla questione dei progetti che, appunto, prevedevano l'intervento degli enti locali. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Non voglio ricordare che non abbiamo scippato o tolto risorse, ma che abbiamo sospeso le convenzioni per un anno, garantendo comunque che possano continuare i primi 24 progetti, che sono quelli che erano evidentemente valutati come maggiormente in linea con il bando e più apprezzati per i loro interventi. Abbiamo quindi garantito il risarcimento delle spese sostenute e abbiamo semplicemente spostato alcuni interventi. Non voglio ricordare invece gli scippi che ci sono stati - quelli sì reali - sugli enti locali, che per anni hanno dovuto pagare le scelte dei Governi centrali che hanno rimandato ai sindaci l'adozione di misure drammatiche nei confronti dei cittadini. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

Non voglio ricordare che quest'Assemblea, ad esempio, nella prima seduta sul tema in occasione della discussione del decreto milleproroghe, ha votato all'unanimità: o non avevate capito quell'emendamento oppure in quel momento eravate d'accordo. Voglio invece utilizzare - consentitemi questo termine - alcuni passaggi dell'intervento del senatore Causin, che mi ha preceduto, che ha centrato molti argomenti riguardo al tema delle periferie. Ho presente, peraltro, un evento al quale abbiamo partecipato assieme in campagna elettorale, in cui si diceva che probabilmente era sbagliata anche l'estensione del bando periferie a troppe periferie, mentre bisognava concentrare gli interventi su quelle in maggiore emergenza.

Oggi assistiamo a qualcosa di molto evidente: c'è un ritorno alle grandi città e un ritorno, anche demografico, alle aree metropolitane, con un abbandono di tante periferie di tanti centri. Credo, tuttavia, che il percorso che ci deve portare a recuperare quelle periferie non si faccia con una politica dei bandi. Sono convinto che vada fatta una seria riflessione sulla riforma della legge urbanistica di questo Paese, che ha settant'anni e che ha necessità di superare il concetto di zonizzazione, di zone di espansione, di zone di completamento, di zone industriali e artigianali. Noi dobbiamo ragionare per riqualificare quella parte di periferie degradate con una sostituzione del nostro patrimonio immobiliare, con una riqualificazione dei centri, così da consentire alle persone di spostarsi verso i centri, là dove le città hanno dei decrementi demografici che ovviamente si ripercuotono sull'abbandono delle periferie. Credo che sia questo il ragionamento che quest'Assemblea e il Parlamento devono fare, riflettendo su una progettazione e una programmazione urbanistica di lunga gittata, partendo dalla necessaria riforma della legge urbanistica, nonché da una legge sui progetti urbanistici che questo Paese non ha mai avuto e che, invece, dovrebbe avere.

Noi crediamo, peraltro, nell'impegno del Presidente del Consiglio, che noi ribadiamo con la nostra

mozione, a prima firma del collega Romeo, ma appoggiata da tutta la maggioranza. Dobbiamo valutare che cosa sono veramente i 96 progetti che oggi sono sospesi; dobbiamo fare una valutazione su quali erano i progetti che realmente potevano andare a gara oggi ed essere realizzati con stati di avanzamento nel 2019.

Penso allora che il ragionamento che ha fatto questo Governo, di liberare risorse che probabilmente non sarebbero state spese comunque nel 2019 a favore di chi ha gestito bene i propri Comuni e ha un avanzo di bilancio, sia un'operazione sensata. Questa operazione ha avuto l'appoggio della maggioranza, così come oggi ha l'appoggio della maggioranza una mozione che chiede una valutazione puntuale di quei 96 progetti. Credo che una riflessione su un eventuale rifinanziamento nella legge di bilancio rientri tra le tante azioni sensate che questo Governo in pochi mesi ha fatto.
(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione.

Dopo la votazione delle mozioni, ai sensi dell'articolo 160 del Regolamento, sarà posto ai voti l'ordine del giorno G1.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 41 (testo 2), presentata dal senatore Marcucci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 43, presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 44, presentata dal senatore Ciriani e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della mozione n. 45, presentata dai senatori Romeo, Patuanelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha rimodulato il calendario corrente alla luce dell'*iter* della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza e alla remissione alla sede referente dei disegni di legge in materia di sviluppo delle isole minori e sul voto di scambio politico-mafioso.

La giornata di domani sarà dedicata ai lavori delle Commissioni, con particolare riguardo alla Commissione bilancio.

La discussione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018 e dell'annessa Relazione sullo scostamento dall'obiettivo di medio periodo - per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Senato -avrà luogo giovedì 11 ottobre. La Presidenza potrà stabilire una sospensione della seduta in relazione all'andamento dei lavori. Eventuali emendamenti alla risoluzione accettata dal Governo sulla Nota di aggiornamento dovranno essere presentati entro trenta minuti dall'espressione del parere. Le votazioni saranno indette intorno alle ore 17,30. Il *question time* già previsto per tale data non avrà luogo.

Nella seduta di martedì 16 ottobre restano confermate le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sul Consiglio europeo. A partire dalle ore 16,30 i lavori proseguiranno con l'esame dalla sede redigente della proposta di istituzione della Commissione di inchiesta monocamerale sul

femminicidio nonché con la discussione generale del disegno di legge sulle isole minori, che potrà proseguire anche oltre il normale orario di chiusura.

Il seguito dell'esame di quest'ultimo provvedimento proseguirà nella seduta di mercoledì 17. I tempi di discussione sono stati ripartiti in base a specifiche richieste dei Gruppi. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 14 di domani, mercoledì 10 ottobre.

Il calendario della settimana prevede inoltre la discussione dalla sede redigente, ove conclusi dalle Commissioni, dei seguenti provvedimenti: rete nazionale registri tumori; insegnamento educazione civica; istituzione Commissione di inchiesta sul sistema bancario.

Nella settimana dal 23 al 25 ottobre saranno discussi i disegni di legge sulla legittima difesa e sul voto di scambio politico-mafioso.

Resta confermato nelle sedute di giovedì 18 e 25 ottobre lo svolgimento del *question time*.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

Martedì	9	Ottobre	h. 16,30	- Mozioni sui programmi di riqualificazione delle periferie
Giovedì	11	"	h. 9,30-20	- <i>Doc. LVII, n. 1-bis</i> - Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018

La giornata di mercoledì 10 ottobre è riservata ai lavori delle Commissioni.

Le proposte di risoluzione sul *Doc. LVII, n. 1-bis* (Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018) dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione generale. Gli emendamenti alla risoluzione accolta dal Governo dovranno essere presentati entro trenta minuti dall'espressione del parere.

Martedì	16	Ottobre	h. 9,30	-
Mercoledì	17	"	h. 9,30-20	Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 18 ottobre 2018 (martedì 16, ore 9.30)
Giovedì	18	"	h. 9,30-20	- <i>Doc. XXII, nn. 1, 8 e 9</i> - Istituzione Commissione di inchiesta sul femminicidio (<i>dalla sede redigente</i>) - Disegno di legge n. 497 e connessi - Sviluppo isole minori

				<p>- Disegno di legge n. 535 e connessi - Rete nazionale registri tumori <i>(dalla sede redigente) (ove conclusi dalla Commissione)</i></p> <p>- Disegno di legge n. 233 e connessi - Insegnamento educazione civica nelle scuole <i>(dalla sede redigente) (ove conclusi dalla Commissione)</i></p> <p>- Disegno di legge n. 494 e connessi - Istituzione Commissione di inchiesta sistema bancario e finanziario <i>(dalla sede redigente) (ove conclusi dalla Commissione)</i></p> <p>- Interpellanze e interrogazioni</p> <p>- Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-<i>bis</i> del Regolamento (giovedì 18, ore 15)</p>
--	--	--	--	---

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 497 e connessi (Sviluppo isole minori) dovranno essere presentati entro le ore 14 di mercoledì 10 ottobre.

Martedì	23	Ottobre	h. 16,30-20	- Seguito argomenti non conclusi
Mercoledì	24	"	h. 9,30-	

			20	- Disegno di legge n. 5 e connessi - Legittima difesa - Disegno di legge n. 510 - Voto di scambio politico-mafioso - Interpellanze e interrogazioni - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (giovedì 25, ore 15)
Giovedì	25	"	h. 9,30-20	

I termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 5 e connessi (Legittima difesa) e n. 510 (Voto di scambio politico-mafioso) saranno stabiliti in relazione ai lavori delle Commissioni. Le sedute uniche delle settimane 16-18 ottobre e 23-25 ottobre saranno sospese in linea di massima tra le ore 13,30 e le ore 16,30, fermi restando gli orari del *question time*.

Ripartizione dei tempi per la discussione del *Doc. LVII, n. 1-bis*
(Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018)

(7 ore, incluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1h	13'
FI-BP		50'
L-SP-PSd'Az		49'
PD		46'
FdI		30'
Misto		27'
Aut (SVP-PATT, UV)		25'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 18 ottobre 2018

(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 3	

ore, di cui:	
M5S	44'
FI-BP	30'
L-SP-PSd'Az	29'
PD	28'
FdI	18'
Misto	16'
Aut (SVP-PATT, UV)	15'
Dissenzienti	5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 497 e connessi
(Sviluppo isole minori)**

Relatore	10'
Governo	10'
Votazioni	10'
Gruppi 4 ore e 30 minuti i n c l u s e dichiarazioni di voto, di cui:	
M5S	55'
FI-BP	55'
L-SP-PSd'Az	44'
PD	53'
FdI	27'
Misto	24'
Aut (SVP-PATT, UV)	10'
Dissenzienti	5'

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[STEFANO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[STEFANO](#) (PD). Signor Presidente, attraverso la sua persona voglio sollecitare la risposta, da parte del ministro Centinaio, all'atto n. [4-00551](#), da me presentato. Con tale atto di sindacato ispettivo ho voluto chiedere aggiornamenti sul piano di contrasto all'epidemia della *Xylella fastidiosa*, più volte annunciato come imminente da parte del Ministro.

Dopo aver sentito per settimane e settimane, per mesi, da parte di entrambi gli attori di questa composita maggioranza, che avevano la risposta per tutti i problemi del Paese, compresa la *Xylella*; dopo la passerella a luglio del ministro Centinaio nella zona infetta (alla quale è seguito prima l'annuncio che in un paio di settimane avrebbe lanciato un piano *ad hoc* per contrastare questo flagello e, successivamente, una volta incassato l'applauso, un aggiornamento del termine a settembre, dopo le ferie, anche in questo caso solo per raccogliere l'applauso), ebbene, oggi, 9 ottobre, non abbiamo ancora notizia su cosa si intenda a fare. Il Ministro delle politiche agricole si è fermato all'annuncio con una postilla: «dopo aver ascoltato tutti», un ascolto che però continua ma che credo non gli potrà portare più nulla, anche nelle Commissioni di inchiesta inspiegabili che vengono istituite. Nel mentre, credo si possa affermare che questa fastidiosa *Xylella* non è ferma, non è immobile ad aspettare che il

signor Ministro giunga a giusto consiglio e si assuma la responsabilità di funzione attivandosi nei confronti di un'emergenza, ma anche di una comunità - quella pugliese - alla quale sono state fatte promesse che ora non vengono mantenute.

Per questo, Presidente, le chiedo di sollecitare con forza la risposta a quell'atto di sindacato ispettivo con il quale chiedo a che punto siamo e se i tavoli annunciati si sono insediati o no.

[D'ALFONSO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO (PD). Signor Presidente, la ringrazio per questa opportunità poiché voglio richiamare, attraverso il suo ufficio, le attenzioni del Ministro competente per quanto riguarda il fatto che sono stati distolti 200 milioni di euro dal piano riferito alla Regione Abruzzo dei fondi Masterplan. Si tratta di fondi per lo sviluppo e la coesione (FSC) consentiti alla Regione Abruzzo per gli obiettivi del Masterplan.

Sono stati sottratti 200 milioni di euro, con l'articolo 16, comma 2, lettera d), del decreto-legge Genova. Noi vogliamo che l'autostrada venga completata per quanto riguarda le sue attività di messa in sicurezza, ma questo non può comportare il sottrarsi di 200 milioni di euro in procedura contrattuale per quanto riguarda la definizione di progetti esecutivi, la messa in produzione di cantiere. Siccome oggi la seduta è stata dedicata a fondi tolti ai Comuni, non possiamo organizzare una "sagra" di fondi che vengono prima dati e poi sottratti, poiché questo cancella la credibilità dell'ordinamento nazionale. C'è bisogno di attivare investimenti, di mettere in sicurezza le autostrade, ma senza ogni volta azzerare la consistenza amministrativa precedente. Mi auguro allora che il Ministro voglia precisare quando verrà risolto questo maledetto articolo che toglie risorse alla Regione Abruzzo.

[GARAVINI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (PD). Signor Presidente, sono a sollecitare il Governo in merito all'atto [4-00019](#), da me presentato in aprile, col quale chiedo al Governo di prendere posizione rispetto alle autorità belghe in merito a casi di espulsione di connazionali di origini italiane; non un caso, non dieci né cento casi, ma oltre 12.000 casi in soli sei anni. Una decina di giorni fa esponenti autorevoli del Governo rispetto ad un caso, soltanto apparentemente analogo, avvenuto in Germania, di una connazionale che rispetto alla richiesta di assistenza sociale si è vista minacciata di espulsioni, probabilmente in seguito alla solerzia eccessiva di un funzionario, esponenti del Governo si sono inalberati, mentre rispetto a questi casi - ripeto oltre 12.000 - di connazionali espulsi dal Belgio c'è il totale silenzio.

Sollecito allora il Governo a prendere posizione, signor Presidente, anche perché questi casi non si possono verificare. Temo però che il Governo sia in realtà in difficoltà perché questi connazionali non sono altro che vittime di leggi che, purtroppo, il nostro Governo si appresta a sua volta ad introdurre, creando cittadini di serie A e cittadini di serie B. Infatti, nella misura in cui si annuncia che l'introduzione del reddito di cittadinanza riguarderà soltanto cittadini italiani e non invece espressamente cittadini europei si rischia di creare i presupposti per una totale mancanza di rispetto dei diritti di democrazia e di uguaglianza, venendo tra l'altro meno alla direttiva europea che prevede la libera circolazione e soggiorno dei cittadini europei e dei loro familiari.

[PILLON](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PILLON (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, signori colleghi, Asia Bibi il 14 giugno 2009 lavorava nei campi come bracciante, era andata al pozzo a prendere acqua, offrendola poi alle donne musulmane che lavoravano con lei, che non hanno accettato l'acqua in quanto hanno ritenuto che fosse ormai contaminata da una infedele. Lei ha spiegato che la sua fede in Cristo l'aveva portata a fare questo gesto di carità ed è stata denunciata dal mullah del luogo per blasfemia. Asia Noreen Bibi, madre di cinque figli, è incarcerata dal giugno 2009 e langue in un carcere pakistano da allora; picchiata, stuprata e poi condannata a morte per impiccagione.

Il giudice che l'ha condannata a morte in data 8 novembre 2010 le offrì la revoca della sentenza in cambio della sua conversione all'Islam. Lei ha risposto che preferiva morire da cristiana che vivere da musulmana e ha detto al giudice: «Se lei mi ha condannato a morte perché amo Dio, sarò orgogliosa di

sacrificare la mia vita per lui». Non ho sentito femministe o grida di sostegno a questa donna coraggiosa che ieri è stata sottoposta all'ultimo grado di giudizio. Dalle notizie che abbiamo ricavato in queste ore sembra che il verdetto della Corte suprema del Pakistan sia stato emesso, ma sia riservato. Sembra che i giudici, secondo quanto riportato da «Asia News», vogliono evitare disordini o che scoppi la rivolta. Il suo avvocato chiede che i Paesi occidentali siano pronti a offrire immediato asilo politico.

Io richiamo l'attenzione di quest'Assemblea e delle istituzioni del nostro Paese a questo tipo di asilo politico che ci interessa e che speriamo sia fatto in tempi brevi e immediati. Chiediamo che i Governi del mondo non possano più perseguire persone semplicemente perché cristiane. Ci piacerebbe che Asia Bibi fosse ospitata presto in Italia. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az, M5S e FI-BP).*

PRESIDENTE. La ringrazio per il suo puntuale e toccante intervento.

RUSSO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (M5S). Signor Presidente, colleghi, 8 ottobre 1986 - 8 ottobre 2018: ieri ricorreva il trentaduesimo anniversario della morte del piccolo Claudio Domino, vittima innocente della mafia. A ricordarlo e a ricordare tutti i 125 bambini vittime innocenti della mafia, ieri a Palermo, sono stati i genitori e il gruppo Paolo Borsellino di Agende Rosse. Conobbi la mamma di Claudio quando intervenne durante la presentazione di un libro di un amico comune vittima della mafia. Quel giorno il racconto di una mamma che vede falciare la vita del proprio figlio gelò l'aria. Ucciso perché testimone scomodo, ucciso perché nel posto sbagliato. Non è vero che la mafia non tocca i bambini. Li giustizia con un colpo alla testa, con un'iniezione letale, li scioglie nell'acido.

Da quel giorno sento il dovere di ricordare tutti i 125 bambini vittime delle mafie e di affidare la loro vita negata a quest'Assemblea perché ne mantenga viva la memoria. *(Applausi dai Gruppi M5S, FI-BP e L-SP-PSd'Az).*

VONO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VONO (M5S). Signor Presidente, intervengo per la mia Calabria, martoriata dalle alluvioni degli ultimi giorni che hanno portato via alla gioia della vita Cristian, sette anni, e la sua mamma, mentre Nicolò, di soli due anni, è ancora disperso. Siamo tutti affranti da questa tragedia ma il nostro compito non può fermarsi alla normale, umana solidarietà. Dobbiamo intervenire con forza per dare risposte concrete che prescindano dalla vicinanza nel dolore e siano efficaci per la ripresa del territorio.

In questi giorni ho potuto constatare di persona i cedimenti, gli smottamenti e le frane sulle principali strade provinciali di collegamento dell'area di Vibo Valentia e di Catanzaro. Avevo già consapevolezza che l'emergenza in Calabria è di fatto cronicità ma ho dovuto prendere consapevolezza che poco di quanto accaduto è dovuto al fato. Molto è dovuto all'incuria del territorio, all'assenza di interventi programmati per prevenire il dissesto idrogeologico, alla mancata manutenzione delle infrastrutture viarie che sono fondamentali.

Nell'immediatezza vi chiedo uno sforzo unitario per la sottoscrizione di un emendamento condiviso per la Calabria che renda possibile il reperimento dei fondi necessari per eliminare l'isolamento. Non è il caso di recriminare sulle colpe. È il momento di assumersi le responsabilità, anche quelle che derivano da provvedimenti passati. È ora di agire con fermezza per difendere i nostri territori, agire per l'area del Lametino in cui si è verificata la tragedia delle vittime e dove dagli anni Ottanta si attende il completamento della strada che non c'è, arteria di collegamento delle province di Catanzaro e Cosenza; agire per l'area del Vibonese per cui, in spirito di collaborazione istituzionale, invito i dirigenti dell'ANAS nazionale e del compartimento Calabria a sbloccare le pratiche burocratiche per garantire la percorribilità attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria della ex strada statale 110, impraticabile per cedimento strutturale del manto stradale e causa di isolamento dei territori, in attesa del completamento della Trasversale delle Serre che è importante, un fondamentale tracciato che unisce le due coste della Calabria.

Come calabresi allora chiediamo e, nel ruolo istituzionale, intimiamo l'ANAS di mantenere fede agli impegni assunti, adoperandosi per il completamento dei lavori rimanenti nella provincia di Vibo

Valentia, ponendo fine alla condizione di conflittualità tra cittadini e istituzioni, quindi di concludere con solerzia i lavori di Monte Cucco e procedere all'apertura dello svincolo di Vazzano di accesso all'autostrada, già in ritardo di parecchi mesi, senza sfilate e tagli di nastri. Nulla di particolare, quindi, solo che ognuno, per quanto di competenza, faccia il proprio dovere per un autentico cambiamento e un veloce recupero dei ritardi subiti dal Paese, a cominciare da noi parlamentari. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Naturalmente ci uniamo alla richiesta, estendendola alle tante altre località di ogni parte d'Italia che hanno subito in questo periodo terremoti e alluvioni - penso alla Sicilia - con vittime e molti disagi. È un problema che credo tutte le forze politiche avvertano e mi auguro che principalmente quelle di maggioranza possano intervenire.

[ORTOLANI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORTOLANI (M5S). Signor Presidente, oggi, come abbiamo sentito dal presidente Alberti Casellati, è la Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo. Lei stessa ha pronunciato parole molto forti, richiamando l'attenzione delle istituzioni per avviare progetti di risanamento idrogeologico su tutto il territorio, che è stato trascurato.

Cominciamo con un riferimento veloce al grande fenomeno del Vajont. Questi grandi fenomeni sono importantissimi perché consentono agli studiosi di capire quanto sia pericolosa la natura e come l'uomo vi si debba rapportare saggiamente. Alcuni dati. Il bacino del Vajont, retto da una diga, conteneva 115 milioni di metri cubi di acqua. Improvvisamente, dal versante orografico sinistro, si staccò una frana di 270 milioni di metri cubi, che precipitò nel lago a una velocità di 100 chilometri all'ora. Questa grande massa spostò tutta l'acqua del bacino, buttandola sul versante opposto, verso monte, e una grossa parte (oltre 20 milioni di metri cubi) verso la diga, che fu sormontata e scavalcata. Questo volume di acqua precipitò nella sottostante Valle del Piave, creando quella devastazione che abbiamo visto; grande fenomeno.

Il processo cominciò nel 1968 e si concluse nel 2000. Fu accertato che si voleva forzare la natura, con un riempimento maggiore di quello consentito in sicurezza, perché il bacino artificiale privato doveva essere ceduto all'ENEL nel momento della nazionalizzazione. Nel 2000 si chiuse definitivamente il processo e ENEL, Montedison e Stato italiano furono condannati a pagare, per il 33,3 per cento ciascuno, tutte le spese. Perché anche lo Stato italiano? Perché funzionari dello Stato non avevano agito in modo trasparente nella difesa degli interessi dei cittadini e avevano avallato gli interessi della società privata che doveva vendere il bacino artificiale all'ENEL.

Ecco, quindi, l'importanza di uno Stato molto attento, che sia veramente difensore di tutti i cittadini, prima di tutto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[MANGIALAVORI](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANGIALAVORI (FI-BP). Signor Presidente, anch'io, come la senatrice Vono, volevo sottoporre all'attenzione dell'Assemblea e soprattutto del Governo (che purtroppo in questo momento non c'è) quanto è successo in Calabria: una tragedia che è stata ben descritta dalla collega Vono; una tragedia che richiede un immediato intervento da parte del Governo. Visto che la senatrice Vono ha detto che auspica un emendamento che possa reperire i fondi necessari per la risoluzione del problema, mi auguro che ciò possa avvenire al più presto; io sarò, se il collega vuole, il primo firmatario di questo emendamento - o anche l'ultimo se ella ritiene - ma chiedo che venga fatto nell'immediato perché ci sono troppi paesi disarticolati dal resto della Regione e quindi vi è l'assoluta necessità di fare bene e soprattutto presto. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e M5S)*.

[VITALI](#) (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (FI-BP). Signor Presidente, mi piacerebbe sapere se questo Governo non vuole rispondere mai alle interrogazioni o questo è un trattamento che usa soltanto nei confronti del sottoscritto interrogante. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Infatti, voglio sollecitare le risposte alle interrogazioni [3-00008](#), [3-00009](#) e [4-00114](#) del 29 maggio, [4-00219](#) del 12 giugno, [4-00256](#) del 21 giugno, [4-00543](#)

del 13 settembre e [3-00210](#) del 19 settembre.

Mi piacerebbe appunto avere un riscontro.

PRESIDENTE. La Presidenza trasmetterà la sua sollecitazione agli Uffici.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 11 ottobre 2018

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedì 11 ottobre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 19,35).

Allegato A

MOZIONI

Mozioni sui programmi di riqualificazione delle periferie

(1-00041) (testo 2) (04 ottobre 2018)

[MARCUCCI](#), [FERRAZZI](#), [MALPEZZI](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [COLLINA](#), [FERRARI](#), [BINI](#), [CIRINNA](#), [ALFIERI](#), [ASTORRE](#), [BELLANOVA](#), [BITI](#), [BOLDRINI](#), [BONIFAZI](#), [CERNO](#), [COMINCINI](#), [CUCCA](#), [D'ALFONSO](#), [D'ARIENZO](#), [FARAONE](#), [FEDELI](#), [GARAVINI](#), [GIACOBBE](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MAGORNO](#), [MANCA](#), [MARGIOTTA](#), [MARINO](#), [Assuntela MESSINA](#), [MISIANI](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [PARRINI](#), [PATRIARCA](#), [PINOTTI](#), [PITTELLA](#), [RAMPI](#), [RENZI](#), [RICHETTI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SBROLLINI](#), [STEFANO](#), [SUDANO](#), [TARICCO](#), [VATTUONE](#), [VERDUCCI](#), [ZANDA](#). -

Respinta

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ha istituito, con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro, un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate, attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane, anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di *welfare* metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno 2016, in attuazione delle predette disposizioni, ha stabilito le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, la documentazione che gli enti interessati dovevano allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione e i criteri per la valutazione dei progetti;

a seguito della presentazione dei progetti da parte di 120 tra città metropolitane e comuni capoluogo di provincia, il cui termine era stato fissato al 26 agosto 2016, e della valutazione degli stessi sulla base dei criteri previsti dal suddetto provvedimento, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 ha previsto il finanziamento dei primi 24 progetti in graduatoria, stabilendo i tempi per la stipula delle relative convenzioni e prevedendo che gli ulteriori progetti sarebbero stati finanziati con le ulteriori risorse che si sarebbero successivamente rese disponibili;

in data 6 marzo 2017, 24 primi cittadini, con fascia tricolore, hanno firmato nella sala dei Galeoni di Palazzo Chigi, con il Presidente del Consiglio dei ministri, Paolo Gentiloni, le convenzioni per la realizzazione di progetti di riqualificazione delle periferie previsti dal "Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia";

rilevato che:

al fine di assicurare il finanziamento dei progetti depositati dai restanti 96 comuni e città metropolitane, ammessi in graduatoria nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2016, nella legge di bilancio per l'anno 2017 (legge n. 232 del 2016, art. 1, commi 140 e 141) sono stati programmati ulteriori stanziamenti per il finanziamento del bando periferie a valere sulle disponibilità del fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (art. 1, comma 140) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020 (art. 1, comma 141);

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, finalizzato alla ripartizione del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha assegnato 800 milioni di euro per le finalità del «Bando periferie»;

la delibera CIPE n. 2 del 2017, registrata alla Corte dei conti il 14 giugno 2017 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 26 giugno 2017, ha assegnato ulteriori 798,17 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione 2014 - 2020, in favore dei progetti inseriti nel programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 e non risultanti finanziati;

per il completamento di tutti i progetti del «Bando periferie» in graduatoria, ma non finanziati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, sono state stanziare risorse pari a complessivi 1,6 miliardi;

il 18 dicembre 2017, sempre a Palazzo Chigi, il Governo ha stipulato le restanti 96 convenzioni con comuni capoluogo e città metropolitane vincitori del bando, a seguito della quale gli enti coinvolti hanno avviato tutte le iniziative necessarie per la realizzazione dei progetti;

considerato che:

il Governo Conte, a seguito della presentazione del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2018 e recante la proroga di termini, con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale 13 aprile 2018, n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, ha differito, in modo a giudizio dei proponenti del presente atto d'indirizzo ingannevole, al 2020 l'efficacia delle citate 96 convenzioni, di fatto bloccando la realizzazione dei relativi progetti;

il blocco di progetti di rigenerazione urbana, a fronte dei quali gli enti coinvolti hanno già sostenuto rilevanti impegni di spesa che coinvolgono anche soggetti terzi, con cui sono stati conclusi degli accordi, sta determinando serie difficoltà alle amministrazioni locali coinvolte, appartenenti a tutti gli schieramenti politici, oltreché una moltitudine di ricorsi al Tar per far valere la responsabilità di carattere amministrativo ed erariale e di illegittimità costituzionale nei confronti dello Stato;

il blocco dei progetti, oltre alla mancata assegnazione di 1,6 miliardi per la realizzazione dei progetti legati alle 96 convenzioni, comporta, altresì, la perdita di circa un miliardo e cento milioni di euro di finanziamenti messi a disposizione da privati ed altri enti;

tale scelta, che coinvolge 87 comuni capoluogo e 9 città metropolitane, 326 comuni in totale, 1.625 interventi e circa 19.803.099 cittadini interessati, è stata oggetto di immediate e forti proteste da parte dell'Anci e degli enti locali coinvolti che a più riprese hanno evidenziato come la stessa sia stata adottata dal Governo senza informare i soggetti interessati ed in violazione ad obblighi convenzionali

già sottoscritti tra le parti;

preso atto che:

a parere dei proponenti le risposte del Governo a tale situazione sono state del tutto inadeguate alle attese degli enti locali e non corrispondenti alle dichiarazioni rilasciate dai membri dell'Esecutivo;

le dichiarazioni a più riprese rilasciate dal sottosegretario al Ministero dell'economia e delle finanze, Castelli, secondo cui l'intervento del Governo con decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 è finalizzato a sbloccare gli avanzi di amministrazione per i comuni, non corrisponderebbe al vero, in quanto gli spazi finanziari destinati a permettere l'utilizzo degli avanzi di amministrazione ai comuni non sono stati distribuiti agli enti medesimi e nulla è previsto in merito nel decreto-legge in esame;

a seguito dell'incontro richiesto dall'Anci, organizzato per scongiurare tale gravissimo atto, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato alla stampa la volontà: "di avviare un percorso per giungere alla migliore soluzione possibile e nei tempi più rapidi. La soluzione che intendiamo adottare è quella di inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata";

nella riunione della Conferenza Unificata Stato-Regioni appositamente convocata per trovare un'intesa sulla vicenda, tuttavia, il Governo non ha dato seguito alle dichiarazioni rilasciate dal Presidente del Consiglio dei ministri, appellandosi ad un presupposto e non specificato problema di natura tecnica. In conseguenza di ciò, l'Anci, ha deciso di interrompere ogni relazione istituzionale con il Governo;

le richieste di apportare i necessari correttivi durante l'esame in parlamento del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, sono state respinte dal Governo e dalla maggioranza, senza fornire adeguate motivazioni;

allo stato attuale non è stato adottato alcun decreto-legge finalizzato a dare attuazione a quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio dei ministri;

al contrario, in data 25 settembre 2018, il Governo, tramite PEC, ha emanato la propria comunicazione ufficiale per ufficializzare il blocco del miliardo e seicento milioni previsti per le 96 convenzioni sottoscritte dagli enti locali coinvolti per affrontare l'annosa questione della sicurezza e della rigenerazione urbana delle proprie periferie;

in data 27 settembre 2018, l'Anci, in risposta alla richiesta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Stefani, ha ribadito: "l'impossibilità di rivedere la posizione assunta in Conferenza unificata, a meno di segnali tangibili da parte del Governo della reale ed effettiva volontà di ripristinare l'importante, e strategico per il Paese, vincolo di solidarietà e di collaborazione istituzionale";

la posizione assunta dal Governo sulla suddetta vicenda contraddice palesemente le promesse elettorali dei partiti, che compongono la maggioranza e il contratto di Governo stipulato da Lega e M5S sul tema delle periferie urbane e del disagio abitativo, lasciando coloro che vivono nelle periferie e nelle aree marginali privi di progetti, che avrebbero reso sicure e riqualificate le loro case, i loro quartieri e i loro paesi,

impegna il Governo:

1) a dare seguito agli impegni assunti dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'incontro con l'Anci dell'11 settembre 2018, approvando con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare tutte le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle 96 convenzioni sospese dall'articolo 13, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108;

2) ad adottare ogni iniziativa utile a supporto dei 96 enti locali che hanno sottoscritto il 18 dicembre 2017 le 96 convenzioni relative al bando periferie, per consentire loro il rapido completamento dell'*iter* burocratico e documentale, laddove non già concluso, previsto per l'assegnazione di tutte le risorse stanziare per tale finalità;

3) ad avviare contestualmente un monitoraggio sullo stato di avanzamento dei singoli interventi finalizzato ad una programmazione più efficace della spesa, attraverso il comitato di monitoraggio già previsto nelle convenzioni sottoscritte.

(1-00043) (09 ottobre 2018)

[BERNINI](#), [MALAN](#), [AIMI](#), [ALDERISI](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [BATTISTONI](#), [BERARDI](#), [BERUTTI](#), [BIASOTTI](#), [BINETTI](#), [CALIENDO](#), [CANGINI](#), [CARBONE](#), [CAUSIN](#), [CESARO](#), [CONZATTI](#), [CRAXI](#), [DAL MAS](#), [DAMIANI](#), [DE POLI](#), [DE SIANO](#), [FANTETTI](#), [FAZZONE](#), [FERRO](#), [FLORIS](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GASPARRI](#), [GHEDINI](#), [GIAMMANCO](#), [GIRO](#), [LONARDO](#), [MALLEGNI](#), [MANGIALAVORI](#), [MASINI](#), [Alfredo MESSINA](#), [MINUTO](#), [MODENA](#), [MOLES](#), [PAGANO](#), [PAPATHEU](#), [PAROLI](#), [PEROSINO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RIZZOTTI](#), [ROMANI](#), [RONZULLI](#), [ROSSI](#), [SACCONI](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#), [SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#), [TESTOR](#), [TIRABOSCHI](#), [TOFFANIN](#), [VITALI](#). -

Respinta

Il Senato,

premessi che:

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) all'articolo 1, commi da 974 a 978, ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

il cosiddetto "Bando Periferie" prevedeva uno stanziamento iniziale di risorse pari a 500 milioni di euro finalizzato, in base a quanto disposto dal comma 974 della citata legge, alla "realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di *welfare* metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati";

il 1° giugno 2016 veniva pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 che ha stabilito le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2016, a seguito della presentazione dei progetti da parte di 120 tra città metropolitane e comuni capoluogo di provincia, ha previsto il finanziamento dei primi 24 progetti in graduatoria, prescrivendo i tempi per la stipula delle relative convenzioni e prevedendo che gli ulteriori progetti sarebbero stati finanziati con le ulteriori risorse che si sarebbero rese disponibili;

il 6 marzo 2017 i primi 24 comuni e città e metropolitane in graduatoria hanno firmato a Palazzo Chigi le convenzioni per la realizzazione di progetti di riqualificazione delle periferie previsti dal "Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia";

l'ampliamento della dotazione finanziaria per garantire la copertura dei restanti 96 progetti ritenuti ammissibili è poi avvenuto con uno stanziamento pari a circa 800 milioni di euro, previsto dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017) e con uno stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 141, che regola l'utilizzo del fondo per lo sviluppo e coesione 2014-2020, pari a circa 798,17 milioni di euro;

per il completamento di tutti i progetti del "Bando periferie" presenti nella graduatoria, ma non finanziati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, sono quindi state stanziati risorse pari a 1,6 miliardi;

in seguito, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e le relative delibere CIPE n. 2 e n.72 del 2017, è stato perfezionato il percorso di messa a disposizione delle risorse pari a 1 miliardo e 600 milioni di euro per il finanziamento dei successivi 96 progetti;

considerato che:

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (cosiddetto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2018 ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse senza che sia stato definito un termine perentorio da determinare l'esigibilità del cofinanziamento regionale;

questa scelta, a parere dei proponenti del presente atto di indirizzo del tutto arbitraria e sproporzionata, non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti, ma determina nei fatti la revoca, e non la semplice sospensione, del processo di realizzazione della convenzione riguardante la riqualificazione delle città;

secondo uno studio dell'ANCI, esposto durante l'audizione alle Commissioni riunite I e V della Camera dei Deputati sul cosiddetto provvedimento Milleproroghe, il valore che si sarebbe generato dagli interventi ora annullati si sarebbe attestato attorno ai 9 miliardi di euro, e secondo il medesimo studio, sulla base dello stato di avanzamento dei progetti, le amministrazioni vincitrici del bando hanno già contrattualizzato già impegni per oltre 42 milioni di euro;

L'Anci ha esaminato lo stato di avanzamento dei progetti di 39 delle 96 amministrazioni locali coinvolte e ne risulta che l'importo complessivo dei 39 progetti è di 1.218.483.706 euro. Le amministrazioni hanno contrattualizzato impegni per 42.717.919 euro. Le spese certificate dai soggetti affidatari ammontano a 12.381.058 euro, mentre i pagamenti sono stati effettuati per 8.832.529 euro. Nel 33 per cento dei casi sono già state attivate le procedure di gara per l'esecuzione dei lavori, per un importo complessivo vicino ai 65 milioni di euro, mentre nel 9 per cento dei casi i cantieri sono già stati aperti. Molti comuni hanno già chiesto l'anticipazione del 20 per cento dell'importo dovuto e ammesso a finanziamento, senza ricevere riscontro, e altri comuni, per il solo finanziamento delle spese iniziali di progettazione, hanno usufruito dell'apposito fondo rotativo costituito da Cassa depositi e prestiti;

i comuni e le città metropolitane hanno dunque già sostenuto, a decorrere dalla data di efficacia delle convenzioni, spese, oneri amministrativi e gestionali, inserito nelle programmazioni triennali delle opere pubbliche tali investimenti, nei bilanci triennali le previsioni di spesa, convocato le conferenze dei servizi per l'acquisizione dei necessari pareri e autorizzazioni paesaggistiche, avviato procedure ad evidenza pubblica, assunto specifiche obbligazioni contrattuali. Insomma i comuni sono in fase avanzata nell'attuazione della misura;

la confusione investe anche i comuni che hanno adempiuto con solerzia e precisione ai propri adempimenti: questa è una penalizzazione non accettabile in un Paese che avrebbe il dovere non solo di dare certezze ai cittadini, ma quanto meno di garantire gli impegni assunti in sede istituzionale;

giòva evidenziare che, durante la prima lettura al Senato del cosiddetto decreto Milleproroghe, Forza Italia ha votato l'emendamento 13.2 (Testo 2) alla luce dell'impegno assunto dal Governo nel corso dell'esame in commissione, di garantire le adeguate risorse durante il passaggio alla Camera, in seconda lettura, al fine di scongiurare questa grave situazione;

L'11 settembre 2018, a Palazzo Chigi, a seguito dell'incontro richiesto dall'ANCI per porre rimedio a tale situazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il sito del Governo, rilasciava alla stampa una nota ufficiale dichiarando: "Ho ascoltato con grande disponibilità le istanze dell'Anci e con i sindaci presenti ho condiviso l'obiettivo di avviare un percorso per giungere alla migliore soluzione possibile e nei tempi più rapidi. La soluzione che intendiamo adottare è quella di inserire nel primo decreto utile (successivo alla conversione del Milleproroghe) una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata. In sostanza, questo garantirà un'agevole prosecuzione dei progetti già esecutivi, fondamentali per mettere le amministrazioni comunali nelle condizioni di garantire ai cittadini servizi e investimenti, offrendo le risorse necessarie sulla base del reale stato di avanzamento dei progetti";

attualmente il Governo non ha ancora adottato alcun decreto-legge diretto a dare attuazione a quanto sostenuto pochi giorni fa dal Presidente del Consiglio dei ministri,
impegna il Governo a prevedere nella imminente legge di bilancio per il 2019 disposizioni finalizzate a reintrodurre tutte le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle 96 convenzioni sospese dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108.

(1-00044) (09 ottobre 2018)

[CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MAFFONI](#), [MARSILIO](#), [NASTRI](#), [RUSPANDINI](#), [STANCANELLI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#). -

Respinta

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ha istituito il "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia", finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti;

a tal fine era stata inizialmente autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016; successivamente, al fine di garantire il progressivo e completo finanziamento di tutti i progetti in graduatoria (oltre ai primi 24 già coperti), la legge di bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha stabilito che, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), venissero destinate ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020;

in attuazione di tale previsione, il CIPE, con deliberazione del 3 marzo 2017 (la n. 2/2017), ha disposto l'assegnazione al suddetto programma di 798,17 milioni di euro di risorse FSC 2014-2020;

inoltre il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, concernente la ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, aveva destinato alla finalità relativa alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie, complessivamente 800 milioni di euro per il triennio 2017-2019 (270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019);

l'articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, al comma 02, ha disposto che l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge n. 232 del 2016, sia differita all'anno 2020 e che conseguentemente, le amministrazioni competenti (ferma restando la dotazione complessiva loro assegnata) dovranno procedere alla rimodulazione dei relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo sviluppo e coesione;

considerato che:

gli enti locali interessati dal "Bando periferie" hanno, di fatto, già avviato tutte le iniziative necessarie per la realizzazione dei progetti e, in molti casi, già impegnato rilevanti risorse finanziarie;

il differimento al 2020 dell'efficacia di 96 delle 120 convenzioni firmate, dunque, rischia seriamente di compromettere la realizzazione dei progetti e la loro stessa sostenibilità economica per le amministrazioni locali coinvolte, appartenenti a tutti gli schieramenti politici;

tale slittamento, inoltre, potrebbe pregiudicare il rispetto dei termini di rendicontazione all'Unione europea delle risorse stanziati a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, con il rischio che un eccessivo ritardo potrebbe comportare il mancato utilizzo del finanziamento europeo stesso;

a seguito dell'incontro con l'Anci, l'11 settembre 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri

ha pubblicamente assunto l'impegno di adoperarsi per giungere ad una soluzione ottimale e tempestiva, anche paventando l'ipotesi di inserire, nel primo decreto utile, una norma che consentisse la realizzazione dei progetti già in fase avanzata,

impegna il Governo:

1) ad assumere tutte le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a concretizzare gli impegni assunti dal Presidente del Consiglio dei ministri, garantendo, in sostanza, lo sblocco delle risorse destinate alle convenzioni di cui sopra;

2) ad adottare, in ogni caso, i necessari provvedimenti affinché i progetti già avviati, volti al miglioramento della qualità del decoro urbano, manutenzione e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, possano essere completati anche in considerazione dei benefici effetti indotti per l'economia nazionale.

(1-00045) (09 ottobre 2018)

[ROMEO](#), [PATUANELLI](#), [ARRIGONI](#), [BOTTICI](#), [Simone BOSSI](#), [CASTALDI](#), [BRIZIARELLI](#), [CASTELLONE](#), [MONTANI](#), [DI NICOLA](#), [NISINI](#), [LOMUTI](#), [PIROVANO](#), [LUPO](#), [PUCCIARELLI](#), [MAIORINO](#), [RIPAMONTI](#), [PERILLI](#), [TESEI](#), [TAVERNA](#). (*) -

Approvata

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito un "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia", finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di *welfare* metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno 2016, in attuazione delle predette disposizioni, ha stabilito le modalità e le procedure di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, la documentazione che gli enti interessati dovevano allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione e i criteri per la valutazione dei progetti;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 è stata approvata la graduatoria dei progetti (complessivamente 120) per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia: a) i Comuni capoluogo di provincia e le Città metropolitane dal n. 1 al n. 24 hanno beneficiato delle risorse previste all'art. 1, comma 978, della legge n. 208, nella misura complessiva di 500 milioni di euro. Per tali enti, le convenzioni sono state sottoscritte nel mese di marzo 2017 e sono state registrate dalla Corte dei conti in data 4 maggio 2017; b) per assicurare il finanziamento dei restanti enti (96 tra Comuni capoluogo di provincia e Città metropolitane) si è poi proceduto a rifinanziare le risorse stanziare dalla legge di stabilità per il 2016 ai sensi dei commi 140 e 141 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Per tali enti, le convenzioni sono state sottoscritte e poi registrate dalla Corte dei conti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2018;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, sono stati assegnati al programma 800 milioni di euro a valere sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale. Tali risorse sono state poi iscritte nel Fondo per lo sviluppo e la coesione;

ai sensi del comma 141, con delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017,

è stato assegnato l'importo residuo di 761,32 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione relativo al periodo di programmazione 2014-2020;

rilevato che, in base alle convenzioni, le erogazioni in favore dell'ente beneficiario avvengono secondo le seguenti modalità: la quota di finanziamento anticipato del 20 per cento dell'importo del singolo intervento è erogata in esito alla verifica, effettuata dal gruppo di monitoraggio istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a seguito dell'approvazione da parte degli enti beneficiari dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi proposti e del rilascio da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni o i nulla osta necessari per realizzare gli interventi; i pagamenti intermedi sono erogati fino al limite del 95 per cento, previa verifica da parte del gruppo di monitoraggio dello stato di avanzamento dei singoli interventi; la restante quota del finanziamento, pari al 5 per cento, è erogata in seguito all'effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate e della relazione tecnica conclusiva sulle opere e i servizi realizzati, attestante le spese sostenute a completamento dell'intervento, nonché la conformità degli interventi realizzati a quanto previsto nel progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi;

considerato che:

nel corso del complesso *iter* procedurale di attuazione delle disposizioni legislative è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 7 marzo 2018 (depositata il 13 aprile), che ha dichiarato l'incostituzionalità del comma 140 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2017, nella misura in cui nei settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale concorrente (governo del territorio, protezione civile, grandi reti di trasporto) «non prevede un'intesa con gli enti territoriali»;

sono pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri numerose richieste da parte degli enti assegnatari di rimodulazione degli interventi, di aggiornamento dei cronoprogrammi di attuazione o di proroga dei termini di trasmissione degli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi;

la recente modifica legislativa prevista dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (articolo 13, commi da 01 a 04), ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse con i Comuni capoluogo di provincia o Città metropolitana collocati nella suddetta graduatoria dal n. 25 al n. 120;

i conseguenti effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto sono destinati ad un apposito fondo da utilizzare per favorire gli investimenti delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e a tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello Stato ha adottato, il 3 ottobre 2018, un'apposita circolare che ne consentirà l'immediato utilizzo;

le disposizioni recentemente entrate in vigore non determinano un blocco delle convenzioni e non pregiudicano per gli enti locali la possibilità di procedere in autonomia con riguardo agli interventi per i quali sono previste anche risorse derivanti dal cofinanziamento, ovvero di accendere forme di anticipazione finanziaria nei limiti già consentiti dall'ordinamento (ad esempio attraverso la Cassa depositi e prestiti),

impegna il Governo:

1) a prevedere, anche alla luce degli impegni assunti dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'incontro con l'Anci dell'11 settembre 2018, specifiche misure nel disegno di legge di bilancio per il 2019 volte a garantire, compatibilmente con una più efficace allocazione delle risorse a disposizione, soluzioni idonee alle istanze degli enti locali interessati, aggiudicatari degli interventi finanziati a valere sul fondo periferie;

2) a prevedere misure al fine di provvedere al rimborso delle spese per gli interventi, già sostenute dagli enti territoriali che hanno sottoscritto le convenzioni.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Croatti, Florida, Agostinelli, Evangelista, Ricciardi, Botto, Abate e Fenu.

ORDINE DEL GIORNO

G1

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

Respinto

Il Senato,

nel corso del dibattito sulle mozioni su programmi di riqualificazione delle periferie;
premessi che:

il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 21 settembre 2018 e recante la proroga di termini previsti da disposizioni legislative, interviene sulle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Nello specifico, al comma 02 dell'articolo 13, dispone che l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sia differita all'anno 2020. Conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono, ferma restando la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo sviluppo e coesione;

il Fondo in questione è stato istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017) che stabilisce: «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: *a)* trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; *b)* infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; *c)* ricerca; *d)* difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; *e)* edilizia pubblica, compresa quella scolastica; *f)* attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; *g)* informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; *h)* prevenzione del rischio sismico; *i)* investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; *l)* eliminazione delle barriere architettoniche.»;

per il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria per le finalità del «Bando periferie», il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese ha destinato 800 milioni di euro per il triennio 2017-2019, mentre la delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 ha deliberato l'assegnazione di ulteriori 798,17 milioni di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020;

rilevato che:

le posizioni critiche espresse in maniera pressoché unanime da tutti i comuni italiani rispetto alle modifiche intervenute sulle modalità di utilizzo delle risorse del cosiddetto Fondo periferie mettono, tra l'altro, in evidenza il grave *vulnus* inferto alla piena attuazione del principio costituzionale della sussidiarietà tra vari livelli di amministrazione poiché sottrae ingenti risorse agli enti territoriali e locali che hanno già avviato attività di progettazione e, in alcune occasioni, anche le gare;

in vero, le disposizioni in esame determinano un secco taglio di risorse a carico degli enti territoriali per investimenti già destinati per progetti in delicati settori, senza prevederne la loro rimodulazione nel tempo successivo. Non è prevista, infatti, alcuna copertura finanziaria per la maggiore spesa che si verrebbe a determinare con lo spostamento di risorse da un periodo all'altro;

si tratta spesso di progetti molto rilevanti, recanti per lo più interventi nel campo, ad esempio, dell'edilizia residenziale pubblica, che rappresenta nel nostro Paese una vera e propria emergenza

sociale. L'Italia ha, infatti, circa un quarto dell'offerta di edilizia residenziale pubblica rispetto alla media europea;

la disposizione sembra, in realtà, rispondere alla necessità di ottemperare a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale che impone lo sblocco degli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti, provvedendo ad allocarli in un Fondo *ad hoc* istituito per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle province e dei comuni; appare evidente che la facoltà di utilizzare gli avanzi di amministrazione andrà prevalentemente a vantaggio dei comuni del Nord laddove i progetti di riqualificazione delle periferie urbane hanno come potenziali beneficiari soprattutto i comuni del Centro-Sud; spostare queste risorse dal Fondo periferie, che è distribuito in modo simmetrico rispetto alla dimensione territoriale del nostro Paese, al Fondo per finanziare gli avanzi di amministrazione significa che queste risorse andranno prevalentemente, ai comuni del Centro-Nord, compiendo pertanto un'operazione di redistribuzione territoriale. Infatti l'80 per cento degli avanzi di amministrazione riguarda i comuni del Centro-Nord;

ad oggi non risulta che il Governo abbia dato seguito agli impegni assunti dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'incontro con l'ANCI dell'11 settembre 2018 per l'inserimento nel primo decreto utile (successivo alla conversione del Milleproroghe) di una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata, al punto che il presidente dell'ANCI, Antonio Decaro, in data 28 settembre 2018, ha confermato alla ministra per gli affari regionali e le autonomie, Erika Stefani, l'interruzione delle relazioni istituzionali con il Governo per protesta contro il blocco dei finanziamenti del bando periferie,

impegna il Governo:

1) a prevedere, in tempi molto rapidi, interventi atti ad implementare la bassa capacità di spesa attualmente registrata da parte degli enti locali e territoriali, e a stanziare le risorse compensative alternative per finanziare lo sblocco degli avanzi di gestione;

2) ad avviare ogni utile iniziativa volta a favorire un reale processo di riqualificazione urbana delle periferie attraverso progetti per il rilancio dell'economia territoriale sostenibile, il potenziamento e la creazione di servizi socio-culturali, di infrastrutture e di recupero edilizio, e la mobilità sostenibile, anche prevedendo un piano pluriennale per la rigenerazione delle periferie

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Mozioni su programmi di riqualificazione delle periferie:

sulle mozioni 1-00041 e 1-00043, il senatore Grasso avrebbe voluto esprimere rispettivamente un voto favorevole e un voto di astensione; sulla mozione 1-00045, il senatore Misiani avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Barachini, Bogo Deledda, Borgonzoni, Bossi Umberto, Candiani, Cattaneo, Cerno, Cioffi, Crimi, De Poli, Giacobbe, Giarrusso, Merlo, Messina Alfredo, Napolitano, Patuanelli, Rojc, Saccone, Santangelo, Sbrollini, Siri e Stancanelli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Siclari, per partecipare ad un incontro istituzionale; Buccarella, Fazzone, Rampi e Vescovi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle, con lettera in data 5 ottobre 2018, ha

comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

1a Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Maiorino, cessa di farne parte il senatore Romano;

4a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Romano, cessa di farne parte la senatrice Maiorino.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Salafia Angela, D'Uva Francesco, Molinari Riccardo, Cantalamessa Gianluca, Dieni Federica, Aiello Piera, Ascari Stefania, Barbuto Elisabetta Maria, Businarolo Francesca, Cataldi Roberto, Di Sarno Gianfranco, Di Stasio Iolanda, Dori Devis, D'Orso Valentina, Giuliano Carla, Palmisano Valentina, Perantoni Mario, Saitta Eugenio, Sarti Giulia, Scutella' Elisa, Bisa Ingrid, Boniardi Fabio Massimo, Di Muro Flavio, Marchetti Riccardo Augusto, Paolini Luca Rodolfo, Potenti Manfredi, Tateo Anna Rita, Turri Roberto

Disposizioni in materia di azione di classe (844)

(presentato in data 04/10/2018)

C.791 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'interno

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (840)

(presentato in data 04/10/2018);

senatori Donno Daniela, Angrisani Luisa, Corbetta Gianmarco, Evangelista Elvira Lucia, Lannutti Elio, Marinello Gaspare Antonio, Pisani Giuseppe, Puglia Sergio, Trentacoste Fabrizio

Delega al Governo in materia di accesso alla carriera militare per soggetti affetti da celiachia e da intolleranze alimentari (841)

(presentato in data 04/10/2018);

senatori Marilotti Gianni, Patuanelli Stefano, Petrocelli Vito Rosario, Lucidi Stefano, Montevecchi Michela

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (842)

(presentato in data 04/10/2018);

senatori Taricco Mino, Ferrazzi Andrea, Alfieri Alessandro, Astorre Bruno, Bellanova Teresa, Bini Caterina, Boldrini Paola, Cirinna' Monica, Collina Stefano, Comincini Eugenio, D'Alfonso Luciano, D'Arienzo Vincenzo, Faraone Davide, Ferrari Alan, Garavini Laura, Giacobbe Francesco, Ginetti Nadia, Grimani Leonardo, Laus Mauro Antonio Donato, Magorno Ernesto, Malpezzi Simona Flavia, Manca Daniele, Margiotta Salvatore, Marino Mauro Maria, Messina Assuntela, Mirabelli Franco, Parrini Dario, Patriarca Edoardo, Pittella Gianni, Rampi Roberto, Sbrollini Daniela, Stefano Dario, Sudano Valeria, Vattuone Vito

Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato (843)

(presentato in data 04/10/2018);

senatori Urso Adolfo, Ciriani Luca, Rauti Isabella, Balboni Alberto, de Bertoldi Andrea, Garnero Santanche' Daniela, La Russa Ignazio, Zaffini Francesco, Iannone Antonio, La Pietra Patrizio Giacomo, Ruspandini Massimo

Modifica al codice penale recante l'introduzione del divieto di consumo alimentare di carni di cani e di gatto (845)

(presentato in data 04/10/2018);

Presidente del Consiglio dei ministri

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive

(846)

(presentato in data 06/10/2018);

senatori Garavini Laura, Malpezzi Simona Flavia, Nannicini Tommaso, Faraone Davide, Patriarca Edoardo, Sbröllini Daniela, Boldrini Paola, Taricco Mino, Verducci Francesco, Iori Vanna, Fedeli Valeria, Pittella Gianni, D'Arienzo Vincenzo, Astorre Bruno, Vattuone Vito, Margiotta Salvatore

Disposizioni per la concessione di contributi previdenziali figurativi per maternità o adozione (847)

(presentato in data 09/10/2018);

senatori Puglia Sergio, Castellone Maria Domenica, Maiorino Alessandra, Corbetta Gianmarco, Dell'Olio Gianmauro, Accoto Rossella, Lanzi Gabriele, Paragone Gianluigi, Pirro Elisa, Trentacoste Fabrizio, Lannutti Elio, Giarrusso Mario Michele, La Mura Virginia, Moronese Vilma, Romano Iunio Valerio, Donno Daniela, Pisani Giuseppe, Giannuzzi Silvana, Vanin Orietta, L'Abbate Patty

Disposizioni per il consolidamento della posizione pensionistica individuale del lavoratore (848)

(presentato in data 09/10/2018);

senatori Maiorino Alessandra, Patuanelli Stefano, Perilli Gianluca

Disposizioni volte a limitare la sofferenza animale durante l'abbattimento (849)

(presentato in data 09/10/2018);

senatori Bini Caterina, Vattuone Vito, Giacobbe Francesco, Astorre Bruno, Rojc Tatjana, Biti Caterina
Modifica all'articolo 110 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in materia di obblighi di comunicazione dei dati iscritti nel registro delle notizie di reato (850)

(presentato in data 09/10/2018).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

11^a Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Faraone Davide ed altri

Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza (698)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 3^a (Affari esteri, emigrazione), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 12^a (Igiene e sanità)

(assegnato in data 08/10/2018);

In sede referente

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'interno

di concerto con

Ministro per la pubblica amministrazione

Ministro per gli affari europei

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministro della giustizia

Ministro dell'economia e delle finanze

Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (840)

previ pareri delle Commissioni 2^a (Giustizia), 3^a (Affari esteri, emigrazione), 4^a (Difesa), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12^a (Igiene e sanità), 14^a (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 04/10/2018);

1^a Commissione permanente Affari Costituzionali

Presidente del Consiglio dei ministri

Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive (846)

previ pareri delle Commissioni 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali) (assegnato in data 08/10/2018).

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

Su richiesta di un quinto dei componenti la 2^a Commissione permanente - a norma dell'articolo 36, terzo comma, del Regolamento - il disegno di legge Giarrusso ed altri. - "Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso" (510), già assegnato alla medesima Commissione in sede redigente, è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.

Su richiesta di un quinto dei componenti la 13^a Commissione permanente - a norma dell'articolo 36, terzo comma, del Regolamento - i seguenti disegni di legge, già assegnati alla medesima Commissione in sede redigente, sono stati rimessi alla discussione e alla votazione dell'Assemblea:

De Poli ed altri. - Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori (149);

Moronese ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori (497);

Briziarelli ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine e lacustri (757);

Ferrazzi ed altri. - Misure per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle isole minori e delle isole lagunari e lacustri (776);

La Pietra ed altri. - Istituzione di una zona franca produttiva nei comuni delle isole minori (789).

Inchieste parlamentari, presentazione di testo proposto dalla Commissione

In data 8 ottobre 2018, è stato presentato il testo degli articoli formulato in sede redigente dalla 1^a Commissione permanente, per la proposta d'inchiesta parlamentare: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere" (*Doc. XXII*, nn. 9, 1 e 8-A).

Indagini conoscitive, annunzio

La 7^a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

La 7^a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e di pedagogisti.

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

La Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 13 febbraio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, i documenti approvati:

dalla VII Commissione (Cultura) della Camera dei deputati, nella seduta del 19 settembre 2018, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma "Erasmus": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (COM(2018) 367 final) (Atto 94);

dalle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIII (Agricoltura) della Camera dei deputati, nella seduta del 26 settembre 2018, concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare (COM(2018) 173 final) (Atto n. 95).

Governo, trasmissione di documenti e assegnazione

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 ottobre 2018, ha presentato, ai sensi degli articoli 7, comma 2, lettera b), e 10-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018 (*Doc. LVII*, n. 1-*bis*).

Con la medesima lettera, il Presidente del Consiglio dei ministri ha altresì trasmesso la relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (*Doc. LVII*, n. 1-*bis* - Annesso).

Alla nota sono allegati:

le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali, di cui all'articolo 10-*bis*, commi 3, 4 e 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (*Doc. LVII*, n. 1-*bis* - Allegato I);

il rapporto programmatico recante gli interventi in materia di spese fiscali, di cui al medesimo articolo 10-bis, comma 5-bis (Doc. LVII, n. 1-bis - Allegato II);

il rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, di cui all'articolo 10-bis.1, comma 1, della predetta legge n. 196 del 2009 (Doc. LVII, n. 1-bis - Allegato III);

la relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva, predisposta ai sensi del medesimo articolo 10-bis.1, comma 3 (Doc. LVII, n. 1-bis - Allegato IV).

La Nota di aggiornamento e l'ulteriore documentazione richiamata sono state deferite, in data 5 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, alla 5a Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti. Le Commissioni si esprimeranno in tempo utile affinché la Commissione Bilancio riferisca all'Assemblea nei termini stabiliti dal calendario dei lavori.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 8 ottobre 2018, ha inviato una nota concernente alcuni *errata corrige* alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018 (Doc. LVII, n. 1-bis).

La predetta documentazione (Doc. LVII, n. 1-bis - *errata corrige*) è stata trasmessa alla 5a Commissione permanente nonché a tutte le altre Commissioni permanenti.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 2 ottobre 2018, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

di Fintecna S.p.A. per l'esercizio 2016. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (Doc. XV, n. 69);

di C.I.R.A. (Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali) S.c.p.A., per l'esercizio 2016. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (Doc. XV, n. 70).

Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, componenti della delegazione parlamentare italiana eletti dalla Camera dei deputati

La Camera dei deputati ha proceduto in data 3 ottobre 2018 all'elezione dei propri rappresentanti nella Delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Sono risultati eletti membri effettivi i deputati: Deborah Bergamini, Simone Billi, Maria Elena Boschi, Sabrina De Carlo, Carlo Fidanza, Paolo Grimoldi, Alvisè Maniero, Andrea Orlando e Filippo Scerra.

Sono risultati eletti membri supplenti i deputati: Marina Berlinghieri, Francesco Berti, Pino Cabras, Piero Fassino, Roberto Paolo Ferrari, Augusta Montaruli, Alberto Ribolla, Francesco Scoma e Simona Suriano.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Biti e Parrini hanno aggiunto la propria firma alle interrogazioni 3-00257 e 3-00258 della senatrice Bini.

Mozioni

[BERNINI](#), [MALAN](#), [AIMI](#), [ALDERISI](#), [BARACHINI](#), [BARBONI](#), [BATTISTONI](#), [BERARDI](#), [BERUTTI](#), [BIASOTTI](#), [BINETTI](#), [CALIENDO](#), [CANGINI](#), [CARBONE](#), [CAUSIN](#), [CESARO](#), [CONZATTI](#), [CRAXI](#), [DAL MAS](#), [DAMIANI](#), [DE POLI](#), [DE SIANO](#), [FANTETTI](#), [FAZZONE](#), [FERRO](#), [FLORIS](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GASPARRI](#), [GHEDINI](#), [GIAMMANCO](#), [GIRO](#), [LONARDO](#), [MALLEGNI](#), [MANGIALAVORI](#), [MASINI](#), [Alfredo MESSINA](#), [MINUTO](#), [MODENA](#), [MOLES](#), [PAGANO](#), [PAPATHEU](#), [PAROLI](#), [PEROSINO](#), [PICHETTO FRATIN](#), [QUAGLIARIELLO](#), [RIZZOTTI](#), [ROMANI](#), [RONZULLI](#), [ROSSI](#), [SACCONE](#), [SCHIFANI](#), [SCIASCIA](#), [SERAFINI](#), [SICLARI](#), [STABILE](#), [TESTOR](#), [TIRABOSCHI](#), [TOFFANIN](#), [VITALI](#) - Il Senato,

premessi che:

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) all'articolo 1, commi da 974 a 978, ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

il cosiddetto "Bando Periferie" prevedeva uno stanziamento iniziale di risorse pari a 500 milioni di

euro finalizzato, in base a quanto disposto dal comma 974 della citata legge, alla "realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di *welfare* metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati";

il 1° giugno 2016 veniva pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 che ha stabilito le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2016, a seguito della presentazione dei progetti da parte di 120 tra città metropolitane e comuni capoluogo di provincia, ha previsto il finanziamento dei primi 24 progetti in graduatoria, prescrivendo i tempi per la stipula delle relative convenzioni e prevedendo che gli ulteriori progetti sarebbero stati finanziati con le ulteriori risorse che si sarebbero rese disponibili;

il 6 marzo 2017 i primi 24 comuni e città e metropolitane in graduatoria hanno firmato a Palazzo Chigi le convenzioni per la realizzazione di progetti di riqualificazione delle periferie previsti dal "Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia";

l'ampliamento della dotazione finanziaria per garantire la copertura dei restanti 96 progetti ritenuti ammissibili è poi avvenuto con uno stanziamento pari a circa 800 milioni di euro, previsto dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017) e con uno stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 141, che regola l'utilizzo del fondo per lo sviluppo e coesione 2014-2020, pari a circa 798,17 milioni di euro;

per il completamento di tutti i progetti del "Bando periferie" presenti nella graduatoria, ma non finanziati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, sono quindi state stanziare risorse pari a 1,6 miliardi;

in seguito, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e le relative delibere CIPE n. 2 e n.72 del 2017, è stato perfezionato il percorso di messa a disposizione delle risorse pari a 1 miliardo e 600 milioni di euro per il finanziamento dei successivi 96 progetti;

considerato che:

con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 (cosiddetto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2018 ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse senza che sia stato definito un termine perentorio da determinare l'esigibilità del cofinanziamento regionale;

questa scelta, a parere dei proponenti del presente atto di indirizzo del tutto arbitraria e sproporzionata, non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti, ma determina nei fatti la revoca, e non la semplice sospensione, del processo di realizzazione della convenzione riguardante la riqualificazione delle città;

secondo uno studio dell'ANCI, esposto durante l'audizione alle Commissioni riunite I e V della Camera dei Deputati sul cosiddetto provvedimento Milleproroghe, il valore che si sarebbe generato dagli interventi ora annullati si sarebbe attestato attorno ai 9 miliardi di euro, e secondo il medesimo studio, sulla base dello stato di avanzamento dei progetti, le amministrazioni vincitrici del bando

hanno già contrattualizzato già impegni per oltre 42 milioni di euro;
l'Anci ha esaminato lo stato di avanzamento dei progetti di 39 delle 96 amministrazioni locali coinvolte e ne risulta che l'importo complessivo dei 39 progetti è di 1.218.483.706 euro. Le amministrazioni hanno contrattualizzato impegni per 42.717.919 euro. Le spese certificate dai soggetti affidatari ammontano a 12.381.058 euro, mentre i pagamenti sono stati effettuati per 8.832.529 euro. Nel 33 per cento dei casi sono già state attivate le procedure di gara per l'esecuzione dei lavori, per un importo complessivo vicino ai 65 milioni di euro, mentre nel 9 per cento dei casi i cantieri sono già stati aperti. Molti comuni hanno già chiesto l'anticipazione del 20 per cento dell'importo dovuto e ammesso a finanziamento, senza ricevere riscontro, e altri comuni, per il solo finanziamento delle spese iniziali di progettazione, hanno usufruito dell'apposito fondo rotativo costituito da Cassa depositi e prestiti;

i comuni e le città metropolitane hanno dunque già sostenuto, a decorrere dalla data di efficacia delle convenzioni, spese, oneri amministrativi e gestionali, inserito nelle programmazioni triennali delle opere pubbliche tali investimenti, nei bilanci triennali le previsioni di spesa, convocato le conferenze dei servizi per l'acquisizione dei necessari pareri e autorizzazioni paesaggistiche, avviato procedure ad evidenza pubblica, assunto specifiche obbligazioni contrattuali. Insomma i comuni sono in fase avanzata nell'attuazione della misura;

la confusione investe anche i comuni che hanno adempiuto con solerzia e precisione ai propri adempimenti: questa è una penalizzazione non accettabile in un Paese che avrebbe il dovere non solo di dare certezze ai cittadini, ma quanto meno di garantire gli impegni assunti in sede istituzionale;

giòva evidenziare che, durante la prima lettura al Senato del cosiddetto decreto Milleproroghe, Forza Italia ha votato l'emendamento 13.2 (Testo 2) alla luce dell'impegno assunto dal Governo nel corso dell'esame in commissione, di garantire le adeguate risorse durante il passaggio alla Camera, in seconda lettura, al fine di scongiurare questa grave situazione;

l'11 settembre 2018, a Palazzo Chigi, a seguito dell'incontro richiesto dall'ANCI per porre rimedio a tale situazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il sito del Governo, rilasciava alla stampa una nota ufficiale dichiarando: "Ho ascoltato con grande disponibilità le istanze dell'Anci e con i sindaci presenti ho condiviso l'obiettivo di avviare un percorso per giungere alla migliore soluzione possibile e nei tempi più rapidi. La soluzione che intendiamo adottare è quella di inserire nel primo decreto utile (successivo alla conversione del Milleproroghe) una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata. In sostanza, questo garantirà un'agevole prosecuzione dei progetti già esecutivi, fondamentali per mettere le amministrazioni comunali nelle condizioni di garantire ai cittadini servizi e investimenti, offrendo le risorse necessarie sulla base del reale stato di avanzamento dei progetti";

attualmente il Governo non ha ancora adottato alcun decreto-legge diretto a dare attuazione a quanto sostenuto pochi giorni fa dal Presidente del Consiglio dei ministri,

impegna il Governo a prevedere nella imminente legge di bilancio per il 2019 disposizioni finalizzate a reintrodurre tutte le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle 96 convenzioni sospese dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108.

(1-00043)

[CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BERTACCO](#), [DE BERTOLDI](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MAFFONI](#), [MARSILIO](#), [NASTRI](#), [RUSPANDINI](#), [STANCANELLI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#) - Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), ha istituito il "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia", finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti;

a tal fine era stata inizialmente autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016; successivamente, al fine di garantire il progressivo e completo finanziamento di tutti i progetti in graduatoria (oltre ai primi 24 già coperti), la legge di bilancio per il 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha stabilito che, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), venissero destinate ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020;

in attuazione di tale previsione, il CIPE, con deliberazione del 3 marzo 2017 (la n. 2/2017), ha disposto l'assegnazione al suddetto programma di 798,17 milioni di euro di risorse FSC 2014-2020;

inoltre il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, concernente la ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, aveva destinato alla finalità relativa alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie, complessivamente 800 milioni di euro per il triennio 2017-2019 (270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019);

l'articolo 13 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, al comma 02, ha disposto che l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge n. 232 del 2016, sia differita all'anno 2020 e che conseguentemente, le amministrazioni competenti (ferma restando la dotazione complessiva loro assegnata) dovranno procedere alla rimodulazione dei relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo sviluppo e coesione;

considerato che:

gli enti locali interessati dal "Bando periferie" hanno, di fatto, già avviato tutte le iniziative necessarie per la realizzazione dei progetti e, in molti casi, già impegnato rilevanti risorse finanziarie;

il differimento al 2020 dell'efficacia di 96 delle 120 convenzioni firmate, dunque, rischia seriamente di compromettere la realizzazione dei progetti e la loro stessa sostenibilità economica per le amministrazioni locali coinvolte, appartenenti a tutti gli schieramenti politici;

tale slittamento, inoltre, potrebbe pregiudicare il rispetto dei termini di rendicontazione all'Unione europea delle risorse stanziata a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, con il rischio che un eccessivo ritardo potrebbe comportare il mancato utilizzo del finanziamento europeo stesso;

a seguito dell'incontro con l'Anci, l'11 settembre 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri ha pubblicamente assunto l'impegno di adoperarsi per giungere ad una soluzione ottimale e tempestiva, anche paventando l'ipotesi di inserire, nel primo decreto utile, una norma che consentisse la realizzazione dei progetti già in fase avanzata,

impegna il Governo:

1) ad assumere tutte le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a concretizzare gli impegni assunti dal Presidente del Consiglio dei ministri, garantendo, in sostanza, lo sblocco delle risorse destinate alle convenzioni di cui sopra;

2) ad adottare, in ogni caso, i necessari provvedimenti affinché i progetti già avviati, volti al miglioramento della qualità del decoro urbano, manutenzione e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, possano essere completati anche in considerazione dei benefici effetti indotti per l'economia nazionale.

(1-00044)

[ROMEO](#), [PATUANELLI](#), [ARRIGONI](#), [BOTTICI](#), [Simone BOSSI](#), [CASTALDI](#), [BRIZIARELLI](#), [CASTELLONE](#), [MONTANI](#), [DI NICOLA](#), [NISINI](#), [LOMUTI](#), [PIROVANO](#), [LUPO](#), [PUCCIARELLI](#), [MAIORINO](#), [RIPAMONTI](#), [PERILLI](#), [TESEI](#), [TAVERNA](#) - Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito un "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia", finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti

per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di *welfare* metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno 2016, in attuazione delle predette disposizioni, ha stabilito le modalità e le procedure di presentazione dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, la documentazione che gli enti interessati dovevano allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione e i criteri per la valutazione dei progetti;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 è stata approvata la graduatoria dei progetti (complessivamente 120) per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia: a) i Comuni capoluogo di provincia e le Città metropolitane dal n. 1 al n. 24 hanno beneficiato delle risorse previste all'art. 1, comma 978, della legge n. 208, nella misura complessiva di 500 milioni di euro. Per tali enti, le convenzioni sono state sottoscritte nel mese di marzo 2017 e sono state registrate dalla Corte dei conti in data 4 maggio 2017; b) per assicurare il finanziamento dei restanti enti (96 tra Comuni capoluogo di provincia e Città metropolitane) si è poi proceduto a rifinanziare le risorse stanziare dalla legge di stabilità per il 2016 ai sensi dei commi 140 e 141 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Per tali enti, le convenzioni sono state sottoscritte e poi registrate dalla Corte dei conti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2018;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, sono stati assegnati al programma 800 milioni di euro a valere sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale. Tali risorse sono state poi iscritte nel Fondo per lo sviluppo e la coesione;

ai sensi del comma 141, con delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, è stato assegnato l'importo residuo di 761,32 milioni di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione relativo al periodo di programmazione 2014-2020;

rilevato che, in base alle convenzioni, le erogazioni in favore dell'ente beneficiario avvengono secondo le seguenti modalità: la quota di finanziamento anticipato del 20 per cento dell'importo del singolo intervento è erogata in esito alla verifica, effettuata dal gruppo di monitoraggio istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a seguito dell'approvazione da parte degli enti beneficiari dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi proposti e del rilascio da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni o i nulla osta necessari per realizzare gli interventi; i pagamenti intermedi sono erogati fino al limite del 95 per cento, previa verifica da parte del gruppo di monitoraggio dello stato di avanzamento dei singoli interventi; la restante quota del finanziamento, pari al 5 per cento, è erogata in seguito all'effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate e della relazione tecnica conclusiva sulle opere e i servizi realizzati, attestante le spese sostenute a completamento dell'intervento, nonché la conformità degli interventi realizzati a quanto previsto nel progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi;

considerato che:

nel corso del complesso *iter* procedurale di attuazione delle disposizioni legislative è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 7 marzo 2018 (depositata il 13 aprile), che ha dichiarato l'incostituzionalità del comma 140 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2017, nella misura in cui nei settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale concorrente (governo del territorio, protezione civile, grandi reti di trasporto) «non prevede un'intesa con gli enti territoriali»;

sono pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri numerose richieste da parte degli enti

assegnatari di rimodulazione degli interventi, di aggiornamento dei cronoprogrammi di attuazione o di proroga dei termini di trasmissione degli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi; la recente modifica legislativa prevista dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (articolo 13, commi da 01 a 04), ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse con i Comuni capoluogo di provincia o Città metropolitana collocati nella suddetta graduatoria dal n. 25 al n. 120;

i conseguenti effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto sono destinati ad un apposito fondo da utilizzare per favorire gli investimenti delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e a tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello Stato ha adottato, il 3 ottobre 2018, un'apposita circolare che ne consentirà l'immediato utilizzo;

le disposizioni recentemente entrate in vigore non determinano un blocco delle convenzioni e non pregiudicano per gli enti locali la possibilità di procedere in autonomia con riguardo agli interventi per i quali sono previste anche risorse derivanti dal cofinanziamento, ovvero di accendere forme di anticipazione finanziaria nei limiti già consentiti dall'ordinamento (ad esempio attraverso la Cassa depositi e prestiti),

impegna il Governo:

1) a prevedere, anche alla luce degli impegni assunti dal Presidente del Consiglio dei ministri nell'incontro con l'Anci dell'11 settembre 2018, specifiche misure nel disegno di legge di bilancio per il 2019 volte a garantire, compatibilmente con una più efficace allocazione delle risorse a disposizione, soluzioni idonee alle istanze degli enti locali interessati, aggiudicatari degli interventi finanziati a valere sul fondo periferie;

2) a prevedere misure al fine di provvedere al rimborso delle spese per gli interventi, già sostenute dagli enti territoriali che hanno sottoscritto le convenzioni.

(1-00045)

Interrogazioni

[D'ARIENZO](#), [MARGIOTTA](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il 3 ottobre 2018 il Parlamento del Tirolo austriaco ha approvato all'unanimità nuovi provvedimenti che restringono ulteriormente il transito sul proprio territorio dei veicoli industriali, continuando, così, la politica dei limiti alle esportazioni italiane verso il nord Europa;

in particolare sono stati approvati altri divieti che dal 2019 cominceranno a essere applicati in modo unilaterale e senza accordarsi con i Paesi confinanti, ossia Italia e Germania, nell'ambito del previsto "Brenner Meeting", luogo di incontro e di condivisione delle scelte tra Italia, Germania, Austria e Unione europea, nel quale si dovrebbero ricercare soluzioni condivise all'annosa tematica del transito sull'asse del Brennero;

il divieto riguarderebbe i veicoli industriali con motore Euro IV, che dal prossimo anno non potranno circolare, proibizione che dal 2021 sarà estesa anche agli Euro V e agli Euro VI che da agosto 2019 saranno soggetti al divieto di circolazione settoriale e dal 2021 anche da quello nelle ore notturne;

come se non bastasse, si starebbe valutando anche l'aumento del numero delle merci incluse nel divieto settoriale;

alla base di queste scelte vi sarebbe la valutazione dell'Austria che ritiene, erroneamente, che le limitazioni possano favorire lo spostamento del trasporto merci dalla gomma alla rotaia; tuttavia, come è noto, l'infrastruttura ferroviaria presente rende poco probabile che questo possa avvenire;

la decisione presa appare come un atto unilaterale che nuoce gravemente all'economia italiana, oltre a rappresentare una violazione palese, da parte di uno Stato membro, della normativa UE sulla libera circolazione delle merci;

considerato che, a parere degli interroganti:

il Brenner Meeting non ha ad oggi prodotto risultati significativi e si sta rivelando del tutto inutile;

i territori immediatamente limitrofi al confine austriaco subiranno pesanti conseguenze dalle scelte

operate. In particolare, ne saranno colpiti i centri intermodali presenti lungo l'asse del Brennero, e, tra tutti, l'interporto veronese Quadrante Europa, anche a causa del possibile spostamento geografico del traffico merci su altre direttrici per superare il blocco tirolese;
i limiti infrastrutturali presenti, inoltre, specificatamente quelli ferroviari, non possono essere un ostacolo per le attività imprenditoriali duramente colpite da quella scelta inaccettabile del Tirolo;
come è noto, procedono spediti i lavori concernenti il traforo di base da Fortezza a Innsbruck che, successivamente al rinnovo della concessione autostradale alla società Autostrade del Brennero SpA per la gestione della tratta autostradale Modena-Brennero, riceveranno un ulteriore impulso economico,
si chiede di sapere:

quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere, anche in sede di Unione europea, per impedire le pesanti ripercussioni che l'economia italiana (centri intermodali e aziende del comparto) subirà a causa della inaccettabile scelta tirolese;
se siano in valutazione eventuali azioni presso le sedi competenti dell'Unione europea avverso la decisione tirolese per violazione della normativa europea sulla libera circolazione;
se ritenga che sia il caso di valutare ed approntare in tempi congrui forme risarcitorie per le attività economiche italiane che subiranno evidenti contraccolpi economici.

(3-00259)

[L'ABBATE](#), [MORONESE](#), [QUARTO](#), [LA MURA](#), [MANTERO](#), [DE FALCO](#), [NUGNES](#), [ANASTASI](#), [CROATTI](#), [COLTORTI](#), [DESSI](#), [FERRARA](#), [TURCO](#), [MININNO](#), [GALLICCHIO](#), [GARRUTI](#), [GRASSI](#), [DELL'OLIO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* -
(3-00260)

(Già 4-00494)

[LOMUTI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

nella notte tra il 16 e il 17 settembre 2018, nel comune lucano di Scanzano Jonico (Matera), è andata in fiamme un'azienda che si occupa della vendita di prodotti per l'agricoltura;

gli operatori intervenuti sul posto hanno constatato che il violentissimo rogo ha coinvolto una casa rurale letteralmente divorata dalle fiamme (fortunatamente non abitata) e un'autorimessa contenente mezzi agricoli, composta di legno lamierato, collassata a causa del calore sprigionato, tanto da impedire ai Vigili del fuoco di domare le fiamme, prima che distruggessero completamente gli attrezzi ivi custoditi, tra cui un escavatore, un trattore agricolo, un decespugliatore e altri strumenti vari come frese, frangizolle, spandiconcimi, trincia sarmenti, eccetera;

dalle prime perizie emerge che l'incendio sia di natura dolosa;

purtroppo, episodi del genere non sono una novità nei territori della fascia jonica lucana, dove comuni come Policoro e Scanzano sono da tempo nell'attenzione di gruppi malavitosi senza scrupoli;

recenti relazioni della Direzione nazionale antimafia (DNA) mettono in evidenza come ormai sia acclarata non soltanto l'infiltrazione della 'ndrangheta e delle mafie pugliesi in Basilicata, ma anche una loro presenza ormai consolidata, soprattutto nella fascia jonico-metapontina;

nella relazione del 2015 della Polizia inviata al Ministro dell'interno *pro tempore*, Angelino Alfano, si afferma che nel metapontino insistono 5 *clan* diversi, ciascuno coi suoi referenti di fuori regione, che vanno da Taranto fino alle 'ndrine di Reggio Calabria. *Clan* potenti, armati di *kalashnikov*, pronti a contendersi i traffici di cocaina;

sempre la DNA, nelle sue relazioni, ha fatto riferimento a poderose informative della Polizia che compendiano incendi, strani furti, bombe, minacce e incursioni nei cantieri del materano;

infatti, l'episodio del rogo nella notte tra il 16 e il 17 settembre non è altro che l'ennesimo, l'ultimo di una lunga serie che si è verificata nell'ultimo decennio;

oggi, la sezione della squadra mobile di Potenza, mediante una sua precisa e dettagliata informativa, scaturita da anni di indagini, riporta che gli incendi delle aziende agricole da ormai circa un decennio sono atti intimidatori posti in essere dai *clan* della fascia jonico-metapontina. Si tratta, per gli incendi, soprattutto di *racket* ai danni di aziende agricole locali e non solo. Le città più colpite sono Scanzano Jonico, Policoro e Tursi;

in ultimo, è notizia recentissima (datata 3 ottobre 2018) dell'arresto di 25 persone ad opera della Direzione distrettuale antimafia di Potenza nei confronti di gruppi criminali che agivano nel metapontino con le stesse modalità di *clan* pugliesi, campani, calabresi e siciliani. Uno di questi aveva addirittura come capo un ex carabiniere;

considerato che:

tra i reati che più strozzano l'economia e lo sviluppo di un territorio, ci sono proprio quelli del *racket* e delle estorsioni ad opera di attività criminali, che mirano a controllare determinati settori delle attività economiche e commerciali;

le modalità, tristemente note, sono quelle delle minacce e delle intimidazioni varie all'incolumità delle persone, al fine di estorcere denaro o altre utilità, punendo materialmente chi si rifiuta di sottostare alle richieste;

la forma più comune, diffusa e conosciuta è quella della "protezione" (cosiddetto pizzo) per cui i criminali si fanno pagare per offrire protezione dai crimini commessi da loro stessi. Il relativo giro di affari annuo in Italia è stimato in 10 miliardi di euro, con 360.000 esercizi commerciali coinvolti;

al 95 per cento tale forma di *racket* è gestita dalla criminalità organizzata;

il metapontino è l'area più ricca della regione Basilicata e la più densamente popolata ed è denominata la "California d'Italia" per le sue coltivazioni intensive ortofrutticole di ogni genere, i cui prodotti vengono quasi totalmente esportati. In particolare il metapontino è famoso per le fragole;

pertanto, è pacifico che le attività criminali vanno a colpire al cuore la produttività di un'intera regione, che fatica ancora oggi a far partire la propria economia, continuamente agli ultimi posti nella classifica delle regioni con maggiore Pil, occupazione e ricchezza, alle prese con la peggiore patologia per un territorio: lo spopolamento demografico;

dopo lo spostamento del commissariato di Polizia a Policoro, la città di Scanzano Jonico non ha presidi contro i gruppi criminali che operano nella sua area. Sul punto, la notizia da parte del responsabile del Viminale sull'imminente apertura della stazione dei Carabinieri a Scanzano (dove tra l'altro ci sarebbe già l'immobile a disposizione) è senz'altro un ottimo segnale di inizio;

tuttavia una stazione di Carabinieri molte volte non basta a far fronte alle potenti infiltrazioni malavitose,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto riportato circa la situazione di diffusione dell'illegalità che sta vivendo la fascia jonico-metapontina;

quali siano i mezzi e le azioni che si intendono mettere in campo per debellare la presenza di mafie nell'area e farvi tornare legalità e sicurezza.

(3-00261)

[MORONESE](#), [NUGNES](#), [CASTELLONE](#), [TRENTACOSTE](#), [LANNUTTI](#), [FLORIDIA](#), [VACCARO](#), [PIRRO](#), [PRESUTTO](#), [FENU](#), [CORRADO](#), [CASTALDI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

alla Regione Campania sono stati sottoposti recentemente due progetti da parte di due aziende private per la realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti, entrambi rientranti nel comune di Pignataro Maggiore (Caserta);

ai fini della realizzazione di una piattaforma polifunzionale per la gestione dei rifiuti pericolosi e non, sita nell'agglomerato industriale del comune, su richiesta della proponente azienda F.lli Gentile F. & R. Srl, è stata avviata dalla Regione Campania la procedura di valutazione di impatto ambientale in data 11 maggio 2017; il progetto prevede un impianto costituito da tre linee di lavorazione per differenti tipologie di rifiuti per un totale annuo complessivo di 437.812 tonnellate;

ai fini della realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti per un totale annuo complessivo di 60.000 tonnellate su richiesta della proponente azienda Euthalia Srl in data 18 gennaio 2018 è stata avviata dalla Regione la procedura di VIA; successivamente la stessa Regione Campania ha deciso di escludere il progetto dell'assoggettabilità alla procedura di VIA con decreto dirigenziale n. 75 del 27 giugno 2018;

considerato che:

il comune in questione rientra nell'agro caleno, un territorio che comprende anche altri comuni tra cui Pastorano, Calvi Risorta e Sparanise, tutti territori dove insistono numerose industrie di tipo insalubre e di trattamento dei rifiuti, tra cui la mega centrale turbogas di Calenia Energia (760MW); inoltre il territorio è interessato dagli annosi problemi legati alla "terra dei fuochi", dal fenomeno dei roghi tossici incontrollati al rinvenimento di discariche abusive interrata, e più recentemente è stato interessato anche dagli incendi degli impianti di stoccaggio dei rifiuti;

l'8 maggio 2017 andava in fiamme l'ex tabacchificio di Sparanise, il 7 giugno 2017 fu sottoposta a sequestro per disastro ambientale la discarica interrata di rifiuti tossici più grande d'Europa conosciuta come ex Pozzi-Ginori a Calvi Risorta, il 22 luglio 2017 ad essere interessato da un enorme incendio fu lo stabilimento della ditta Expert all'interno della zona industriale di Pastorano, successivamente l'11 agosto 2017 anche la Turbogas di Sparanise fu colpita da un grosso incendio, infine il 24 settembre 2018 è stato investito da un incendio l'impianto di stoccaggio rifiuti della GESIA SpA nella zona ASI di Pastorano;

considerato inoltre che:

inizialmente il progetto dell'azienda Euthalia SpA depositato ai fini della procedura di VIA e pubblicato sul sito istituzionale della Regione risulterebbe non essere stato completo in quanto composto da 265 pagine indicate nell'indice generale dello stesso a fronte delle sole 47 pagine effettivamente pubblicate; l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, in stretta collaborazione con la Regione Campania, l'ARPAC, la *task force* inter-ministeriale "Terra dei fuochi", le università campane, il CNR, l'ENEA ed altri enti di carattere scientifico nazionali ed internazionali, ha condotto un piano di campionamento integrato su aria, suolo, acque, matrici animali e vegetali, allo scopo di ottenere una rappresentazione del territorio e dell'esposizione dell'uomo a potenziali fonti inquinanti. Dall'attività svolta è stato pubblicato un documento protocollo n. 0002776 del 15 marzo 2017 all'interno del quale è riportato testualmente "Con la sola eccezione del Cu, il processo di bioaccumulo dei metalli si è rivelato più elevato nella zona di Caserta. Pertanto, quest'ultima si rivela essere l'area a più alto rischio ambientale e ciò potrebbe essere dovuto sia ad attività industriali presenti in tale area che alla gestione incontrollata ed illegale dei rifiuti";

il 28 aprile 2018 il Sottosegretario *pro tempore* per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare Barbara Degani rispondendo all'interrogazione 3-01910 nel merito della realizzazione dell'impianto per la produzione di biogas della società Biopower, che sarebbe sorto sempre nel comune di Pignataro Maggiore, dichiarava che i dati degli sforamenti delle centraline ARPAC di Sparanise avevano superato per 75 giorni i limiti Pm10 consentiti nel solo anno 2016 a fronte del limite annuo massimo di 35 giorni. Dunque a parere degli interroganti il territorio ed in particolare il comune di Pignataro Maggiore, interessato dalla potenziale realizzazione dei due impianti è già fortemente compromesso dal punto di vista ambientale, e pertanto non può essere gravato di ulteriori insediamenti industriali, allorché non emettessero in atmosfera gas di produzione, avrebbero comunque un impatto ambientale significativo a causa delle grosse quantità di rifiuti trasportati da e verso gli impianti;

considerato infine che:

il Comune di Pignataro Maggiore ha comunicato alla Regione Campania, nell'ambito di una conferenza dei servizi, il proprio dissenso alla realizzazione degli impianti, come disposto dall'art. 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il protocollo n. 8683/2017 del 5 settembre 2017 per l'impianto della proponente azienda F.Ili Gentile F. & R. Srl e con protocollo n. 00003011/2018 del 10 aprile 2018 per l'impianto della proponente azienda Euthalia Srl;

a giudizio degli interroganti l'imposizione di impianti per il trattamento dei rifiuti nei comuni, senza la concreta attuazione di processi decisionali che vedano coinvolta la cittadinanza nelle scelte in materia di ambiente e salute, vanno a ledere i principi di fiducia che legano i cittadini alle istituzioni, oltre ad essere in contrapposizione con la Convenzione di Aarhus,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato dei fatti;

se intenda assumere iniziative di competenza al fine di verificare se la Regione Campania intenda sospendere definitivamente le procedure autorizzative per gli impianti di trattamento dei rifiuti;

se il Ministro intenda attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, al fine di appurare se la Regione Campania, considerati i gravi sforamenti delle Pm10 rilevati dalle centraline ARPAC, stia correttamente effettuando i monitoraggi ambientali, al fine di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini ricompresi nei territori dell'agro caleno.

(3-00266)

[FAZZOLARI](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 è stato approvato l'Atto unico, costituito dalla convenzione per la gestione totale fino al 30 giugno 2044 del sistema aeroportuale romano (Titolo I) e dal contratto di programma in deroga (Titolo II), stipulati tra ENAC ed ADR; nella convenzione era, tra l'altro, previsto l'ampliamento dell'aeroporto di Fiumicino a nord dell'attuale sedime su un'area di 1.300 ettari, di cui circa 1.200 ettari ricadenti all'interno della Riserva naturale statale del litorale romano;

la Riserva è stata istituita con decreto del Ministero dell'Ambiente 28 luglio 1987 n. 428, ben 25 anni prima della firma dell'Atto unico convenzione-contratto di programma e successivamente regolamentata con decreto ministeriale 29 marzo 1996;

essa, in particolare, prevede zone a tutela integrale (zona 1) e zone a tutela parziale (zona 2), comunque assolutamente incompatibili con la edificazione di un aeroporto;

il progetto di Fiumicino nord comprende la realizzazione di due piste di volo aggiuntive, una nuova aerostazione, una nuova stazione ferroviaria, uno svincolo autostradale ed altri manufatti destinati al servizio di quello che, di fatto, costituisce un nuovo aeroporto posto accanto all'attuale, all'interno di un'area di massima tutela ambientale;

l'ENAC, in data 31 marzo 2017, pur in presenza dei vincoli rappresentati dalla presenza della Riserva, proponeva al Ministero dell'Ambiente uno studio di impatto ambientale (SIA) relativo al progetto di Fiumicino nord, denominato "MasterPlan 2030", e finalizzato ad ottenere una positiva valutazione di impatto ambientale (VIA);

ad oggi sono pendenti due ricorsi contro il Ministero dell'ambiente e avverso la ripermisurazione della Riserva intervenuta con decreto ministeriale 24 ottobre 2013 n. 311: il primo attivato da ADR presso il TAR del Lazio ed il secondo da ENAC presso la Presidenza della Repubblica;

l'ENAC, in data 22 giugno 2018, ha chiesto alla Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente di "voler attendere per un periodo stimato di 10 mesi la definizione di tali questioni prima del prosieguo della procedura di VIA";

considerato che:

il parere del Ministro *pro tempore* dell'Ambiente, inviato il 7 aprile 2015 al Consiglio di Stato, nelle more del citato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, affermava espressamente che "le opere di cui si tratta (ndr FCO Nord) non si sarebbero potute realizzare atteso il parere della commissione di riserva, già citato, il quale escludeva recisamente ed in assoluto la compatibilità dell'ampliamento aeroportuale con la stessa esistenza della riserva statale e ciò a prescindere dalla venuta ad esistenza del decreto ministeriale";

il parere della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento programmazione e coordinamento politica economica, al Consiglio di Stato del 23 febbraio 2018, conclude per l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del citato ricorso;

la commissione della riserva naturale statale del litorale romano ha espresso parere negativo al progetto Fiumicino nord contenuto nel SIA richiamato;

la richiesta di sospensiva avanzata da ENAC appare assolutamente incomprensibile, e quantomeno anomala; infatti, delle due l'una: al momento dell'avvio della procedura di VIA, o tutti gli elementi di giudizio per una corretta valutazione già esistevano, per cui non si comprende perché il Ministero dell'ambiente debba interrompere una procedura di evidenza pubblica oppure, come la stessa ENAC autodenuncia, non sussistevano, per cui il SIA era incompleto o comunque intempestivo;

tale contraddizione, a parere dell'interrogante, cela unicamente la volontà di allungare i tempi, nella certezza di poter riattivare interlocuzioni in una fase successiva con interlocutori istituzionali più favorevoli al progetto complessivo,

si chiede di sapere:

quali ulteriori informazioni il Ministro in indirizzo ritenga di dover fornire in merito alla complessiva vicenda evidenziata in premessa, che presenta aspetti di evidente criticità e quali siano le valutazioni al riguardo;

se, in particolare, non ritenga sussistenti evidenti e valide ragioni per dichiarare, in tempi celeri, l'inammissibilità del SIA presentato da ENAC, in considerazione della palese e autodenunciata violazione di vincoli ambientali preesistenti, che si auspica vengano quanto prima ridimensionati e/o rimossi, ma che al momento e soprattutto alla data di avvio della procedura di VIA (31 marzo 2017) erano e sono tuttora attivi a norma di legge;

se, in ogni caso, non ritenga opportuno che sia negata la VIA, sino a quando sussisterà l'attuale configurazione della Riserva.

(3-00267)

[MANTOVANI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

con i decreti ministeriali del 28 settembre 2010 e 12 novembre 2010, il Ministero dello sviluppo economico ha conferito i permessi di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi "Bugia" e "Fantozza" alla società AleAnna Resources LLC, per la durata di 6 anni e ricadente nel territorio delle province di Reggio Emilia e Modena. I due decreti di conferimento sono stati emanati a valle dell'acquisizione del giudizio positivo di compatibilità ambientale e dell'intesa della Regione Emilia-Romagna;

il programma dei lavori previsto dai due decreti di conferimento prevedeva, tra l'altro, l'esecuzione di un rilievo geofisico 3D, la cui realizzazione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ufficio territoriale UNMIG di Bologna;

la società AleAnna Resources LLC, con istanze presentate nel corso del 2014, ha, pertanto, chiesto all'UNMIG di Bologna l'autorizzazione all'esecuzione del rilievo geofisico 3D per la quale è stata chiesta l'intesa alla Regione e avviata la procedura di verifica di compatibilità ambientale come previsto dalle normative vigenti;

a seguito degli eventi sismici occorsi in Emilia nel corso del 2012, la Regione con deliberazione della Giunta regionale n.547 del 23 aprile 2014 aveva disposto, tra l'altro, «la sospensione dei procedimenti regionali relativi all'espressione di pareri e valutazioni nonché all'adozione di atti di assenso comunque denominati tesi a consentire lo svolgimento sul territorio regionale di nuove attività di ricerca, prospezione, coltivazione e stoccaggio d'idrocarburi». Con successiva propria delibera (DGR n.903) del 13 luglio 2015 la Regione ha poi revocato la sospensione disposta con il precedente provvedimento;

la sospensiva operata dalla Regione ha conseguentemente comportato un allungamento dei tempi per l'emanazione degli atti regionali necessari ai fini della richiesta autorizzazione. Il Ministero dello sviluppo economico, con 4 specifici decreti ministeriali del 15 aprile 2015 e dell'11 ottobre 2016 per il permesso Bugia e del 6 novembre 2015 e dell'11 ottobre 2016 per il permesso Fantozza, ha sospeso il decorso temporale dei due permessi ivi compresa l'intesa della Regione, quest'ultima necessaria ai fini dell'autorizzazione a effettuare il rilievo geofisico 3D previsto nel programma dei lavori;

la Regione ha assentito alla fattibilità del progetto di esecuzione del rilievo geofisico nei due permessi con delibere di giunta n.1481 e n.1482 del 19 settembre 2016 (esito positivo con prescrizioni). Dette delibere sono state trasmesse all'ufficio territoriale competente della Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche del Ministero (UNMIG di Bologna) che avrebbe dovuto provvedere al rilascio delle autorizzazioni finali;

considerato che:

la popolazione locale ha espresso più volte in passato la contrarietà per tali progetti di ricerca e trivellazioni al fine di difendere le oasi naturalistiche presenti, evitare il deprezzamento del territorio e dei prodotti tipici e fermare lo sfruttamento del suolo per una politica energetica basata sul petrolio invece che sull'utilizzo di energie sostenibili;

tale malcontento ha portato alla nascita di specifici comitati di cittadini contro la ricerca avviata presso l'area "Fantozza" e l'approvazione, da parte di diversi Consigli comunali, di appositi ordini del giorno nei quali, oltre a esprimere preoccupazione per l'azione di ricerca avviata e l'intenzione di esercitare

ogni azione possibile per la tutela del territorio, si ribadisce la contrarietà a qualsiasi intervento che possa avere impatto negativo sull'ambiente;

rilevato inoltre che:

la Regione Emilia-Romagna, con nota del 22 maggio 2017, ha ritenuto utile, in risposta alle richieste fatte dagli enti locali interessati al progetto, proporre una sospensione del decorso temporale del titolo minerario al fine di consentire l'avvio di un adeguato programma di comunicazione e confronto con la cittadinanza in merito alle attività programmate e alle tutele previste nel corso delle attività medesime; la società Aleanna Resources LLC, pertanto, in data 6 giugno 2017 ha presentato al Ministero ulteriori istanze di sospensione per i permessi. Il Ministero ha assentito in data 20 giugno 2017;

con la delibera n. 1415 del 3 settembre 2018, la Regione ha rilevato che gli esiti degli incontri con la cittadinanza "hanno evidenziato una preoccupazione generalizzata dei cittadini che dimostrano avversione alla realizzazione dei progetti confermando le ragioni di insostenibilità sociale che gli enti locali avevano manifestato approvando gli ordini del giorno di cui sopra";

con tale atto, la Regione ha deliberato quindi "di comunicare, in attuazione del principio di leale collaborazione, al Ministero dello sviluppo economico che non si riscontrano allo stato attuale le condizioni per procedere al rilascio di ulteriori atti formali relativi ai permessi di ricerca Fantozza e Bugia al fine di garantire un interesse generale e la coesione sociale del territorio coinvolto; di chiedere al Ministero dello Sviluppo Economico di valutare ed accogliere le istanze di contrarietà espresse";

considerato infine che:

appare all'interrogante chiaro, sulla base del manifesto malcontento espresso dalla popolazione e dagli enti locali, che l'intendimento della Regione sia quello di bloccare l'*iter* del procedimento descritto, che era stato, al contrario, prima sostenuto a ogni livello amministrativo previsto dalla normativa vigente;

la legge n. 239 del 2004 di riordino del settore energetico all'art. 1, comma 7, lett. n), conferma la riserva allo Stato delle determinazioni inerenti alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi da adottare, per la terraferma, d'intesa con la Regione interessata,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intervenire al fine di interrompere definitivamente l'*iter* del procedimento, sulla base delle contrarietà espressa dai cittadini e dagli enti locali delle zone interessate dai permessi "Bugia" e "Fantozza" e nella delibera n. 1415 del 3 settembre 2018 della Regione Emilia-Romagna e, nel caso, quali provvedimenti voglia adottare per dare seguito a tale intendimento.

(3-00268)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[VITALI](#) - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

presso il Tribunale civile di Brindisi la sezione Lavoro è in affanno per la mancanza di giudici togati; inizialmente l'organico prevedeva 5 magistrati togati più gli onorari;

successivamente l'organico è stato ridotto a 4 togati più gli onorari;

attualmente sono in servizio 2 togati e due onorari;

il carico complessivo della sezione ammonta a circa 10.000 cause e soltanto l'abnegazione del personale amministrativo ed il sacrificio degli attuali magistrati togati ed onorari fa sì che vengano esaminate le questioni più urgenti; mentre tutte le altre vengono rinviate in attesa della ricomposizione dell'organico con pregiudizio per l'utenza e disagi per l'avvocatura;

semberebbe che, proprio per risolvere tale contingenza, siano stati assegnati a quella sezione da parte del presidente della Corte di appello di Lecce 2 magistrati specializzati;

di contro, pare che per dette unità sia stato richiesto il posticipato possesso, a giudizio dell'interrogante vanificando, di fatto, le motivazioni che avevano indotto l'urgente assegnazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

che cosa intenda fare per regolarizzare la dotazione di personale della sezione Lavoro del Tribunale di Brindisi;

se risulti plausibile da un lato assegnare due magistrati e dall'altro chiedere il posticipato possesso;

se, di contro, non sia necessario ed opportuno anticipare la presa di possesso da parte dei magistrati assegnati.

(3-00262)

[ERRANI](#), [DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

Sagemcom Energy&Telecom è una multinazionale francese con circa 4.000 dipendenti in 5 continenti e un fatturato di 1,6 miliardi di euro (al 2017), con sede a Rueil-Malmaison;

il 27 luglio 2017 Sagemcom energy&Telecom acquisisce dai soci CPL Concordia, la cooperativa Bilanciai e la cooperativa Cooperare, il 100 per cento delle quote della società Meter Italia SpA, azienda di Concordia (Modena) con uno stabilimento produttivo a Campogalliano (Modena) specializzata nella produzione di contatori intelligenti industriali e domestici, che diventa così Sagemcom Italia SpA;

all'epoca dell'acquisizione Meter Italia SpA vantava un fatturato di circa 48 milioni di euro con grandi prospettive di crescita successivamente confermate: un'azienda quindi in ottimo stato, mai entrata in crisi, che rappresenta un fiore all'occhiello del tessuto industriale modenese;

lunedì 1° ottobre 2018 Sagemcom Italia SpA ha inviato ai sindacati e alle rappresentanze sindacali unitarie dello stabilimento di Campogalliano una comunicazione formale in cui dichiara l'intenzione di trasferire l'intera produzione e i 34 lavoratori presso lo stabilimento di Città di Castello (Perugia) a partire dal 26 novembre 2018;

la decisione dell'azienda, priva di motivazioni comprensibili, di trasferire la produzione comporta la chiusura dello stabilimento modenese e implica di fatto il licenziamento collettivo dei lavoratori che vedrebbero il loro luogo di lavoro trasferito di centinaia di chilometri;

le rappresentanze sindacali hanno immediatamente chiesto l'apertura di un tavolo istituzionale di confronto con la presenza dell'azienda per discutere una decisione che provocherebbe non solo l'impovertimento del tessuto produttivo locale ma anche il probabile licenziamento in blocco dei lavoratori;

venerdì 5 ottobre si è tenuto un incontro tra le rappresentanze sindacali e la proprietà, cui non hanno potuto partecipare i rappresentanti delle istituzioni in quanto non ammessi dall'azienda;

durante l'incontro l'azienda ha confermato l'intenzione di dare corso al trasferimento, ma si è impegnata a verificare con la capogruppo francese la disponibilità a costituire un tavolo di confronto con la presenza delle rappresentanze istituzionali per verificare la possibilità di trovare soluzioni che permettano il mantenimento del sito produttivo di Campogalliano,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda convocare urgentemente un tavolo di confronto con l'azienda Sagemcom Italia SpA in modo da garantire il necessario confronto tra istituzioni, rappresentanze dei lavoratori e forze produttive in merito a decisioni cruciali che determinano il futuro delle economie dei territori;

quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di scongiurare la decisione dell'azienda di spostare la produzione e di fatto licenziare i 34 lavoratori del sito di produzione di Campogalliano.

(3-00263)

[CUCCA](#), [CIRINNA'](#), [VALENTE](#), [MALPEZZI](#), [MIRABELLI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

il 27 settembre 2018, il vice presidente del Consiglio dei ministri, nonché Ministro dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, Di Maio, in merito all'elezione del vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, David Ermini, sulla sua pagina "Facebook" ha affermato: "Incredibile! Avete letto? Questo renzianissimo deputato fiorentino del Pd è appena stato eletto presidente di fatto del Consiglio superiore della magistratura. Lo hanno votato magistrati di ruolo e membri espressi dal Parlamento. Ma dov'è l'indipendenza? E avevano pure il coraggio di accusare noi per Foa che non ha mai militato in nessun partito. Il Sistema è vivo e lotta contro di noi";

poco dopo, il Ministro in indirizzo ha dichiarato: "Prendo atto che all'interno del Csm, c'è una parte maggioritaria di magistrati che ha deciso di fare politica!";

a giudizio degli interroganti le dichiarazioni del Ministro in indirizzo ledono in modo gravissimo l'onorabilità dei magistrati, attribuendo loro moventi politici, in assoluto e improvvido dispregio della funzione della magistratura e configurano un attacco pesante, inaccettabile e inaudito al principio di indipendenza della stessa, al limite dell'eversione;

a parere degli interroganti queste parole configurano un attacco che crea un *vulnus* profondo nella dialettica istituzionale e democratica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, che più volte ha dichiarato di avere a cuore l'indipendenza della magistratura, sia consapevole della gravità e dell'irresponsabilità delle sue parole, pronunciate nello svolgimento delle sue funzioni, e quali iniziative urgenti intenda adottare per rimediare a questo inaudito strappo istituzionale al fine di tutelare l'indipendenza, l'onorabilità e la dignità di chi nel nostro Paese è chiamato a svolgere l'indispensabile funzione di amministrare la giustizia, nonché il principio di indipendenza della magistratura dai condizionamenti del potere politico e il principio dell'equilibrio e del rispetto reciproco tra i poteri dello Stato.

(3-00264)

[MALPEZZI](#), [BINI](#), [VALENTE](#), [ASTORRE](#), [BELLANOVA](#), [BITI](#), [BOLDRINI](#), [BONIFAZI](#), [CIRINNA'](#), [COLLINA](#), [COMINCINI](#), [CUCCA](#), [D'ALFONSO](#), [D'ARIENZO](#), [FARAONE](#), [FEDELI](#), [FERRARI](#), [FERRAZZI](#), [GARAVINI](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [IORI](#), [MAGORNO](#), [MANCA](#), [MARGIOTTA](#), [MARINO](#), [Assuntela MESSINA](#), [MISIANI](#), [PARRINI](#), [PATRIARCA](#), [SBROLLINI](#), [STEFANO](#), [SUDANO](#), [ROJC](#), [LAUS](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

non si sono ancora placate le numerose polemiche da cui è stato investito, nelle scorse settimane, il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, riguardanti la sua partecipazione ad un concorso per un posto di professore ordinario di Diritto privato e civile all'università "La Sapienza" di Roma, che lo hanno costretto a ritirarsi dalla procedura selettiva bandita dall'ateneo romano, così mettendo in piena evidenza l'inopportunità della precedente scelta di mantenere la propria candidatura nonostante la nomina alla Presidenza del Consiglio;

la settimana scorsa una nuova inchiesta giornalistica ha messo in luce le gravi incompatibilità e i conflitti di interessi concernenti il presidente della commissione giudicante che avrebbe dovuto valutare i titoli di Conte, il professor Enrico Del Prato, grazie al quale Giuseppe Conte avrebbe ottenuto nel giugno 2017, e mantenuto per un anno, l'incarico di presidente del collegio arbitrale nella causa che vede coinvolte presso la camera arbitrale di Milano la società Sogered, saudita, e la italiana Leonardo-Finmeccanica. Un incarico mantenuto da Conte anche quando, nel marzo 2018, il co-arbitro Del Prato è stato indicato dall'ateneo romano quale presidente della commissione d'esame che avrebbe giudicato i suoi titoli;

considerato che:

nei giorni scorsi sono emersi nuovi fatti, pubblicati ieri da uno dei maggiori quotidiani a tiratura nazionale, che attesterebbero come lo stesso concorso con cui Conte è diventato professore ordinario, nel settembre 2002, sarebbe stato viziato da una grave incompatibilità di uno dei componenti della commissione giudicatrice, il professor Guido Alpa, che sarebbe stato socio dell'attuale Presidente del Consiglio dei ministri proprio nello stesso periodo nel quale si trovava a giudicarne i titoli in un concorso pubblico;

una tale grave incompatibilità, che determinerebbe l'irregolarità del concorso con cui Conte è divenuto professore ordinario, sarebbe provata secondo gli organi di stampa dalla costituzione congiunta in difesa del Garante per la protezione dei dati personali in una causa contro la Rai, depositata al tribunale civile di Roma nel 2002 da Conte e Alpa solo 60 giorni prima la data dell'esame nel quale Alpa giudicò l'attuale Presidente del Consiglio dei ministri idoneo al ruolo di professore ordinario;

la collaborazione professionale e la conseguente comunione di interessi economici con un professore che poi lo avrebbe giudicato idoneo nel concorso per ordinario sarebbe attestata a pagina 4 dello stesso *curriculum* di Giuseppe Conte, che l'attuale Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato alla Camera il 17 settembre 2013,

si chiede di sapere:

se la ricostruzione operata sulla stampa in questi giorni corrisponda alla realtà dei fatti;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga incompatibile con il rilievo pubblico, interno ed internazionale, legato alla sua funzione l'aver partecipato e vinto un concorso per professore universitario, sul cui svolgimento grava ancor oggi il sospetto di essere stato viziato da una grave incompatibilità di un componente della commissione giudicatrice;
se non ritenga che tale vicenda esponga ulteriormente la sua carica di Presidente del Consiglio dei ministri ad un discredito che nuoce all'interesse generale del Paese.

(3-00265)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[BONINO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

l'avvocato Cristina Bibolotti, militante di "+Europa" e candidata alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 nel collegio senatoriale di Pisa, è stata recentemente fatta oggetto di un ennesimo atto intimidatorio, che si inserisce in una lunga serie di minacce e avvertimenti per il suo impegno politico e, in particolare, per la sua opposizione al sindaco di Cascina, Susanna Ceccardi;

gli atti compiuti ai danni della Bibolotti, dei suoi familiari e dei suoi conoscenti, in un crescendo di violenze prima verbali e poi anche materiali, fino ad atti di vero e proprio vandalismo, documentati nelle querele presentate dalle vittime, sono sempre stati rivendicati dall'autore come ritorsioni verso le posizioni politiche della Bibolotti;

l'autore di questi atti si è prima "firmato" con profili manifestamente falsi ("SalviniMeloni", "Viola Viola", "Alexander Bond") fino a qualificarsi con quello di "Massimo Maccari";

non è noto all'interrogante se a Massimo Maccari (che nei *post* su "Facebook" ha dichiarato anche il luogo e la data di nascita) corrisponda un'identità reale o un profilo falso; nondimeno dal luglio 2017 gli atti persecutori sono proseguiti pressoché ininterrottamente con telefonate, messaggi *sms* o *social* fino ad oggi, con una particolare intensità nel periodo della gravidanza e in quello immediatamente successivo al parto della Bibolotti (un sinistro messaggio intimidatorio, diffuso su "Facebook", ha avuto anche ad oggetto il figlio neonato);

l'ultimo episodio è del 30 settembre, quando uno sconosciuto ha compiuto atti vandalici sui beni (vasi e fioriere) e sull'auto di una congiunta della Bibolotti, rivendicando la ritorsione con la seguente scritta sulla fiancata dell'automobile danneggiata: "paga tutto la Bibolotti";

successivamente all'episodio, sul profilo "Facebook" di Massimo Maccari è comparso il seguente messaggio: "Noi avevamo avvisato con tutta la nostra buona volontà per riuscire a convincere l'avvocato Bibolotti a smettere con il suo Hobbies preferito (Stuzzicare Susanna), ma se la Bibolotti ha difficoltà a capire... (...). A questo punto aggiorniamo il risultato in tempo reale (1 - 0), dopodiché aspettiamo notizie dell'Avvocato Bibolotti per sapere se preferisce il 2-0 oppure facciamo basta così??? (...)"

il sindaco Ceccardi, malgrado le numerose richieste, non ha mai denunciato o condannato pubblicamente gli atti descritti in premessa,

si chiede di sapere, nelle more del procedimento giudiziario avviato a seguito delle denunce presentate, quali misure il Ministro in indirizzo ritenga che vadano adottate a tutela della sicurezza e dell'incolumità di Cristina Bibolotti, dei suoi familiari e dei suoi conoscenti, ormai minacciate in forma manifestamente violenta.

(4-00645)

[MALLEGNI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

le prime occupazioni dei CSOA (centro sociale occupato autogestito) in Italia sono riferibili ai primi anni '70. I movimenti extraparlamentari di estrema sinistra collegati alle frange violente dell'eversione antagonista ed anarco-insurrezionalista hanno pianificato come forma di lotta l'occupazione di immobili da utilizzare come base logistiche per l'aggregazione dei giovani militanti;

negli anni, grazie ad un'eccessiva tolleranza delle istituzioni, locali, regionali e nazionali, queste occupazioni si sono moltiplicate e si sono sempre più organizzate, trasformando le strutture occupate in centri polifunzionali dove vengono svolte le più disparate attività, anche al fine di autofinanziare la lotta politica;

i centri sociali sono dei luoghi dove anche le attività illegali vengono tollerate, basti pensare alle rituali

iniziative periodiche finalizzate a propagandare il messaggio politico della legalizzazione delle droghe con iniziative della natura più diversa, dove l'uso e l'abuso di sostanze stupefacenti è noto e, contro ogni principio di legalità, in nessun modo contrastato o sanzionato dalle istituzioni;

la volontà del Governo Conte di sgomberare le case e le proprietà occupate sarebbe una priorità;

l'eversione extraparlamentare della sinistra antagonista ha caratterizzato negativamente la storia del nostro Paese, mettendo in atto azioni di lotta violenta sfociate a volte in fenomeni riconducibili alle organizzazioni terroristiche;

in questi anni, sia i questori che i prefetti hanno fatto finta di nulla e ci sono centinaia di cittadini onesti che si trovano senza una casa e sono in lista di attesa; inoltre, è a parere dell'interrogante vergognoso che lo Stato applichi le norme soltanto per la gente per bene e non per chi delinque;

a quanto risulta all'interrogante nel comune di Montignoso, sito nella provincia di Massa Carrara, ormai da diversi anni, è stato occupato un edificio di proprietà dell'Anas, una ex casa cantoniera, situata al chilometro 375.85 della strada statale Aurelia, da movimenti appartenenti all'estrema sinistra extraparlamentare;

i fatti dimostrano che gruppi eversivi antagonisti presenti nel territorio, collegati alle strutture dei centri sociali occupati, rappresentano ad oggi un pericolo per la democrazia e per la stabilità sociale; tale occupazione, dapprima ampiamente tollerata dalle istituzioni, sta creando da tempo problemi di convivenza con i residenti, a causa delle attività che vi si svolgono;

le amministrazioni comunali che si sono avvicinate hanno espresso più volte pubblicamente la volontà di riqualificare l'area per utilizzarla per progetti sociali capaci di coinvolgere tutti i cittadini; questo tipo di occupazioni rappresenta un problema anche per l'impatto sociale indiretto che causa nei cittadini, costretti a vivere in emergenza abitativa, che si trovano a constatare come ingiustizia la tolleranza delle istituzioni nei riguardi di questi fenomeni di illegalità;

gli allacci all'impianto di fornitura di acqua e corrente elettrica risultano totalmente abusivi, data l'assenza degli appositi contatori e tale pratica, oltre ad essere illegale, è uno schiaffo morale rivolto alla cittadinanza, che regolarmente paga le forniture di cui usufruisce;

la struttura dello stabile è stata alterata dagli occupanti come documentato dalle Forze dell'ordine, che hanno provveduto ad emanare provvedimenti e ad identificare le persone presenti al momento; attualmente lo stabile risulta privo di certificato di idoneità statica;

gli articoli 50 e 54 del testo unico degli enti locali (di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000) specificano: che in caso di emergenze sanitarie o igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale; che il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

tale occupazione abusiva costituisce un costante pericolo per la sicurezza e l'incolumità della cittadinanza e di coloro che si trovano a transitare nella zona (via Aurelia);

il sindaco ha piena autorità per ordinare lo sgombero dei locali della ex casa cantoniera come avvenuto in altre occasioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione esposta e quali provvedimenti intenda adottare per risolvere la problematica.

(4-00646)

[PATRIARCA](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

in una società che si interroga sul senso della famiglia, la figura del *caregiver* familiare diventa uno degli indicatori di qualità della relazione di cura a cui ogni membro di ogni famiglia ha diritto nella vita;

il *caregiver* familiare è una figura che può essere indispensabile nella vita di una persona, ogni volta che si crea una condizione di dipendenza, una perdita di autonomia, più o meno prolungata, più o meno reversibile;

il *caregiver* familiare svolge il suo ruolo per motivazioni affettive e in modo informale e gratuito,

spesso per lunghi periodi di tempo (disabilità congenita, patologie cronico-degenerative) con pesanti impatti in termini di isolamento sociale, di salute, di condizione economica e lavorativa;

i *caregiver* in Italia che assistono familiari, secondo una recente indagine Istat, sono stimati pari a 7.293.000 (14 per cento della popolazione). Si tratta per il 6,6 per cento di giovani di età compresa tra i 15 ed i 24 anni, per il 20,4 per cento di età compresa tra i 25 per il 44, al 44,9 per cento di persone di età compresa tra i 45 ed i 64 anni, e per il 20,8 per cento di età superiore ai 65 anni. 2.146.00 (ben 2 terzi sono donne) hanno un impegno assistenziale superiore alle 20 ore settimanali (sovente per 24 ore);

si è *caregiver* in tutte le fasce di età e condizione: studenti, inoccupati, disoccupati, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati;

i *caregiver* familiari in Italia sono prevalentemente donne, spesso costrette a lasciare il lavoro e questo dato coincide con la gravità dell'*handicap* e dell'età e se la persona malata o disabile è un figlio, quasi sempre uno dei genitori lascia il lavoro. Il *caregiver* familiare assolve una funzione non solo familiare, ma anche sociale;

una funzione che necessita di riconoscimento, di servizi di supporto, di politiche intersettoriali, *in primis* di conciliazione;

considerato che:

nella legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017) varata dal Governo *pro tempore* Gentiloni, con un emendamento sottoscritto da tutti i capigruppo e 150 senatori, è stato definito, a valere nella legislazione nazionale, la figura del *caregiver* familiare ed istituito un fondo a sostegno del relativo ruolo di cura ed assistenza (commi 254 e 255 dell'art. 1), con una dotazione triennale di 60 milioni di euro (20 milioni per annualità a partire dal 2018);

si è trattato di un primo risultato, a lungo atteso dai milioni di *caregiver* familiari del nostro Paese;

nessun riferimento al fondo appare nell'anticipo della Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza per il 2019,

si chiede di sapere quali siano le risorse a sostegno dei *caregiver* familiari assegnate al fondo e quale sia lo stato di avanzamento del provvedimento attuativo sull'impiego di tali risorse.

(4-00647)

BARBARO - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

l'atto aziendale 2017 dell'Asl di Caserta reitera una strutturazione dell'azienda sanitaria, che ha trascurato la "medicina preventiva", e appare in netto contrasto con le direttive ministeriali, volte a potenziare la prevenzione;

nell'ambito dell'Asl di Caserta si annoverano: 107 stabilimenti riconosciuti con bollo CE e 140 strutture casearie riconosciute con bollo CE; 13.952 imprese registrate; 851 allevamenti bufalini; 1704 allevamenti bovini; 761 allevamenti ovini; 257 allevamenti caprini, che richiedono interventi di prevenzione distinti per aree funzionali, ciascuna delle quali dotata di un proprio direttore di strutture complessa;

nell'Asl di Caserta non sono presenti, nell'ambito del servizio veterinario, i "responsabili dei servizi centrali", poiché anziché avviare un regolare concorso nazionale, si è proceduto tramite un "bando interno" (ex art. 18 del contratto per la dirigenza medica veterinaria 1998-2001). La commissione esaminatrice, tuttavia, presenta diversi profili di illegittimità, come la presenza di uno psichiatra. La commissione ha inoltre redatto una graduatoria mai pubblicata, se non quella relativa al servizio "Sanità animale";

solo all'esito delle predette procedure, con deliberazione del direttore generale dell'Asl di Caserta, il ruolo di responsabile del servizio "Sanità animale" è stato conferito per "incarico diretto" al dirigente collocatosi al primo posto della graduatoria del "bando interno";

tale nomina è stata revocata successivamente dallo stesso direttore generale, con incarico conferito ad un dirigente veterinario non presente in graduatoria;

l'atto aziendale e quelli ad esso consequenziali hanno completamente disatteso quanto stabilito dal "decreto Balduzzi" (di cui al decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 189 del 2012);
con deliberazione del direttore generale dell'Asl di Caserta (n. 667 del 23 maggio 2018) è stato pubblicato un nuovo "avviso interno" per il conferimento degli incarichi di dirigente di struttura semplice e struttura semplice dipartimentale;
con ulteriore deliberazione del direttore generale (n. 933 del 13 luglio 2018) si è provveduto a confermare per ulteriori 8 mesi i 49 medici veterinari assunti con il richiamato avviso pubblico;
ritenuto che, a giudizio dell'interrogante:
l'"avviso interno" n. 667/2018 presenterebbe profili di illegittimità, tra i quali: mancanza di competenze, mandato scaduto o nomine illegittime dei direttori di strutture complesse, che dovranno valutare i *curricula* dei candidati; criteri di valutazione sconosciuti; mancanza di requisiti di accesso alle varie posizioni funzionali; strutture semplici dipartimentali già state a dirigenti prima ancora che l'atto aziendale le individuasse; possibilità di partecipazione per dirigenti non hanno mai gestito personale;
la deliberazione n. 933/2018 presenterebbe due gravissimi problemi: l'assunzione d'ufficio dovuta alla continuità del rapporto lavorativo per persone che non hanno i requisiti di legge; la proposta del rinnovo a firma del responsabile dell'UOC Veterinaria, nominato, *intuitu personae*, dal direttore generale in totale spregio della graduatoria, *ex art. 18* del contratto per la dirigenza medica veterinaria 1998-2001,
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri di indirizzo intendano intraprendere al fine di verificare i fatti e le circostanze esposte;
se ritengano opportuno l'invio di ispettori ministeriali, prima che le deliberazioni n. 667/2018 e n. 933/2018 possano produrre i loro effetti, valutando, contestualmente la presenza di elementi di illegittimità nelle procedure di assunzione di personale svoltesi nell'ultimo quinquennio;
se intendano attivarsi presso la Corte dei conti, al fine di valutare le recenti condotte della direzione generale della Asl, già assoggettata al "piano di rientro".

(4-00648)

[CASTIELLO](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* -
Premesso che:

il Comune di Agropoli (Salerno) è stato reso destinatario di un finanziamento pubblico per l'importo complessivo di 12.972.539,47 euro (in attuazione delle previsioni di accelerazione della spesa ai sensi della delibera di Giunta regionale della Campania n. 601 del 20 dicembre 2013) finalizzato alla "Messa in sicurezza permanente dell'ex discarica comunale di località Gorgo" che si situa a cavallo dei confini comunali di Agropoli e Prignano Cilento;

l'appalto è stato aggiudicato all'associazione temporanea di imprese Tecnobuilding - Schiavo & C. - Ecotech - R.C.M. costruzioni, con sede in Eboli alla via Maestri del lavoro snc, per l'importo di 6.796.154,57 euro, oltre 2.011.755,92 euro per il costo del personale e 109.875,34 euro per il costo della sicurezza, per un totale complessivo di 8.917.785,83 euro;

premesso, altresì, che dall'analisi di rischio (*ex art. 242*, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006) conformemente ai codici di calcolo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare era emerso chiaramente il superamento della concentrazione della soglia di contaminazione (CSC) e della concentrazione della soglia di rischio (CSR), risultando il sito inquinato in quanto in esso erano stati riscontrati rischi non accettabili per i contaminanti berillio, manganese, nichel, selenio, policlorobifenili (PCB), ferro, idrocarburi, eccetera;

tenuto conto che:

l'inizio degli sversamenti nel corpo della discarica "Gorgo" è riferibile (all'incirca) ai primi anni '80 e si è protratto, senza soluzione di continuità, fino all'anno 2001;

la superficie in pianta della discarica, alla media profondità (7-10 metri), è stimabile incirca 40.000 metri quadrati, e, essendo la densità media dei rifiuti abbancati almeno pari a 0,7 tonnellate al metro cubo, si può agevolmente stimare che i rifiuti esistenti in discarica sono circa 280.000 tonnellate, che

hanno dato origine, nel corso di oltre 20 anni di intensa attività, a rilevanti volumi di percolato (che si genera in seguito a processi di lascivazione e fermentazione delle sostanze organiche all'interno di una discarica) che è defluito lungo le pendici dei corpi di discarica per poi confluire, solo in minima parte, nelle vasche di stoccaggio ubicate a quota intermedia rispetto al punto più depresso del corpo di discarica;

il percolato è defluito persistentemente per oltre un ventennio lungo il corpo di discarica, e, non ben captato e trattato, ha provocato inquinamento sia di falde acquifere di prossimità che ambientali, costituite dall'asta torrentizia denominata Vallone Gorgo, che confluisce nel fiume Testene e, quindi, sul lungomare San Marco di Agropoli prima di immettersi nel mar Tirreno;

dagli archivi dei medici di medicina generale operanti nei territori comunali a sud di Salerno (da Agropoli a Sapri) è stata rilevata una percentuale significativa di assistiti ammalati di cancro, superiore alla media nazionale,

si chiede di conoscere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere al fine di far luce, con tempestività ed efficacia, sulle sospette anomalie rilevate e di approntare le più adeguate misure dirette a prevenire e a contenere l'ulteriore diffusione sul territorio delle malattie tumorali;

quali iniziative concrete intendano assumere per favorire l'autorità giudiziaria territorialmente competente nello svolgimento di idonee e opportune indagini dirette ad accertare l'identificazione dei colpevoli e le responsabilità penali, così creando i presupposti per il recupero delle somme che sono occorse per il risanamento del sito (pari a 12.972.539,47 euro) che non è giusto che vengano accollate alla collettività, violando il principio "chi inquina, paga".

(4-00649)

[FEDELI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

con la legge 21 marzo 2016, n. 45, è stata istituita, con cadenza ogni 3 ottobre, la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, al fine di conservare e di rinnovare la memoria di quanti hanno perso la vita nel tentativo di emigrare verso il nostro Paese per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e alla miseria;

la riflessione sui temi dei diritti umanitari, dell'accoglienza e del dialogo tra i popoli ha dato vita, per iniziativa del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il sostegno del Fondo asilo migrazione e integrazione (FAMI), al progetto "L'Europa inizia a Lampedusa" che ha avuto come fulcro le celebrazioni delle giornate del 3 ottobre 2016 e 2017;

nell'ambito del progetto il Ministero ha lanciato il bando "Porte d'Europa" rivolto a studentesse e studenti di età compresa tra i 16 e i 18 anni, frequentanti il terzo e quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado per l'elaborazione e presentazione di opere letterarie, visive e multimediali in partenariato con istituti di pari grado europei;

nei primi due anni di realizzazione hanno partecipato all'iniziativa circa 12.000 studentesse e studenti provenienti da 67 istituti italiani e da 13 istituti di altri Paesi europei su 230 scuole che hanno risposto al bando di concorso lanciato dal Ministero nell'ambito del progetto;

considerato che:

il 20 aprile 2018 il Ministero ha pubblicato il nuovo bando per la selezione dei partecipanti al progetto "Porte d'Europa", nonché alle iniziative concomitanti con la celebrazione del 3 ottobre;

il progetto si propone di sviluppare la cultura della solidarietà, dell'accoglienza e del dialogo, fondata sul rispetto dei diritti umani, mediante azioni di formazione partecipata all'interno delle scuole, rafforzando nei giovani la consapevolezza e la conoscenza sui temi del fenomeno migratorio e dei diritti umani dei rifugiati e dei richiedenti asilo, anche attraverso confronti diretti e momenti formativi organizzati in luoghi simbolo degli attuali processi migratori;

il progetto prevede che le scuole di secondo grado, in collaborazione con una scuola di un altro Paese europeo, svolgano percorsi laboratoriali e formativi (della durata di almeno 10 ore), nell'ambito dei quali gli studenti producono elaborati destinati ad implementare la "sezione giovani" del museo della fiducia e del dialogo per il Mediterraneo di Lampedusa, sulla base del protocollo d'intesa sottoscritto con il Comune di Lampedusa e il comitato "3 ottobre";

il bando prevede altresì che a seguito di una procedura selettiva vengano individuate 21 scuole (una per ciascuna Regione e Provincia autonoma) che, con il loro *partner* europeo, partecipino all'evento conclusivo in programma a Lampedusa il 3 ottobre e che in questo contesto studentesse e studenti italiani (3 studenti e un docente per ciascuna scuola per un totale di circa 200 partecipanti) ed europei si incontrino per partecipare a *workshop* e ad altre attività che si concluderanno con la celebrazione della giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione;

tenuto presente che:

il termine per far pervenire l'adesione era fissato dal bando entro e non oltre l'8 giugno 2018;

in 4 mesi il dicastero non ha mai comunicato nulla agli istituti che hanno invitato i loro progetti come riportato dagli articoli dei quotidiani "la Repubblica", "Giornata dei migranti a Lampedusa, il Miur non la sostiene più", e de "il Fatto Quotidiano", "Lampedusa, Miur fa il bando per la Giornata del 3 ottobre ma poi non risponde alle scuole. I prof: 'Triste naufragio educativo'", pubblicati il 2 ottobre 2018;

gli istituti che si sono recati a Lampedusa il 3 ottobre hanno dovuto affrontare a proprie spese viaggio e pernottamento per i circa 100 ragazzi che non hanno voluto rinunciare alla partecipazione agli eventi organizzati,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto riportato da "il Fatto Quotidiano" che cita una nota ricevuta via *e-mail* dal Ministero in data 1° ottobre, "i lavori inviati dalle scuole stanno per essere valutati in questi giorni a Lampedusa, dagli studenti dell'Istituto Pirandello e da studenti provenienti da circa 15 scuole di tutta Italia", in violazione di quanto previsto dall'art. 10 del bando, secondo cui a selezionare le scuole partecipanti deve essere "una commissione nominata dal Direttore generale per lo studente";

se tale commissione sia stata mai nominata e, in caso negativo, per quale motivo;

perché i lavori inviati non siano stati valutati prima dell'evento del 3 ottobre 2018;

perché il Ministero non abbia finanziato volo e pernottamento degli studenti, come avvenuto nelle precedenti edizioni.

(4-00650)

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

un gruppo di militanti di "Forza Nuova", in data 4 ottobre 2018, ha organizzato sui treni della linea Milano-Bergamo ronde illegali, denominate "Passeggiate della sicurezza", con l'obiettivo esplicito di "garantire sicurezza ai pendolari";

i promotori di quest'iniziativa, che hanno indossato felpe nere con scritto "Forza Nuova", hanno pubblicato le fotografie dei "controlli" sui propri profili sui *social network* e distribuito un volantino con un appello a partecipare: "Difendi la tua città. Aggressioni, degrado, caos. Volontari per la sicurezza. Scendi in strada: contattaci" e l'*hashtag* "diquinonsipassa";

da diversi anni l'Italia sta conoscendo un riemergere di movimenti di ispirazione fascista inquietante e intollerabile per la Repubblica;

considerato inoltre che:

il divieto di ricostituzione "sotto qualsiasi forma" del partito fascista è espressamente previsto dalla XII disposizione transitoria della Costituzione e comunque risulta dall'insieme delle norme e dei valori della nostra democrazia;

lo scioglimento dei partiti che si ispirano al fascismo è previsto dalla legge n. 645 del 1952, e che le diverse sigle operanti in Italia, a cominciare da "Forza Nuova", siano senz'altro organizzazioni apologetiche del fascismo e del nazismo è stabilito da una pronuncia definitiva della Corte di cassazione (sezione V penale, 8 gennaio 2010, sentenza n. 19449);

iniziative promosse da organizzazioni neofasciste e neonaziste, oltre ad offendere la nostra coscienza civile e democratica, rappresentano fattore di grave turbamento per l'ordine pubblico in tutto il Paese;

la legge n. 654 del 1975, di ratifica della convenzione internazionale contro le discriminazioni razziali, è animata da valori espressamente volti al contrasto di ogni ideologia razzista o neofascista, come da ultimo confermato dalla legge n. 115 del 2016 sul negazionismo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'iniziativa, documentata da diversi organi di stampa;

quali iniziative urgenti e incisive intenda assumere per contrastare efficacemente la diffusione di idee violente e razziste da parte dei gruppi neofascisti e neonazisti;
se non intenda impartire alle Prefetture e alle Questure direttive più opportune e cogenti al fine di limitare la pericolosa attività illecita, provocatoria e violenta di tali organizzazioni.

(4-00651)

[GASPARRI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:

il portavoce del Presidente del Consiglio dei ministri, Rocco Casalino, avrebbe indirizzato ad alcuni giornalisti un messaggio audio attraverso "WhatsApp" con il seguente contenuto: "Nessuno mette in dubbio che il Ministro Tria non sia serio, un Ministro serio appunto si occupa dei problemi degli italiani non era riferito a Tria ma a un concetto più in generale. Comunque se domani vuoi uscire con una cosa che può essere simpatica la metti che nel Movimento 5 stelle è pronta una mega vendetta cioè chi giura (lo metti come fonte parlamentare però) che se poi non dovessero uscire all'ultimo i soldi per il reddito di cittadinanza tutto il 2019 sarà dedicato a far fuori una marea di gente del MEF, non ce ne fregherà veramente niente ci sarà una cosa ai coltelli proprio. Perché ormai abbiamo capito che Tria c'entra il giusto, relativamente. Ma qui il vero problema è che ci sono lì al Ministero dell'Economia una serie di persone che stanno lì da anni, da decenni, che hanno in mano tutto il meccanismo e che proteggono il solito sistema e quindi non ti fanno capire tutte le voci del bilancio nel dettaglio in modo che si possa tagliare perché non è accettabile che non si trovino dieci miliardi (...), cioè non stiamo parlando di duecento miliardi stiamo parlando di dieci miliardi, una manovra di venti - trenta miliardi la fanno tutti i governi non c'è niente di straordinario. Il fatto che c'è questa resistenza fa capire che c'è qualcosa che non va. Noi crediamo che tutto andrà liscio ma se per caso dovesse venire fuori che all'ultimo ci dicono che i soldi non li abbiamo trovati, nel 2019 ci dedicheremo soltanto, ci concentreremo a far fuori tutti questi (...) del MEF";

il contenuto, diffuso poi a mezzo stampa, al di là delle modalità con cui è stato reso noto, è stato ripreso da tutti gli organi di informazione e contiene evidenti minacce ai dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, che non rientrano certamente nei compiti di un portavoce, si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri fosse a conoscenza del contenuto dell'audio inviato da Casalino;

se non ritenga deplorabile che il suo portavoce invii messaggi di questo tipo, che alcuni mezzi di informazione hanno definito "di stampo mafioso";

quali iniziative intenda intraprendere e se non ritenga opportuno che Casalino presenti le proprie dimissioni;

a quanto ammonti il compenso di Rocco Casalino per l'incarico ricevuto;

quante persone siano state assunte nello *staff* dello stesso Casalino e con quali costi;

quali siano le direttive affidate a Casalino nel suo ruolo di portavoce;

se il contenuto dell'audio risponda alle direttive ricevute o se si tratti di una iniziativa personale e, di conseguenza, di un palese abuso di potere.

(4-00652)

[IANNONE](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che secondo quanto risulta all'interrogante:

con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, P.D.G. 3 aprile 2008, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 11 del 15 giugno 2008, è stato indetto il concorso interno per titoli di servizio ed esame, consistente in una prova scritta e un colloquio, a complessivi 643 posti (608 uomini e 35 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria, per coprire le vacanze di organico nel ruolo ispettori accertate al 31 dicembre 2007;

con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, P.D.G. 16 gennaio 2017, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio il 2 febbraio 2017, il numero dei posti del concorso interno è stato elevato da 643 a 1.232, dei quali 1.149 uomini e 83 donne;

con decreto del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, datato 7 luglio 2017, è stata disposta la rettifica del provvedimento del direttore generale 16 gennaio 2017, la prova preliminare preselettiva, consistente in una serie di domande a risposta multipla, si è tenuta a Roma a parere dell'interrogante inspiegabilmente a distanza di oltre 1 anno e 9 mesi dalla pubblicazione del concorso interno nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia ed esattamente dal 22 al 25 marzo 2010; la prova scritta si è tenuta a Roma a distanza di 6 anni dalla prova preliminare ed esattamente in data 23 marzo 2016; le prove orali si sono tenute a Roma, dal mese di maggio al mese di novembre 2017;

con decreto del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del 30 novembre 2017 è stata approvata la graduatoria finale dei candidati, dichiarando vincitore il personale maschile e femminile (976 unità), di cui alle graduatorie allegate al predetto decreto, del concorso interno indetto con P.C.D. 3 aprile 2018, pubblicato nel Bollettino del Ministero della giustizia del 15 giugno 2008; l'invio al corso di formazione del personale dichiarato vincitore del concorso interno ha avuto inizio a distanza di ben 10 mesi dall'emissione del predetto decreto, come comunicato dal direttore generale della formazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con lettera GDAP-0225704 del 9 luglio 2018;

sono trascorsi quasi 11 anni per concludere una procedura concorsuale "interna", quindi in teoria con procedura semplificata, dal momento che non era prevista, per espressa previsione normativa, alcuna prova psicoattitudinale, nè, tantomeno, alcun accertamento di idoneità fisica, trattandosi di personale già incorporato nei ranghi del corpo di Polizia penitenziaria ed è evidente che qualcosa nel complesso meccanismo della macchina burocratica dell'Amministrazione penitenziaria non ha funzionato per motivi non ascrivibili a colpa dei dipendenti, ma alla sola inerzia dell'amministrazione. Non si sono registrati, infatti, contenziosi che abbiano potuto ritardare le procedure concorsuali;

una procedura, si ribadisce interna, che normalmente avrebbe dovuto immettere in ruolo 643 vice ispettori (oggi 976) nel giro di massimo 2 anni e mezzo (a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 11 del 15 giugno 2008: sei mesi per le prove preselettive, 1 anno per la prova scritta, 1 anno per la prova orale), a causa di chissà cosa, immetterà in ruolo detto personale solo dopo quasi 11 anni, è previsto infatti il termine del corso nel mese di marzo 2019;

nel merito delle procedure concorsuali, praticamente la totalità delle segreterie generali della compagine sindacale di categoria, hanno indirizzato al ministro della giustizia e al capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ai direttori generali del personale e delle risorse e della formazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, numerose missive volte a conoscere le motivazioni di un simile incomprensibile ritardo delle procedure concorsuali, sollecitando il Governo e i vertici dell'amministrazione penitenziaria a verificare i motivi di tali inadempienze, richiedendo di attivare iniziative legislative e/o procedure amministrative condivise, attraverso l'istituzione di appositi tavoli tecnici, volte a porre rimedio ad una palese violazione dei diritti soggettivi del personale coinvolto nelle procedure concorsuali che li vedono, ancora oggi, penalizzati sotto il profilo personale, familiare ed economico con evidente preclusione delle legittime aspettative di carriera. Il personale di Polizia penitenziaria che ha partecipato alle procedure concorsuali che, si ricorda, aver avuto inizio il 15 giugno 2008, a distanza di quasi 11 anni da allora, vanta un'età di servizio di almeno 20/25 anni con un'età anagrafica fra i 45 e i 55 anni e che, non avendo potuto oltremodo aspettare il termine delle procedure concorsuali ha, nel frattempo, dovuto operare scelte di vita importanti e radicali (si pensi alla decisione di avere un figlio o all'acquisto dell'abitazione) che non consentono più loro di poter affrontare un eventuale trasferimento in altra sede, distante anche centinaia di chilometri, subendo ora, dopo il danno economico e professionale degli inspiegabili e reiterati ritardi, anche la beffa di dover scegliere fra stravolgere la propria vita familiare e affettiva o rinunciare, dopo tanti sacrifici, all'accrescimento professionale ed al miglioramento delle proprie condizioni economiche derivanti all'inquadramento nel nuovo ruolo;

il personale di Polizia penitenziaria che ha partecipato alle procedure concorsuali, dichiarato vincitore del concorso interno con decreto del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento

dell'amministrazione penitenziaria del 30 novembre 2017, proviene per il 35 per cento circa dal ruolo sovrintendenti con qualifica attuale di sovrintendente capo e per il restante 65 per cento circa dal ruolo agenti/assistenti con qualifica attuale di assistente capo coordinatore e che, proprio a causa della cronica carenza del personale appartenente al ruolo ispettori, negli ultimi 11 anni, ha svolto mansioni di coordinatore dei reparti detentivi e sorveglianza generale, quindi, con impiego in mansioni di gran lunga superiori a quelle previste per il ruolo di appartenenza e con assunzione di responsabilità eccedenti quelle normalmente attribuibili, poiché richiedono un livello di preparazione professionale adeguato. Mansioni che avrebbero potuto svolgere con altrettanta abnegazione, ma con una preparazione professionale adeguata e il giusto riconoscimento professionale ed economico, poiché già inquadrati nel ruolo ispettori del corpo di Polizia penitenziaria, se il concorso si fosse concluso in tempi ragionevoli;

con l'entrata in vigore del decreto legislativo 95 del 2017, meglio conosciuto come "Riordino delle Carriere", sono state modificate in modo sostanziale le procedure di progressione di carriera di tutti i ruoli delle forze di Polizia prevedendo, nelle norme transitorie, procedure speciali per gli appartenenti ai vari ruoli che avranno termine nell'anno 2026 e che vedono oggi il personale di Polizia penitenziaria, vincitore del concorso bandito nel 2008, ancora una volta penalizzato a causa del ritardo nelle procedure; infatti a questo personale è stata, di fatto, preclusa la possibilità di progredire nella carriera, poiché nel 2026, data del termine delle norme transitorie, gli stessi non avranno maturato l'anzianità nel ruolo prevista per poter accedere alle qualifiche apicali del ruolo di ispettori del corpo di Polizia penitenziaria con le procedure semplificate previste dalle norme transitorie, nonostante avere di fatto espletato mansioni superiori negli ultimi 11 anni; il personale di Polizia penitenziaria, vincitore del concorso indetto con P.C.D. 3 aprile 2018, in data 16 febbraio 2018 si è costituito in un comitato denominato "CoIsp1232", con il fine di ottenere il riconoscimento del danno subito a causa dell'eccessivo ritardo nelle procedure concorsuali: in prima istanza per ottenere di essere ascoltati dai vertici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Governo per contribuire costruttivamente ad individuare possibili soluzioni normative che possano riconoscere agli stessi la retrodatazione della decorrenza giuridica della qualifica di vice ispettore ed il loro rientro in sede alla fine del corso e dare l'opportunità a quanti desiderassero di chiedere l'assegnazione ad una sede a loro più confacente; in ultima istanza, ove rimanessero inascoltate le loro proposte, ad ottenere il giusto risarcimento economico,

si chiede di sapere:

quali iniziative, anche di carattere normativo, il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di restituire ai futuri ispettori quella serenità professionale e familiare che meritano, dopo la perdita di un'opportunità determinata da un ritardo di 11 anni ascrivibile integralmente all'amministrazione;

se abbia intenzione di intervenire in modo definitivo affinché si ponga rimedio alle ingiustizie che il personale, vincitore del concorso interno per la nomina alla qualifica iniziale di vice ispettore del corpo di Polizia penitenziaria, indetto con P.C.D. 3 aprile 2008, pubblicato nel Bollettino del Ministero della giustizia del 15 giugno 2008, ha subito e continua a subire da ormai troppi anni.

(4-00653)

[GAUDIANO](#), [GALLICCHIO](#), [L'ABBATE](#), [ANGRISANI](#), [URRARO](#), [CASTELLONE](#), [MANTOVANI](#), [GUIDOLIN](#), [ORTIS](#), [GIANNUZZI](#), [FEDE](#), [DE FALCO](#), [LOMUTI](#), [CORBETTA](#) -

Al Ministro della salute - Premesso che:

i cani possono soffrire di epilessia, ovvero quella condizione neurologica che equivale a una perdita di coscienza e convulsioni. Questa sorta di *black out* a livello neurologico può risultare temporaneo, sporadico, transitorio o ricorrente, ovvero, una conseguenza degli impulsi che arrivano al cervello possono risultare incontrollabili;

la reazione è quasi sempre riconducibile alla convulsione, cioè allo svuotamento fisico e violento, ma quest'ultimo non sempre può indicare uno stato epilettico;

la causa che scatena l'epilessia spesso è ignota e le motivazioni quasi sempre riconducibili a problematiche differenti, ma la patologia è identificabile, perché quasi sempre porta a malattie progressive intracraniche;

dato che questa patologia affligge numerosi cani ed è in continua espansione, i possessori a vario titolo di questi sfortunati amici dell'uomo, in molti casi non riescono più a farsi carico del costo dei medicinali atti alla cura di detta patologia;

fino a qualche tempo fa, la patologia era tenuta sotto controllo, somministrando ai cani il Gardenale in capsule da 100mg., oppure il Luminale, farmaci di uso umano facilmente reperibili in farmacia, previa prescrizione medico-veterinaria e acquistabili a prezzi accessibili;

con nota del 29 marzo 2017, il Ministero della salute informava che dal 31 marzo 2017 sarebbe stato disponibile il farmaco veterinario Soliphen, farmaco a base di fenobarbital, e solo sino a quella data il veterinario, sotto la propria responsabilità, avrebbe potuto prescrivere medicinali autorizzati per l'uso umano (*ex art. 10 del decreto legislativo n. 193 del 2006*);

pertanto la descritta facoltà è cessata al momento dell'effettiva commercializzazione di Soliphen, farmaco molto più costoso di quelli menzionati, con il divieto al veterinario di prescrivere medicinali autorizzati per l'uso umano a base di fenobarbital (quali Gardenale e Luminale). L'unica eccezione riconosciuta dalla suddetta nota ministeriale deriva dalla controindicazione riportata dal foglietto illustrativo del medicinale: "non usare in cani con peso corporeo inferiore a 6 kg"; di conseguenza, non essendo disponibili in commercio medicinali veterinari specifici per animali di peso inferiore ai 6 chilogrammi, rimane lecito avvalersi, per la loro terapia, dell'uso in deroga previsto dal citato articolo 10;

inoltre il Soliphen è farmaco cosiddetto "delicato" e soggetto ad essere annotato in specifico registro e a particolari procedure,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare in relazione alla descritta questione;

se e quali iniziative intenda assumere affinché tutti i cani affetti da epilessia possano essere curati con farmaci ad uso umano, come già avvenuto in passato, dal costo accessibile e sostenibile.

(4-00654)

[CAUSIN](#) - *Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il Ministero della giustizia, con comunicato del 15 giugno 2018, ha reso noto l'elenco degli aventi diritto all'attribuzione delle borse di studio relative all'attività di *stage* 2017, per lo svolgimento di tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, ai sensi del decreto interministeriale (giustizia-economia e finanze) del 22 dicembre 2017, come previsto dall'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013;

ciascun tirocinante che sarà ammesso in graduatoria potrà beneficiare dell'erogazione di una borsa di studio pari a 400 euro mensili, calcolata in base al periodo di svolgimento del tirocinio;

per quanto risulta all'interrogante, la questione al momento sembra "bloccata" nei meandri del Ministero, i cui funzionari continuano a parlare di "massima celerità" leggendo e copiando sempre lo stesso comunicato a chiunque li contatti, ma a qualsiasi domanda più approfondita sembrano non avere la più pallida idea di che cosa stia succedendo;

a quanto risulta, l'anno scorso, nello stesso periodo dell'anno, le ragionerie avevano già iniziato a liquidare; ad oggi, invece, risulta che a moltissimi tirocinanti non sia stato ancora richiesto l'Iban per procedere all'erogazione delle borse di studio;

si pone quindi il concreto pericolo che il Ministero non riesca a versare i soldi entro il 2018, determinando come conseguenza un ritorno dei fondi al patrimonio del Ministero medesimo, con ulteriori ritardi nell'erogazione;

l'affiancamento a magistrati con compiti di studio, ricerca e redazione di bozze è risultato particolarmente prezioso, considerate le carenze di organico della giustizia,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano, ciascuno per la propria competenza, di fornire chiarimenti in merito ai motivi che stanno generando il ritardo nell'erogazione delle borse di studio.

(4-00655)

[LANNUTTI](#), [PATUANELLI](#), [MORRA](#), [CORRADO](#), [LEONE](#), [DI NICOLA](#), [ANGRISANI](#), [GUIDOLIN](#), [FENU](#), [TRENTACOSTE](#), [PRESUTTO](#), [COLTORTI](#), [ROMAGNOLI](#), [CORBETTA](#),

[VONO](#), [SILERI](#), [VANIN](#), [LOMUTI](#), [VACCARO](#), [PARAGONE](#), [ROMANO](#), [DRAGO](#), [DI PIAZZA](#), [AIROLA](#), [MAIORINO](#), [FEDE](#), [CASTALDI](#), [DI MARZIO](#), [MATRISCIANO](#), [AUDDINO](#), [CRUCIOLI](#), [PUGLIA](#), [DONNO](#), [PESCO](#), [Marco PELLEGRINI](#), [LANZI](#), [ACCOTO](#), [BOTTO](#), [DELL'OLIO](#), [PIRRO](#), [LUPO](#), [RICCIARDI](#) - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

Anas SpA, gestore della rete stradale e autostradale italiana di interesse nazionale sottoposta al controllo e alla vigilanza tecnica e operativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avrebbe provveduto, tra il 2015 e il 2018, ad un consistente rinnovo delle figure apicali conseguente al cambio di direzione e in particolare a 13 assunzioni di dirigenti, avvenute, a giudizio degli interroganti, in contrasto con la determinazione Anac n. 8 del 17 giugno 2015 recante «Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle P.A. e degli enti pubblici economici» e con le norme in materia di selezione del personale dipendente delle società partecipate, sancite dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

tra i dirigenti assunti all'interno del Gruppo Anas, nel contesto del cambio di *governance*, figurano: Rocco Girlanda, Emanuela Poli, Marco Bonamico, Claudio Arcovito, Enrico Giglioli, Adriana Palmigiano, Stefania Lombardi, Sergio Papagni, Edoardo Eminyhan e Alessandro Rusciano;

l'Anas diretta da Gianni Armani, avrebbe convertito in contratti a tempo indeterminato i contratti a termine di almeno 4 di queste figure dirigenziali, trasformandone la natura contrattuale proprio a far data dal 1° giugno 2018, cioè in corrispondenza con l'insediamento del Governo Conte;

un'inchiesta della Procura di Roma ha concluso, ad agosto 2018, che all'interno di Anas era presente una vera e propria «cellula criminale», «che gestiva un giro di mazzette». Figura apicale attorno al quale, per l'accusa, «ruotavano le tangenti» era Antonella Accroglianò, la cosiddetta "Dama Nera" o "Zarina", potente ex capo del coordinamento tecnico amministrativo di Anas. La Accroglianò avrebbe confessato solo il minimo necessario per non coinvolgere le altre figure apicali del sistema, facendolo smantellare;

Gianni Armani grazie alla presentazione di Papello Giovan Battista (nominato, anni prima, insieme a Pozzi Vincenzo e Brandani Alberto amministratore di ANAS proprio dal padre dell'attuale capo dell'azienda pubblica stradale, Pietro Armani), non appena nominato dopo l'uscita di Ciucci, affermava di non poteva fidarsi di nessuno e di voler "ripulire dalle sacche di malaffare" l'ANAS;

si sarebbe invece adoperato per ricompensare coloro che lo avevano aiutato ad ottenere il prestigioso incarico, creandosi intorno un "cerchio magico" di fedelissimi (Palmigiano, Eminyhan e Saponaro) supportato da un faccendiere libanese che risponde al nome di MIKHAEL RAYMOND; il "Libanese" veniva nominato amministratore delegato di TECNOSITAF GULF INTEGRATION SYSTEMS WLL (Società del Qatar fondata dall'italiana TECNOSITAF SpA, a sua volta controllata da A.N.A.S. SpA attraverso SITAF SpA, concessionaria dell'Autostrada A32 Torino-Bardonecchia e del Traforo del Frèjus); Tecnositaf Italia sottoscriveva solo il 49 per cento del capitale di Tecnositaf Gulf Integration Systems WLL, mentre il restante 51 per cento veniva acquisito da un *partner* locale, la GULF BUSINESS DEVELOPMENT GROUP di cui sembrano ignoti, al momento, sia i soci sia le quote azionarie possedute dagli stessi. Per individuare questo misterioso *partner* totalmente sconosciuto nel mondo dell'ingegneria e dei lavori pubblici, non risulta sia stata seguita alcuna procedura ad evidenza pubblica;

secondo alcune risultanze dietro questo "partner locale" vi sarebbero nomi illustri e che la funzione di questa scatola vuota (non ha infatti dipendenti, mezzi ed attrezzature) sia solo quella di facilitare l'acquisizione di appalti e commesse sulla base dello stesso schema utilizzato da altre grandi industrie nazionali come ENI e Saipem, oggetto di inchieste giudiziarie per corruzione internazionale;

la Gulf Business Development Group non avrebbe mai realizzato alcun tipo di lavoro o servizio prima della misteriosa *partnership* e della visita dell'Emiro del Qatar nel gennaio del 2016 eppure, grazie a Mikhael Raymond, riusciva a far sedere al proprio tavolo come socio di minoranza un colosso come la galassia Anas;

la figura di Raymond Mikael sarebbe stata molto influente anche sul territorio italiano, con alcune

imprese (Valori, Aleandri, Rillo, eccetera), che sarebbero state indirizzate da Armani e Palmigiano come consulente *free lance* esperto in materia di appalti pubblici proprio per ottenerli, i cui incontri si sarebbero svolti a Roma, in Via Poli, nella sede di un ex partito politico;

non si conoscono i motivi di occultare tale *partnership* dietro al catena di controllo di SITAF, piuttosto che utilizzare ANAS INTERNATIONAL ENTERPRISE SpA, costituita proprio per operare sui mercati internazionali nell'ambito dei servizi integrati d'ingegneria e fare un accordo diretto e trasparente con i governi locali; questa operazione di ingegneria societaria agevolata, (con *sponsor fees* d'uso pari al 10 per cento) in Qatar e negli Emirati per acquisire le commesse del Tunnel Dukhan e del Tunnel Saadiyat, potrebbe avere lo scopo di dirottare fondi a favore dei soci occulti della Gulf Business Development Group;

in questo scenario emergevano altri aspetti che confermano l'esistenza di un'attività poco trasparente in corso, con VITTONO OMAR (ex Presidente dell'Autostrada del Frejus ed un oscuro passato come dirigente nell'associazione "Stay Behind") che assumeva contestualmente sia il ruolo di Branch manager proprio di A.N.A.S. International in Qatar (che nulla centra con SITAF e TecnoSITAF) sia quello di Senior Policy Officer proprio della misteriosa Gulf Business Development Group; Tecnositaf Gulf Qatar controllata al cento per cento da Sitaf Italia segue moltissime opere in Qatar per AIE SpA;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

Bernardo Magrì ricopre la carica di direttore generale di Sitaf SpA e Amministratore delegato di AIE SpA, percependo circa 260.000 euro in Sitaf e 120.000 in Aie, mentre il dirigente Aie Francesco Ceprini avrebbe uno stipendio di 300.000 euro, entrambi al di sopra dei tetti retributivi;

Paolo Massimo Armani, fratello di Gianni Vittorio, risulterebbe sia stato sindaco in una società italiana con Georges Mikhael fratello del CEO di Tecnositaf Gulf Quatar. Sempre Georges Mikhael in Italia risulta presidente di Sav (Val D'Aosta) e risulta socio di un'altra società con sede in Via Poli a Roma, mentre Rocco Girlanda risulterebbe avere una società in Italia con Gallina Sebastiano presidente di Sitaf SpA e della controllata Sitalfa SpA; AIE SpA è controllata al cento per cento da Anas SpA e dovrebbe aver applicato i tetti retributivi. In Aie e più specificatamente in Qatar risultano dipendenti impiegati con stipendi di oltre 100.000 euro. Inoltre sempre in AIE risulterebbero assunto un certo signor Meo, figlio di un ex dirigente Anas (ex addetto alla trasparenza), anche lui con stipendio che passa i 100.000 euro,

si chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti che all'interno di Anas siano tuttora presenti soggetti collegati con la "cellula criminale" attualmente sotto processo a Roma;

se le retribuzioni, i doppi incarichi, il ruolo di aggiudicazione degli appalti tra Tecnositaf ed Aie, in Italia ed all'estero con la misteriosa Gulf Business Development Group, siano compatibili con il codice degli appalti, la normativa Anac con la stessa AIE, la quale, stando nel consolidato di Anas, dovrebbe applicare il regolamento degli appalti pubblici, con regolare evidenza pubblica;

se i fatti esposti non debbano essere rigorosamente accertati dal Ministro in indirizzo, con la finalità di rimuovere con urgenza zone d'ombra ed illegalità sia all'estero che in Italia, alcune di esse già ben individuate dai magistrati romani che, a conclusione di un'inchiesta durata oltre 2 anni, hanno chiesto al Giudice per le udienze preliminari il rinvio a giudizio di 38 persone fisiche e di 14 società, per fare chiarezza e trasparenza all'interno dell'Anas, la più grande stazione appaltante italiana chiamata a gestire miliardi di euro di appalti pubblici;

se l'operazione di ingegneria societaria agevolata in Qatar e negli Emirati arabi per acquisire le commesse del Tunnel Dukhan e del Tunnel Saadiyat, abbia lo scopo di dirottare fondi a favore dei soci occulti della Gulf Business Development Group e se la figura di Raymond Mikael, molto influente anche sul territorio italiano, non sia adatta all'uopo;

se non ritenga opportuno, alla luce di quanto esposto in premessa, attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, anche al fine di prendere in considerazione ogni eventuale sottovalutazione di significativi profili di accertamento, per fugare qualsiasi ombra nella gestione italiana ed estera di Anas, una delle più importanti aziende pubbliche bisognosa di nuovi *manager*, in

grado di supportare il vento di maggiore legalità e trasparenza.

(4-00656)

DE POLI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

dall'estate 2018 si susseguono con cadenza crescente innumerevoli episodi di furto nella città di Padova a danni di molti imprenditori e cittadini che vedono ridurre il proprio livello di sicurezza;

la città di Padova ospita numerosi studenti e lavoratori, che producono un aumento sensibile della popolazione abitante a fronte del numero non proporzionale di uomini e donne delle forze dell'ordine impegnati costantemente sul territorio;

si apprende da fonti giornalistiche che gli organici effettivi delle forze dell'ordine presso la città di Padova sono inferiori rispetto alle esigenze del territorio e che gli stessi sono stati integrati per la vigilanza delle aree ritenute sensibili dal personale delle forze armate impiegato nell'operazione nota come "strade sicure" istituita con decreto - legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;

i dati forniti dal Ministero della difesa su base nazionale (arrestate oltre 15.500 persone, controllate e identificate quasi 3 milioni di persone e sequestrati oltre 2,2 tonnellate di sostanze stupefacenti) dimostrano come detta operazione, tutt'oggi ancora operante, sia un efficace mezzo di contrasto della criminalità, garantendo una maggiore sicurezza ai cittadini purtuttavia, anche per quanto concerne la componente delle forze armate il numero del personale impiegato nella città di Padova (circa 30 unità complessive su due siti) risulta insufficiente soprattutto alla luce di questi recenti e ripetuti eventi che interessano aree nuove del territorio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare l'adeguatezza degli organici delle forze dell'ordine impiegate sul territorio di Padova prevedendone un aumento sensibile e se lo stesso non ritenga, nelle more delle nuove assegnazioni e dei nuovi arruolamenti, implementare la componente delle forze armate impiegata nell'operazione di "strade sicure", prevedendo un considerevole aumento del personale impiegato, un numero maggiore di siti e come da decreto indicato anche il pattugliamento di alcune aree urbane particolarmente sensibili, per garantire una maggiore sicurezza pubblica e scongiurare il ripetersi di fatti così gravi come quelli illustrati.

(4-00657)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00259, dei senatori D'Arienzo e Margiotta, sulla limitazione al transito di veicoli industriali verso il nord Europa;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-00268, della senatrice Mantovani, sulla decisione della Regione Emilia-Romagna di bloccare la ricerca di idrocarburi;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00260, della senatrice L'Abbate ed altri, sulla realizzazione di un impianto di incenerimento di rifiuti a Modugno (Bari);

3-00266, della senatrice Moronese ed altri, sulla realizzazione di due impianti di trattamento dei rifiuti a Pignataro Maggiore (Caserta).

Avviso di rettifica

Nel resoconto stenografico della 34a seduta pubblica dell'11 settembre 2018, al terzo capoverso di pagina 58, sostituire le ultime due righe con le seguenti: "previ pareri delle Commissioni 1a (Affari Costituzionali), 5a (Bilancio), 8a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10a (Industria, commercio, turismo), 13a (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14a (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 11/09/2018);".

1.5.2.2. Seduta n. 48 del 17/10/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

48a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCLEDÌ 17 OTTOBRE 2018

Presidenza del vice presidente TAVERNA,
indi del vice presidente CALDEROLI,
del vice presidente LA RUSSA
e del vice presidente ROSSOMANDO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-Leu; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente TAVERNA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

LAFORGIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione dei disegni di legge:

(497) MORONESE ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori

(149) DE POLI e CASINI. - Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori

(757) BRIZIARELLI ed altri. - Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine e lacustri

(776) FERRAZZI ed altri. - Misure per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle isole minori e delle isole lagunari e lacustri

(789) LA PIETRA ed altri. - Istituzione di una zona franca produttiva nei comuni delle isole minori (Relazione orale) (ore 9,34)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 497, con il seguente titolo: Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 497, 149, 757, 776 e

789.

Il relatore, senatore Mantero, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MANTERO, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, prima di iniziare con la relazione illustrativa dell'articolato, vorrei fare una breve premessa su quali sono state le motivazioni che hanno portato ad affrontare il problema delle isole minori con una legge quadro. Le isole minori costituiscono un inestimabile patrimonio naturalistico, paesaggistico, ambientale, culturale, e sono anche una grande risorsa turistica per il nostro Paese. Però ci sono alcune difficoltà che non permettono il pieno sviluppo di questi territori.

La ragione del ricorso ad una legge quadro è stata dettata dall'esigenza di risolvere con una programmazione pluriennale le suddette difficoltà per territori che, seppur geograficamente distanti tra loro, sono accomunati da problematiche assolutamente simili e che quindi possono essere risolvibili se affrontate nel loro complesso. Le problematiche che accomunano questi territori - viene da sé - sono principalmente due. La prima è la discontinuità territoriale, che rende difficili e costosi i trasporti, i rifornimenti idrici, le comunicazioni, il diritto allo studio e alla salute; e ovviamente eventi atmosferici, anche di lieve entità, dovuti alla distanza dalla terraferma, possono isolare completamente questi territori. Pertanto, situazioni che sul continente non creerebbero problemi, in questi ambiti possono invece creare problemi anche importanti.

L'altra problematica di questi territori è la carenza infrastrutturale dovuta all'enorme disparità tra la popolazione residente durante tutto l'anno e la popolazione che invece arriva in questi territori durante il periodo turistico. Abbiamo nel complesso circa 250.000 persone per quanto riguarda la popolazione residente, mentre arriviamo anche ad alcuni milioni di persone durante il periodo turistico, quindi le strutture che risultano adeguate durante l'anno, possono non esserlo durante il periodo estivo.

Tutti i disegni di legge abbinati, a parte l'Atto Senato 789 che invece prevedeva soltanto l'istituzione di una zona franca produttiva nei Comuni delle isole minori, si propongono di affrontare il tema nella sua complessità, ipotizzando una programmazione pluriennale di interventi per risolvere le carenze infrastrutturali, migliorare le condizioni di vita degli abitanti, rendendo effettivi i principi di uguaglianza costituzionalmente garantiti, e per valorizzare l'importanza di queste risorse turistiche ambientali.

Nella seduta del 12 settembre 2018 è stato adottato come testo base l'Atto Senato 497. A seguito di questo, si è svolto un ampio dibattito in Commissione, c'è stato un ciclo di audizioni molto approfondito e puntuale e sono stati presentati da tutti i Gruppi parlamentari oltre 200 emendamenti per migliorare e modificare il testo di legge. La discussione degli emendamenti e la votazione si sono svolte in sede redigente fino all'articolo 12; successivamente, su richiesta di alcuni commissari, che evidentemente mi hanno giudicato un relatore troppo severo, siamo passati alla sede referente, dove abbiamo svolto il resto della votazione fino all'articolo 24 del testo e la votazione del testo finale.

Il testo è stato modificato dall'approvazione di diversi emendamenti, molti del relatore ma molti anche dei Gruppi parlamentari (quindi di iniziativa dei vari senatori). La maggior parte degli emendamenti del relatore erano volti a recepire le osservazioni delle Commissioni riunite in sede consultiva e dei vari Ministeri interessati (essendo questa una legge quadro i Ministeri interessati erano molti). Non sono state trascurate neanche dal dibattito le iniziative dei vari Gruppi parlamentari. La modifica principale apportata in sede di discussione in Commissione è stata l'estensione dell'ambito di applicazione della legge, che nasceva esclusivamente per le isole minori marine a cui sono state aggiunte anche le isole minori lagunari e lacustri, inserito nell'allegato B del disegno di legge.

Vengo ora alla relazione illustrativa del testo.

Poiché, come dicevo prima, il testo si compone di 24 articoli, alcuni dei quali sono anche abbastanza importanti, non credo di avere tempo per svolgere un'illustrazione approfondita e quindi ne farò una sommaria, chiedendo l'autorizzazione di consegnare il testo della relazione, in modo che venga allegata agli atti della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

MANTERO, *relatore*. Il disegno legge n. 497, come approvato dalla Commissione, è rubricato «Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri» ed è composto da 24 articoli e 2 allegati: l'allegato A, in cui sono elencate 57 isole marine, e l'allegato B, in cui sono indicate 16 isole lagunari e sei isole lacustri.

L'articolo 1 indica l'oggetto e la finalità del disegno di legge e reca inoltre gli opportuni richiami alla normativa europea ed alla Costituzione. La novità più importante all'interno dell'articolo 1 è quella prevista al comma 6, in cui è stata inserita una definizione di isole minori ed è la prima volta che ciò viene fatto. Ci sono stati vari altri atti, compreso - se non sbaglio - un fondo dedicato alle isole minori nella legge di stabilità 2008, ma non c'era mai stata una definizione univoca in questo senso, che noi inseriamo al comma 6 dell'articolo 1, facendo riferimento agli allegati A e B in cui, come dicevo prima, sono indicate le isole marine, lagunari e lacustri.

L'articolo 2 prevede gli obiettivi di sviluppo e di valorizzazione delle isole minori, tra cui ad esempio la mobilità sostenibile, favorita dall'uso di veicoli ecologici o alimentati con tecnologie elettriche o ibride; la promozione dell'offerta turistica, purché compatibile con la capacità di carico degli ecosistemi, poiché abbiamo a che fare con ambienti piccoli, con aree marine protette, quindi ovviamente anche l'offerta turistica deve essere proporzionata alla sostenibilità; l'incremento della produzione energetica da fonti rinnovabili con relativi sistemi di accumulo per bilanciare le eventuali variazioni di carico; la promozione di interventi per l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare pubblico e privato; la promozione di sistemi per l'elettrificazione delle banchine, anche in questo caso preferenzialmente attraverso fonti rinnovabili, e la valorizzazione dei beni culturali, ambientali demaniali.

Durante la discussione, l'articolo 3, che è il cardine del disegno di legge, ha subito numerose modifiche rispetto al testo originario. Al comma 1 si specifica che il Documento unico di programmazione delle isole minori (DUPIM) è utilizzato per gli interventi di realizzazione sul territorio delle isole ed è adottato con decreto del Ministero per gli affari regionali e le autonomie, su proposta del comitato, creato dallo stesso articolo, istituito presso il Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Al comma 2 si sancisce che i Comuni interessati concorrono alla predisposizione del citato DUPIM mediante l'elaborazione di progetti integrati di sviluppo territoriale. Al comma 3 si dispone che i progetti integrati di sviluppo territoriale predisposti dai Comuni ai sensi del comma 2 costituiscono gli strumenti operativi di programmazione nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare, che saranno poi inseriti nel DUPIM, per i quali ci saranno i finanziamenti poi stabiliti dall'articolo 4. Al comma 6 si stabilisce la composizione del comitato, al quale si è dato un ruolo centrale e si è cercato di dare una composizione il più possibile rappresentativa di tutte le parti in causa. Il comitato, oltre a raccogliere i DUPIM che vengono approvati dalle Regioni e a proporli al Ministero per l'approvazione, esprime anche un parere sui criteri di riparto del Fondo. La durata di questo piano di programmazione è settennale e coincide con la programmazione settennale dei fondi strutturali dell'Unione europea.

L'articolo 4 prevede l'istituzione di due fondi, uno per parte corrente e uno in conto capitale, rispettivamente con una dotazione di dieci milioni di euro per parte corrente e di venti milioni di euro annui in conto capitale a decorrere dal 2019 al 2024. Il fondo è utilizzato per gli interventi predisposti nel DUPIM e si è stabilito di dividerlo, all'articolo 5, per il 90 per cento alle isole dell'allegato A, ovvero le isole marine, e per il 10 per cento alle isole di cui all'allegato B, ovvero le isole lacustri.

Concludo semplicemente ringraziando i colleghi per il lavoro svolto in Commissione, che ritengo sia stato comunque proficuo e costruttivo. Ci tengo a sottolineare l'importante e puntuale lavoro svolto dai tecnici della Commissione, ringraziandoli per il loro lavoro. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az)*.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore De Siano. Ne ha facoltà.

[DE SIANO](#) (FI-BP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, tra i principi fondamentali della Costituzione vi è che i cittadini del nostro Paese sono tutti uguali, hanno gli stessi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri.

Per la stragrande maggioranza dei cittadini che vivono nelle isole minori o nelle piccole isole italiane, però, non è così. Non sono cittadini che godono degli stessi diritti rispetto agli altri. Il problema era stato individuato anche dai nostri Padri fondatori che, all'articolo 119 della Costituzione, prevedevano che, per gli svantaggi vissuti dai cittadini delle isole minori, fossero previsti stanziamenti speciali alle Regioni e ai Comuni di quelle isole affinché potessero colmare detti svantaggi.

Quali sono gli svantaggi che vivono i cittadini delle isole minori? Io sono un isolano e vivo anche io una piccola isola. Quindi, io conosco bene, da cittadino che vive questi territori e da amministratore locale degli stessi (perché lo sono stato per tanti anni) i problemi di cui tutti quanti parliamo da anni ma ai quali difficilmente poniamo mano per risolverli in maniera concreta.

Mi riferisco ai problemi della sanità, dei trasporti, del costo dei servizi, del costo del carburante. Lo dico con molta franchezza. Io vivo a Ischia. Sapete quanto costa un litro di benzina nella mia isola? Due euro. Sapete quanto costa un litro di gasolio nella mia isola? 1,90 euro. Quindi, c'è una disparità rispetto ad altri posti d'Italia.

Faccio un altro esempio. Se una donna incinta che vive in un'isola partenopea, come ad esempio Procida, deve partorire all'improvviso e deve essere portata in ospedale, se c'è vento e le condizioni del mare non sono buone deve affidarsi alla volontà del Signore, perché non c'è altra via e non c'è soluzione. Questi sono i problemi concreti che vivono quotidianamente i cittadini delle isole minori.

È importante e significativo che questo Parlamento prenda in esame la discussione di un disegno di legge avente per oggetto le isole minori. Riconosco alla Presidente della Commissione il fatto che anche nella scorsa legislatura si è impegnata per portare avanti, insieme con tanti altri colleghi, un disegno di legge del genere. Oggi iniziamo la discussione, un percorso ed un cammino, ma è solo l'inizio.

Noi, come Gruppo di Forza Italia, siamo favorevoli a discutere su un problema del genere, ma è solo l'inizio. Questo disegno di legge è un contenitore di buone intenzioni; è un contenitore di tanti buoni propositi ma, se si va alla sostanza, è privo delle coperture finanziarie necessarie a far sì che quei buoni propositi possano diventare realtà concrete nell'ambito delle isole minori. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Ci sono buoni propositi e si ricominciano a stanziare soldi, i cosiddetti fondi DUPIM, per la realizzazione di opere che possono essere fondamentali per lo sviluppo delle isole minori. Dico che ricominciano a stanziare risorse perché va ricordato che la prima volta che questo è stato fatto, specificamente con finalità di sviluppo delle isole minori, è accaduto all'inizio degli anni 2000 con il Governo Berlusconi, quando vi furono i primi stanziamenti annui di 100 milioni. In quel periodo ero sindaco del Comune di un'isola minore e posso testimoniare concretamente i vantaggi derivati a quei territori da finanziamenti del genere. Man mano che passavano gli anni, quei finanziamenti annui di 100 milioni si sono ridotti fino a scomparire del tutto: è positivo quindi il fatto che oggi venga reintrodotta un finanziamento del genere, anche se in misura minore.

Nell'ambito del disegno di legge, poi, ho notato all'articolo 17 il positivo trasferimento dei beni demaniali regionali ai Comuni. È un fatto significativo: da cittadino di un'isola minore testimonio concretamente - al 99 per cento - lo stato di abbandono di questi beni, che, trasferiti ai Comuni, possono incidere in maniera positiva sugli sviluppi di quei territori.

In conclusione, come dicevo all'inizio, credo che questo disegno di legge debba essere propedeutico ad altri tipi di intervento. C'è stata un'iniziativa di riforma costituzionale, tra i cui firmatari e promotori figurava il senatore Floris, volta a sancire in Costituzione lo svantaggio dell'insularità. Credo che questa sia la strada maestra tramite la quale il Parlamento, abbattendo le divergenze partitiche e ideologie esistenti, possa iniziare un percorso di ammodernamento e crescita di determinati territori. Oltre al disegno di legge in esame, dovremmo ragionare per inserire in quel disegno di legge costituzionale un'altra norma fondamentale, ossia la fusione dei Comuni per aree omogenee, nell'ambito di realtà territoriali come le isole minori. Sono un ischitano...

PRESIDENTE. Deve concludere, senatore.

DE SIANO *(FI-BP)*. Vivo a Ischia, un'isola di 34 chilometri quadrati, con 60.000 abitanti circa, sei Comuni, sei amministrazioni e sei Consigli comunali; insomma, sei mentalità diverse per amministrare

un territorio omogeneo. Tante volte - nel 99 per cento dei casi - in una strada con due marciapiedi, a destra si ragiona in un modo, a sinistra in un altro. Un Parlamento che voglia lavorare in maniera concreta e seria negli interessi del Paese deve porsi la risoluzione di queste problematiche. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

PRESIDENTE. Colleghi, alla Presidenza dispiace interrompere ed è scortese nei confronti di chi sta parlando, quindi vi chiedo la cortesia di rimanere nei tempi. Considerate che, quando comincia a lampeggiare la luce del microfono, avete ancora un minuto, e ci sono più interventi da svolgere.

È iscritta a parlare la senatrice Messina Assuntela. Ne ha facoltà.

MESSINA Assuntela (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, le decisioni che si rimettono oggi all'Assemblea interessano importanti comunità, le isole minori, che hanno una valenza simbolica e un'importanza concreta.

Offrire una soluzione alle problematiche avvertite dai nostri concittadini è tutta la nostra missione e oggi, in particolar modo, abbiamo il dovere di fare la nostra parte per riparare alcune condizioni patite dagli abitanti delle isole minori.

Le isole minori sono tra le più preziose risorse del nostro Paese; rappresentano motivo di orgoglio e di prestigio sotto il profilo culturale, paesaggistico, turistico ed economico. La loro unicità, però, dovuta alla particolare collocazione geografica, è cagione di esigenze economiche, sociali e territoriali di grande rilievo. Ignorare queste necessità vorrebbe dire che andiamo a vivere in una condizione differente rispetto alle comunità dell'Italia peninsulare. Questa è la principale ragione per cui è stato essenziale occuparsi di una profonda analisi e della conseguente revisione di una loro disciplina, affinché lo Stato possa farsi carico della rimozione di quegli ostacoli che caratterizzano la loro peculiare condizione e che intralciano, a volte, il pieno godimento dei diritti civili, sociali ed economici delle popolazioni insulari.

Partendo da queste considerazioni, si è reso opportuno pensare a una legislazione speciale che tenesse conto dell'assoluta straordinarietà di queste piccole e micro realtà locali e che potesse, quindi, dotare le amministrazioni locali di risorse e strumenti adeguati a promuovere uno sviluppo economico, sociale e culturale con lo sguardo rivolto alla tutela del territorio e del mare.

Il disegno di legge, dunque, si proponeva di innovare tale disciplina, riservando loro nuove prerogative, più autonomia finanziaria e amministrativa, nonché maggiori garanzie da parte dello Stato. Il primo fine di questa legge era assicurare agli abitanti delle isole minori una maggiore tutela in materia di diritti e di servizi, di aprire nuovi spazi di crescita economica e turistica e di fornire mezzi essenziali per la valorizzazione delle risorse culturali e naturalistiche che custodiscono.

Il Partito Democratico ha lavorato perché si ispirasse ai principi dell'economia verde, della crescita sostenibile ed etica, del rispetto della biodiversità e dell'ecosistema, improntato alla promozione della mobilità sostenibile e della produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili compatibili con i diversi contesti insulari. Purtroppo, però, tutti questi buoni propositi, gli ottimi principi, l'intenzione convinta di poter migliorare la condizione di disagio avvertita in queste parti di Paese con misure volte a implementarne i servizi sanitari, a sostenerne il sistema scolastico locale, a garantire uno sviluppo sostenibile di una crescita riguardosa delle loro particolarità si sono dovuti scontrare, a volte, con i pareri ostativi della maggioranza. Provvedere in tal senso con una disciplina organica e attenta a molti aspetti della vita di questi cittadini senza poi disporre delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di tutti questi obiettivi sortisce il solo effetto di convertire una buona legge in una legge sterile, privata di ogni possibilità di essere pienamente attuata. Eppure, per tutto il corso delle attività di elaborazione e modificazione della legge svolte in Commissione ambiente nell'ultimo periodo, il nostro intento è stato apportare cambiamenti qualitativi e tangibili sempre tesi al miglioramento delle condizioni di vita di chi abita in quelle splendide realtà. Ci siamo fatti promotori di emendamenti volti ad assicurare alle amministrazioni locali una maggiore assistenza per ciò che riguarda la gestione ordinaria e straordinaria del territorio. Ugualmente abbiamo presentato proposte in ambito fiscale, tese a offrire agli amministratori di queste comunità maggiori margini di manovra.

È stata avanzata, inoltre, una proposta di incremento del fondo, orientata alla riduzione dei fattori di disagio specifici delle stesse, chiedendo, peraltro, che l'individuazione delle risorse dello stesso Fondo

di sviluppo non fosse frutto di una decisione autonoma, ma decisa con il coinvolgimento della Conferenza unificata, organo rappresentante degli enti locali interessati. Infine, abbiamo ritenuto doveroso rinvigorire il nostro impegno nei confronti della tutela dell'ambiente proponendo l'introduzione di nuovi strumenti a contrasto dell'inquinamento del suolo e, soprattutto, delle acque. Ma come già anticipato, però, nostro malgrado, le difficoltà emerse nel reperire le risorse adeguate a rendere operativa la risposta alle legittime esigenze delle comunità delle isole minori impediscono un sufficiente raggiungimento degli obiettivi, nonostante questi fossero ampiamente apprezzati e condivisi.

Soprattutto sulla base di queste complicazioni, è stato ritenuto opportuno chiedere di approfondire l'esame del disegno di legge ed estenderne la discussione all'intera Assemblea per sollecitare l'attenzione di tutti sul tema, confidando nella sensibilità di ciascuno dei presenti, anche per dare risposte al documento inviatoci dai sindaci dell'ANCI che chiedono un incontro urgente al Governo.

A partire da oggi, siamo tutti investiti della responsabilità di dare alle comunità risposte vere e concrete ai problemi che ogni giorno turbano ingiustamente la loro lecita aspettativa di godere - al pari di tutti gli altri - di diritti e opportunità costituzionalmente garantiti. Questo, signor Presidente, onorevoli colleghi, per il bene dell'ambiente, per il bene della salute umana, per la salubrità del mare e, soprattutto, per la condivisione di principi e di valori che rappresentano fonte di bellezza che tutti noi dobbiamo meritarcì e proteggere. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Floris. Ne ha facoltà.

FLORIS (FI-BP). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, potremmo definire il disegno di legge che sta per essere approvato «vorrei ma non posso». Riguarda le isole minori che, come o forse più delle isole maggiori, pagano il prezzo di essere, appunto, isolate dal Continente. Oltre ai tagli operati sui trasferimenti dallo Stato ai Comuni di riferimento, infatti, gli stessi subiscono le riduzioni dei trasferimenti da parte delle Regioni di cui fanno parte.

Non esiste un premio a essere isole. I 7 milioni di isolani non hanno alcun vantaggio evidente, ancor meno i 400.000 abitanti che vivono nelle isole minori in Italia. Manca la continuità territoriale, mancano le economie su scala che si possono realizzare per qualsiasi servizio erogabile sul continente. Mancano i servizi pubblici, spesso inadeguati, e spesso anche la possibilità di fare i turni nei presidi sanitari delle isole più piccole. Tutto è misurato al numero minimo di residenti, che è quello del periodo invernale e non ai periodi di massimo afflusso. Quindi, la vita normale dei residenti è misurata su parametri diversi da quelli dei cittadini italiani. Oltre a questo, va affermato che, nonostante la legge individui bene - elencandoli - i settori maggiormente penalizzati, non individua le strade e le risorse necessarie a risolvere il problema, quindi con riferimento alla sanità, alla scuola, al dissesto idrogeologico: tutto viene fatto utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposizione o comunque compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il disegno di legge, con riduzioni continue di passaggio in passaggio, dagli iniziali 100 milioni previsti per le isole minori è arrivato a 20 milioni per il 2019, che diventano 20 più 10 dal 2020, ma solo fino al 2024. Non costituisce, pertanto, una soluzione strutturale di cui questo problema avrebbe bisogno. Aiuti temporanei, e persino l'istituzione di zone franche limitate ad alcune parti del territorio non ha aiutato nessuna isola a uscire da un ritardo evidente, che dura da anni.

Vorrei solo esprimere la necessità di affrontare il divario delle isole in modo permanente, in modo che non si debba ricorrere a misure temporanee come questa. Detto meglio, la scorsa settimana abbiamo presentato un disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare per inserire nella nostra Costituzione - o sarebbe meglio dire per reinserire, visto che era stato tolto nel 2001 - il principio di insularità.

La proposta prevede di modificare l'articolo 119 della Carta fondamentale e di inserire, dopo il quinto comma, un nuovo periodo secondo cui: «Lo Stato riconosce il grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità e dispone le misure necessarie a garantire un'effettiva parità ed un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili». Questo era presente in Costituzione e chiediamo che venga reinserito. Le firme su questa proposta sono arrivate a 100.000 - mi pare che il numero necessario sia 50.000 - e sono state grosso modo verificate dagli Uffici del Senato, che ringrazio

personalmente in quest'Aula. Ripeto che le firme sono più del doppio di quelle necessarie per la presentazione dei disegni di legge di iniziativa popolare e non sono state raccolte in Sardegna, Sicilia o in altre isole minori. No: sono state raccolte dappertutto, anche nei Comuni del continente, non escluse Genova, Milano e Roma. Sono stati fatti dei banchetti dove la gente spontaneamente si è recata e ha firmato, conscia, una volta conosciuto il tema, di dover mettere la propria firma.

L'importanza di questa proposta sta proprio nel fatto che il beneficio maggiore del riconoscimento dello svantaggio derivante dall'essere isole sarebbe riconosciuto a isole che si trovano in Regioni a Statuto ordinario. Infatti, la Sardegna e la Sicilia potrebbero anche proporre modifiche alle norme che regolano i propri Statuti e chiedere più risorse rispetto a quelle già assegnate con legge costituzionale. Pertanto, l'intervento nella Costituzione è centrato per la Sardegna e la Sicilia, ma soprattutto per le isole minori. La modifica costituzionale è volta a inserire nella nostra Costituzione il principio per cui l'insularità è uno svantaggio evidente, tangibile e permanente. La facilitazione che noi chiediamo per le isole non è una questione *tout court*, ma è un obbligo che lo Stato italiano dovrebbe sentire verso i territori che soffrono di disagi permanenti.

Mi preme sottolineare due aspetti. In primo luogo, esprimo apprezzamento per il lavoro fatto dagli uffici sul *dossier* del Servizio studi sull'Atto Senato 497. Prego veramente tutti di leggere le prime quattro pagine del *dossier*, dove si sottolinea l'assenza di una determinazione importante che parte dal nostro Stato verso l'Europa, la quale si dimostra sensibile a questo problema, all'agenda digitale, all'approvvigionamento energetico, alla mobilità, alla politica marittima, agli scambi commerciali resi difficili, al turismo, alle risorse idriche e all'istruzione. In altre parole, l'Unione europea indica già i disagi di cui soffrono le isole e invita a tenere presente la situazione specifica delle Regioni insulari in sede di preparazione della proposta relativa al prossimo quadro finanziario pluriennale.

Membri del Governo, svegliatevi! Davanti a un'offerta come quella che vi proviene dall'Unione europea di tenere presenti i disagi delle Regioni insulari, tutto tace. Presidente Licheri, la pregherei di leggere - so che l'ha già fatto - le prime tre pagine del *dossier* del Servizio studi del Senato. Questa è la via: avere un riconoscimento dei disagi per le isole minori non solo dallo Stato italiano, ma anche da parte dell'Unione europea, che si rende disponibile ad affrontarli.

Il problema non è di rapporti tra maggioranza e minoranza. No, non lo è. Siamo di fronte a un problema che deve riguardare tutti noi e, per questo, chiedo a tutta l'Assemblea attenzione anche sulla proposta di riforma costituzionale che verrà esaminata in Senato. (*Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Nastri. Ne ha facoltà.

[NASTRI](#) (FdI). Signor Presidente, il testo che giunge quest'oggi all'Assemblea del Senato è il frutto di una lunga discussione iniziata la scorsa legislatura, senza che, tuttavia, si arrivasse all'approvazione definitiva del provvedimento. Si ripropone pertanto in questa nuova legislatura un provvedimento per favorire lo sviluppo delle isole minori, che assume come testo base il disegno di legge n. 497, che tra l'altro raccoglie il lavoro svolto dalla Commissione territorio, ambiente, beni ambientali al fine di rimuovere i tanti ostacoli che - come abbiamo detto prima - sono presenti nell'organizzazione della vita insulare, in ragione delle sue peculiarità.

L'esame e il dibattito in Commissione territorio, ambiente, beni ambientali sono stati caratterizzati da tempi e modalità - a mio avviso - fortemente critici. Il provvedimento avrebbe necessitato di tempi maggiormente adeguati al fine di verificare le numerose disposizioni previste dall'impianto normativo. Tuttavia, l'incertezza del Governo ha causato continui rinvii e, soprattutto, gli accantonamenti degli emendamenti che anche il Gruppo Fratelli d'Italia ha presentato. Ci troviamo, pertanto, di fronte a un testo che affronta in modo parziale le articolate criticità che affliggono da anni le comunità isolate del nostro Paese.

Le isole minori - com'è noto - costituiscono una realtà particolare e complessa in cui si combinano tradizioni popolari e valori artistici, ambientali e turistici e sono caratterizzate da numerosi fattori che talvolta si presentano anche sotto forma di problemi legati alla particolarità del territorio, alla limitata disponibilità di risorse proprie, ai costi supplementari dei trasporti e delle comunicazioni e soprattutto all'inquinamento marino e costiero.

Dall'altra parte, invece, proprio l'insularità costituisce un punto potenzialmente sfruttabile, anche importante, per ciò che riguarda la politica strategica di sviluppo sostenibile mirato a un corretto uso delle risorse e al rispetto delle caratteristiche paesaggistiche. Purtroppo nel testo in esame non vi è alcuna traccia di tale peculiarità.

Ogni questione riguardante le isole minori italiane si lega anche alla situazione generale del mar Mediterraneo. La sua apparente decadenza come via d'acqua non gli ha impedito di mantenere comunque, in tutti questi anni, in senso sia politico che strategico, un ruolo di grande protagonista. A tale proposito è significativo che le isole minori italiane del Mediterraneo siano in gran parte parchi o riserve marine che contribuiscono alla protezione dell'ambiente nell'intera regione mediterranea. Tale caratteristica dovrebbe spingere - anche questa istanza è assente nel provvedimento - l'Unione europea e il Parlamento a non limitarsi a dichiarare la propria attenzione ai problemi delle isole ma ad attivare anche specifiche politiche per poter aiutare e supportare la crescita. Invece, anche in questa occasione, si assiste a un sistema normativo e soprattutto a una burocrazia che ingessa le dinamiche potenziali di crescita economica, rallentando ogni tipo di tentativo di concreto sviluppo.

Ciò detto, nel corso dell'esame in Commissione, anche attraverso il ciclo delle audizioni che ci sono state, si è potuta comprendere l'esigenza di una revisione normativa in materia, dettata dalla necessità di provvedere a una profonda analisi delle isole minori che deriva da esigenze economiche e soprattutto territoriali. È altrettanto nota la particolare posizione delle isole minori presenti nel territorio italiano, e parliamo di Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana. Esse costituiscono 36 Comuni con un territorio molto vasto e soprattutto con una popolazione di circa 220.000 abitanti, che si trovano però collocati in un contesto geografico e politico peculiare e, pertanto, meritevole di differente considerazione rispetto alla normativa ordinaria.

In tale ottica, l'impianto normativo previsto dal disegno di legge in esame si occuperebbe in pratica di tutto, dallo smaltimento dei rifiuti al rifornimento idrico, all'amministrazione della giustizia, al radicamento dell'attività imprenditoriale e dello sviluppo di settori quali l'agricoltura e la pesca, che diventano sempre più problematici e soprattutto più onerosi.

Sono tutti aspetti che - è inutile che ci giriamo intorno - avrebbero bisogno di risorse finanziarie adeguate, importanti, che in questo provvedimento, purtroppo, non sono previste, perché il dimezzamento delle risorse iniziali attribuite al fondo di sviluppo delle isole minori, che per il 2019 si riduce da 100 a 50 milioni di euro, e soprattutto i rilievi critici che arrivano dalla Commissione bilancio, secondo cui gli oneri di parte corrente del provvedimento trovano copertura soltanto a decorrere dall'anno 2020, la dicono lunga sulla difficoltà che questo disegno di legge rischia di trovare nella sua applicazione.

Il testo affronta anche una serie di esigenze e di emergenze nel tentativo in qualche modo di ottimizzare e risolvere al meglio i problemi delle realtà locali. Proprio per questo - a mio avviso - avrebbe dovuto coinvolgere maggiormente - ed è emerso anche nel corso delle audizioni - i soggetti privati che avrebbero portato quelle esperienze e quelle migliori necessarie per poter valorizzare al meglio i territori isolani.

L'impianto normativo, invece, è stato scritto esclusivamente da enti pubblici, e quindi Stato, Regioni e Comuni, mentre manca del tutto la parte privata, che avrebbe dato anche un valore aggiunto. In un'epoca così veloce, sarebbe stato opportuno il coinvolgimento dei privati attraverso il *project financing* che - come ho già detto - avrebbe portato quel valore aggiunto in grado di far leva per la crescita e soprattutto per lo sviluppo dei territori in questione. Non si è, al riguardo, minimamente ascoltato in Commissione Federalberghi, che ha evidenziato il bisogno di un maggiore coinvolgimento degli operatori turistici e delle organizzazioni imprenditoriali in tutti i processi decisionali.

Rilevo, tra l'altro, che anche sul piano normativo il testo contiene norme di eccessivo dettaglio e, come al solito, la burocrazia la fa da padrona. Avremmo auspicato una disciplina più uniforme della materia, nei confronti della quale è stato posto rimedio con provvedimenti purtroppo sporadici ed eccezionali e con agevolazioni fiscali episodiche e soprattutto frammentarie. Cito - ad esempio - l'articolo 1, che parla di concorso e di coinvolgimento dei cittadini residenti quale presupposto fondamentale per il principio di sussidiarietà. Ma cosa significa coinvolgimento, se non vengono canalizzate meglio le

idee e le proposte da parte dei cittadini?

Le isole minori non possono trovarsi in condizione di subalternità rispetto alle Regioni di appartenenza e, in generale, al resto del territorio nazionale. Non c'è traccia - ad esempio - della presenza continuativa dei medici di primo soccorso, con conseguenze negative che sicuramente si scaricheranno sui più deboli. Come farete - questo lo dico anche ai colleghi del MoVimento 5 Stelle - a spiegarlo ai vostri elettori?

E ancora, la soppressione dei presidi permanenti della Protezione civile: inizialmente erano previsti dal testo, ma nel nuovo articolo 10 non ve ne è più traccia. Anche con questo provvedimento, purtroppo, avete dimostrato di essere un po' superficiali nel legiferare e soprattutto nel gestire la macchina amministrativa del Paese. Non avete avuto lungimiranza. Avete avuto la possibilità - come ho detto inizialmente - di mettere a punto un testo che serviva soprattutto a queste isole. Aggiungo ancora che gli ambiti che coinvolgono inevitabilmente anche le isole minori - e mi riferisco al trasporto marittimo, considerato di rilevanza prioritaria per garantire la continuità territoriale con la terraferma - continueranno, come sempre, ad avere le solite difficoltà, attingendo alle poche risorse che sono a disposizione.

Si potevano fare tante altre cose. Uno degli emendamenti che purtroppo ci è stato bocciato in Commissione era quello che istituiva una zona franca. Fratelli d'Italia considera l'economia turistica del nostro Paese il vero motore trainante della crescita e dello sviluppo, capace di generare ricchezza e anche nuova occupazione. Proprio per questo un emendamento, presentato da me e da altri colleghi, parlava di un'esenzione dalle imposte sui redditi totali per i primi cinque anni e di periodi d'imposta parziali per i successivi periodi fino al nono. Si trattava di temi sicuramente importanti. Non va dimenticato che le isole minori appartengono per la maggior parte all'area meridionale dell'Italia e ripresentano, purtroppo, in maniera aggravata anche i problemi del Meridione. Mi riferisco all'agricoltura, che è in forma minimale e spesso primordiale, all'industria, che non è quasi mai arrivata e anche alla pesca, che ha i suoi gravi problemi.

Per tali ragioni, l'attuale impianto normativo avrebbe bisogno di migliorie e proprio per questo motivo noi chiediamo un ritorno del provvedimento in Commissione in modo da dare soluzioni concrete ai problemi di queste isole. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto Comprensivo «Via Ormea» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 497 , 149 , 757 , 776 e 789 (ore 10,19)

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Papatheu. Ne ha facoltà.

PAPATHEU (FI-BP). Signor Presidente, colleghi, come si evince dal mio accento sono siciliana, e quindi isolana; un'isolana che, quando lascia la sua terra e dopo aver attraversato lo stretto di Messina in traghetto, giunge a Villa San Giovanni dove legge - come molti di voi, perché siete stati eletti al Sud e anche nella mia Sicilia - «Benvenuti in Italia».

Pensavo che la Sicilia insieme all'Italia facesse parte di tutto il Paese, ma evidentemente non è così, perché in Sicilia non ho mai avuto le opportunità che vedo in Italia. Da isolana anch'io non sono mai riuscita ad avere quelle prerogative e quei vantaggi di cui chi vive sulla terraferma può godere.

Con la lente di ingrandimento andiamo a guardare alle isole minori e qui devo farvi davvero i complimenti: la denominazione «isole minori» ci aggrada perché, ancora una volta, ci riconoscete che siamo figli di un dio minore. Dunque, vi ringrazio davvero. Un provvedimento sulle piccole isole naturalmente non andava bene, perché evidentemente non era adeguato al tipo di realtà sottostante, quella di essere appunto figli di un dio minore. *(Applausi dal Gruppo FI-BP e della senatrice Sudano)*.

Ma veniamo al provvedimento in esame, colleghi, e mi rivolgo a tutti, in particolare a quelli che come me sono del Sud, ai meridionali, a quelli che parlano come me. Magari qualcuno parlerà romano a fine legislatura, ma l'accento che ci contraddistingue è il nostro marchio d'origine, che richiama la nostra cultura, la nostra storia, una storia importante, che ha fatto l'Italia: ricordo il Regno delle Due Sicilie, ma non sto qui a dilungarmi, perché temo che il presidente Taverna mi richiamerà da qui a breve,

invitandomi a rimanere nei tempi, che purtroppo si allungano sempre per noi di Forza Italia.

PRESIDENTE. Non ancora.

PAPATHEU (FI-BP). Voglio richiamare all'orgoglio di essere meridionali, anche se il nostro accento, purtroppo, non piace a quelli del Nord, la cui cultura oggi si sta difendendo ancora una volta con il provvedimento in esame e con certi interventi che rappresentano, ancora una volta, una presa in giro per noi. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Mentre quando c'è un problema al Nord, tutti con gli animi commossi, mettono le mani al portafoglio per pagare, qualunque cosa succede al Sud è la normalità. *(Applausi dal Gruppo FI-BP e della senatrice Sudano)*. Per noi tutto è normalità, il prosieguo di una normalità che ci vede meridionali, che ci vede sempre sottosviluppati. Ma come si è arrivati a questa situazione di sottosviluppo? Volete per favore riflettere su questo anche voi, che oggi fate parte del Governo, forse senza avere neppure troppi titoli adeguati per svolgere questo ruolo? Volete riflettere su come il Nord si sia arricchito a spese del nostro Sud? Ricordo che il Regno delle Due Sicilie è stato depauperato dal Regno di Savoia; il Regno delle Due Sicilie aveva riserve auree per 443 milioni di lire in oro, e questi valori sono stati tutti azzerati. Il Regno di Savoia ne possedeva solo 20: questa è la nostra storia.

Non mi soffermo a parlare del provvedimento del quale un unico elemento chiave sarà letto dagli isolani perché, per quanto sottosviluppati possiamo essere, pur non arrivando tutti i giorni i giornali, soprattutto nelle isole, li leggiamo però anche noi. Lascero agli amministratori, ai cittadini e agli isolani la valutazione del provvedimento per come è stato concepito. L'elemento chiave di questo disegno di legge però - e mi avvio alla conclusione, senza soffermarmi neppure sul contenuto degli emendamenti - è la previsione per cui faremo tutto con quello che abbiamo, e cioè con le solite risorse insufficienti. Ciò significa che non c'è stato alcun contributo. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Devo dire che, quando sono andata in Commissione per discutere di questo provvedimento, ero contenta per aver incontrato un Presidente molto diligente, un relatore molto pignolo e attento a tutto quello che succedeva e il sottosegretario Gava sempre disponibile e pronto a esprimere pareri favorevoli. Improvvisamente il 4 ottobre in Commissione mi sono sentita come Alice nel paese delle meraviglie, davanti a una realtà deformata, in cui tutto era cambiato e tutti gli emendamenti cassati.

Capisco che ci sono leggi di bilancio che vi impongono nelle Commissioni di darci quel reddito che voi chiamate di cittadinanza, ma che ancora una volta rappresenta la pietà del Nord verso il Sud e che ancora una volta ci umilia, perché per noi non è il reddito di cittadinanza a darci dignità, ma sono lo sviluppo, il lavoro e il reddito che dal lavoro viene tratto e grazie al quale si può essere davvero persone dignitose. *(Applausi dai Gruppi FI-BP e PD)*.

Io vi prego dunque, colleghi, di impegnarvi seriamente, ricordandovi le vostre origini. Chi sta al Sud, oggi, siete voi del MoVimento 5 Stelle e proprio in voi confido per un cambiamento. Anche se il mio Gruppo rappresenta Forza Italia, come esponente del Sud auspico naturalmente il vostro migliore successo per questo provvedimento, che evidentemente è perfetto. *(Applausi dal Gruppo FI-BP. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice La Mura. Ne ha facoltà.

[LA MURA](#) (M5S). Signor Presidente, gentili senatori, una legge quadro che punti alla valorizzazione e allo sviluppo delle nostre isole minori risulta oggi necessaria: necessaria perché quei territori rappresentano una vera ricchezza per il nostro Paese, dal punto di vista sia culturale che ambientale, ma soprattutto perché presentano svantaggi dovuti alla particolare morfologia geografica e fragilità ecosistemiche da tutelare. Infatti, la tutela dell'ecosistema marino e costiero è ancora più urgente nelle isole, poiché l'unica strada di collegamento con la terraferma avviene attraverso il mare e questo sottopone la vita marina a forte stress.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame, che reca gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo delle isole minori, specifica la volontà di garantire alla popolazione di quei territori servizi essenziali per una buona qualità della vita, coerentemente a uno sviluppo ecosostenibile, che punti alla riduzione dell'impatto ambientale, ed è su questo che mi soffermerò. L'articolo prevede una serie di tutele che ritengo di estremo interesse, come favorire la mobilità sostenibile con incentivi agli acquisti di veicoli alimentati con tecnologie elettriche e ibride e interventi per la ciclabilità.

Si fa, inoltre, riferimento a misure riguardanti i mezzi di trasporto che garantiscano la continuità territoriale con la terraferma e favoriscano il turismo. Ritengo, però, che il turismo debba essere, sì, promosso, ma sempre nel rispetto e compatibilmente alla capacità di carico degli ecosistemi insulari. Per l'incremento della produzione di energia di fonti energetiche rinnovabili, cui si fa riferimento nella lettera f), al fine di ridurre i costi per le famiglie, ma anche quelli ambientali, ritengo necessario garantire alle strutture primarie - come ad esempio gli ospedali - l'autosufficienza energetica da fonti rinnovabili in caso di interruzione di energia elettrica. Idonee sono, poi, le misure che l'articolo 2 adotta al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti e per garantire il rifornimento idrico, favorendo nuovi impianti di potabilizzazione e desalinizzazione.

Nella proposta di modifica 2.5 chiedo specificare anche l'utilizzo di tecniche a basso consumo energetico.

Vorrei soffermarmi su alcuni elementi di tutela ambientale, contenuti nella modifica apportata dall'emendamento 2.27, che riguardano il diportismo nautico, le immissioni in mare di idrocarburi e i gravi danni ai fondali marini. Mi riferisco, in particolare, alla possibilità di equipaggiare le imbarcazioni con motori ibridi, che consentano di navigare in sicurezza con il motore a benzina e, sotto costa, di utilizzare il motore elettrico, silenzioso e soprattutto non inquinante. Altra misura necessaria è l'installazione di campi d'ormeggio ancorati al fondale mediante meccanismi a basso impatto ambientale, indicati nelle linee guida del Ministero dell'ambiente, per tutelare la prateria di posidonia, elemento fondamentale per la salvaguardia dell'ecosistema marino contro l'inquinamento delle acque e per la rilevante produzione di ossigeno.

Cari senatori, concludo questo intervento con l'auspicio che comprendiate a fondo l'importanza del disegno di legge in esame, in quanto le piccole isole hanno bisogno di un nuovo quadro normativo, che permetta loro di svilupparsi economicamente e socialmente nel rispetto dell'ambiente. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

[ARRIGONI](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, sottosegretari Santangelo e Gava, tanta è l'importanza di questa legge quadro per la tutela e lo sviluppo delle isole minori. Sottolineo come, rispetto al testo base, grazie al contributo della Lega, oltre alle isole marine il provvedimento si sia allargato alla considerazione delle isole minori lagunari, come quelle della laguna veneta e di Grado, e soprattutto, delle isole minori lacustri presenti nei laghi del nostro Paese, di assoluta rara bellezza, come Monte Isola del lago di Iseo, le isole del lago di Garda, l'isola Comacina del lago di Como o come le isole Maggiore e Polvese del lago Trasimeno, giusto per citarne qualcuna.

Sono diversi gli obiettivi di questo disegno di legge, che auspichiamo possa trovare massima condivisione e consenso anche alla Camera dei deputati, che potrà certo migliorarlo. Ecco solo alcuni dei principali obiettivi: migliorare la qualità della vita degli abitanti, attraverso la scuola, la formazione professionale, i servizi socio-sanitari e servizi pubblici fondamentali, per contrastare la tendenza allo spopolamento; favorire la mobilità sostenibile, attraverso piste ciclabili e uso di veicoli a basso impatto ambientale; migliorare il trasporto di collegamento marittimo e lacuale; promuovere e riqualificare l'offerta turistica, anche attraverso la valorizzazione dei beni culturali, demaniali e ambientali; incrementare la produzione locale di energia mediante il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili; sviluppare i sistemi di accumulo dell'energia elettrica; realizzare reti intelligenti di distribuzione dell'energia, importanti per incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili; promuovere interventi di efficienza energetica sul patrimonio immobiliare pubblico e privato e dunque ridurre i consumi; promuovere l'economia circolare del ciclo dei rifiuti; garantire un efficiente servizio idrico integrato, soprattutto mediante un'adeguata rete fognaria e sistemi di depurazione, per migliorare la qualità delle acque.

Lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori per perseguire tali obiettivi sarà il Documento unico di programmazione isole minori, di durata settennale, che sarà predisposto dai Comuni interessati mediante l'elaborazione dei progetti integrati di sviluppo territoriale, anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze di categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini.

Ma gli obiettivi non si perseguono senza risorse. In merito, questo disegno di legge interviene su due fronti. Il primo incrementa dal 2020 di 10 milioni la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori; il secondo istituisce, in aggiunta, il Fondo per gli investimenti delle isole minori, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Alle isole minori marine si destina il 90 per cento delle risorse, mentre solo il 10 per cento viene destinato a quelle lagunari e lacustri. Quindi, visto che le isole minori marine stanno prevalentemente nel Meridione, non è vera la tesi della collega Papatheu, secondo cui i soldi vengono sottratti al Meridione. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).*

In sei anni, dunque, si stanziavano ben 170 milioni di euro. Sarà una misura temporanea, collega Floris, ma in sei anni questi soldi consentono di fare una buona e ottima programmazione.

Abbiamo fissato gli obiettivi e stanziato le risorse; il disegno di legge individua delle misure per attuare le previsioni e per conseguire gli obiettivi. I Comuni delle isole minori, entro novanta giorni dall'entrata in vigore, dovranno fare però dei censimenti: dovranno fare il censimento della dotazione infrastrutturale, delle scuole, delle strutture socio-sanitarie, delle strutture portuali e aeroportuali, delle reti stradali, delle reti elettrica, del gas, idrica e fognaria. Dovranno inoltre fare il censimento del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale, con relativo stato di salute. Dovranno fare il censimento delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche, che tutelano le culture, le identità e le tradizioni di quei popoli. Dovranno fare il censimento delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, su cui ricordo che il Gruppo Lega qui in Senato ha presentato un progetto di legge specifico. Queste ricognizioni sono importanti al fine di definire progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale esistente.

Per il perseguimento degli obiettivi il provvedimento - come ho detto prima - introduce significative misure per le quali dovranno concorrere, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le Regioni e gli enti locali. Si prevedono misure per valorizzare e potenziare i servizi turistici alberghieri, dando la possibilità ai Comuni delle isole minori di consentire l'impiego razionale del patrimonio edilizio esistente, evitando così ulteriore consumo di suolo. Si prevedono misure per migliorare l'assistenza sanitaria alla popolazione residente e ai turisti delle isole minori e si dispone in tal senso che le Regioni competenti provvedano alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ovviamente laddove esistenti.

Vi sono poi significative previsioni in materia di protezione civile: la creazione di un organismo consultivo, la creazione di un fondo emergenze e l'obbligo di fare un piano di emergenza e di messa in sicurezza, qualora non ancora esistente. Si prevedono accordi di collaborazione e convenzioni con università, nonché accordi con istituti di credito, per supportare l'azione dei Comuni e del tessuto produttivo locale, e con Poste Italiane per migliorare i servizi postali.

In materia di dissesto idrogeologico è prevista, da parte delle Regioni competenti, una ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia. Inoltre, visto che si parla di incremento della produzione locale di energia elettrica, è previsto un piano per promuovere la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili.

Avviandomi alla conclusione, il Gruppo Lega, che sul tema isole minori ha presentato un proprio disegno di legge, esprime il proprio convinto apprezzamento al provvedimento in esame. In Commissione abbiamo contribuito, così come tutti i Gruppi, a migliorare il testo base e ad ottenere un testo finale significativo, comunque perfettibile alla Camera. Siamo convinti che dall'applicazione delle misure previste le isole minore marine, lagunari e lacustri, che rappresentano una parte importante del territorio del nostro Paese invidiata nel mondo, avranno indubbi benefici. Ricordiamo che la tutela e la valorizzazione delle isole minori non significa solo miglioramento della qualità della vita della popolazione residente, che - ne siamo certi - guarda con favore a questo provvedimento, ma è anche e soprattutto azione di sviluppo economico del nostro Paese attraverso il turismo, che è uno dei settori su cui il Governo sta investendo molto, a partire dal riordino delle funzioni dei Ministeri.

(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Sudano. Ne ha facoltà.

[SUDANO](#) (PD). Signor Presidente, come è stato già detto, il disegno di legge quadro che stiamo

esaminando è il frutto del lavoro di Commissione della scorsa legislatura, dove per diversi anni sono state elaborate diverse richieste. In realtà, quando la Presidenza ha assegnato questo tema alla Commissione, tutti i Gruppi parlamentari hanno accolto l'argomento con grande interesse, proprio perché tutti abbiamo ritenuto fondamentale fare una legge quadro per promuovere lo sviluppo delle isole minori, riconoscendo quindi i gravi svantaggi connessi alla natura insulare delle aree in oggetto, prevedendo norme in deroga per superare i divari geografici, amministrativi e infrastrutturali, per combattere lo spopolamento o la depressione economica e prevedere dei contributi da parte dello Stato.

Ritengo tuttavia che questo tema - come è già stato detto dagli altri colleghi che sono intervenuti - vada affrontato più come un problema di diritti e di disuguaglianze che vive il nostro Paese. Partendo dalla considerazione che l'articolo 3 della Costituzione afferma che tutti i cittadini italiani hanno pari dignità sociale e che pertanto la Repubblica rimuove tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale, ritengo che in questo Parlamento, al di là delle soluzioni che proponiamo, dobbiamo avere a cuore, anzi è nostro dovere superare le disuguaglianze esistenti tra tutti i cittadini italiani, perché proprio tutti dovrebbero avere gli stessi diritti, come garantisce la nostra Costituzione.

Credo, quindi, che non si possa più far finta di non vedere che questo Paese ha cittadini di serie A e cittadini di serie B e che gli isolani di certo sono tra i cittadini di serie B. Non credo si possa ancora più accettare che il grado di dignità della vita di un italiano dipenda da dove nasce geograficamente. Credo che tutti ci dobbiamo assumere la responsabilità di orientare le risorse e di ridare dignità pari e uguale a tutti i cittadini italiani. È arrivato il momento che lo Stato intervenga per rimuovere tutte le insuperabili difficoltà che vivono i cittadini isolani.

Io ritengo che, prima ancora che guardare alle isole minori come risorsa preziosa per motivi ambientali, naturali, culturali, paesaggistici e turistici per il nostro Paese - e certamente lo sono - dobbiamo innanzitutto rimuovere gli ostacoli che ci sono dettati dalla difficoltà della mancanza di continuità territoriale, dalla distanza dalla terraferma, dagli ostacoli che si vivono all'interno delle isole minori.

È impensabile che un cittadino italiano ancora non possa avere diritto alla scuola dell'obbligo. È impensabile che una cittadina italiana per partorire - come già è stato detto - debba correre verso la terraferma, sempre se le condizioni meteorologiche consentono tutto questo, perché può capitare che il mare sia in tempesta e non si riesca ad andare sulla terraferma.

Quindi, anch'io mi sento di ringraziare la presidente Moronese per aver condotto i lavori della Commissione con grande armonia fra tutti i Gruppi parlamentari. Ognuno di noi ha presentato disegni di legge e noi abbiamo emendato il nostro testo rispetto al testo base n. 497. Tutti abbiamo previsto delle deroghe alle normative nazionali, dei contributi che servissero proprio per eliminare le differenze del trasporto, non soltanto personale ma anche dei rifiuti e dell'acqua. I cittadini isolani hanno costi di vita superiori al resto dei cittadini italiani, nell'indifferenza assoluta, nell'indifferenza delle televisioni e nell'indifferenza di questo Parlamento che, in tanti anni, non ha mai legiferato una legge quadro.

Onestamente, quello che mi ha meravigliato è stato il comportamento del Governo, perché credo che non abbia avuto rispetto del lavoro dei Gruppi parlamentari. Ognuno nel suo testo base ha previsto deroghe: chi sulla pubblica istruzione, chi sulla sanità e ha previsto contributi proprio per eliminare le differenze. Ma il Governo che in un primo momento, tramite il sottosegretario Gava, aveva detto alla Commissione che non sarebbe intervenuto e che anzi avrebbe dato parere favorevole, improvvisamente ha iniziato a esprimere pareri contrari.

Ma io non posso pensare che il Movimento 5 Stelle, con un testo base a firma di tutti i parlamentari, rinneghi la sua stessa posizione. Non posso pensare che i colleghi della Lega rinneghino la posizione scritta nel loro testo base. Quindi, io credo che il Governo abbia perso un'occasione per riequilibrare le disparità del nostro Paese. Un Governo che fa una finanziaria di 22 miliardi in *deficit* non può non trovare 50 milioni per ridare i diritti ai cittadini italiani. Si potevano trovare anche in *deficit*, signor Sottosegretario. Tanto voi li trovate per la finanziaria, figuriamoci per una situazione del genere.
(Applausi dal Gruppo PD).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 10,44)

(Segue SUDANO). Questa non è una legge minore, perché riguarda le isole minori. Questa è una legge che riguarda i diritti di tutti gli italiani.

Vado alla conclusione. È vero che noi arriviamo a una legge quadro e che prima non c'era stato nulla. È una legge che in realtà è stata svuotata, una legge che è diventata manifesto ma che, comunque, è un inizio. Per questo motivo, il Partito Democratico voterà favorevolmente. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pergreffi. Ne ha facoltà.

PERGREFFI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi senatori, signori rappresentanti del Governo, la Lega è una forza politica che ha sempre puntato alla valorizzazione dei territori, in particolare alle realtà più piccole, dove le distanze e i disagi del trasporto rendono la vita più difficile, ma dove, per contro, le identità e il senso di appartenenza sono più forti e radicati.

In quest'Aula molti, come la sottoscritta, provengono da Province montane: vivere nelle valli comporta sacrifici per chi ha un'azienda o è un dipendente ed è costretto a svegliarsi all'alba per raggiungere il posto di lavoro; allo stesso modo, anche gli studenti sono obbligati a lunghi viaggi, talvolta fin dalle elementari, per arrivare a scuola.

Vivere su una piccola isola è ancora più difficile che abitare in un paesino dell'alta Val Brembana o della Val Camonica, visto che si deve dipendere da mezzi altrui, pubblici o privati che siano, come i traghetti. Riteniamo pertanto doveroso che questo Parlamento cerchi di mettere a disposizione strumenti finanziari e normativi che riducano i disagi che i residenti delle isole minori devono affrontare quotidianamente. Così come per la montagna, anche per le piccole isole è fondamentale evitare lo spopolamento, se si vuole tutelare nel miglior modo il territorio, anche dal punto di vista ambientale (e non è una contraddizione, anzi): così come diciamo che la montagna è *in primis* di chi ci vive, allo stesso modo le isole sono *in primis* degli isolani. Non dobbiamo infatti dimenticare che quelli che per chi vive in città sono gesti banalmente quotidiani, per chi risiede nelle Eolie o nelle Tremiti sono operazioni molto complicate. Pensiamo ai 24 alunni della multiclasse di Linosa, costretti a lezioni in videoconferenza, perché non ci sono più insegnanti sull'isola; o a un giovane di Panarea che, per vedere un film al cinema, deve farsi due ore di traghetto, restare tutta la notte a Milazzo e tornare la mattina dopo; oppure a una squadra di calcio di ragazzini di Ponza che voglia disputare un campionato. Sulla pagina Facebook della Polisportiva di Ponza ho letto un commento di tale tenore, che mi ha colpito: «Noi parliamo e scriviamo, ma ogni anno a Ponza d'inverno c'è meno gente. Se l'altro anno c'erano dieci ragazzi, oggi ce ne sono sette. Quelli che ci sono vivono in uno stato di torpore, che li porta a isolarsi, come d'altronde i loro familiari, che, abituati all'inettitudine sociale, cercano d'inventarsi da soli qualcosa da fare. Passeggiare per la panoramica, comprarsi una bicicletta oppure un *tapis roulant*; c'è chi tenta di farsi una palestra in casa, ma difficilmente riuscirà ad aggregare amici. Finalmente per alcuni arriva il periodo di caccia e quello dei calamari. E la sera le carte. Se non si capisce che siamo diventati "quattro gatti" non si comprenderà mai come risolvere i problemi».

Ecco perché riteniamo che queste isole meritino una legge *ad hoc*, non solo per aiutarle dal punto di vista sociale ed economico, ma anche per il loro valore naturalistico e ambientale, unico e importantissimo e, come dicevo prima, anche per il loro aspetto culturale e identitario, che dev'essere anzitutto tutelato e poi valorizzato.

Fatta questa doverosa premessa, teniamo a sottolineare la nostra soddisfazione per la lungimiranza della 13a Commissione, che ha ricompreso, all'interno dell'articolo 1 del disegno di legge, anche le isole lacustri e lagunari. Si tratta di un'aggiunta importante, che riprende il disegno di legge n. 757, a prima firma del senatore Briziarelli, che mi permetto di ringraziare per il suo impegno al riguardo.

Quanto alle isole lacustri in particolare, se è pur vero che il loro numero è limitato, è altresì doveroso sottolinearne l'importanza dal punto di vista turistico, culturale e paesaggistico. A tal fine, non si può non citare l'esempio di Monte Isola, sul lago d'Iseo, la più grande isola lacustre d'Europa, abitata da 1.740 persone, balzata agli onori della cronaca internazionale nell'estate 2016, quando, grazie all'installazione artistica «Floating Piers» dello scultore Christo, ha richiamato ben un milione e mezzo di visitatori da tutto il mondo in venti giorni. Altra meta turistica importante sono le Isole Borromeo sul Lago Maggiore, su cui sbarcano ogni anno decine di migliaia di visitatori per ammirare i giardini e

le dimore storiche che le caratterizzano. Queste isole, analogamente a quelle marittime, hanno esigenze di carattere economico e territoriale che richiedono una profonda analisi e una revisione dell'attuale disciplina, con una regolamentazione *ad hoc*.

Il disegno di legge n. 497 della senatrice Moronese va in tal senso, e questo è un aspetto positivo che ci trova concordi, ma nella sua versione originaria considerava unicamente le isole minori e gli arcipelagi marittimi. Sarebbe stata una grave disparità di trattamento non comprendere anche le isole lacustri, visto che l'eliminazione delle sperequazioni che spesso rendono la vita meno agiata sulle piccole isole e il potenziamento delle politiche dei trasporti e dei collegamenti, l'abbattimento degli ostacoli dovuti all'insularità, l'efficientamento dei servizi locali, la valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche, nonché l'assistenza di protezione civile e sanitaria, finalità che si possono leggere nelle relazioni dei progetti di legge presentati, non dipendono certo dal fatto che l'acqua sia salata o dolce.

Si tenga anche conto che la parte finanziaria di questa legge, con l'inclusione delle isole lacustri, non subirà particolari modifiche, visto che in Italia sono pochissime (sono solo sette quelle abitate e comprese nell'elenco allegato), con una popolazione complessivamente inferiore ai 2.000 abitanti, per una superficie totale di neanche 14 chilometri quadrati. Pur essendo poche e interessando pochi abitanti, devono essere degne di attenzione per la loro valenza turistica, storica ed economica e non meritano certo l'umiliazione di essere dimenticate.

Viste queste premesse, ribadiamo la nostra soddisfazione per non aver escluso le isole lacustri, oltre a quelle lagunari, esprimiamo apprezzamento per questo provvedimento e ringraziamo la senatrice Moronese e i senatori De Poli e Ferrazzi, in quanto primi firmatari dei disegni di legge collegati, e il senatore Briziarelli, del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, per aver posto l'attenzione verso le isole dei laghi italiani con la sua proposta di legge. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Poli. Ne ha facoltà.

[DE POLI](#) (*FI-BP*). Signor Presidente, con il disegno di legge oggi all'esame dell'Assemblea si compie un passo in avanti nella direzione che ho personalmente auspicato in questi anni presentando un disegno di legge con l'obiettivo di favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole marine, lacustri e lagunari considerate come isole minori. Stiamo parlando di una specificità del nostro Paese. L'Italia, infatti, per la grandissima parte, si affaccia sul mare, come sappiamo. Le isole minori soffrono ancora notevoli difficoltà che ne rallentano il potenziale sviluppo.

È importante ricordare in questa sede l'attenzione verso il tema dell'insularità, che era scritto nero su bianco nel testo originario della nostra Carta costituzionale. L'articolo 119 della Costituzione, come ricordava qualche minuto fa il collega Floris, prima della riforma del 2001, faceva un esplicito riferimento alle isole: «Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali».

Da questa sede, dall'Aula del Senato, vorrei allora lanciare un appello affinché il tema dell'insularità venga reinserito in Costituzione valutando una revisione dell'articolo 119 della Costituzione. Siamo, infatti, consapevoli che la costituzionalizzazione del principio dell'insularità consentirebbe di giungere a una continuità reale tra le isole minori e il resto dell'Italia.

Nel nostro ordinamento, comunque, esiste un'attenzione particolare alle esigenze determinate dall'insularità, che trova espressione in linea di principio nella legge n. 42 del 5 maggio 2009, nonché in altre norme che riconoscono tali specificità. Ci sono diversi temi importanti per i cittadini che vivono nelle isole marine, lacustri e lagunari, dalle politiche dei trasporti e dei collegamenti, all'abbattimento degli ostacoli dovuti all'insularità, dall'efficientamento dei servizi locali alla valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche, dall'organizzazione di protezione civile all'assistenza sanitaria. Tutti questi temi costituiscono una priorità fondamentale per i cittadini italiani che vivono da Lipari in Sicilia o all'Asinara in Sardegna o, per fare altri riferimenti, alle isole del Garda. Sono tre semplici esempi. Tuttavia, in alcuni aspetti, come quelli relativi ai presidi della Protezione civile, alle infrastrutture per la sanità pubblica e ai servizi assistenziali, agli incentivi fiscali per le imprese che vogliono insediarsi nei territori, non possiamo fare a meno di notare che il testo approvato dalla Commissione e oggi all'esame dell'Assemblea risulta indebolito rispetto al testo stesso

che ho presentato.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 10,53)

(Segue DE POLI). Mi preme far notare il problema delle risorse. Dai 100 milioni di euro iniziali, già insufficienti, siamo passati a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni per gli anni 2020-2024 e a 10 milioni di euro a decorrere dal 2025. Sono ancora troppo poche purtroppo le risorse a favore dell'insularità. Il provvedimento c'è ed è sicuramente un passo in avanti, ma le risorse rischiano di non essere adeguate a raggiungere i fini che doveva prefiggersi.

In conclusione, il provvedimento è un punto di partenza, ma non è sicuramente il punto di arrivo. Nonostante tutto, considero personalmente il testo che viene esaminato oggi un passo in avanti. Da domani l'Italia avrà uno strumento legislativo concreto a tutela dei cittadini italiani che vivono nelle isole minori e, forse, al di là dei colori politici, credo che le forze politiche in Parlamento abbiano dimostrato di riuscire a portare a casa alcuni risultati, superando le diatribe tra Nord e Sud e le divisioni politiche a cui prima qualcuno faceva riferimento. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Ritengo che questo sia un provvedimento per tutta l'Italia. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*. Come ho detto, è un buon punto di partenza per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori. Proprio per questo motivo, credo che anche noi voteremo a favore. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Moronese. Ne ha facoltà.

[MORONESE](#) (M5S). Signor Presidente, mi rivolgo a questa Assemblea ma anche a tutti i cittadini che ci seguono da casa.

Oggi ci troviamo a discutere di un disegno di legge quadro per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo delle isole minori. Per spiegare questo provvedimento vorrei partire da un'affermazione che ho sentito in quest'Assemblea (e anche fuori), ovvero che questo è un testo con tanti buoni propositi ma fondamentalmente vuoto. Prima della discussione generale avrei detto che dissento da questa affermazione, ma ora mi sento di rimandarla totalmente al mittente: o non si è compreso il testo e non se ne è letto il contenuto, ciò che rappresenta e significa per le isole minori, oppure si è guardato altrove. Forse, allora, è il caso di fare un po' di chiarezza.

Nel 1996 è stato presentato il primo testo di legge che riguardava le isole minori; sono passati ventidue anni e il Parlamento non ha avuto sufficiente attenzione verso questo argomento da portarlo in Assemblea; non si è mai affrontato il tema per ventidue anni. Solo nella scorsa legislatura abbiamo provato a svilupparlo in Commissione ambiente; abbiamo lavorato per tre anni, eppure all'epoca, nella scorsa legislatura, la maggioranza - che oggi rappresenta l'opposizione - non è stata in grado, oppure non c'è stata la volontà politica, di portare il disegno di legge in Assemblea con una copertura di 10, 30 o 100 milioni che fosse. Perché, allora, dico che questo è un buon disegno di legge?

Finalmente abbiamo una definizione di isole minori, che fra l'altro comprende quelle marine, lagunari e lacustri. Abbiamo finalmente dotato il disegno di legge quadro di due tabelle proprio per le isole marine e per quelle lagunari e lacustri. Poi, all'articolo 2, abbiamo indicato determinati obiettivi e finalità, che i Comuni che presentano progetti per le isole minori - e che vogliono vedere questi progetti finanziati con il fondo che abbiamo messo a disposizione - devono rispettare. Gli obiettivi sono vari e sono quelli che l'Europa ci chiede nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea proprio all'articolo 174 a cui faceva riferimento il senatore Floris; quindi sono inclusi nel provvedimento. Basta leggere l'articolo 2 del disegno di legge n. 497: favorire una buona qualità della vita, favorire la realizzazione di servizi di telecomunicazione, la mobilità sostenibile, i servizi di trasporto; promuovere e riqualificare l'offerta turistica, la fruizione e il recupero dei beni culturali; promuovere e incrementare, quindi, la produzione di fonti energetiche rinnovabili; ridurre la produzione di rifiuti favorendo una corretta gestione, e tanto, tanto altro ancora.

Abbiamo, poi, definito anche un *iter* secondo cui tutto questo deve avvenire: i Comuni presentano i progetti, li riuniscono nel Patto integrato di sviluppo territoriale (PIST), lo sottopongono alla Regione che lo convalida con una delibera regionale, anzi si impegna a cofinanziare i progetti, e poi si passa, sotto forma di DUPIM, al Comitato che, insieme al Ministero, valuterà i progetti per il finanziamento. Abbiamo quindi definito anche un *iter*.

Per quanto concerne il fondo, certamente si può stanziare tanto di più, ma intanto per ventidue anni la legge non è approdata in Assemblea. (*Commenti dal Gruppo PD*). Il testo della scorsa legislatura che prevedeva 50 milioni non è approdato in Assemblea. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Noi abbiamo previsto 20 milioni per l'anno 2019 e 30 milioni dal 2020 al 2024: ben 170 milioni. Allora rinfreschiamo un pochino la memoria.

Il primo fondo stanziato per le isole minori - devo correggere il senatore De Siano - era del 2001 ed era pari a 51 milioni e non a 100 milioni. La storia qual è stata? Che con la legge finanziaria del 2007 erano stati stanziati 20 milioni dal 2008 in poi: peccato che dal 2009 in poi i 20 milioni previsti nella legge finanziaria del 2007 non sono mai stati stanziati e quelli del 2008 dovevano servire ad attuare e avviare i progetti approvati nel DUPIM del 2010. Peccato, però, che con azioni legislative di altre maggioranze e di altri Governi questo fondo - ve lo posso certificare perché ho qui il documento della Ragioneria - è pari a zero. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Quando si promette tanto, ma poi non si tiene fede agli impegni, i risultati non si vedono.

Mi voglio riferire a quanto è stato detto. La senatrice Sudano ha detto che il Governo non ha avuto rispetto e non ha fatto il suo dovere. Io credo che bisogna fare un attimo attenzione alla procedura parlamentare, perché ritengo ci sia poca contezza dell'*iter* di esame delle norme discusse in Parlamento. Vi sono le Commissioni competenti, i Ministeri e la Ragioneria che, quando esaminano un provvedimento, giustamente pongono delle condizioni per far rispettare la Costituzione e le norme vigenti. Quindi, se siamo stati costretti - ma giustamente - a variare il testo in alcune parti è stato proprio grazie al lavoro fatto dalle Commissioni competenti, che ci hanno segnalato delle criticità.

Voglio fare un ultimo appunto, rispondendo anche a quanto detto dalla senatrice Messina facendo riferimento alle richieste dell'Associazione nazionale comuni isole minori. L'ANCIM è un'associazione che rappresenta una parte dei Comuni delle isole minori, ma è - appunto - un'associazione e non può sostituirsi al potere dello Stato. Alcune proposte erano davvero irricevibili. Voglio fare qualche esempio. L'ANCIM chiedeva che tutta la gestione del fondo fosse in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e non al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, a cui contesta la mancata attuazione del DUPIM del 2010. Vi ho appena spiegato che non vi è stata l'attuazione del DUPIM del 2010 perché il fondo era pari a zero: non era il Dipartimento che non ha lavorato, ma erano i soldi promessi dai passati Governi che non c'erano più. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Un'altra questione riguarda sempre il riparto dei fondi (parlo con tutto rispetto per l'ANCIM, con cui ho avuto modo di interagire diverse volte). Il riparto previsto è stato disposto non da noi, bensì - come risulta dall'articolo 1, comma 2, se si ha la bontà di andare a leggerlo - dagli articoli 1, 16 e 22 della legge del 5 maggio 2009, n. 42, contenente la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, che avete tanto menzionato oggi in quest'Assemblea. Avrei tantissime altre cose da dire ancora. (*Commenti dal Gruppo PD*). Colleghi, ho avuto sempre rispetto per tutti e ho sempre ascoltato tutti. Se la senatrice Bellanova non ha interesse, mi dispiace, ma io ho la parola.

PRESIDENTE. Senatrice Moronese, ha ancora due minuti di tempo a disposizione.

MORONESE (*M5S*). Per il piacere dei colleghi, faccio riferimento anche a un'altra questione. (*Commenti dal Gruppo PD*).

MALPEZZI (*PD*). Ma che bel clima.

MORONESE (*M5S*). Vedo che, purtroppo, la correttezza non è di tutti in quest'Assemblea.

BELLANOVA (*PD*). Ma come ti permetti!

MORONESE (*M5S*). Certo, si può e si poteva fare di più. Voglio però ringraziare non solo i colleghi che hanno contribuito - lo farò anche in sede di dichiarazione di voto - e i due che sono alla mia destra e sinistra, il relatore Mantero e il collega Briziarelli, ma - soprattutto - il Governo, perché ha creduto in questo provvedimento e nella volontà di dare voce ai cittadini, non facendoli sentire cittadini di serie B. Infatti, si è parlato delle persone che abitano nelle isole minori come di cittadini di serie B. Ebbene, non è che non sono stati considerati, essi sono stati totalmente ignorati dagli scorsi Governi. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Noi abbiamo invece avuto oggi la possibilità, grazie al Governo del cambiamento, di dire a questi cittadini: ci siete, noi ci siamo come Stato, vogliamo aiutarvi e il disegno di legge

quadro in esame è un primo passo per venire incontro alle vostre esigenze.

Devo dire con tutta onestà intellettuale (perché in questo provvedimento ci ho creduto) che il risultato che abbiamo raggiunto, grazie a chi ci ha creduto veramente, è stato notevole, nonostante le difficoltà. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

[BELLANOVA](#) (PD). Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Senatrice Bellanova, per fatto personale potrà intervenire al termine della seduta, come previsto dal Regolamento del Senato.

BELLANOVA (PD). Chiedo di intervenire sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Vedo che il senso della sua richiesta è cambiato.

Ne ha facoltà.

BELLANOVA (PD). Signor Presidente, sarò molto breve.

Capisco tutto e anche il fatto che in quest'Assemblea ci sono nervi scoperti, perché quando si fa un condono tombale per Ischia bisogna poi avere il pelo sullo stomaco per accusare qualcuno che non è interessato all'argomento che si sta affrontando. *(Applausi dal Gruppo PD).*

Io vorrei segnalare tramite lei alla signora relatrice che per quanto mi riguarda e per il mio Gruppo, abbiamo seguito con grande attenzione questo provvedimento in tutte le Commissioni, anche quando voi andavate a spasso a fare sceneggiate fuori da questa sede! *(Applausi dal Gruppo PD).* Noi siamo stati nelle Commissioni e abbiamo dato il nostro parere e allora inviti, se ne è capace, la signora relatrice a rispettare il mio ruolo! *(Proteste dal Gruppo M5S).* Io sono stata qui e ho seguito questo provvedimento. Voi siete dei grandi maleducati. *(Il microfono si disattiva automaticamente. La senatrice Bellanova continua a parlare fuori microfono. Applausi dal Gruppo PD. Vivaci proteste dal Gruppo M5S).*

[PRESIDENTE](#). Senatrice Bellanova, le ho dato la parola per un intervento sull'ordine dei lavori ed è stato un intervento per fatto personale, quindi non le ridarò la parola a fine seduta. Abbiamo colto il senso del suo intervento, così come la senatrice...

LAUS (PD). L'ha offesa!

PRESIDENTE. Non ho sentito un'offesa, altrimenti sarei intervenuta in difesa della senatrice Bellanova. *(Commenti dal gruppo PD).*

LAUS (PD). Noi abbiamo sentito l'offesa! Dia la voce! Dia la voce alla senatrice Bellanova!

PRESIDENTE. Senatore Laus, la senatrice è già intervenuta e non è stata offesa altrimenti sarei intervenuta in difesa della senatrice Bellanova, assolutamente. *(Proteste della senatrice Bellanova fuori microfono. Commenti della senatrice Malpezzi).*

Senatrice Bellanova, non è stato permesso a nessuno di offenderla. Le ho dato la parola e lei ha fatto il suo intervento. Non posso permetterle di continuare ad intervenire per rispetto del Regolamento del Senato, non è assolutamente una cosa personale. *(Commenti della senatrice Bellanova).*

Possiamo continuare con l'esame del provvedimento.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

[MANTERO](#), relatore. Signor Presidente, intervengo velocemente in replica ai vari interventi dei colleghi.

Il punto principale sul quale mi pare opportuno insistere, anche perché è quello sul quale sono arrivate le maggiori obiezioni dai colleghi che hanno detto nella maggior parte dei casi che comunque ci sono buoni intenti e buone proposte in questo disegno di legge ma che mancano le coperture, è che fino adesso per le isole minori sono stati stanziati, come diceva anche la presidente della 13a Commissione (e non relatrice) senatrice Moronese 51 milioni nel 2001 e 20 milioni per il 2008-2009, dopodiché il fondo è stato svuotato.

Adesso noi andiamo a stanziare 170 milioni in sei anni per i primi interventi sia strutturali che per parte corrente, e poi 10 milioni di euro l'anno a partire dal 2025 che resteranno poi strutturalmente. Ma soprattutto, oltre al fatto che c'è uno stanziamento considerevole, maggiore di quanto sia mai stato fino adesso, soprattutto facciamo uno stanziamento a fronte di una programmazione pluriennale di investimenti, fissando obiettivi chiari nell'articolo 2 del testo che vanno anche nella direzione che

indicava il collega Floris, se non sbaglio, per quanto riguarda gli obiettivi posti dall'Unione europea che sono presenti (c'è il riferimento normativo nell'articolato). Gli obiettivi che ci propone l'Unione europea sono presenti nell'articolo 2 e, in base a tali obiettivi, si potranno fare, poi, gli stanziamenti. Quindi non diamo, com'è stato fatto fino adesso, fondi *una tantum* o per costruire dei DUPIM che poi vengono tolti e, di conseguenza, per una programmazione che inizia, ma che poi non può essere portata a termine. Noi interveniamo in maniera strutturale e coerente.

Per quanto riguarda l'intervento della senatrice Papatheu, sul termine «isole minori», ovviamente non c'è una volontà di discriminare le isole minori chiamandole in questo modo, ma ci siamo semplicemente adeguati al modo in cui l'Associazione delle isole minori ha scelto di chiamarsi, al modo in cui i vari atti normativi che sono stati varati fino ad oggi hanno rubricato queste piccole isole e anche al fatto che esiste già un marchio di prodotti delle isole minori, che peraltro si vuole promuovere. Ci siamo quindi semplicemente adeguati allo stato dei fatti.

Abbiamo poi ragionato sulla proposta di istituire una zona franca urbana, di cui parlava il senatore Natri, ma tale proposta era in contrasto con le attuali disposizioni in materia di istituzione di zona franca urbana, perché l'istituzione della zona franca è in capo al MISE in accordo con il MEF e non del solo MEF come è stato scritto nella proposta; non si teneva conto del fatto che ci si sarebbe sovrapposti ad una zona franca urbana già esistente, che è quella delle isole di Linosa e di Lampedusa, alle quali sono destinati sette milioni di euro, e soprattutto ritenevamo che la copertura finanziaria che veniva indicata fosse assolutamente inadeguata, soprattutto se parametrata a quella di Linosa e di Lampedusa. Si sarebbe trattato, pertanto, di una norma con impatti non significativi ma con un aggravio amministrativo per le imprese che andavano a richiederla.

Penso di avere così replicato agli spunti principali emersi nella discussione.

In conclusione, vorrei dire che c'è stata l'assoluta volontà di portare questi provvedimenti in Aula e di accogliere tutte le proposte accoglibili provenienti dai vari Gruppi che andavano nella direzione di migliorare il testo. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[SANTANGELO](#), *sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, intervengo anche per ristabilire la giusta e dovuta calma e fare i complimenti al Senato, in particolare ai componenti della Commissione ambiente per la qualità del lavoro che è stato svolto in quella sede come in questa fase. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Ritengo che questo disegno di legge quadro sia il frutto, come hanno già sottolineato altri senatori, fra cui in particolare la senatrice Messina e credo anche la senatrice Sudano, del lavoro che si è fatto da parte delle opposizioni e della maggioranza nella scorsa legislatura e ahimè non si è riusciti, allora, a farla approdare in Aula. Il Governo del cambiamento, dopo cinque o sei mesi, in questo è riuscito. Credo dunque che debba essere dato atto al Governo della buona volontà nell'esservi riusciti. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).* Non credo, ma mi scuso da parte del Governo se c'è stata da parte delle opposizioni l'impressione che in qualche frangente nello svolgimento dei lavori vi sia stata magari la prevaricazione del Governo nei confronti del Parlamento. Non è stato assolutamente così: c'è stata soltanto la voglia di riuscire a portare a termine questo lavoro nel tempo più breve possibile, perché effettivamente dal 1996 ad oggi sono passati ben ventidue anni e forse il dibattito parlamentare è stato abbastanza ampio.

Rispetto a questo, voglio soltanto darvi un'indicazione sui fondi. Vi sarà magari la possibilità, anche prossimamente, di ampliarli e di trovare delle risorse che in questo momento non si sono trovate. Di sicuro esiste un fondo a disposizione delle isole minori e delle isole lacustri fino al 2024, un'ottima base di partenza che può servire a tutti quanti.

Voglio nuovamente ringraziare tutto il Senato della Repubblica per il lavoro svolto fin qui. *(Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az).*

[MARCUCCI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori.

Capisco il Governo del cambiamento, ma in genere in Aula su provvedimenti importanti come quello

in esame siamo abituati ad ascoltare le repliche dei Ministri -che sarebbe meglio - o altrimenti dei Sottosegretari del Ministero competente, che conoscono la materia e di questo parlano. Non ho capito perché interviene il Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento.

Dopodiché questa replica che cosa produce? Forse la riapertura del dibattito in Assemblea?

Vorrei sapere quindi, innanzitutto, come mai interviene il Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento e non un rappresentante del Ministero dell'ambiente e qual è il significato di ciò: c'è un commissariamento? Il Sottosegretario all'ambiente non è in grado di parlare?

PRESIDENTE. No, senatore Marcucci, se posso.

MARCUCCI (PD). Mi scusi, Presidente, ma lei non può. Mi permetta di terminare.

PRESIDENTE. Mi perdoni, pensavo avesse concluso e volevo fornire le risposte alle domande che lei ha posto.

MARCUCCI (PD). E pensava male, mi permetta, pensava male.

PRESIDENTE. Prego, ma scherza?

MARCUCCI (PD). No, scherza lei, prego. (*Proteste dai Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Veramente sto presiedendo io la seduta. Vi ringrazio, colleghi, ma non ho bisogno dell'aiuto di nessuno per riuscire a mantenere l'ordine in Aula.

MARCUCCI (PD). Riconosciamo sicuramente al sottosegretario Santangelo la capacità e la conoscenza profonda del Regolamento, in particolare per quanto riguarda il numero legale e i tesserini, ma ci sembra una procedura quanto meno anomala, per cui le chiedevo una spiegazione, Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Marcucci, secondo la procedura è previsto l'intervento di un rappresentante del Governo: il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri è un rappresentante del Governo, che riteniamo assolutamente valido per concludere l'*iter* dell'esame del provvedimento all'ordine del giorno. Peraltro, ascoltando la replica del sottosegretario Santangelo, ho sentito soltanto dei ringraziamenti ai vari Gruppi politici per la collaborazione su un provvedimento che credo sia nell'interesse di tutti (*Applausi dal Gruppo M5S*). Del resto, com'è stato sottolineato anche dai colleghi delle opposizioni, si tratta di un provvedimento che ha visto la collaborazione di tutti nella predisposizione del testo finale.

GAVA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. In ogni caso, poteva intervenire anche prima.

GAVA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, non c'è alcun commissariamento. C'è stato un accordo tra me e il sottosegretario Santangelo visto che l'altra volta, quando io no c'ero, il lavoro sul disegno di legge è stato portato avanti dal collega, che mi ha chiesto di poter intervenire.

Pertanto, non cercate alcuna frizione, perché c'è un'ampia collaborazione. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Gava per un chiarimento che era stato già fornito.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 497, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANTERO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.100 e parere contrario sugli emendamenti 1.101, 1.12, 1.22 e 1.102.

GAVA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dal senatore Nasti e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.22, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.102, presentato dalla senatrice Messina Assuntela e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo di Montelibretti, in provincia di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 497 , 149 , 757 , 776 e 789 (ore 11,21)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANTERO, relatore. Signor Presidente, esprimo naturalmente parere favorevole sull'emendamento 2.108. Invito al ritiro o alla trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 2.103. Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.

GAVA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.101, presentato dalla senatrice Sudano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.102, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.102, presentato dal senatore Nastri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Senatore Aimi, accetta l'indicazione del relatore di trasformare l'emendamento 2.103 in ordine del giorno?

AIMI (FI-BP). Sì, signor Presidente, accolgo l'invito del relatore e trasformo l'emendamento in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.103 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.104, presentato dal

senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.105, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.106, presentato dalla senatrice Messina Assuntela e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.107.

[SUDANO](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUDANO (PD). Signor Presidente, intervengo per segnalare un esempio concreto della non comprensione dell'atteggiamento del Governo e del relatore nell'aver espresso un parere contrario su questo emendamento. Noi abbiamo audito in Commissione la Capitaneria di porto. In questo articolo e in questo comma prevediamo la valorizzazione dei beni della Regione, che possono essere trasferiti ai Comuni delle isole. Con questo emendamento, proprio su richiesta della Capitaneria di porto, prevedevamo la valorizzazione e l'individuazione di alcuni immobili da dare alle Forze dell'ordine e alla Capitaneria di porto per gli alloggi e per tutto quello che va fatto in un'isola minore. L'emendamento è a costo zero e quindi onestamente non comprendo il parere contrario espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.107, presentato dalla senatrice Sudano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.108, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.109.

[PAPATHEU](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPATHEU (FI-BP). Signor Presidente, anche io ho sollecitato una presa di coscienza da parte della Commissione, soprattutto perché il disegno di legge ce lo permetteva, al fine di privilegiare in qualche modo (ma naturalmente non si tratta di privilegi) le persone che vengono svantaggiate dal trasferimento per motivi di servizio su queste isole. In questa logica, le persone che abbiamo audito (quelle pochissime persone che siamo riusciti ad audire) hanno manifestato l'opportunità - come ha sottolineato anche la collega Sudano - di avere almeno gli alloggi, nelle condizioni in cui loro stessi sono, tra l'altro, proprietari. Quindi, per questioni legate al maltempo, ai disagi della famiglia o al disagio dei ragazzi che devono andare a scuola, sarebbe opportuno che le persone trasferite sulle isole per motivi di servizio potessero beneficiare dell'assegnamento di alloggi a loro favore in condizioni diverse rispetto agli altri. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.109, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MANTERO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.101 e parere contrario sugli altri emendamenti.

[GAVA](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 3.100, su cui la 5a Commissione, in assenza di riformulazione, ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.101, presentato dalla senatrice Tiraboschi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.102, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.103, presentato dalla senatrice Messina Assuntela e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.104, presentato dal senatore Nasti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MANTERO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.100, 4.12 e 4.101.

[GAVA](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 4.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.100, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.12, presentato dalla senatrice Tiraboschi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 4.101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.101, presentato dalla senatrice Messina Assuntela e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

[FERRAZZI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAZZI (PD). Signor Presidente, l'articolo 4 è il primo che entra un po' nel merito della questione. I primi tre articoli, sui quali abbiamo votato favorevolmente, riguardano l'oggetto, la finalità e gli strumenti di concertazione, e sono articoli, come abbiamo già avuto modo di dire nel corso della discussione di questa mattina e come ribadiremo in fase di dichiarazione di voto finale, che vedono il nostro favore, perché i principi generali, le finalità e gli strumenti di concertazione per raggiungere quegli obiettivi ci sembravano all'altezza della sfida.

In questo caso, invece, entriamo nella specifico e negli strumenti, entriamo nella questione centrale, cioè del come far sì che quanto enunciato diventi davvero strumento per realizzare gli obiettivi, entriamo dunque nella questione economica. Noi voteremo in maniera contraria a questo articolo non solo a difesa del disegno di legge che abbiamo presentato in Commissione, assieme agli altri quattro disegni di legge, ma anche del testo base, perché quest'ultimo, quello sostenuto dal MoVimento 5 Stelle, parlava di un finanziamento di 100 milioni, mentre ora arriviamo a un finanziamento, come è stato già detto, dai 20 ai 30 milioni di euro all'anno fino al 2024, e poi 10 milioni dal 2025.

Non è possibile utilizzare l'argomentazione secondo la quale prima non c'erano fondi. A parte che i fondi sono stati tagliati dal Governo nel 2010 e qualcuno della maggioranza di oggi c'era anche allora, quando vi è stato il taglio di quel finanziamento, ma oggi votiamo una legge quadro e per essa va pensato uno stanziamento adeguato.

Per questi motivi, è evidente che noi voteremo contro.

[MORONESE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signor Presidente, vorrei spiegare in maniera breve e in modo chiaro le motivazioni per le quali io e il Gruppo MoVimento 5 Stelle voteremo favorevolmente e convintamente questo articolo.

L'articolo 4 prevede l'ammontare dei fondi stanziati per finanziare i progetti dei Comuni delle isole minori che dovranno attenersi alle finalità previste agli articoli 1 e 2. Dobbiamo però evidenziare, come già anticipato in discussione generale, che già in passato sono stati stanziati dei fondi per lo sviluppo delle isole minori e precisamente con la legge finanziaria del 2001 i fondi ammontavano a 51,6 milioni di euro e successivamente, nella legge finanziaria 2007, fu previsto un fondo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008. Successivamente, dal 2009 in poi è accaduto che i 20 milioni di euro previsti dalla legge finanziaria 2007 non sono stati più stanziati, mentre quelli del 2008, attraverso varie azioni legislative, sono stati man mano tolti da quel fondo e fatti confluire in altri, fino a farlo diventare pari a zero. Difatti, alcuni progetti inclusi nel DUPIM, il documento che racchiude i progetti approvati nel 2010, non sono stati avviati o portati a conclusione perché ad oggi quel fondo è pari a zero.

Il disegno di legge che stiamo esaminando ha tenuto conto di questa procedura un po' scorretta nei confronti dei cittadini, cioè quella di stanziare dei fondi per un obiettivo e poi sfruttarli per un altro, quindi nel presente disegno di legge abbiamo previsto un fondo con una capienza tale da coprire sia i progetti in corso, cioè il DUPIM 2010, sia quelli futuri. Abbiamo così portato di nuovo il fondo a 20 milioni di euro per il 2019 e a 30 milioni per i successivi cinque anni, fino a un totale di ben 170 milioni di euro. Certo, si potrebbe sostenere che inizialmente ne avevamo richiesti di più, ma voglio ricordare la non possibilità che abbiamo avuto nella scorsa di legislatura di fare approdare in Aula questo provvedimento, forse proprio perché non c'era la volontà di impegnarci dei fondi: 30 milioni di euro, anzi 170 milioni in sei anni, a me non sembrano pochi.

Sono quindi orgogliosa di far parte di una maggioranza che mantiene le promesse, di sostenere un Governo che non vuole che i cittadini delle isole minori, i quali vivono difficoltà enormi, possano sentirsi cittadini di serie B, e pertanto dichiaro il voto favorevole di tutto il Gruppo M5S sull'articolo in

esame. (*Applausi dal gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANTERO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

GAVA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.100, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

GASPARRI (*FI-BP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-BP*). Signor Presidente, colgo l'occasione della dichiarazione di voto sull'articolo 5, perché su di esso erano stati presentati degli emendamenti che prima il relatore ha menzionato, dando un parere contrario anche alla luce del parere espresso dalla Commissione bilancio.

Il problema è che sul presente disegno di legge (a cui noi guardiamo con favore e simpatia, perché, come hanno detto i colleghi in sede di discussione generale, apre una strada verso una maggiore attenzione alle isole minori) c'è una vicenda risalente alla legislatura precedente, come è stato ricordato dalla Presidente della Commissione. All'epoca anche il Gruppo di Forza Italia aveva concorso con proposte fatte, al tempo, dal senatore D'Alì e di cui abbiamo tenuto conto nella nostra attività emendativa. Si tratta di aprire un interesse, un'attenzione e non devo ricordare in questa sede le difficoltà di queste isole remote (trasporti, scuola, istruzione e sanità).

Il problema è che i mezzi economici, come è stato detto anche dalla presidente Moronese, sono largamente inferiori di quello che ci si augurava.

Gli emendamenti che la 5a Commissione non ha considerato procedibili andavano anche a garantire, ad esempio, una fiscalità di vantaggio per alcune imprese. In queste isole, ad esempio, molti sono lavoratori forestali, lavorano alcuni mesi con soldi pubblici e poi accedono a quella indennità di disoccupazione: sarebbe meglio che queste incentivazioni fossero usate per attività produttive connesse alle realtà di queste isole. Ci sarebbe così meno assistenzialismo e un incoraggiamento ad attività locate in questi territori e più stabili. Sarebbe stato meglio, ad esempio, destinare una parte dell'Irpef pagata dai residenti alle economie locali, come noi abbiamo proposto con uno di questi emendamenti.

Dico, perché resti agli atti dell'Assemblea, che questa è una legge come quella approvata nella scorsa legislatura sui piccoli Comuni, che tutti abbiamo concorso a votare: noi voteremo questa legge perché un segnale è meglio di nulla, tuttavia, come per la legge sui piccoli Comuni, si creano aspettative prive di mezzi economici. Allora si è detto che si apriva un capitolo di bilancio che poi nel futuro avrebbe potuto essere alimentato: vedremo cosa accadrà, in questo caso, alla legge sulle isole minori qualora fosse approvata, peraltro con il nostro contributo, che è stato positivo anche in Commissione, dove abbiamo svolto una attività emendativa e alcuni punti sono stati recepiti. L'aspetto economico, però, poteva essere gestito meglio, anche con risorse esistenti. Lasciare il 30 per cento di Irpef pagata dai residenti delle isole, almeno come garanzia di finanziamento locale, è un atto di federalismo fiscale, visto che se ne parla tanto, anche se ora va un po' meno di moda.

Questi emendamenti restano come degli obiettivi che noi continueremo a perseguire. Si è aperta la strada dell'attenzione alle isole minori - prima i colleghi De Siano e Floris hanno anche parlato di aspetti più comprensivi della insularità e della Costituzione, ai quali noi guardiamo con attenzione - però per molti versi, questa legge è anche un'occasione mancata e questi nostri emendamenti

l'avrebbero arricchita.

Quindi, pur rimanendo favorevoli all'articolo 5 e alla legge nel suo complesso, noi riteniamo che, per molti versi, si tratti di una occasione mancata che il Parlamento poteva affrontare molto meglio, pur con mezzi limitati. Leggiamo cifre di ogni natura (ma della riforma della matematica ho già parlato ieri e non mi ripeto) e qui bisognava fare qualche aggiustamento di pochi milioni di euro e, in qualche caso, lasciare risorse prodotte in quelle realtà alle comunità locali. Non si è voluto fare e di questo siamo rammaricati. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 5.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.100, presentato dal senatore Maffoni e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 5.0.101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.101, presentato dal senatore Nastri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 5.0.2, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.2, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 5.0.102, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.102, presentato dal senatore Gasparri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 5.0.103, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.0.103, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DAL MAS *(FI-BP).* Signor Presidente, sarò telegrafico, richiamando l'Assemblea all'attenzione. Devo dire che, in questo caso, vedo che il relatore accoglie nella sostanza lo stesso emendamento, quindi si tratta di desistenza, cioè di non punibilità: vi siete accorti per tempo di quello che stavate facendo, imponendo un ulteriore appesantimento del carico fiscale immobiliare, con l'introduzione su base imponibile (ex ICI e IMU) della tassa di scopo. L'avete tolta perché ve l'abbiamo fatto presente.

Visto che il Governo in più di qualche occasione, anche recentemente, ha detto che il Governo del cambiamento non aumenterà le tasse (in modo particolare sulla casa), mi sembra che, se non stiamo attenti per tempo, voi le tasse le aumentate. Vedremo cosa farete sulla cedolare secca: avete annunciato un cambiamento; attendiamo di vedere cosa sarete in grado di fare.

Quindi mi taccio e mi fermo, perché evidentemente non posso che dare atto al relatore di aver accolto le nostre indicazioni. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[PAPATHEU](#) (FI-BP). Signor Presidente, insieme ai miei colleghi avevo proposto la flessibilità per i rapporti di lavoro anche da parte dei Comuni che avessero dimostrato un regime virtuoso. Questo tipo di previsione e questa proposta nascevano anche da una sentenza della Corte costituzionale, che le dava forza. Eppure questo provvedimento, pur non impegnando il bilancio in alcun modo, è stato ancora una volta respinto, con nostro sommo dispiacere. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[PRESIDENTE](#). I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[MANTERO](#), relatore. Signor Presidente, prima di esprimere il parere, vorrei precisare, in risposta al senatore Dal Mas, che all'articolo 6 di questo disegno di legge diamo la possibilità di estendere gli obiettivi della tassa di scopo già...

[PRESIDENTE](#). In questa fase, dovrebbe solamente esprimere i pareri, senatore Mantero.

[MANTERO](#), relatore. Davo i pareri.

Comunque, esprimo parere favorevole sugli emendamenti identici 6.100 e 6.101 e parere contrario sugli emendamenti 6.102, 6.103, 6.0.100, 6.0.101 e 6.0.102, tutti improcedibili.

[GAVA](#), sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, esprimo parere conforme.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.100, identico all'emendamento 6.101.

[GASPARRI](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) (FI-BP). Signor Presidente, *repetita iuvant*, se poi sono anche brevi.

Come ha detto il senatore Dal Mas in fase d'illustrazione, abbiamo appreso con preoccupazione dell'aumento: invece di dare soldi alle isole minori, si rischiava di aumentare una tassa. Esiste una tassa di scopo, istituita con una legge della fine del 2006, quando credo ci fosse il Governo Prodi (che in quanto a tasse aveva una passione), e questa tassa di scopo, che può essere varata per obiettivi come opere pubbliche, quindi scopi importanti, per le isole minori poteva essere raddoppiata dallo 0,5 all'uno per mille, andando a cadere sugli immobili. Il relatore ha condiviso l'emendamento che avevamo promosso, gliene do atto, in quanto il testo era arrivato in Aula dalla Commissione con un aumento di tasse, per cui non avremmo dato soldi in più alle isole né avremmo consentito loro di tenersi i soldi delle tasse che pagano, tartassando quelli che stanno lì, residenti - lasciamo perdere chi può avere una villa di lusso in qualche isola - che hanno già delle difficoltà.

Voteremo quindi a favore del nostro emendamento e ci compiacciamo del fatto che il relatore ne abbia fatto uno analogo, evitando il rischio di una legge che contenesse anche un potenziale aumento di tasse, che avrebbe rappresentato una beffa per i residenti nelle isole minori. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.100, presentato dal relatore, identico all'emendamento 6.101, presentato dal senatore Dal Mas e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 6.102, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.102, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 6.103, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.103, presentato dalla senatrice Sudano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 6.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.100, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 6.0.101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.101, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 6.0.102, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 6.0.102, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MANTERO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.100, 7.101, 7.102 e 7.103.

[GAVA](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.100, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.101, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.102.

[PAPATHEU](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[PAPATHEU](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, anche in questo caso vorrei evidenziare e stigmatizzare un atteggiamento che non ho compreso durante tutto lo svolgimento dei lavori della Commissione, dove sono stati eretti muri di non ascolto, tipici di questo Governo del cambiamento, per il quale il cambiamento è inteso nel senso di fare come pare a loro. Questa era la *headline* del provvedimento.

Per un migliore svolgimento dei lavori, visto che con le audizioni abbiamo potuto apprezzare gli sforzi e i problemi che la gente in queste isole soffre tutti i giorni, avevo chiesto, insieme ai colleghi, di sentire i privati nelle forme associate, che sono regolarmente riconosciute e iscritte nei vari albi che esistono in Italia per codificare queste associazioni di privati. Anche questo emendamento, però, è stato cassato perché i privati, naturalmente, non danno alcun tipo di contributo con la loro esperienza, perché sanno tutto gli altri, quelli che comandano. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

[MANTERO](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTERO, *relatore*. Signor Presidente, per rispondere alla senatrice, come già detto in Commissione, la partecipazione dei privati e delle associazioni di categoria è presente nel testo ed è garantita all'articolo 3, dove ci sono gli strumenti di concertazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.102, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 7.103, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo 7.103, presentato dalla senatrice Sudano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANTERO, *relatore*. Signor Presidente, naturalmente esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.100.

GAVA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 8.100, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANTERO, *relatore*. Signor Presidente, anche sull'emendamento 9.100 naturalmente esprimo parere favorevole.

GAVA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 9.100, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.

FERRAZZI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAZZI *(PD)*. Signor Presidente, questa dichiarazione di voto vale per l'articolo 9 ma si riferisce anche all'articolo 8, votato prima favorevolmente dal nostro Gruppo, e varrà anche per l'articolo 10.

Questi tre articoli vedono il nostro voto favorevole perché sono delle ricognizioni: sulla quantificazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale; sulle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche; sulle produzioni locali. Qual è il problema che riscontriamo comunque all'interno di questo articolo 9 e che si manifesta nella pluralità di tutto il provvedimento? Che, una volta fatto il censimento, non c'è alcuna azione conseguente per la valorizzazione, la promozione e l'attribuzione di risorse oppure di nuovi poteri per permettere alle

comunità locali di valorizzare in maniera adeguata quanto viene censito.

Il nostro voto sarà pertanto favorevole, naturalmente all'interno di questo ragionamento complessivo.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MANTERO](#), *relatore*. Signor Presidente, naturalmente esprimo parere favorevole sugli emendamenti 10.100 e 10.101.

[GAVA](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, il parere è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.100, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.101, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

[MORONESE](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[MORONESE](#) *(M5S)*. Signor Presidente, sono caduta in errore e vorrei correggere il voto.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

[MANTERO](#) *(M5S)*. Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[MANTERO](#) *(M5S)*. Anch'io, Presidente, intervengo perché resti agli atti che ho sbagliato a votare.

[PRESIDENTE](#). La Presidenza ne prende atto.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 12)

[MANTERO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.100, 11.101, 11.102, 11.103, 11.104 e 11.105.

[GAVA](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 11.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.100, presentato dal senatore De Poli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.101, presentato dalla senatrice Modena e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.102, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 11.103, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.103, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 11.104, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.104, presentato dalla senatrice Sudano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 11.105, presentato dalla senatrice Modena e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 11.

[MODENA](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MODENA (FI-BP). Signor Presidente, come è stato giustamente detto da chi ci ha preceduto, si sarebbe potuto lavorare meglio sul provvedimento e si sarebbero potute aggiungere tante cose. Ciò nonostante, il provvedimento reca sicuramente dei vantaggi alle isole minori.

Ho guardato con attenzione al disegno di legge, perché esso interessa il lago Trasimeno e, in modo particolare, l'isola Polvese e l'isola Maggiore e sono sicura che, seppur migliorabile, il provvedimento può portare dei vantaggi e delle positività.

Da sottolineare - ed era un po' il senso degli emendamenti in parte accolti e in parte bocciati dalla maggioranza - che quando parliamo del turismo e dell'offerta integrata è importante, penso sempre anche alle mie zone, affiancarli all'attività sportiva, naturalmente ecocompatibile e non inquinante, perché il turismo è per forza un'attività integrata fatta di prodotti tipici, sicuramente di siti e di tanti altri aspetti, ma dobbiamo aggiungervi anche la parte relativa all'attività sportiva.

Naturalmente anche su questo articolo il voto del nostro Gruppo sarà favorevole, sperando che nel prosieguo la normativa possa essere migliorata, come auspicato da chi è intervenuto prima di me per il mio Gruppo. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 12, sul quale sono stati presentati emendamenti ed un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MANTERO](#), relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.100, 12.101, 12.103 e 12.104. Esprimo invece naturalmente parere favorevole sull'emendamento 12.102. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G12.100, se il presentatore accetta di espungere dal testo le premesse e il secondo impegno.

[GAVA](#), sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Esprimo parere conforme a quello del relatore. Accolgo l'ordine del giorno G12.100, previa la riformulazione indicata dal relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.100.

[GALLONE](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (FI-BP). Signor Presidente, come molti colleghi che mi hanno preceduto hanno ribadito,

questo è un disegno di legge giusto e necessario atteso da tempo da chi vive sulle isole minori. Abbiamo dato il nostro contributo, loosterremo convintamente pur nella consapevolezza - come già sottolineato - che in realtà sarebbe stato un provvedimento davvero efficace se non ci fosse stato un taglio dei fondi così significativo da parte del Governo e le conseguenti modifiche del relatore che ha sostituito in molti punti essenziali il verbo «possono» al verbo «devono», facendo quindi perdere un po' di coerenza al dispositivo, aggiungendo quasi ovunque la formula dell'invarianza finanziaria.

Loosterremo comunque perché, nella sua forma originaria, come scritto dalla presidente Moronese, sarebbe stato davvero un ottimo provvedimento e proprio per questo abbiamo deciso il passaggio dalla sede redigente alla sede referente e quindi dalla Commissione all'Assemblea, per provare ancora, attraverso la ripresentazione di emendamenti, a salvare il salvabile, anche perché, tra l'altro, Forza Italia sta portando avanti la battaglia per far tornare l'insularità in Costituzione dopo che nel 2001 la riforma del Titolo V l'aveva estromessa e quindi, pur riconoscendone i limiti, noiosterremo il provvedimento.

Nel dettaglio, l'articolo 12 tratta dei temi della sanità e della salute pubblica.

Il testo base recava una serie di misure in materia di servizi sanitari, anche di miglioramento del funzionamento del sistema scolastico, che noi oggi abbiamo riproposto sia come emendamenti che sotto forma di ordini del giorno, affinché il Governo valuti la possibilità di riprendere sostanzialmente il testo nella sua forma originaria, consentendo il mantenimento, il potenziamento, la realizzazione di presidi sanitari importanti, adeguati collegamenti con centri di eccellenza, il diritto al rimborso delle spese sostenute per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma nella Regione di appartenenza o no, la garanzia della presenza continuativa di medici di primo soccorso, di infermieri, di apparecchiature, in proporzione tra l'altro ai periodi dell'anno (sappiamo bene che d'estate molto spesso le isole minori si sovrappopolano e quindi c'è maggiore bisogno di assistenza sanitaria dedicata), il mantenimento dei punti nascita presenti nelle isole (assolutamente necessario per le donne), e i mezzi per il trasferimento del neonato che avesse bisogno di interventi speciali in centri di livello avanzato, aggiornamento dei medici anche finalizzato ai servizi di telemedicina.

Il provvedimento - lo ribadiamo - per noi è sacrosanto, ma continueremo a vigilare affinché alla buona volontà poi si aggiungano i fatti. Se gli emendamenti o gli ordini del giorno, quindi, non verranno accolti, noi dovremo astenerci sulla votazione dell'articolo 12. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 12.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.100, presentato dalla senatrice Gallone e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Niccolò Braucci» di Caivano, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. Grazie della visita, spero sia utile alla vostra formazione. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 497 , 149 , 757 , 776 e 789 (ore 12,12)

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 12.101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

FERRAZZI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAZZI (PD). Signor Presidente, questo emendamento è molto simile all'emendamento 12.100, che è appena stato presentato dalla senatrice Gallone, e riguarda una delle questioni centrali che abbiamo voluto porre in questa discussione, a dire il vero l'abbiamo posta con forza e con una certa decisione anche in Commissione. Il diritto alla sanità è un diritto fondamentale previsto dalla Costituzione e il tentativo di questa legge è far sì che si trasformi da diritto formale a diritto sostanziale

e che sia dunque esigibile anche dai cittadini delle isole e dunque da tutti i cittadini, a prescindere dalla collocazione geografica.

Noi ribadiamo l'invito alla maggioranza a votare favorevolmente, perché deprivere i cittadini di interventi di questo tipo vuol dire di fatto deprivarli di servizi essenziali previsti dalla nostra Costituzione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 12.101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendo stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.101, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.102, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.103.

GASPARRI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP). Signor Presidente, intervengo per annunciare il ritiro dell'emendamento 12.103, perché io avevo posto in Commissione una questione che riguardava la sanità. Ad un certo punto, in Commissione, durante la discussione di questa legge - che, come abbiamo già detto, è apprezzabile, ma è una sorta di legge manifesto, perché le risorse sono scarse - ai sensi del nuovo Regolamento, per cui sarebbe arrivata in Aula dalla sede redigente, di fronte al fatto che molte questioni anche di buon senso non venivano recepite, il prescritto numero di parlamentari ha chiesto che si passasse alla sede referente e infatti oggi stiamo votando gli emendamenti e non, come avremmo potuto, direttamente l'articolo.

Faccio questo intervento per dire ai colleghi, ai Presidenti di Commissione e a tutti i Gruppi che il nuovo Regolamento rende più snella l'azione legislativa, valorizzando il lavoro delle Commissioni e lasciando all'Assemblea, in teoria, il compito di votare solo sugli articoli, salvo che non venga richiesto da un decimo dei componenti del Senato o da un quinto dei membri della Commissione che il disegno di legge sia discusso dall'Assemblea.

Quando in Commissione si dovessero presentare emendamenti di buon senso, sarebbe meglio che il relatore esprimesse il suo parere favorevole prima e non dopo, perché altrimenti poi si è costretti ad avvalersi di una procedura un po' più lunga e, alla fine, si impiega più tempo.

Nel caso specifico, con l'emendamento 12.103 chiedevamo che nella riorganizzazione delle isole minori si sostituisse il riferimento agli ospedali con quello alle strutture sanitarie, perché nel 99 per cento delle isole di cui questo disegno di legge si occupa non ci sono ospedali: si tratta di piccole isole dove nel migliore dei casi c'è un pronto soccorso. Sembrerebbe solo una questione lessicale, ma, nel momento in cui si prevede una riorganizzazione degli ospedali, nessuna di queste isole - dall'isola del Giglio, alle Tremiti e così via - ha un ospedale; ci sono solo dei piccoli presidi sanitari.

La modifica proposta dal relatore, pur usando parole diverse da quelle dell'emendamento a mia prima firma, accoglie questo suggerimento. Per questo annuncio il ritiro dell'emendamento, chiarendo però a tutti che, quando in Commissione ci sono proposte di buon senso, ci vuole un po' più di flessibilità, perché questo poi consente un *iter* migliore e un minore ricorso alle possibilità offerte dal Regolamento. *(Applausi dal Gruppo FI-BP e del senatore Zanda).*

MORONESE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signor Presidente, intervengo solo per precisare che, come diceva il senatore Gasparri, il relatore in Commissione ha posto molta attenzione e per questo ha presentato un apposito emendamento per provvedere.

Devo però far presente che la richiesta di trasferimento del provvedimento dalla sede redigente alla

sede referente è intervenuta prima della votazione dell'articolo 12. La volontà alla base della richiesta di passaggio di sede era un'altra e sull'articolo 12 si è avuta la possibilità di lavorare già in sede referente. Dico questo per opportuna chiarezza e conoscenza di tutti. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. L'emendamento 12.103 è dunque ritirato.

Passiamo all'emendamento 12.104, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.104, presentato dal senatore Marcucci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatrice Gallone, è d'accordo con la riformulazione dell'ordine del giorno G12.100 proposta dal relatore, con la rinuncia al secondo impegno del dispositivo?

GALLONE *(FI-BP)*. Sì, sono d'accordo, Presidente. Come si dice, piuttosto che niente, è meglio piuttosto.

MANTERO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTERO, *relatore*. Signor Presidente, intervengo solo per precisare che, in base alla mia proposta di riformulazione, dovrebbero essere espunte anche le premesse: il parere favorevole riguarda solo il primo impegno del dispositivo, escludendo dal testo le premesse e il secondo impegno.

PRESIDENTE. È d'accordo, senatrice?

GALLONE *(FI-BP)*. Sì.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo limitatamente al primo impegno del dispositivo, che riguarda il potenziamento dei presidi sanitari nei periodi estivi, l'ordine del giorno G12.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 13, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MANTERO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo naturalmente parere favorevole sull'emendamento 13.101 e contrario sui restanti emendamenti.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G13.100, esprimo parere favorevole a condizione che siano eliminate le premesse e che l'impegno sia riformulato come segue: «impegna il Governo a valutare la possibilità di assumere iniziative anche normative volte a potenziare le strutture scolastiche e ad apportare miglioramenti sul piano organizzativo e delle risorse». Con questa riformulazione e senza le premesse l'ordine del giorno può intendersi accolto.

GAVA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, anche per quanto riguarda l'ordine del giorno, che è accoglibile espunte le premesse e con la riformulazione dell'impegno.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 13.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

MALPEZZI *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALPEZZI *(PD)*. Signor Presidente, il Partito Democratico si è approcciato a questo provvedimento con una modalità molto costruttiva.

Io non faccio parte della 13a Commissione; ne ho seguito in parte i lavori e devo dire che mi hanno fatto male le parole del presidente Moronese questa mattina. Infatti, se avessimo voluto non interessarci della questione, non avremmo presentato neppure - e riguarda questo articolo - l'emendamento 13.100, che io considero molto misurato, per quanto riguarda le misure finalizzate al sostegno del sistema scolastico nelle piccole isole.

In realtà noi sappiamo benissimo (ma volevamo venire incontro anche al Governo) che la prima, vera, grande azione sarebbe stata quella di potenziare in maniera ancora più forte il sistema di messa in rete di tutte le scuole, in modo da facilitare le lezioni *online* e da assicurare a queste scuole le connessioni più efficienti. Sappiamo benissimo, infatti, che spesso uno dei problemi di questi ragazzi è non poter seguire le lezioni, perché l'insegnante non riesce a raggiungere l'isola per via delle condizioni del tempo o a causa di malattie o perché, delle volte, questi ragazzi si trovano in ambienti estremamente ristretti.

Nella scorsa legislatura - lo ricordo all'Assemblea - con il Piano nazionale Scuola digitale abbiamo investito un miliardo di euro, che è stato destinato anche all'innovazione delle scuole delle piccole isole, ben consapevoli che, nonostante il miliardo, che riguardava giustamente la scala nazionale e quindi comprendeva anche le scuole situate in aree disagiate, fosse necessario un intervento ancora più specifico.

Tuttavia, per venire incontro ai lavori che sono stati portati avanti dalla Commissione, il Partito Democratico ha cercato di ripresentare quell'emendamento che, in realtà, era già parte del testo iniziale (la Presidente potrà confermarlo e il primissimo testo è agli atti); esso prevedeva quelle misure che oggi noi ribadiamo con questo emendamento e che mirano soprattutto a salvaguardare la continuità didattica. Mi spiace dire che la continuità didattica non viene, invece, salvaguardata con il testo che voi oggi presentate in questa sede, perché dite che quei posti, in quelle zone, devono essere assegnati a chi vi risiede. È giustissimo, perfetto, ma questo significa che, dai vostri calcoli, ci sono insegnanti che, per ogni singola materia, per ogni singolo ambito, per ogni singola disciplina, risiedono in quei territori.

Ora, capite bene che questo non è possibile, perché vuol dire che noi dovremmo trovare e avere insegnanti di fisica, insegnanti di matematica, insegnanti di inglese, tutti residenti lì. È giusto che questi abbiano la precedenza; io non metto in discussione questo principio, anzi lo sposo, ma dico che è poco fattibile. Per questo abbiamo proposto di aggiungere alla vostra richiesta, che noi da quel punto di vista accettavamo, una serie di elementi che voi stessi avevate posto nella prima stesura. Tali elementi aiutavano a garantire che gli insegnanti che avessero intenzione di andare a insegnare lì potessero avere in qualche modo delle agevolazioni. Magari non sono insegnanti di ruolo, ma perché non garantire loro, per esempio, una triennialità, visto che in questo caso fanno la scelta specifica di andare a insegnare in luoghi che non sono sicuramente semplici? Abbiamo elencato tutte queste agevolazioni, proprio perché volevamo poter costruire una sorta di tessuto comune, visto che, anche negli interventi di questa mattina, sembra che tutti considerino la scuola un elemento prioritario, ma poi, quando si arriva al sodo, non troviamo invece elementi che possano aiutare. Come seconda opzione, abbiamo previsto delle agevolazioni sui costi dei biglietti per gli insegnanti che si recano sul posto, esattamente come succede per i cittadini residenti.

Nello stesso tempo, abbiamo voluto mettere l'accento su un problema reale: queste scuole spesso, sulla base della legge vigente, rischiano il dimensionamento. Ciò significa che possono non esistere più da un momento all'altro, a seconda del numero degli alunni, che possono diminuire. Noi allora chiedevamo di garantire il fatto che queste scuole rimanessero come sedi stabili. Forse uno sforzo in più andava fatto in questa direzione, signor Presidente e signor relatore, perché in maniera costruttiva e non ideologica abbiamo provato a offrirvi il nostro contributo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[MORONESE \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MORONESE \(M5S\)](#). Signor Presidente, il nostro voto su questo emendamento sarà contrario, ma non tanto nel merito, perché concordo con la senatrice Malpezzi sul fatto che vi sia la necessità di provvedere in maniera più incisiva per quanto riguarda i problemi scolastici. Tuttavia non era possibile inserire tali misure in questo provvedimento, che è una legge quadro con cui noi diamo degli indirizzi generali. Sicuramente potrà farlo il Ministero competente e poi potremo insieme migliorare ulteriormente tali misure.

Vorrei inoltre precisare meglio quanto detto stamattina. Io non ho affermato che i colleghi non hanno partecipato; anzi, tutti i colleghi delle Commissioni hanno dato il loro contributo. Io ho detto di fare

particolare attenzione all'*iter* regolamentare, parlamentare e procedurale, perché alcuni emendamenti, che possono essere validi nel merito, devono quantomeno prevedere una copertura finanziaria per poter essere valutati. Questo emendamento, ad esempio, non prevede alcuna copertura finanziaria, tant'è che su di esso è stato espresso parere contrario dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.100, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.101.

MANTERO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTERO, *relatore*. Signor Presidente, per maggiore chiarezza, riformulerei l'emendamento 13.101, sostituendo le parole "sei mesi" con le parole "180 giorni". Quindi la frase da inserire sarebbe: "entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

PRESIDENTE. Non vi sono obiezioni. Si tratta di una modifica in realtà sostanziale, ma che possiamo considerare anche formale.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.101 (testo corretto), presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 13.102, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.102, presentato dal senatore Marcucci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 13.103, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.103, presentato dalla senatrice Sudano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Senatrice Tiraboschi, essendo assente la senatrice Gallone, chiedo a lei se accoglie la proposta di riformulazione avanzata dal relatore.

TIRABOSCHI *(FI-BP)*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G13.100 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

MANTERO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 15.100, 15.0.100 e 15.0.101.

GAVA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.100,

presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Il senatore Bossi ci segnala che il dispositivo di voto della sua postazione non ha funzionato e la Presidenza ne prende atto.

Passiamo all'emendamento 15.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[PAPATHEU](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPATHEU *(FI-BP)*. Signor Presidente, avevo proposto questo emendamento per realizzare una gestione ottimale del sistema idrico integrato nelle isole minori, tra l'altro sempre prevedendo che questa condizione di favore si potesse realizzare con un'autonomia già prevista per i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. In realtà, in questo caso l'ambito territoriale ottimale (ATO) costringe queste persone a un'integrazione che di fatto risulta impossibile perché sono zone troppo estese per le isole.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.100, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 15.0.101, su cui la 5a Commissione, in assenza di riformulazione, ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[SUDANO](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUDANO *(PD)*. Signor Presidente, anche io come la collega Papatheu ho presentato un intervento dello stesso tenore, innanzitutto perché ci è stato chiesto dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM). Conosciamo le difficoltà che vivono le isole rispetto alla risorsa idrica e i costi che sopportano gli isolani per avere l'acqua, che è un bene di tutti e di cui tutti i cittadini dovrebbero poter usufruire senza costi aggiuntivi.

Pertanto, chiedevamo solamente una deroga alla legge nazionale per quanto attiene l'ambito territoriale ottimale, per dare la possibilità ai singoli Comuni delle isole di gestire l'acqua, di scegliere la forma di gestione sulla propria isola e di utilizzare i dissalatori. Purtroppo in Commissione il relatore ha espresso parere contrario anche su emendamenti a costo zero e per questo continuo a dire che non si può parlare di una legge che arriva dopo ventidue anni come se nel passato non fosse stato detto niente. A mio avviso la gente valuterà quello che faremo in questa legislatura, quindi è inutile parlare del passato; iniziate voi, Governo del cambiamento. Ripeto che avete trovato le risorse, avete trovato 22 miliardi in *deficit* e potevate benissimo trovare 50 milioni. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).*

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 15.0.101, presentato dalla senatrice Sudano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 16, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

[SUDANO](#) *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto contrario sull'articolo 16, che affronta uno dei temi fondamentali per le isole, cioè la distanza e la continuità territoriale. Lei è siciliano come me e conosce le problematiche che viviamo per la mancanza di continuità territoriale,

di cui questo Parlamento non si è mai occupato, come non si è occupato dei diritti degli italiani e negli anni passati non ha fatto in modo che gli isolani fossero uguali agli altri cittadini italiani.

Si prevedeva la possibilità di inserire contributi dello Stato per il trasporto marittimo delle persone, dei rifiuti e dell'acqua. Si prevedeva anche la possibilità di utilizzare dei prezzi *standard* che facessero riferimento ai prezzi regionali sui carburanti, perché sappiamo che nelle isole minori i carburanti hanno un costo molto più elevato. Anche qui, però, non è stato fatto nulla e, pertanto, non possiamo che votare in modo contrario.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MANTERO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

GAVA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 16.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

GASPARRI (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (FI-BP). Signor Presidente, come hanno detto anche altri colleghi, uno dei punti deboli del provvedimento è la mancata attenzione alla questione dei trasporti. Ci sono problemi e segnalo all'attuale Governo la sua distrazione anche per le isole maggiori, non solo per le isole minori. Recentemente è scaduto il termine per una gara, che doveva essere indetta entro la fine di settembre (così mi sembra), per una linea di aliscafi che unisce Reggio Calabria a Messina. Non è stata indetta tale gara alla quale chiunque poteva partecipare, avendone i titoli, e adesso si stanno spendendo molti soldi per servizi sostitutivi ordinati alle ferrovie.

Quindi, c'è distrazione dell'attuale Governo anche - lo ripeto - su questioni che riguardano, in questo caso, non isole minori. Con l'emendamento 16.100, a prima firma della senatrice Papatheu, noi abbiamo dunque chiesto uno stanziamento di 10 milioni per un'azione di rinforzo delle attività di trasporto. È chiaro, infatti, che il problema della legge sono i mezzi, come abbiamo detto più volte, e che vi è una serie di sperequazioni. Anche chi si reca su queste isole minori per lavoro, come ad esempio nel caso di un docente, deve pagare tariffe piene.

Ci sono spazi per piccoli interventi per le isole minori e, quindi, noi insistiamo anche sull'emendamento 16.100, nonostante il parere della Commissione bilancio, perché abbiamo indicato delle coperture per quei 10 milioni e sottolineiamo la mancata soluzione dei problemi fondamentali del trasporto.

Qualche mese fa si ironizzò perché il sindaco di Capri aveva fatto una protesta a nome delle isole minori. Tutti dicevano: ma a Capri cosa vogliono? Stanno bene, sono ricchi, c'è turismo. Sì, ma c'è chi su un'isola va a fare l'infermiere, il bidello, l'insegnante. A Capri non vanno mica solo gli americani in vacanza. Ci sono residenti che hanno problemi a recarsi sulla terraferma per disbrigare pratiche o fare altro. Quindi, bisogna guardare con più rispetto anche quando è una delle maggiori tra le isole minori (per dirlo in termini di contraddizione) a chiedere attenzione. Gli svantaggi di chi vive e lavora in questi luoghi, infatti, sono reali e non si tratta solo di mete di turismo. Quindi, noi insisteremo sullo stanziamento di risorse per i trasporti.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.100, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 16.101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.101, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.102, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 16.103, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.103, presentato dal senatore Ferrazzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 16.104, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.104, presentato dalla senatrice Sudano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 16.105, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.105, presentato dal senatore Marcucci e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.106, presentato dal senatore De Poli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.107, presentato dalla senatrice Cirinnà e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 16.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.100, presentato dalla senatrice Sudano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 16.0.101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[PAPATHEU](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPATHEU (FI-BP). Signor Presidente, sarò brevissima.

Quest'emendamento mira a ridare stabilità alle sezioni distaccate dei tribunali già presenti nei territori delle isole minori di Elba, Ischia e Lipari, per le quali invece è prevista sempre una proroga, per altro rinnovata anche con il vostro decreto mille proroghe nel 2018. Ancora una volta, non si garantisce equità di giustizia per gli isolani e non si capisce per quale motivo, dato che con questo provvedimento si sarebbe potuta stabilizzare - anziché procedere sempre per proroghe - la conferma delle sezioni

distaccate dei tribunali già presenti nei territori di queste isole, garantendo una giustizia uguale per tutti e aiutando gli isolani, i quali, ancora una volta, devono sempre sostenere spese per la difesa, recandosi fuori dal proprio territorio.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 16.0.101, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimersi.

MANTERO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sia sull'emendamento 17.100 che sull'emendamento 17.101.

GAVA, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.100, sostanzialmente identico all'emendamento 17.101, su cui la 5a Commissione, in assenza di riformulazione, ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

CIRINNA' *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRINNA' *(PD)*. Signor Presidente, richiamo l'attenzione del Governo e del relatore sull'emendamento 17.101, con il quale io e i colleghi firmatari chiediamo semplicemente di poter dare la possibilità ai Comuni di istituire una commissione per approfondire due situazioni gravi e ripetute nel tempo, che accadono molto spesso nelle piccole isole, legate alla subsidenza, cioè all'abbassamento del fondo marino che crea molto spesso problemi a livello del litorale, e all'erosione.

Signor relatore, l'emendamento non chiede interventi in questo provvedimento né tantomeno impegni di spesa, ma la possibilità per i Comuni - per esempio, a Lipari, a Ponza o a Favignana - di poter istituire, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, delle commissioni per studiare e capire il danno erosivo provocato e di poter trasmettere alle Regioni richieste in merito. Mi riferisco - per esempio - alla possibilità di capire se, posizionando delle barriere e delle scogliere artificiali, si possa salvare un pezzo di spiaggia sulla quale magari insiste uno stabilimento balneare, un albergo o un chiosco. Mi riferisco - per esempio - a quegli interventi positivi che vengono fatti in alcuni Comuni di alcune Regioni con il ripascimento, il posizionamento di geotubi sotterranei che fanno sì che possa essere riportata la sabbia.

Se i Comuni possono approfondire questo e trasmettere alle Regioni le loro richieste, probabilmente non solo si può tutelare in modo migliore il paesaggio, ma si può anche far sì che alcune pubbliche attività e pubblici esercizi abbiano la possibilità di far arrivare le proprie istanze a livello comunale e regionale.

Chiedo, quindi, al Governo e al relatore di rivedere il proprio parere ed esprimerne uno favorevole, se non altro perché - mi dispiace essere un po' provocatoria - se siete in grado di spiegare lo scempio che sapete fare e farete a Ischia con il condono tombale, non potete non dare la possibilità a un Comune di chiedere la tutela del ripascimento o lo studio del perché il suo litorale se n'è andato a farsi benedire.

(Applausi dal Gruppo PD). Visto che sono state presentate 30.000 domande di sanatoria riferite dal 1985 al 2003, con il condono tombale saranno accolte e si costruiranno a Ischia case in divieto e in territori dove non si può costruire. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Approvando questo emendamento, non vi laverete comunque la coscienza perché Ischia sarà devastata e l'avrete fatto voi. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PAPATHEU *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAPATHEU *(FI-BP)*. Signor Presidente, per gli stessi motivi appena esplicitati ho chiesto l'istituzione di una commissione che, nelle isole in questione, è un atto dovuto, secondo me. Peraltro, è a costo zero, perché abbiamo esperti in tutte le materie nella Regione siciliana. Essa ha lo scopo di monitorare

soprattutto alcune isole che - come sapete tutti - sono addirittura di origine vulcanica e dovrebbero essere sottoposte a maggiore attenzione da parte nostra.

Ho chiesto di istituire una commissione che si possa occupare del dissesto idrogeologico, oltre che del monitoraggio delle isole aventi natura vulcanica.

[MANTERO](#), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTERO, *relatore*. Signor Presidente, in risposta alle colleghe intervenute, vorrei precisare che questi due emendamenti erano identici all'emendamento 14.2 presentato in Commissione, che di fatto è risultato precluso dall'approvazione dell'emendamento del relatore e che è stato poi inserito all'interno di quella proposta emendativa.

Quindi, al di là del fatto che i Comuni già possono istituire apposite commissioni, la ricognizione che viene prevista da questi due emendamenti di fatto è già compresa nel testo base, proprio perché la volontà dei colleghi espressa in Commissione è stata accolta nella riformulazione del relatore.

(Commenti della senatrice Bellanova).

PRESIDENTE. Collega Bellanova, io non leggo bene le labbra ma posso studiare.

[PUGLIA](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PUGLIA (M5S). Signor Presidente, oltre a quanto detto dal relatore, in riferimento a Ischia, capisco che la collega Cirinnà cerchi di usare parole mirabolanti così come capisco la sua parte politica, che non ha fatto nulla da quando Ischia è stata investita dal terremoto. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Ci sono cittadini ancora per strada con un'unica casa di proprietà di famiglia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

FARAONE (PD). Smettila!

PUGLIA (M5S). Quindi, tengo a precisare che...

CIRINNA' (PD). Vergogna!

PRESIDENTE. Colleghi, pregherei di non interrompere il collega Puglia. Pregherei però anche lei, senatore Puglia, di rimanere al tema, se ce la fa. Non vada completamente fuori tema. Prosegua pure.

PUGLIA (M5S). Certamente.

In riferimento a questi due emendamenti, oltre a quanto sentito dal relatore, vorrei specificare che quello che è stato fatto per Ischia è stato fatto in maniera chirurgica soltanto nella zona del cratere, che è piccolissima - sono quattro case! - e soltanto per le abitazioni distrutte. Quindi, voi lasciate le persone per la strada.

CIRINNA' (PD). Ma quale chirurgia!

PUGLIA (M5S). Vergognatevi! Vergognatevi! Non avete fatto mai nulla!

[PRESIDENTE](#). Collega Cirinnà, la prego.

Senatore Puglia, va bene così. Si accomodi. La richiamo all'ordine.

FARAONE (PD). Ti devi vergognare tu!

PRESIDENTE. Colleghi, le vergogne non possono essere un ping pong. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Il Presidente è in grado di far rispettare tranquillamente il diritto di ciascuno di parlare. Abbiamo anche richiamato il collega Puglia all'ordine e, quindi, non vedo alcun motivo di agitazione. *(Il senatore De Siano fa cenno di voler intervenire)*.

Senatore, ha già parlato un collega per il suo Gruppo. Potrà parlare alla prossima votazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.100, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 17.101, presentato dalla senatrice Cirinnà e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

[FERRAZZI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAZZI (PD). Signor Presidente, faccio sommessamente notare che ci stiamo apprestando a votare l'articolo 17 in materia di dissesto idrogeologico. È evidente che si tratta di un tema di straordinaria

importanza per tutto il territorio. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, vogliamo ascoltare il collega Ferrazzi, per favore? (*Commenti della senatrice Bellanova*).

Non la sento, senatrice. Continua a immaginare che io sia capace di leggere le sue labbra. Non è così.

Prego, senatore Ferrazzi, continui.

FERRAZZI (PD). Dicevo che stiamo parlando del dissesto idrogeologico, un tema importante tanto al livello nazionale quanto, ovviamente, per le isole di cui stiamo discutendo questa mattina.

Leggo semplicemente cosa rimane dell'articolo che verrà posto in votazione su un tema di tale straordinaria importanza.

Le Regioni procedono a una ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia di dissesto, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci e la legislazione vigente. Stiamo dicendo che quello che si deve fare a legislazione vigente si deve ovviamente operare anche secondo questa norma. Quindi, stiamo dicendo che l'acqua è bagnata. Inoltre, stiamo ribadendo che non c'è un quattrino in più per affrontare il dissesto nelle isole minori.

Faccio sommessamente presente al relatore e alla collega Moronese - in quanto senatrice e non Presidente di Commissione - che nel testo base - e non solo in quelli da noi presentati - si chiedevano interventi a garanzia di immediato ripristino delle condizioni per la sicurezza, e via dicendo. Diverso è il testo che ci apprestiamo a votare ora in Assemblea.

In conclusione, è evidente che il nostro voto non potrà che essere contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 18, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CIRINNA' (PD). Signor Presidente, mi soffermo sull'articolo 18, chiedendo l'attenzione dei rappresentanti del Governo sull'emendamento 18.100.

La proposta emendativa ha a che fare con due temi importanti, riguardanti la tutela dell'ambiente, ma - soprattutto - un'emergenza che colpisce tutta l'Italia e le grandi città e, in particolare, le piccole isole, soprattutto nei periodi estivi. Mi riferisco allo smaltimento dei rifiuti, che è diventato un problema perfino a Roma, capitale d'Italia, dove - per dirlo da romana - tra un po' "la monnezza ce se porta via", visto quanta se ne è accumulata nelle strade. Immaginate cosa possa accadere nel mese di agosto in una piccola isola.

Con l'emendamento 18.100 si propongono due interventi per aiutare i pubblici esercizi presenti nelle piccole isole. In primo luogo, si propone di ridurre la cifra della tassa sui rifiuti per quei pubblici esercizi che dimostrino una minore produzione di rifiuti indifferenziati. Stiamo parlando di quei rifiuti che vanno in discarica e che normalmente sono trasportati dalle piccole isole alla terra ferma con le navi. Pertanto, la proposta è di concedere sgravi a quelle imprese che riducano la produzione di rifiuti indifferenziati.

La seconda proposta contenuta nell'emendamento è quella di calcolare l'imposizione della tassa sui rifiuti in percentuale corrispondente al numero di mesi di effettiva chiusura dei pubblici esercizi nell'arco dell'anno. Ad esempio, è giusto che un chiosco sulla spiaggia a Ponza paghi in base al periodo di apertura, visto che è aperto solo nei mesi di giugno, luglio e agosto.

Caro senatore Puglia, bisogna farle - sì - le operazioni chirurgiche e, infatti, è giusto che un'impresa aperta un solo mese all'anno debba pagare per il periodo in cui sporca. Tuttavia - mi rifaccio alla chirurgia - come si fa a dire che a Ischia si fa un'operazione chirurgica quando sono 30.000 le domande di condono a cui dare risposta, legate ai condoni del 1985 e del 2003? (*Applausi dal Gruppo PD*). Ha ragione la sua collega a essere così arrabbiata. Devasterete Ischia. (*Applausi dal Gruppo PD*). Voi siete quelli dell'onestà? Ma quale onestà? L'onestà delle case abusive? L'onestà di chi mangia il territorio? L'onestà di chi se ne infischia dei cittadini che hanno rispettato le leggi? Questa è la vostra onestà: una schifezza. (*Applausi dal Gruppo PD, che intona il coro "Vergogna! Vergogna! Vergogna!"*).

PRESIDENTE. Colleghi, la storia della vergogna l'avevamo risolta prima e non può essere un ping pong. Se tutte le volte c'è il ping pong sulla vergogna, alla fine ce ne andiamo.

DE SIANO (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore De siano, visto che lei è di Ischia, posso scommettere una cifra su quale sarà l'argomento del suo intervento.

Ne ha facoltà.

DE SIANO (FI-BP). Signor Presidente, intervengo con molta pacatezza, senza voler suscitare entusiasmi o contestazioni da parte di alcuni o di altri. Vorrei riportare la discussione sui veri temi della questione.

Io sono ischitano, sono stato amministratore locale in uno dei comuni dell'isola di Ischia. Quindi, per una questione di onestà, è bene riportare tutto a quella che è la realtà vera e oggettiva delle cose, senza fare eccessiva demagogia perché con essa, poi, ci si può scottare e nessuno di noi ha voglia di scottarsi.

A Ischia - dicevo - rispetto ai condoni del 1985, del 1992 e del 2003 ci sono diverse migliaia di pratiche di condono pendenti, come ce ne sono, a norma di legge, in tantissime altre parti del nostro Paese. La legge n. 47 del 1985, quella del 1992 e quella del 2003 sono leggi dello Stato, votate dal Parlamento e, quindi, fanno parte dell'ordinamento legislativo di questo Stato. *(Applausi dal Gruppo FI-BP)*.

Piuttosto che l'intervento demagogico della senatrice Cirinnà, io condivido l'intervento del senatore Puglia. *(Commenti dal Gruppo PD e della senatrice De Petris)*.

PRESIDENTE. Vogliamo contestare che possa condividere l'intervento di qualcuno?

MIRABELLI (PD). Se lei non interrompesse, Presidente, non succedrebbe niente.

DE SIANO (FI-BP). Lo condivido perché, se diamo per oggettivamente valido il significato della lingua italiana, nel decreto-legge sulle emergenze, che è stato pubblicato qualche settimana fa in *Gazzetta Ufficiale*, c'è un articolo che riguarda solo ed esclusivamente i tre Comuni danneggiati dal sisma del 26 novembre 2017 e che dà loro la possibilità - spiegando come e poi, quando verrà in Aula, avremo modo di discuterne - in maniera esclusiva e limitata di ricostruire le abitazioni nelle zone interessate e basta. *(Applausi dai Gruppi M5S e FI-BP)*.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MANTERO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 18.

GAVA, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 18.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.100, presentato dalla senatrice Cirinnà e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 18.101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.101, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'emendamento 18.102, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.102, presentato dalla senatrice Sudano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 18.103, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.103, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 18.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 18.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 18.0.100, presentato dal senatore Aimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 19, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MANTERO](#), relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 19.100 e 19.0.100.

[GAVA](#), sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Non essendo stati presentati sull'articolo 19 altri emendamenti oltre quello soppressivo 19.100, presentato dalla senatrice Sudano e da altri senatori, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 19.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'emendamento 19.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

[MESSINA Assuntela](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[MESSINA Assuntela](#) (PD). Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione su questo emendamento, che era stato già presentato in Commissione ovviamente sotto una diversa forma, il quale prevede l'esclusivo utilizzo di contenitori e materiali di imballaggio realizzati con materie prime biodegradabili, proprio per evitare la dispersione in mare di rifiuti di confezionamento e di imballaggio.

La proposta originaria, quella che abbiamo presentato in Commissione, è stata largamente condivisa, ma poi è stata rigettata perché prevedeva alcuni sgravi fiscali in favore delle imprese. Per questo motivo, noi abbiamo pensato comunque di riproporre siffatta iniziativa in Aula, ma questa volta senza oneri a carico dello Stato e, quindi, dando la possibilità ai Comuni di prevedere un contributo per le spese sostenute dalle imprese per il loro acquisto.

Per questo sollecito nuovamente l'attenzione su questo emendamento, che siamo riproponendo qui in Aula rivisitato rispetto a come è stato presentato in Commissione.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 19.0.100, presentato dalla senatrice Messina Assuntela e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MANTERO](#), relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 20.100, così

come sull'emendamento 20.0.100, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 20.

[GAVA](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.100, presentato dalla senatrice Papatheu e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 20.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 20.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.0.100, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 21 sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MANTERO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 21.100, così come sull'emendamento 21.0.100, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 21.

[GAVA](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.100, presentato dalla senatrice Sudano e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 21.0.100, su cui la 5a Commissione, in assenza di riformulazione, ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 21.0.100, presentato dal senatore Nastri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame dell'articolo 22 sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[MANTERO](#), *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 22.100, così come sull'emendamento 22.0.100.

[GAVA](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo all'emendamento 22.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.100, presentato dal senatore Mirabelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 22.0.100, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.0.100, presentato dal senatore Nastri e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 23.

[GASPARRI](#) *(FI-BP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GASPARRI](#) *(FI-BP)*. Signor Presidente, intervengo per annunciare su questo articolo, relativo alle coperture finanziarie, il voto di astensione. Riteniamo, infatti, alla luce di quanto abbiamo detto nel corso dei lavori in Commissione e in Assemblea, che si sarebbero potuti stanziare fondi ulteriori e trovare le coperture, che noi abbiamo anche puntualmente indicato.

Pertanto, proprio per sottolineare quelle riserve che non ci portano a cambiare atteggiamento rispetto al voto favorevole sul disegno di legge, anche se i mezzi potevano essere superiori, ci asterremo sull'articolo 23, proprio per evidenziare la carenza finanziaria che accompagna una giusta apertura alle isole minori. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

[ERRANI](#) *(Misto-LeU)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ERRANI](#) *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, anche noi ci asteniamo sull'articolo 23.

Questa è una legge manifesto. Al di là di come è stata coperta la questione delle isole minori prima, questa è una legge manifesto. Non ci sono le risorse per attuare le politiche, come anche molti altri colleghi hanno evidenziato. Sarebbe bene che, al di là della demagogia, si prendesse atto di questo e lavorassimo tutti insieme per costruire le reali coperture per attuare questa politica, altrimenti è solo propaganda.

Noi ci asterremo su questo articolo e ovviamente voteremo a favore del disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo Misto-LeU).*

[FERRAZZI](#) *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FERRAZZI](#) *(PD)*. Signor Presidente, aggiungo, alle dichiarazioni dei colleghi su questo articolo, che è sicuramente un fatto positivo che vi sia stato un ampliamento - e di questo va dato atto al relatore e alle forze di maggioranza - del numero di isole minori, comprendendo quelle lagunari e lacustri, perché il tema centrale non è il posizionamento geografico, ma l'impedimento di cui soffrono le comunità che le vivono. È chiaro, però, che il combinato disposto dato dall'aumento del numero delle isole oggetto di questo disegno di legge e dalla riduzione del finanziamento crea un'amplificazione del problema della copertura finanziaria. Di conseguenza, anche il nostro voto sarà di astensione.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendosi concluse le votazioni sull'articolato, sospendo la seduta fino alle ore 16.

(La seduta, sospesa alle ore 13,24, è ripresa alle ore 16,03).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO

La seduta è ripresa.

Passiamo alla votazione finale.

[NASTRI](#) *(Fdi)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[NASTRI](#) *(Fdi)*. Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia esprimerà, non senza valutazioni critiche, il voto favorevole al provvedimento, come è emerso già ampiamente dalla discussione generale di questa mattina. Siamo convinti che, a fronte dell'esigenza di intervenire in questa legislatura a favore

delle comunità isolate e delle attività socio-economiche ad esse collegate, legiferare su una parte così importante del territorio del Paese avrebbe richiesto un lasso di tempo molto più ampio e maggiore, e soprattutto adeguate risorse finanziarie, più consistenti per rilanciare in modo definitivo l'economia, soprattutto turistica, delle isole minori.

Dal Governo del cambiamento ci saremmo aspettati proprio in questo avvio di legislatura un occhio di maggior riguardo per il sistema turistico italiano e più attenzione per chi vive in aree marginali del territorio, come le comunità isolate.

Fratelli d'Italia considera da sempre l'economia turistica di questo Paese come il vero motore e il vero volano trainante della crescita e dello sviluppo. Allora, invece di investire miliardi di euro per interventi assistenziali che non faranno nulla per far crescere il Paese, il Mezzogiorno e l'occupazione, sarebbe stato molto più logico fare serie politiche di sviluppo per il turismo ed investire in questo settore fondamentale per la crescita economica e sociale delle isole minori. Invece il testo in esame, benché caratterizzato dalle buone intenzioni da parte del proponente, volte ad eliminare gli ostacoli che finora non hanno consentito alle isole minori di cogliere le opportunità di sviluppo economico, a nostro avviso non rimuove in maniera sistematica e definitiva le difficoltà sociali ed economiche che da anni gravano su esse, cioè non aiutano a dare una risposta seria e concreta alle esigenze degli abitanti.

Come dicevo prima, ci saremmo aspettati più risorse e invece, come ho avuto modo di dire già nella discussione generale, 100 milioni di euro sono stati dimezzati a 50 milioni di euro e forse soltanto nel 2020 si vedrà qualcosa.

Gli emendamenti approvati nel corso dell'esame non hanno apportato alcuna miglioria. Inoltre, avemmo fortemente auspicato anche un effettivo coinvolgimento delle comunità locali, come ad esempio la categoria dei pescatori, nelle scelte decisionali. Di tutto questo invece non vi è traccia all'interno del testo.

Anche nell'ambito delle misure fiscali ci saremmo aspettati più coraggio e determinazione, cioè avremmo voluto vedere lungimiranza da parte di questo Governo. La crisi economica che sta attraversando tutta l'Italia ha accentuato ancora di più la delicata situazione delle isole minori e ha avuto anche pesanti ripercussioni aggravando condizioni di criticità intrinseche come quelle derivanti dalla insularità. Si pensa alle isole di Ischia, Procida, Capri, Ponza, Isola del Giglio, Pantelleria e a tutte le altre isole italiane meno note, che rappresentano una preziosa risorsa dal punto di vista culturale, turistico, economico per l'Italia e soprattutto per l'intero Mediterraneo.

In tutte queste isole il settore turistico, che molto spesso rappresenta - come dicevo prima - la principale fonte di redditività di chi le abita, ha avuto diverse ricadute negative a livello socioeconomico, ma soprattutto dal punto di vista occupazionale. Perché allora non inserire all'interno del testo in discussione la proposta del Gruppo Fratelli d'Italia per l'istituzione all'interno di questi territori di una zona franca produttiva? La zona franca produttiva nelle isole minori non è infatti da considerarsi un privilegio, ma rappresenta l'unico rimedio per compensare le difficoltà di un'isola dove i costi di produzione sono molto più alti che nel resto d'Italia a causa dell'assenza d'infrastrutture e dell'elevato costo soprattutto dei trasporti e dell'energia. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Prego i colleghi di abbassare sensibilmente il volume della voce e consentire al senatore Nastri di proseguire il suo intervento.

NASTRI (*FdI*). Tale riconoscimento della zona franca avrebbe consentito di usufruire di agevolazioni fiscali quali l'esenzione dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, l'IVA, anche sui servizi turistici, aumentando la competitività dell'attività economica dell'isola, allungando anche la stagione turistica e, soprattutto, favorendo anche l'attrazione di importanti investimenti su quel territorio.

Per i bilanci dei Comuni isolani, così fortemente penalizzanti, perché non è stata prevista la possibilità di utilizzare le quote di avanzo vincolato derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente?

Sono queste tutte misure che avrebbero arricchito l'impianto normativo esistente e, perché no, dato quel valore aggiunto al provvedimento, il cui effettivo impatto sui territori esistenti interessati, una volta approvato in via definitiva, rischia di non avere quegli effetti positivi auspicabili.

La creazione di un nuovo modello dell'economia dell'isola che punti a valorizzare il connubio pubblico-privato, partendo da quelle che sono le potenzialità delle isole (quali il turismo, la cultura, l'ambiente, l'agricoltura e non ultima, appunto, anche la *green economy*) è quello che ci saremmo maggiormente aspettati da questo provvedimento. Le sinergie di quei settori rappresentano il motore del rilancio delle isole minori italiane che, purtroppo, oggi - bisogna dirlo - registrano un ritardo nello sviluppo della propria economia, soprattutto per quello che riguarda la chiave sostenibile.

Invece, l'impianto originario di questa legge quadro è scritto in modo vecchio, avendo in mente soltanto gli enti pubblici, lo Stato, le Regioni e i Comuni, ma, soprattutto, va ad aumentare la burocrazia. Un maggior coinvolgimento anche delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative in tutti i processi decisionali, prima di tutto quelle turistiche, è ciò che ci saremmo aspettati. Insomma, avrebbe dovuto esserci una cooperazione un po' più ampia tra le istituzioni e le imprese, tra il pubblico e il privato, specie per la valorizzazione anche delle piccole produzioni locali e la realizzazione di rete intelligente.

Malgrado ciò, questo provvedimento in qualche modo smuove un po' le acque. Da troppo tempo i residenti delle comunità isolate e anche interi pezzi delle economie di quei territori attendono risoluzione ai loro problemi. Il voto del Gruppo Fratelli d'Italia è dettato soprattutto dalla valutazione sul riproporre all'attenzione del Parlamento le numerose problematiche ancora esistenti sui territori e sull'introdurre ulteriori, e questa volta più consistenti, misure finanziarie in favore delle isole minori, anche nel corso di questa legislatura.

Noi saremo attenti e vigili. È un nostro forte auspicio, considerando quanto emerso anche dal parere espresso dalle varie Commissioni e soprattutto dalla necessità di nuovi interventi. Per tali ragioni e - ripeto - non senza indispensabili osservazioni critiche, dichiaro tuttavia il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. (*Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni*).

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Invito nuovamente l'Assemblea e i colleghi a mantenere il volume delle loro voci il quanto più possibile basso. Non è obbligatorio ascoltare; è invece vincolante dare modo ai colleghi di intervenire.

Prego, senatrice De Petris, ha facoltà di intervenire.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, colleghi, giunge oggi a compimento (e di questo ovviamente siamo lieti) il percorso che era stato già avviato nella scorsa legislatura esaminando varie proposte di legge che avevano tutte lo stesso scopo: quello di dotare le cosiddette isole minori di un dettato normativo, cioè di norme quadro in grado di valorizzare innanzitutto la grande potenzialità di questo straordinario patrimonio del nostro Paese. Contemporaneamente, si è tentato di immettere in questo quadro norme che permettano ai residenti di quelle isole di vivere nel rispetto del dettato costituzionale, in particolare di quanto previsto all'articolo 3 della nostra Costituzione. Questo significa poter godere di strumenti, servizi e condizioni di vita dignitose e di un adeguato accesso ai servizi primari.

Questo è sempre stato lo scopo del quadro normativo e il testo che stiamo per votare ne delinea i vari aspetti e dà delle indicazioni. Qualcuno lo ha definito e potremmo anche in qualche modo definirlo una sorta di legge manifesto. I manifesti sono sempre importanti, ma certamente questo spirito dovrà, a nostro avviso, sostanziarsi e queste norme quadro dovranno sostanziarsi in strumenti molto più efficaci. Guardate che non è solo un problema di risorse - e tornerò sul punto - ma anche di capacità di costruire un progetto e i programmi per realizzarlo adeguatamente implementando il quadro normativo delineato in questo disegno di legge.

Certamente abbiamo apprezzato anche il lavoro svolto all'interno della Commissione territorio, ambiente, e dai relatori per rendere il testo più aderente alle effettive necessità di chi vive nelle isole minori. Sono certamente da apprezzare i riferimenti alla necessità di promuovere uno sviluppo sostenibile, che è un accenno all'economia circolare e alla riqualificazione dell'offerta turistica (ne parlava adesso il collega), alla valorizzazione delle piccole produzioni locali e delle produzioni in agricoltura e dell'artigianato.

Certamente c'è stato molto dibattito sia in Commissione che qui in Assemblea su una delle questioni

fondamentali: la dotazione dei livelli essenziali dei servizi sanitari. Tuttavia, concordando nell'indicare il diritto degli abitanti ad accedere a quei servizi e quindi a beneficiare di livelli assistenziali perlomeno simili a quelli del continente, non possiamo tacere sulla scarsità di risorse a disposizione. È una questione di fatto che indebolisce e tende a rendere sempre di più veritiera la definizione del provvedimento come la legge manifesto.

Certamente alcune novità che sono state introdotte in materia di rappresentanza, anche istituzionale, nella Conferenza Stato-città e nella Conferenza unificata, sono importanti.

Vi sono prime avvisaglie di fiscalità di vantaggio: sono un segnale, ma certamente anche qui si poteva fare di più, ad esempio consentendo una maggiore possibilità di interlocuzione. Il senatore Floris oggi nel suo intervento ha giustamente richiamato le possibilità in ambito europeo: c'è la necessità di un ulteriore lavoro sulla parte della fiscalità di vantaggio, così come è stato fatto per moltissime altre isole estere (penso alle Canarie, alle Azzorre e a molte altre), che sono state oggetto di accordi specifici con l'Unione europea.

Poi abbiamo un problema più generale che riguarda le isole minori, ma anche quelle maggiori, la Sardegna e la Sicilia. In particolare, in Sardegna c'è il problema della garanzia dei diritti. Pensate alla questione della continuità territoriale e dell'insularità, che molte volte in quest'Aula abbiamo affrontato, ma non risolto.

Questo provvedimento è molto simile a quello approvato nella scorsa legislatura sui piccoli Comuni. Anche in quel caso, c'è stato un percorso molto lungo. Si trattava di un legge quadro e di intenti, che è certamente un segnale importante. Io rivolgo un invito a tutti: se vogliamo dare continuità a questo lavoro e non limitarci soltanto a un segnale positivo di attenzione verso le isole, dobbiamo avere la capacità di implementare. Abbiamo già l'occasione della legge di bilancio perché, oltre alle poche risorse finanziarie previste in questo disegno di legge, si possono cominciare a mettere in campo una serie di strumenti che possono dare senso e concretezza a questo testo.

Nel dichiarare il voto favorevole dei senatori di Liberi e Uguali, voglio rimarcare un'altra questione che deve stare a cuore a tutti noi e al Governo. Come le isole minori sono una grande risorsa e rappresentano una potenzialità, altrettanto lo sono le aree interne del nostro Paese, che sono aree svantaggiate, che rischiano lo spopolamento e hanno problemi di servizi enormi, ma che hanno una grande ricchezza. Sono la nostra storia e le nostre radici. Hanno una potenzialità su cui investire perché ci sono fenomeni sempre più preoccupanti di abbandono demografico e di declino delle attività produttive. Tutto ciò ha un impatto pesante anche dal punto di vista ambientale. Pensate ai problemi di dissesto che spesso sono legati anche all'abbandono di queste terre. Bisogna, quindi, valorizzare le potenzialità di queste zone.

Se il disegno di legge che ci apprestiamo a votare mira alla valorizzazione delle grandi potenzialità e della ricchezza dello straordinario patrimonio costituito dalle isole minori e - come ho detto prima - delle aree interne del nostro Paese, dobbiamo metterci d'accordo perché esso è in contrasto con le scelte che state per compiere con il decreto-legge su Genova. Voglio ricordare che l'articolo 25 del decreto-legge - indipendentemente da ciò che il senatore Puglia ha detto nel suo intervento di oggi - è chiaramente un condono. È stato oggetto di lunghe discussioni in Senato quando si è parlato all'inizio della legislatura del decreto terremoto. Non a caso qui ci si era determinati in modo molto diverso. Non pensate che è, come sempre, *una tantum* perché questo è il Paese degli *una tantum* e dei tanti condoni, uno dietro l'altro. Non è questo e poi mai più. È stato un continuo dire che l'unico modo per valorizzare il nostro patrimonio è distruggerlo. Questo voglio evidenziare perché spero che il disegno di legge al nostro esame possa rappresentare un'inversione di tendenza con la bocciatura dell'articolo 25.

Per tutti questi motivi, esprimiamo il nostro voto favorevole con l'accortezza e la preghiera a lavorare davvero tutti insieme per implementare le risorse finanziarie che in questo disegno di legge sono molto scarse. Tanti buoni propositi che rischiano di produrre tanta delusione nei cittadini. (*Applausi dal Gruppo Misto-LeU*).

[FERRAZZI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAZZI (PD). Signor Presidente, anzitutto, anche per rassicurare tutta l'Assemblea - in particolare i senatori e le senatrici che, legittimamente, non hanno seguito i lavori della Commissione - vorrei chiarire che all'interno di questo disegno di legge non c'è alcun riferimento ad alcun condono. Purtroppo, però, c'è un riferimento molto chiaro al condono all'interno del decreto-legge su Genova, un provvedimento scritto dal ministro Toninelli in due mesi. D'altronde, è comprensibile: è stato scritto con il cuore, come ha detto lo stesso Ministro, e il cuore, naturalmente, ha i propri tempi.

Per tagliare la testa al toro e a questa "questioncella", che non è secondaria, visto che ha animato a più riprese la discussione di questa mattina, e per capire quello di cui si parla - che è indirettamente legato al tema della tutela del territorio di cui stiamo discutendo oggi - all'articolo 25 del decreto-legge su Genova si parla di «definizione delle procedure di condono». Non si utilizza nemmeno - mi rivolgo in particolare a senatori e alle senatrici del MoVimento 5 Stelle - l'espressione «pace edilizia» alla stregua di «pace fiscale»; si parla esplicitamente di condono.

Il testo dell'articolo 25 stabilisce che i Comuni definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 2017, presentate ai sensi delle leggi del 1985, del 1994 e del 2003: i Comuni provvedono ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Da ultimo, vengono assicurati i contributi. Stiamo parlando, quindi, del tutto evidentemente, di un condono vero e proprio e - cosa assolutamente bizzarra - su questi condoni edilizi c'è addirittura la possibilità, da parte dei cittadini, di avere fino al 100 per cento del finanziamento per la ricostruzione delle case abusive. Di questo stiamo parlando.

Il senatore del MoVimento 5 Stelle Puglia, questa mattina, ha parlato di operazione chirurgica: sapete quante sono le domande di sanatoria presentate a Ischia? Sono 28.000 su 64.000 abitanti: alla faccia dell'operazione chirurgica! Si tratta di un'operazione di condono tombale di cui sinceramente non c'era assolutamente bisogno e della quale nessuno di noi - spero - aveva alcuna nostalgia. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Per tornare più propriamente al disegno di legge di cui stiamo parlando da questa mattina, quello sulle isole minori, oggettivamente all'interno della Commissione c'è stato un lavoro di concertazione, Presidente, soprattutto all'inizio. C'è stato un grande lavoro sulla definizione dell'oggetto e sulle finalità del disegno legge: finalità previste anche dalle norme dell'Unione europea che corrispondono esattamente a quanto dettato dalla norma costituzionale che prevede che i cittadini, anche a prescindere della collocazione geografica, devono poter godere dei medesimi diritti sostanziali e non solamente formali; di conseguenza, le leggi devono consentire il superamento dei *gap*.

Abbiamo, dunque, accolto con favore l'inizio dei lavori nella Commissione; poi, però, oggettivamente è accaduta una cosa, che noi non imputiamo nemmeno ai commissari: è del tutto evidente che a un certo punto è intervenuto il Governo, il quale ha posto dei veti che hanno di fatto stravolto - e fortemente impoverito - il provvedimento. Faccio solamente un esempio: parliamo delle norme in materia di protezione civile nonché dell'articolo 14 del testo originario del disegno di legge n. 497 adottato come testo base - attenzione dunque, il confronto che sto facendo non riguarda solo il testo presentato dal Partito Democratico, ma anche quello presentato dal MoVimento 5 Stelle - ebbene, in quel testo base c'era scritto che le Regioni competenti garantiscono interventi immediati al ripristino delle condizioni minime di sicurezza relative all'assetto idrogeologico ma tutto questo viene di fatto assolutamente superato nel testo proposto dalla Commissione perché un emendamento ha soppresso quanto appena enunciato.

Più specificamente, il testo originario prevedeva l'istituzione, presso i Comuni delle isole di cui all'allegato A (cioè le isole minori), d'intesa con le Regioni territorialmente competenti, di presidi permanenti di protezione civile, cui è preposto il sindaco del Comune interessato. Questo era quanto stabilito nel testo base, scritto e sostenuto anche dal MoVimento 5 Stelle. Il testo che abbiamo esaminato questa mattina prevede, invece, di istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti pubblici e privati, e che ai componenti dei predetti organismi non spetta alcun compenso, indennità, eccetera.

È del tutto evidente che in materia di protezione civile stiamo parlando di aria fritta, perché non c'è

bisogno di una legge per comporre un organismo consultivo guidato dal sindaco all'interno del Comune. Al contrario, c'è bisogno di una legge per prevedere, in maniera mirata, un presidio reale di protezione civile guidato dal sindaco all'interno delle piccole isole.

Non riprendo adesso in esame il contenuto di tutti gli articoli che abbiamo contestato questa mattina, riguardanti il trasporto, l'assistenza sanitaria, la scuola e altri ancora. C'è anche il tema della fiscalità di sviluppo, che è stato oggettivamente depotenziato. Allo stesso modo, c'è il tema della promozione delle imprese con sede legale e operatività all'interno delle isole. Infatti, il ripopolamento delle isole e la permanenza dei cittadini all'interno di esse ci sono quando c'è lavoro. Pertanto, una prima forma di sostegno è quella di una fiscalità di sviluppo e di accompagnamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Occorre una legge che consenta anche una contrattazione mirata del lavoro, secondo le esigenze del territorio. Di questo, purtroppo, non c'è cenno. Non si fa inoltre alcun cenno alla rimodulazione, che abbiamo proposto con l'avanzo vincolato (articolo 7). Non c'è cenno, purtroppo, ai benefici economici per i Comuni legati ai servizi idrici e al ciclo dei rifiuti. Con gli emendamenti esaminati questa mattina abbiamo cercato di reinserire quanto era previsto nel testo base, ma - purtroppo - non c'è stato modo, perché la maggioranza ha votato per il loro respingimento. Lo stesso si potrebbe dire - questo è molto grave - per le energie rinnovabili.

Signor Presidente, l'altra questione di fondo che ci vede non pienamente soddisfatti riguarda il finanziamento delle misure contenute nel provvedimento. Voglio essere chiaro e intellettualmente corretto fino in fondo. Come ho già detto stamattina, è stato positivo che nell'opera di ricucitura fatta dal relatore siano state riconosciute nell'ambito delle isole minori non solo le isole marine, ma anche quelle lacustri e lagunari. Infatti, il principio che abbiamo utilizzato è quello secondo cui, a prescindere dalla collocazione geografica, vale la tutela delle comunità che vivono all'interno delle isole. È del tutto evidente, però, che l'aumento del numero delle isole in questione non è stato accompagnato da un altrettanto aumento del finanziamento. Il testo base, alla tabella a), prevedeva per le sole isole marine uno stanziamento di ben 100 milioni di euro. Nel testo in esame si è invece arrivati a 20 e 30 milioni di euro, dal 2020 e per quattro anni, per la totalità delle isole. Questo è un problema, perché siamo di fronte a un depotenziamento reale nei confronti dei Comuni nell'esercizio dei servizi a favore dei cittadini. Sono finanziamenti che non c'erano, ci mancherebbe altro. Quello in esame è però un disegno di legge quadro e affinché a provvedimenti di questo tipo venga data conseguenza operativa, occorre prevedere un finanziamento.

L'ultima questione che poniamo, signor Presidente, è la seguente. Alcuni degli emendamenti proposti, che noi abbiamo voluto riproporre, naturalmente riformulandoli, in Assemblea questa mattina hanno ricevuto il parere negativo della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Noi abbiamo voluto ripresentarli - per fortuna la Presidenza li ha ammessi - perché c'è stato un precedente pericoloso. La 5a Commissione, la Commissione bilancio, non è entrata solamente nel merito proprio, cioè la sostenibilità degli equilibri della finanza pubblica, ma nei propri pareri ha riscritto integralmente e spedito gli articoli alla Commissione. Ora, io non c'ero, ma mi dicono che questo non era mai successo. Lo poniamo ufficialmente come tema all'interno di questo dibattito e chiediamo alla Presidenza di vigilare.

Presidente, alla luce di tutte queste argomentazioni, a questo provvedimento diamo un sei meno meno. È un provvedimento che abbiamo voluto e al quale abbiamo creduto fin dal principio. Per onestà intellettuale diciamo che non è nato da zero, perché è in continuità con la precedente legislatura, da cui ha assorbito indicazioni importanti. È un provvedimento che fa mezzo passo in avanti. Ci aspettiamo che la Camera abbia la possibilità di fare quel passo deciso oltre, perché le piccole isole hanno bisogno davvero di tutto l'appoggio del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

[BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, vorrei ringraziare il relatore Mantero, il presidente Moronese e i sottosegretari Gava e Santangelo, con i quali abbiamo condiviso passo passo, in queste settimane, il percorso che ci ha portato in Aula oggi.

Quando, come maggioranza, insieme ai capigruppo Romeo e Patuanelli, abbiamo scelto, come primo

provvedimento da esaminare per la 13a Commissione, quello sulle isole minori, la scelta magari sarà sembrata a qualcuno degli altri partiti o degli addetti ai lavori piuttosto singolare, soprattutto per la Lega. Vorrei qui ringraziare tutti i colleghi che, in ogni Commissione che ha esaminato il provvedimento, hanno lavorato con spirito di partecipazione e di condivisione di questo atto. Ebbene, questa scelta, in particolare da parte della Lega, è la dimostrazione che quanto affermato in campagna elettorale da Matteo Salvini non era semplicemente uno *slogan* ma era un impegno di governo: l'Italia si salva tutta insieme, da Nord a Sud, dalle Alpi alla Sicilia. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Tutta l'Italia è costellata di tantissime isole marine, lagunari, lacustri; potrebbe sembrare un ossimoro ma sono proprio le condizioni di vita degli italiani che vivono nelle isole ad essere un po' un ponte fra le varie realtà del nostro Paese. È allora con questo spirito e con questa consapevolezza che abbiamo avviato un lavoro intenso, fatto di disegni di legge presentati da più Gruppi, da una serie di audizioni e da un serrato confronto con il Governo. Tale percorso è durato alcune settimane in questa legislatura, ma in realtà è la punta dell'*iceberg* di un percorso lungo anni, decenni, come ci è stato ricordato, fatto di grandi aspettative e grandi delusioni, di iniziative lodevoli, che però solo oggi arrivano ad essere un atto concreto, che sarà approvato da quest'Assemblea.

Tutti noi, almeno una volta nella nostra vita, abbiamo sentito e magari utilizzato l'espressione «isola felice» per riferirci ad un luogo nel quale vale la pena di vivere e probabilmente, se proponessimo questa definizione ad un isolano, risponderebbe che, sì, la sua è un'isola felice, però sicuramente direbbe che è anche "un'isola isolata", permettetemelo. L'isola italiana è isolata di per sé, maggiore o minore che sia, e non solo materialmente, ma anche perché, di fatto, ci si ricorda marginalmente di tali territori, nelle leggi e persino nell'emergenza. Più volte è stata citata Ischia: non voglio riaprire le polemiche di questa mattina, ma che si sia dovuto aspettare mesi per risolvere il problema del commissario anche dopo un evento sismico la dice lunga su quale considerazione, sul piano legislativo, le isole abbiano avuto fino a oggi dal nostro Parlamento. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S*).

Quella che approviamo oggi è una legge quadro che parla del quotidiano, di problemi che chiunque di noi vivrebbe se si dovesse trasferire in un'isola: problemi di sanità, di istruzione, di trasporti, di infrastrutture, ma anche di sociale e di sport. È una legge che parla di quotidianità e di presente, ma getta anche le basi per poter parlare di speranza e di futuro. E lo fa, badate bene, come ricordava nel suo intervento la collega Pergreffi, nel rispetto delle comunità, perché è una legge che fissa obiettivi e fornisce strumenti, lasciando ai Comuni la scelta delle priorità da perseguire per il bene dei propri cittadini.

Mi corre allora l'obbligo di rispondere alla provocazione strumentale della collega Papatheu: non ci sono isole maggiori o minori per dimensioni, ci sono delle isole che si sono definite tali, che addirittura, volendo, ritengono la loro dimensione una ricchezza, tanto da farne un marchio di promozione. È per questo che abbiamo mantenuto la definizione che quelle isole hanno dato di loro stesse e non ci siamo permessi di modificarla con una forzatura.

Vorrei rispondere anche al senatore Floris, dicendogli di non fare come la volpe con l'uva, anche se poi di uve e vini nelle nostre isole ce ne sono di buonissimi, dal Passito di Pantelleria, ai vini di Sant'Erasmus, dell'Elba e di Ischia. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Si è detto che inseguiamo sempre l'Europa; ebbene, ritengo un vanto che l'Italia sia la prima Nazione d'Europa a dotarsi di una legge dedicata all'insularità e ciò potrebbe essere da stimolo per gli altri Paesi.

Il contributo della Lega non si è limitato alla scelta del tema, come non si limita al voto favorevole che esprimeremo fra poco; vi è stata un'adesione convinta ad un percorso che ci ha portato a depositare un nostro disegno di legge, l'Atto Senato 757, che si ritrova a pieno nel testo che arriva in Aula, così come emendato in Commissione, e che reca la firma di tutti i senatori della Lega che nel proprio collegio elettorale annoverano isole marine, lagunari e lacustri. E rivendichiamo, come hanno ricordato il senatore Arrigoni e la senatrice Pergreffi e ha riconosciuto anche il senatore Ferrazzi, che la nostra è la prima legge che prende in considerazione anche le isole lagunari e lacustri.

Ovviamente, non ci siamo limitati ad aumentare la platea dei soggetti che possono accedere alla legge; abbiamo voluto che la legge non fosse di mero sostegno o peggio, di assistenzialismo, ma fosse in

grado di valorizzare e sviluppare le eccellenze delle isole.

Entro nel merito solo dei tre articoli richiamati dal collega Ferrazzi: l'articolo 8, l'articolo 9 e l'articolo 10 della legge, che riguardano, rispettivamente, il censimento del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale, il censimento delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche ed, infine, la valorizzazione delle piccole produzioni locali.

Il collega Ferrazzi ritiene che questi articoli siano poco più che un riconoscimento formale. Non è così. Evidentemente gli è sfuggito che l'articolo 9 stabilisce che Comuni, Regioni e Ministeri debbano stabilire dei criteri premiali per le manifestazioni cui si riferisce tale articolo e, ancor più, l'articolo 10 parla di piccole produzioni locali alle quali la Lega ha dedicato l'Atto Senato 728, a prima firma del collega Vallardi, già incardinato in Commissione agricoltura. Ciò a dimostrazione che il nostro non è un manifesto, ma una visione complessiva di quello che si può fare con le eccellenze italiane e isolate. Si poteva fare meglio. Certo, si può sempre fare meglio. È stato detto che si poteva fare meglio sulla sanità, sulle scuole e sui tribunali. Tutto vero. Si può fare meglio ora che qualcosa c'è; ora che un testo sarà licenziato dal Senato, sarà magari possibile migliorarlo. Certo, mi corre l'obbligo di prendere atto che il Partito Democratico è particolarmente sfortunato, perché tutte le soluzioni a quei problemi che da forza di Governo non ha saputo risolvere, le ha trovate ora che siede sui banchi dell'opposizione. *((Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S)).*

Si sarebbero potute fare tante cose, è vero, ma con il rischio di non farne nessuna. Abbiamo preferito stare sul concreto, anche perché si tratta di una legge quadro e non di un libro dei sogni.

Concludo prendendo atto che Ulisse, per arrivare a Itaca, ci ha messo dieci anni e, come ci hanno ricordato altri senatori, ci sono voluti ventidue anni dalla prima legge dedicata alle isole per essere qui oggi, ci sono voluti trentadue anni da quando i Comuni delle isole minori marine si sono costituiti in associazione, ce ne sono voluti settanta da quando i principi della Costituzione sono entrati in vigore: ebbene, oggi la legge sulle isole entra in porto. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e M5S).*

[TIRABOSCHI](#) (FI-BP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRABOSCHI (FI-BP). Signor Presidente, sottosegretario Gava, onorevoli colleghi, il Gruppo Forza Italia voterà a favore del provvedimento sulle isole minori, avendo condiviso in Commissione, tra maggioranza e opposizione, obiettivi e finalità, ma soprattutto le valutazioni strategiche, che hanno consentito di definire il perimetro entro il quale ragionare e normare.

Le valutazioni generali sono sostanzialmente riconducibili a due punti. Il primo punto è la presa di coscienza degli svantaggi competitivi di questi territori, che sono determinati da divari geografici e territoriali nell'erogazione di servizi, che rendono chiaramente la qualità della vita di coloro che vivono sulle isole più difficile rispetto alla qualità della vita di coloro che vivono sulla penisola. Il secondo punto, d'altra parte, è sicuramente la loro specificità e la loro unicità territoriale, nel panorama nazionale, rappresentate da aspetti naturalistici e ambientali unici e dalla ricchezza di culture e di tradizioni locali, che si trovano in questi territori.

Vorrei dire alla senatrice Bellanova, che ha ricordato con una certa enfasi le fatiche della Commissione nella legislatura precedente, che allora il Governo avrebbe potuto adottare un provvedimento, che invece oggi arriva in Assemblea grazie ad un lavoro condiviso e ad uno spirito di leale collaborazione tra maggioranza e opposizione. *(Applausi dal Gruppo FI-BP).*

Venendo ad un esame un pochino più puntuale del provvedimento, qualche critica va certamente formulata. Parlando da senatore che per la prima volta vede il nascere di un provvedimento in Commissione: mi sarei aspettata uno sforzo maggiore e una capacità - lasciatemelo dire così - di buttare il cuore oltre l'ostacolo. Non mi riferisco solo alle risorse, che sono state pesantemente ridotte, dai 100 milioni di euro annui iniziali, ai 20 milioni di euro dal 2019 al 2024, che poi crescono a 30 milioni di euro dal 2020 in avanti. Non è solo un problema di dotazione finanziaria, come ha ricordato anche la senatrice De Petris, ma è un problema di progettualità innovativa. Leggendo il provvedimento in esame, mi sarei aspettata non un modello di *governance* convenzionale e tradizionale, implementato da diversi livelli di governo, quali i Comuni, le Regioni, lo Stato centrale, le associazioni e le organizzazioni portatrici di interessi, nel caso di specie l'ANCIM, che con attività di mediazione

dividono attività, responsabilità e risorse, ma un modello di *governance* adattivo. Un modello di *governance* più flessibile, innovativo, che cogliesse negli svantaggi competitivi noti a tutti delle opportunità e che avesse il coraggio di introdurre anche delle disposizioni in deroga, proprio per superare questi divari geografici, infrastrutturali e nell'erogazione di servizi che caratterizzano i territori insulari.

Dico questo solo perché spero che, nella fase attuativa di questo provvedimento, il Comitato - e di questo ringrazio il relatore, il Presidente e tutti i membri della Commissione, che hanno colto il suggerimento di introdurre anche il Ministero del turismo e dell'agricoltura - possa porre un'attenzione particolare alla progettualità innovativa, volta a verificare, proprio all'interno del Comitato stesso, la qualità piuttosto che la quantità della spesa. Infatti, le risorse, come dicevo, sono state enormemente ridotte e spero che non si introducano ulteriori appesantimenti amministrativi e burocratici, che graverebbero sulle attività dei Comuni, sguarniti di professionalità e di competenze, ma si presti maggiore attenzione alla qualità dei progetti.

E torno alle parole del senatore Briziarelli, che dice che questo Parlamento per la prima volta ha normato un tema, quello della insularità. In fase di attuazione si potrebbe portare l'esame delle progettualità di questo disegno di legge a livello europeo, per condividere con gli altri Stati membri le modalità di definizione dei costi aggiuntivi, collegati a questi svantaggi competitivi, soprattutto nei settori dei trasporti, dell'approvvigionamento energetico, degli scambi commerciali, delle politiche marittime, dell'agenda digitale, nel settore educativo e in quello sanitario, insomma, in tutto ciò che, con queste scarse risorse, non si può assolutamente finanziare.

Aggiungo una raccomandazione: spero che il Comitato faccia tesoro di un lavoro di sintesi su queste progettualità e le porti a livello di Commissione europea, dove stimolare l'apertura, molto veloce, di un *dossier* che possiamo titolare «Isole minori», da condividere con gli Stati che hanno delle regioni che presentano dei prolungamenti insulari. Tutti questi sforzi devono essere volti a far sì che si aumentino le risorse sul fondo sociale europeo nella programmazione 2021-2027, proprio per avviare seriamente e in maniera sistematica una politica di coesione sociale ed economica che migliori evidentemente e oggettivamente la qualità della vita e il benessere dei cittadini che vivono questi territori.

Un'ultima considerazione. Sono stati compiuti degli sforzi che però sono veramente implementabili: è il primo passo di un percorso perfettibile. Dovremmo coinvolgere maggiormente il mondo privato, sia esso espressione di piccole e medie imprese, che valorizzano le attività artigianali e agricole tipiche delle isole, sia esso rappresentato da operatori economici più organizzati, disposti a investire risorse importanti nel recupero del patrimonio edilizio e architettonico, per ricavarne delle strutture ricettive di pregio, sia per le caratteristiche, sia per il contesto ambientale unico, per migliorare in maniera importante e incrementare l'offerta turistica nazionale. Infatti queste isole rappresentano comunque un prodotto territoriale che può contribuire in maniera importante all'accrescimento della redditività dell'industria turistica di questo Paese. Spero appunto che queste riflessioni siano tenute in considerazione in termini di raccomandazioni e non siano interpretate come critiche. Il Gruppo Forza Italia, se si dovessero raccogliere queste suggestioni, è pronto a dare costantemente il suo contributo, anche nella fase attuativa. (*Applausi dal Gruppo FI-BP*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Rivolghiamo un saluto e il benvenuto agli allievi dell'Istituto d'istruzione superiore «Don Geremia Piscopo» di Arzano, in provincia di Napoli, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. [497](#) , [149](#) , [757](#) , [776](#) e [789](#) (ore 16,56)

MORONESE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE (M5S). Signor Presidente, il disegno di legge sul quale oggi ci dobbiamo esprimere ha come oggetto e finalità la valorizzazione e la tutela delle isole minori. Ho provato a fare una ricerca e ho visto che la prima proposta di legge al riguardo è stata depositata nel 1996, Atto Senato 1515. Sono dunque almeno ventidue anni che si cerca di portare all'attenzione del Parlamento le criticità e i

problemi che affrontano quotidianamente i cittadini delle cosiddette isole minori.

È indubbio infatti che questi territori rappresentino una preziosa risorsa dal punto di vista culturale, paesaggistico, turistico ed economico per l'Italia e per l'intero Mediterraneo. La realtà insulare costituisce altresì un elemento di fondamentale attrattiva della nostra penisola ed è importante evidenziare le opportunità di sviluppo economico di aree marginali, legate a progetti di tutela e valorizzazione della natura, che possano avere ricadute positive sull'ecosistema antistante.

La necessità di provvedere a una profonda analisi e conseguente revisione della disciplina sulle isole minori è dettata inoltre da esigenze economiche e territoriali. Proprio per la loro particolare collocazione nel contesto geografico e politico, le isole minori necessitano di una differente considerazione rispetto alla normativa ordinaria. Le isole minori non devono più trovarsi in condizione di subalternità rispetto al resto del territorio nazionale solo a causa delle caratteristiche morfologiche. Oggi è di fatto così, perché vi sono una serie di problemi e di inefficienze che sulla terraferma vengono considerate di facile soluzione, mentre per le piccole isole diventano ostacoli insormontabili, che rendono davvero complicato il vivere quotidiano. È compito dello Stato farsi carico proprio della rimozione di questi ostacoli.

Nella scorsa legislatura il Parlamento ha dimostrato realmente di voler affrontare questa situazione. Infatti la Commissione ambiente, della quale facevo parte, avviò l'esame di diversi disegni di legge di vari Gruppi parlamentari, fra cui quello a prima firma del senatore Santangelo del MoVimento 5 Stelle, oggi Sottosegretario per i rapporti con il Parlamento. Vi era stata, all'epoca, un'ampia condivisione fra tutti i Gruppi; ma, nonostante i tre anni di lavoro in Commissione, il provvedimento, per motivi ad oggi ancora non noti, non arrivò in Aula. Fu un'occasione mancata davvero.

Così, per evitare di perdere altro tempo e per evitare di rendere nullo un lavoro già avviato, ho proposto, in qualità di Presidente della Commissione ambiente, di riprendere i nostri lavori proprio da questo argomento, prendendo il testo del senatore Santangelo e arricchendolo con quello che era stato il lavoro della scorsa legislatura. Così è nato l'Atto Senato 497, a mia prima firma, scelto poi dal relatore come testo base in Commissione. A questo disegno di legge si sono aggiunti i testi dei colleghi Briziarelli della Lega, Ferrazzi del Partito Democratico, De Poli di Forza Italia e La Pietra di Fratelli d'Italia.

Senza retorica, ma profondamente convinta, voglio ringraziare davvero tutti coloro che hanno lavorato a questo disegno di legge. Voglio ringraziare il relatore, senatore Mantero, per la sua conduzione dei lavori attenta, scrupolosa, critica, ma sempre disponibile a ricevere proposte per migliorare il testo. Un ringraziamento doveroso ai funzionari e alla segreteria della Commissione ambiente e ai funzionari del centro studi, per averci assistito e aiutato tantissimo. Ringrazio i colleghi dell'opposizione, per aver dato disponibilità e massima partecipazione al provvedimento, almeno nella prima parte. Poi, come spesso accade, la buona volontà nei confronti di un provvedimento si è tramutata in occasione da strumentalizzare politicamente e sono venuti un tantino meno alla volontà iniziale. Ma d'altronde è il gioco delle parti fra maggioranza e opposizione, quindi ne prendiamo atto. Grazie alla diretta di tutte le audizioni effettuate in Commissione e alla pubblicazione sul sito del Senato di tutti i documenti consegnatici, abbiamo garantito massima trasparenza e condivisione con i cittadini, che hanno potuto seguire i lavori.

Abbiamo avuto già modo di illustrare in discussione generale le parti più importanti del provvedimento, *in primis* quella relativa alle finalità a cui dovranno far riferimento i progetti dei Comuni che vogliono accedere al fondo, ossia progetti volti a favorire una buona qualità della vita, con particolare attenzione ai servizi essenziali costituzionalmente garantiti, volti alla tutela della salute e ai servizi sociali, a favorire la realizzazione di servizi di telecomunicazione su banda ultralarga e la mobilità sostenibile, a migliorare i servizi di trasporto al fine di garantire la continuità territoriale e di favorire il turismo, a promuovere e riqualificare l'offerta turistica, la fruizione e il recupero dei beni culturali e il miglioramento dei servizi pubblici locali, a promuovere e incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili, a ridurre la produzione dei rifiuti, favorendo la corretta gestione per ridurre i costi del servizio e rendere produttivo il sistema, a valorizzare i beni culturali, demaniali e ambientali, ad attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel

territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento UE 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, prevedendo per tutte le isole una modalità per avviare l'*iter*. Questo solo per menzionare alcune finalità previste.

Altro aspetto fondamentale è il fondo che siamo riusciti ad ottenere per l'attuazione di questi progetti: 20 milioni di euro per il 2019 e 30 milioni dal 2020 al 2024, per un totale di 170 milioni di euro in sei anni. È doveroso ricordare che il fondo per le isole minori era già previsto nella finanziaria del 2007, che prevedeva 20 milioni di euro annui dal 2008 in poi. Peccato che dal 2009 non sono stati mai finanziati i 20 milioni così come prevedeva la legge finanziaria 2007; ma anche quelli relativi al 2008, attraverso variazioni legislative, sono stati man mano prosciugati. Difatti, i progetti inclusi nel DUPIM approvato nel 2010 non sono stati conclusi o avviati, perché ad oggi quel fondo era pari a zero.

Senza polemica ma per giusta informazione, considerato che molti colleghi hanno paragonato questa legge quadro sulle isole minori a quella sui piccoli Comuni (perlomeno per quanto riguarda il fondo), voglio far presente che per i piccoli Comuni furono stanziati 100 milioni di euro in sei anni per 5.585 Comuni. Noi, invece, stiamo stanziando 170 milioni di euro per circa 50 Comuni. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*). Credo che la differenza sia notevole.

Giova anche ricordare che coloro che oggi rappresentano l'opposizione, nella scorsa legislatura risultavano maggioranza: non sono stati in grado o meglio, forse, non hanno voluto far approdare in Aula il provvedimento.

Signor Presidente, questo Governo e questa maggioranza stanno dimostrando un cambiamento sostanziale e radicale. Con l'approvazione di questa legge accorciamo le distanze tra cittadini e istituzioni, considerato che il risultato a cui siamo arrivati è anche frutto dell'ascolto delle istanze del territorio; dimostriamo che per lo Stato non esistono cittadini di serie B; diamo un segnale tangibile investendo importanti risorse affinché le nostre isole possano rappresentare il nostro miglior biglietto da visita per l'Europa e per il mondo.

Permettetemi infine di rivolgermi ai sindaci dei Comuni delle isole minori, lagunari e lacustri: avete l'onore e l'onere di governare ed amministrare queste terre; vi chiedo quindi di non attenervi solo al buono di questo provvedimento, ma andate oltre. Attivatevi per far sì che possono nascere nuove sinergie e forme di collaborazione, con la partecipazione dei cittadini che amano la loro terra e sono desiderosi di prendersene cura, iniziando da buone pratiche già in corso.

Ringrazio davvero tutti coloro che onestamente e convintamente hanno dato il loro contributo su questo disegno di legge, dichiaro il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. (*Applausi dai Gruppi M5S e L-SP-PSd'Az*).

[SOLINAS](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SOLINAS](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo per richiamare l'attenzione della Presidenza sul combinato disposto degli articoli 100, comma 8, e 103 del Regolamento, ossia una correzione meramente formale del testo. La Commissione ha fatto un pregevole lavoro di catalogazione e inventariazione di tutte le isole minori suddividendole tra isole marine e isole lacustri e lagunari.

Tra le isole lacustri è stata espunta un'isola che sta in Sardegna e mi chiedevo se in sede di coordinamento formale potesse essere ricompresa, perché faceva parte del disegno di legge presentato dal Gruppo cui appartengo. Si tratta dell'isola che ha al suo interno la chiesa di San Sebastiano e si trova sull'invaso artificiale di Is Barrocos. Era presente in uno dei testi di legge che è stato unificato, ed è stata poi espunta non so se per un mero errore materiale. Quindi in sede di coordinamento formale vorrei chiedere se fosse possibile reinserire il riferimento a tale isola, visto che era presente.

[PRESIDENTE](#). Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul punto.

[MANTERO](#), *relatore*. Signor Presidente, al momento direi di no perché, dopo aver svolto delle verifiche, abbiamo incluso tutte le isole che abbiamo ritenuto abitate o che avessero bisogno di finanziamenti e le esclusioni sono state operate scientemente.

Eventualmente potremmo effettuare nuove verifiche in occasione del passaggio alla Camera.

[GAVA](#), *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare*. Signor Presidente, la risposta è negativa perché le isole da includere sono state verificate.

PRESIDENTE. Colleghi, dagli elementi presenti agli atti mi sembra che non stiamo parlando di un errore materiale, ma di un emendamento e quindi proseguiamo.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 497, nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)(Applausi).*

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 149, 757, 776 e 789.

Interventi non iscritti all'ordine del giorno

D'ALFONSO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO (PD). Signor Presidente, intervengo per richiamare l'attenzione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla mia iniziativa di sindacato ispettivo [3-00241](#), riguardante la chiusura di un importante viadotto, l'unico che collega Molise e Abruzzo, denominato viadotto Sente.

Dal 13 settembre su questo viadotto è stata impedita la circolazione del traffico. C'è bisogno di un intervento straordinario a opera di ANAS, poiché questo viadotto è al termine della sua vita tecnica e quindi del suo esercizio.

C'è bisogno di un intervento coerente, significativo sul piano economico. Ma cogliendo questa occasione, voglio richiamare le attenzioni del Ministero, e naturalmente del Ministro, al fine di evitare per il futuro di essere colti di sorpresa dalla vita tecnica di un'infrastruttura, insediando la tradizione di un certificato del fabbricato o dell'infrastruttura che determini e stimi periodicamente, tramite una visura tecnica, la resistenza della stessa.

Adesso, per esempio, è impedita la normale vita (io starei per dire: la civiltà) di intere popolazioni a cavallo di Abruzzo e Molise. Questo, naturalmente, non mi impedisce di richiamare anche l'attenzione del Ministro su un'altra vicenda assurda che ha riguardato alcuni piloni ed alcune zattere di viadotti dell'agro di Aielli, in corrispondenza dei quali addirittura il Ministro - lui personalmente e visivamente - ha dichiarato che questi viadotti, con quei piloni di riferimento, non sarebbero più capaci di garantire l'esercizio autostradale. Non credo che un Ministro possa permettersi dichiarazioni di questa fatta, fondate sull'opinione personale, scavalcando il Ministero, le competenze e gli uffici. Sia nel caso del viadotto Sente, dove c'è bisogno di un intervento del Ministero sia nel caso dei piloni dell'autostrada A24-A25 c'è allora bisogno di adeguatezza di condotta da parte del Ministero delle infrastrutture, poiché attraverso questa infrastruttura è garantita la vitalità dell'economia, la circolazione di cittadini, il trasporto di merci e anche tutto ciò che riguarda la vita della comunità studentesca. Ecco perché è bene che il Ministro si documenti e si faccia carico di riscontrare la mia richiesta di sindacato ispettivo.

(Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Grazie, senatore D'Alfonso. La Presidenza trasmetterà la sua richiesta.

GIACOBBE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (PD). Signor Presidente, colleghe senatrici e colleghi senatori, intervengo per condividere con voi alcune riflessioni a seguito di un'intervista con l'emittente radiofonica nazionale australiana ABC sui recenti fatti di Riace. Ieri mattina ricevo una telefonata da un giornalista australiano dell'ABC e la prima domanda che egli mi pone è: perché l'Italia sta mettendo fine all'unica esperienza di integrazione di cui siamo a conoscenza? Mi chiedo: ma proprio dall'Australia, un Paese spesso erroneamente citato dai nostri Ministri come un esempio di zoccolo duro nei confronti dell'immigrazione, seguono con interesse l'esperienza di Riace? Sicuramente la vedono per quello che in effetti è: un'esperienza positiva di integrazione.

Penso che il problema dell'immigrazione in Italia non riguardi il numero degli arrivi. Il problema vero è l'integrazione; il processo di integrazione diffusa che il sindaco di Riace e i sindaci di altri paesi in giro per l'Italia stanno cercando di mettere in atto. Ovviamente, è importantissimo, anzi fondamentale rispettare le regole, incluse le procedure che regolamentano i progetti del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). Ma le procedure amministrative errate possono essere corrette e

non devono essere considerate una scusa per mettere fine a processi di integrazione positivi. Se ciò accadesse, non solo sarebbe difficile ricominciare, ma soprattutto sarebbe un grande passo indietro per la convivenza sociale e civile nel nostro Paese.

Da italiano, penso che non sia quello che tutti ci auguriamo. Capisco resistenze e paure: ho vissuto in un Paese dove c'erano resistenze e paure; accettare la diversità non è facile. E qui l'Australia ci insegna tanto. Oltre 160 nazionalità diverse vivono in armonia grazie alle politiche di integrazione volte alla costruzione di una società multiculturale che, dalla metà degli anni Settanta, i Governi australiani hanno promosso a tutti i livelli. Perché non possiamo fare qualcosa di simile in Italia?

Signor Presidente, mi accingo a concludere ma, tramite lei, mi rivolgo al ministro Salvini. Che il ministro Salvini venga in Parlamento a riferire sull'esperienza di integrazione diffusa nel comune di Riace ed in altri Comuni italiani. Solo parlandone e confrontandoci penso che possiamo superare resistenze e paure e contribuire a costruire una società migliore. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

CIRIANI (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (Fdl). Signor Presidente, chiedo la sua attenzione, quella dell'Assemblea e possibilmente anche del Governo rispetto alla situazione di migliaia di ricercatori precari degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Personalmente ho incontrato più volte quelli del Centro di riferimento oncologico di Aviano, ma la situazione è analoga per altre centinaia e centinaia di professionisti precari, di molti ospedali e istituti italiani: oltre al CRO di Aviano, potrei citare la Fondazione Carlo Besta, l'Ente ospedaliero De Bellis, l'Istituto Gaslini, e molti altri ancora.

Si tratta di personale molto qualificato, con lauree e esperienze internazionali, dottorati e specializzazioni, che sono precari da molti anni e che non hanno ancora ricevuto una risposta. Queste persone ancora oggi, alla fine di quest'anno, non sanno se al 1° gennaio dell'anno prossimo avranno ancora il loro posto di lavoro. L'anno scorso, con alcuni emendamenti approvati all'interno della legge di stabilità, il Governo precedente si impegnò a una stabilizzazione di tutte queste persone attraverso la cosiddetta piramide della ricerca. Tuttavia, questa stabilizzazione, molto precaria come stabilizzazione (mi si perdoni il gioco di parole), non è mai stata attivata, perché non sono mai stati approvati i decreti attuativi. Si trattava peraltro di una soluzione molto incerta, molto penalizzante, al limite della umiliazione, sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista retributivo. È a tutti chiaro che senza l'apporto determinante di queste persone in questi istituti non si fa ricerca, non si fa la prevenzione e non si garantisce l'eccellenza della ricerca scientifica del nostro Paese, soprattutto in campo oncologico.

Signor Presidente, la settimana prossima probabilmente saremo chiamati ad approvare, tra gli altri, il disegno di legge che istituisce il registro tumori. Ma come si può fare questa legge se non garantiamo certezza ai ricercatori? Queste persone, Presidente, colleghi, non chiedono il reddito di cittadinanza; chiedono semplicemente la dignità che nasce dal lavoro e chiedono di non subire l'umiliazione di doversi rivolgere alla ricerca privata o di dover abbandonare il nostro Paese, cercare un altro lavoro e bruciare così una vita intera dedicata allo studio e alla ricerca. Confido nell'attenzione dell'Assemblea e nella sua attenzione, Presidente. *(Applausi dal Gruppo Fdl)*.

BINETTI (FI-BP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BINETTI (FI-BP). Signor Presidente, colleghi, sono qui a sollecitare la risposta ad alcune mie interrogazioni. In primo luogo voglio citare l'interrogazione avente carattere di urgenza [3-00163](#), presentata il 3 agosto scorso, e riguardante un caso particolare, di estrema gravità, della Croce Rossa: quello che era possibile percepire come un sopruso subito da una delle grandi direttrici della Croce Rossa.

A me sembra - lo rivendico oggi, dopo che ieri abbiamo approvato il documento che istituisce la Commissione di inchiesta non solo contro i femminicidi, ma anche contro la violenza alle donne - che anche questa sia una forma di violenza. Una doppia forma di violenza: quella subita dalla ispettrice nazionale delle crocerossine e quella subita - mi permetto di dirlo - da me, visto che aspetto da mesi una risposta su un tema che tocca un pubblico prevalentemente femminile, quali sono tutte le

crocerossine. Se ci crediamo e vogliamo dire *stop* alle diverse forme di violenza psicologica, professionale, salariale e anche, in questo caso, di volontariato, dobbiamo allora prendere sul serio le domande di tutela del femminile.

Ci sono altre due interrogazioni, a risposta scritta, che mi interessa sottolineare e che vertono sullo stesso tema (ci voleva poco a mettere per iscritto una risposta): sono le interrogazioni [4-00173](#) e [4-00182](#), rispettivamente del 29 e del 30 maggio 2018. Entrambe hanno come oggetto abusi e soprusi subiti da bambini che sono stati allontanati dalle loro famiglie e inseriti in case famiglia, con diagnosi francamente discutibili e con una descrizione del contesto familiare altrettanto discutibile, ma con un fatto concreto: in entrambi i casi si tratta di persone che non vedono i genitori (in un caso la madre e nell'altro la figura paterna) semplicemente perché siamo in una fase di stallo rispetto ai diritti dei minori.

Mi permetto di insistere su questi aspetti: diritti delle donne e diritti dei minori. Che il Governo risponda. In entrambi i casi, il Ministero responsabile, a mio avviso, con carattere di maggiore peculiarità è quello della giustizia, ma potrebbero anche aver risposto il Ministro della salute o quello della famiglia. Sono tanti gli interlocutori che ruotano intorno a questi quesiti. Per cui, sono portata a considerare questo vuoto assoluto e il silenzio del Governo come una sorta di sottovalutazione dell'intero valore parlamentare.

[PRESIDENTE](#). La Presidente trasmetterà le sue richieste, facendosi carico del suo sollecito, al Governo.

Atti e documenti, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 18 ottobre 2018

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 18 ottobre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (ore 17,22).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri ([497](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E ALLEGATI A E B

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Oggetto e finalità della legge)

1. La presente legge reca misure per la crescita delle isole minori marine, lagunari e lacustri, in considerazione del valore unico che esse rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate, ed in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la particolare tutela di tali aree insulari, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, per superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate.

2. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nonché degli articoli 1, 16 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, lo Stato, le regioni e i comuni adottano gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono predisposti e attuati dai soggetti di cui al medesimo comma 2, sentiti gli altri enti territoriali esistenti nelle isole minori, in base alle rispettive competenze, rafforzando il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti, quale presupposto per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, al fine di superare le disparità nell'erogazione dei servizi

pubblici fondamentali nonché per implementare le strategie di sviluppo locale e gli investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.

4. Al fine di conservare e promuovere le diversità naturali e culturali, di rilanciare lo sviluppo ed il lavoro, nonché di valorizzare le potenzialità economiche e produttive e di evitare lo spopolamento, anche attraverso il recupero e la promozione del patrimonio storico, artistico e monumentale esistente, gli enti locali, anche costituiti in consorzio, gli enti parco e le comunità isolate e di arcipelago, ove esistenti, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

5. Le isole minori del territorio nazionale rappresentano una estensione del territorio regionale di appartenenza. Le regioni e i comuni si impegnano a rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenza dell'insularità, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

6. Per isole minori si intendono le isole marine e le isole lagunari e lacustri di cui, rispettivamente, agli allegati A e B alla presente legge, salvo ove sia diversamente indicato.

ALLEGATO A

(Articolo 1, comma 6)

ELENCO DELLE ISOLE MARINE

Prov.	Isola
AG	Lampedusa
AG	Lampione
AG	Linosa
FG	Capraia
FG	Pianosa
FG	San Domino
FG	San Nicola
GR	Formiche di Grosseto
GR	Giannutri
GR	Giglio
LI	Capraia
LI	Gorgona
LI	Elba
LI	Montecristo
LI	Pianosa
LI	Secche della Meloria
LT	Palmarola
LT	Ponza
LT	Santo Stefano
LT	Ventotene
LT	Zannone
ME	Alicudi
ME	Filicudi
ME	Lipari
ME	Panarea
ME	Salina
ME	Stromboli
ME	Vulcano

NA	Capri
NA	Ischia
NA	Procida
NA	Nisida
NA	Vivara
PA	Ustica
SP	Palmaria
SP	Tino
SP	Tinetto
SS	Asinara
SS	Budelli
SS	Caprera
SS	La Maddalena
SS	Molara (Olbia)
SS	Mortorio
SS	Razzoli (La Maddalena)
SS	Santa Maria
SS	Santo Stefano
SS	Spargi
SS	Tavolara
SU	San Pietro
SU	Sant'Antioco
SV	Gallinara
SV	Bergeggi
TP	Favignana
TP	Formica
TP	Levanzo
TP	Marettimo
TP	Pantelleria

ALLEGATO B

(Articolo 1, comma 6)

ELENCO DELLE ISOLE LAGUNARIE LACUSTRI

Prov.	ISOLA LAGUNARE
VE	Isola della laguna veneta - Lido
	Isola della laguna veneta - Murano
	Isola della laguna veneta - Pellestrina
	Isola della laguna veneta - Burano
	Isola della laguna veneta - Sant'Erasmo
	Isola della laguna veneta - Mazzorbo
	Isola della laguna veneta - Vignole
	Isola della laguna veneta - Torcello
	Isola della laguna veneta - San Giorgio
	Isola della laguna veneta - San Michele
	Isola della laguna veneta - San Clemente
	Isola della laguna veneta - San Francesco del deserto
	Isola della laguna veneta - Marzobetto

	Isola della laguna veneta - San Lazzaro degli Armeni
GO	Isole della laguna di Grado - Isola di Grado; Isola di Santa Maria di Barbana; Isola di Morgo
TP	Isole dello Stagnone

Prov.	ISOLA LACUSTRE
BS	Isole del lago d'Iseo - Monte Isola
BS	Isole del lago di Garda
CO	Comacina (lago di Como)
NO	Isola d'Orta - San Giulio
PG	Isole del lago Trasimeno - Isola Maggiore e Isola Polvese
VCO	Isole Borromee - Isola Superiore; Isola Bella; Isola Madre; Isola San Giovanni

EMENDAMENTI

1.100

[Nastri](#), [Maffoni](#), [La Pietra](#)

Approvato

Al comma 1, dopo la parola: «crescita», inserire le seguenti: «sociale ed economica».

1.101

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «e i comuni» con le seguenti: «, i comuni e gli altri enti territoriali interessati».

1.12

[Papatheu](#), [Gallone](#), [Alfredo Messina](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#), [Tiraboschi](#), [De Poli](#), [Testor](#), [Floris](#) (*)

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «sentiti gli altri enti territoriali», inserire le seguenti: «e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.22

[Papatheu](#), [Gallone](#), [Alfredo Messina](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#), [Tiraboschi](#), [De Poli](#), [Testor](#), [Floris](#) (*)

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «anche costituiti in consorzio,», inserire le seguenti: «, le associazioni e i

consorzi turistici, le reti di impresa,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.102

[Assuntela Messina](#), [Ferrazzi](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Nella predisposizione degli interventi di cui al comma 2, lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali si attengono ai principi della semplificazione amministrativa, anche in deroga alle normative vigenti, e del rafforzamento della capacità istituzionale, amministrativa e fiscale, in quanto strumenti idonei a realizzare un modello di sviluppo effettivamente rispondente alle specifiche necessità delle isole minori, basato sulla valorizzazione dei territori e delle loro specificità nonché sul riordino e la semplificazione delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori)

1. Lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali interessati, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e della dotazione dei Fondi di cui all'articolo 4, perseguono, nell'ambito delle rispettive competenze, i seguenti obiettivi nelle isole minori:

- a) favorire una buona qualità della vita con particolare attenzione ai servizi essenziali costituzionalmente garantiti, alla tutela della salute e ai servizi sociali, anche mediante l'attivazione in deroga di presidi sanitari speciali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, attivando servizi e strutture scolastiche idonei a favorire l'inclusione sociale e combattere la tendenza allo spopolamento;
- b) favorire la realizzazione di servizi di telecomunicazioni su banda ultra larga, per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione e l'offerta formativa scolastica;
- c) favorire la mobilità sostenibile, anche tramite:
 - 1) l'incentivazione all'uso di veicoli a basso o nullo impatto ambientale, mediante incentivi agli acquisti di veicoli a combustibili ecologici o alimentati con tecnologie elettriche o ibride e la diffusione di punti di distribuzione di energia;
 - 2) interventi per la ciclabilità: estensione della rete di piste ciclabili, *bike sharing* e servizi annessi, inclusi i punti di ricarica per biciclette elettriche;
- d) migliorare ed implementare i servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili e di beni di prima necessità, nonché i servizi di linee aeree e di navigazione, al fine di garantire la continuità territoriale e di favorire il turismo;
- e) promuovere e riqualificare l'offerta turistica, la fruizione e il recupero dei beni culturali e il miglioramento dei servizi pubblici locali, compatibilmente con la capacità di carico degli ecosistemi insulari;
- f) incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili e sviluppare i relativi sistemi di accumulo di energia volti a bilanciare le variazioni di carico elettrico, compatibilmente con il paesaggio insulare, come mezzo per ridurre i costi delle famiglie e delle attività produttive nonché per la limitazione di emissioni di CO₂, anche in attuazione del Patto dei sindaci promosso dalla Commissione europea;

- g) garantire per il funzionamento delle strutture sanitarie l'autosufficienza energetica da fonti rinnovabili in caso di interruzione di energia elettrica;
- h) promuovere interventi per l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico e privato;
- i) realizzare reti intelligenti di distribuzione dell'energia (*smart grids*) volte ad incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- l) promuovere sistemi di elettrificazione delle banchine (*high - voltage shore connection*) alimentati preferibilmente da fonti rinnovabili;
- m) adeguare gli strumenti urbanistici vigenti, coniugando l'esigenza di tutela dell'aspetto tradizionale delle isole con i vantaggi e le opportunità derivanti dal progresso tecnologico, in particolare quelli connessi al contenimento energetico e all'impiego delle fonti energetiche rinnovabili;
- n) ridurre la produzione e favorire la gestione dei rifiuti attraverso forme di smaltimento, recupero e riciclo autonomo all'interno della stessa isola, per ridurre i costi del servizio e rendere produttivo il sistema;
- o) garantire il rifornimento idrico realizzando nuovi impianti e favorendo l'istallazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione con l'uso di tecniche a basso consumo energetico, nonché di recupero delle acque piovane micro e fito depurate, anche valorizzando l'uso di energie rinnovabili;
- p) valorizzare i beni culturali, demaniali e ambientali. La proprietà o la gestione dei suddetti beni può essere trasferita dalle regioni agli enti locali, con i quali sono sottoscritti appositi accordi di valorizzazione;
- q) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente limitando la costruzione di nuove strutture e gli ampliamenti nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti o di successiva revisione e approvazione;
- r) promuovere e incentivare le attività tipiche di ciascuna isola e la competitività delle micro, piccole e medie imprese, favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la riduzione degli oneri finanziari e del costo dei trasporti delle merci, nonché mediante la semplificazione delle procedure burocratiche, e ponendo le basi per nuove progettualità e regole comuni per un miglior coinvolgimento dei pescatori e delle loro rappresentanze nella salvaguardia e valorizzazione delle risorse marine;
- s) favorire la promozione in Italia e all'estero del «marchio delle isole minori d'Italia», già istituito dall'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM), al fine della tutela e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola;
- t) attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;
- u) prevedere una nuova destinazione delle strutture dismesse o non utilizzate, anche di edilizia carceraria;
- v) promuovere l'uso di motori elettrici e ibridi per le imbarcazioni da diporto;
- z) utilizzare campi di ormeggio compatibili con l'*habitat* della prateria di posidonia oceanica;
- aa) salvaguardare la flora e la fauna locali;
- bb) favorire, incentivare e promuovere gli sport acquatici ecosostenibili;
- cc) prevenire il randagismo e l'abbandono di cani e gatti al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, come previsto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281;
- dd) garantire interventi per la realizzazione o l'adeguamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e del sistema fognario ai sensi della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, favorendo anche il recupero delle acque depurate nonché il trattamento e il recupero dei fanghi prodotti.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.100

[Mirabelli](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) contenere la tendenza allo spopolamento, migliorando la qualità della vita con riferimento alla tutela della salute, ai servizi sociali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, in quanto servizi fondamentali alla persona garantiti dalla Costituzione, nonché all'implementazione delle dotazioni infrastrutturali, materiali ed immateriali, anche al fine della creazione di nuova occupazione e dello sviluppo sostenibile».

2.101

[Sudano](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#)

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «favorire la realizzazione di» con le seguenti: «attivare».

2.102

[Nastri](#), [Maffoni](#), [La Pietra](#)

Respinto

Dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) nell'ambito del presidi sanitari di cui alla lettera a), s'intende che devono essere collegati in rete ai servizi di primo soccorso e di assistenza sanitaria ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e disporre dei mezzi di trasporto necessari all'eventuale trasferimento dei pazienti e dei loro familiari in strutture ospedaliere, compreso l'elisoccorso».

2.103

[Aimi](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Tiraboschi](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#), [Mallegni](#), [Floris](#) (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.103

Al comma 1, lettera e), aggiungere le seguenti parole: «, prevedendo il potenziamento dell'offerta turistica stessa durante tutto l'anno, incentivando la conoscenza di percorsi naturalistici, iniziative sportive, percorsi enogastronomici, salutistici, termali e di benessere».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G2.103 (già em. 103)

[Aimi](#), [Floris](#), [Barboni](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Tiraboschi](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#), [Mallegni](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 497,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.103.

(*) Accolto dal Governo

2.104

[Ferrazzi](#), [Sudano](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#)

Respinto

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo per i comuni la facoltà di destinare a tali scopi il gettito derivante dal contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;».

2.105

[Ferrazzi](#), [Sudano](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) riconoscere ai comuni in cui sono presenti le isole di cui agli Allegati A e B, aderenti al Patto dei Sindaci promosso dalla Commissione europea, anche in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012, in materia di fonti rinnovabili di energia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012, la potestà di regolamentare la presenza di mezzi di locomozione adeguati alle infrastrutture stradali, anche con riferimento alla capienza di tali mezzi e al loro impatto ambientale in aree territoriali di limitata dimensione quali quelle delle isole minori;».

2.106

[Assuntela Messina](#), [Ferrazzi](#), [Sudano](#), [Mirabelli](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:

«p) favorire la valorizzazione dei beni culturali, demaniali e ambientali, prevedendo la possibilità di trasferire, ove necessario, la proprietà dei beni di proprietà statale e regionale agli enti locali con i quali sono sottoscritti appositi accordi di valorizzazione;».

2.107

[Sudano](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#)

Respinto

Al comma 1, lettera p), aggiungere in fine le seguenti parole: «con la possibilità altresì di individuare gli immobili da destinare al personale delle Forze di polizia e delle Capitanerie di Porto;».

2.108

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, alla lettera q), sopprimere le parole: «vigenti o di successiva revisione e approvazione».

2.109

[Papatheu](#), [Gallone](#), [Alfredo Messina](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#), [Tiraboschi](#), [Floris](#) (*)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«dd-bis) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico esistente. L'amministrazione marittima, in virtù della necessità di garantire la sicurezza della navigazione e del traffico marittimo e della sicurezza ed operatività degli scali portuali, che presenta specifiche peculiarità nel caso delle isole di cui all'allegato A poiché garantisce servizi marittimi capillari all'utenza marittima e alle intere comunità isolane, ha accesso privilegiato all'assegnazione di tali edifici per finalità logistiche e di servizio».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato nel testo emendato

(Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e fatti salvi gli effetti dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. Esso è adottato con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie su proposta del Comitato di cui al comma 5.
2. I singoli comuni interessati concorrono alla predisposizione del DUPIM mediante l'elaborazione dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze di categoria imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.
3. I PIST, predisposti dai comuni ai sensi del comma 2, costituiscono gli strumenti operativi della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati. Ogni singolo progetto è dotato, a pena di esclusione dal finanziamento, del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
4. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro sessanta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative

previste nei PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alla medesima regione. La delibera regionale è trasmessa al Comitato di cui al comma 5. Ove la delibera regionale non intervenga entro il termine di cui al primo periodo, i PIST possono essere trasmessi direttamente al Comitato di cui al comma 5.

5. È istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

6. Il Comitato è composto:

- a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze;
- b) da un rappresentante delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori;
- c) da due rappresentanti dell'ANCIM e da un sindaco scelto d'intesa fra i sindaci dei comuni delle isole minori di cui all'allegato B.

7. Il Comitato esprime parere sui criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati, tenendo conto della distanza delle isole dalla terraferma, del numero di abitanti residenti alla data dell'ultimo censimento, dei flussi turistici e dell'estensione territoriale.

8. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea. Il DUPIM può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Stati che si affacciano sul Mar Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo per le isole minori.

9. Allo svolgimento delle attività del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

10. In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede ad integrare il DUPIM di cui al comma 9 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 2 del 2010, con le modalità di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 7 del presente articolo. Il successivo DUPIM è predisposto per il periodo 2021-2027.

EMENDAMENTI

3.100

[Papatheu](#), [Gallone](#), [Alfredo Messina](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#), [Tiraboschi](#), [De Poli](#), [Testor](#), [Floris](#) (*)

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «, anche attraverso», fino alla fine del comma, con le seguenti: «. Ai fini della sua predisposizione, i singoli comuni istituiscono appositi tavoli di confronto, coinvolgendo, sin dalle fasi iniziali e per tutto il processo di progettazione e attuazione degli interventi, le rappresentanze delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.101

[Tiraboschi](#), [Gallone](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#), [Floris](#) (*)

Approvato

Al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.102

[Papatheu](#), [Gallone](#), [Alfredo Messina](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#), [Tiraboschi](#), [Floris](#) (*)

Respinto

Al comma 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) dai rappresentanti delle cinque organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative presenti nelle isole minori italiane».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.103

[Assuntela Messina](#), [Ferrazzi](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Il Comitato svolge altresì le seguenti funzioni:

a) istruire i provvedimenti concernenti le isole minori, al fine della loro sottoposizione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali ed alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

b) monitorare gli effetti degli interventi adottati nel DUPIM, procedendo ad una verifica annuale del medesimo Documento anche al fine di eventuali riprogrammazioni e integrazioni;

7-ter. Il Comitato scientifico dell'ANCIM espleta funzioni di supporto per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 7-bis, lettera a)».

3.104

[Nastri](#), [Maffoni](#), [La Pietra](#)

Respinto

Al comma 8, dopo la parola: «settennale», inserire le seguenti: «ed è aggiornato annualmente nella parte riguardante gli interventi da realizzare.».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Fondi per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 10

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per il finanziamento degli interventi a favore delle medesime isole minori.

2. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Il Fondo è destinato al finanziamento degli interventi in conto capitale previsti dal DUPIM e nei relativi PIST ai sensi dell'articolo 3, nonché degli ulteriori interventi in conto capitale per i quali gli articoli successivi rinviano alle risorse del Fondo.

3. Il monitoraggio degli interventi di cui alla presente legge è effettuato secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Per gli interventi non infrastrutturali il monitoraggio è effettuato attraverso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono essere regolate le modalità di attuazione del monitoraggio degli interventi.

EMENDAMENTI

4.100

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «50 milioni».*

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la seguente: «70» e la parola: «10» con la seguente: «20»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

4.12

[Tiraboschi](#), [Gallone](#), [Alfredo Messina](#), [Papatheu](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#), [Floris](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, pari allo 0,5 per cento, è destinata alla promozione e valorizzazione delle manifestazioni culturali, ambientali, musicali, religiose, storiche e turistiche organizzate sulle isole minori dai sindaci e promosse di concerto con le Regioni di appartenenza.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

4.101

[Assuntela Messina](#), [Ferrazzi](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. Le entrate derivanti dal contributo di sbarco nonché quelle dalla tassa di soggiorno sono escluse dalle entrate comprese nella determinazione delle capacità fiscali stimate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo n. 216 del 2010 e successivi decreti attuativi, in quanto entrate a destinazione speciale.

3-ter. Le spettanze a titolo di Fondo di solidarietà comunale per i comuni di cui all'Allegato A sono implementate del 20 per cento per contribuire a ridurre i fattori di particolare disagio permanente che le contraddistinguono».

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «40», la parola: «30» con la seguente: «50» e la parola: «10» con la seguente: «30»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Ripartizione delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 4 sono destinate per il 90 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato A e per il 10 per cento ad interventi in favore delle isole di cui all'allegato B.

EMENDAMENTO

5.100

[Gasparri](#), [Alfredo Messina](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Mallegni](#), [Tiraboschi](#), [Floris](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - *(Ripartizione delle risorse)* - 1. Le risorse di cui all'articolo precedente sono destinate per il 95 per cento a interventi in favore delle isole di cui all'allegato A e per il 5 per cento a interventi in favore delle isole di cui all'allegato B».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.100

[Maffoni](#), [La Pietra](#), [Nastri](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5- *bis.*

(Istituzione di una Zona franca produttiva)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, a decorrere dal 1° dicembre 2018 è istituita una zona franca produttiva nei comuni delle isole di cui all'allegato A, al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo

dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero.

2. Per la zona franca produttiva di cui al comma 1 si applicano, nel limite massimo di spesa di cui al comma 5, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 341 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le agevolazioni previste dal comma 341 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006, si applicano alle piccole e micro imprese che, per un periodo di cinque anni, costituiscono una nuova attività economica a decorrere dal 1° dicembre 2018, nonché, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, alle piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività prima di tale data.

3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Entro lo stesso termine sono adottate le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento dei programmi di intervento relativi alla zona franca produttiva di cui all'articolo 1 della presente legge.

4. L'efficacia delle disposizioni del comma 2 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale di cui al rapporto annuale allegato allo stato di previsione dell'entrata previsto ai sensi dell'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati in base alle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2,5 milioni di euro annui, a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della medesima disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati».

5.0.101

[Nastri](#), [Maffoni](#), [La Pietra](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Agevolazione contributiva in favore delle aziende turistiche a carattere stagionale operanti nelle isole minori)

1. Allo scopo di favorire l'occupazione attraverso il graduale superamento della stagionalità, le aziende turistiche a carattere stagionale, di seguito denominate "aziende", definite ai sensi del numero 48 dell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni, operanti nel territorio delle isole minori, che assumono lavoratori con contratto di lavoro a progetto o a tempo determinato, a decorrere dal 30 maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, per una durata non superiore a sette mesi, possono, con il consenso del lavoratore e con atto scritto, in deroga alle disposizioni dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, prorogare i rapporti di lavoro in scadenza per un periodo non superiore a quattro mesi, senza che nell'indicato periodo di proroga dell'attività lavorativa siano dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gli addebiti contributivi a carico dell'azienda e senza che l'azienda medesima perda il carattere stagionale.

2. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri fissati nel medesimo

comma, si applica anche alle aziende che decidono di anticipare l'apertura stagionale rispetto alla data di apertura dell'anno precedente e per tutto il periodo di paga sino alla coincidenza con la medesima data.

3. L'agevolazione contributiva di cui al presente articolo si applica ai rapporti di lavoro in atto non oltre la data del 31 ottobre di ogni anno.

4. Restano fermi, a carico del datore di lavoro, l'obbligo assicurativo nei confronti dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e, a carico del lavoratore, l'obbligo di versamento della propria quota di contribuzione a favore dell'INPS.

5. L'agevolazione contributiva di cui al comma 1 compete esclusivamente per un periodo di paga non superiore a quattro mesi alle aziende che, negli ultimi tre anni, hanno operato un periodo di chiusura complessivamente non inferiore a tre mesi, anche non consecutivi.

6. Le aziende interessate all'applicazione dell'agevolazione contributiva di cui al presente articolo entro il giorno 30 del mese antecedente a quello in cui nell'anno precedente si è verificata la chiusura, devono fare pervenire agli uffici dell'INPS territorialmente competenti una dichiarazione con la quale attestano la volontà di prolungare l'attività lavorativa per un periodo di almeno tre mesi. La decisione deve essere corredata di un elenco dei lavoratori per cui si chiede la proroga del relativo contratto di lavoro o l'assunzione anticipata, con l'indicazione del periodo di lavoro per ciascun lavoratore.

7. Le aziende possono usufruire dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1 per un quinquennio.

8. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1, ove l'azienda abbia consecutivamente differito la data di chiusura o anticipato la data di apertura, essa può optare, con comunicazione da inviare agli uffici dell'INPS competenti per territorio, per il carattere annuale della propria attività. Nel caso in cui l'azienda opti per tale scelta, essa usufruisce ancora per un quinquennio dell'agevolazione contributiva di cui all'articolo 1, nella misura del 50 per cento dei contributi dovuti. L'azienda può comunque deliberare di mantenere il carattere stagionale della propria attività e in tale caso essa può ulteriormente usufruire della citata agevolazione contributiva esclusivamente per un anno.

9. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce annualmente all'INPS una somma corrispondente alle minori entrate conseguenti alla concessione dell'agevolazione contributiva di cui al presente articolo. L'ammontare del trasferimento è calcolato al netto dei risparmi conseguiti dall'INPS in termini di minore esborso relativo alle indennità di disoccupazione non erogate ai lavoratori il cui rapporto di lavoro stagionale sia prorogato per effetto dell'agevolazione contributiva prevista dal presente articolo, nonché del maggiore gettito dei contributi in favore dell'INPS, a carico dei lavoratori il cui rapporto di lavoro stagionale sia stato prorogato ai sensi del presente articolo.

10. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del citato comma 2 e, fino al raggiungimento della somma di 80 milioni di euro annui, mediante l'aumento delle aliquote relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico stabilite nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni».

5.0.2

[Gasparri](#), [Alfredo Messina](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Mallegni](#), [Tiraboschi](#), [Floris](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Partecipazione delle piccole isole al Fondo di solidarietà nazionale)

1. Ai comuni delle piccole isole di cui all'allegato A è assegnato in prededuzione dal Fondo di solidarietà nazionale, ad incremento delle eventuali spettanze ad essi dovute in virtù del riparto generale del Fondo stesso, un importo corrispondente all'aliquota del 30 per cento della contribuzione IRPEF corrisposta dai residenti nei rispettivi territori».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.0.102

[Gasparri](#), [Tiraboschi](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#), [Mallegni](#), [Floris](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5- *bis*.

(Fiscalità di sviluppo)

1. I comuni delle isole di cui all'allegato A individuano, in conformità con la normativa dell'Unione europea e della regione di appartenenza, forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove aziende sostenibili o di attività d'impresa che non perseguano l'obiettivo unico del profitto, ma basino la propria attività su valori sociali, etici e ambientali.

2. Per gli operatori che esercitano la loro attività nelle isole minori, l'aliquota dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) è ridotta del 50 per cento.

3. Ai fini del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dal 2019.

4. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 30 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede:

a) quanto a 15 milioni a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

5.0.103

[Papatheu](#), [Gallone](#), [Alfredo Messina](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#), [Tiraboschi](#), [Floris](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5.

(Fiscalità di sviluppo)

1. Le imprese che abbiano o stabiliscano la propria sede legale e operativa nel territorio dei comuni delle isole di cui agli allegati A e B, in deroga alle disposizioni generale vigenti in materia, possono stipulare una nuova forma contrattuale di lavoro denominato "Contratto speciale per le Isole Minori". Tali contratti hanno durata triennale e devono prevedere un periodo minimo di impiego del lavoratore pari a 8 mesi annui per ognuna delle 3 annualità. Alle imprese che stipulano tali contratti sono garantiti gli sgravi contributivi previsti nella legge n. 15 del 28 dicembre 2015 e successive modificazioni. I lavoratori così occupati, nel quadrimestre di inattività, possono accedere al godimento di istituti di previdenza sociale e chiedere prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori disoccupati.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato nel testo emendato

(Disciplina dell'imposta di scopo per i comuni delle isole minori)

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni delle isole minori, nella disciplina dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono prevedere altresì:

a) la destinazione del gettito dell'imposta anche per la realizzazione di progetti, diversi dalle opere pubbliche di cui all'articolo 1, comma 149, della citata legge n. 296 del 2006 e all'articolo 6, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, comunque diretti alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge;

b) l'aumento sino all'1 per mille dell'aliquota stabilita dall'articolo 1, comma 147, della citata legge n. 296 del 2006.

2. Per quanto non diversamente disposto dal comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 e dei commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.

EMENDAMENTI

6.100

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.101

[Dal Mas](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Tiraboschi](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#), [Mallegni](#), [Floris](#) (*)

Id. em. 6.100

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.102

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«2-bis. Con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono individuate, in conformità con le norme dell'Unione europea e in attuazione dei principi di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, le forme di fiscalità di sviluppo che le regioni competenti, d'intesa con i comuni di cui agli Allegati A e B, possono applicare nel territorio dei medesimi comuni.

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica, in quanto compatibile con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, alle regioni a statuto speciale che non abbiano già adottato proprie disposizioni in materia di fiscalità di sviluppo, in attuazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni».

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la parola: «70» e la parola: «10» con la parola: «50»;

b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;

c) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;

6.103

[Sudano](#), [Faraone](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alle imprese aventi sede legale ed operativa nelle Isole minori è riconosciuta la facoltà di stipulare contratti stagionali di lavoro che prevedano l'assunzione del lavoratore per una durata minima di otto mesi con vincolo triennale. A tali contratti si applicano le agevolazioni contributive di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «40», la parola: «30» con la parola: «50» e la parola: «10» con la parola: «30»;

b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6 6.0.100

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#), [Faraone](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, i confini politici che racchiudono i territori dei Comuni di Lampedusa e Pantelleria non costituiscono linea doganale ed i territori ivi racchiusi sono ricompresi tra i territori extra-doganali e sono esclusi dal territorio dello Stato.

2. Ai territori extra-doganali dei Comuni di Lampedusa e Pantelleria si applicano le disposizioni di cui legge 1° novembre 1973, n. 762, nonché ogni disposizione in materia di agevolazioni fiscali applicabile al territorio extra-doganale di Livigno».

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la parola: «70» e la parola: «10» con la parola: «50»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

6.0.101

[Papatheu](#), [Gallone](#), [Alfredo Messina](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#), [Tiraboschi](#), [Floris](#) (*)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Dotazioni organiche del personale dei comuni delle isole di cui agli allegati A e B)

1. All'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 sostituire il comma 229 con il seguente: "A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione, le unioni di comuni nonché i comuni delle Isole Minori possono procedere ad assunzioni di personale" a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 3 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

6.0.102

[Papatheu](#), [Gallone](#), [Alfredo Messina](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#), [Tiraboschi](#), [Floris](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo , inserire il seguente:

«Art. 6- *bis*.

(Spesa per rapporti di lavoro flessibile dei comuni delle isole di cui agli allegati A e B)

1. All'articolo 1, comma 479, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, sostituire la lettera c) con la seguente: "c) le regioni, le città metropolitane e i comuni delle Isole Minori di cui di cui agli allegati A e B che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, possono, nell'anno successivo, innalzare la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28;"».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato

(Ricognizione infrastrutturale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i comuni delle isole minori, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché della rete stradale, della rete fognaria, idrica ed elettrica e delle strutture portuali e aeroportuali, ove esistenti.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi sessanta giorni, trasmettono all'ANCIM una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM. Le suddette attività sono rinnovate ai fini dell'elaborazione di ogni successivo DUPIM.

3. Le relazioni di cui al comma 2 sono inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessarie valutazioni dei relativi progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

EMENDAMENTI

7.100

[Papatheu](#), [Gallone](#), [Alfredo Messina](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#), [Tiraboschi](#), [Floris](#) (*)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «I sindaci dei comuni di cui al comma 1», inserire le seguenti: «ascoltate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.101

[Papatheu](#), [Gallone](#), [Alfredo Messina](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#), [Tiraboschi](#), [De Poli](#), [Testor](#), [Floris](#) (*)

Respinto

Al comma 2 dopo le parole: «I sindaci dei comuni di cui al comma 1,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.102

[Papatheu](#), [Gallone](#), [Alfredo Messina](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#), [Tiraboschi](#), [Floris](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I bilanci dei comuni delle isole di cui agli allegati A e B, in deroga alla normativa generale in materia di avanzo vincolato prevista, per il saldo di finanza pubblica, all'articolo 1, commi 465 e della legge n. 232 del 11 dicembre 2016, possono utilizzare le quote di avanzo vincolato derivante da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate.

3-ter. All'onere derivante dal comma 3-bis, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

7.103

[Sudano](#), [Faraone](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#)

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per i comuni delle Isole minori, sono escluse le poste di spesa correlate all'applicazione di avanzo vincolato dai vincoli imposti dal saldo di finanza pubblica di cui all'articolo 1, commi 465 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 238».

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «30», la parola: «30» con la seguente: «40» e la parola: «10» con la seguente: «20»;

b) la parola lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato nel testo emendato

(Censimento del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale, i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle emergenze presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di recupero e valorizzazione del

patrimonio di cui al comma 1.

EMENDAMENTO

8.100

Il Relatore

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le parole: «, ai fini della quantificazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale» e sostituire le parole: «alla ricognizione delle emergenze» con le seguenti: «alla ricognizione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».*

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato nel testo emendato

(Censimento delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'elencazione delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche, i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle iniziative presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione del patrimonio di cui al comma 1.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per le proprie competenze, provvedono senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica a pubblicare l'elenco delle manifestazioni di cui al comma 1 che si svolgono nel proprio territorio di competenza e a individuare criteri premiali all'interno dei bandi per l'erogazione di contributi alle medesime manifestazioni.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3, procedendo alla revisione annuale.

EMENDAMENTO

9.100

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato nel testo emendato

(Censimento e valorizzazione delle piccole produzioni locali)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'elencazione delle piccole produzioni locali, i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci e d'intesa con le regioni di

appartenenza, provvedono alla ricognizione delle produzioni presenti nel proprio territorio.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione delle produzioni di cui al comma 1.

3. Per «piccole produzioni locali» si intendono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o trasformati, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola, ittica o di allevamento, destinati, in piccole quantità in termini assoluti, alla somministrazione e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per le proprie competenze, provvedono senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica a pubblicare l'elenco delle piccole produzioni di cui al comma 1 del proprio territorio di competenza e a individuare i criteri di utilizzo del marchio delle isole minori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), ai fini della promozione dei medesimi prodotti.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3 procedendo alla revisione annuale.

EMENDAMENTI

10.100

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

10.101

Il Relatore

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «alla somministrazione» con le seguenti: «al consumo sul posto».

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.

Approvato

(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica)

1. Al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nonché una minore occupazione del territorio, e per valorizzare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni delle isole minori possono predisporre, nell'ambito dei PIST, un piano avente ad oggetto l'attuale offerta turistica del territorio, la diversificazione per aree di interesse ed una scala di interventi da realizzare con priorità. I piani devono evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico.

2. Le regioni interessate e i comuni delle isole minori, al fine di sopperire a eventuali carenze formative, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, promuovono e organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche.

EMENDAMENTI

11.100

[De Poli](#), [Gallone](#), [Tiraboschi](#), [Testor](#), [Floris](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11. - *(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica)* - 1. Al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente nonché una minore occupazione del territorio e per migliorare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni delle isole di cui all'allegata A possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici e paesaggistici vigenti, un aumento della volumetria degli immobili aziendali pari al 30 per cento di quella esistente, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche preesistenti o tipiche del luogo. Il cambio di destinazione d'uso in deroga agli strumenti urbanistici è consentito esclusivamente per la realizzazione di poli museali e di servizi turistici accessori ed ancillari, ad esclusione della ricettività alberghiera ed extralberghiera.

2. Al fine di stabilire la congruità degli interventi di ampliamento degli immobili di cui al comma 1, rispetto alle esigenze di sviluppo del territorio così come definite dai piani di sviluppo turistico di cui al successivo comma 4, le imprese turistiche presentano ai comuni di appartenenza e agli organi preposti, apposite istanze dalle quali si evincano i benefici derivanti dal potenziamento delle aziende esistenti in termini di maggiore produttività o incremento occupazionale.

3. Al fine di incrementare l'offerta turistica delle isole minori, i Ministeri competenti destinano per ogni esercizio finanziario una somma prelevata dal Fondo di sviluppo delle isole minori per la promozione e valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici e dell'offerta turistica.

4. Per le finalità di cui al comma 3, i comuni di cui al comma 1 presentano ai Ministeri competenti piani quinquennali di sviluppo turistico e, entro il mese di dicembre di ogni anno, i relativi progetti di intervento riferiti all'anno successivo o a una pluralità di anni. La redazione dei piani di sviluppo turistico viene affidata mediante procedure di evidenza pubblica ad esperti in pianificazione turistica e vengono redatti seguendo tutte le fasi necessarie, con particolare attenzione a quelle di definizione degli obiettivi e degli interventi necessari, seguendo un processo di concertazione ampiamente partecipato e uno di continuo monitoraggio degli interventi. I progetti devono quindi essere coerenti con la cornice strategica stabilita dal piano di sviluppo turistico, dimostrare la propria sostenibilità economica ed ambientale, evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico. I Ministeri competenti erogano le somme relative ai progetti approvati entro il successivo mese di marzo, dando priorità ai progetti in grado di dimostrare un potenziale incremento dei flussi turistici nei mesi di marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre.

5. I Ministeri competenti, d'intesa con le regioni interessate e con i comuni di cui al comma 1, entro il mese di dicembre di ogni anno verificano il fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle - Cambio Pagina - isole minori per l'anno successivo. Al fine di sopperire a eventuali carenze, le stesse amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, si raccordano con le associazioni di categoria del comparto turistico maggiormente rappresentative presenti sul territorio e organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.101

[Modena](#), [Gallone](#), [Tiraboschi](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#), [Floris](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «servizi turistici e alberghieri» inserire le seguenti: «nonché al fine di incrementare le attività sportive, sia in forma amatoriale che in forma imprenditoriale»,».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.102

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «isole minori» inserire le seguenti: «procedono entro il mese di dicembre di ciascun anno alla verifica del fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica nel territorio delle isole minori per l'anno successivo»,».

11.103

[Papatheu](#), [Gallone](#), [Alfredo Messina](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#), [Tiraboschi](#), [Floris](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nei comuni delle isole di cui all'allegato A non si applicano i limiti di spesa previsti, per le assunzioni a tempo determinato, dall'articolo 9, comma 28, della legge 30 luglio 2010, n. 122.

2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

11.104

[Sudano](#), [Faraone](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010 non si applicano alle amministrazioni locali dei Comuni ricadenti nelle isole minori».

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «30», la parola: «30» con la parola: «40» e la parola: «10» con la parola: «20»;

b) la parola lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2020» con le seguenti: «15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

11.105

[Modena](#), [Gallone](#), [Tiraboschi](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#), [Floris](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le regioni e i comuni delle isole minori, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, promuovono e organizzano nel territorio delle stesse isole attività sportive, sia in forma amatoriale che in forma imprenditoriale, per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato nel testo emendato

(Misure per migliorare l'assistenza sanitaria)

1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti, al fine di garantire alla popolazione residente e ai turisti nelle isole minori l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA) e con particolare riferimento a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti.

2. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, le amministrazioni interessate adottano le opportune misure, anche mediante specifiche campagne informative, per promuovere le pratiche di volontariato da realizzare anche mediante il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato, coordinate dal servizio 118.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

12.100

[Gallone](#), [Gasparri](#), [Tiraboschi](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#), [Mallegni](#), [Floris](#) (*)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - *(Misure per migliorare i servizi sanitari)*. - 1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti garantiscono alla popolazione residente e ai turisti nelle isole di cui agli allegati A e B il diritto all'assistenza sanitaria locale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Al fine di garantire l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, le regioni provvedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti.

2. Qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza sanitaria locale immediata, è riconosciuto ai residenti nelle isole di cui agli allegati A e B, in armonia con i parametri esistenti, il diritto al rimborso delle spese sostenute per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma nell'ambito della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute a un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi

in autonomia.

3. È garantita nelle isole di cui agli allegati A e B, per l'intero arco di tempo annuale, in proporzione alla popolazione residente e a quella connessa ai flussi turistici, la presenza continuativa di medici di primo soccorso, di infermieri e di apparecchiature di urgenza e di primo intervento.

4. Sono mantenuti i punti nascita presenti nelle isole di cui agli allegati A e B, anche in deroga alla normativa vigente, implementando adeguatamente le professionalità e le dotazioni strumentali occorrenti, anche al fine di garantire la corretta gestione delle situazioni di maggiore criticità e il trasferimento in sicurezza del neonato che necessiti di interventi particolari in centri di livello avanzato.

5. Le regioni nel cui territorio sono comprese isole di cui agli allegati A e B promuovono e stabiliscono adeguati collegamenti con centri di eccellenza per diagnosi precoce e il tempestivo intervento sulle patologie gravi, sia in fase prenatale che nell'immediato *post partum*.

6. Nei comuni delle isole di cui agli allegati A e B, e in ciascuna isola per i comuni pluri-insulari nonché in ogni area pluri-comunale che insista sullo stesso territorio, è garantita la presenza di presidi territoriali organizzati idonei per la presa in carico del percorso di emergenza-urgenza, per l'erogazione di servizi delle cure primarie e per la gestione territoriale ambulatoriale-domiciliare delle patologie croniche nonché per la presa in carico dei pazienti oncologici e dializzati.

7. Per i medici in servizio nelle isole minori sono previste adeguate opportunità formative e di aggiornamento presso strutture di eccellenza, anche finalizzate a servizi di telemedicina.

8. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, le amministrazioni interessate adottano le opportune misure per la divulgazione al pubblico e l'implementazione delle pratiche di volontariato attivate con il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato e coordinate dal servizio 118, in considerazione della loro rilevanza quale modello di azione diffusa e capillare per interventi che non necessitano della presenza di personale medico.

9. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

12.101

[Mirabelli](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#), [Faraone](#)

Respinto

Al comma 1 dopo le parole: «territorialmente competenti» inserire le seguenti: «mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori,» e sostituire le parole: «alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri ove esistenti» con le seguenti: «al potenziamento e alla riorganizzazione delle attività dei presidi sanitari e dei presidi ospedalieri, ove esistenti, al fine della loro fruizione sia nelle condizioni di normale presenza stanziale, sia nelle situazioni di sovraffollamento determinato dalle presenze turistiche».

Conseguentemente:

1) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. L'accordo di cui al comma 1 deve prevedere:

a) interventi atti a garantire, in termini proporzionali rispetto alla popolazione stabilmente residente e rispetto alla popolazione temporanea derivante dai flussi turistici, la presenza costante nei presidi sanitari e ospedalieri delle isole minori di personale medico e infermieristico di comprovata esperienza negli interventi di primo soccorso, nonché di apparecchiature per il primo intervento e per le diagnosi d'urgenza;

b) anche in deroga alla normativa vigente, il mantenimento dei punti nascita esistenti, con adeguata disponibilità di personale e di dotazioni strumentali, al fine di garantire la corretta gestione dell'assistenza prenatale e neonatale, con particolare riferimento alle situazioni di criticità per le quali deve essere altresì garantita la disponibilità, mediante specifici protocolli di intesa, di mezzi per il trasferimento in sicurezza presso centri di eccellenza per diagnosi precoci e per interventi di emergenza sulle patologie gravi, prenatali e *post-partum*;

c) la disponibilità, presso ciascun comune delle isole minori, di presidi territoriali organizzati per la presa in carico dei percorsi di emergenza-urgenza, per l'erogazione dei servizi di cure primarie e per la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie croniche, ivi compresa la presa in carico di pazienti oncologici e dializzati;

d) la possibilità di effettuare nell'isola le visite sanitarie e gli esami di controllo specialistico, presso i presidi sanitari e le strutture ospedaliere ove esistenti, con cadenze prestabilite e correlate alle diverse necessità conseguenti alle esigenze dei cittadini stabilmente residenti e alle situazioni di sovraffollamento conseguenti ai flussi turistici;

e) qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza locale immediata, è riconosciuto agli abitanti delle isole minori il diritto al rimborso delle spese sostenute in armonia dei parametri esistenti per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma all'interno della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute ad un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.

f) l'effettuazione, con cadenza periodica, di appositi interventi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico in servizio presso le isole minori, finalizzati in particolare alla corretta pratica della telemedicina, anche con l'eventuale periodica applicazione presso strutture di eccellenza».

2) *all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la parola: «70» e la parola: «10» con la parola: «50»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

12.102

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «dei presidi ospedalieri» con le seguenti: «delle strutture sanitarie».

12.103

[Gasparri](#), [Tiraboschi](#), [Gallone](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#), [Mallegni](#), [Floris](#) (*)

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «ospedalieri»; inserire le seguenti: «e di strutture di pronto soccorso».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

12.104

[Marcucci](#), [Sudano](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#)

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle isole di cui agli Allegati A e B, con popolazione fino a 600 abitanti, è garantita la presenza continuativa di almeno 2 medici nel periodo tra il 1° maggio e il 30 settembre di ciascun anno».

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la parola: «70» e la parola: «10» con la parola: «50»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

G12.100

[Gallone](#), [Tiraboschi](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori, marine, lagunari e lacustri»,

premessi che:

l'articolo 12 nelle finalità del disegno di legge - di superare gli svantaggi derivanti dall'insularità -, reca misure finalizzate a garantire alla popolazione residente e ai turisti nelle isole minori l'appropriatezza della presa in carico e la risposta delle emergenze-urgenze, nel rispetto dei LEA;

il testo iniziale dell'articolo, nel testo discusso e modificato dalla Commissione, recava una serie di altre misure in materia di servizi sanitari, consentendo il mantenimento degli attuali punti nascita presenti sulle isole, anche in deroga alla normativa vigente in materia, garantendo il diritto della popolazione delle isole minori all'assistenza sanitaria locale, adeguati collegamenti con centri di eccellenza per diagnosi precoce e tempestivo intervento sulla patologie gravi, e interventi riorganizzativi dei presidi organizzativi esistenti;

le riformulazioni presentate dal relatore durante l'esame in Commissione, hanno sostanzialmente ridotto le risorse previste dal disegno di legge in favore delle isole minori;

a parere degli scriventi, al fine di limitare il verificarsi di possibili eventi avversi e per

diminuire i rischi per pazienti e operatori, gli attuali presidi ospedalieri esistenti nelle isole minori devono essere potenziati, soprattutto nei periodi estivi e comunque di maggiore affluenza, garantendo comunque servizi di accettazione ed urgenza, al fine di consentire la stabilizzazione e l'osservazione dei pazienti;

sarebbe auspicabile che, nella definizione dell'impianto normativo in discussione, possano essere oggetto di considerazione interventi quali quelli relativi alle problematiche concernenti i servizi sanitari, come tra l'altro evidenziato nel corso delle audizioni, ad esempio dalla Società italiana di telemedicina,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a potenziare, soprattutto nei periodi estivi, i presidi sanitari e la presenza di personale sanitario nei comuni delle isole minori, affinché si giunga a garantire a tutti la tutela del diritto alla salute e la gestione di eventuali situazioni di emergenza e criticità sotto il profilo sanitario;

a valutare l'opportunità di proporre una rivalutazione del provvedimento per verificare l'effettiva applicazione in ambito sanitario ed eventualmente apportare miglioramenti sul piano organizzativo e delle risorse.

G12.100 (testo 2)

[Gallone](#), [Tiraboschi](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori, marine, lagunari e lacustri»,

impegna il Governo a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a potenziare, soprattutto nei periodi estivi, i presidi sanitari e la presenza di personale sanitario nei comuni delle isole minori, affinché si giunga a garantire a tutti la tutela del diritto alla salute e la gestione di eventuali situazioni di emergenza e criticità sotto il profilo sanitario.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13.

Approvato nel testo emendato

(Misure a sostegno del sistema scolastico)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto da adottare d'intesa con le regioni interessate, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce criteri preferenziali da applicarsi, in sede di assegnazione alle istituzioni scolastiche che ricadono nei comuni delle isole minori, al personale direttivo, docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo che dimostri di possedere contestualmente la residenza e il domicilio nel comune delle isole minori ove insiste l'istituzione scolastica di assegnazione.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

13.100

[Malpezzi](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. - (*Misure per il potenziamento del sistema di istruzione*) - 1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di organizzazione del sistema di istruzione, al fine di preservare l'autonomia delle istituzioni scolastiche delle isole minori e garantire un presidio sul territorio anche in riferimento alla loro struttura dimensionale, nonché al fine di assicurare la stabilità degli organici del personale scolastico delle isole minori, presso ciascuna delle predette istituzioni scolastiche sono istituiti l'organico funzionale di istituto e la graduatoria di istituto.

2. Accede alla graduatoria di istituto il personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo che presenta apposita richiesta all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, corredata della documentazione da cui risultino la residenza e la contestuale dimora nel territorio dell'isola nella quale è ubicata l'istituzione scolastica indicata nella richiesta. Il predetto personale è nominato in servizio presso l'istituzione scolastica indicata, con precedenza rispetto al personale collocato nella medesima graduatoria nazionale; il medesimo personale mantiene altresì titolo preferenziale nelle procedure di trasferimento e di passaggio di cattedra, all'interno degli istituti insulari, nonché di attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato.

3. Al fine di garantire la continuità del servizio, nel periodo in cui le avverse condizioni meteorologiche non consentano al personale pendolare di essere presente con continuità, al personale direttivo, docente e ATA che non sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che presti effettivo servizio presso le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 in modo continuativo, a tempo indeterminato o per supplenze brevi, sono attribuiti i seguenti benefici:

a) il servizio prestato, anche presso diverse classi negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, è, valutato in misura doppia;

b) è conferita una specifica indennità per sede disagiata, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) sono concesse le medesime agevolazioni attribuite ai cittadini residenti nelle isole minori in materia di riduzione dei titoli di viaggio per i trasporti marittimi, aerei e terrestri.

4. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 gli incarichi per le supplenze brevi sono conferiti prioritariamente al personale inserito nella graduatoria di istituto».

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la seguente: «70» e la parola: «10» con la seguente: «50»;

b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;

c) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

13.101

Il Relatore

V. testo corretto

Al comma 1, dopo le parole: «da adottare» inserire le seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

13.101 (testo corretto)

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «da adottare» inserire le seguenti: «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

13.102

[Marcucci](#), [Sudano](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le regioni territorialmente competenti possono, altresì, prevedere graduatorie relative al personale docente nelle quali si iscrivono esclusivamente coloro che intendono insegnare nelle isole di cui all'allegato A».

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola «30» con la seguente: «70» e la parola: «10» con la seguente: «50»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

13.103

[Sudano](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Malpezzi](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:

«1-bis. Qualora non siano presenti sul territorio delle isole di cui alla presente legge plessi scolastici che garantiscano l'accesso alla scuola dell'obbligo sino all'età obbligatoria per legge, si prevedono, di concerto con l'ANCIM ed i Ministeri competenti, misure di sostegno economico alle famiglie che devono obbligatoriamente sostenere spese per garantire lo studio dei figli fuori dal domicilio familiare».

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la seguente: «70» e la parola: «10» con la seguente: «50»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

G13.100

[Gallone](#), [Tiraboschi](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#)

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori, marine, lagunari e lacustri»,

premesso che:

l'articolo 13 del disegno di legge - al fine di superare gli svantaggi derivanti dall'insularità -, reca misure finalizzate a garantire il funzionamento del sistema scolastico nei comuni delle isole minori;

le riformulazioni presentate dal relatore durante l'esame in Commissione, hanno sostanzialmente ridotto le risorse previste dal disegno di legge in favore delle isole minori;

a parere degli scriventi, al fine di garantire effettivamente il diritto all'istruzione nei comuni delle isole minori, sarebbe auspicabile che, nella definizione dell'impianto normativo in discussione, possano essere oggetto di considerazione interventi più ampi a sostegno del sistema scolastico,

impegna il Governo a valutare la possibilità di assumere iniziative volte a potenziare le strutture scolastiche e a considerare l'opportunità di proporre una revisione del provvedimento per apportare miglioramenti sul piano organizzativo e delle risorse.

G13.100 (testo 2)

[Gallone](#), [Tiraboschi](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori, marine, lagunari e lacustri»,

impegna il Governo a valutare la possibilità di assumere iniziative anche normative volte a potenziare le strutture scolastiche e ad apportare miglioramenti sul piano organizzativo e delle risorse.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 14 E 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14.

Approvato

(Disposizioni in materia di protezione civile)

1. Fermo restando quanto previsto dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'esercizio delle funzioni ad essi spettanti in qualità di autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, i sindaci dei comuni delle isole minori possono istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dei predetti organismi non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
2. Per favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi i comuni delle isole minori possono prevedere la costituzione di un fondo per le emergenze.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione della regione competente, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile.

4. I comuni provvedono alle attività di cui al presente articolo e all'eventuale costituzione del fondo di cui al comma 2 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.

Art. 15.

Approvato

(Accordi di collaborazione e convenzioni con università e istituti di credito)

1. Al fine di valorizzare le sinergie culturali e l'elaborazione di progetti e di favorire l'innovazione tecnologica nelle isole minori, lo Stato, le regioni interessate e i comuni delle isole minori, singoli o associati, adottano iniziative per definire appositi accordi o intese con università e istituti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche predisponendo elaborazioni progettuali per interventi pubblici necessari al superamento delle sperequazioni infrastrutturali individuate.

2. Al fine di favorire l'integrazione e la sinergia nella programmazione, nello sviluppo economico e nell'occupazione, i comuni delle isole minori possono attivare, previa indizione di bandi di evidenza pubblica, accordi con istituti di credito che dichiarino la disponibilità a supportare l'azione del comune e del tessuto produttivo locale procedendo a valutazione delle iniziative, proposte dai privati per le predette finalità, con criteri basati non su una mera valutazione creditizia ma sull'efficacia dell'intervento ai fini del progetto di sviluppo individuato nel DUPIM e asseverato dalle regioni.

3. I comuni delle isole minori, sulla base di modalità stabilite nel contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale, sentito il fornitore del servizio postale universale, possono proporre iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali nel territorio isolano, l'offerta complessiva dei servizi postali, anche congiuntamente ad altri servizi, valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale. Di tali iniziative è data informazione al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Al fine di potenziare il flusso turistico e migliorare l'offerta dei servizi, i comuni delle isole minori adottano iniziative per definire appositi accordi con gli istituti di credito per l'installazione di circuiti di sportelli automatici di tipo Bancomat e PagoBancomat nel territorio isolano.

EMENDAMENTO

15.100

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I comuni delle isole minori, previo esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, possono stipulare convenzioni con istituti di credito al fine di incrementare le risorse finanziarie per lo sviluppo e l'occupazione e di introdurre modalità sinergiche di programmazione degli investimenti. Le convenzioni devono prevedere che siano ammissibili a finanziamento le iniziative private che risultino coerenti con uno specifico progetto inserito nel DUPIM, individuate a seguito di valutazione, basata sui profili di efficacia dell'iniziativa anche in riferimento alla sua potenzialità sinergica rispetto al progetto, effettuata d'intesa tra il comune e l'istituto di credito».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 15

15.0.100

[Papatheu](#), [Gallone](#), [Alfredo Messina](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#), [Tiraboschi](#), [Floris](#) (*)

Respinto

Dopo l' articolo, inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Sistema idrico integrato)

1. Ai fini della corretta gestione del sistema idrico integrato, nei comuni delle isole di cui agli allegati A e B, è consentita la gestione del servizio idrico in forma autonoma.

2. I comuni delle isole di cui agli allegati A e B possono scegliere le forme di gestione consentite all'ordinamento giuridico vigente per le fonti idriche, compresi i dissalatori presenti nel proprio territorio».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

15.0.101

[Sudano](#), [Faraone](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15- *bis*.

(Sistema idrico integrato)

1. Ai fini di una corretta gestione del sistema idrico integrato, ai comuni ricadenti nelle Isole minori è consentita la gestione del servizio idrico in forma autonoma, a valere sulle risorse dei bilanci comunali e senza nuovi o maggiori oneri.

2. I comuni delle isole minori hanno la facoltà di scegliere le forme di gestione consentita dalle norme vigenti per le fonti idriche, compresi i dissalatori, presenti o da realizzare nel proprio territorio».

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

Approvato

(Misure relative ai trasporti locali)

1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori, per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando anche le misure sanzionatorie previste nell'ambito degli accordi che regolano il servizio, qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo.

2. Le regioni territorialmente competenti definiscono altresì, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi nelle isole minori. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali adottati a seguito delle procedure di ricognizione di cui all'articolo 7 costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 7, nonché ai fini del finanziamento a valere sulla dotazione dei Fondi di cui all'articolo 4 e ai fini della programmazione delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea.

EMENDAMENTI

16.100

[Papatheu](#), [Gallone](#), [Alfredo Messina](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#), [Tiraboschi](#), [De Poli](#), [Testor](#), [Floris](#) (*)

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A tale fine, le Regioni istituiscono un tavolo tecnico permanente, da riunire con cadenza almeno semestrale, nell'ambito del quale vengono recepite le istanze provenienti dal territorio. Del tavolo tecnico fanno parte, oltre ai comuni delle isole minori della Regione di appartenenza, anche le associazioni di categoria locali e regionali maggiormente rappresentative in tema di turismo e trasporti. Diventa, altresì, obiettivo prioritario quello di prevedere nei prossimi bandi quinquennali la progressiva eliminazione del divario rappresentato dal maggiore costo per l'utenza per percorrere tratte di pari distanza rispetto a quanto avviene sulla terraferma utilizzando i mezzi pubblici. La presente legge, entro 12 mesi dall'entrata in vigore, impegna lo Stato e le Regioni, ciascuno per metà dell'importo necessario, a garantire la copertura annuale necessaria per colmare tale divario».

All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

16.101

[Mirabelli](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#)

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di potenziare i servizi di trasporto da e per le isole minori e di garantire la continuità territoriale con la terraferma, le risorse del fondo per il trasporto pubblico locale istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, da destinare all'acquisto di elicotteri per garantire il collegamento con le isole minori ai sensi della lettera e-bis) del citato articolo 1, comma 1031, sono erogate direttamente ai comuni di cui all'allegato A della presente legge, per essere destinate alla acquisizione e alla gestione di una dotazione di elicotteri da utilizzare per il servizio di trasporto, con particolare riferimento al trasporto in caso di emergenze - urgenze».

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60»«, la parola: «30» con la seguente: «70» e la parola: «10» con la seguente: «50»;

b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;

c) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

16.102

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Respinto

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

16.103

[Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. Lo Stato partecipa e contribuisce alla copertura finanziaria, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, in misura pari ad almeno il 50 per cento, dei costi del trasporto marittimo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto dai comuni o dalle aziende da questi incaricate.

2-ter. Le regioni garantiscono che le compagnie che svolgono l'attività di collegamento marittimo con le isole riservino in favore dei residenti nei comuni delle isole di cui alla presente legge il 20 per cento dei posti sui mezzi di collegamento fino ad almeno 15 minuti prima dell'orario di partenza da e per le isole medesime.

2-quater. I possessori di seconde case che pagano i relativi tributi locali ed i componenti dei loro nuclei familiari sono parificati ai residenti in attuazione del principio di continuità territoriale».

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60» la parola: «30» con la seguente: «70» e la parola: «10» con la seguente: «50»;

b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;

c) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

16.104

[Sudano](#), [Faraone](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. A valere sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, si provvede alla copertura finanziaria, in misura pari ad almeno il 50 per cento, dei costi del trasporto marittimo per il trasporto dell'acqua.

2-ter. I possessori di seconde case che pagano i relativi tributi locali ed i componenti dei loro nuclei familiari sono parificati ai residenti in attuazione del principio di continuità territoriale».

16.105

[Marcucci](#), [Sudano](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le regioni territorialmente competenti adottano, in favore delle isole minori con popolazione non superiore a 600 abitanti, provvedimenti finalizzati alla riduzione dei costi di trasporto connessi:

- a) allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e degli oli esausti;
- b) alle forniture di carburanti per autotrazione, nonché dei carburanti utilizzati per la pesca e l'agricoltura;
- c) dei mezzi di soccorso per i servizi di interesse pubblico;».

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la seguente: «70» e la parola: «10» con la seguente: «50»;

b) al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;

c) al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

16.106

[De Poli](#), [Gallone](#), [Tiraboschi](#), [Testor](#), [Floris](#) (*)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le Regioni si impegnano, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a redigere i piani di mobilità finalizzati a rivalutare l'assetto dei collegamenti interni ed esterni delle isole minori, in funzione di una migliore redistribuzione delle risorse economiche, degli itinerari orari e dei mezzi di collegamento da impiegare, dando priorità ai principi di intermodalità e sostenibilità economica ed ambientale delle tratte e dei mezzi da impiegare. Tra questi, potranno essere inclusi anche mezzi in atto non utilizzati e o utilizzati solo in alcuni comprensori».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

16.107

[Cirinnà](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Sudano](#)

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le Regioni, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, redigono i piani di mobilità finalizzati a rivalutare l'assetto dei collegamenti interni ed esterni delle isole minori, in funzione di una migliore redistribuzione delle risorse economiche, degli itinerari orari e dei mezzi di collegamento da impiegare, dando priorità ai principi di intermodalità e sostenibilità economica ed ambientale delle tratte e dei mezzi da impiegare. Tra questi, possono essere inclusi anche mezzi in atto non utilizzati e o utilizzati solo in alcuni comprensori».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 16 16.0.100

[Sudano](#), [Faraone](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#), [Biti](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ripristinate le sezioni distaccate dei tribunali già presenti nei territori dei Comuni delle isole minori e ricadenti nelle isole di Ischia, Elba e Lipari. Le sezioni distaccate di cui al presente comma sono dichiarate sedi giudiziarie disagiate. Con apposito decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli incentivi finalizzati a favorire il personale addetto alle sezioni distaccate di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la seguente: «70» e la parola: «10» con la seguente: «50»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

16.0.101

[Papatheu](#), [Gallone](#), [Alfredo Messina](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#), [Tiraboschi](#), [Floris](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16- *bis*.

1. Sono definitivamente ripristinate le sezioni distaccate dei tribunali già presenti nei territori delle Isole Minori di Elba, Ischia e Lipari. Le sezioni distaccate di cui al presente comma sono dichiarate sedi giudiziarie disagiate e si delega il Governo ad emanare i necessari atti normativi, entro 90 giorni dalla Pubblicazione della presente legge in *Gazzetta Ufficiale*, per prevedere l'introduzione di specifici incentivi destinati al personale ivi assegnato, se residente, domiciliato o dimori sulla terraferma.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

Approvato

(Misure in materia di dissesto idrogeologico)

1. Ai fini della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e della salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole minori, le regioni territorialmente competenti procedono ad una ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, i quali sono inseriti negli elenchi programmatici di settore nazionale e territoriale e realizzati in accordo con i comuni competenti e le comunità isolate compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci.

EMENDAMENTI

17.100

[Papatheu](#), [Gallone](#), [Alfredo Messina](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#), [Tiraboschi](#), [De Poli](#), [Testor](#), [Floris](#) (*)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Visti i rischi connessi alla subsidenza e all'erosione di alcuni contesti insulari, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni aventi sede nelle isole di cui agli allegati A e B, istituiscono delle apposite commissioni con l'obiettivo di individuare e segnalare in modo sistematico alle regioni competenti le diverse criticità riscontrate a livello locale».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

17.101

[Cirinnà](#), [Ferrazzi](#), [Sudano](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#)

Sost. id. em. 17.100

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In considerazione dei rischi connessi alla subsidenza e all'erosione di alcuni contesti insulari, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni aventi sede nelle isole di cui agli Allegati A e B, istituiscono delle apposite commissioni con l'obiettivo di individuare e segnalare in modo sistematico alle regioni competenti le diverse criticità riscontrate a livello locale».

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 18.

Approvato

(Gestione dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, i comuni delle isole minori, anche usufruendo del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, attraverso:

- a) il miglioramento della raccolta differenziata, nonché il reimpiego e il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
- c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- d) l'incentivazione del compostaggio domestico, di prossimità e di comunità.

EMENDAMENTI

18.100

[Cirinnà](#), [Ferrazzi](#), [Sudano](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) l'adozione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, da parte dei comuni le cui isole fanno parte dell'allegato A, di tariffe puntuali tali da concedere sgravi fino al 50 per cento alle imprese che dimostrino una minore produzione di rifiuti indifferenziati;

d-ter) una riduzione, da concedere entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, della tassa rifiuti in percentuale corrispondente al numero di mesi di effettiva chiusura dei pubblici esercizi nell'arco dell'anno».

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la parola: «70» e la parola: «10» con la parola: «50»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

18.101

[Papatheu](#), [Gallone](#), [Alfredo Messina](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#), [Tiraboschi](#), [De Poli](#), [Testor](#), [Floris](#) (*)

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«*d-bis*) l'adozione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, da parte dei comuni le cui isole fanno parte degli allegati A e B, di tariffe puntuali tali da concedere sgravi fino al 50 per cento alle imprese che dimostrino una minore produzione di rifiuti indifferenziati;

d-ter) una riduzione, da concedere entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, della tassa rifiuti in percentuale corrispondente al numero di mesi di effettiva chiusura dei pubblici esercizi nell'arco dell'anno».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

18.102

[Sudano](#), [Mirabelli](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis*. I comuni delle isole di cui all'Allegato A, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare e con le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono promuovere progetti finalizzati al recupero di rifiuti in mare da parte imprese di pesca, di cooperative, di consorzi e associazioni tra imprese di pesca, nonché di organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati che, nell'esercizio dell'attività di pesca, recuperano rifiuti in mare e li trasportano a terra.

1-ter. I comuni di cui al precedente comma individuano appositi punti di raccolta destinati ai rifiuti recuperati in mare.

1-quater. A valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, possono essere finanziati

le regioni, finanziano i progetti di cui al precedente comma stesi con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

18.103

[Papatheu](#), [Gallone](#), [Alfredo Messina](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#), [Tiraboschi](#), [Floris](#) (*)

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. I comuni di cui al comma 1 che realizzano progetti compatibili con le finalità di cui allo stesso comma 1 hanno diritto a beneficiare del contributo annuale a copertura integrale dei costi di trasporto marittimo effettivamente sostenuti.

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 18

18.0.100

[Aimi](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Tiraboschi](#), [Papatheu](#), [Alfredo Messina](#), [Mallegni](#), [Floris](#) (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18- *bis*.

(Potenziamento delle politiche di gestione dei flussi migratori)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in accordo con le Regioni e i Comuni interessati è istituito il Fondo per la gestione dei flussi migratori nelle isole minori per le isole interessate da frequenti arrivi di migranti, con una dotazione annua, a decorrere dal 2019, pari a 10 milioni di euro. Il fondo di cui al presente articolo viene impiegato per potenziare le procedure di identificazione e trasferimento e, ove possibile, di rimpatrio immediato dei migranti.

2. Con decreto del Ministero dell'Interno viene altresì stabilita, per le isole interessate da frequenti arrivi di migranti, una adeguata dotazione organica di forze di polizia per il controllo, il presidio del territorio, il mantenimento dell'ordine pubblico e per la gestione dei flussi di migranti.

3. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede:

a) quanto a 5 milioni a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-

legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 19 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 19.

Approvato

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori, in sede di predisposizione dei PIST, possono prevedere, in via sperimentale, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.
2. Nella determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, i comuni di cui al comma 1 possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agevolazioni per le utenze commerciali che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico applicando il sistema del vuoto a rendere su cauzione.
3. Con regolamento comunale sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo, anche con riferimento all'applicazione di incentivi e penalizzazioni.
4. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo può essere esteso anche ad ogni altra tipologia di imballaggio in vetro contenente altre tipologie di liquidi o alimenti.

EMENDAMENTO

19.100

[Sudano](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#)

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 19

19.0.100

[Assuntela Messina](#), [Ferrazzi](#), [Mirabelli](#), [Cirinnà](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19- *bis*.

(Utilizzo nelle isole minori di contenitori realizzati con materie prime naturali e biodegradabili per l'imballaggio di prodotti ittici)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di confezionamento e imballaggio di prodotti ittici e la conseguente dispersione in mare di microplastiche, nei territori dei comuni delle isole di cui all'allegato A è consentito l'utilizzo esclusivo per l'imballaggio di prodotti ittici di contenitori realizzati con materie prime naturali e/o biodegradabili.

2. Ai fini di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse destinate a ciascun Comune a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, i Comuni possono prevedere un contributo per le spese sostenute e documentate dalle imprese, anche individuali, con sede operativa nei comuni delle Isole di cui all'Allegato A, per l'acquisto di contenitori realizzati con materie prime naturali e/o biodegradabili per l'imballaggio di prodotti ittici.».

ARTICOLO 20 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20.

Approvato

(Demanio regionale e riserve naturali)

1. Le regioni territorialmente competenti possono trasferire ai comuni delle isole minori la proprietà e la gestione dei beni del demanio regionale che insistono sui rispettivi territori, ivi compresa la competenza al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi.
2. In conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole minori è affidata ai comuni competenti per territorio, i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e da questo trasferite ai gestori.

EMENDAMENTO

20.100

[Papatheu](#), [Gallone](#), [Alfredo Messina](#), [Gasparri](#), [Mallegni](#), [Tiraboschi](#), [Floris](#) (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «territori» aggiungere le seguenti: «nonché di quelli gravanti dal vincolo di uso civico».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 20

20.0.100

[De Petris](#), [Errani](#), [Grasso](#), [Laforgia](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20- *bis*.

(Verifica delle concessioni per la ricerca e l'estrazione di idrocarburi)

1. In relazione al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico può disporre, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la revoca o la modifica dei titoli concessori concernenti attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, che interessano aree marine localizzate entro dodici miglia dalle linee di costa delle isole minori di cui all'allegato A della presente legge».

ARTICOLO 21 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 21.

Approvato

(Piano di promozione per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Le regioni territorialmente competenti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci, sentiti i comuni delle isole minori, possono predisporre, di concerto con la soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per promuovere la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per le isole minori.

EMENDAMENTO

21.100

[Sudano](#), [Ferrazzi](#), [Faraone](#), [Assuntela Messina](#), [Mirabelli](#)

Respinto

Al comma 1, alle parole: «Le regioni» premettere le seguenti: «Sentiti i comuni delle isole minori».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 21

21.0.100

[Nastri](#), [Maffoni](#), [La Pietra](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21- *bis*.

(Rapporti con le isole minori del mediterraneo)

1. È istituito un Comitato parlamentare composto da cinque deputati e da cinque senatori, scelti dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sulla base del collegio elettorale di appartenenza e della competenza nelle materie oggetto della presente legge, con il compito di promuovere l'organizzazione periodica, di una Conferenza degli enti locali delle isole minori del Mediterraneo.

2. La Conferenza di cui al comma 1 ha l'obiettivo di intensificare gli scambi culturali e il trasferimento di esperienze fra le comunità isolate del Mediterraneo, anche ai fini del mantenimento della stabilità e dell'incentivazione dello sviluppo sostenibile nella regione.

3. La Conferenza di cui al comma 1 ha la propria sede permanente in Roma, in considerazione del ruolo storico della città nel contesto del bacino del Mediterraneo, e si riunisce, di regola, in sessioni annuali presso uno degli enti locali fondatori, su richiesta di quest'ultimo e sulla base di un'alternanza fra i citati enti».

ARTICOLO 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 22.

Approvato

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

EMENDAMENTO

22.100

[Mirabelli](#), [Ferrazzi](#), [Assuntela Messina](#), [Sudano](#)

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato provvede ad inserire i territori insulari appartenenti ai Comuni di cui agli Allegati A e B nell'elenco dei territori economicamente svantaggiati ai sensi delle Direttive europee di riferimento».

Conseguentemente, all'articolo 23, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire la parola: «20» con la seguente: «60», la parola: «30» con la parola: «70» e la parola: «10» con la parola: «50»;*

b) *al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019»;*

c) *al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: «25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 22

22.0.100

[Nastri](#), [Maffoni](#), [La Pietra](#)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22- *bis*.

(Disposizioni per lo sviluppo della nautica da diporto nelle isole minori)

1. Al fine di assicurare la valorizzazione e le potenzialità turistico-economiche della nautica da diporto delle isole minori, gli enti locali interessati, incluse le comunità isolane e di arcipelago, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Le regioni nel cui territorio insistono isole minori redigono un piano di sviluppo della portualità turistica della nautica da diporto per la realizzazione di approdi rifugio nelle zone costiere dove non esistono strutture portuali o punti di ormeggio sicuri. Per l'incremento della portualità turistica della nautica da diporto, il piano individua anche le aree marine in cui possono essere realizzati i campi-boa per gli ormeggi della nautica minore.

3. È istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Comitato interistituzionale per lo sviluppo della nautica da diporto nelle isole minori, di seguito denominato "Comitato", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il Comitato è convocato e presieduto dal presidente della Conferenza unificata ed è composto:

a) dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e per gli affari regionali, o da loro delegati;

b) dai sindaci designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali fra quelli dei comuni con sede nelle isole minori;

c) dai presidenti delle province nei cui territori insistono le isole minori designati dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

d) dai presidenti delle regioni nei cui territori insistono le isole minori designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali e locali interessati a specifici argomenti previsti all'ordine del

giorno del medesimo Comitato.

6. Possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato altri rappresentanti di enti pubblici e di associazioni che il Comitato stesso decida di convocare per la trattazione di particolari temi.

7. Il Comitato esercita funzioni di raccordo, discussione e consultazione nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo della nautica da diporto nelle isole minori:

a) interventi per la salvaguardia ambientale e strategie rivolte a uno sviluppo sostenibile della nautica da diporto nelle isole minori;

b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;

c) programmi di dotazione infrastrutturale attinenti allo sviluppo e alla realizzazione nelle isole minori di porti destinati a servire la nautica da diporto, nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica e nel rispetto dell'ambiente;

d) pianificazione degli interventi finanziari, anche attraverso le risorse previste dal Fondo di sviluppo delle isole minori di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

e) limitazioni dei flussi d'ingresso in determinati periodi dell'anno, al fine della salvaguardia ambientale delle isole minori.

8. Il Comitato, nelle materie oggetto della presente legge, può elaborare progetti, proporre indirizzi e predisporre schemi di atti normativi da sottoporre alla valutazione della Conferenza unificata.

9. La partecipazione al Comitato non dà diritto a nessun titolo al riconoscimento di compensi, indennità, rimborsi spese o emolumenti, comunque denominati.

10. Il Comitato nomina tra i componenti rappresentanti degli enti locali, un suo componente delegato a partecipare, in sua rappresentanza, alla Conferenza unificata e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

11. Allo scopo di potenziare l'offerta turistica, tenuto conto della necessità di tutelare l'ecosistema delle aree marine delle isole minori e, in particolare, delle aree protette, i comuni possono istituire campi di ormeggio attrezzati per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, sentiti gli enti gestori. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono sottoposti al parere della capitaneria di porto competente, sentito il Comitato, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.

12. I comuni e gli enti gestori di cui al comma 1 stabiliscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento e destinano i relativi proventi alla copertura delle spese di allestimento e di manutenzione dei campi di ormeggio, nonché alla realizzazione di interventi finalizzati all'incremento della tutela ambientale delle aree in cui ricadono i medesimi campi.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono deliberare l'istituzione di un contributo per lo sbarco di passeggeri dalle imbarcazioni da diporto sul proprio territorio, di seguito denominato "contributo", operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato a finanziare interventi per il miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistiche, per il potenziamento dei servizi igienico-sanitari, per il controllo della sicurezza territoriale e per la tutela ambientale.

14. Il contributo di cui al comma 13, non è dovuto dai soggetti residenti e dai lavoratori e dagli studenti pendolari che arrivano sulle isole minori mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime.

15. Il contributo è stabilito entro la misura massima di 3 euro per passeggero.

16. Il regolamento adottato ai sensi del comma 13 stabilisce, in particolare:

a) la misura del contributo;

b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alle incentivazioni a favore di operatori turistici e al prolungamento della stagione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco di passeggeri e alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi;

c) l'eventuale periodo infra annuale di applicazione del contributo».

ARTICOLI 23 E 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 23.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;

b) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 24.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Disposizioni per favorire la valorizzazione e lo sviluppo sostenibile delle isole minori ([149](#))

ARTICOLI DA 1 A 10

Art. 1.

(Oggetto e finalità della legge)

1. La valorizzazione, lo sviluppo e la salvaguardia del territorio delle isole minori e delle relative specificità culturali, economiche, sociali e ambientali costituiscono obiettivo primario nazionale che è realizzato attraverso la promozione di misure alle quali concorrono, secondo le rispettive competenze, lo Stato, le regioni e gli enti locali.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano alle isole con una superficie territoriale non superiore a 250 chilometri quadrati, comprese nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge.

3. Gli enti locali con sede nelle isole minori, comprese le comunità isolane e di arcipelago, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile per la valorizzazione delle risorse economico-sociali presenti nei territori isolani e partecipano attivamente alla realizzazione di politiche di miglioramento dei territori interessati.

Art. 2.

(Valorizzazione e sviluppo dei territori e delle risorse delle isole minori)

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, secondo le rispettive competenze e funzioni, prevedono la programmazione e la progettazione di interventi finalizzati:

a) alla sostenibilità del territorio attraverso la preservazione delle condizioni di base per l'insediamento umano;

- b) alla pianificazione degli interventi in situazioni di emergenza;
- c) alla promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica finalizzata al potenziamento delle reti telematiche di comunicazione;
- d) alla riorganizzazione del sistema dei trasporti, prevedendo il potenziamento dei servizi di collegamento, l'adeguamento della viabilità interna ed esterna, lo sviluppo della portualità turistica e un sistema di agevolazioni per i trasporti marittimi;
- e) al miglioramento della sostenibilità energetica e ambientale attraverso lo sviluppo e l'impiego di tecniche di produzione energetica alternative, lo smaltimento dei rifiuti e l'adeguamento degli impianti connessi alla gestione del ciclo integrato di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, nonché all'introduzione di misure che favoriscano l'approvvigionamento idrico;
- f) all'adozione di programmi di dotazione infrastrutturale per la sanità pubblica e per i servizi assistenziali;
- g) alla salvaguardia del diritto allo studio e all'attivazione di strutture didattiche locali;
- h) al recupero e al potenziamento del patrimonio abitativo in funzione della tutela del territorio dal rischio sismico e idrogeologico;
- i) al potenziamento dell'offerta lavorativa locale;
- l) allo sviluppo e al miglioramento dell'offerta turistica e delle attività produttive locali;
- m) alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico e culturale, compresi le lingue e gli idiomi locali.

Art. 3.

(Comitato istituzionale delle isole minori)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato istituzionale delle isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto da un Sottosegretario di Stato delegato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Il Comitato è un organo paritetico composto da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri competenti in materia di isole minori, da un rappresentante di ciascuna delle regioni nei cui territori ricadono le isole minori e da dieci sindaci nominati dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM).
3. Possono partecipare alle riunioni del Comitato altri rappresentanti di enti pubblici e di associazioni che il Comitato stesso può convocare per discutere di particolari tematiche.
4. Il Comitato rimane in carica per la durata di cinque anni. Allo scadere del mandato, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede a nominare i nuovi membri, sentiti i Ministri competenti e i presidenti delle regioni nei cui territori ricadono le isole minori, di cui al comma 2.

Art. 4.

(Compiti del Comitato)

1. Il Comitato ha i seguenti compiti:
 - a) valutare, promuovere e coordinare gli obiettivi di sviluppo delle risorse e dei territori delle isole minori elaborati in sede locale;
 - b) stabilire i criteri di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 5;
 - c) esprimere pareri, proporre indirizzi ed esprimere valutazioni sulle materie oggetto della presente legge e, in particolare, sulle questioni relative alla programmazione degli interventi pubblici in favore delle isole minori.

Art. 5.

(Fondo di sviluppo delle isole minori)

1. Una quota delle risorse del Fondo di sviluppo delle isole minori di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinata al finanziamento degli interventi previsti dal programma-quadro di cui all'articolo 6 della presente legge.
2. Al fine dell'incremento della dotazione del Fondo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
3. All'onere di cui al comma 2 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente

riduzione delle disponibilità del fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 6.

(Programma-quadro per lo sviluppo delle isole minori)

1. Lo Stato, le regioni nei cui territori ricadono le isole minori e il Comitato, sentita l'ANCIM, concorrono alla definizione di un programma-quadro per lo sviluppo delle isole minori con il quale sono definiti gli obiettivi principali da realizzare per il miglioramento e per lo sviluppo dei territori e delle risorse delle suddette isole, nonché le modalità di coordinamento degli strumenti da adottare per l'attuazione degli interventi.
2. Sulla base del programma-quadro di cui al comma 1 il Comitato predispose il Piano nazionale per la valorizzazione e lo sviluppo delle isole minori, che ha validità triennale ed è aggiornato annualmente con le procedure di cui al citato comma 1.
3. Il Comitato predispose annualmente una relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di cui al comma 2, che trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Art. 7.

(Presidi di protezione civile)

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di protezione civile, presso la sede di uno dei comuni delle isole minori, da scegliere previa intesa promossa dalla regione interessata con il predetto comune, è istituito un presidio di protezione civile permanente, cui è preposto il sindaco del medesimo comune.
2. I presidi istituiti ai sensi del comma 1 svolgono attività di allarme e di soccorso in caso di emergenza e sono dotati di mezzi idonei ai fini dell'espletamento di tali funzioni.
3. Ai presidi di protezione civile sono, altresì, assegnati compiti di monitoraggio, di prevenzione e di informazione sui rischi presenti nel territorio interessato, nonché di coordinamento con le associazioni e con gli enti eventualmente presenti nel territorio medesimo che prestano servizi di assistenza.

Art. 8.

(Campi di ormeggio attrezzati)

1. Allo scopo di potenziare l'offerta turistica, tenuto conto della necessità di tutelare l'ecosistema delle aree marine delle isole minori e, in particolare, delle aree protette, i comuni possono istituire campi di ormeggio attrezzati per le unità da diporto autorizzate alla navigazione, sentiti gli enti gestori. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono sottoposti al parere della capitaneria di porto competente, la quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza.
2. I comuni e gli enti gestori di cui al comma 1 stabiliscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento e destinano i relativi proventi alla copertura delle spese di allestimento e di manutenzione dei campi di ormeggio, nonché alla realizzazione di interventi finalizzati all'incremento della tutela ambientale delle aree in cui ricadono i medesimi campi.

Art. 9.

(Presidi sanitari di primo soccorso)

1. Allo scopo di garantire una maggiore tutela della salute dei cittadini delle isole minori, nonché dei turisti che si recano presso le medesime isole, nei comuni interessati che ne risultano privi sono istituiti presidi sanitari permanenti di primo soccorso.
2. I presidi sanitari di cui al comma 1 sono collegati in rete ai servizi di primo soccorso e di assistenza sanitaria ospedalieri del Servizio sanitario nazionale e dispongono dei mezzi di trasporto necessari all'eventuale trasferimento dei pazienti e dei loro familiari in strutture ospedaliere, compreso l'elisoccorso.

Art. 10.

(Agevolazioni fiscali)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti delle imprese che hanno insediamenti produttivi nelle isole minori, o che intendono realizzarli, necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni fiscali stabilite dal decreto medesimo.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 497

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine e lacustri ([757](#))

ARTICOLI DA 1 A 24

Art. 1.

(Oggetto e finalità della legge)

1. La presente legge reca misure per la crescita delle isole minori marine e lacustri, in considerazione del valore unico che esse rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate, e in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la particolare tutela di tali aree insulari, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, per superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle aree maggiormente sviluppate.
2. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nonché degli articoli 1, 16 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, lo Stato, le regioni e i comuni adottano gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono predisposti e attuati, secondo le rispettive competenze, dai comuni delle isole di cui agli allegati A e B, dalle regioni o dagli altri enti territoriali specificatamente preposti dalla legge, rafforzando il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti, quale presupposto per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, al fine di superare le disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nonché per implementare le strategie di sviluppo locale e gli investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.
4. Al fine di conservare e promuovere le diversità naturali e culturali ed evitare lo spopolamento anche attraverso il recupero e la promozione del patrimonio storico, artistico e monumentale esistente nonché la valorizzazione delle potenzialità produttive presenti, gli enti locali, anche costituiti in consorzio, gli enti parco e le comunità isolane e di arcipelago, ove esistenti, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Le isole minori del territorio nazionale rappresentano un'estensione del territorio regionale di appartenenza. Le regioni e i comuni si impegnano a rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenza dell'insularità, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Art. 2.

(Obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori)

1. Lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali interessati, nel rispetto delle rispettive competenze, garantiscono nelle isole di cui agli allegati A e B interventi e adeguati finanziamenti volti a:
 - a) favorire una buona qualità della vita con particolare attenzione ai servizi essenziali costituzionalmente garantiti, alla tutela della salute e ai servizi sociali, anche mediante l'attivazione in deroga di presidi sanitari speciali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, attivando servizi e strutture scolastiche idonei a favorire l'inclusione sociale e combattere la tendenza allo spopolamento;
 - b) favorire la realizzazione di servizi di telecomunicazioni su banda ultra larga, per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione e l'offerta formativa scolastica;
 - c) favorire la mobilità sostenibile, tramite:
 - 1) l'incentivazione all'uso di veicoli a basso o nullo impatto ambientale, mediante incentivi agli

- acquisti di veicoli a combustibili ecologici e la diffusione di punti di distribuzione di energia;
- 2) interventi per la ciclabilità: estensione della rete di piste ciclabili, *bike sharing* e servizi annessi;
- d) migliorare ed implementare i servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili e di beni di prima necessità, nonché i servizi di linee aeree e di navigazione, al fine di garantire la continuità territoriale e di favorire il turismo;
- e) promuovere e riqualificare l'offerta turistica, la fruizione e il recupero dei beni culturali e il miglioramento dei servizi pubblici locali;
- f) incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili, compatibilmente con il paesaggio insulare, come mezzo per ridurre i costi delle famiglie e delle attività produttive nonché per la limitazione di emissioni di CO₂, anche in attuazione del Patto dei sindaci promosso dalla Commissione europea;
- g) adeguare gli strumenti urbanistici vigenti, coniugando l'esigenza di tutela dell'aspetto tradizionale delle isole con i vantaggi e le opportunità derivanti dal progresso tecnologico, in particolare quelli connessi al contenimento energetico e all'impiego delle fonti energetiche rinnovabili;
- h) ridurre la produzione e favorire la gestione dei rifiuti attraverso forme di smaltimento, recupero e riciclo autonomo all'interno della stessa isola, per ridurre i costi del servizio e rendere produttivo il sistema;
- i) garantire il rifornimento idrico realizzando nuovi impianti e favorendo l'installazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione di recupero delle acque piovane micro e fito depurate, anche valorizzando l'uso di energie rinnovabili;
- l) valorizzare i beni culturali, demaniali e ambientali trasferendo, ove necessario, la proprietà dei beni dalle regioni agli enti locali, con i quali sono sottoscritti appositi accordi di valorizzazione;
- m) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente limitando la costruzione di nuove strutture;
- n) promuovere e incentivare le attività tipiche di ciascuna isola e la competitività delle piccole e medie imprese (PMI), favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la riduzione degli oneri finanziari e del costo dei trasporti delle merci, nonché mediante la semplificazione delle procedure burocratiche;
- o) favorire la promozione in Italia e all'estero del «marchio delle isole minori d'Italia», già istituito dall'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM), al fine della tutela e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola;
- p) attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;
- q) prevedere una nuova destinazione delle strutture dismesse o non utilizzate, anche di edilizia carceraria;
- r) provvedere alla rideterminazione delle eventuali servitù militari.

Art. 3.

(Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori)

1. Il presidente dell'ANCIM partecipa in qualità di membro alle riunioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Al fine di assicurare il raccordo istituzionale tra lo Stato e le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, è istituita un'apposita sessione della Conferenza unificata, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei rappresentanti delle predette regioni, per la sottoscrizione di un contratto di sviluppo locale nel quale sono definiti gli obiettivi generali e le modalità per il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali interessati nel perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, anche mediante le opportune semplificazioni in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Il Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), predisposto dall'ANCIM ai sensi del comma 9, è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole

minori. I singoli comuni all'interno dei quali insistono le isole di cui agli allegati A e B concorrono alla sua predisposizione, anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

4. Il DUPIM è corredato dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), predisposti dai comuni ai sensi del comma 3, che costituiscono lo strumento operativo della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati.

5. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro trenta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nel PIST, con contestuale impegno a concorrere al finanziamento delle stesse con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.

7. Il Comitato è un organo paritetico, dalla cui attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed è composto:

a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche relative alle isole minori, in numero non superiore a sette;

b) dai presidenti delle regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto, nel cui territorio sono presenti isole minori, o da un loro delegato;

c) dal presidente dell'ANCIM e da otto sindaci designati dalla medesima Associazione, in rappresentanza delle regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto.

8. Il Comitato approva il DUPIM e i relativi criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati.

9. L'ANCIM, sulla base delle deliberazioni delle regioni di cui al comma 5, predispone il DUPIM e lo trasmette al Comitato per l'approvazione ai sensi del comma 8.

10. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, ed è sottoposto annualmente a verifica e ad eventuale aggiornamento da parte del Comitato, ai sensi del comma 8.

11. In sede di prima applicazione della presente legge, il DUPIM è comunque predisposto per il periodo 2019-2025, in conformità a quanto previsto al comma 10, e può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo europeo per le isole minori.

Art. 4.

(Fondo di sviluppo delle isole minori e lacustri)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, per il finanziamento degli interventi a favore delle isole di cui agli allegati A e B.

2. Il Fondo è destinato per il 95 per cento a interventi in favore delle isole di cui all'allegato A e per il 5 per cento a interventi in favore delle isole di cui all'allegato B.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le ulteriori risorse già stanziare per il finanziamento di interventi per le isole minori di pertinenza dei Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, che confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 per le medesime finalità ivi indicate.

Art. 5.

(Fiscalità di sviluppo)

1. I comuni delle isole di cui agli allegati A e B individuano, in conformità con la normativa dell'Unione europea e della regione di appartenenza, forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove aziende sostenibili o di attività d'impresa sul territorio isolano che non perseguano l'obiettivo unico del profitto, ma basino la propria attività su valori sociali, etici e ambientali.
2. I comuni delle isole di cui agli allegati A e B possono stabilire e applicare uno o più tributi propri in riferimento a finalità particolari, quali la realizzazione di opere pubbliche o gli investimenti pluriennali in servizi sociali, o in riferimento ad eventi particolari quali l'incremento dei flussi turistici e della mobilità urbana, in base ai criteri stabiliti dagli articoli 2, comma 2, e 12, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42.
3. I tributi di cui al comma 2:
 - a) possono essere applicati solo per il periodo necessario all'attuazione del progetto o dei progetti in riferimento ai quali sono istituiti;
 - b) non possono comunque essere applicati ai soggetti il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sia inferiore a euro 15.000;
 - c) prevedono distinte aliquote di applicazione con carattere di progressività, fermo restando che l'aliquota massima non può comunque superare lo 0,5 per cento del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.

Art. 6.

(Fondo per la perequazione infrastrutturale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale, in attuazione dell'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché della rete stradale, della rete fognaria, idrica ed elettrica e delle strutture portuali e aeroportuali, ove esistenti.
2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM da adottare per il periodo 2019-2025.
3. Le relazioni di cui al comma 2 sono inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessarie valutazioni dei relativi progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Art. 7.

(Censimento del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle emergenze presenti nel proprio territorio.
2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio di cui al comma 1.

Art. 8.

(Censimento delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'elencazione delle manifestazioni culturali, musicali, religiose, storiche e turistiche, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle iniziative presenti nel proprio territorio.
2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del

turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione del patrimonio di cui al comma 1.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per le proprie competenze, provvedono a pubblicare l'elenco delle manifestazioni di cui al comma 1 che si svolgono nel proprio territorio di competenza e a individuare criteri premiali all'interno dei bandi per l'erogazione di contributi alle medesime manifestazioni.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni, le regioni e i Ministeri interessati, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3, procedendo alla revisione annuale.

Art. 9.

(Censimento e valorizzazione delle piccole produzioni locali)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della elencazione delle piccole produzioni locali, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla ricognizione delle produzioni presenti nel proprio territorio.
2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e alle regioni una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, al fine di definire progetti di valorizzazione e promozione delle produzioni di cui al comma 1.
3. Per «piccole produzioni locali» si definiscono i prodotti agricoli di origine animale o vegetale primari o trasformati, destinati all'alimentazione umana, ottenuti presso un'azienda agricola, ittica o di allevamento, destinati, in piccole quantità in termini assoluti, alla somministrazione e alla vendita diretta al consumatore finale nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione e delle province contermini.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per le proprie competenze, provvedono a pubblicare l'elenco delle piccole produzioni di cui al comma 1 del proprio territorio di competenza e a individuare i criteri di utilizzo del marchio delle isole minori di cui alla lettera o) dell'articolo 2 della presente legge ai fini della promozione dei medesimi prodotti.
5. Entro il 31 dicembre di ogni anno i comuni, le regioni e il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ciascuno per la propria competenza, verificano gli elenchi e i criteri di cui al comma 3 procedendo alla revisione annuale.

Art. 10.

(Miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica)

1. Al fine di favorire un più razionale e adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente nonché una minore occupazione del territorio e per migliorare e potenziare i servizi turistici e alberghieri, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, il cambiamento delle destinazioni d'uso degli immobili, purché non comportino l'aumento di cubatura e rispettino le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche tipiche del luogo.
2. Al fine di stabilire le priorità nella determinazione della destinazione d'uso degli immobili di cui al comma 1, i comuni di cui al medesimo comma 1 presentano ai Ministeri competenti un piano avente ad oggetto l'attuale offerta turistica del territorio, la diversificazione per aree di interesse ed una scala di interventi da realizzare con priorità.
3. Al fine di incrementare l'offerta turistica delle isole minori, i Ministeri competenti destinano per ogni esercizio finanziario una somma prelevata dal Fondo di sviluppo delle isole minori per la promozione e valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici e dell'offerta turistica.
4. Per le finalità di cui al comma 3, i comuni di cui al comma 1 presentano ai Ministeri competenti, entro il mese di dicembre di ogni anno, adeguati progetti aventi ad oggetto gli interventi relativi all'anno successivo o a una pluralità di anni. I progetti devono evidenziare la stretta correlazione con il potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico. I Ministeri competenti erogano le somme relative ai progetti approvati entro il successivo mese di marzo.

5. I Ministeri competenti, d'intesa con le regioni interessate e con i comuni di cui al comma 1, entro il mese di dicembre di ogni anno verificano il fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle isole minori per l'anno successivo. Al fine di sopperire a eventuali carenze, le stesse amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche.

Art. 11.

(Misure per migliorare i servizi sanitari)

1. Lo Stato e le regioni territorialmente competenti garantiscono alla popolazione residente e ai turisti nelle isole di cui all'allegato A il diritto all'assistenza sanitaria locale nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Al fine di garantire l'appropriatezza della presa in carico e la risposta alle emergenze-urgenze, le regioni provvedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove esistenti.
2. Qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza sanitaria locale immediata, è riconosciuto ai residenti nelle isole di cui all'allegato A, in armonia con i parametri esistenti, il diritto al rimborso delle spese sostenute per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma nell'ambito della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute all'accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.
3. È garantita nelle isole di cui agli allegati A e B, per l'intero arco di tempo annuale, in proporzione alla popolazione residente e a quella connessa ai flussi turistici, la presenza continuativa di medici di primo soccorso, di infermieri e di apparecchiature di urgenza e di primo intervento.
4. Sono mantenuti i punti nascita presenti nelle isole di cui all'allegato A, anche in deroga alla normativa vigente, implementando adeguatamente le professionalità e le dotazioni strumentali occorrenti, anche al fine di garantire la corretta gestione delle situazioni di maggiore criticità e il trasferimento in sicurezza del neonato che necessiti di interventi particolari in centri di livello avanzato.
5. Le regioni nel cui territorio sono comprese isole di cui all'allegato A promuovono e stabiliscono adeguati collegamenti con centri di eccellenza per diagnosi precoce e il tempestivo intervento sulle patologie gravi, sia in fase prenatale che nell'immediato *post partum*.
6. Nei comuni delle isole di cui all'allegato A, e in ciascuna isola per i comuni pluri-insulari nonché in ogni area pluri-comunale che insista sullo stesso territorio, è garantita la presenza di presidi territoriali organizzati idonei per la presa in carico del percorso di emergenza-urgenza, per l'erogazione di servizi delle cure primarie e per la gestione territoriale ambulatoriale-domiciliare delle patologie croniche nonché per la presa in carico dei pazienti oncologici e dializzati.
7. Per i medici in servizio nelle isole minori sono previste adeguate opportunità formative e di aggiornamento presso strutture di eccellenza, anche finalizzate a servizi di telemedicina.
8. Al fine di valorizzare le iniziative già e di avviarne di nuove presso le isole minori di cui agli allegati A e B, le amministrazioni interessate adottano le opportune misure per la divulgazione al pubblico e l'implementazione delle pratiche di volontariato attivate con il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato e coordinate dal servizio 118, in considerazione della loro rilevanza quale modello di azione diffusa e capillare per interventi che non necessitano della presenza di personale medico.

Art. 12.

(Misure a sostegno del sistema scolastico)

1. Le regioni territorialmente competenti concordano con lo Stato, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti atti a garantire che al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo, che abbia fatto espressa richiesta di servizio in un'istituzione scolastica avente sede in una delle isole di cui all'allegato A e che dimostri di possedere la contestuale residenza e dimora abituale nel territorio dell'isola in cui tale istituzione è situata, sia attribuita la precedenza di nomina nell'ordine delle rispettive graduatorie, nei trasferimenti, nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo

indeterminato.

2. Al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico e ausiliario di ruolo non residente e assunto a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato, purché presti effettivo servizio in modo continuativo in istituzioni scolastiche aventi sede nelle isole di cui agli allegati A e B, sono riconosciuti i seguenti ulteriori incentivi:

a) indennità per sede disagiata a titolo di indennizzo per sopperire ai costi degli alloggi e al disagio lavorativo;

b) equiparazione ai residenti ai fini del diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e terrestri.

3. Al fine di garantire la continuità del servizio, nei periodi in cui le avverse condizioni meteorologiche non consentono al personale pendolare di essere presente con continuità, gli incentivi di cui al comma 2 sono concessi al personale ivi indicato che dimostri di stabilire il proprio domicilio nel territorio insulare per il periodo di espletamento del servizio.

4. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 gli incarichi per le supplenze brevi sono conferiti prioritariamente al personale inserito nelle graduatorie d'istituto.

5. I comuni delle isole di cui agli allegati A e B favoriscono l'integrazione di cooperative didattiche e di altre forme associative o consortili locali a supporto dell'attività scolastica.

6. Al fine di garantire il diritto allo studio di studenti residenti in zone geograficamente disagiate, le regioni riconoscono la possibilità di mantenere la personalità giuridica alle istituzioni scolastiche presenti nelle isole e in arcipelaghi di isole di cui all'allegato A, anche con un numero inferiore a 400 studenti, qualora non siano presenti altre istituzioni formative o loro presidi nelle isole vicine.

Art. 13.

(Presidi permanenti di protezione civile)

1. In attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 5 ottobre 2012 tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'ANCIM, al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza degli interventi di protezione civile con particolare riferimento alla gestione delle specifiche tipologie di rischio e allo svolgimento delle attività di protezione civile connesse con la previsione, prevenzione e gestione delle emergenze, sono istituiti presso i comuni delle isole di cui all'allegato A, d'intesa con la regione territorialmente competente, presidi permanenti di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato.

2. Per la gestione del presidio di cui al comma 1, con particolare riferimento alle attività di prevenzione e di previsione, il sindaco del comune interessato può istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel presidio stesso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Per favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi e in attesa degli appositi finanziamenti statali disposti per le medesime finalità, i comuni delle isole di cui all'allegato A prevedono la costituzione di un fondo per le emergenze, che è reintegrato a valere sui predetti finanziamenti statali di cui all'articolo 4.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole di cui all'allegato A che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile e della regione competente.

Art. 14.

(Accordi di collaborazione e convenzioni con università e istituti di credito)

1. Al fine di valorizzare le sinergie culturali e l'elaborazione di progetti e di favorire l'innovazione tecnologica nelle isole minori, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni aventi sede nelle isole di cui all'allegato A, singoli o associati, adottano iniziative per definire appositi accordi o intese con università e istituti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche predisponendo elaborazioni progettuali per interventi pubblici necessari al superamento delle sperequazioni infrastrutturali individuate.

2. Al fine di favorire l'integrazione e la sinergia nella programmazione, nello sviluppo economico e nell'occupazione, i comuni aventi sede nelle isole di cui all'allegato A attivano, previa indizione di

bandi di evidenza pubblica, accordi con istituti di credito che dichiarino la disponibilità a supportare l'azione del comune e del tessuto produttivo locale procedendo a valutazione delle iniziative, proposte dai privati per le predette finalità, con criteri basati non su una mera valutazione creditizia ma sull'efficacia dell'intervento ai fini del progetto di sviluppo individuato nel DUPIM e asseverato dalle regioni.

Art. 15.

(Misure relative ai trasporti locali)

1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori e lacustri, per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando le misure sanzionatorie definite dalle medesime regioni qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo.
2. Le regioni territorialmente competenti definiscono altresì un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi nelle isole di cui agli allegati A e B. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali adottati a seguito delle procedure di ricognizione di cui all'articolo 6 costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM per il periodo 2019-2025, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 6, nonché per il conferimento delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea per il medesimo periodo.
3. Le regioni bandiscono le gare per l'affidamento minimo quinquennale del servizio pubblico di collegamento marittimo, anche notturno, da e per le isole minori per merci e passeggeri, con tariffa unica rivolta all'universalità dei passeggeri. Nella determinazione della tariffa, il costo finale deve essere parametrato a quello medio di un tratto autostradale corrispondente al braccio di mare da coprire.
4. Le regioni territorialmente competenti adottano ogni opportuno provvedimento finalizzato all'allineamento dei prezzi medi praticati nella regione medesima:
 - a) dei costi del carburante avio nelle strutture aeroportuali;
 - b) delle tariffe per il trasporto del gas a mezzo nave;
 - c) del costo del carburante per autotrazione.

Art. 16.

(Prevenzione e composizione dei conflitti e riduzione del contenzioso giurisdizionale)

1. Al fine di ridurre il contenzioso giurisdizionale nelle isole minori di cui all'allegato A e di promuovere il ricorso alle modalità di soluzione alternativa delle controversie, le regioni territorialmente competenti perseguono obiettivi di pacificazione sociale e di composizione non conflittuale delle controversie, favorendo il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario, in ottemperanza alla direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
2. Le regioni e i comuni competenti promuovono il ricorso alla mediazione inserendo, nei contratti in cui è parte il comune, la clausola di mediazione, quale strumento già previsto dal diritto europeo e nazionale per dirimere preventivamente le controversie componendo il conflitto, attuale o potenziale, mediante un nuovo equilibrio collaborativo tra le parti.
3. Le regioni e i comuni competenti possono stipulare convenzioni con organismi di mediazione accreditati presso il Ministero della giustizia al fine di assicurare ogni possibile riduzione dei costi pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
4. La mediazione di cui al presente articolo è esperita senza pregiudizio per gli ordinari percorsi giudiziari, con l'obiettivo di temperare, prevenire e ridurre i conflitti e i connessi oneri finanziari, commerciali e sociali ad essi direttamente collegati, contribuendo alla pacificazione dei rapporti sociali nelle isole, laddove l'isolamento e gli spazi ristretti li rendono maggiormente a rischio.

Art. 17.

(Piano per l'assetto idrogeologico)

1. Ai fini della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e della salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole di cui agli allegati A e B, le regioni territorialmente competenti garantiscono interventi immediati e mirati al ripristino delle condizioni minime di sicurezza relative ai piani per l'assetto idrogeologico, in accordo con i comuni competenti e le comunità isolane.

Art. 18.

(Gestione dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, anche usufruendo del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, attraverso:

- a) il reimpiego e il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
- c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- d) l'incentivazione del compostaggio domestico, di prossimità e di comunità.

2. I comuni di cui al comma 1 che realizzano progetti compatibili con le finalità di cui allo stesso comma 1 hanno diritto a beneficiare del contributo annuale pari al 50 per cento dei costi di trasporto marittimo e lacustre effettivamente sostenuti, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 4.

Art. 19.

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei comuni delle isole di cui agli allegati A e B si applica, in via sperimentale, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.

2. Ai fini di cui al comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

3. Nella determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, i comuni di cui al comma 1 prevedono agevolazioni per le utenze commerciali che vi sono tenute e per quelle che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico applicando il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

4. Con accordo da adottare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori e lacustri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo, anche con riferimento all'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

5. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo è progressivamente applicato, in via sperimentale, anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenente liquidi.

Art. 20.

(Demanio regionale e riserve naturali)

1. Le regioni territorialmente competenti trasferiscono ai comuni delle isole di cui agli allegati A e B la gestione dei beni del demanio regionale, anche marittimo, che insistono sui rispettivi territori, ivi compresa la competenza al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi.

2. Le entrate derivanti dalla gestione dei beni demaniali trasferita ai sensi del comma 1 sono riservate nella misura del 50 per cento ai comuni gestori per gli interventi di bonifica e manutenzione ordinaria.

3. In conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole di cui agli allegati A e B può essere affidata ai comuni competenti per territorio, i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo

istituiti. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e da questo trasferite ai gestori.

Art. 21.

(Piano di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Le regioni territorialmente competenti, sentiti i comuni delle isole di cui agli allegati A e B, predispongono, di concerto con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, un piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al 100 per cento del fabbisogno energetico.
2. Il piano di cui al comma 1 tiene conto, al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, dell'interesse primario della tutela del paesaggio, della salubrità dell'ambiente e della salute dei cittadini delle isole, garantito altresì dalla produzione di energia non inquinante.

Art. 22.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 23.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede:
 - a) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
 - b) quanto a 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Art. 24.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 497

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Misure per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle isole minori e delle isole lagunari e lacustri
([776](#))

ARTICOLI DA 1 A 20

Capo I

OGGETTO E FINALITÀ

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca misure per la crescita delle isole minori, nonché delle isole lacustri e lagunari abitate, in considerazione del valore unico che esse rappresentano sotto il profilo naturalistico e ambientale, delle tradizioni e delle particolari culture che vi sono conservate, e in applicazione degli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, nel riconoscimento dei gravi e permanenti svantaggi naturali delle regioni insulari, prevedono la particolare tutela di tali regioni, attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, per superare gli specifici divari geografici, infrastrutturali, amministrativi e dei servizi rispetto alle regioni maggiormente sviluppate.
2. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, nonché degli articoli 1, 16 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, lo Stato adotta gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori, nonché delle isole lacustri e lagunari abitate.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono predisposti e attuati dai comuni delle isole minori di cui

all'allegato A, nonché dai comuni delle isole lacustri e lagunari abitate, in sinergia e d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli altri enti territoriali costituiti nell'ambito delle isole minori, in base alle rispettive competenze, anche mediante il concorso e il coinvolgimento dei cittadini residenti, quale presupposto per una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, al fine di superare le disparità nell'erogazione dei servizi pubblici fondamentali nonché per implementare le strategie di sviluppo locale e gli investimenti territoriali integrati e di inclusione sociale.

4. Nella predisposizione degli interventi di cui al comma 2, lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti territoriali si attengono ai principi della semplificazione amministrativa, anche in deroga alle normative vigenti, e del rafforzamento della capacità istituzionale, amministrativa e fiscale, in quanto strumenti idonei a realizzare un modello di sviluppo effettivamente rispondente alle specifiche necessità delle isole minori, basato sulla valorizzazione dei territori e delle loro specificità nonché sul riordino e la semplificazione delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti.

5. I comuni delle isole minori, di cui all'allegato A, e delle isole di cui all'allegato B, nonché gli enti parco e le comunità insulari e di arcipelago, ove istituiti, sono riconosciuti come poli per lo sviluppo sostenibile, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Capo II

MISURE PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DELLE ISOLE MINORI

Art. 2.

(Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1, commi da 2 a 4, relativi alle isole minori sono volti al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) contenere la tendenza allo spopolamento, migliorando la qualità della vita con riferimento alla tutela della salute, ai servizi sociali, al diritto allo studio e alla formazione professionale, in quanto servizi fondamentali alla persona garantiti dalla Costituzione, nonché all'implementazione delle dotazioni infrastrutturali, materiali ed immateriali, anche al fine della creazione di nuova occupazione e dello sviluppo sostenibile;

b) attivare nelle isole minori servizi di telecomunicazioni su banda larga, per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione e l'offerta formativa scolastica;

c) favorire la mobilità sostenibile, tramite:

1) l'incentivazione all'uso di veicoli a basso o nullo impatto ambientale mediante incentivi agli acquisti di veicoli a combustibili ecologici e la diffusione di punti di distribuzione di energia;

2) interventi per la ciclabilità: estensione della rete di piste ciclabili, *bike sharing* e servizi annessi;

d) migliorare e implementare i servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili e di beni di prima necessità, nonché i servizi di linee aeree e di navigazione, al fine di garantire la continuità territoriale e di favorire il turismo;

e) riconoscere ai comuni di cui all'allegato A, aderenti al Patto dei Sindaci per il clima e l'energia promosso dalla Commissione europea, anche in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 marzo 2012, in materia di fonti rinnovabili di energia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 2 aprile 2012, la potestà di regolamentare la presenza di mezzi di locomozione adeguati alle infrastrutture stradali, anche con riferimento alla capienza di tali mezzi e al loro impatto ambientale in aree territoriali di limitata dimensione quali quelle delle isole minori;

f) incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili, ferma restando la loro compatibilità paesaggistica, al fine di ridurre i costi energetici per le famiglie e per le attività produttive;

g) ridurre la produzione e favorire la gestione, lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti, attivando, ove possibile, sistemi di smaltimento integrale sul territorio delle isole minori stesse, a fini di riduzione dei costi e di incremento di produttività del sistema;

h) garantire il rifornimento idrico, mediante la realizzazione di nuove infrastrutture dalla terraferma, nelle isole che ne sono sprovviste, nonché l'installazione di impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione;

i) valorizzare i beni culturali e infrastrutturali, di proprietà statale e regionale, allocati nelle isole minori, anche trasferendone la proprietà agli enti locali, su richiesta di questi, e sottoscrivendo appositi

- accordi di valorizzazione;
- l) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio, anche al fine di limitare la costruzione di nuove strutture;
 - m) promuovere e riqualificare l'offerta turistica, la fruizione e il recupero dei beni culturali e il miglioramento dei servizi pubblici locali, prevedendo per i comuni la facoltà di destinare a tali scopi il gettito derivante dal contributo di sbarco di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
 - n) promuovere e incentivare le attività tipiche di ciascuna isola, favorendo la competitività delle piccole e medie imprese, con particolare riguardo ai settori dell'artigianato, della produzione agricola, della pesca e dell'acquacoltura, anche prevedendo la riduzione degli oneri finanziari e dei costi di trasporto delle merci nonché la semplificazione delle procedure burocratiche;
 - o) favorire la promozione, in Italia e all'estero, del marchio delle isole minori d'Italia, già istituito dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), al fine della tutela e della valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola;
 - p) attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;
 - q) promuovere nuove destinazioni delle strutture di edilizia carceraria dismesse o non utilizzate;
 - r) rideterminare le servitù militari;
 - s) salvaguardare la flora e la fauna locali.

Art. 3.

(Comitato istituzionale per le isole minori)

1. È istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato istituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.
2. Il Comitato è un organo paritetico ed è composto:
 - a) dai presidenti delle regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, nel cui territorio sono presenti isole minori, o da un loro delegato;
 - b) dal presidente dell'ANCIM.
3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a) istruire i provvedimenti concernenti le isole minori, al fine della loro sottoposizione alla Conferenza Stato-città e autonomie locali e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 - b) procedere all'approvazione del Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), predisposto ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, e dei relativi criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni interessati;
 - c) monitorare gli effetti degli interventi adottati nel DUPIM, procedendo a una verifica annuale del medesimo documento anche al fine di eventuali riprogrammazioni e integrazioni;
 - d) procedere alle eventuali revoche dei finanziamenti disposti con il DUPIM, su proposta dell'ANCIM, adottata d'intesa con i sindaci dei comuni interessati.
4. Il Comitato scientifico dell'ANCIM espleta funzioni di supporto per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 3, lettera a).

Art. 4.

(Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori)

1. Il presidente dell'ANCIM partecipa in qualità di componente alle riunioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quando siano all'esame della Conferenza argomenti di interesse delle isole minori di cui all'allegato A.
2. Al fine di assicurare il raccordo istituzionale tra lo Stato e le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, è istituita un'apposita sessione della Conferenza unificata, con la partecipazione del

presidente dell'ANCIM e dei rappresentanti delle predette regioni, per la sottoscrizione di un contratto di sviluppo locale nel quale sono definiti gli obiettivi generali e le modalità per il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali interessati al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, anche mediante le opportune semplificazioni in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Il DUPIM è lo strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. I singoli comuni concorrono alla sua predisposizione, anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fine di garantire l'espressione delle istanze correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

4. Il DUPIM è corredato dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), predisposti dai comuni ai sensi del comma 3, che costituiscono lo strumento operativo della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati.

5. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro trenta giorni dalla trasmissione dei PIST da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste nel PIST, con contestuale impegno a concorrere al loro finanziamento con risorse proprie nonché con le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni.

6. L'ANCIM, sulla base delle deliberazioni delle regioni di cui al comma 5, predispose il DUPIM e lo trasmette al Comitato per l'approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).

7. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione europea, ed è sottoposto annualmente a verifica e a eventuale aggiornamento da parte del Comitato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c).

8. In sede di prima applicazione della presente legge, il DUPIM è comunque predisposto per il periodo 2018-2024, in conformità a quanto previsto al comma 7, e può contenere progetti predisposti d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare la definizione di un modello condiviso di sviluppo europeo per le isole minori.

Art. 5.

(Incremento della dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stabilita nell'importo di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le ulteriori risorse già stanziare per il finanziamento di interventi per le isole minori di pertinenza dei Ministeri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, della salute, dei trasporti, che devono confluire nel Fondo di cui al comma 1 per favorire una programmazione integrata come disciplinato anche dai regolamenti comunitari.

3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono integralmente destinate al finanziamento degli interventi inseriti nel DUPIM, per essere ripartite tra i comuni destinatari dei medesimi interventi, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).

Art. 6.

(Fiscalità di sviluppo)

1. Con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, convocata e integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della presente legge, sono individuate, in conformità con le norme dell'Unione europea e in attuazione dei principi di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, le forme di fiscalità di sviluppo che le regioni competenti, d'intesa con i comuni di cui all'allegato A, possono applicare nel territorio dei medesimi comuni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di

Bolzano che non abbiano già adottato proprie disposizioni in materia di fiscalità di sviluppo, in attuazione dell'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Ai sensi e per gli effetti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, i confini politici che racchiudono i territori dei comuni di Lampedusa e Pantelleria non costituiscono linea doganale e i territori ivi racchiusi sono ricompresi tra i territori extra-doganali e sono esclusi dal territorio dello Stato.

4. Ai territori extra-doganali dei comuni di Lampedusa e Pantelleria si applicano le disposizioni di cui alla legge 1° novembre 1973, n. 762, nonché ogni disposizione in materia di agevolazioni fiscali applicabile al territorio extra-doganale di Livigno.

Art. 7.

(Perequazione infrastrutturale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole di cui all'allegato A, d'intesa con le regioni di appartenenza, procedono alla puntuale ricognizione delle strutture scolastiche, sanitarie e assistenziali nonché delle reti stradali, fognarie, idriche ed elettriche e delle installazioni portuali e aeroportuali, ove esistenti.

2. I sindaci dei comuni di cui al comma 1, entro i successivi trenta giorni, trasmettono all'ANCIM una relazione sulle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi del medesimo comma, comprensiva dei progetti di adeguamento delle infrastrutture, ai fini del loro inserimento nel DUPIM da adottare per il periodo 2018-2024.

3. Le relazioni di cui al comma 2 sono inoltrate dall'ANCIM alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessarie valutazioni dei relativi progetti ai fini del riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Art. 8.

(Misure per il potenziamento dei servizi sanitari)

1. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la partecipazione del presidente dell'ANCIM e dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, sono adottate le misure per il potenziamento e la riorganizzazione delle attività dei presidi sanitari e dei presidi ospedalieri, ove esistenti, idonee a garantire l'efficienza e l'appropriatezza degli interventi di presa in carico e di risposta alle emergenze-urgenze nelle isole minori, al fine della loro fruizione sia nelle condizioni di normale presenza stanziale, sia nelle situazioni di sovraffollamento determinato dalle presenze turistiche.

2. L'accordo di cui al comma 1 deve prevedere:

a) interventi atti a garantire, in termini proporzionali rispetto alla popolazione stabilmente residente e rispetto alla popolazione temporanea derivante dai flussi turistici, la presenza costante nei presidi sanitari e ospedalieri delle isole minori di personale medico e infermieristico di comprovata esperienza negli interventi di primo soccorso, nonché di apparecchiature per il primo intervento e per le diagnosi d'urgenza;

b) anche in deroga alla normativa vigente, il mantenimento dei punti nascita esistenti, con adeguata disponibilità di personale e di dotazioni strumentali, al fine di garantire la corretta gestione dell'assistenza prenatale e neonatale, con particolare riferimento alle situazioni di criticità per le quali deve essere altresì garantita la disponibilità, mediante specifici protocolli di intesa, di mezzi per il trasferimento in sicurezza presso centri di eccellenza per diagnosi precoci e per interventi di emergenza sulle patologie gravi, prenatali e *post-partum*;

c) la disponibilità, presso ciascun comune delle isole minori, di presidi territoriali organizzati per la presa in carico dei percorsi di emergenza-urgenza, per l'erogazione dei servizi di cure primarie e per la gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie croniche, ivi compresa la presa in carico di pazienti oncologici e dializzati;

d) la possibilità di effettuare nell'isola le visite sanitarie e gli esami di controllo specialistico, presso i presidi sanitari e le strutture ospedaliere ove esistenti, con cadenze prestabilite e correlate alle diverse necessità conseguenti alle esigenze dei cittadini stabilmente residenti e alle situazioni di sovraffollamento conseguenti ai flussi turistici;

- e) qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia possibile provvedere all'assistenza locale immediata, il riconoscimento agli abitanti delle isole minori del diritto al rimborso delle spese sostenute in armonia dei parametri esistenti per sottoporsi alle cure presso strutture sanitarie in terraferma all'interno della regione di appartenenza, fermo restando quanto già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute a un accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia;
- f) l'effettuazione, con cadenza periodica, di appositi interventi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico in servizio presso le isole minori, finalizzati in particolare alla corretta pratica della telemedicina, anche con l'eventuale periodica applicazione presso strutture di eccellenza.
3. Al fine di valorizzare le iniziative già in essere presso le isole minori, con il medesimo accordo di cui al comma 1 sono adottate le misure per la divulgazione al pubblico e l'implementazione delle pratiche di volontariato attivate con il concorso dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato e coordinate dal servizio 118, nel riconoscimento della loro rilevanza quale modello di azione diffusa e capillare per interventi che non necessitano della presenza di personale medico.

Art. 9.

(Misure per il potenziamento del sistema di istruzione)

1. In deroga alle disposizioni vigenti in materia di organizzazione del sistema di istruzione, al fine di preservare l'autonomia delle istituzioni scolastiche delle isole minori anche in riferimento alla loro struttura dimensionale, nonché al fine di assicurare la stabilità degli organici del personale scolastico delle isole minori, presso ciascuna delle predette istituzioni scolastiche sono istituiti l'organico funzionale di istituto e la graduatoria di istituto.
2. Accede alla graduatoria di istituto il personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) di ruolo che presenta apposita richiesta all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, corredata della documentazione da cui risultino la residenza e la contestuale dimora nel territorio dell'isola nella quale è ubicata l'istituzione scolastica indicata nella richiesta. Il predetto personale è nominato in servizio presso l'istituzione scolastica indicata, con precedenza rispetto al personale collocato nella medesima graduatoria nazionale; il medesimo personale mantiene altresì titolo preferenziale nelle procedure di trasferimento e di passaggio di cattedra, all'interno degli istituti insulari, nonché di attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato.
3. Al fine di garantire la continuità del servizio, nel periodo in cui le avverse condizioni meteorologiche non consentano al personale pendolare di essere presente con continuità, al personale direttivo, docente e ATA che non sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che presti effettivo servizio presso le istituzioni scolastiche di cui al comma 1 in modo continuativo, a tempo indeterminato o per supplenze brevi, sono attribuiti i seguenti benefici:
- a) il servizio prestato, anche presso diverse classi negli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, è valutato in misura doppia;
- b) è conferita una specifica indennità per sede disagiata, da definire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- c) sono concesse le medesime agevolazioni attribuite ai cittadini residenti nelle isole minori in materia di riduzione dei titoli di viaggio per i trasporti marittimi, aerei e terrestri.
4. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 gli incarichi per le supplenze brevi sono conferiti prioritariamente al personale inserito nella graduatoria di istituto.

Art. 10.

(Misure per il potenziamento del sistema dei trasporti)

1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti in termini di efficacia ed economicità nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando le misure sanzionatorie definite dalle medesime regioni qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo.

2. Al fine di potenziare i servizi di trasporto da e per le isole minori e di garantire la continuità territoriale con la terraferma, le risorse del fondo per il trasporto pubblico locale istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da destinare all'acquisto di elicotteri per garantire il collegamento con le isole minori ai sensi della lettera *c-bis*) del citato articolo 1, comma 1031, sono erogate direttamente ai comuni di cui all'allegato A della presente legge, per essere destinate alla acquisizione e alla gestione di una dotazione di elicotteri da utilizzare per il servizio di trasporto, con particolare riferimento al trasporto in caso di emergenze-urgenze.
3. Il servizio di trasporto con elicotteri, di cui al comma 2, è affidato in gestione dai comuni mediante apposito bando di gara per l'aggiudicazione. Nel bando è previsto un titolo preferenziale per le cooperative giovanili costituite nel rispetto della normativa vigente.
4. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali, adottati a seguito delle procedure di ricognizione, costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM per il periodo 2018-2024, nonché per il conferimento delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea per il medesimo periodo.
5. Le regioni territorialmente competenti adottano opportuni provvedimenti finalizzati all'allineamento dei prezzi medi praticati nella regione medesima:
 - a) dei costi del carburante avio nelle strutture aeroportuali;
 - b) delle tariffe per il trasporto del gas a mezzo nave;
 - c) del costo del carburante per autotrazione.

Art. 11.

(Presidi permanenti di protezione civile)

1. In attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto in data 5 ottobre 2012 tra il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'ANCIM, al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza degli interventi di protezione civile con particolare riferimento alla gestione delle specifiche tipologie di rischio e allo svolgimento delle attività di protezione civile connesse con la previsione, prevenzione e gestione delle emergenze, sono istituiti presso i comuni di cui all'allegato A della presente legge, d'intesa con la regione territorialmente competente, presidi permanenti di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato.
2. Per la gestione dei presidi di cui al comma 1, con particolare riferimento alle attività di previsione e prevenzione delle emergenze, il sindaco può istituire un apposito comitato consultivo, con la partecipazione dei rappresentanti dei soggetti istituzionali coinvolti, della cittadinanza attiva e del volontariato locale.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui all'allegato A che non vi abbiano ancora provveduto predispongono gli strumenti di pianificazione di protezione civile, con particolare riferimento agli interventi di prima urgenza e di messa in sicurezza, avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile e della regione territorialmente competente. I comuni provvedono altresì alla costituzione di un fondo per le emergenze, da utilizzare per l'attivazione di interventi urgenti e di prima necessità in caso di calamità naturali, che è reintegrato a valere sugli stanziamenti successivamente disposti dallo Stato per le medesime finalità.

Art. 12.

(Riduzione del contenzioso giurisdizionale. Case della giustizia)

1. Al fine di incentivare nel territorio delle isole minori il ricorso alle modalità di risoluzione alternativa delle controversie, nell'ottica della riduzione del contenzioso giurisdizionale, anche in deroga alle disposizioni in materia di revisione degli uffici e delle circoscrizioni giudiziarie adottate in attuazione della delega di cui alla legge 14 settembre 2011, n. 148, nei comuni di cui all'allegato A ove ha sede il giudice di pace è istituita la «casa della giustizia».
2. Presso le case della giustizia è insediato l'ufficio del mediatore-conciliatore, scelto tra i magistrati in quiescenza che abbiano dichiarato la propria disponibilità, con il compito di raccogliere e valutare le domande di mediazione per la conciliazione di una controversia, presentate da soggetti pubblici e privati. Al mediatore-conciliatore non sono dovuti rimborsi, compensi o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il mediatore-conciliatore, in accordo con le parti richiedenti la mediazione, assegna il procedimento a un mediatore in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180. Il procedimento si svolge presso la casa della giustizia. Le spese di viaggio e di soggiorno eventualmente sostenute dal mediatore sono comprese nelle spese processuali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

4. Per quanto non diversamente previsto, al procedimento di mediazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in quanto compatibili.

Art. 13.

(Accordi di collaborazione e convenzioni con istituti di credito)

1. Al fine di incentivare le sinergie culturali in un'ottica di crescita e di sviluppo, anche attraverso l'elaborazione di progetti per il miglioramento infrastrutturale e l'innovazione tecnologica nelle isole minori, la regione territorialmente competente e i comuni di cui all'allegato A, singoli o in associazione tra loro, possono definire appositi accordi con università e istituti o enti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. I comuni di cui all'allegato A, previo esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, possono stipulare convenzioni con istituti di credito al fine di incrementare le risorse finanziarie per lo sviluppo e l'occupazione e di introdurre modalità sinergiche di programmazione degli investimenti. Le convenzioni devono prevedere che siano ammissibili a finanziamento le iniziative private che risultino coerenti con uno specifico progetto inserito nel DUPIM, individuate a seguito di valutazione, basata sui profili di efficacia dell'iniziativa anche in riferimento alla sua potenzialità sinergica rispetto al progetto, effettuata d'intesa tra il comune e l'istituto di credito.

Art. 14.

(Gestione dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti i comuni delle isole di cui all'allegato A favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria, attraverso:

- a) il reimpiego e il riciclaggio;
- b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
- c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- d) l'incentivazione del compostaggio domestico.

2. I comuni di cui al comma 1, che realizzano progetti compatibili con le finalità di cui al medesimo comma, hanno diritto a beneficiare del contributo annuale pari al 50 per cento dei costi di trasporto marittimo effettivamente sostenuti, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4.

Art. 15.

(Demanio regionale e riserve naturali)

1. Le regioni territorialmente competenti trasferiscono in capo ai comuni delle isole di cui all'allegato A la gestione dei beni del demanio regionale, anche marittimo, che insistono sui rispettivi territori, ivi compresa la competenza al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi.

2. Le entrate derivanti dalla gestione del demanio trasferita ai sensi del comma 1 sono riservate nella misura del 50 per cento ai comuni gestori per gli interventi di bonifica e manutenzione ordinaria.

3. In conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza regionale compresi nel territorio delle isole di cui all'allegato A è affidata ai comuni competenti per territorio i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. Le risorse necessarie sono a carico del bilancio regionale e trasferite ai gestori.

Art. 16.

(Piano di incentivazione energia da fonti rinnovabili)

1. Sentiti i comuni delle isole minori di cui all'allegato A, le regioni territorialmente competenti, di concerto con la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio competente per territorio, predispongono un piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al 100 per cento del fabbisogno energetico.

2. Il piano di cui al comma 1 tiene conto, al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, dell'interesse primario della tutela del paesaggio, della salubrità dell'ambiente e della salute dei cittadini delle isole, garantito altresì dalla produzione di energia non inquinante.

Capo III

MISURE IN FAVORE DELLE ISOLE LAGUNARI E LACUSTRI ABITATE

Art. 17.

(Misure in favore delle isole lagunari e lacustri abitate)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per lo sviluppo delle isole lagunari e lacustri abitate, con dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono integralmente destinate al finanziamento degli interventi socio-economici relativi a ciascuna isola di cui all'allegato B della presente legge, inseriti in un apposito documento di programmazione adottato dal Comitato istituzionale per gli interventi nelle isole lagunari e lacustri, istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Comitato è composto dai presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti isole lagunari e lacustri abitate, o da un loro delegato, e dai sindaci dei comuni nel cui territorio sono presenti isole lagunari o lacustri.
3. Le risorse di cui al comma 1, sono ripartite annualmente, entro il 30 aprile di ciascun anno a partire dal 2019, tra i comuni destinatari degli interventi inseriti nel documento di programmazione, sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato di cui al comma 2.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 19.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 20.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 497

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Istituzione di una zona franca produttiva nei comuni delle isole minori ([789](#))

ARTICOLI DA 1 A 3

Art. 1.

(Istituzione di una zona franca produttiva nei comuni delle isole minori)

1. Al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche, nonché di sostenere e promuovere lo sviluppo dell'occupazione, il rilancio socio-economico e l'interscambio commerciale con l'estero, a decorrere dal 1° dicembre 2018, è istituita una zona franca produttiva nei comuni delle isole di cui all'allegato A.

Art. 2.

(Disciplina della zona franca produttiva)

1. Per la zona franca produttiva di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano, nel limite massimo di spesa di cui all'articolo 3, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 341 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le agevolazioni previste dal comma 341 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006, si applicano alle piccole e micro imprese che, per un periodo di cinque anni, costituiscono una nuova attività economica a decorrere dal 1° dicembre 2018, nonché, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, alle piccole e micro imprese che hanno avviato la propria attività prima di tale data.
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo. Entro lo stesso termine sono adottate le deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il finanziamento dei programmi di intervento relativi alla zona franca produttiva di cui all'articolo 1 della presente legge.
3. L'efficacia delle disposizioni del comma 1 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscale di cui al rapporto annuale allegato allo stato di previsione dell'entrata previsto ai sensi dell'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati in base alle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 2,5 milioni di euro annui, a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della medesima disposizione con riferimento ai singoli regimi interessati.

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 497 .

Allegato B

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo dei disegni di legge nn. 497, 149, 757, 776 e 789 e sui relativi emendamenti

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione che, all'articolo 19, comma 3, non sia indicato lo strumento normativo che l'ente locale può utilizzare al fine di disciplinare le modalità della sperimentazione di cui all'articolo stesso.

Formula, inoltre, le seguenti osservazioni: all'articolo 1, comma 2, si valuti l'opportunità di includere, fra i soggetti chiamati ad adottare interventi in favore delle isole minori, anche le città metropolitane e le province interessate, in coerenza con altre disposizioni contenute nel disegno di legge; all'articolo 2, comma 1, lettera c), si segnala che le disposizioni ivi previste appaiono di eccessivo dettaglio e, pertanto, non coerenti con il carattere proprio di una legge quadro.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri: sull'emendamento 11.100 parere non ostativo, a condizione che, al capoverso «Art. 11 », sia soppresso il comma 1, in quanto la deroga agli strumenti urbanistici vigenti appare lesiva delle competenze costituzionalmente attribuite in materia agli enti locali; sugli emendamenti 16.103 e 16.104 parere contrario, in quanto le norme ivi contenute, oltre ad essere di eccessivo dettaglio, risultano lesive delle prerogative riconosciute, anche in materia economico-finanziaria, alle Regioni e agli enti locali; parere

non ostantivo sui restanti emendamenti.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostantivo sul testo, nel presupposto che tutti gli oneri di parte corrente derivanti dal provvedimento trovino copertura a decorrere dall'anno 2020.

In merito agli emendamenti, esprime un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.102, 4.100, 4.101, 5.0.2, 5.0.100 (già 5.0.3), 5.0.101, 5.0.102, 5.0.103 (già 5.4), 6.102, 6.103, 6.0.100, 6.0.101, 6.0.102, 7.102 (già 6.11), 7.103, 11.100 (già 7.2), 11.103 (già 7.12), 11.104, 12.100, 12.101, 12.104, 13.100, 13.102, 13.103, 15.0.100 (già 11.0.2), 16.100 (già 12.2), 16.101, 16.103, 16.104, 16.105, 16.0.100, 16.0.101 (già 13.3), 18.100, 18.101 (già 15.5), 18.102, 18.103 (già 15.6), 18.0.100, 19.0.100, 20.0.100, 22.100 e 22.0.100.

Sull'emendamento 3.100 il parere non ostantivo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo la parola "istituiscono", delle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,".

Sull'emendamento 17.100 (già 14.2) il parere non ostantivo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo la parola "istituiscono", delle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,".

Sull'emendamento 17.101 il parere non ostantivo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo la parola "istituiscono", delle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,".

Sull'emendamento 15.0.101 il parere non ostantivo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "a valere sulle" con le seguenti: "nei limiti delle".

Sull'emendamento 21.0.100 il parere non ostantivo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento del seguente comma; "3-bis. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. E fatto divieto di corrispondere ai componenti e ai partecipanti alla Conferenza di cui al comma 1 ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato".

Testo integrale della relazione orale del senatore Mantero sui disegni di legge nn. 497, 149, 757, 776 e 789

Le isole minori sono un inestimabile patrimonio naturalistico-paesaggistico-ambientale e culturale oltre a essere una importante risorsa turistica.

L'esigenza di una legge quadro è dettata dalla volontà di risolvere con una programmazione pluriennale le difficoltà dei territori delle isole minori, che seppur geograficamente distanti tra loro hanno problemi ed esigenze del tutto simili.

Le problematiche che le accomunano, viene da sé, sono dovute principalmente alla discontinuità territoriale che rende difficili i trasporti, i rifornimenti idrici, le comunicazioni, il diritto allo studio e alla salute nonché la carenza infrastrutturale dovuta alla variazione stagionale delle persone presenti. Si passa da una popolazione complessiva di circa 250.000 persone residenti a diversi milioni durante il periodo turistico.

Tutti i disegni di legge abbinati, tranne l'Atto Senato 789 che prevede Istituzione di una zona franca produttiva nei Comuni delle isole minori, si pongono l'obiettivo di affrontare il tema nella sua complessità, ipotizzando una programmazione pluriennale di interventi per risolvere le carenze infrastrutturali, migliorare le condizioni di vita degli abitanti, rendendo effettivi i principi di uguaglianza costituzionalmente garantiti e valorizzando l'importante risorsa turistica e ambientale costituito dalle isole minori.

Nella seduta del 12 settembre 2018, è stato adottato come testo base il disegno di legge n. 497. Esso, è stato oggetto di un intenso dibattito in commissione, a cui è seguito un approfondito ciclo di audizioni e la presentazione di oltre 200 emendamenti.

Si precisa che la discussione e le votazioni degli emendamenti si sono svolte in sede redigente fino all'articolo 12 compreso, per poi proseguire in sede referente fino all'articolo 24 su richiesta di alcuni commissari.

Il testo base è stato modificato dall'approvazione di diversi emendamenti principalmente presentati dal Relatore, ma non solo, che hanno recepito le osservazioni e le condizioni delle commissioni riunitesi in sede consultiva e dei ministeri interessati, senza trascurare le istanze provenienti dai gruppi parlamentari.

Fra tutte le modifiche si segnala l'estensione dell'ambito di applicazione delle disposizioni anche alle isole lacustri e lagunari (citate all'allegato B).

Il disegno di legge Atto Senato 497 come approvato dalla Commissione è rubricato "Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori lagunari e lacustri", è composto da 24 articoli e da due Allegati A e B: l'Allegato A elenca 57 isole marittime, mentre l'Allegato B comprende 16 isole lagunari e 6 isole lacustri.

L'articolo 1 indica l'oggetto e le finalità del disegno di legge. Al comma 1, si sottolinea il valore delle isole minori sotto i profili naturalistico, ambientale e culturale. Il medesimo comma richiama gli articoli 174 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in materia di coesione economica, sociale e territoriale, con riferimento sia alla possibilità di avvalersi degli strumenti finanziari ivi previsti, sia alla possibilità dell'adozione di ulteriori misure specifiche.

Al comma 2 si richiama l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione nonché della normativa quadro di cui alla n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale, in base al quale lo Stato, le Regioni e i Comuni adottano gli interventi necessari per la valorizzazione, lo sviluppo socio-economico, la tutela e la messa in sicurezza del territorio delle isole minori.

Al comma 6 viene inserita la definizione di "isole minori" da intendersi quelle di cui agli allegati A e B.

L'articolo 2 rubricato "obiettivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori", prevede la possibilità di perseguire le finalità per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori come, ad esempio, la mobilità sostenibile (lettera *c* n. 1) - favorita dall'uso di veicoli ecologici o alimentati con tecnologie elettriche o ibride - , la promozione dell'offerta turistica purché compatibile con la capacità di carico degli ecosistemi insulari (lettera *e*), l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili (lettera *f*) con i relativi sistemi di accumulo volti a bilanciare le variazioni di carico elettrico, necessari per contribuire alla riduzione dei costi delle famiglie e delle attività produttive nonché per la limitazione di emissioni di CO₂; garantire per il buon funzionamento delle strutture sanitarie l'autosufficienza energetica da fonti rinnovabili in caso di interruzione di energia (lettera *g*), promuovere interventi per l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare pubblico e privato (*h*); realizzare reti intelligenti di distribuzione dell'energia (*smart grids*) volte ad incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili (*i*); promuovere sistemi di elettrificazione delle banchine (*High - Voltage Shore Connection*) alimentati preferibilmente da fonti rinnovabili (*l*); valorizzare i beni culturali, demaniali e ambientali; *p*) valorizzare i beni culturali, demaniali e ambientali. La proprietà o la gestione dei suddetti beni può essere trasferita dalle Regioni agli enti (*p*).

L'articolo 3 ha subito numerose modifiche rispetto al testo originario. In particolare, al comma 1, si è specificato che il Documento di programmazione delle isole minori (DUPIM) per gli interventi da realizzare nel territorio delle isole, è adottato con decreto del Ministro degli affari regionali su proposta del Comitato istituito presso il Dipartimento degli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, presieduto dal Ministro degli affari regionali.

Il comma 2 sancisce che i comuni interessati concorrono alla predisposizione del DUPIM, mediante l'elaborazione di progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), strumenti operativi di programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare. Il comma 3, dispone che i PIST, predisposti dai comuni ai sensi del comma 2, costituiscono gli strumenti operativi della programmazione, nei quali sono individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da soggetti privati. Ogni singolo progetto è dotato a pena esclusione dal finanziamento del codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Al comma 6, si stabilisce la composizione del Comitato in: un rappresentante ciascuno dei Ministeri

dell'interno, delle infrastrutture e trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dell'economia e delle finanze; b) da un rappresentante delle Regioni nei cui territori sono presenti isole minori; e) da due rappresentanti dell'ANCIM e da un sindaco scelto di intesa fra i sindaci dei Comuni delle isole minori di cui alla Tabella B.

Il Comitato, oltre a raccogliere i DUPIM approvati dalle Regioni e proporli al Ministero degli affari regionali per l'approvazione esprime parere anche sui criteri di riparto del fondo. Il DUPIM (comma 8) ha durata settennale e coincide con la programmazione settennale dei fondi strutturali dell'Unione europea.

L'articolo 4, prevede l'istituzione di due fondi, uno di parte corrente e uno in conto capitale, rispettivamente con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 al 2024.

Il Fondo di sviluppo delle isole minori è stato previsto dall'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).

In particolare, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali -, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria attualmente pari a 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008 (il Fondo è stato finanziato con un importo complessivo pari a 40 milioni di euro per le sole annualità 2008 e 2009, e poi ridotto nel finanziamento). In base alla disposizione vigente, il Fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», prevista dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ovvero improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive.

La norma istitutiva ha previsto che i criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori fossero stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei Comuni delle isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata Stato-Regioni e Province autonome.

Con decreto del Ministro per i rapporti con le Regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati. Una riduzione dell'originaria autorizzazione di spesa prevista è stata disposta con il decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, in base al relativo allegato. Il comma 9 dell'articolo 4, decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, ha poi previsto che, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - sui criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori -, fossero approvati gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e relativa tabella di riparto delle risorse, approvato in data 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale Comuni isole minori (ANCIM) e trasmesso in data 23 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con le regioni, ai sensi della previgente disciplina, con riferimento all'anno 2008 e nei limiti della relativa dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle isole minori.

I criteri per l'erogazione del Fondo per lo sviluppo delle isole minori sono stati stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2011, n. 58). Già precedentemente, con l'articolo 25, comma 7, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), nel prevedere l'adozione di misure urgenti di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori - come individuate tra gli ambiti territoriali indicati nell'allegato A

annesso alla medesima legge - era stato istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori. Le risorse del Fondo in questione erano determinate in 51.645.689,90 euro per l'anno 2002 (comma 8 dell'articolo 25 della legge finanziaria 2002), con la previsione, entro due mesi dalla data di entrata in vigore, che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, individuasse la tipologia e i settori degli interventi ammessi ad accedere al Fondo. Il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in parola, determinava le modalità per l'accesso al Fondo provvedendo alla ripartizione delle risorse, fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per l'individuazione della tipologia e dei settori degli interventi ammessi ad accedere al fondo era stato adottato il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2003, mentre per la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al Fondo, si veda il decreto ministeriale 15 marzo 2004, n. 163 adottato in relazione a tale disposizione.

Inoltre, il comma 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori con una dotazione di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Il Fondo, mirato a sostenere gli investimenti, finanzia quindi gli interventi in conto capitale previsti dal DUPIM e nei relativi PIST, nonché gli ulteriori interventi per i quali gli articoli in esame rinviano alle risorse del Fondo.

In base al comma 3, il monitoraggio degli interventi è effettuato secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

All'articolo 5 si stabilisce che le risorse di cui all'articolo 4 sono destinate per il 90 per cento alle isole comprese nell'allegato A (Marine) e per il 10 per cento a quelle dell'allegato B (lagunari e lacustri).

L'articolo 6 permette ai Comuni delle isole minori di destinare l'imposta di scopo anche per la realizzazione di progetti diversi da quelli stabiliti dalle legge n. 296 del 2006 purché diretti alla realizzazione delle finalità della presente legge e consente altresì l'aumento fino all'1 per mille dell'aliquota.

L'articolo 7 rubricato "Fondo per la ricognizione infrastrutturale" sancisce l'attività di ricognizione da parte dei Comuni delle isole minori, di intesa con le Regioni di appartenenza, delle proprie dotazioni infrastrutturali, delle strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché della rete stradale, fognaria, idrica e elettrica e delle strutture portuali e aeroportuali ove esistenti ai fini della quantificazione dei fondi per la perequazione infrastrutturale. Si precisa, altresì, che le suddette attività siano rielaborate per l'elaborazione di ogni successivo DUPIM.

L'articolo 8 introduce un'ulteriore novità rispetto al testo base ovvero la necessità di censire il patrimonio storico, artistico, archeologico e monumentale al fine della sua valorizzazione.

All'articolo 9 si introduce, altresì, la possibilità per i Comuni di provvedere alla ricognizione delle manifestazioni culturali, religiose, storiche e turistiche presenti sul proprio territorio. Il comma 3 dispone che i Comuni, le Regioni e i Ministeri interessati, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedono alla pubblicazione dell'elenco delle manifestazioni suindicate e individuano i criteri premiali all'interno dei bandi per l'erogazione dei contributi per le manifestazioni.

L'articolo 10 altra novità stabilisce medesima ricognizione per la valorizzazione delle piccole produzioni locali.

L'articolo 11 reca miglioramento e potenziamento delle strutture finalizzate all'incremento e alla diversificazione dell'offerta turistica.

All'articolo 12 si sono introdotte misure per il miglioramento dell'assistenza sanitaria nelle isole in cui deve essere garantita alla popolazione residente l'assistenza sanitaria nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) mediante la riorganizzazione dei presidi ospedalieri ove esistenti e mediante campagne informative volte a promuovere pratiche di volontariato.

Per quanto riguarda le misure a sostegno del sistema scolastico, l'articolo 13 stabilisce che il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, d'intesa con le Regioni interessate, fissi con proprio decreto criteri preferenziali da applicarsi, in sede di assegnazione alle istituzioni scolastiche che ricadono nei Comuni delle isole minori, al personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico e

ausiliario di ruolo che dimostri di possedere contestualmente la residenza e il domicilio abituale nel comune delle isole minori.

Con l' articolo 14 in tema di Protezione civile i sindaci dei Comuni delle isole minori possano istituire un organismo consultivo con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, interessati, senza nuovi o maggiori per la finanza pubblica. Ai componenti dei predetti organismi non spetta comunque alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Al comma 2, al fine di favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi, i comuni possono prevedere la costituzione di un fondo per le emergenze. Il comma 3 dispone che i comuni che non abbiano ancora provveduto, predispongano, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il piano di messa in sicurezza avvalendosi della collaborazione della Regione competente, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile. Il comma 4 reca clausola di invarianza finanziaria.

Ulteriore elemento di novità riguarda i commi 3 e 4 dell' articolo 15. Il comma 3 è volto al miglioramento dell'offerta complessiva dei servizi postali anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali sul territorio isolano. Ciò è in linea con l'orientamento della giurisprudenza amministrativa volto ad assicurare che, a garanzia del servizio universale nella sua matrice comunitaria, le scelte del fornitore del servizio postale universale volte a sopprimere uffici postali in situazioni particolari legate alla conformazione geografica dell'area interessata siano frutto di un ragionevole ed equilibrato bilanciamento tra il dato economico e le esigenze degli utenti, specie di quanti si trovano in condizioni più disagiate.

Il comma 4 del medesimo articolo, riguarda il miglioramento dei servizi turistici. A tal fine i Comuni possono adottare iniziative per la definizione di accordi con gli istituti di credito per l'installazione di circuiti automatici tipo Bancomat e PagoBancomat.

L' articolo 16 comma 1 sancisce che le Regioni, nell'ambito dei rispettivi bilanci e delle risorse umane, finanziarie e strumentali, esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e vigilanza in caso di sospensioni o interruzioni del trasporto marittimo, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità.

Il comma 2, introduce la possibilità per le Regioni di definire un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aereoportuali costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM.

L'emendamento del relatore (13.1) ha soppresso l'articolo che disciplinava la prevenzione e composizione dei conflitti e riduzione del contenzioso amministrativo.

All' articolo 17 stabilisce che le regioni territorialmente competenti procedono ad una ricognizione del fabbisogno finanziario per la realizzazione degli interventi in materia di dissesto idrogeologico, i quali sono inseriti negli elenchi programmatici di settore nazionale e territoriale e realizzati in accordo con i comuni competenti e le comunità ai fini della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori e della salvaguardia del patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole minori.

L' articolo 18 riguarda la gestione dei rifiuti e prevede il miglioramento della raccolta differenziata, il reimpiego e il riciclaggio.

All'articolo 19 si introduce una nuova disciplina sul sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare prevedendo la possibilità per i Comuni, di adottare un regolamento al fine di disciplinare le modalità, gli incentivi e le penalità (comma 3), prevedendo, al comma 4, la possibilità, in caso di esito favorevole della sperimentazione, di estendere il sistema citato ad ogni altra tipologia di imballaggio in vetro contenente liquidi o alimenti.

L'articolo 20 prevede che il trasferimento facoltativo ai Comuni delle isole minori della proprietà o gestione dei beni del demanio regionale.

L'articolo 21 introduce, con le opportune modifiche rispetto al testo base, un piano di promozione per la produzione di energia da fonti rinnovabili che può essere predisposto dalle regioni territorialmente competenti, di concerto con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per promuovere la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili.

Articolo 22 (clausola di salvaguardia) specifica che le disposizioni della presente legge si applicano

alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Articolo 23 prevede la copertura finanziaria dei fondi di cui all'articolo 4 previsti di parte corrente e in conto capitale, rispettivamente con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 e di 20 milioni di euro annui dal 2019 al 2024 (quest'ultimo con un contributo dalla quota MATTM pari a 10 milioni di euro annui dal 2019 al 2024).

L'articolo 24 entrerà in vigore.

Auspicio che l'Assemblea con un voto favorevole al complesso degli articoli dia atto al buon lavoro svolto in commissione in sede redigente e referente.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 497:

sull'emendamento 3.104, il senatore Ruspandini avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 6, la senatrice Bottici avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 11, la senatrice Drago avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 11.105, la senatrice Pucciarelli avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'emendamento 15.0.100, il senatore Sileri avrebbe voluto esprimere un voto contrario; sull'articolo 20, il senatore Anastasi avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bogo Deledda, Borgonzoni, Candiani, Cattaneo, Cesaro, Cioffi, Crimi, De Poli, Fattori, Lonardo, Merlo, Monti, Napolitano, Piarulli, Ricciardi, Ronzulli, Santangelo e Siri.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casini, Rufa, Russo e Verducci, per partecipare all'Assemblea dell'Unione interparlamentare.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Laus Mauro Antonio Donato

Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti (868)
(presentato in data 16/10/2018);

senatori Fregolent Sonia, Cantu' Maria Cristina, Marin Raffaella Fiormaria, Faggi Antonella, Arrigoni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Barbaro Claudio, Bergesio Giorgio Maria, Bonfrisco Anna Cinzia, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Bossi Umberto, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Calderoli Roberto, Campari Maurizio, Candura Massimo, Casolati Marzia, De Vecchis William, Ferrero Roberta, Fusco Umberto, Iwobi Tony Chike, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari Andrea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Pucciarelli Stefania, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Romeo Massimiliano, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Saviane Paolo, Sbrana Rosellina, Solinas Christian, Tesei Donatella, Tosato Paolo, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Norme in materia di prevenzione delle malattie cardiovascolari (869)
(presentato in data 17/10/2018);

senatori Sbrillini Daniela, Iori Vanna, Boldrini Paola

Disposizioni per garantire l'eguaglianza nell'accesso dei minori ai servizi di mensa scolastica (870)
(presentato in data 17/10/2018);

senatori Patuanelli Stefano, Romeo Massimiliano

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155 (871)

(presentato in data 17/10/2018).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Ferrazzi Andrea

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città (595)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 17/10/2018);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

sen. Ciriani Luca ed altri

Modifica alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di revoca delle onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana" (815)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia)

(assegnato in data 17/10/2018);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Pillon Simone ed altri

Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci (692)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 17/10/2018);

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. De Petris Loredana, sen. Laforgia Francesco

Nuove disposizioni in materia di reati agroalimentari (706)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità'), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 17/10/2018);

4ª Commissione permanente Difesa

sen. Causin Andrea ed altri

Disposizioni per la concessione di una promozione, a titolo onorifico, agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento (738)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 17/10/2018);

4ª Commissione permanente Difesa

sen. Rauti Isabella ed altri

Disposizioni per la concessione di promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento (AUC) (756)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 17/10/2018);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Malan Lucio ed altri

Disposizioni in materia di temporanea insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente pubblico o da un'istituzione di rilevante interesse culturale o scientifico stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico (358)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 17/10/2018);

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

sen. Cirinna' Monica

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi nell'edilizia scolastica (703)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 17/10/2018);

8^a Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

sen. Nasti Gaetano

Istituzione del Fondo nazionale per il trasporto ferroviario pendolare (443)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 14^a (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 17/10/2018);

9^a Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

sen. De Petris Loredana, sen. Laforgia Francesco

Istituzione del marchio per le imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità e norme concernenti l'erogazione di contributi nel settore agricolo (705)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 10^a (Industria, commercio, turismo), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14^a (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 17/10/2018);

9^a Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

sen. Fattori Elena ed altri

Disposizioni per la tutela della produzione agroalimentare nazionale (825)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 3^a (Affari esteri, emigrazione), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 10^a (Industria, commercio, turismo), 14^a (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 17/10/2018);

10^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Mantero Matteo ed altri

Disposizioni concernenti i rapporti contrattuali tra le imprese emittenti buoni pasto e gli esercizi convenzionati per la loro utilizzazione (489)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

(assegnato in data 17/10/2018);

10^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Rufa Gianfranco ed altri

Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia di riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (801)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio)

(assegnato in data 17/10/2018);

10^a Commissione permanente Industria, commercio, turismo

sen. Croatti Marco ed altri

Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di applicazione della direttiva 2006/123/CE al commercio sulle aree pubbliche, e disposizioni per la promozione e riqualificazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche (811)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14^a (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 17/10/2018);

11^a Commissione permanente Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

sen. Puglia Sergio ed altri

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici dei lavoratori del settore ferroviario (794)

previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 12^a (Igiene e sanità)
(assegnato in data 17/10/2018);
12^a Commissione permanente Igiene e sanità'
sen. Binetti Paola
Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione (697)
previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali)
(assegnato in data 17/10/2018);
12^a Commissione permanente Igiene e sanità'
sen. Errani Vasco, sen. De Petris Loredana
Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia (716)
previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 3^a (Affari esteri, emigrazione), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14^a (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 17/10/2018);
Commissioni 2^a e 10^a riunite
dep. Salafia Angela ed altri
Disposizioni in materia di azione di classe (844)
previ pareri delle Commissioni 1^a (Affari Costituzionali), 5^a (Bilancio), 14^a (Politiche dell'Unione europea)
C.791 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 17/10/2018).
In sede referente
1^a Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Zanda Luigi
Disposizioni dirette a rendere effettivo il diritto dei cittadini di concorrere con metodo democratico alla determinazione della politica nazionale in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (653)
previ pareri delle Commissioni 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 14^a (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 17/10/2018);
1^a Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Romeo Massimiliano ed altri
Modifica all'articolo 8 della Costituzione, concernente il riconoscimento della tradizione giudaico-cristiana quale fondamento civile e spirituale della Repubblica (670)
(assegnato in data 17/10/2018);
1^a Commissione permanente Affari Costituzionali
sen. Iannone Antonio
Modifica all'articolo 32 della Costituzione, concernente l'introduzione del diritto di accesso allo sport (747)
previ pareri delle Commissioni 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 12^a (Igiene e sanità)
(assegnato in data 17/10/2018);
1^a Commissione permanente Affari Costituzionali
dep. Nesci Dalila ed altri
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (859)

previ pareri delle Commissioni 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali), 11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12^a (Igiene e sanità), 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

C.543 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 17/10/2018).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 17/10/2018 la 2^a Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i disegni di legge:

sen. Giarrusso Mario Michele

"Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso" (510)
(presentato in data 21/06/2018).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 ha inviato, con lettera in data 9 ottobre 2018, la relazione sulle attività svolte dal medesimo Commissario nel periodo settembre 2017-ottobre 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente (Atto n. 98).

Il Ministro per gli affari europei, con lettera in data 9 ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sull'attività svolta dal Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (COLAF), riferita all'anno 2017.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a, alla 6a, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (*Doc. CCXVIII*, n. 1).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 5 ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n. 209, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati, aggiornata al giugno 2018.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. CLXXXIII*, n. 1).

Mozioni

[ALFIERI](#), [PITTELLA](#), [MARCUCCI](#), [MALPEZZI](#), [MIRABELLI](#), [VALENTE](#), [COLLINA](#), [FERRARI](#), [BINI](#), [CIRINNA'](#), [ASTORRE](#), [BELLANOVA](#), [BITI](#), [BOLDRINI](#), [BONIFAZI](#), [CERNO](#), [COMINCINI](#), [CUCCA](#), [D'ALFONSO](#), [D'ARIENZO](#), [FARAONE](#), [FEDELI](#), [FERRAZZI](#), [GARAVINI](#), [GIACOBBE](#), [GINETTI](#), [GRIMANI](#), [IORI](#), [LAUS](#), [MAGORNO](#), [MANCA](#), [MARGIOTTA](#), [MARINO](#), [Assuntela MESSINA](#), [MISIANI](#), [NANNICINI](#), [PARENTE](#), [PARRINI](#), [PATRIARCA](#), [PINOTTI](#), [RAMPI](#), [RENTI](#), [RICHETTI](#), [ROJC](#), [ROSSOMANDO](#), [SBROLLINI](#), [STEFANO](#), [SUDANO](#), [TARICCO](#), [VATTUONE](#), [VERDUCCI](#), [ZANDA](#) - Il Senato,

premessi che:

il prossimo Consiglio europeo del 18 ottobre 2018 avrà ad oggetto i temi della migrazione e della sicurezza interna;

in quella sede i *leader* dei governi dell'Unione avranno l'opportunità di discutere, a tutto campo, non solo delle questioni connesse alla gestione contingente della crisi migratoria all'interno dei Paesi membri, ma anche, e soprattutto, delle strategie comunitarie di cooperazione e partenariato indispensabili per eradicare alla base le cause della pressione migratoria, a partire dai Paesi da cui si origina;

uno spazio rilevante in quel contesto dovrà essere necessariamente riservato alle politiche di partenariato e cooperazione con gli Stati dell'Africa, ai quali il "Consenso europeo in materia di sviluppo", adottato nel 2005 dalla Commissione, dal Consiglio e dal Parlamento europeo, ha previsto di assegnare almeno metà delle risorse comunitarie complessivamente destinate ai Paesi in via di sviluppo;

a ribadire la rilevanza strategica del rapporto dell'Unione europea con il continente africano è stato, da ultimo, il Consiglio europeo del 28 giugno 2018. Nel documento conclusivo adottato in quella sede si

afferma, tra l'altro, che: "Per affrontare alla radice il problema della migrazione è necessario un partenariato con l'Africa volto a una trasformazione socio-economica sostanziale del continente africano sulla base dei principi e degli obiettivi definiti dai paesi africani nella loro Agenda 2063";

lo stesso documento riconosce l'esigenza non solo di maggiori finanziamenti diretti, pure indispensabili per raggiungere i traguardi cui l'Europa si è vincolata, ma anche di maggiori interventi indiretti mirati a creare, nei Paesi di origine dei flussi migratori, nuove opportunità di sviluppo e contesti locali più favorevoli agli investimenti privati, africani ed europei, a partire da settori strategici quali le infrastrutture, l'istruzione e la salute;

il Consiglio europeo del giugno 2018 ha quindi formulato un auspicio che deve ritenersi tuttora vincolante: "L'Unione europea e i suoi Stati membri devono essere all'altezza di questa sfida. Dobbiamo elevare a un nuovo livello la cooperazione con l'Africa in termini di portata e qualità. (...) L'Africa è un nostro vicino: lo dobbiamo affermare intensificando gli scambi e i contatti tra i popoli di entrambi i continenti a tutti i livelli della società civile. La cooperazione tra l'Unione europea e l'Unione africana è un elemento importante delle nostre relazioni. Il Consiglio europeo ne chiede lo sviluppo e la promozione ulteriori";

tali impegni fanno seguito a quanto scaturito dal 5° vertice dell'Unione africana-UE, svoltosi il 29-30 novembre 2017 in Costa d'Avorio, che ha riunito oltre 60 *leader* dell'Unione europea e africani e 90 delegazioni per discutere delle future relazioni UE-Africa e rafforzare i legami tra i due continenti. L'impegno in favore di un nuovo piano umanitario è stato ritenuto in quella sede decisivo per rilanciare il continente africano, offrire ai giovani africani nuove speranze di sviluppo e occupazione, limitare i flussi migratori verso l'Europa;

d'altra parte, ad imporre interventi tempestivi e lungimiranti è in primo luogo la dinamica demografica mondiale: il recente rapporto dell'ONU "World population prospects" segnala come nel 2050 un quarto dell'umanità sarà nata in Africa, a fronte di una decrescita attesa della popolazione dell'Europa pari a 30 milioni di persone;

nel 2035 l'80 per cento delle persone più povere al mondo vivrà in Paesi in condizioni di fragilità, a loro volta concentrati nell'Africa subsahariana (OCSE, "States of fragility 2016"). In generale, nel 2050 l'Africa avrà raddoppiato la sua popolazione e, nello stesso orizzonte temporale, la metà dei suoi abitanti avrà meno di 25 anni: i giovani africani saranno dunque 10 volte più numerosi dei giovani europei;

considerato, altresì, che:

i più recenti dati OCSE-DAC confermano il ruolo dell'Unione europea e dei suoi Stati membri come principale fornitore mondiale di aiuto pubblico allo sviluppo: l'impegno di spesa della UE a 19 Paesi e dei suoi Stati membri ha raggiunto nel 2017 la cifra complessiva di 75,5 miliardi di euro, che collettivamente rappresenta lo 0,51 per cento del reddito nazionale lordo dell'intera area UE. Come indicato anche nel libro bianco sul futuro dell'Europa, nel 2015 l'Unione europea e i suoi Stati membri, in un frangente in cui la loro quota economica del PIL mondiale risultava in calo del 4 per cento, contribuivano a fornire il 56 per cento di tutti gli aiuti umanitari e allo sviluppo erogati a livello planetario;

in Italia, nella XVII Legislatura, i Governi di centrosinistra hanno significativamente intensificato l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS). Come segnalato anche dalla Nota di aggiornamento al DEF 2018, l'APS italiano ha raggiunto nel 2017 lo 0,30 per cento del reddito nazionale lordo, conseguendo con 3 anni di anticipo l'obiettivo in precedenza previsto per il 2020;

in particolare, negli ultimi anni l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ha avviato, anche d'intesa con la Banca africana di sviluppo e la Banca mondiale, numerosi programmi nei Paesi di provenienza dei flussi migratori (in primo luogo quelli dell'Africa sub sahariana), che devono essere sostenuti e rafforzati. Si tratta di programmi mirati a creare sviluppo e opportunità di lavoro, trasferire tecnologie e *know how* tecnico, premiare l'imprenditorialità delle nuove generazioni di africani, con un *target* per giovani e donne nei Paesi di provenienza o transito dei flussi migratori. Tra questi, si segnalano quelli orientati a sostenere lo sviluppo dell'imprenditoria nei Paesi del Sahel (dal Senegal al Chad), con un particolare *focus* sul settore agroalimentare: un settore cruciale per una crescita

economica inclusiva dei "Paesi *target*", ma anche strategico per le sinergie con le nostre produzioni nazionali;

rilevato, pertanto, che:

tali risultati, sebbene testimonino di uno sforzo accresciuto dell'Italia in materia di cooperazione, sono tuttavia ancora lontani dal livello di aiuto pubblico allo sviluppo che può ritenersi adeguato agli obiettivi prefissati. In particolare, resta tuttora lontano all'orizzonte l'obiettivo dello 0,7 per cento del reddito nazionale lordo, fissato dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, che l'Unione europea si è impegnata a realizzare;

infatti, in continuità con l'impegno già assunto per gli obiettivi di sviluppo del millennio (MDG) delle Nazioni Unite, l'Unione europea è oggi impegnata a contribuire alla realizzazione dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile (*sustainable development goal*) che condensano il vasto programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità, denominato "Agenda 2030", sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU;

gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni cruciali per lo sviluppo (dall'eliminazione della fame e della povertà estrema alla promozione della parità di genere e dell'istruzione primaria per tutti, dalla riduzione della mortalità infantile e delle altre malattie alla realizzazione di un partenariato mondiale per lo sviluppo, eccetera) che devono vedere ciascun Paese direttamente responsabilizzato e coinvolto nella loro realizzazione, al fianco di cittadini, enti e organizzazioni nazionali e sovranazionali espressione della società civile;

tra le organizzazioni *no profit* che stanno dando un contributo rilevante in termini di mobilitazione dell'opinione pubblica e di stimolo ai governi nazionali, si segnala, in particolare, "ONE Vote": un'organizzazione non governativa impegnata nella lotta alla povertà estrema che, in occasione del terzo anniversario della sottoscrizione dell'Agenda 2030, ha sollecitato i parlamentari italiani ad aderire alla campagna "ONEVoteItalia" di "ONEinItalia", sezione italiana di "One campaign". I parlamentari aderenti alla campagna, tra questi quelli del Partito democratico, hanno assunto l'impegno a sostenere, nell'esercizio del loro mandato, misure urgenti per combattere la povertà estrema, in particolare in Africa, e a lavorare per un mondo più equo con particolare riguardo alle giovani generazioni;

considerato, in definitiva, che:

nonostante siano aumentate le altre risorse a disposizione dei Paesi in via di sviluppo (come gli investimenti diretti esteri, le rimesse e i prestiti), quasi tutti i Paesi meno sviluppati (PMS) e gli Stati fragili dispongono di una minore capacità di incrementare le proprie entrate o di attrarre altri flussi esterni, restando di conseguenza fortemente dipendenti dall'APS, che resta tuttora il principale strumento di sostegno allo sviluppo;

un aumento dell'aiuto pubblico allo sviluppo destinato agli Stati africani deve essere a sua volta affiancato da ambiziosi obiettivi a lungo termine relativi agli investimenti in settori catalizzatori (come agricoltura, sanità e istruzione) capaci di garantire lo sviluppo di competenze professionali, posti di lavoro e opportunità a una popolazione giovane e in rapida crescita;

l'investimento a potenziale più elevato resta tuttora quello sull'istruzione, a partire da quella delle bambine e delle ragazze; un investimento che ha fatto registrare negli ultimi anni risultati ancora parziali, ma molto significativi in termini di dinamica tendenziale. Basti pensare che nel 2015 il 74 per cento delle ragazze nei Paesi sostenuti dal partenariato mondiale per l'istruzione (GPE) aveva completato la scuola primaria, rispetto al 57 per cento appena del 2002;

in generale, dalle esperienze di cooperazione con i Paesi africani, emerge con chiarezza la necessità di creare degli "ecosistemi" virtuosi che sostengano, allo stesso tempo, la crescita economica e la crescita culturale, tramite il potenziamento del capitale umano, a partire da quello femminile, lo sviluppo dei mercati di sbocco e delle filiere produttive, l'accesso ai mercati finanziari e il miglioramento del quadro normativo e regolatorio,

impegna il Governo:

1) al fine di garantire il raggiungimento dall'obiettivo di spesa previsto dall'Agenda 2030 (0,7 per cento del reddito nazionale lordo), a proporre l'incremento delle risorse del bilancio statale destinate

all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) nel triennio di programmazione 2019-2021, in modo da portare l'investimento pubblico ad almeno lo 0,5 per cento del reddito nazionale lordo entro il termine dell'attuale XVIII Legislatura;

2) a svolgere nell'ambito dell'Unione europea un ruolo guida nella definizione del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP), al fine di assicurare non solo un adeguato incremento delle risorse finanziarie destinate alla cooperazione, ma anche il loro prioritario utilizzo per gli obiettivi di sviluppo individuati come socialmente ed economicamente più remunerativi, a partire dall'istruzione e dalla protezione sociale;

3) a sostenere la destinazione di almeno il 50 per cento dell'aiuto allo sviluppo alle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato con i Paesi meno sviluppati e gli Stati fragili dell'Africa, nei quali si concentrano le più estese sacche di povertà estrema, con priorità per i programmi di sviluppo nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale (che a loro volta abbiano nell'uguaglianza di genere un obiettivo significativo);

4) in ottemperanza agli impegni assunti dall'Italia a Dakar nel 2018, ad aumentare lo stanziamento in favore del partenariato mondiale per l'istruzione (GPE) per il triennio 2019-2021, in modo da assicurare a tutte le bambine e le ragazze dei 65 Paesi *partner* la possibilità di esprimere appieno il loro potenziale, a beneficio loro e dell'intera collettività;

5) allo scopo di amplificare l'impatto economico degli aiuti, a sostenere il rafforzamento dei finanziamenti multilaterali nel 2019 e negli anni successivi, attraverso l'aumento della dotazione finanziaria a disposizione dei meccanismi e delle istituzioni multilaterali per la cooperazione allo sviluppo;

6) a promuovere in sede comunitaria, a partire dal Consiglio europeo del 18 ottobre 2018, l'adozione di una politica di cooperazione allo sviluppo coerente e complementare fra gli Stati membri e le istituzioni europee, capace di riaffermare il ruolo dell'Unione europea quale area di pace e reciproca comprensione, nonché veicolo per l'affermazione della dignità umana, della democrazia, dei diritti umani e della partecipazione della società civile e, in definitiva, modello per uno sviluppo economicamente e socialmente sostenibile.

(1-00046)

Interrogazioni

[MARCUCCI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

a Monsagrati di Pescaglia (Lucca) ha sede, fin dall'inizio degli anni '70, lo stabilimento dell'azienda Rontani SpA, azienda *leader* in Italia ed in Europa nel settore della produzione di calzature in PVC e gomma;

nel 2008, anno in cui il titolare dell'azienda Gustavo Rontani decide di ritirarsi, la Rontani SpA viene acquisita dalla Spirale Italia, azienda specializzata nella produzione di calzature e stivali iniettati in materiali termoplastici, PVC, gomme termoplastiche e nitriliche, sia per il tempo libero (stivali da pioggia e doposci) sia per l'uso professionale legato alla sicurezza sugli ambienti di lavoro;

nel corso degli anni, la Spirale Group è costantemente cresciuta, anche per la successiva incorporazione nel 2012 della *newco* Nora Italia, aumentando le produzioni, sia come gamma di prodotti, sia come volume totale di paia, passando da un fatturato di 9 milioni nel 2008, a quello di 26 milioni nel 2011. Le vendite del gruppo sono rivolte prevalentemente all'estero, circa il 90 per cento del fatturato, principalmente verso Germania, Svizzera, Russia, Austria e Gran Bretagna;

nel 2012 il gruppo torinese Ersel Investment Club e il gruppo bolognese B.Group SpA hanno acquistato il 73 per cento del gruppo Spirale; l'acquisizione si poneva l'obiettivo di accelerare lo sviluppo internazionale dell'azienda da una posizione di maggior forza industriale, finanziaria e manageriale;

l'azienda possiede in Italia due stabilimenti, uno localizzato a Cinte Tesino (Trento), dove la proprietà ha la sua sede, e l'altro ubicato a Monsagrati di Pescaglia; inoltre ha una società operativa a Plovdiv in Polonia e una società commerciale a Kleve, in Germania;

per quel che concerne lo stabilimento di Monsagrati di Pescaglia, che ad oggi occupa 42 lavoratori, il 5

ottobre 2018 è stata annunciata la dismissione del ramo di produzione entro la fine dell'anno. La notizia, comunicata nel corso di un vertice tra sindacati e azienda, è arrivata in maniera del tutto inaspettata, anche se negli anni passati erano stati operati dei tagli, proprio nello stabilimento lucchese. Secondo i dati diffusi dalle organizzazioni sindacali, nel 2013 non erano stati confermati i contratti di apprendistato quadriennali a livello operaio, contestualmente al taglio di 7 unità; nel 2016 è stato operato un secondo taglio del personale pari a 13 unità, sempre a Monsagrati, con la contestuale chiusura del reparto di produzione del granulo di PVC e smantellamento dell'impianto di miscelazione; nel corso del 2017 è stato chiuso il reparto amministrativo dello stabilimento con il taglio ulteriore di 4 unità;

nell'ultimo periodo, tuttavia, la situazione di crisi sembrava esser stata superata. Sempre secondo i dati diffusi dai sindacati, la direzione aziendale, a marzo, avrebbe preannunciato investimenti per stampi nuovi o revisionati, mentre dal punto di vista operativo, durante l'estate (settembre 2018), vi è stata la necessità di ricorrere al lavoro straordinario, a causa dei numerosi ordini di vendita, avvalorando in tal modo la percezione del superamento della situazione di difficoltà pregressa;

l'azienda, come anticipato, durante l'incontro sindacale del 5 ottobre, ha annunciato la decisione unilaterale di chiudere l'unità produttiva di Monsagrati di Pescaglia ed il conseguente licenziamento dei 42 lavoratori impiegati, sostenendo che la decisione sarebbe legata a problemi di mercato ed in particolare ad una perdita pari a 500.000 euro nell'ultimo esercizio. In seguito all'annuncio inatteso della chiusura, le organizzazioni sindacali hanno proclamato lo sciopero e convocato un'assemblea sindacale nei prossimi giorni per definire le successive strategie;

dalle fonti sindacali e di cronaca emerge che, parallelamente alla dismissione del ramo lucchese dell'azienda per motivi legati alla crisi del mercato calzaturiero, l'azienda sarebbe tuttavia intenzionata a procedere ad un potenziamento dello stabilimento centrale di Cinte Tesino. Nel 2017 difatti, l'azienda ha concordato con la Provincia autonoma di Trento e con Trentino Sviluppo un piano di investimenti finalizzato all'incremento della competitività aziendale mediante innovazione tecnologica e lancio di nuovi prodotti. L'investimento, pari a circa 4 milioni di euro per il nuovo *layout* dello stabilimento e per gli adeguamenti degli impianti, sarebbe finalizzato, tra l'altro, all'ampliamento dell'organico nella sede di Cinte Tesino, con l'assunzione di nuove ulteriori 35 unità entro il 2019;

a fronte dell'ampliamento previsto per lo stabilimento di Cinte Tesino, la perdita dei posti di lavoro relativi allo stabilimento lucchese comporterebbe un impatto sociale negativo per il territorio toscano, in particolare per le 42 famiglie dei lavoratori che vedono improvvisamente a rischio il loro posto di lavoro,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti riportati e quali iniziative intenda adottare al fine di evitare la chiusura dell'impianto produttivo di Monsagrati di Pescaglia (Lucca) e la relativa perdita dei posti di lavoro;

se intenda istituire un tavolo di confronto con la partecipazione della proprietà dell'azienda, delle istituzioni locali e delle rappresentanze sindacali dei lavoratori, al fine di evitare la delocalizzazione di un'attività produttiva storica nel territorio della provincia di Lucca non giustificata da motivazioni di crisi economica e finanziaria.

(3-00287)

[PITTELLA](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: nel comune di Laino Borgo (Cosenza), vi sono aree abitate del tutto sprovviste della copertura di rete telefonica mobile, nonché della copertura *internet* ADSL e fibra;

a seguito di un esposto presentato da cittadini di Laino Borgo il 26 ottobre 2017, Telecom Italia SpA ha confermato che, nella zona interessata, vi è l'assoluta mancanza della rete telefonica mobile, nonché del servizio *internet* ADSL e fibra;

tale situazione crea gravi disagi ai cittadini e alle imprese di Laino Borgo, che non possono usufruire di un servizio fondamentale per lo svolgimento di un'attività di lavoro o per comunicazioni urgenti con familiari e conoscenti, andando ad incidere sullo sviluppo della qualità della vita dei soggetti coinvolti; la mancanza dei servizi lede, inoltre, il diritto allo studio di minori residenti a Laino Borgo,

impossibilitati ad accedere alla rete *internet* per le loro attività scolastiche;
considerato che i gravi disservizi sono in palese violazione dei diritti fondamentali, tra cui la libertà di comunicazione, nonché la libertà di conoscenza e di stabilimento, in quanto l'assenza della banda larga impedisce ai giovani di collegarsi con il mondo e, ai meno giovani, di avviare un'attività di impresa, si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti riportati;

quali iniziative intenda adottare al fine di garantire la copertura di rete telefonica mobile, nonché della copertura *internet* ADSL e fibra, nel territorio del comune di Laino Borgo.

(3-00288)

[CASTALDI](#), [DI GIROLAMO](#), [BAGNAI](#), [LUPO](#), [RICCIARDI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il decreto-legge n. 109 del 2018, recante "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze" è stato approvato dal Consiglio dei ministri nel corso della riunione del 13 settembre 2018;

il provvedimento prevede una serie di misure volte a fronteggiare le situazioni emergenziali, conseguenti al crollo del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, avvenuto il 14 agosto 2018;

il comma 2 dell'art. 16 del decreto-legge prevede una rimodulazione temporale dell'autorizzazione di spesa disposta a favore della società concessionaria Strada dei Parchi SpA dall'art. 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017, al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25, che si sono resi necessari in conseguenza degli eventi sismici del 2009, del 2016 e del 2017;

in virtù della rimodulazione temporale operata, il contributo a favore della società concessionaria Strada dei Parchi SpA viene circoscritto al solo biennio 2018-2019, con un incremento complessivo di 192 milioni di euro dell'importo del contributo spettante per tale periodo, risultando viceversa ridotte in modo corrispondente per un pari importo, e quindi azzerate, le risorse di competenza per gli esercizi successivi;

considerato che:

in conseguenza della rimodulazione temporale dell'autorizzazione di spesa in oggetto e della sua concentrazione al solo biennio 2018-2019, la lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 16 dispone la copertura finanziaria degli oneri mediante la corrispondente riduzione per gli anni 2018 e 2019 e l'incremento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, a valere sulle cui risorse erano state in precedenza individuate le coperture per gli anni in oggetto;

la citata lettera *d*) del comma 2 prevede, inoltre, che il CIPE provveda alla conseguente rimodulazione a valere sulle assegnazioni per interventi già programmati nell'ambito dei Patti di sviluppo sottoscritti con le Regioni Abruzzo e Lazio, di cui alle delibere CIPE n. 26 del 2016 e n. 56 del 2016;

osservato che, secondo notizie di stampa provenienti soprattutto dalla Regione Abruzzo, la situazione determinatasi rischierebbe di rallentare in maniera significativa la progettazione e la realizzazione degli interventi già inclusi nei patti di sviluppo sottoscritti da Abruzzo e Lazio,

si chiede di sapere:

quali siano le indicazioni del Ministro in indirizzo in merito alla rimodulazione di spesa indicata in premessa;

quali siano i tempi e le modalità di reintegro delle risorse in favore della Regione Abruzzo.

(3-00289)

[VALLARDI](#), [BERGESIO](#), [RIPAMONTI](#), [SBRANA](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo* - Premesso che:

il settore ortofrutticolo, in particolare delle regioni del Nord-Est, è colpito da un'emergenza dovuta dall'invasione, che si può definire biblica, della *Halyomorpha halys*, nome scientifico della cimice asiatica marmorata;

questo insetto, proveniente da Cina, Giappone, Taiwan e Corea, è particolarmente infestante e, non avendo antagonisti naturali efficaci, prolifera tranquillamente, creando seri danni all'agricoltura; come altri parassiti "alieni" comparsi in Italia negli ultimi anni, la cimice asiatica si diffonde attraverso le attività umane ovvero trasporti, importazione di prodotti vegetali e turismo; è un insetto polifago e quindi può passare da una coltura all'altra. Inoltre, ha un'elevata capacità di adattamento all'ambiente e si espande da un territorio all'altro. Infatti, in Italia dapprima si è insediato in Emilia-Romagna e ad oggi si è esteso fino in Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Piemonte; a causa di questa invasione sono a rischio soprattutto le coltivazioni di pere e kiwi che rappresentano per il nostro Paese colture di punta nel mercato frutticolo a livello europeo e mondiale; gli strumenti finora usati per frenarne l'espansione consistono nell'uso dei fitosanitari, che però hanno un effetto limitato, e per avere un controllo sufficiente è necessario intervenire costantemente con ovvie conseguenze, oppure nell'utilizzo di coperture anti insetto ovvero di reti antigrandine messe sopra i filari od i frutteti, che risultano essere più efficaci ma difficili da utilizzare e dai costi elevati; i cambiamenti climatici, che portano ad un innalzamento delle temperature, soprattutto nel periodo invernale, comportano un proliferare della cimice asiatica. Questo insetto ha anche un impatto sulla popolazione, in quanto in inverno, quando la temperatura scende al di sotto dei 10 gradi, tende a rifugiarsi nelle abitazioni per svernare, causando forti disagi agli abitanti che si vedono invase le loro case. Questi insetti possono procurare anche seri danni agli impianti di ventilazione di case ed edifici commerciali; al momento l'unica misura che sembra essere idonea a contrastare la diffusione della cimice asiatica è l'attività di monitoraggio nelle singole aziende agricole e sulle diverse colture; risulta agli interroganti che il Centro di ricerca difesa e certificazione (CREA-DC), identificato come istituto di supporto per l'approfondimento degli aspetti scientifici, abbia avviato delle sperimentazioni in campo e laboratorio, per individuare le sostanze più idonee per contrastare la diffusione della cimice asiatica; per il contrasto utilizzare un antagonista naturale sembra essere la soluzione migliore per un controllo biologico. Infatti sembra che i ricercatori del CREA abbiano individuato, nell'ambito del progetto nazionale ASPROPI, un imenottero, l'*Ooencyrtus telenomicida*, un antagonista naturale della cimice asiatica, che ha dimostrato, in ambiente controllato, di essere in grado di parassitare le uova della cimice impedendone la proliferazione; se fosse dimostrata la capacità di questo imenottero di contrastare efficacemente la cimice asiatica, questo rappresenterebbe una speranza per migliaia di agricoltori, soprattutto nel Nord Italia, dove i raccolti sono stati fortemente danneggiati, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative ritenga opportuno intraprendere per debellare questa piaga che sta affliggendo il mondo agricolo; a che punto siano le ricerche del CREA sull'efficacia dell'*Ooencyrtus telenomicida* quale antagonista naturale da utilizzare per il contrasto alla diffusione della cimice asiatica.

(3-00290)

[ZAFFINI, CIRIANI](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il maxi lotto 2 del Quadrilatero Marche-Umbria è un'opera complessa, che prevede la realizzazione, in regime di *general contracting*, dei lavori di ammodernamento e potenziamento della direttrice Perugia-Ancona, nonché la realizzazione in nuova sede della Pedemontana delle Marche; attualmente i lavori risultano bloccati dall'ennesima crisi finanziaria che colpisce sistematicamente tutti gli affidatari dei lavori della Perugia-Ancona, ultimo in ordine di tempo il gruppo Astaldi SpA, mandando sul lastrico le imprese locali, che hanno realizzato i lavori con grande professionalità, ma salvaguardando gli affidatari colpiti dalle crisi di liquidità; considerato che:

il committente dell'opera è la Quadrilatero Marche Umbria SpA, società controllata da ANAS, che ne detiene il 92 per cento, mentre il *general contractor*, inizialmente Dirpa scarl, è poi diventato Dirpa 2 scarl;

i lavori lungo la Perugia-Ancona, avviati nel 2008, sono stati sistematicamente bloccati e il termine degli stessi è slittato di anno in anno;

la prima affidataria dei lavori, BTP SpA (Baldassini-Tognozzi-Pontello SpA), è stata sottoposta ad amministrazione giudiziale ed è stata successivamente ammessa alla procedura di concordato preventivo, procedura conclusasi nel dicembre del 2011, con la cessione del ramo d'azienda "BTP Infrastrutture" (opere pubbliche) a favore di Impresa SpA, e con il fallimento di circa 50 aziende di fornitori del tessuto locale;

all'inizio del 2013 si sono manifestate nuove criticità finanziarie, questa volta sia da parte del *general contractor* Dirpa, che del nuovo principale affidatario, Impresa SpA, la quale è stata a sua volta ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, successivamente estesa anche al contraente generale Dirpa, con le immaginabili disastrose ripercussioni sulle aziende locali di subfornitori (circa 40 direttamente coinvolti);

Impresa SpA apparteneva al Consorzio Operae, a sua volta mandatario dell'ATI, società aggiudicataria del Maxi Lotto 2 e che aveva costituito la società di progetto DIRPA scarl, contraente generale;

mentre la DIRPA scarl era in amministrazione straordinaria, il commissario ministeriale, per mezzo di una scissione societaria, ne ha ceduto quasi tutti i beni a una neocostituita Dirpa 2 scarl, subentrata come nuovo contraente generale;

nel 2015, i lavori, per un importo di circa 500 milioni, sono stati affidati ad Astaldi SpA, che oggi, guarda caso, è in crisi di liquidità, crisi che forse era prevedibile dato che gli attori sono gli stessi dei precedenti "fallimenti": Dirpa 2 è infatti di proprietà per il 99,99 per cento del Consorzio Operae, e sia DIRPA 2 scarl che il Consorzio Operae risultano essere controllate di Astaldi SpA;

ad oggi, a soli due anni dal suo ingresso, Astaldi ha scelto la strada del "concordato in bianco" e questa volta i danni al tessuto imprenditoriale umbro-marchigiano saranno di gran lunga superiori rispetto a quelli fin qui causati dai precedenti affidatari: le imprese edili umbre coinvolte sono almeno 10 per un credito che si stima superiore a 15 milioni di euro mentre la mole di crediti vantati dai subfornitori, pari a circa 30-40 milioni di euro, è tale da portare al fallimento tutte queste Piccole medie imprese, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover assumere iniziative di competenza volte alla revoca dell'affidamento dei lavori del maxi lotto 2 e l'incameramento delle fidejussioni a garanzia del saldo di tutti i debiti accumulati da Astaldi SpA, interrompendo la deprecabile abitudine degli affidatari dei lavori della Perugia-Ancona di salvare le proprie finanze accedendo a procedure di amministrazione straordinaria e concordati con il sistema delle scatole cinesi e di realizzare strade lastricate con i fallimenti delle imprese locali e dei subappaltatori.

(3-00291)

[BIASOTTI](#), [BERNINI](#), [MALAN](#), [MALLEGNI](#), [GALLONE](#), [MOLES](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il tragico crollo del "ponte Morandi" di Genova, avvenuto il 14 agosto 2018, è stato seguito da una serie di dichiarazioni, talvolta contraddittorie, da parte del Ministro in indirizzo e di altri autorevoli rappresentanti del Governo, circa il futuro della gestione di infrastrutture di importanza capitale per imprese e cittadini quali sono le autostrade;

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di questo tragico evento, con decreto del 14 agosto 2018, ha istituito una commissione ispettiva per svolgere verifiche e analisi tecniche sul crollo all'altezza del Comune di Genova del viadotto Polcevera nel tratto dell'autostrada A10 di collegamento con l'autostrada A7;

la commissione ispettiva era composta originariamente dall'architetto Roberto Ferrazza, provveditore alle opere pubbliche per il Piemonte, Liguria e Val d'Aosta, con funzioni di presidente, dai professori Ivo Vanzi, componente esperto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e Antonio Brencich, professore associato dell'università degli studi di Genova, dagli ingegneri Gianluca Ievolella, consigliere di supporto al presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Michele Franzese e Bruno Santoro, dirigenti tecnici della Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali;

appena 10 giorni dopo l'inizio dei lavori, il Ministero ha deciso di sostituire il presidente della

commissione, Roberto Ferrazza, sentito dalla Procura di Genova, poiché nel mese di febbraio 2018 aveva fatto parte del gruppo di dirigenti ed esperti che aveva autorizzato i lavori straordinari sul ponte Morandi, che avrebbero dovuto cominciare nei prossimi mesi;
per la stessa ragione, il Ministero aveva deciso di rimuovere anche un altro componente di quella commissione, il professor Antonio Brencich;
pochi giorni dopo, un altro componente, Bruno Santoro, si è dimesso spontaneamente, dopo che la Procura di Genova ha annunciato di averlo inserito nella lista degli indagati nell'inchiesta giudiziaria per il crollo del ponte;
la commissione, istituita con il compito di fare luce sulle responsabilità del crollo, di fatto non ha mai operato nel pieno delle sue prerogative;
nonostante gli annunci del Ministro, al fine di garantire una rapida gestione della ricostruzione del ponte e delle aree limitrofe danneggiate dal crollo, la nomina tardiva del sindaco di Genova Marco Bucci a commissario per la ricostruzione ha fatto emergere molte contraddizioni all'interno della compagine governativa;
negli ultimi mesi si sono susseguite, a mezzo stampa, dichiarazioni da parte del Ministro in relazione al futuro di infrastrutture e grandi opere, molte delle quali già avviate;
solo nel territorio ligure ricadono infrastrutture di fondamentale importanza per l'economia del nostro Paese a partire dal porto di Genova, capitale indiscussa del trasporto navale italiano;
se al più grande porto italiano si aggiungono opere infrastrutturali in via di definizione come la diga Foranea, la cosiddetta gronda di Genova e la ferrovia del terzo valico, ci si può rendere conto dell'importanza strategica che questo territorio può rappresentare non solo per la Liguria, ma per l'intero Paese;
l'eventuale rinegoziazione degli accordi già assunti da parte del Governo su opere strategiche e la revoca delle concessioni autostradali comporterebbero, nel primo caso, costi ulteriori a carico di cittadini e imprese e, nel secondo, conseguenze eterogenee, la cui qualificazione e quantificazione è di grande rilevanza per compiere scelte oculate e coerenti che non vadano a scapito di imprese e cittadini; questa gestione a giudizio degli interroganti superficiale del Ministro, che si lega ad una convulsa attività di comunicazione per dimostrare l'operatività del suo dicastero in merito a quanto accaduto, si scontra con la realtà dei fatti che dimostrano come a distanza di due mesi da quel tragico evento molto poco è stato fatto e molto rimane ancora da fare,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga, come gli interroganti, che la gestione del dicastero, a più di due mesi dal tragico evento che ha colpito la città di Genova, sia stata alquanto superficiale, lenta e poco attenta alle reali esigenze del territorio;
se non ritenga la nuova diga foranea del porto di Genova e la cosiddetta gronda di Genova opere infrastrutturali strategiche per il Paese e indispensabili per lo sviluppo del territorio ligure;
vista la grave situazione legata ai trasporti che molti cittadini liguri stanno vivendo, se non ritenga di consentire un'accelerazione dei lavori della ferrovia Novi Ligure-Genova, conosciuta anche come terzo valico.

(3-00292)

[MARGIOTTA](#), [MARCUCCI](#), [PINOTTI](#), [VATTUONE](#), [ASTORRE](#), [D'ARIENZO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il Terzo valico dei Giovi è una delle opere strategiche prioritarie per lo sviluppo infrastrutturale del nostro Paese. Essa completa il corridoio ferroviario TEN-T Reno-Alpi tra le città di Genova e la direttrice Rotterdam-Anversa-Amsterdam, consentendo al porto di Genova il collegamento diretto tra l'area del mar Mediterraneo e il nord Italia, l'Europa centrale e settentrionale. L'opera consente altresì al capoluogo ligure di avere collegamenti passeggeri più rapidi con Torino e Milano. La funzionalità del corridoio è quindi strettamente legata al completamento del Terzo valico ubicato sull'asse ferroviario alta velocità/alta capacità Genova Milano;

il Terzo valico è una linea ferroviaria lunga 54 chilometri (di cui 37 in galleria) in costruzione tra Genova e Tortona, che dovrebbe entrare in funzione al termine del 2022, con il conseguente

trasferimento di una quota importante di traffico dalla strada alla ferrovia, a vantaggio del porto di Genova e con conseguente riduzione delle emissioni inquinanti nell'ambiente;

i lavori per la costruzione del Terzo valico sono partiti 6 anni fa, con un cronoprogramma di 118 mesi a partire dal 4 aprile 2012. I primi 4 lotti sono stati finanziati e i lavori realizzati sono pari all'86,2 per cento per il I lotto, al 65 per cento nel II lotto, al 23,5 per cento nel III lotto e al 20 per cento nel IV lotto. Ad oggi sono occupati sull'opera 2.398 lavoratori, solo per quello che riguarda le lavorazioni edili, a cui occorre aggiungere un indotto il cui rapporto è di 1 a 4 (un posto di lavoro in edilizia ne genera 4 nell'indotto), mentre con il finanziamento del V e del VI lotto il picco della manodopera edile potrebbe salire a 5.000 unità, più ovviamente tutto l'indotto;

con delibera Cipe 22 dicembre 2017, ratificata dalla Corte dei conti e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 27 luglio 2018, è stato finanziato il V lotto per circa 1 miliardo di euro ed è pronto per esser consegnato al contraente generale. Il VI lotto risulta, inoltre, finanziato a valere sulle risorse del fondo infrastrutture del 2018, con deliberazione del Cipe del 22 dicembre 2017. Tuttavia, allo stato attuale, si registra il blocco, sia delle risorse relative al V lotto, in attesa dell'analisi costi-benefici, sia la mancata assegnazione dei 791 milioni di euro necessari al finanziamento del VI lotto;

il Terzo valico, insieme ad altre importanti opere infrastrutturali strategiche, è stato sottoposto all'esame di esperti della struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e trasporti allo scopo di effettuare una valutazione costi/benefici dell'opera, la cui conclusione è prevista per la fine di ottobre 2018. Tale iniziativa appare a giudizio degli interroganti del tutto pretestuosa, in quanto il Terzo valico, così come il resto delle altre opere infrastrutturali oggetto di valutazione, è già stato sottoposto all'analisi costi/benefici, che ne ha dimostrato l'assoluta validità e sostenibilità. I costi dell'interruzione dei lavori legati ad un progetto strategico per l'intero Paese sarebbero enormi e si rifletterebbero in termini di: perdita di posti di lavoro e di risorse impegnate in lavori eseguiti già eseguiti, danni materiali e immateriali per il contraente generale, penali da pagare alle imprese edili e dell'indotto e mancati utili, che possono facilmente essere calcolati in centinaia di milioni di euro. A questi costi vanno, ovviamente, sommati i mancati introiti in termini di ricaduta economica sul sistema produttivo, commerciale, turistico, negli anni a venire;

il crollo del Ponte Morandi ha evidenziato la necessità di portare a termine, in tempi rapidissimi, la realizzazione del Terzo valico allo scopo di facilitare il collegamento merci e persone da e per il porto di Genova. Tale accadimento ha dimostrato quanto sia indispensabile e urgente mettere a disposizione di Genova, del suo porto e retroporto, un collegamento ferroviario fluido ed efficiente;

il porto di Genova, a seguito del tragico evento, si è venuto a trovare in una situazione di particolare difficoltà: si tratta di un'area operativa di 7 milioni di metri quadrati, con 27.000 metri di banchine, 69 milioni di tonnellate di merci movimentate annualmente e 2,6 milioni di *container* movimentati. Il porto di Genova è il principale porto di movimentazione merci del nostro Paese e uno dei principali d'Europa. Esso risulta oggi privo di un accesso fluido all'impianto e al complesso sistema industriale del retroporto e la perdita del collegamento stradale nel prossimo biennio comporterà, per il porto di Genova, un danno economico di oltre 2 miliardi di euro;

la velocità della ripresa economica e la competitività del nostro Paese dipende anche dalla realizzazione di investimenti pubblici e privati nel settore. Sulle grandi opere si misura la capacità di guardare al futuro e di dotare il Paese di un sistema connesso, capace di creare crescita e di evitare l'isolamento del Paese dal resto dell'Europa. In questa ottica, sarebbe estremamente grave fermare la realizzazione del Terzo valico; oltretutto, si tratta di un'opera che investe la responsabilità internazionale del nostro Paese sulla base di accordi internazionali. Inoltre, l'eventuale blocco nella realizzazione del Terzo valico causerebbe penali rilevanti: quelle per i mancati utili e quelle relative alle opere per ripristinare il territorio. Un costo complessivo per l'Italia di alcuni miliardi di euro, nonché di un ritardo della rete infrastrutturale,

si chiede di sapere:

quale sia la posizione del Ministro in indirizzo sul futuro dell'opera infrastrutturale del Terzo valico dei Giovi e se intenda confermare il cronoprogramma di avanzamento dei lavori previsto per il completamento dell'opera e l'entrata in esercizio della stessa a partire dalla fine del 2022;

se intenda rendere disponibili, con immediatezza, i fondi necessari per il completamento delle opere relative al Terzo valico, con particolare riguardo all'assegnazione delle risorse al V lotto e al finanziamento del VI lotto;

se intenda chiarire come sia possibile immaginare di fare ora un'analisi tra costi e benefici su un'opera in così avanzato stato di realizzazione e quali siano le modalità di svolgimento e i criteri di analisi applicati alle verifiche sui costi-benefici in corso sull'opera del Terzo valico;

se, in attesa dei risultati di tali valutazioni, intenda comunque garantire la prosecuzione dei lavori in corso sull'opera, anche al fine di scongiurare il licenziamento di numerosi lavoratori;

in ragione della trasparenza, se intenda rendere noto a quanto ammontino gli oneri a carico del bilancio pubblico in caso di sospensione delle opere infrastrutturali ed in particolare per quelle su cui esistono accordi internazionali che impongono, in caso di non realizzazione dell'opera, il pagamento di tutte le somme spese dall'Unione europea e dagli altri Stati.

(3-00293)

[QUAGLIARIELLO](#) - *Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

a seguito degli eventi sismici del 18 gennaio 2017 (4 scosse di magnitudo 5.0, 5.4, 5.5 e 5.1) che hanno interessato prevalentemente l'area dei monti della Laga, al confine tra la provincia di Teramo e la provincia di Ascoli Piceno, e la contestuale straordinaria nevicata dalle conseguenze disastrose (la stessa che ha dato luogo alla slavina che ha distrutto l'*hotel "Rigopiano"*), la provincia di Teramo ha subito danni enormi al patrimonio edilizio ed anche diffusamente alle infrastrutture stradali danneggiate significativamente dal sisma e dal dissesto idrogeologico conseguente alla nevicata;

a seguito degli anzidetti eventi, il decreto legislativo n. 189 del 2016 è stato modificato con l'estensione del cratere sismico e all'allegato 2 *bis* ha incluso 5 ulteriori comuni della provincia di Teramo (Castel Castagna, Colledara, Isola del Gran Sasso, Pietracamela e Fano Adriano);

preso atto che:

per assicurare il ripristino della viabilità il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, dopo una ricognizione effettuata dagli enti preposti, ha stanziato risorse pari a circa 21 milioni di euro;

la Provincia di Teramo ha di conseguenza provveduto a bandire numerose gare di appalto con procedura d'urgenza;

da quanto risulta all'interrogante nel 2017 sarebbero stati effettuati lavori per le emergenze per complessivi 19.960.671 euro. Detta cifra atterrebbe: quanto a 12.960.661 euro, effettuati su infrastrutture ricadenti nei comuni del cratere sismico, cioè i comuni individuati dal decreto legislativo n. 189 del 2016 come particolarmente danneggiati dal sisma; quanto a 7.000.000 euro, effettuati su infrastrutture ricadenti in comuni della provincia di Teramo, ma al di fuori del cratere sismico;

considerato che i suddetti interventi sarebbero stati regolarmente eseguiti ed ultimati entro l'estate 2017, contabilizzati con emissione del certificato di pagamento e fatturati;

considerato, infine, che:

i pagamenti da parte della pubblica amministrazione, a tutti i livelli di competenza, appaiono procedere con estrema lentezza;

per ciò che concerne i Comuni fuori dal cratere, la Regione, attraverso il centro operativo regionale (COR), ha trasferito nel mese di settembre 2018 un acconto di 1.400.000 euro alla Provincia, che li ha impiegati per liquidare il 20 per cento circa del dovuto alle imprese. Un ulteriore acconto di 1.500.000 euro sarebbe stato trasmesso alla Provincia nei giorni scorsi, ma ad oggi mancherebbero all'appello oltre 4.000.000 euro per saldare i corrispettivi alle imprese per i lavori effettuati tra marzo e giugno 2017;

per quanto concerne i Comuni all'interno del cratere, la Regione ha trasferito un acconto di 4.450.000 euro circa, la Provincia ha corrisposto alle imprese 6.063.574,05 euro (anticipando con fondi propri circa 1.500.000 euro), ma rispetto alla somma dovuta la Provincia dovrebbe ricevere un residuo pari a 8.500.000 circa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
quali iniziative intendano assumere affinché i pagamenti da parte della pubblica amministrazione siano effettuati con maggiore regolarità, al fine di evitare che un territorio già messo a dura prova dal fenomeno sismico e dalla ricostruzione non subisca ulteriori danni economici.

(3-00294)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MASINI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

a seguito dei gravi incidenti che si sono verificati in piazza San Carlo a Torino nel giugno 2017, è stata emanata la cosiddetta circolare Gabrielli, che ha stabilito nuove regole per la gestione di eventi e manifestazioni di ogni genere e dimensione;

fin dai primi mesi dall'applicazione delle nuove normative, sono sorti numerosi dubbi interpretativi principalmente nel caso di eventi minori, spesso equiparati ad eventi di grandi dimensioni, comportando enormi sacrifici economici soprattutto per le piccole realtà associative che, nella maggior parte dei casi, hanno interrotto le proprie attività di animazione nei territori con oggettive ricadute negative, in ambito sia sociale che economico;

il Ministero dell'interno, per cercare di rendere più flessibile la normativa in vigore, ha emanato la circolare 18 luglio 2018, recante "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche" con allegate le nuove "Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità";

tra gli obiettivi della circolare, così come dichiarato alla stampa dal sottosegretario di Stato per l'interno, Stefano Candiani, vi era quello di "assicurare un approccio più flessibile alla gestione del rischio, parametrando le misure cautelari rispetto alla vulnerabilità legata a ciascun evento" e che, quindi, l'obiettivo era "quello di superare le criticità operative delle precedenti direttive rendendo le prescrizioni maggiormente conformi alle peculiarità del territorio e delle manifestazioni programmate a livello locale";

nonostante l'intento migliorativo che il Ministero si era prefisso con la nuova circolare, a livello locale, soprattutto nei piccoli comuni, continuano a persistere notevoli difficoltà legate all'organizzazione di iniziative di piccola o media dimensione;

tali iniziative, soprattutto nei territori e nei piccoli comuni, sono fondamentali per garantire la vitalità delle comunità di riferimento e, talvolta, per le ricadute in termini economici;

sempre più organizzazioni, soprattutto associazioni di volontariato dotate di poche risorse, sono costrette a rinunciare all'organizzazione di queste iniziative, a causa degli eccessivi sforzi in termini di risorse umane ed economiche;

molti enti locali interpretano in maniera troppo restrittiva le norme in vigore a causa di un sentimento di paura che si è, purtroppo, ingenerato nel nostro Paese;

si rende necessario garantire la sicurezza dei luoghi in cui si svolgono manifestazioni ed eventi e l'incolumità delle persone,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo stia effettuando un monitoraggio sull'applicazione della nuova circolare e se abbia notizia da parte del mondo dell'associazionismo e degli enti locali di difficoltà nell'applicazione della normativa attualmente in vigore;

se intenda avviare una nuova riflessione che porti ad ulteriori modifiche delle direttive in vigore, al fine di snellire e semplificare le procedure per l'organizzazione di iniziative, soprattutto nei piccoli comuni;

se, nell'ambito delle auspiccate modifiche, intenda concedere spazi di discrezionalità alle singole amministrazioni comunali che hanno il compito di autorizzare le manifestazioni, almeno quelle di minori entità.

(4-00695)

[LAFORGIA](#), [DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [ERRANI](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

domenica 14 ottobre 2018, alle ore 20.30 circa, nell'area nord di Milano, e precisamente in via Dante Chiasserini, zona Bovisasca, è scoppiato un incendio di grandi dimensioni, che ha coinvolto un'area di 2.500 metri quadrati;

il rogo ha coinvolto un capannone della Ipb, azienda che si occupa di stoccaggio di rifiuti e lavorazione di inerti;

la stessa notte, alle ore 4.30, è scoppiato un altro incendio. Quest'ultimo rogo è divampato a Novate Milanese (5 chilometri di distanza da Quarto Oggiaro). Le fiamme hanno coinvolto la ditta RiEco la quale si occupa di lavorazione di plastica e carta; in particolare, ad andare a fuoco è stata soprattutto la carta da macero stoccata;

l'incendio ha creato un'enorme nube tossica, visibile da più parti della città di Milano, e le sostanze nocive generate dalla combustione rimarranno per giorni nell'atmosfera recando grave nocimento alla salute dei cittadini;

il 28 giugno 2018 nella stessa ditta RiEco di Novate si era registrato un altro incendio; considerato che, a quanto risulta agli interroganti;

pochi giorni prima dell'incendio, giovedì 11 ottobre, all'interno della società Ipb c'era stato un sopralluogo della Polizia locale per verificare lo stato dei locali dove venivano stoccati i rifiuti;

i rifiuti non dovevano assolutamente trovarsi nei capannoni andati a fuoco, visto che alla Ipb Italia, subentrata alla Ipb srl in seguito ad una cessione di ramo d'azienda, quando aveva chiesto il permesso all'autorità metropolitana per le volture nelle autorizzazioni per lo smaltimento, tale autorizzazione era stata negata per mancanza di una fideiussione necessaria proprio a coprire possibili danni ambientali; anche nella ditta RiEco la settimana precedente all'incendio erano stati effettuati dei controlli;

la concatenazione e la successione degli eventi lascia evidentemente pensare a condotte dolose, tanto che la Procura ha aperto un'inchiesta per incendio doloso e smaltimento illecito di rifiuti;

tenuto conto che:

solo nel 2018 si sono verificati ben 11 roghi in Lombardia. L'*hinterland* di Milano e il pavese sembrano essere le zone più interessate;

il 5,5 per cento del totale degli illeciti nazionali nella gestione dei rifiuti avviene in Lombardia, che dunque sembra si stia avviando a diventare la nuova "terra dei fuochi",

si chiede di sapere quali misure i Ministri in indirizzo ritengano opportuno adottare per approfondire le condotte criminose e i *business* illeciti che stanno dietro agli incendi nel territorio lombardo.

(4-00696)

[MARSILIO](#) - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

negli ultimi mesi, su tutto il territorio nazionale, si è innestato e notevolmente diffuso un sistema di *dumping* sociale determinato da alcune cooperative che ormai sono titolari di almeno 10 sedi in tutta Italia;

con l'obiettivo e la dichiarata finalità di ridurre il costo del lavoro (pubblicizzano una riduzione che si aggira intorno al 40 per cento) e con la copertura di un'autorizzazione ministeriale per la somministrazione, queste cooperative hanno sviluppato un efficace sistema di pubblicità rivolto in primo luogo alle imprese, cogliendo l'attenzione delle stesse con degli *spot* pubblicitari che, oltre ad essere lesivi della categoria professionale del consulente del lavoro, sono messaggi incentivanti ad aggirare in modo fraudolento gli obblighi di legge (le frasi in questione sono del seguente tenore: «Hai un'azienda? Scopri come risparmiare fino al 40 per cento del costo del lavoro! Inizia subito!», oppure «Affidarsi alla cooperativa per generare flessibilità di esercizio delle attività (essendo una società che assume la responsabilità della gestione dello stesso)», o ancora «i vantaggi sono così riassumibili: esatta valutazione dei costi di servizio (precisione del *budget* di spesa); riduzione del costo del personale; riduzione o totale eliminazione del costo del consulente del lavoro»);

le cooperative propongono alle aziende di far licenziare tutti i lavoratori, di procedere loro stesse, in prima persona, a riassumerli ed a gestire le prestazioni lavorative attraverso una prestazione di servizi al precedente datore di lavoro incardinata in una sorta di terzizzazione e gestione delle attività aziendali;

il presunto risparmio del costo del lavoro si ottiene mortificando i diritti dei lavoratori, in quanto gli stessi possono continuare a prestare attività lavorativa solo se diventano soci della cooperativa e di conseguenza accettano una riduzione dei compensi operata direttamente sul netto con incomprensibili trattenute che determinano una minore erogazione della retribuzione, subendo un nocumento anche sotto il profilo contributivo;

quanto descritto viene articolato nell'ambito di sconosciuti contratti collettivi di lavoro e di irrintracciabili livelli di inquadramento professionale e conseguenti retribuzioni;

nell'attuale contesto storico, la strada della mortificazione ingiustificata dei diritti dei lavoratori per ricercare migliori elementi di competizione sul mercato oltre ad essere avvilente risulta anche errata e, per le modalità con cui viene proposta, sostanzialmente illecita;

l'azione di comunicazione e convincimento è tesa a fare leva sulle difficoltà delle imprese, anche se non particolarmente forti, costringendo i lavoratori ad accettare qualsiasi compromesso e mortificazione con il solo obiettivo di conservare l'opportunità lavorativa ed un minimo flusso reddituale;

tale comportamento immorale risulta un salto nel buio e nel passato e rischia di collocare il nostro sistema produttivo in ambiti che non appartengono ai Paesi industrializzati,

si chiede di sapere:

se i Ministri di indirizzo siano a conoscenza dei fatti riportati;

se gli organi deputati al controllo (Ispettorato nazionale del lavoro, INPS, INAIL, ANPAL) si stiano attivando o si siano già attivati per promuovere adeguate iniziative tese a far cessare gli abusi;

in particolare, quali misure urgenti intendano adottare affinché venga posto rimedio a questa situazione, che rischia di danneggiare ulteriormente le aziende e i lavoratori, i quali non potranno reggere una concorrenza basata sul *dumping* contrattuale, che mortifica ancora oggi la dignità dei cittadini-lavoratori;

se non ritengano opportuno rendere nuovamente operative le disposizioni e le condizioni previste dal comma 5-*bis* dell'art. 18 del decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 251 del 2004, al fine di scongiurare dilaganti fenomeni di *dumping* contrattuale (si veda l'art. 18, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 252 del 2005 riformulato: «Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione, nonché con l'arresto fino a diciotto mesi. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena dell'arresto è aumentata fino a due anni e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo»).

(4-00697)

[ERRANI](#), [DE PETRIS](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* -

(4-00698)

(Già 3-00197)

[RICCARDI](#), [CORBETTA](#), [CORRADO](#), [TRENTACOSTE](#), [PARAGONE](#), [EVANGELISTA](#), [VANIN](#), [PIARULLI](#), [D'ANGELO](#), [DRAGO](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

la variante al vigente piano integrato di intervento inerente all'ambito territoriale denominato "Bettola", compreso tra la tangenziale nord A52, la strada statale 36, l'autostrada A4 e la strada provinciale 58 via Valtellina, sita nel comune di Cinisello Balsamo (Milano), è stata definitivamente approvata con delibera di Giunta comunale n. 216 del 28 settembre 2017;

l'intervento oggetto della variante prevede nuove superfici e un aumento esponenziale delle cubature a destinazione commerciale e terziario, la realizzazione all'interno del comparto del capolinea della metropolitana M1, prolungamento dell'attuale capolinea presso Sesto San Giovanni, nonché la previsione di un ulteriore prolungamento della linea M5, da ubicare lateralmente al centro commerciale. Quanto illustrato comporterebbe un considerevole aumento del flusso di traffico veicolare nel quadrante, già caratterizzato da un transito giornaliero di oltre 300.000 veicoli, e

conseguenti ripercussioni anche sulla viabilità nazionale in prossimità dello svincolo di Sesto S. Giovanni-Cinisello Balsamo;

le criticità indotte dalla realizzazione dell'intervento, ripetutamente segnalate dalla cittadinanza nelle fasi procedurali di approvazione della variante, sono state, da ultimo, confermate da Autostrade per l'Italia SpA con nota ASPI/RM/2017/0013980/EU del 18 luglio 2017. In riferimento al potenziamento della quarta corsia dinamica della A4 Torino-Trieste, nella nota si afferma che «a seguito degli approfondimenti trasportistici dello svincolo autostradale di Sesto S. Giovanni, oggetto peraltro di specifica riunione presso la Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia, è emerso che la configurazione prevista nel PII pubblicato, potrebbe essere causa della crisi del sistema viabilistico dello svincolo autostradale e dell'area urbana circostante, con particolare gravità a riguardo dell'innesto sulla SS36 in direzione Lecco»;

la configurazione del sistema viabilistico recepito nella variante approvata, formata dall'autostrada A4 Torino-Trieste, dalla tangenziale nord A52, dalla strada statale 36 e dalla strada provinciale 58 rappresenta, pertanto, un aggravio per la viabilità nazionale in ragione dei flussi traffico coinvolti; considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

le inevitabili ripercussioni sul traffico determinate dal centro commerciale "Auchan" di Cinisello Balsamo sono destinate a peggiorare, una volta conclusi i lavori previsti per l'implementazione della cubatura del centro;

tali problematiche al momento risultano prive di qualsivoglia piano volto a superarne le criticità. Ed invero, in fase di progetto non è stato predisposto alcuno studio finalizzato ad ovviare al collasso del sistema viabilistico dell'area di Bettola, dell'autostrada A4, della tangenziale nord A52 e della strada statale 36, configurando la paradossale condizione per la quale non sono più le opere ad adattarsi al contesto territoriale, bensì il territorio costretto ad adattarsi a progetti poco virtuosi;

considerato inoltre che:

stando alle statistiche, tra Milano e Brianza si muovono ogni giorno circa 940.000 persone, l'84 per cento delle quali predilige lo spostamento in auto. L'area di Bettola interessa 6.000 passeggeri in media all'ora. «Altre migliaia convergeranno sul centro commerciale più grande d'Europa: M1 e nuovo Auchan trasformeranno Bettola in un attrattore formidabile di persone, determinando uno stravolgimento della mobilità in uno snodo cruciale che vede tra l'altro gli svincoli autostradali della A4 Milano-Venezia e della A52 Tangenziale Nord, nonché l'intersezione con la SS36 Valassina, la statale più trafficata d'Italia dopo la Salerno-Reggio Calabria», secondo quanto dichiarato da "HQ Monza";

le simulazioni realizzate dall'associazione indicano, inoltre, «svincoli di Cinisello ingolfati, fino a 60 minuti di tempo per allontanarsi nelle varie direzioni, una quasi-paralisi della A4 e della A52, con riflessi pesantissimi alle barriere di Cinisello di queste due autostrade, nelle quali dal 7 al 10 per cento degli interessati non riuscirà ad entrare. E code a passo d'uomo sulle vie Borgazzi e viale Lombardia di Monza, con riflessi in tutta la città. Nemmeno i lavori già iniziati per aumentare le corsie sulla A4 potranno risolvere il problema, anche se un po' lo alleggeriranno. E anche volendo, non c'è più spazio fisico per migliorare svincoli e viabilità ordinaria»;

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda assumere iniziative di competenza affinché sia scongiurata l'eventuale crisi del sistema viabilistico dello svincolo autostradale e dell'autostrada A4, della tangenziale nord A52 e della strada statale 36.

(4-00699)

[NENCINI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

la consigliera comunale PSI PSE di Cascina, Paola Viegi, già candidata al Senato alle elezioni del 4 marzo 2018 nel collegio senatoriale di Pisa, è stata recentemente fatta oggetto di un gravissimo atto intimidatorio, che si inserisce in una lunga serie di insulti e avvertimenti per il suo impegno politico, ma che stavolta coinvolge, attraverso volgari insinuazioni, anche il figlio;

si tratta di un ulteriore, vergognoso e reiterato attacco a danno di personaggi pubblici nella provincia di

Pisa, che, in quanto impegnati politicamente, possono mettere nel conto rischi di tale natura, ma ad aggravare la situazione è da rilevare la vigliaccheria estrema di violare la *privacy* di una famiglia, essendo l'atto denigratorio esteso anche al figlio;

non si comprende fino in fondo l'obiettivo di tale vile attacco su "Facebook", perché se si trattasse, come è abbastanza probabile vista la reiterazione di attacchi a politici locali, di un attacco collegato all'impegno in quanto consigliere comunale a Cascina, sarebbero da ritenere molto preoccupanti l'uso di piattaforme informatiche e l'uso e l'abuso che si fa di tali strumenti in nome di un nuovo e più moderno modo di fare politica;

"Facebook" e gli altri *social network* simili sono diventati sempre più un palcoscenico privilegiato per le scorrerie di personaggi equivoci e per di più vigliacchi, in assenza quasi totale di norme che possano impedire a tali squallide persone di commettere reati, tanto spregevoli al riparo dell'anonimato e senza incorrere in alcun tipo di sanzione penale ovvero amministrativa,

si chiede di sapere, nelle more del procedimento giudiziario avviato a seguito delle denunce presentate, quali misure il Ministro in indirizzo ritenga che vadano adottate a tutela oltre che della vita pubblica anche della vita privata delle persone, specie in presenza di gravi insulti in forma manifestamente violenta, e se non ritenga opportuno intervenire con iniziative volte ad introdurre norme che regolino l'uso corretto dei *social network*.

(4-00700)

[PAPATHEU](#) - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo* - Premesso che:

nelle recenti settimane la regione Sicilia, ed in particolare le province di Catania e Messina, sono state pesantemente colpite da un'eccezionale ondata di maltempo a carattere alluvionale. Sono caduti quantitativi di pioggia superiori rispetto alle medie stagionali e le precipitazioni hanno interessato a più riprese il territorio con violenti nubifragi che hanno causato danni ingenti;

gli eventi calamitosi, consistenti anche in forti mareggiate, con piogge e raffiche di vento, hanno provocato gravi conseguenze il 28 settembre 2018, colpendo in particolare la città di Catania, messa in ginocchio da allagamenti nelle principali aree del centro urbano e nelle zone periferiche, con danneggiamenti alle strutture e infrastrutture a servizio della balneazione, pubblica e privata, dalla Plaia fino alla Scogliera del capoluogo etneo;

per le stesse cause si sono registrati ingenti danni anche all'agricoltura e alle infrastrutture;

a seguito di tali accadimenti, la Giunta comunale di Catania ha deliberato la richiesta dello stato di calamità con apposita iniziativa assunta dall'Assessorato comunale alla protezione civile, finalizzata a sollecitare presso gli organi competenti il riconoscimento dei danni verificatisi sull'intero territorio comunale;

di tali fatti sono stati, altresì, informati la presidenza della Regione Siciliana, la Prefettura, il Dipartimento regionale di protezione civile, l'ufficio di Catania dell'Agenzia dell'entrate e l'Ufficio tecnico erariale, la Capitaneria di porto, l'Ufficio territorio ambiente ed Assessorato del territorio e dell'ambiente di Palermo;

gli amministratori locali, con dedizione ed impegno, ma di fatto privi di adeguate risorse finanziarie per via delle ben note problematiche economiche che affliggono gli enti locali, da giorni stanno affrontando le molteplici emergenze determinate dalle avverse condizioni atmosferiche, procedendo intanto alla quantificazione completa dei danni, che sono apparsi, sin da subito, molto ingenti e ulteriormente aggravati dalle forti piogge verificatesi successivamente, il 3 ottobre e nei giorni del 12, 13 e 14 ottobre;

le competenti unità territoriali tecniche e dell'area di vigilanza stanno effettuando la verifica complessiva e aggiornata dello stato di efficienza e di utilizzo delle strutture pubbliche, del verde e delle strade comunali, con particolare riguardo all'accertamento dei danni subiti dalle abitazioni e degli edifici sedi di attività commerciali;

il reiterarsi delle condizioni climatiche avverse, in particolare le forti piogge che stanno continuando a flagellare il territorio delle province di Catania e Messina, richiede l'adozione di un immediato sostegno economico-finanziario alle popolazioni residenti e alle istituzioni locali, al fine di approntare

le misure di intervento più idonee alla tutela della pubblica incolumità e per creare le condizioni ambientali e strutturali propedeutiche alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da calamità,

si chiede di sapere:

se i fatti descritti siano a conoscenza dei Ministri in indirizzo;

se essi corrispondano al vero e, nell'eventualità positiva, se ritengano opportuno riconoscere lo stato di calamità nelle aree interessate dai citati fenomeni alluvionali, stanziando adeguate risorse economiche in favore delle amministrazioni comunali più colpite e dei soggetti privati danneggiati, con il primo provvedimento utile, a partire dal redigendo disegno di legge di bilancio per il 2019;

se intendano, altresì, provvedere, anche con iniziative di carattere normativo, per garantire agli enti locali coinvolti un'apposita deroga alla disciplina ordinariamente vigente per le spese per investimenti, al fine di permettere agli amministratori, di concerto con i preposti uffici della protezione civile ed altri enti competenti, di pianificare nel proprio bilancio misure finalizzate ad approntare autonomi interventi di risanamento dei territori interessati.

(4-00701)

[PAPATHEU](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

le previsioni meteorologiche a fini di protezione civile hanno finalità di evidenziare situazioni potenzialmente dannose per persone o cose. Vengono elaborate dal Dipartimento nazionale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalle Regioni, e vengono sintetizzate quotidianamente nel bollettino di vigilanza meteorologica nazionale;

sulla base degli eventi meteo previsti, ciascuna Regione e Provincia autonoma valuta le situazioni di criticità idrauliche e idrogeologiche (come ad esempio allagamenti, frane, alluvioni) che si potrebbero verificare sul territorio. Queste valutazioni confluiscono nel citato bollettino di vigilanza meteorologica pubblicato a cura del Dipartimento. È compito poi delle Regioni e delle Province autonome diramare le situazioni di allerta per i sistemi locali di protezione civile, mentre spetta ai sindaci attivare i piani di emergenza, informare i cittadini sulle situazioni di rischio e decidere le azioni da intraprendere per tutelare la popolazione;

il Dipartimento nazionale, mediante apposite comunicazioni di criticità ed allerta, consente di conoscere quali siano i luoghi dove sono previste criticità e se sia necessario attivare l'allerta legata a fenomeni meteo-idrogeologici e idraulici al fine di prevenire danni a persone e cose. Per conoscere preventivamente quali siano i potenziali effetti e i danni previsti collegati ai diversi livelli di criticità ed allerta è pubblicata, inoltre, un'apposita tabella degli scenari, ed in questi casi viene emesso un comunicato stampa del Dipartimento con la quale informa delle criticità possibili in modo da allertare le istituzioni e la cittadinanza per scongiurare i danni possibili grazie alla previsione degli eventi meteorologici in arrivo sulle zone specificamente individuate;

il bollettino di vigilanza meteorologica nazionale è quotidianamente pubblicato alle ore 15 sul sito del Dipartimento della protezione civile e contiene le previsioni meteo per i giorni successivi. Le criticità e le situazioni di allerta previste per la giornata in corso sono invece contenute nel bollettino di criticità nazionale e allerta, pubblicato ogni giorno, di norma, alle ore 16, e tale comunicazione comprende le criticità e le situazioni di allerta previste per il giorno successivo;

il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia viene aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed è pubblicato sul sito del Dipartimento, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono invece gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento segue l'evolversi della situazione;

l'utilizzo del sistema di "allerta meteo" ha consentito, sin da quando posto in essere, un intensificarsi delle azioni di prevenzione di rischi e danni a persone e cose nei centri abitati, mediante comunicazioni antecedenti in media anche 24-36 ore ai fenomeni meteorologici avversi attesi. Ciò ha determinato riflessi positivi ma anche problematiche gestionali ed operative che ad oggi rimangono irrisolte e

rappresentano un *vulnus* nel sistema generale di valutazione della portata dei fenomeni atmosferici e nelle relative comunicazioni da dare alle istituzioni del territorio ed ai cittadini delle comunità interessate;

infatti, il sistema in uso demanda, in particolare, ai sindaci, il compito di emanare ordinanze di chiusura o apertura dei plessi scolastici e di altri luoghi di pubblico interesse, a fronte delle comunicazioni di allerta meteo che rilevano criticità idrogeologiche e idrauliche. In diverse circostanze si sono verificati casi di Comuni e centri abitati che hanno adottato misure difformi. Ad esempio, in centri a distanza di pochi chilometri tra loro, se non addirittura confinanti, alcuni amministratori hanno deciso di chiudere le scuole per allerta meteo ed altri hanno ritenuto opportuno tenere aperte le strutture pubbliche. Risolvere casi come quelli citati, caratterizzati da un'identica informazione di allerta meteo, con una disomogeneità nelle valutazioni istituzionali può persino far correre il rischio, a seconda dei casi, di mettere in pericolo la popolazione o di determinare invece uno zelo eccessivo nell'adozione preventiva di cautele per evitare i rischi segnalati dal sistema. Si ritiene, inoltre, che tale situazione possa contribuire a creare sfiducia nei cittadini verso l'attendibilità e la credibilità del sistema di allerta meteo, con il rischio che il cittadino possa poi sottovalutarle e non attenersi alle disposizioni di protezione civile;

ad avviso dell'interrogante, appare necessario riformare il sistema di gestione delle procedure di allerta meteo, individuando una cabina di regia che possa far interagire al meglio tutti gli organi istituzionali e le strutture competenti, valutando la necessità di una rimodulazione dei criteri e delle modalità di attivazione del sistema, valutando l'opportunità di adozione di ulteriori protocolli operativi e di *governance* per la protezione civile regionale, per le Prefetture, per i Comuni e per tutti gli enti interessati. In questo ambito, peraltro, tenendo conto in alcuni casi dell'oggettiva imprevedibilità delle condizioni meteorologiche che spesso non registrano inattesi rovesci temporaleschi, eventi quindi non adeguatamente segnalati per la loro effettiva pericolosità ma in grado di inondare la superficie del suolo con decine e centinaia di millimetri di acqua in qualche ora, si potrebbe avviare una migliore azione di prevenzione a contrasto dei fenomeni alluvionali, mediante la specifica adozione di una moderna rete pluviometrica, la quale, mediante appositi sistemi, consentirebbe agli organi preposti di allertare le aree urbanizzate con almeno alcune preziosissime decine di minuti di anticipo sull'eventuale arrivo di flussi d'acqua, fango e detriti. Un arco di tempo breve ma utile a liberare le arterie stradali a rischio, preventivamente individuate e tracciate, dalle persone in transito, mediante l'adozione di misure complementari contenute nei piani locali di protezione civile,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo non ritengano opportuno avviare un'opera di verifica tecnica per approntare un aggiornamento strategico dei livelli di funzionalità delle vigenti procedure di sistema di allertamento meteo-idrogeologico e idraulico, al fine di eliminare eventuali inefficienze, discrasie e anomalie procedurali, in modo tale che i territori possano rispondere in termini maggiormente efficaci;

se abbiano già preso in considerazione l'opportunità e la necessità di adottare nuove procedure per ottimizzare le attività di prevenzione dei rischi connessi ai fenomeni alluvionali anche mediante l'utilizzo delle ulteriori strumentazioni necessarie e idonee a rendere più efficaci le misure poste a difesa della popolazione.

(4-00702)

[TOTARO](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante un fondo della società Invimit Sgr, interamente detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha acquistato degli immobili di proprietà del Comune di Firenze, tra cui un condominio sito in via B. Umiliana 23-31;

considerato che nella riunione per definire il nuovo amministratore condominiale del 2 ottobre 2018 la delegata di Invimit, geometra Elisa Bacci, ha nominato un amministratore da lei sostenuto, poiché deteneva la maggioranza,

si chiede di sapere:

se sia possibile che un ente pubblico durante un'assemblea condominiale eserciti il diritto di

maggioranza;

se la nomina del nuovo amministratore sia conforme ai dettami della legge, ovvero ai requisiti previsti dalla legge n. 220 del 2012;

quale natura abbiano le attività lavorative già svolte dal nuovo amministratore di un condominio in gran parte di proprietà dello Stato attraverso un suo fondo di investimento.

(4-00703)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

in data 17 ottobre 2018 i militari della stazione Carabinieri forestali di Padula (Salerno), nel corso di un mirato servizio di controllo del territorio, hanno accertato una gestione illecita di rifiuti nella località "San Vito" del comune di Monte San Giacomo (Salerno), all'interno di una cava dismessa;

i militari hanno rinvenuto un deposito di rifiuti speciali;

dagli accertamenti e riscontri documentali esperiti nell'immediatezza è emerso che su una superficie di forma triangolare, che ha un'estensione di circa 500 metri quadrati, giace una quantità stimata di rifiuti di circa 300 metri cubi spianati con mezzi meccanici, costituiti a vista da materiale proveniente da lavorazioni e demolizioni edili;

l'area risulta di proprietà del Comune e non vi sono titoli che vi autorizzino il deposito e la gestione di rifiuti;

i militari hanno quindi posto sotto sequestro l'area sulla quale sono depositati i rifiuti e deferito all'autorità giudiziaria la persona individuata quale responsabile della gestione illecita di rifiuti e di occupazione abusiva di suolo pubblico,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questo grave fatto e se ritenga di mettere in campo azioni finalizzate a combattere il fenomeno, purtroppo molto diffuso in Campania, dell'illecito smaltimento dei rifiuti.

(4-00704)

[MAIORINO, QUARTO](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

in data 21 agosto 2018 veniva riportata a mezzo stampa la notizia del grave inquinamento in cui versano i fiumi della Toscana e, nello specifico, si evidenziavano i superamenti dei limiti per il mercurio nel rio Vicano emissario del lago di Vico, come attestato dai dati riportati dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) Lazio per il triennio 2015-2017 ("tusciaweb");

le analisi di ARPA Lazio per il triennio, riferite alle due stazioni del rio Vicano, indicano un LIMeco (livello di inquinamento da macrodescrittori) "scarso", "sufficiente" e anche "cattivo" per il sito 1 di campionamento del rio Vicano per il 2017;

lo stesso rio Vicano presenta valori sugli indicatori biologici monitorati nelle due stazioni di campionamento che mai raggiungono l'obiettivo di qualità fissato dalla normativa (buono stato ecologico e chimico) con una classe di qualità per l'elemento "macrobenthos" in stato "cattivo" e per l'elemento diatomee "scarso";

sul lago di Vico insiste l'area denominata Chemical City, sito di produzione e stoccaggio di armi chimiche, in funzione fino agli anni '80 e interessata da operazioni di bonifica dal 2010;

il rio Vicano nel 2017, in riferimento allo stato chimico, viene declassato allo stato "non buono" per il superamento dell'SQA-CMA (*standard* di qualità ambientale-concentrazione massima ammissibile) per il parametro "mercurio disciolto" per entrambe le stazioni di monitoraggio;

considerato che:

il rio Vicano è l'unico emissario del lago di Vico, lago inserito in un'area protetta e sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale;

le acque del lago alimentano anche la falda idrica presente nel sottosuolo circostante, captata da numerosi pozzi pubblici e privati, utilizzati anche per l'approvvigionamento di acque potabili;

il lago di Vico rappresenta un'area di attrazione turistica del territorio su cui insistono attività commerciali ed è utilizzato a scopo idropotabile dai comuni di Ronciglione e Caprarola;

nel "Piano della Caratterizzazione ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i - Bacino del Lago di Vico (VT)", approvato dalla Regione Lazio il 3 maggio 2012, si indica già come la concentrazione del

parametro mercurio risultasse in 4 campioni superficiali (prelevati nel periodo estivo da altrettante stazioni) superiore ai limiti di rilevabilità strumentale; e, in 2 casi (2 milligrammi per litro presso la stazione 2A l'8 giugno; 1,2 milligrammi per litro in 4D il 28 settembre), la concentrazione era superiore alla CSC (concentrazione soglia di contaminazione) per le acque sotterranee, prevista dal decreto legislativo n. 152 del 1999 (un milligrammo per litro). Nella campagna del gennaio 2010 non si riscontravano anomalie di concentrazione;

il mercurio è considerato dall'Organizzazione mondiale della sanità tossico per l'uomo e particolarmente nocivo per lo sviluppo fetale e dei bambini, si chiede di sapere:

se e come il Ministro in indirizzo intenda procedere per individuare la fonte dell'inquinamento;

se sia a conoscenza dei risultati dei monitoraggi effettuati, nonché in corso, da parte dell'ARPA Lazio per il 2018, in particolare se sia stato riscontrato ancora il superamento dei limiti di legge per il mercurio e se tra i monitoraggi siano compresi quelli sulle acque dei pozzi esistenti nei pressi del lago.

(4-00705)

[QUAGLIARIELLO](#) - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e della difesa* - Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1999, n. 201, recante "Regolamento recante disciplina in materia di ricompense al personale del Corpo forestale dello Stato", prevedeva diversi gradi di ricompense e riconoscimenti per il personale del Corpo forestale dello Stato;

all'esame delle proposte di ricompensa e riconoscimento era preposta un'apposita commissione, la cui composizione era stabilita ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;

preso atto che:

come noto, il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ha disposto, a decorrere da gennaio 2017, l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri e il transito del relativo personale per circa l'80 per cento nella stessa Arma e per la restante quota nella Polizia, nella Guardia di finanza, nei Vigili del fuoco e nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

il medesimo decreto, all'articolo 18, comma 12-*sexies*, recita: "I procedimenti non definiti alla data del 31 dicembre 2016, concernenti l'attribuzione al personale del Corpo forestale dello Stato delle ricompense per lodevole comportamento o per particolare rendimento antecedenti al transito nell'Arma dei carabinieri nel Corpo della guardia di finanza, sono istruiti e definiti, secondo le disposizioni in vigore per il personale dell'Arma dei carabinieri e del predetto Corpo, entro il 31 dicembre 2018";

considerato che, nel novembre 2016, l'apposita commissione aveva decretato, previo visto dei sindacati, e con la controfirma del capo *pro tempore* del Corpo forestale dello Stato, Cesare Patrone, il riconoscimento di ricompense di vario livello per parte del personale del Corpo;

considerato, inoltre, che il conferimento non è mai avvenuto, a causa dell'omissione formale della controfirma da parte del Ministro *pro tempore* delle politiche agricole Maurizio Martina,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano doveroso, anche alla luce degli squilibri e delle difficoltà create dalla "fusione a freddo" di Corpi provenienti da storie e organizzazioni profondamente differenti, ma ugualmente degni di riconoscimento, assumere le iniziative e le azioni necessarie al fine di superare eventuali vizi di forma, nonché al fine di evitare di sminuire la rilevanza, anche simbolica, di tali riconoscimenti e di garantirne adeguata attribuzione.

(4-00706)

[DAL MAS](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute* - Premesso che:

il centro di riferimento oncologico (CRO) di Aviano (Pordenone) è uno degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) per il trattamento delle patologie oncologiche e si caratterizza come centro di ricerca sanitaria traslazionale e ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale nel settore oncologico;

nonostante le autorevoli rassicurazioni espresse in questi ultimi mesi, la situazione dei precari del centro torna ad essere problematica, posto che il 31 dicembre 2018 scadranno i contratti precari che sono stati prorogati *in extremis* il 29 dicembre 2017 e che, in forza della contestata riforma dei

contratti dei ricercatori, la pubblica amministrazione non potrà più avvalersi di questa tipologia contrattuale per assumere i ricercatori;

nell'estate 2018, alcune sigle sindacali come Anaa, Assomed, Cgil FP e Cisl FP avevano inoltrato una richiesta di soluzione del problema ed erano pervenute numerose rassicurazioni da parte del Ministero della salute e della direzione del centro avianese;

nella giornata del 16 ottobre, i ricercatori del CRO di Aviano, sostenuti dalle stesse sigle sindacali, hanno organizzato un presidio all'ingresso della struttura per manifestare la preoccupazione per il loro futuro, ancora una volta confuso e privo di certezze, e protestare contro il nuovo regolamento delle borse di studio appena deliberato dalla direzione del CRO;

proprio ad Aviano, nel gennaio 2018, il direttore generale della ricerca e dell'innovazione del Ministero della salute aveva assicurato che non esistevano problemi sulle coperture finanziarie per la stabilizzazione dei precari della ricerca. Aveva garantito, in particolare, che "sotto il profilo delle coperture finanziarie non vi saranno sorprese poiché la dotazione integrativa ai fondi di ricerca richiesta al Mef, originariamente pari a 47 milioni di euro, è stata portata agli attuali 90". Peraltro, la legge di bilancio per il 2018 ha allocato risorse per prorogare i contratti in essere, stanziando 19 milioni di euro per il 2018, 50 per il 2019, 70 milioni per il 2020 e 90 milioni di euro per il 2021;

la legge di bilancio per il 2018 è intervenuta sull'annosa questione dei precari della ricerca sanitaria, con i commi da 422 a 434 dell'art. 1, definendo un percorso chiamato "piramide dei ricercatori", nel quale si prevede un contratto a tempo determinato per ricercatori e per le figure professionali di supporto della ricerca della durata di 5 anni rinnovabili una sola volta per altri 5 e, successivamente, un possibile passaggio a tempo indeterminato. Peraltro il coordinamento dei precari aveva proposto una propria diversa soluzione già nell'autunno 2017;

anche nel caso di applicazione della riforma "a piramide", però, la situazione dei precari sarebbe tutt'altro che rassicurante. Infatti, martedì 9 ottobre, la direzione amministrativa del CRO ha dichiarato che non intende prorogare i contratti in scadenza fino a quando non sarà firmato il nuovo contratto del comparto e non saranno contestualmente promulgati i decreti attuativi ministeriali che stabiliscono le procedure dei concorsi e i sistemi di valutazione dei lavoratori;

il coordinamento dei precari ha elaborato un possibile scenario sulla base dei criteri previsti dalla legge per la fase transitoria, cioè il passaggio dei precari attualmente impiegati negli IRCCS e negli Istituti zooprofilattici sperimentali nel percorso della "piramide": secondo le proiezioni dei precari, potranno accedere al percorso con contratto a tempo determinato solamente coloro che il 31 dicembre 2017 avevano un contratto di collaborazione coordinata e continuativa attivo, ottenuto dopo aver superato una selezione pubblica, e con almeno 3 anni di contratti atipici negli IRCCS nei precedenti 5 anni;

nonostante il Ministero abbia più volte ribadito la volontà di allargare il più possibile l'accesso alla piramide per gli attuali precari, il censimento rivela che al CRO solamente il 21 per cento (28 contratti di collaborazione e 2 liberi professionisti) dei 141 precari con rapporto di lavoro atipico a luglio 2018 avrebbero i criteri previsti dalla legge per entrare nella riforma contrattuale;

nell'agosto 2018 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha emanato un decreto per stabilizzare oltre 2.000 ricercatori precari negli enti pubblici di ricerca in Italia per sanare la situazione di "persone che dopo 10-15 anni ancora sono con contratti a tempo determinato",

si chiede di sapere quali iniziative urgenti i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine sanare la situazione dei precari del centro di ricerca oncologico di Aviano, e più in generale di tutti i precari del sistema della ricerca.

(4-00707)

[IANNONE](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

in data 17 ottobre 2018 i carabinieri della stazione di Santa Cecilia, coordinati dalla compagnia di Eboli (Salerno) agli ordini del capitano Geminale, hanno arrestato un marocchino di 37 anni trovato in possesso di circa 2 chilogrammi di *hashish*;

l'extracomunitario, finito ai domiciliari in attesa di convalida dell'arresto, è stato intercettato dai Carabinieri tra Capaccio ed Eboli;

la notte tra il 16 e il 17 ottobre, invece, è stata una notte di paura a Matinella di Albanella (Salerno), dove un uomo di nazionalità marocchina, probabilmente in stato di ebbrezza, ha devastato un *bar* e aggredito i passanti con lanci di bottiglie, sedie e cassonetti;

a cercare di riportare la calma vi erano una guardia giurata in servizio di pattugliamento ed un carabiniere in borghese, ma anche loro sono stati aggrediti dalla furia dell'uomo, non nuovo ad atteggiamenti simili;

la guardia giurata ha riportato una ferita alla testa, mentre il carabiniere una lieve contusione;

sul posto si è reso necessario l'intervento di una pattuglia dei carabinieri di Capaccio ed una di Matinella, che hanno arrestato il marocchino,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di fatti di cronaca come questi che si consumano con quotidiana frequenza in quest'area della provincia di Salerno, la piana del Sele, che è ormai storicamente un territorio funestato dall'immigrazione clandestina;

se intenda porre un'attenzione particolare affinché in questo territorio vengano rafforzati dotazioni e mezzi dei presidi di legalità delle forze dell'ordine;

se ritenga necessario realizzare un'azione di "bonifica sociale" della piana del Sele, liberando il territorio da questa massiccia presenza di extracomunitari che vive sempre più in dispregio alle leggi dello Stato.

(4-00708)

SACCONE - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

sono passati circa 80 anni dalla promulgazione del complesso delle leggi razziali, ed in questo periodo si susseguono numerose iniziative, dibattiti, convegni, proiezioni di *film* e trasmissioni, per riflettere e far sì che non si dimentichi, perché il tempo rischia di cancellare nella memoria una delle più tristi pagine della nostra storia;

soprattutto, queste e altre iniziative, rappresentano la più valida testimonianza contro chi cerca di distorcere un passato che rischia di tornare drammaticamente nel presente;

lo storico Amedeo Osti Guerrazzi, in un suo intervento pubblicato dal quotidiano "La Stampa", ha reso noto il caso di Aldo Fuà, allora alto dirigente cacciato dall'istituto INAIL proprio a seguito dell'entrata in vigore delle vergognose leggi razziali;

ad oggi, non risulta che l'istituto abbia mai proposto momenti di dibattiti in merito, sebbene il Presidente delle Unioni ebraiche in Italia abbia sollecitato più volte la presidenza dell'INAIL, così come del nipote dell'avvocato Fuà, Dario Coen, ad una riflessione e ad un ricordo di questa vicenda per non dimenticare, senza tuttavia alcun riscontro,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione, se intenda attivarsi e quali iniziative intenda assumere, nei limiti delle proprie attribuzioni, presso l'INAIL, al fine di consentire un approfondimento sulla vicenda del caso Fuà;

se ritenga di appurare le ragioni della mancata considerazione, da parte dell'ente interessato, di quanto esposto.

(4-00709)

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-00048 del senatore Alfieri ed altri.

Avviso di rettifica

Nel resoconto stenografico della 47^a seduta pubblica del 16 ottobre 2018, a pagina 76, alla quinta riga, sostituire la parola: "PRESIDENTE." con la seguente: "BRUZZONE (L-SP-PSd'Az).".

